



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

composta dai Sigg. Magistrati:

*Dott. Giacomo Bodero Maccabeo*      *Presidente*

*Dott. Michele Barillaro*      *Consigliere*

Sig.ra Maria Giovanna Messina      Giudice Popolare

Sig.ra Rita Di Pasquale      Giudice Popolare

Sig. Guglielmo Caffarelli      Giudice Popolare

Sig. Giuseppe Tona      Giudice Popolare

Sig. Giovanni Vallone      Giudice Popolare

Sig.ra Crocifissa Virone      Giudice Popolare

Con l'intervento del Procuratore Generale, rappresentato da:

**dott. Giuseppe BARCELLONA**

**dott. Dolcino FAVI**

**dott.a Maria Giovanna ROMEO**

e con l'assistenza del Cancelliere

Sig. **Cristina LETO**,  
ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

**CONTRO**

N. REG. SENT.  
1/02

N REG. GEN.  
19/00+14/01+17/01

N REG. N.R.  
2516/95

**S E N T E N Z A**

In data  
**7/2/2002**

Depositata in  
Cancelleria il  
**6/5/2002**

**Il Direttore di  
Sezione**

Addi

Redatt \_\_\_\_\_ sched

N. \_\_\_\_\_

**Art. Camp. Pen.**

**1) AGATE MARIANO**, nato a Mazara del Vallo il 19/5/1939, detenuto per altro presso la Casa Circondariale di L'Aquila

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 19/11/96 – scarcerato con sentenza del 9/12/99 della Corte di Assise di Caltanissetta;

Difeso dall'avv. Alfredo Gaito del foro di Roma e Avv. Antonio Impellizzeri del foro di Enna.

**Detenuto per altro assente per rinuncia**

**2) MADONIA GIUSEPPE** nato a Vallelunga Pratameno il 18/12/1946 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96

Difeso dall'avv. Corso Bovio del foro di Milano e avv. Antonio Impellizzeri del foro di Enna.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**3) SANTAPAOLA BENEDETTO** nato a Catania il 4/6/1938 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Parma;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 20/11/96;

Difeso dall'avv. Antonio Impellizzeri.

**Detenuto assente per rinuncia**

**4) BRUSCA GIOVANNI** nato a San Giuseppe Jato il 20/2/1957 in atto detenuto in località nota al Servizio Centrale di Protezione di Roma.

Ord. di cust. caut. in carcere dell'11/11/96 notif. il 12/11/96

Difeso dall'avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma e avv. Alessandra De Paola del foro di Reggio Calabria.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**5) BUSCEMI SALVATORE** nato a Palermo il 28/5/1938 in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96 – scarcerato con ordinanza del Tribunale della Libertà di Caltanissetta del 29/1/99 notificata il 29/1/99;

Difeso dall'avv. Paola Severino del foro di Roma e avv. Vittorio

Mammana del foro di Caltanissetta.

**Detenuto per altro presente in collegamento audiovisivo**

**6) CALO' GIUSEPPE** nato a Palermo il 30/9/1931 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 20/11/96

Difeso d'ufficio dall'avv. Giuseppe Dacquì del foro di Caltanissetta.

**Detenuto assente per rinuncia**

**7) CANCEMI SALVATORE** nato a Palermo il 19/3/1942 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma;

Difeso dall'avv. Federico Stellari del foro di Milano.

**Libero assente per rinuncia**

**8) FARINELLA GIUSEPPE** nato a San Mauro Castelverde il 24/12/1925 in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Roma – Rebibbia

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96;

Difeso dall'avv. Valerio Vianello del foro di Roma.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**9) GANCI RAFFAELE** nato a Palermo il 4/1/1932 in atto detenuto presso la Casa di Reclusione di Parma;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96;

Difeso dall'avv. Domenico La Blasca del foro di Palermo e Avv. Cristoforo Fileccia del foro di Palermo.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**10) GERACI ANTONINO** nato a Partinico il 2/1/1917 in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Napoli – Secondigliano;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96 – scarcerato con sentenza del 9/12/99 della Corte di Assise di Caltanissetta notificata il 10/12/99;

Difeso dagli avv.ti Cristoforo Fileccia, Ubaldo Leo e Nino Zanghi tutti del foro di Palermo.

**Detenuto per altro assente per rinuncia**

**11) GIUFFRE' ANTONINO** nato a Caccamo il 21/7/1945 in atto latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – decreto di latitanza del 25/11/96.

Difeso dall'avv. Emanuele Limuti e Adriana Salerno del foro di Caltanissetta.

**Latitante contumace**

**12) GRAVIANO FILIPPO** nato a Palermo il 27/6/1961 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 18/11/96.

Difeso dall'avv. Giuseppe Dacqui del foro di Caltanissetta e avv. Ubaldo Leo del foro di Palermo.

**Detenuto assente per rinuncia**

**13) LA BARBERA MICHELANGELO** nato a Palermo il 10/9/1943 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Viterbo;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96

Difeso dall'avv. Giuseppe Grillo del foro di Agrigento e avv. Walter Tesauo del foro di Caltanissetta.

**Detenuto assente per rinuncia**

**14) LUCCHESI GIUSEPPE** nato a Palermo il 2/9/1958 in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Tolmezzo;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96 – scarcerato con sentenza del 9/12/99 della Corte di Assise di Caltanissetta;

Difeso dall'avv. Renata Accardi del foro di Caltanissetta.

**Detenuto per altro assente per rinuncia**

**15) MADONIA FRANCESCO** nato a Palermo il 31/3/1924 in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 15/11/96 – scarcerato con sentenza del 9/12/99 della Corte di Assise di Caltanissetta, notificata il 10/12/99.

Difeso dall'avv. Antonio Impellizzeri del foro di Enna.

**Detenuto per altro assente per rinuncia**

**16) MONTALTO GIUSEPPE** nato a Villabate l'11/1/1959 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Novara.

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96;  
Difeso dall'avv. Salvatore Daniele del foro di Caltanissetta e Valerio Vianello del foro di Roma.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**17) MONTALTO SALVATORE** nato a Villabate il 3/4/1936 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96.

Difeso dall'avv. Salvatore Daniele del foro di Caltanissetta e Avv. Valerio Vianello del foro di Roma.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**18) MOTISI MATTEO** nato a Palermo il 16/4/1918 in atto detenuto agli arresti domiciliari in Palermo via Gustavo Roccella n.271;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96 – in data 18/12/96 ord. che sostituisce la misura della cust. caut. in carcere con quella degli arresti domiciliari;

Difeso d'ufficio dall'avv. Renata Accardi del Foro di Caltanissetta

**Detenuto agli arresti domiciliari assente per rinuncia**

**19) PROVENZANO BERNARDO** nato a Corleone il 31/1/1933 in atto latitante;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – verbale di vane ricerche del 13/11/96 – decreto di latitanza del 25/11/96.

Difeso d'ufficio dall'avv. Salvatore Daniele del foro di Caltanissetta

**Latitante contumace**

**20) SPERA BENEDETTO** nato a Belmonte Mezzagno l'1/7/1934 in atto detenuto c/o la Casa Circondariale di Pisa;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – verbale di vane ricerche del 13/11/96 – decreto di latitanza del 25/11/96 – arrestato il 30/1/01

Difeso dall'avv. Rosa Maria Giannone del foro di Caltanissetta;

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**21) BIONDO SALVATORE** nato a Palermo il 28/2/1955 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Parma

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96

Difeso dall'avv. Danilo Tipo del foro di Caltanissetta.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**22) BIONDO SALVATORE** nato a Palermo il 5/1/1956 in atto detenuto per altro presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano - Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 18/11/96 – scarcerato con sentenza del 9/12/99 della Corte di Assise di Caltanissetta, notificata il 10/12/99.

Difeso dagli avv.ti Nino Zanghi e Filippo Giacalone del foro di Palermo.

**Detenuto per altro presente in collegamento audiovisivo**

**23) CANNELLA CRISTOFARO** nato a Palermo il 15/4/1961 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Novara

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96 .

Difeso dall'avv. Giuseppe Dacqui del foro di Caltanissetta.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**24) FERRANTE GIOVANBATTISTA** nato a Palermo il 10/3/1958 in atto domiciliato c/o il Servizio Centrale di Protezione di Roma

Difeso dall'avv. Lucia Falzone del foro di Caltanissetta.

**Libero assente per rinuncia**

**25) GANCI DOMENICO** nato a Palermo il 20/6/1958 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Terni;

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96

Difeso dall'avv. Domenico La Blasca del foro di Palermo

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**26) GANCI STEFANO** nato a Palermo il 12/2/1962 in atto detenuto presso la Casa Circondariale di Terni;

Ord. cust. caut. in carcere del 27/10/97 – notif. il 27/10/97

Difeso dall'avv. Renata Accardi del foro di Caltanissetta.

**Detenuto presente in collegamento audiovisivo**

**27) BRUSCA BERNARDO** nato a San Giuseppe Jato il 9/9/1929

Ord. cust. caut. in carcere dell'11/11/96 – notif. il 12/11/96 Deceduto in data 8/12/00

Difeso d'ufficio dall'avv. Renata Accardi del foro di Caltanissetta

**APPELLANTI**

**Nonché**

**IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA  
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA**

**Contro**

- **Agate Mariano**
- **Buscemi Salvatore**
- **Geraci Antonino**
- **Madonia Francesco**
- **Spera Benedetto**
- **Biondo Salvatore nato a Palermo il 5/1/1956**

**Nonché da**

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI CALTANISSETTA – D.D.A.**

**Contro**

- **Agate Mariano**
- **Buscemi Salvatore**
- **Cancemi Salvatore**
- **Geraci Antonino**
- **Madonia Francesco**
- **Spera Benedetto**
- **Biondo Salvatore nato a Palermo il 5/1/1956**
- **Ferrante Giovan Battista**

**Nonché**

**dalle seguenti parti civili nei confronti di tutti gli imputati dal 1° al 26° e di BRUSCA BERNARDO (nato a San Giuseppe Jato il 9/9/29).**

- **AVV. FRANCESCO CRESCIMANNO del foro di Palermo quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:  
Agnese Piraino Borsellino – Lucia Borsellino – Manfredi Borsellino – Fiammetta Borsellino – Maria Pia Lepanto Borsellino – Adele Borsellino – Rita Borsellino – Salvatore Borsellino  
tutti elettivamente domiciliati c/o il suddetto Avvocato;**
- **AVV. MIMMA TAMBURELLO del foro di Palermo quale procuratore speciale e difensore delle parti civili:**

**Emanuele Catalano (classe 1919) - Emilia Incandela Ippolito - Salvatore Catalano - Rosetta Catalano - Tommaso Catalano - Giuseppa Catalano - Giulia Catalano - Emanuele Catalano (classe 1972) - Emilia Catalano - Rosalinda Catalano - Giuseppe Gioè - Maria Petrucia Dos Santos in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina - Grazia Asta - Giuseppe Traina - Bartolomeo Traina - Luciano Traina - Filomena Traina - Antonietta Palmas - Bartolomeo Gentile - Mariano Li Muli - Provvidenza Melia - Alessandro Li Muli - Tiziana Li Muli - Angela Li Muli - Ignazio Scalici - Nella Cosliani - Edna Cosina - Oriana Cosina - Albertina Lai - Marcello Loi - Maria Claudia Loi - Antonino Vullo**

Tutti elettivamente domiciliati c/o il suddetto Avvocato;

- **AVV. ARMANDO SORRENTINO del foro di Palermo quale procuratore speciale e difensore della parte civile**  
Provincia Regionale di Palermo in persona del Presidente pro-tempore.

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 09/12/1999 con la quale visti gli articoli 530,532,533,535,536,538,539,540,541,544 C.P.P.,

#### **DICHIARAVA**

**MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 55, CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovanbattista, GANCI Domenico e GANCI Stefano** colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), H), della rubrica, esclusa per il reato di cui al capo E) l'aggravante di cui all'art. 112, n. 1) C.P., precisato il reato di cui al capo F) in quello previsto e punito dall'art. 422, primo comma C.P., in esso



assorbito e diversamente qualificato il reato contestato al capo G) della rubrica, ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991;

**AGATE Mariano, MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GERACI Antonino, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, SPERA Benedetto, BIONDO Salvatore classe 55, BIONDO Salvatore classe 56, CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovanbattista, GANCI Domenico e GANCI Stefano** colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto al capo I) della rubrica;

unificati tutti i reati rispettivamente ascritti a ciascun imputato con il vincolo della continuazione,

#### **CONDANNAVA**

MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 55, CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico e GANCI Stefano alla pena dell'ergastolo;

BRUSCA Giovanni, concessa la diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, alla pena di anni sedici di reclusione;

CANCEMI Salvatore, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni ventisei di reclusione;

FERRANTE Giovanbattista, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di anni ventitrè di reclusione;

MADONIA Francesco alla pena di anni diciotto di reclusione; AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe e SPERA Benedetto alla pena di anni sedici di reclusione, BIONDO Salvatore classe 56 alla pena di anni dodici di reclusione;

#### **CONDANNAVA**

Tutti i predetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quelle del mantenimento durante la custodia cautelare;

#### **DICHIARAVA**

MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 55, CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico e GANCI Stefano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà dei genitori;

AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, SPERA Benedetto, BIONDO Salvatore classe 56 interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e, durante la pena, in stato di interdizione legale e sospesi dall'esercizio della potestà dei genitori;

BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovanbattista interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena;

#### **DISPONEVA**

La pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta, in quello di Palermo e in quelli in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani

“Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Giornale di Sicilia” e “La Sicilia”, per le parti riguardanti MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, CALO’ Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE’ Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 55, CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico e GANCI Stefano;

### **APPLICAVA**

Ad AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, SPERA Benedetto, BIONDO Salvatore classe 56 la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni cinque, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate ed obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 20 e di non uscirne prima delle ore 7;

### **CONDANNAVA**

MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO’ Giuseppe, CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE’ Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 55, CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovanbattista, e GANCI Domenico:

Al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero della Giustizia, in persona del *Ministro pro tempore*, Ministero degli Interni, in persona del *Ministro pro tempore*, Regione Siciliana in persona del *Presidente pro tempore*, Provincia Regionale di Palermo in persona del *Presidente pro tempore*, Comune di Palermo in persona del *Sindaco pro tempore*;

Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino,

Fiammetta Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

Emilia Incandela Ippolito, Salvatore Catalano, Rosetta Catalano, Tommaso Catalano, Giuseppa Catalano, Giulia Catalano, Emanuele Catalanoclasse 1972,, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, Giuseppe Gioè;

Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta Palmas, Bartolomeo Gentile;

Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici;

Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina;

Albertina Lai, Marcello Loi, Maria Claudia Loi;

Antonino Vullo;

Alla rifusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in complessive lire 5.000.000 per onorario difensivo per le parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato; in complessive lire 33.066.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per la Provincia Regionale di Palermo; in complessive lire 17.688.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per il Comune di Palermo; in complessive lire 33.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'Avv. Francesco Crescimanno; in complessive lire 44.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello.

Al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno:

lire 100 milioni ciascuno in favore di Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino e Fiammetta Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

lire 100 milioni ciascuno in favore di Emilia Incandela Ippolito, Emanuele Catalano classe 72, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919;  
lire 200 milioni in favore di Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina;  
lire 100 milioni in favore di Grazia Asta;  
lire 100 milioni ciascuno in favore di Mariano Li Muli, Provvidenza Melia;  
lire 100 milioni in favore di Nella Cosliani;  
lire 100 milioni in favore di Albertina Lai;  
lire 100 milioni in favore di Antonino Vullo;  
lire 2.291.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno;

GANCI Stefano,

Al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero della Giustizia, in persona del *Ministro pro tempore*, Ministero degli Interni, in persona del Ministro *pro tempore*, Regione Siciliana in persona del Presidente *pro tempore*, Comune di Palermo in persona del Sindaco *pro tempore*;

Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

Emilia Incandela Ippolito, Salvatore Catalano, Rosetta Catalano, Tommaso Catalano, Giuseppa Catalano, Giulia Catalano, Emanuele Catalano classe 72, Emilia Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, Giuseppe Gioè;

Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta

Palmas, Bartolomeo Gentile;

Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici;

Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina;

Albertina Lai, Marcello Loi, Maria Claudia Loi;

Antonino Vullo;

Maria Teresa Lo Balbo e Giuseppe Camarda;

Alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in complessive lire 5.000.000 per onorario difensivo, per le parti civili rappresentate dall'Avv. dello Stato; in complessive lire 17.688.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per il Comune di Palermo; in complessive lire 33.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno; in complessive lire 44.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello; in complessive lire 3.000.000 per onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'avv. Giacomo Vitello;

Al pagamento in solido delle seguenti somme a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno:

lire 100 milioni ciascuno in favore di Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino e Fiammetta Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

lire 100 milioni ciascuno in favore di Emilia Incandela Ippolito, Emanuele Catalano classe 72, Emilia Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919;

lire 200 milioni in favore di Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina;

lire 100 milioni in favore di Grazia Asta;

lire 100 milioni ciascuno in favore di Mariano Li Muli, Provvidenza Melia;

lire 100 milioni in favore di Nella Cosliani;

lire 100 milioni in favore di Albertina Lai;

lire 100 milioni in favore di Antonino Vullo;

lire 3 milioni complessive in favore di Maria Teresa Lo Balbo e Giuseppe Camarda;

lire 2.291.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Interno;

### **ASSOLVEVA**

Agate Mariano, Buscemi Salvatore, Geraci Antonino, Lucchese Giuseppe, Madonia Francesco, Spera Benedetto; Biondo Salvatore classe 1956 dalle imputazioni loro ascritte ai capi da A ad H della rubrica, per non avere commesso il fatto e ne

### **ORDINAVA**

L'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, per decorrenza dei termini di custodia cautelare;

### **ORDINAVA**

La trasmissione al Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 207, secondo comma c.p.p., degli atti riguardanti le deposizioni testimoniali rese da Carruba Francesca all'udienza del 7/7/1999, Armato Ninfa, Ingrassia Ottavio e Ingrassia Paolo all'udienza dell'8/7/1999, ravvisandosi nei confronti dei predetti indizi del reato previsto dall'art. 372 c.p.;

### **ORDINAVA**

La confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio e sospendersi, ai sensi dell'art. 304, primo comma, lettera c) c.p.p., i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni.

## **IMPUTATI**

**TUTTI:**

**A)**del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, **624, 625** n. 2 e 7, 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13/5/91 n. 152 conv. in L. 12/7/1991 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo f), nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, Candura Salvatore, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, agendo quali mandanti e istigatori, impossessati per profitto della FIAT 126 targata PA-790936 che materialmente il Candura sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a Valenti Pietrina che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo f) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "“cosa nostra”".

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19/7/1992.

**B)**del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, **646**, 61 n. 2 e 11 c.p., 7 D.L. 13/5/91 n. 152, conv. in L. 12/7/91 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo f), nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo



Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della FIAT 126 targata PA-878659 di proprietà di Sferrazza Annamaria di cui Orofino Giuseppe aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di autocarrozzeria, commettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo f) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19/7/1992.

**C)**del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 112 n. 1, **367** e 61 n. 2 c.p., 7 D.L. 13/5/1991 n. 152 conv. in L. 12/7/1991 n. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso fra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo f), nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondino Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorità di P.S. il 20/7/1992 e l'8/9/1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della FIAT 126 targata PA-878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunità dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo f) nonché al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".

In Palermo, il 20/7/1992 e 8/9/1992.

**D)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 2 **L. 2/10/67 n. 895 – 7 D.L. 13/5/91 n. 152** conv. in L. 12/7/91 n. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo f), nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonio, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo Giuseppe, successivamente deceduti, e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo f) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19/7/1992.

**E)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 4 – 1° e 2° comma **L. 2/10/67 n. 895, 7 D.L. 13/5/91 n. 152** conv. in L. 12/7/91 n. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso fra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo f), nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, al fine di commettere il

reato di strage di cui al capo f) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone.

In Palermo sino al 19/7/1992.

**F)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, **422**, 1° e 2° comma, 61 n. 1 e 10 c.p., 7 D.L. 13/5/91 n. 152 conv. in L. 12/7/91 n. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso fra loro, nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità collocando un'autovettura riempita di esplosivo dinanzi l'ingresso dello stabile di Via D'Amelio n. 19 e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del dott. Paolo Borsellino e degli uomini della scorta, così causando la morte dello stesso dott. Paolo Borsellino e degli Agenti della Polizia di Stato Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi ed Eddie Walter Cusina, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni mobili ed immobili.

In particolare,

**Provenzano Bernardo** ("sostituto" di Riina Salvatore quale capo del "mandamento" di Corleone);

**Brusca Bernardo** e **Brusca Giovanni** (rispettivamente capo mandamento e sostituto "reggente" del "mandamento" di San

Giuseppe Jato);

**Buscemi Salvatore e La Barbera Michelangelo** (rispettivamente capo mandamento e sostituto “reggente” del “mandamento” di Boccadifalco);

**Calò Giuseppe e Cancemi Salvatore** (rispettivamente capo mandamento di Porta Nuova, e sostituto “reggente” del “mandamento” di Porta Nuova);

**Ganci Raffaele** (capo mandamento della Noce);

**Giuffrè Antonino** (capo mandamento di Caccamo);

**Lucchese Giuseppe e Graviano Filippo** (rispettivamente capo mandamento, il primo, e sostituto “reggente” il secondo, unitamente a Graviano Giuseppe, del “mandamento” di Brancaccio);

**Motisi Matteo** (capo mandamento di Pagliarelli);

**Montalto Salvatore e Montalto Giuseppe** (rispettivamente capo mandamento e sostituto del “mandamento” di Villabate);

**Madonia Francesco** (capo mandamento di Resuttana);

**Geraci Antonino** (capo mandamento di Partinico);

**Spera Benedetto** (capo mandamento di Belmonte Mezzagno);

**Farinella Giuseppe** (capo mandamento di Gangi);

tutti in qualità di mandanti, in ragione della loro appartenenza, unitamente ad Aglieri Pietro e Greco Carlo (rispettivamente capo mandamento e sostituto del “mandamento” della Guadagna) e a Gambino Giacomo Giuseppe, successivamente deceduto, (capo mandamento di San Lorenzo, avente quale sostituto “reggente” Biondino Salvatore), all’organo di governo (“commissione”) del sodalizio criminale denominato “Cosa Nostra” nonché, sempre in qualità di mandanti

**Agate Mariano** (rappresentante della “provincia” di Trapani),

**Madonia Giuseppe** (rappresentante della “provincia” di Caltanissetta) e **Santapaola Benedetto** (rappresentante della “provincia” di Catania), in ragione della loro appartenenza, unitamente a Ferro Antonino e Saitta Salvatore, successivamente deceduti (rispettivamente rappresentanti delle “province” di Agrigento ed Enna), e agli stessi Riina Salvatore e **Provenzano Bernardo**

(rispettivamente rappresentante della “provincia” di Palermo e consigliere della “Commissione Interprovinciale” o “Regionale”) all’organismo di vertice del sodalizio criminale predetto (“Commissione” Interprovinciale o “Regionale”) avente competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più significativi riguardanti l’organizzazione criminale in questione, **per aver deliberato e dato il proprio assenso**, su proposta di Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, all’eliminazione fisica del Dott. Paolo Borsellino, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nei mesi immediatamente precedenti il luglio 1992 a seguito di riunioni e consultazioni con cui il Riina ed il Provenzano, raccoglievano, direttamente o per il tramite del Biondino, l’assenso degli altri componenti della “Commissione” sopra indicati, ed affidavano quindi – nel corso, tra l’altro, di una riunione tenutasi tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992 nella villa di Calascibetta Giuseppe e alla quale prendevano parte Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Cancemi Salvatore, Brusca Giovanni, Ganci Raffaele, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Murana Gaetano, Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo – l’attività preparatoria ed esecutiva agli stessi Aglieri Pietro, Greco Carlo, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Calascibetta Giuseppe, Vernengo Cosimo, Biondino Salvatore, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro e Orofino Giuseppe con i ruoli e le modalità meglio descritti alla lettera f) dell’ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Caltanissetta in data 15/7/94 (che costituisce parte integrante della presente richiesta), nonché a Ganci Raffaele, Ganci Domenico (il primo già indicato quale capo del “mandamento” della Noce, il secondo “uomo d’onore” dell’omonima “famiglia”) Biondo Giuseppe, successivamente deceduto, (persona a disposizione della “famiglia” di

San Lorenzo), Biondo Salvatore (classe 1955), Biondo Salvatore (classe 1956) (entrambi “uomini d’onore” della “famiglia” di San Lorenzo), Cancemi Salvatore (già indicato quale sostituto “reggente” del “mandamento” di Porta Nuova), Biondino Salvatore e Ferrante Giovanni Battista (rispettivamente sostituto “reggente” del “mandamento” di San Lorenzo ed “uomo d’onore” dell’omonima famiglia) e a Cannella Cristofaro, (“uomo d’onore” della “famiglia” di Brancaccio) i quali, più ancora in particolare, contribuivano all’esecuzione della strage con le seguenti specifiche condotte:

- ✓ il Biondo Giuseppe, successivamente deceduto, acquistando su richiesta di Biondino Salvatore cinque telecomandi composti ciascuno da apparato trasmettente e ricevente, modificandoli, sempre su richiesta del Biondino e di altri coindagati, in modo da renderne possibile l’alimentazione a mezzo di batteria automobilistica ed effettuando sui medesimi gli interventi necessari per utilizzarli al fine dell’azionamento a distanza di cariche esplosive;
- ✓ il Biondino, il **Ferrante**, il **Biondo** (classe 1955) ed il **Biondo** (classe 1956) effettuando, nella settimana precedente il 19/7/1992, una prova di azionamento a distanza di ordigno esplosivo, utilizzando a tal fine uno dei cinque telecomandi come sopra acquistati e modificati dal Biondo Giuseppe;
- ✓ il Biondino, il **Ferrante**, il **Cancemi**, il **Ganci Raffaele**, il **Ganci Domenico**, il **Biondo** (classe 1955) ed il **Biondo** (classe 1956), pattugliando incessantemente, a partire dalle ore 07.00 circa del 19/7/1992, alcune strade della città di Palermo al fine di verificare in quale momento fossero transitate le autovetture con a bordo il Dott. Borsellino e gli agenti della scorta, comunicando quindi per telefono ad altri complici l’avvenuto avvistamento del magistrato e rendendo così possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto di arrivo del corteo di autovetture in via D’Amelio;
- ✓ il **Cannella** mantenendo, a mezzo dell’utenza radiomobile a

lui intestata, un continuo contatto telefonico con le persone predette, ed in particolare ricevendo, pochi minuti prima dell'arrivo in via D'Amelio delle auto del magistrato e della scorta, la comunicazione, da parte del Ferrante, dell'avvenuto avvistamento del corteo, in tal modo rendendo possibile ai complici l'azionamento, a mezzo del telecomando acquistato e modificato dal Biondo Giuseppe, della carica esplosiva contenuta all'interno dell'autovettura parcheggiata dinanzi al civico 19 di via D'Amelio, nel momento esatto in cui giungevano sul posto le vittime designate.

Commettendo il reato in danno di Pubblici Ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volontà di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi imputati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo il 19/7/1992

**G)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., **582 e 585** u.c. c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo f) , nonché con Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel

precedente capo f), cagionato lesioni personali, consistenti in:

- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Genovese Antonino;
- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Amato Vincenza;
- ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx, mano dx giudicate guaribili in giorni sc, a Mercanti Antonia;
- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a Mercanti Silvana;
- ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Camarda Giuseppe;
- ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a Cristello Francesco;
- contusioni multipli al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Moscuza Gaspare;
- ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribile in giorni 8 sc, a Mercanti Rosalia;
- ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a Bellanca Claudio;
- escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Puleo Gianluca;
- ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Fenech Elvira;
- ferite lacero contuse al mento, dorso e torace giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Lo Balbo Maria Teresa;
- ferite lacero contuse regione frontale, collo, piede dx, escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni 10 sc, a Cataldo Rosa Maria;
- ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuza Maria;
- ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx, giudicate guaribili in giorni 10 sc, a Trevis Ivan;
- ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale



- dx ed altro giudicate guaribili in giorni 8 sc, a Moscuza Giuseppe;
- escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc, a Nacci Francesca;
  - contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Bonetto Maria;
  - ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a Porretto Maria;

nonché per avere cagionato lesioni personali a:

- Mercanti Filippo;
- Garbo Gioacchina;
- Porretto Nunzia;
- Vullo Antonio;
- Ruggeri Marco;
- Greco Antonia;
- Augello Salvatore;

In Palermo il 19/7/1992.

**H)** del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., **635**, 1° e 2° comma nn. 1 e 3 c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli precisati al capo f) nonché con Riina Salvatore,, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Calascibetta Giuseppe, Graviano Giuseppe, Tagliavia Francesco, Biondino Salvatore, Vernengo Cosimo, Gambino Natale, Gambino Antonino, La Mattina Giuseppe, Tinnirello Lorenzo, Romano Giuseppe, Scotto Gaetano, Murana Gaetano, Urso Giuseppe, Scarantino Vincenzo, Profeta Salvatore, Scotto Pietro, Orofino Giuseppe, contro i quali si procede separatamente, nonché Ferro Antonino, Saitta Salvatore, Gambino Giacomo Giuseppe e Biondo Giuseppe, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo f), distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture,

esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede:

- 1) Fiat Croma tg. RM – 7D9622 di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, Via Arenula 71, Roma;
- 2) Fiat Croma tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, via Francesco Baiardi 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma tg. PA-A83718 di proprietà di Enti riconosciuti – I – Palermo;
- 4) Fiat 126 tg. 412900 di proprietà di Berlioz Giuseppe, nato a Palermo il 18/8/1941, residente a Palermo in via Ferdinando Ferri 44;
- 5) Fiat Uno tg. PA-793188 di proprietà di Genovese Antonino, nato a Palermo l'1/1/1935, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 6) Mitsubishi Pajero tg. PA-AO6930 di proprietà di Calderone Margherita, nata a Palermo il 4/7/1950, residente a Palermo in via del Granatiere, 33;
- 7) Fiat Uno tg. PA-824406 di proprietà di Marretta Giovanni, nato a Prizzi (PA) il 4/5/1954, residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;
- 8) Seat Ibiza tg. PA-A77A47 di proprietà di Mercanti Antonia Giuseppa, nata a Palermo l'1/9/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
- 9) Fiat Panda tg. PA-A373333 di proprietà di Guglielmo Grazia, nata a Palermo il 6/8/1925 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio;
- 10) Alfa Romeo Giulietta tg. PA-599017 di proprietà di Ingraffia Claudio, nato a Palermo il 17/1/1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 11) Fiat Croma tg. PA-909151 di proprietà di Amato Antonino, nato a Cattolica Eraclea il 23/1/1941, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 19;
- 12) Triumph Acclaim tg. PA-775804 di proprietà di Pellitteri Benedetta, nata a Castelbuono il 10/9/1952, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio n. 68;
- 13) Fiat 126 tg. PA-A55734 di proprietà di Cipriano Concetta, nata a

- Palermo il 17/3/1964, residente a Palermo via Salvatore Cusa, 1;
- 14) Fiat 126 tg. PA-476689 di proprietà di Tipa Rosa Angela, nata a Villabate (PA) il 20/4/1951, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 19;
- 15) Austin Rover tg. PA 824790 di proprietà di Barone Eduardo, nato a Palermo il 29/1/1959 residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 66;
- 16) Ford Fiesta tg. PA-492727 di proprietà di Di Fazio Dorotea, nata a Palermo il 31/10/1959, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 58;
- 17) Citroen AX tg. PA-913256 di proprietà di Piraino Concetta nata a Palermo il 15/4/1965, residente a Palermo in via P. D'Aquino, 5;
- 18) Fiat 126 tg. PA-520384 di proprietà di Alongi Maria, nata a Palermo il 17/10/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
- 19) Fiat 127 tg. PA-668614 di proprietà di Pisciotta Maria, nata a Palermo il 16/4/1950, residente a Palermo in Via Mariano D'Amelio, 21;
- 20) Fiat Uno tg. PA-687949 di proprietà di Tani Imerio, nato a Genova il 4/9/1963, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 21;
- 21) Fiat 500 tg. PA-322595 di proprietà di Lanza Roberto, nato a Palermo l'11/8/1960, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 68;
- 22) Nissan Patrol tg. PA-875838 di proprietà della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico Trevis Fabrizio, nato a Palermo il 25/8/1965, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n. 60;
- 23) Citroen Ibiza tg. PA-765108 di proprietà di Casarubea Rosaria, nata a Palermo il 31/7/1962, residente a Palermo via Mariano D'Amelio n. 21;
- 24) Fiat Panda tg. PA-641731 di proprietà di Bartolotta Mario nato a Palermo il 24/8/1962, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
- 25) Fiat Uno tg. MI-141397 di proprietà di Cannati Manuele Nicola, nato a Milano il 28/10/1959, e residente a Palermo, via Vanvitelli 10;
- 26) Fiat Panda tg. PA-936405 di proprietà di Santangelo Gaetano

Francesco Paolo, nato a Palermo il 16/3/1945, ivi residente in via Mariano D'Amelio 68;

27) Fiat Uno tg. PA-992633 di proprietà di Genovese Antonio, nato a Palermo l'1/1/1935, ivi residente in Via Mariano D'Amelio 19;

28) Autobianchi Y10 tg. PA-A85836 di proprietà di Leone Salvatore, nato a Palermo il 2/8/1966, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;

29) Fiat 500 tg. PA-516182 di proprietà di Licata Francesca Maria, nata a Palermo il 12/6/1946, ivi residente via Mariano D'Amelio 21;

30) Citroen BX tg. PA-743987 di proprietà di Lo Baudo Maria, nata a Palermo il 2/2/1949, ivi residente in via Mariano D'Amelio 19;

31) Audi tg. PA-835426 di proprietà di Lupo Raffaele, nato a Palermo il 26/4/1955, ivi residente in via M. D'Amelio;

32) Opel tg. PA-889773 Aiello Nicola s.n.c. con sede in Palermo via Mariano D'Amelio 42-21;

33) Innocenti tg. PA-776773 di proprietà di Bontade Concetta, nata a Palermo il 22/4/1937, ivi residente via M. D'Amelio 19;

34) Fiat 126 tg. PA-A87824 di proprietà di Gambino Crocifissa, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via M. D'Amelio 21;

35) Autobianchi Y10 tg. PA-917371 di proprietà di Mancuso Francesca, nata a Palermo il 23/11/1958, ivi residente, via Tasso 40;

36) Fiat Uno tg. PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds, di Pintus Carlo & C. con sede a Palermo in via Baldissera 23;

37) Volkswagen Polo tg. PA-665215 di proprietà di Caliri Carla, nata a Bologna il 16/10/1948, residente a Palermo, via M. D'Amelio 68;

38) Volkswagen Polo tg. PA-A29339 di proprietà di Bellanca Claudio, nato a Palermo il 7/9/1948, ivi residente, via M. D'Amelio 21;

39) Seat Marbella tg. AL 567401 di proprietà di Rossi Marinella, nata ad Alessandria il 13/10/1949, residente a Casale Monferrato, Via Isonzo 33;

40) Opel Corsa tg. PA-756402 di proprietà di Greco Antonio, nato a Lascari il 13/2/1913, residente a Palermo, via M. D'Amelio 19;

ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti

appartenenti a:

- 1) Grasso Vittorio, nato a Modica il 2/1/1910, residente a Palermo, via F. Ferri 18;
- 2) Toolservice s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in via M. D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di Valenza Pietro Giuseppe, nato a Pantelleria rappresentante legale della società e inquilino del citato locale di proprietà di Randazzo Giuseppe, domiciliato a Palermo, via Delle Alpi;
- 3) Oliva Emanuele, nato a Palermo il 27/1/1912 affittuario della abitazione di proprietà di Marasà Salvatore sita in Piazza Gen. A. Cascino 118/1°;
- 4) Lentini Leonardo, nato ad Agrigento l'1/10/1938, residente a Palermo, via Enrico Fazio 6/2°/7;
- 5) SO.G.E.SI. s.p.a. per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T s.p.a. nella persona di Terracchio Stefano, nato a Palermo il 7/3/1946 nella qualità di responsabile dell'Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi

In Palermo il 19/7/1992.

**TUTTI INOLTRE:**

**l)** del delitto p. e p. dall'art. **416 bis, 1°, 2°, 4° e 6° comma c.p.** per aver fatto parte dell'associazione mafiosa armata denominata "**Cosa Nostra**" in particolare:

Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Brusca Giovanni, Buscemi Salvatore, La Barbera Michelangelo, Calò Giuseppe, Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Giuffrè Antonino, Lucchese Giuseppe, Graviano Filippo, Motisi Matteo, Montalto Salvatore, Montalto Giuseppe, Madonia Francesco, Geraci Antonino, Spera Benedetto, Farinella Giuseppe, Agate Mariano, Madonia Giuseppe e Santapaola

Benedetto, nelle rispettive qualità di promotori, ed organizzatori specificamente indicate alla lettera f), secondo periodo della rubrica;

- Biondo Salvatore (classe 1955), Biondo Salvatore (classe 1956) quali uomini d'onore della famiglia di San Lorenzo, Ferrante Giovan Battista quale reggente del mandamento di San Lorenzo ed uomo d'onore della medesima famiglia, Cannella Cristofaro quale uomo d'onore della famiglia di Brancaccio;

tutti in tal modo contribuendo alla realizzazione degli scopi criminali dell'associazione , finalizzata – mediante la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà – alla commissione di delitti tra i quali quelli indicati ai capi che precedono, all'acquisizione diretta o indiretta del controllo di attività economiche e finanziarie con il provento dei delitti, alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per gli associati e per altri.

In Palermo sino alla data odierna.

# **LIBRO I°**

**PREMESSA STORICA  
SENTENZA DI I° GRADO E  
MOTIVI DI APPELLO**

**CAPITOLO I°**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **LA VICENDA STORICA E LE ORIGINI DEL PROCEDIMENTO**

Il 19 luglio del 1992 alle ore 16.58 innanzi al numero civico 19 di via Mariano D'Amelio, in Palermo, lo scoppio di una carica di esplosivo del peso stimato di circa 90 KG. occultata all'interno di una Fiat 126, poneva fine alle vite di **sei** persone, il Procuratore della Repubblica Aggiunto presso quel Tribunale dott. Paolo BORSELLINO, e gli agenti preposti alla sua protezione Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuela LOI ed Eddie Walter CUSINA.

Veniva invece ferito altro appartenente alla Polizia di Stato addetto alla scorta del magistrato l'autista Antonino VULLO, scampato all'eccidio perché allontanatosi di qualche decina di metri verso il fondo cieco della via per fare inversione di marcia con la vettura.

La deflagrazione causava gravi danni ai palazzi circostanti, alle autovetture in sosta ed il ferimento di numerose persone che si trovavano nel raggio d'azione dell'ordigno.

Le modalità efferate dell'azione delittuosa, minuziosamente architettata e preordinata, erano del tutto simili a quelle che, neppure due mesi prima in Capaci, il 23-5-92, avevano portato all'uccisione del magistrato dott. Giovanni FALCONE, direttore generale *pro tempore* degli Affari penali del Ministero





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

della Giustizia, a lungo, in precedenza, Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo e da ultimo Procuratore della Repubblica Aggiunto presso lo stesso Tribunale, della di lui moglie Francesca MORVILLO e degli agenti di scorta che viaggiavano con lui dilaniati sulla vettura fatta saltare con una potente carica di esplosivo, occultata sotto un cunicolo autostradale per il deflusso delle acque ed azionata da un telecomando a distanza lungo il tragitto dall'aeroporto di Punta Raisi verso il centro di Palermo.

Le inconfondibili connotazioni dell'attentato di via d'Amelio, rendevano di intuitiva evidenza, sin dalla fase immediata d'avvio delle indagini, che il fatto doveva ricondursi alla spietata strategia stragista posta in essere dall'associazione criminosa Cosa Nostra con le caratteristiche di una vera e propria sfida alle istituzioni della Repubblica.

Tanto veniva poi confermato dagli ulteriori sviluppi investigativi e dalle dichiarazioni dei collaboranti, non avendo allo stato assunto concretezza processualmente apprezzabile l'ipotesi pur da più parti avanzata circa la possibile sussistenza di piste alternative, ovvero di confluenze o di convergenza, rispetto alla ideazione ed alla consumazione mafiosa del crimine, di fonti e di apporti di altra natura, tra cui quelli legati ad apparati deviati dello stato o a gruppi portatori



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di diversi interessi politici ed economici con finalità destabilizzanti.

Le indagini preliminari sulla strage, dovevano subire una svolta sostanziale nell'estate del 96 (mentre gli altri due procedimenti cd "uno" e "bis", rispetto al presente denominato "ter", erano ormai in fase dibattimentale) a seguito del susseguirsi di concomitanti collaborazioni di alcuni soggetti di spicco in Cosa Nostra.

Tra questi in particolare, taluni protagonisti diretti dell'attentato, (FERRANTE Giovambattista, BRUSCA Giovanni e CANCEMI Salvatore, quest'ultimo peraltro a oltre tre anni di distanza dalle prime originarie dichiarazioni risalenti al luglio 1993, momento della sua costituzione) nonché alcuni imputati di reato connesso, tra i quali significativamente GANCI Calogero, GALLIANO Antonino ed ANZELMO Francesco Paolo, rispettivamente figlio il primo e nipoti gli altri due, di Raffaele GANCI, capo del mandamento mafioso palermitano della Noce.

Le predette collaborazioni sfociavano poi nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di tutti gli imputati - ad eccezione di GANCI Stefano figlio minore di Raffaele - emessa, dal GIP del Tribunale di Caltanissetta, in data 11/11/96.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il coinvolgimento nel fatto anche di GANCI Stefano, con riferimento al contributo esecutivo dato nel giorno della strage, traeva invece origine sempre dalle dichiarazioni rese da GALLIANO Antonino al P.M. ma solo in data 17/4/1997, nella fase di riapertura del verbale, ed il successivo 7/5/1997: nella circostanza il collaborante aveva attribuito al giovane cugino il ruolo di pattugliatore, in un primo tempo a sé riservato.

Anche a carico di GANCI S., già detenuto per altro, veniva così emessa separata ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 27/10/1997, per tutti i reati contestati nel procedimento principale.

Deve aggiungersi peraltro e per completezza, che nell'ambito di entrambe le ordinanze (quella principale e quella nei confronti di GANCI Stefano) non era compresa la contestazione del reato associativo poi emersa solo in sede di richiesta di rinvio a giudizio e configurata nel capo 1) dell'odierna rubrica.

Il dott. Paolo BORSELLINO, obiettivo principale della strage, era stato recentemente nominato Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Palermo, dopo avere ricoperto le funzioni di Procuratore capo della Repubblica di Marsala e, prima ancora, di Giudice Istruttore sempre nel capoluogo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

siciliano, componendo tra l'altro, unitamente al dott. Giovanni FALCONE e ad altri Magistrati, il gruppo di altri colleghi formato in un primo tempo dal Consigliere Istruttore Rocco Chinnici e successivamente coordinato da Antonino Caponnetto. Il Magistrato aveva trattato i principali procedimenti di criminalità organizzata del distretto di Palermo, conosciuto le vicende storiche e criminali di Cosa Nostra - della quale comprendeva natura, pericolosità ed in gran parte organigramma - affrontando i gravi problemi scaturiti dalle dichiarazioni dei primi collaboratori di giustizia.

Proprio in quest'ottica il dott. BORSELLINO - da sempre ritenuto un pericolo per Cosa Nostra, secondo le dichiarazioni di numerosissimi collaboranti che hanno ricordato il suo inserimento nella "lista" dei soggetti da eliminare già molti anni prima - era divenuto un vessillo istituzionale nella lotta alla criminalità organizzata.

La strage di Capaci, avvenuta soltanto due mesi prima dell'assassinio del dott. BORSELLINO, aveva segnato, poi, un momento di particolare intensità nella vita del Magistrato per la scomparsa dell'amico Giovanni FALCONE, con cui condivideva conoscenze particolarmente approfondite del sistema mafioso siciliano e palermitano sfociate tra l'altro



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nell'istruzione del primo maxi-processo poi celebratosi a Palermo.

In particolare, sia Giovanni FALCONE che Paolo BORSELLINO avevano dato un sostanziale contributo alla formale istruzione del procedimento scaturito dai rapporti congiunti in data 13-7-82 della Questura e del Nucleo Operativo CC di Palermo **c.d. "dei 162"** e sfociato nella sentenza - ordinanza del 8-11-85 di rinvio a giudizio di ben **466** imputati tra cui i componenti della **c.d. cupola** o commissione provinciale di Palermo, ed i principali esponenti mafiosi regionali, per rispondere di complessivi 453 capi d'accusa tra cui quelli relativi a molti efferati omicidi susseguitisi nell'arco di quasi un decennio, oltre ai reati associativi ed a quelli concernenti estorsioni ed un ingente traffico di sostanze stupefacenti, con le connesse fattispecie satelliti. Il procedimento – indicato come I° Maxi-processo - era stato definito con la sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 16.12.87 parzialmente riformata dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo in data 10.12.90, irrevocabile dal 30.1.92, affermativa di responsabilità per molti degli imputati di spicco nell'ambito dell'organigramma di Cosa Nostra, di cui venivano, per la prima volta, irrevocabilmente accertate, la natura unitaria, pur nella estensione territoriale



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

all'intero ambito siciliano, e la struttura piramidale al vertice della quale si collocava l'organo centrale denominato Commissione o Cupola (Cass. Sez. I° 30/1/92 n.80 pagg.304-309).

Proprio in conseguenza della individuazione delle specifiche funzioni di governo effettivo, con funzioni anche punitive, di tale organismo di vertice la Corte di Cassazione nella stessa pronuncia (con radicale mutamento di indirizzo rispetto alla precedente giurisprudenza) aveva annullato con rinvio i capi assolutori dell'impugnata sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo relativi ai numerosi cd "omicidi eccellenti", (ivi compreso quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Russo Domenico, avvenuto in via Carini di Palermo il 3-9-1982) ascritti ai personaggi di vertice, primi tra essi RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo, capi della fazione corleonese (uscita vincente dalla II° guerra di mafia) in qualità di mandanti, come appartenenti alla cupola mafiosa di Cosa Nostra nelle sue varie articolazioni territoriali.

Sul punto specifico la sentenza 82/90 della Corte di Cassazione aveva operato una sostanziale inversione di tendenza rispetto alla precedente giurisprudenza (vedasi per tutte Cass. Sez. I° 23/11/1988 imp. Farinella ed altri relativa al conflitto



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

negativo di competenza in ordine alla cd. Mafia delle Madonie), la quale ultima aveva sostanzialmente ravvisato:

"nel fenomeno di criminalità mafiosa - ed altresì in altri episodi di delinquenza a diffusione territoriale - la coesistenza di cosche autonomamente operanti in ambiti locali propri spesso in conflitto tra loro e in relazione alle quali rimanendo a parlare di mafia siciliana la cd "cupola" opererebbe o avrebbe operato al più quale semplice organo di collegamento e coordinamento con il compito di assicurare il rispetto del codice mafioso" (Cass. 80/92 pag. 305 - 306.)

La morte del collega FALCONE nell'immediatezza dell'affermazione in sede di legittimità del nuovo principio, già evidenziato nell'ordinanza di rinvio a giudizio del cd 'Maxi 1' relativo alla natura e alla struttura dell'associazione criminale Cosa Nostra, aveva, per altro verso, immediatamente illuminato Paolo BORSELLINO, sui pericoli che egli stesso correva da quel momento - fondati, come l'esperienza doveva poi dimostrare - di essere divenuto in realtà l'obiettivo primario da eliminare nella nuova ottica stragista, propugnata da Cosa Nostra, per ispirazione della dominante fazione corleonese. D'altro canto il Magistrato, per quanto i testi escussi sul punto hanno riferito nei diversi procedimenti, sembrava pervaso dal desiderio di portare avanti nel più breve tempo possibile - proprio per il consapevole timore di cadere vittima dell'attacco mafioso al pari di Giovanni FALCONE - alcune piste logico/investigative che gli



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

avrebbero definitivamente chiarito il reale motivo della strage di Capaci.

Con esso il dott. BORSELLINO, si riproponeva di scoprire l'inversione di tendenza che sospettava Cosa Nostra avesse iniziato ad operare mediante l'aggressione ad esponenti simbolo degli organi istituzionali, tra cui taluni soggetti, connotati da un'opera di forte contrasto nei confronti della consorteria criminale, ed altri (tra i quali On. Salvo LIMA) invece considerati vicini ad essa, cui quest'ultima addebitava però di non aver saputo prevenire l'esito infausto del cd maxi processo avanti la Corte di Cassazione.

Tali riflessioni, già da tempo in animo al dott. BORSELLINO e definitivamente maturate dopo la strage di Capaci, sono emerse da quanto hanno dichiarato i testi ed, in particolare, la vedova Agnese PIRAINO la quale, escussa nel procedimento a carico di Scarantino V. + 3 testualmente riferiva:

*(mio marito) era preoccupatissimo e mi diceva "sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scudo" Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva "faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare tantissimo, se mi fanno arrivare...lo ho capito tutto della morte di Giovanni..."*

Relativamente, agli attentati che hanno portato alla tragica fine di Giovanni FALCONE e di Paolo BORSELLINO, sono





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

stati promossi, oltre al presente, tre separati procedimenti penali.

Sulle stragi di Capaci e di via d'Amelio, si era subito affacciata l'ipotesi investigativa che le riconduceva al disegno di Cosa Nostra di eliminare due uomini simbolo dello Stato, (la cui opera si era rivelata estremamente pregiudizievole per gli interessi mafiosi e tradottasi, in un preciso ordine omicidiario ad opera della cupola).

Tale ipotesi di collegamento tra il fatto e la matrice, ha trovato conferma in tutti i procedimenti scaturiti: l'unico coperto da giudicato il cd Borsellino 'uno', e gli altri, ancora pendenti nelle rispettive fasi di impugnazione:

1) il procedimento a carico di AGLIERI Pietro + 39 cd **“strage di Capaci”**, definito in I° grado dalla Corte d'Assise di Caltanissetta in data 26-9-97 con sentenza parzialmente riformata da questa Corte in data 7-4-2000, è tuttora pendente in fase di legittimità.

2) Il primo procedimento per la strage di via d'Amelio cd **“Borsellino uno”** (definito in I° grado con sentenza del 8-3-96 parzialmente riformata da questa Corte con sentenza del 23-1-99, irrevocabile il 18-12-00) ha essenzialmente preso in considerazione la posizione degli esecutori materiali, ai quali era stato fatto carico di avere acquisito la disponibilità (tramite



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Scarantino Vincenzo e Candura Salvatore) di una FIAT 126, di provenienza furtiva e munita di una targa falsa, poi utilizzata come autobomba in via d'Amelio: tra costoro, in particolare, è emersa la responsabilità di Profeta Salvatore, per il ruolo di collegamento con il mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù.

3) Nel secondo procedimento, il cd “**Borsellino bis**” (definito in I° grado con sentenza 13-2-99 ed attualmente pendente innanzi diverso collegio di questa Corte) vi sono imputati altri esecutori del crimine ed in particolare coloro cui si addebita di aver fatto materialmente esplodere l'ordigno. Agli esecutori materiali sono accomunati nella rubrica imputativa sia Salvatore RIINA, capo indiscusso della fazione Corleonese emersa al vertice di Cosa Nostra all'esito della guerra di mafia, che Biondino Salvatore, capo mandamento della zona di San Lorenzo ed uomo di sua assoluta fiducia che viaggiava in auto al suo fianco al momento della comune cattura in Palermo il 15-1-93 nonchè Pietro Aglieri responsabile del mandamento di Santa Maria di Gesù. A quest'ultimo si fa carico, non solo di avere materialmente azionato in via d'Amelio - unitamente a Tagliavia Francesco e Tinnirello Lorenzo - il telecomando che cagionò l'esplosione, ma anche di aver preso parte, unitamente al RIINA e ad altri esponenti mafiosi, nel giugno



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del 1992 ad un incontro in località Fondo Marino (PA), presso la casa di tal CALASCIBETTA Giuseppe, dove il progetto omicidiario già deliberato nelle sue linee essenziali, fu messo a punto sotto il profilo esecutivo. Era stato proprio al termine di tale incontro, secondo la prospettazione accusatoria, che il Profeta Salvatore aveva commissionato allo Scarantino il furto della 126 da utilizzare poi per l'attentato.

4) Il presente procedimento **cd "Borsellino ter"** attiene infine, principalmente al ruolo dei mandanti, per le posizioni di vertice rivestite in Cosa Nostra dai responsabili dei mandamenti mafiosi, oltre che a taluni materiali esecutori, occupatisi di pattugliare l'abitazione di via Cilea del magistrato e di porsi in collegamento telefonico con il commando situato in via d'Amelio che azionò, all'arrivo delle auto, l'esplosivo predisposto.

Il procedimento ha tratto origine, come già anticipato, dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da taluni dei personaggi radicati in profondità nell'ambito della organizzazione e tra questi, in particolare, due degli aventi titolo a sedere nella cd "commissione provinciale": BRUSCA Giovanni, figlio e sostituto di Bernardo, capo del mandamento di S. Giuseppe Jato e CANCEMI Salvatore, peraltro costituitosi presso la Caserma Carini dei CC di Palermo sin



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dal 22.7.93, sostituto di CALO' Giuseppe capo a sua volta, del mandamento di Porta Nuova, nonostante la detenzione in atto dal 1985.

Tali dichiarazioni di BRUSCA e CANCEMI, valutate in armonia con quelle di altri collaboranti tra cui i già citati GANCI C., FERRANTE, GALLIANO, avevano consentito agli inquirenti, sulla base dei riscontri oggettivi tra cui, preminenti, i dati dei tabulati telefonici, di ipotizzare, come meglio specificato dalla formale contestazione del fatto, il ruolo dei mandanti della strage, individuati nei vertici provinciali e regionali dell'organizzazione e di ricostruire la fase esecutiva, con riferimento sia a quella preparatoria che alla successiva posta in essere il 19 luglio.

Tutti gli imputati raggiunti dall'ordinanza di custodia cautelare 11-11-96, alcuni dei quali rimasti peraltro latitanti, venivano rinviati a giudizio innanzi la Corte d'Assise di Caltanissetta per l'udienza del 14-1-98, con decreto del GUP di CL del 17-3-97. GANCI Stefano veniva a sua volta rinviato a giudizio con decreto del GUP di CL in data 10-3-98.

Da ultimo, all'udienza dibattimentale del 21-4-98, la Corte d'Assise disponeva la riunione dei due separati procedimenti. Sempre a proposito del GANCI Stefano, deve preliminarmente rilevarsi che il ruolo esecutivo a lui



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

contestato con riferimento alla consumazione della strage nel separato procedimento a suo carico, non è stato trasfuso per mera omissione materiale nella formale contestazione del fatto, riportata nell'intestazione della sentenza. Ciò peraltro non ha impedito all'appellante, avuto riguardo al tenore estremamente dettagliato dei motivi d'impugnazione, di esercitare pienamente il diritto di difesa con riferimento all'art. 24 Cost., nel senso chiarito nell'art. 183 co. 1 lett. A) cpp.

Oggetto espresso della contestazione e della relativa impostazione accusatoria nel presente procedimento, è dunque:

- a) la decisione di uccidere il dott. BORSELLINO, assunta in seno agli organismi di vertice di Cosa Nostra presieduti dai "proponenti" PROVENZANO e RIINA;
- b) la materiale esecuzione della strage, eseguita grazie all'opera di coordinamento del Biondino Salvatore, mediante l'impiego congiunto di uomini appartenenti a numerosi mandamenti tra i quali San Lorenzo, la Noce, (nel cui ambito rientrava via Cilea, luogo di abitazione del Magistrato) Resuttana (comprensivo della via d'Amelio) e Santa Maria di Gesù, Porta Nuova e Brancaccio.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO II° LE INDAGINI**

### **PARAGRAFO I° I FILONI INVESTIGATIVI**

Ciò premesso, deve procedersi ad una breve sintesi descrittiva dei **fatti storici** secondo la ricostruzione operata dalla Corte d'Assise alla luce delle indagini svolte sulla base di **quattro identificati filoni** investigativi:

- ✓ **le risultanze tecniche** (perizie chimiche e accertamenti sul sistema di comando a distanza della carica esplosiva)
- ✓ **il furto della vettura utilizzata come auto-bomba** (ed in relazione a ciò anche le dichiarazioni del collaborante Scarantino Vincenzo, poi irrevocabilmente condannato a 18 anni di reclusione nel già citato proc. BORSELLINO uno)
- ✓ **le intercettazioni telefoniche sull'utenza della famiglia FIORE** intestata al cognato del magistrato ucciso, poi considerate prive di rilievo, nella sentenza di cui sopra, ormai coperta dal giudicato e non oggetto di specifica censura nei motivi di gravame nè di esame e di valutazione nella presente sede per i fini di cui agli art. 238 bis 187 – 192 III° co. c.p.
- ✓ **le dichiarazioni degli imputati di reato connesso** (tra di esse preminenti, quelle di CANCEMI Salvatore e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

FERRANTE Giovambattista, i quali, per loro stessa ammissione, hanno avuto un ruolo attivo entrambi nella fase esecutiva ed il primo anche nella fase ideativa della strage per cui è processo della quale sono chiamati a rispondere; oltre ad esse, quelle poi di GALLIANO Antonino ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero, tutte collaborazioni intervenute tra il giugno ed il luglio 96, contestualmente, del resto, a quella di Giovanni BRUSCA). Proprio sulla valutazione di tali elementi probatori la Corte di I° grado ha basato la propria ricostruzione del fatto.

**LE RISULTANZE DELLE INDAGINI TECNICHE**

La Corte d'Assise ha ripercorso, quanto già accertato dal processo, cd "BORSELLINO uno", laddove avevano reso testimonianza i tecnici ed esperti incaricati delle prime indagini e quelli investiti di CTP dall'organo requirente in una successiva fase, evidenziando come, sui luoghi teatro della strage erano stati effettuati, dopo l'indispensabile isolamento degli stessi, tutta una serie di rilievi e prelievi ad opera del Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo in collaborazione con i tecnici statunitensi del F.B.I.

In particolare gli esperti, grazie alle indagini spettrografiche effettuate sul luogo e alle più approfondite indagini di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

laboratorio effettuate oltreoceano, avevano rilevato tracce di un esplosivo denominato RDX, impiegato per fabbricare un composto avente sigla C4 di utilizzo prevalentemente militare. Unitamente a ciò i tecnici avevano rinvenuto tre frammenti di una tavola di circuito elettronico che conduceva le indagini verso la verifica dell'ipotesi della presenza di un radiocomando a distanza.

Successivamente era stata affidata dal Pubblico Ministero perizia tecnica in materia balistico – esplosivistica con lo scopo di accertare, in sintesi, modalità di accadimento del fatto, tipo natura e quantitativo delle sostanze esplosive, punto di scoppio e punto di attivazione dell'ordigno.

Gli esperti, avendo anche portato a termine esperimento riproduttivo delle condizioni individuate, con una carica di esplosivo C4 al 90% composto da T4, concludevano che la carica - complessivamente stimata in circa 90 kg. - era stata collocata, sopraelevata rispetto al terreno, ed in particolare, *all'interno del vano portabagagli di una Fiat 126 e la stessa era verosimilmente costituita in massima parte da due plastici l'uno a base di T4 e l'altro a base di pentrite, oppure dal solo SEMTEX –H (che contiene entrambe le sostanze); sopra il plastico o i plastici si trovavano alcune saponette di tritolo sfuse e poche cartucce di esplosivo per uso civile.*





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il sopralluogo sulla zona dell'esplosione aveva poi consentito di individuare tre possibili collocazioni del punto di attivazione della carica, costituito da un radiocomando.

Tali conclusioni la Corte d'Assise riteneva di dover privilegiare rispetto a quelle difformi cui era pervenuto il Consulente della difesa, secondo il quale la carica principale era collocata a contatto con il manto stradale, non potendosi peraltro trattare di C4 poiché questo si sarebbe liquefatto ed essendo di difficile trasporto nella piccola vettura che avrebbe così incontrato difficoltà di marcia.

Secondo tale versione era verosimile la presenza di una seconda carica costituita forse da una bombola di ossigeno, collocata sulla ruota anteriore di un Audi 80 parcheggiata sempre sulla via D'Amelio, finalizzata a "sterilizzare l'area di attentato onde sviare le indagini.

La Corte, aveva ritenuto fondate le conclusioni del CTP PM, sia perché il consulente della difesa aveva lavorato esclusivamente su materiale fotografico, sia perché i risultati delle prove di scoppio effettuate erano compatibili con le conclusioni dell'elaborato nel quale era stato evidenziato in particolare, come nessun problema di liquefazione del C4 poteva profilarsi, anche a temperature elevate (circa 70° centigradi) e come la vettura era agevolmente in grado di trasportare il peso senza problemi di marcia.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ancora più complessi risultavano gli accertamenti effettuati sul sistema di comando a distanza della carica esplosiva.

La individuazione da parte dei tecnici del F.B.I. di un frammento di una scheda, riconducibile ad un sistema di ricezione a distanza, aveva portato alla individuazione del costruttore di quella scheda, la TELCOMA System di Treviso che aveva riconosciuto effettivamente come propria la stessa scheda. Il frammento recava peraltro la sigla 88 - 21 la quale indicava l'epoca di produzione, ossia la 21° settimana dell'anno 1988, cui seguiva di qualche tempo la commercializzazione avvenuta dunque, presumibilmente negli anni 89/90. Una coppia di telecomandi TELCOMA (trasmittente - ricevente), poi rinvenuta in Contrada Giambascio di S. Giuseppe Jato, nel "covo" di Giovanni BRUSCA a seguito delle informazioni fornite dal diretto interessato ed era individuata dagli investigatori, come un telecomando analogo rispetto a quello di via D'Amelio, ma di più recente fabbricazione.

La Corte concludeva, in ogni caso, ritenendo non accertato l'autore materiale dell'acquisto dei telecomandi, nonostante le dichiarazioni rese sul punto dal collaborante Gioacchino LA BARBERA, in assenza di un dato certo e riscontrato relativo alla registrazione dell'acquirente da parte del rivenditore.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**IL FURTO DELLA FIAT 126 E  
LA COLLABORAZIONE DI VINCENZO SCARANTINO**

Sempre grazie ai primi rilievi effettuati sul posto le indagini, volte a risalire all'auto - bomba, si erano orientate verso la Fiat 126 di cui si è detto, il cui blocco - motore venne ritrovato al centro di via D'Amelio.

La vettura in questione, era stata oggetto di furto e relativa denuncia da parte di tale Pietrina Valenti il 10-7-92 e, dalle intercettazioni telefoniche a carico di costei, gli organi preposti, erano giunti all'arresto - per i reati di violenza carnale, rapina e tentato omicidio - del di lei fratello Luciano Valenti unitamente a tale Salvatore Candura.

Quest'ultimo, nell'ambito di dichiarazioni collaborative, faceva per la prima volta il nome di Scarantino Vincenzo indicandolo come il mandante del furto materialmente effettuato dal Candura - il quale lo confermava - ai danni della sorella del Valenti.

La Corte di I° grado riteneva credibili le dichiarazioni dello Scarantino solo limitatamente alla vicenda del furto della 126, secondo le argomentazioni diffusamente svolte nella sentenza impugnata (pagg. 137 – 214 non oggetto di censura alcuna nei motivi di appello e sottratti quindi al sindacato di questa Corte in forza del principio devolutivo dell'impugnazione ex art. 597 c.p.).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In estrema sintesi, il rapporto di collaborazione dello Scarantino con l'Autorità Giudiziaria, era iniziato, due anni circa dopo il suo arresto del 26-9-92, e quindi soltanto nel giugno del 1994. Il dichiarante, era ritenuto persona "vicina" a Salvatore Profeta membro eminente della famiglia di Santa Maria di Gesù appartenente al mandamento della Guadagna, ed inserito nella cosca facente capo a Pietro Aglieri. I primi contatti tra le conoscenze dello Scarantino e gli inquirenti, giungevano attraverso il filtro di Francesco ANDRIOTTA, soggetto appartenente alla criminalità lombarda, e dedito in particolare al traffico di stupefacenti, che aveva trascorso un periodo di comune detenzione con lo Scarantino nel carcere di Busto Arsizio, instaurando con il predetto un rapporto fiduciario ed amichevole e divenendo il depositario di una serie di dati confidenziali che egli stesso decideva poi di esporre all'A.G.

Secondo i primi giudici l'intensità di tali rapporti confidenziali costituiva una indubbia conferma della attendibilità delle dichiarazioni dell'ANDRIOTTA che avevano consentito subito il collegamento investigativo tra la strage e la responsabilità di Cosa Nostra nella sua ideazione ed esecuzione.

Il racconto dei fatti concernenti la strage reso da Scarantino ad ANDRIOTTA e da questi poi riferita agli inquirenti, concerneva il furto di una 126 a lui commissionato dal



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

cognato Salvatore Profeta. Lo stesso Scarantino aveva contestualmente incaricato il Candura Salvatore di cui si è detto, di rubarne un'altra per utilizzarne i pezzi di ricambio. Avvenuto il furto la vettura veniva poi ricoverata in un garage dove un esperto di esplosivo (tale Mattia o Matteo) provvedeva ad "imbottirla" applicandovi successivamente lo Scarantino stesso le targhe di altra 126 e conducendola egli stesso in via D'Amelio.

Lo Scarantino confidava anche all'ANDRIOTTA, che persona di fiducia dell'organizzazione si era incaricata di effettuare intercettazioni telefoniche clandestine per conto di Cosa Nostra e narrava poi di avere assistito ad una riunione cui avevano partecipato RIINA, Aglieri, LA BARBERA, CANCEMI, Vernengo e Biondino, nel corso della quale era stata discussa l'esecuzione del piano concernente l'eliminazione del dott. BORSELLINO.

ANDRIOTTA - che questa Corte escuteva poi nuovamente ai sensi dell'art. 603 c.p.p. sulle circostanze di cui si dirà - precisava infine di essere stato più volte avvicinato e minacciato perché screditasse lo Scarantino, indicandolo come omosessuale e dicendo che si era inventato tutto d'accordo con lui.

Tale versione dei fatti veniva poi, nel corso dei moltissimi interrogatori ed esami del collaborante, prima confermata e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

precisata, poi smentita, dopo ancora confermata con alcune varianti.

L'inversione di tendenza nelle dichiarazioni era attribuita dal Pubblico Ministero al basso profilo intellettuale e sociale dello Scarantino, alla difficoltà da parte sua di discostarsi dalla logica mafiosa della quale era imbevuto, alla volontà, comunque manifestata, di chiarire – non avendone le capacità – i dettagli della vicenda ed i fatti narrati rimanendo comunque, nell'ottica di quell'ufficio, sostanzialmente coerenti le dichiarazioni sul nucleo centrale dei fatti e variandone soltanto alcuni aspetti marginali e di contorno. Peraltro lo Scarantino veniva ritenuto dall'ufficio del PM, personaggio dalle conoscenze limitate al proprio mandamento, con rapporti solo occasionali intrattenuti con altri “uomini d'onore” ed in ogni caso costretto a ritrattare dalle fortissime influenze della parentela, prima fra tutte, quella della moglie Rosalia Basile, interessata a che venissero modificate le dichiarazioni che coinvolgevano molti appartenenti a Cosa Nostra tra cui il cognato Profeta, persona vicina a Pietro Aglieri.

La Corte di I° grado, lungi dallo svolgere una valutazione finale e definitiva del collaborante, non ha però ritenuto condivisibili tali tentativi di “salvare” le dichiarazioni di quest'ultimo, evidenziando i seguenti aspetti di insanabile inattendibilità:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- ✓ in primo luogo la mancanza di un'affiliazione vera e propria a Cosa Nostra;
- ✓ in secondo luogo la mancanza di un linguaggio ed una mentalità tipica di quell'ambiente e di quel genere di consorterìa (si cita a proposito un significativo confronto con il CANCEMI del 13.1.1995, che ha evidenziato le diversità tra i due soggetti);
- ✓ un ruolo ed uno spessore criminale che, pur derivante dalla sua *vicinitas* al PROFETA, non ne faceva un soggetto avente titolo a conoscere della deliberazione in corso sulla strage di via D'Amelio pur essendo, lo SCARANTINO, delinquente di "area" prossima a Cosa Nostra;
- ✓ nel dettaglio alcune singole dichiarazioni rese dal medesimo quali in particolare:
  - l'aver indicato come la Commissione provinciale era alla ricerca di "una bombola" per causare l'esplosione;
  - l'aver sentito RIINA pronunciare la condanna a morte del dott. BORSELLINO, nel corso di una fantomatica riunione in una villa del Calascibetta, riunione alla quale lo Scarantino non era ammesso ma, attendendo al di fuori, si era intromesso nella stanza ove la riunione era in corso per prendere una bottiglia d'acqua, avendo modo di ascoltare, proprio in quel frangente, la deliberazione della strage.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- ✓ Infine, la circostanza che le dichiarazioni apparivano fortemente inquinate da conoscenze esterne derivate dagli organi di stampa o dalle motivazioni delle ordinanze cautelari conosciute per varie ragioni.

Deve subito precisarsi come, a giudizio di questa Corte d'Assise d'Appello, il contributo dello Scarantino non sarà oggetto di particolare approfondimento, ritenendosi ormai accertato e definitivamente consacrato dal giudicato della sentenza nel proc. cd BORSELLINO uno, quanto accaduto in sede di organizzazione logistica preliminare e preparatoria alla strage. Occuparsi in questa sede delle vicende relative alla 126 o delle altre connesse, cui si è accennato e si accennerà per sola completezza di riferimento, equivarrebbe a sconfinare non soltanto in ambiti processuali diversi da quelli devoluti alla Corte, ma soprattutto su di un terreno ormai non più percorribile perché coperto dal giudicato di merito ed in rapporto al quale nella presente sede non sono state offerte o proposte chiavi di lettura alternativa. (Cass. Pen. 29/7/95 n. 727 Ronch)

**LE INTERCETTAZIONI CLANDESTINE SULL'UTENZA  
FIORE - BORSELLINO**

Il procedimento nei confronti di Scarantino V. + 3, conclusosi con sentenza definitiva ed i cui atti sono in gran parte confluiti





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nel presente, ha affrontato il problema della responsabilità penale di Pietro Scotto, imputato di concorso in strage per essere stato indicato come l'artefice delle intercettazioni abusive installate clandestinamente sull'utenza telefonica della famiglia FIORE – BORSELLINO.

Nell'appartamento dei familiari del Magistrato, subito dopo la strage era stato effettuato un sopralluogo che, unitamente alle varie dichiarazioni dei testimoni appartenenti a quel nucleo familiare ed alla consulenza disposta dall'Ufficio del PM e svolta dal dott. Genchi, avevano confermato che effettivamente, il numero telefonico era stato, abusivamente, posto sotto controllo da terzi soggetti.

La totalità dei testimoni escussi sul punto affermava di avere riscontrato numerose e ripetute anomalie nel sistema telefonico, a partire da un paio di mesi prima della strage e fino a quel giorno.

Inoltre, Cecilia Fiore inoltre, nipote del Magistrato ucciso, precisava, nel corso dell'esame, di avere notato, un paio di giorni prima della strage ed in prossimità della festa di Santa Rosalia, un operaio effettuare dei lavori nell'impianto telefonico collocato sul ballatoio dell'appartamento mentre fuori stazionava una vettura con la scritta ELTE. Nel corso del medesimo esame la teste riconosceva lo Scotto Pietro tra alcune fotografie mostratele. La circostanza relativa ai lavori



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di manutenzione veniva confermata dal fidanzato della Fiore, Emilio Corrao recatosi a trovarla proprio in quei giorni vicini alla festa del Patrono, che si era imbattuto in uno degli operai. Diversi dipendenti della ELTE – ed in particolare Orecchio Salvatore, cognato dello Scotto - confermavano poi che effettivamente erano stati svolti in quei giorni lavori di manutenzione ed installazione di linee telefoniche nel palazzo.

Da tutte le circostanze sopra riassunte, la Corte di primo grado desumeva che la certezza e la durata di tale intercettazione non poteva ritenersi dato acquisito in esito al giudizio, anche perché non strettamente e funzionalmente indispensabile ai fini della preordinazione dei mezzi esecutivi. Si riteneva infatti non rispondente a logica tutto quanto accaduto nelle ore precedenti la strage e ricostruito dai collaboranti – primo fra tutti il FERRANTE – che avevano riferito di un accurato pattugliamento della zona da parte degli affiliati, non compatibile con i dati ipoteticamente acquisibili tramite l'ascolto delle conversazioni. La Corte d'Assise concludeva pertanto, ritenendo che, seppure l'intercettazione potesse aver avuto luogo nei giorni precedenti la strage, di certo l'attività era stata sospesa in prossimità della stessa, per ragioni tecniche o per essere stato comunque raggiunto lo scopo della conoscenza degli spostamenti del dott.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

BORSELLINO ed in particolare della sua presenza in via d'Amelio per far visita alla madre.

Scotto Pietro veniva pertanto assolto dall'imputazione di strage con la sentenza resa nel giudizio di appello, definitiva dal 18-12-00

Sul punto specifico – e per quel che attiene i riflessi nel presente procedimento - nessuna censura risulta formulata nei motivi di gravame.

**PARAGRAFO II°  
LE DICHIARAZIONI DI COIMPUTATI  
ED IMPUTATI DI REATO CONNESSO**

Un ruolo di decisiva importanza hanno indubbiamente assunto, nel presente procedimento, secondo i primi Giudici, le dichiarazioni di alcuni coimputati e imputati di reato



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

connesso, ai fini della ricostruzione della fase deliberativa ed esecutiva della strage.

Tali dichiarazioni hanno consentito in armonia con risultanze le investigative già raccolte e grazie alla svolta verificatasi nell'estate del '96, l'incriminazione di molti dei presunti mandanti (ad eccezione di RIINA Salvatore già imputato a sua volta nel procedimento cd bis) e di alcuni dei concorrenti materiali diversi da quelli presenti in Via D'Amelio e direttamente preposti a fare esplodere la carica mortale.

Essi possono riassumersi nei termini seguenti.

**FERRANTE Giovambattista**

L'appellante, escusso in primo grado all'udienza del 28/5/98 e 5/6/98 e nella presente sede in data 25/6/01, ha affermato di avere partecipato attivamente alla strage e di essersi deciso a collaborare, a far tempo dal 12 luglio 1996, in seguito alla conoscenza, avvenuta nel carcere di Asinara con il già citato Scotto Pietro, al quale era stata contestata la partecipazione alla strage per avere asseritamente effettuato intercettazioni abusive sull'utenza della famiglia Fiore.

Il FERRANTE che aveva partecipato al pattugliamento alla zona dell'attentato e ben conosceva dunque la estraneità dello SCOTTO, si era deciso quindi a parlare per sollevare



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

quest'ultimo dalle responsabilità sull'episodio che gli erano effettivamente estranee.

Il FERRANTE affermava di avere personalmente partecipato - su richiesta fattagli da Salvatore BIONDINO - reggente pro - tempore il mandamento di S. Lorenzo - alla prova del telecomando per l'autobomba effettuata il pomeriggio del 11 luglio, in un terreno denominato "case Ferreri", località poi oggetto di un sopralluogo di pg. finalizzato a verificare preliminarmente l'attendibilità della versione del collaboratore e la cui documentazione fotografica è acquisita in atti.

In quei luoghi, che il FERRANTE ben conosceva per esserne custode il proprio padre, e di cui ha fornito dettagliatissima descrizione, vi erano, peraltro, occultate gran parte delle armi della famiglia di San Lorenzo successivamente rinvenute a seguito delle confidenze dello stesso collaborante.

Secondo il racconto del FERRANTE, alla suddetta prova avevano partecipato anche i cugini omonimi Salvatore BIONDO, l'uno del 1955 (detto "il corto"), giunto a bordo della propria vettura Fiat Uno azzurra, l'altro del 1956 (detto "il lungo") entrambi uomini di onore della famiglia di S. Lorenzo che pure utilizzava una Fiat Uno ma di colore scuro. Proprio quest'ultimo aveva portato l'apparecchio, dotato di una parte trasmittente e di una ricevente, provvedendo poi a montarlo collegando gli estremi con le batterie delle due automobili e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

ponendo a circa 250 metri il detonatore per verificarne il funzionamento in condizioni estreme.

Il FERRANTE stesso azionava poi il pulsante provocando l'esplosione del detonatore collocato in una scatola di latta.

Il telecomando, faceva parte della dotazione complessiva di cinque coppie appartenute alla famiglia di San Lorenzo - acquistate da BIONDO Giuseppe cugino dei due omonimi appassionato ed esperto di elettronica, operaio della forestale, già deceduto nelle more del procedimento - e, secondo quanto affermato dal FERRANTE, nei giorni seguenti la prova doveva essere consegnato dal BIONDO "il lungo" ad una persona che il FERRANTE non sapeva però indicare, spiegandogli anche il funzionamento.

Di questi cinque telecomandi ben descritti dal collaborante, due erano poi stati consegnati al Matteo MESSINA DENARO, figlio di Francesco, esponente di COSA NOSTRA del Trapanese, due distrutti dallo stesso FERRANTE a martellate per non lasciare tracce verso la fine del 1993, ed uno utilizzato per la strage di cui è processo.

Un **riscontro** doveva trarsi a tutti questi fatti veniva tratto, secondo i primi giudici, dalle dichiarazioni dell'Isp. Palumbo, il quale confermava che le vetture in uso ai BIONDO erano quelle indicate dal collaborante, e descriveva lo stato dei luoghi di "case Ferreri". Inoltre, l'agente TOMASELLO riferiva



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di una serie di congegni elettronici sequestrati al BIONDO Giuseppe indicandone natura e funzioni.

Qualche giorno prima della strage il FERRANTE, secondo la versione resa, era stato preavvisato di tenersi a disposizione quella domenica 19-7-1992 da parte del BIONDINO il quale, nei giorni seguenti, gli aveva indicato la zona che avrebbe dovuto pattugliare, fornendogli anche un biglietto con un numero telefonico di un'utenza cellulare, ed un nome da chiamare una volta avvistato il corteo delle auto del dott. BORSELLINO, pronunciando tale nome e sentendosi rispondere dall'altro lato che aveva sbagliato numero.

Il FERRANTE chiariva poi, che il sabato 18 gli erano state ripetute le indicazioni, con l'ulteriore precisazione di non preoccuparsi del riconoscimento della vittima (che egli del resto non conosceva di persona) poiché altri, con analogo incarico, sarebbero stati in grado di farlo, ed indicato il luogo dell'appuntamento per la domenica alle ore 7 in Viale della Regione Siciliana davanti al Città Mercato. Il suo compito, in sostanza era analogo a quello ricoperto per gli omicidi dell'On. LIMA, del 12 marzo, e del dott. FALCONE, del 23 maggio sempre 1992, circostanza questa nella quale aveva usato la stessa utenza cellulare poi utilizzata per la strage di via D'Amelio.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La domenica 19 luglio era avvenuto prima l'incontro nel luogo indicato con il BIONDINO e BIONDO Salvatore "il corto", che viaggiavano in auto insieme.

Era seguito poi un secondo incontro in piazza Strauss, ove si trovavano GANCI Raffaele e CANCEMI Salvatore a bordo dello stesso veicolo; quindi gli era stata indicata la zona da pattugliare che egli aveva iniziato a percorrere prima in auto, poi a piedi, incontrando talvolta gli altri componenti del commando. Dopo circa due ore, il Biondino, da lui incontrato modificava le indicazioni in precedenza fornitogli restringendo il campo di pattugliamento: dopo qualche tempo, sempre il Biondino lo aveva invitato a sospendere le attività, recarsi a pranzo e ritornare nel pomeriggio, cosa che egli aveva fatto regolarmente.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno, poco prima delle 17.00, il collaborante dichiarava di aver avvistato le tre auto blindate provenienti dal cavalcavia che conduce all'autostrada trovandosi egli lungo la via Belgio (il FERRANTE al termine dell'esame riconosceva anche i luoghi del pattugliamento indicati fotograficamente): subito aveva telefonato alle 16.52 al numero fornitogli chiedendo dell'interlocutore preannunciatogli e sentendosi effettivamente rispondere - da voce maschile - nei termini convenuti. Incerto però dell'esito della telefonata, l'aveva ripetuta da telefono pubblico,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

ricevendo nuovamente conferma. Subito dopo si era diretto verso la via dei Nebrodi incontrando il Biondino ed il BIONDO “il corto” i quali lo avevano invitato a seguirli. In seguito a contestazione del PM il FERRANTE affermava – contrariamente a quanto detto in prima battuta – di avere sentito l’esplosione.

Il FERRANTE aggiungeva poi di essersi recato, dopo l’esplosione, ed insieme al BIONDO “il corto” ed al Biondino, all’interno di una villa (al pianterreno) che non conosceva ed il cui proprietario neppure aveva mai visto - riconoscendolo poi in foto nel corso del processo per il Priolo Vito cugino del CANCEMI - dove, alla presenza di circa 9 - 10 persone, tra cui coloro i quali avevano pattugliato con lui, si era acceso il televisore, ottenendo conferma della riuscita dell’attentato dai sottotitoli che scorrevano nel corso del programma, brindando al buon esito della strage.

Altri particolari venivano forniti dal collaborante in relazione ai contatti avuti con i fratelli GRAVIANO, Filippo con il quale aveva condiviso la cella tra il 95 ed il 96, e Giuseppe - chiamato a rispondere della strage nel BORSELLINO bis - con il quale si era trovato (alla presenza di Filippo) in una cella per detenuti a regime dell’ art. 41 *bis* situata nel Palazzo di giustizia di Palermo, in occasione di un’udienza tenutasi il 23-5-96, secondo anniversario della strage di Capaci.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Durante la detenzione GRAVIANO Filippo lo aveva tranquillizzato sulle responsabilità in capo a tale Vitale Salvatore, arrestato proprio in quel periodo, dicendogli che non era coinvolto nella strage; nella cella di cui si è detto prima, il fratello Giuseppe (f.183 –184 del 28/5/99) invece, gli aveva detto, se fosse stato interrogato sulla telefonata fatta in seguito all'avvistamento, di dire che la voce dell'interlocutore era di una donna.

Anche tali vicende venivano ritenute positivamente riscontrate, grazie alle altre testimonianze assunte ed in particolare alle deposizioni dell'Isp. PALUMBO (esame del 5-6-98), il quale confermava i numeri delle utenze cellulari indicate dal FERRANTE tra quelle a lui in uso nel periodo della strage e dell'Isp. CUSUMANO che descriveva, con l'ausilio di fascicolo fotografico, i luoghi ove si era tenuto l'incontro subito successivo alla strage, individuato in una villa di proprietà di Vito Priolo, congiunto del CANCEMI.

### **CANCEMI Salvatore**

Il collaborante riferiva di essersi incontrato con Raffaele GANCI due o tre giorni prima della strage, ricevendo da quest'ultimo, nell'occasione, l'indicazione di presentarsi all'appuntamento domenica mattina nella villa del PRIOLO,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

per partecipare all'attentato stesso che era già stato organizzato dal BIONDINO e che prevedeva l'impiego di Domenico GANCI, figlio di Raffaele, nel pattugliamento dell'abitazione della vittima.

La domenica 19 i due si spostavano, a bordo di un'auto del GANCI forse un'Audi 80, giungendo nella zona del pattugliamento ove incontravano diverse persona tra cui, Antonino GALLIANO – nipote del GANCI – circostanza particolarmente contestata all'interessato, rimasta priva di riscontro processuale e disattesa dai primi giudici, nonché Giovambattista FERRANTE, Salvatore Biondino e Salvatore BIONDO “il corto” questi due a bordo di una FIAT Uno di colore bianco.

Il CANCEMI precisava poi di avere effettuato il pattugliamento della zona ove il Magistrato abitava, sempre a bordo della vettura del GANCI Raffaele e questi, nella circostanza, gli aveva indicato esattamente lo stabile ove dimorava il dott. BORSELLINO, in via Cilea, località rientrante nel mandamento della Noce a capo del quale era collocato lo stesso.

Domenico GANCI, era stato a sua volta invitato dal padre a comunicare con il cellulare a coloro che si trovavano dall'altra parte, nei pressi di via D'Amelio, l'uscita da casa del magistrato. In seguito a contestazione il CANCEMI chiariva



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

che la comunicazione doveva avvenire sempre passando attraverso il Biondino che era l'organizzatore.

Dopo avere incontrato diverse volte gli altri "pattugliatori", intorno alle 10.00, Domenico GANCI avvisava lo stesso CANCEMI ed il padre, che il Magistrato era uscito e lui aveva dato il via, quindi si recavano nella casa del Priolo dove però, apprendevano dal Biondino - lì sopraggiunto con Domenico e Stefano GANCI e BIONDO "il corto" - che il dott. BORSELLINO non si sarebbe recato, in mattinata, dalla madre e cioè in Via D'Amelio dove la 126 carica di esplosivo era in sosta dal giorno precedente.

In conseguenza di ciò veniva fissato un nuovo appuntamento, sempre dal Priolo, alle 14.30 dopo pranzo.

Ritrovatisi nel luogo suddetto CANCEMI e GANCI Raffaele, avevano atteso lì circa due ore e mezzo quando sopraggiungevano prima i fratelli GANCI e poi BIONDINO, BIONDO il corto, FERRANTE e GALLIANO. Quando il BIONDINO aveva comunicato che la strage era riuscita, tutti avevano brindato.

Il collaborante aggiungeva di aver saputo, qualche giorno dopo la strage, dallo stesso Raffaele GANCI, che avevano partecipato all'operazione anche Pietro Aglieri, Carlo Greco, i fratelli GRAVIANO e Francesco Tagliavia ed inoltre, che nello stabile della madre del dott. BORSELLINO, abitava un certo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Vitale “amico nostro”, che aveva avuto anch’egli un ruolo nella strage.

### **GALLIANO Antonino**

Il collaborante già studente universitario ed inserito nella famiglia della Noce, guidata dallo zio Raffaele, si definiva “uomo d’onore” riservato e quindi con limitata pubblicità, esterna del ruolo, dal quale a suo dire non traeva utili per l’attività svolta ed anzi destinava a scopi benefici le modeste regalie ricevute.

In particolare sui fatti oggetto di processo, egli affermava di essere stato dipendente della Sicilcassa con funzioni di vigilanza di tre sportelli situati in via Cartari, Calvi e Cordova e di essere soggetto ad una turnazione stabilita dal capoufficio Gandolfo Francesco.

Qualche giorno prima della strage, lo zio GANCI Raffaele, alla presenza del figlio Domenico, lo aveva invitato a tenersi libero per la mattina di domenica 19 al fine di partecipare al pattugliamento dell’abitazione del dott. BORSELLINO.

Egli però, aveva obiettato di essere già collocato nel turno di mattina in via Cordova, sicchè ne era stata decisa la sostituzione con Stefano GANCI. Peraltro il GALLIANO



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

referiva di avere indicato a Domenico GANCI le abitudini della vittima che egli già conosceva per averle studiate in passato.

In realtà il collaborante precisava di non avere voluto partecipare alla strage pur preoccupato dalle possibili reazioni dello zio, al suo rifiuto determinato da un impegno di lavoro in realtà insussistente, come poi verificato dai cugini e di aver fatto in modo di non essere trovato.

Egli aveva quindi affermato che, proprio temendo di essere ricercato da Domenico e Stefano sul posto di lavoro, aveva in seguito scambiato il turno del mattino con il collega che avrebbe dovuto lavorare nel pomeriggio, proprio per scongiurare la possibilità che i GANCI lo raggiungessero alla Sicilcassa costringendolo a seguirli perché (f. 97 dell'es.1-7-98)

“Cosa Nostra è quando ha di bisogno di uno non ci deve essere nessuno impedimento cioè tutto viene in subordine e perché si deve cioè la causa diciamo di Cosa Nostra si deve servire e viene prima di tutto ogni altra cosa anche... poteva essere anche una cosa a livello familiare”.

Dunque il GALLIANO si trovava libero da impegni domenica mattina, senza che i GANCI lo sapessero e precisava di essersi recato a correre alla Favorita con un collega verso le 7.00 tornando a casa per le 8.30. Qui aveva trovato un messaggio di Stefano GANCI che lo aveva cercato ma ugualmente aveva mantenuto il proprio programma recandosi dalla fidanzata. Da quest'ultima aveva trovato analogo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

messaggio del cugino Stefano e si era spostato con la ragazza a Mondello per fare ritorno ad ora di pranzo.

Si era quindi recato al lavoro alle 13.30, in anticipo sull'orario fissato, nella sede di via Cordova dove, infine, nel corso del pomeriggio, erano andati a trovarlo Domenico e Stefano GANCI i quali, parlando al citofono, poiché lui non li aveva fatti entrare essendo ciò vietato, avevano pronunciato la frase "sèntiti il botto", aggiungendo di avere pedinato l'auto della vittima fino a quel momento.

Congedatisi i cugini, attesi a loro dire dal padre e dal CANCEMI a casa di Priolo, il GALLIANO riferiva di essere salito alla centrale allarmi, sita all'ultimo piano, e di avere sentito una fortissima esplosione che aveva scosso il palazzo e visto levarsi una nuvola di fumo.

Il giorno seguente si era recato in una delle macellerie dei GANCI, anche per verificare che il suo atteggiamento defilato ed in particolare il cambio del turno lavorativo, non avesse suscitato reazioni negative. Qui il cugino Domenico gli aveva raccontato i particolari, dicendogli che la distribuzione dei ruoli era stata curata da Salvatore RIINA in persona e che era stato seguito il criterio in precedenza già utilizzato per gli omicidi Cassarà e Montana e per la strage di CAPACI, rispettando il principio dell'alternanza degli uomini dei relativi mandamenti.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nell'attentato al dott. BORSELLINO, erano stati utilizzati per il pedinamento gli uomini della Noce, affiancati da quelli di Porta Nuova e San Lorenzo, mentre nella zona di via M. D'Amelio, quelli di Santa Maria di Gesù e Brancaccio.

Nella circostanza il GALLIANO, si era assicurato che lo zio, GANCI Raffaele non fosse venuto a conoscenza del suo cambio di turno ed in tal senso il cugino lo aveva rassicurato.

Tali dichiarazioni del GALLIANO venivano poste, dalla difesa, in contestazione con l'intero verbale reso innanzi al PM il 17 aprile 1997, nel quale il collaborante, si era assunto in un primo tempo la responsabilità del pattugliamento mattutino.

Le giustificazioni del GALLIANO erano fondate sulla falsità delle prime dichiarazioni che rispondevano all'esigenza di tenere fuori Stefano GANCI, (che invece aveva partecipato alla strage) verso il quale aveva sempre provato sentimenti di affettuosa benevolenza anche a causa della grave malattia che affliggeva il ragazzo, rimasto orfano in tenera età.

Il GALLIANO aveva pertanto dapprima sostituito interamente la figura del giovane GANCI con la propria.

Le testimonianze di riscontro assunte sul punto in questione confermavano per verità, a giudizio della Corte d'Assise, la seconda versione. In particolare il caposervizio della vigilanza della Sicilcassa GANDOLFO Francesco, confermava che vi era la possibilità che i dipendenti scambiassero tra loro i turni





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

senza avvisarlo, pur essendo prassi che lo comunicassero e, nel caso di specie, di non ricordare se lo scambio del turno, effettivamente avvenuto, gli fosse stato comunicato prima o dopo.

CASTELLANA Pietro, collega del GALLIANO, aggiungeva di avere condiviso il turno pomeridiano del 19 luglio con quest'ultimo precisando che entrambi, al momento dell'esplosione, si trovavano nella sala allarmi all'ultimo piano dello stabile.

Il teste RECUPERO, altro collega del GALLIANO, confermava di essersi recato a correre con quest'ultimo in diverse occasioni alla Favorita, al mattino presto, pur non ricordando di averlo fatto anche la domenica 19 luglio. Affermava però che il GALLIANO lo aveva chiamato dal posto di lavoro subito dopo la strage, dicendogli che aveva sentito l'esplosione.

Anche la giovane fidanzata del GALLIANO, Sapienza Rosalia, nel frattempo unitasi in matrimonio con lui, affermava che quel giorno erano usciti di mattina perché nel pomeriggio il futuro marito, avrebbe lavorato.

## **GANCI Calogero**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il collaborante, figlio di Raffaele GANCI, la cui collaborazione è datata 7-6-96, dichiarava di aver avuto dal padre, solo qualche anno dopo la strage, alcune confidenze sui fatti, non essendone stato posto a conoscenza in precedenza.

In particolare il padre gli aveva detto che, poco prima della stessa strage, il Biondino si era recato a trovarlo presso l'esercizio commerciale da lui gestito in Palermo, chiedendogli di partecipare all'organizzazione della strage ed ottenendone la piena disponibilità propria e della famiglia.

In particolare, nel corso di un'udienza avvenuta pochi giorni prima della sua collaborazione, il 28-5-96, il padre Raffaele, commentando la collaborazione del CANCEMI, gli aveva apertamente confessato il coinvolgimento proprio e del mandamento nella consumazione della strage. A sua volta il fratello Domenico, sia pure in maniera non esplicita, gli aveva lasciato intendere che anch'egli ne era stato partecipe.

Il dichiarante aveva altresì ricordato come, poco dopo la strage di Capaci, sempre il padre, lo aveva in un primo momento incaricato di acquistare un radiocomando, fornendogli un opuscolo relativo a materiali elettronici; in una seconda fase però il padre - dati i tempi lunghi - lo aveva invitato a soprassedere, essendosi rivolto all'uopo a tale Salvatore Sbeglia.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Secondo il collaborante inoltre, il fratello Domenico usava un telefono cellulare in realtà intestato a tale RUISI Giovambattista.

Quest'ultimo, escusso in dibattimento, confermava la circostanza indicando anche il numero di utenza e precisando che il GANCI D. usava il telefono senza pagare le bollette incombenza alla quale lui stesso provvedeva, rifornendosi in cambio gratuitamente presso la sua macelleria.

### **BRUSCA Giovanni**

Nel corso dei numerosi esami cui è stato sottoposto nelle udienze 23 e 30 gennaio 1999, ha mostrato un livello conoscitivo assai elevato - secondo i Giudici di prime cure - ed ha fornito un contributo essenziale in relazione alla fase ideativa e deliberativa della strage.

Il BRUSCA, figlio di Bernardo, era inquadrato nel mandamento di S. Giuseppe Jato, di cui era divenuto nel 1989 reggente, in sostituzione del padre.

Il collaborante ha spiegato dettagliatamente le ragioni concernenti i moventi della strage, alla fase esecutiva della quale egli è rimasto però estraneo avendo il Biondino rifiutata la sua offerta di collaborazione avanzata nella seconda



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

decade del luglio 92, non senza avergli significativamente detto “*siamo sotto lavoro*”.

Ha inoltre ricollegato logicamente e storicamente la strage ai precedenti, reiterati tentativi di eliminare il dott. BORSELLINO, di alcuni dei quali si era occupato personalmente.

Ha da ultimo chiarito, mostrando piena attendibilità sia personale che intrinseca, il quadro complessivo delle metodologie operative di Cosa Nostra, attualizzate al momento in cui egli rivestiva la carica di capo mandamento, insistendo sulla circostanza delle riunioni “a gruppetti” della Commissione provinciale.

### **ANZELMO Francesco Paolo**

Il contributo fornito dal collaborante, nipote di GANCI Raffaele e suo sostituto durante la detenzione di quest'ultimo, tra il 1986 ed il 1988, unitamente a GANCI Domenico alla guida del mandamento, assume particolare rilievo alla luce di due evidenti ragioni:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- prima di tutto per il gruppo mafioso di appartenenza, la famiglia della Noce, inserito nell'omonimo mandamento avente ruolo chiave nell'attentato per cui è processo;
- in secondo luogo per la data di inizio della propria collaborazione, l'estate del 1996, già segnalata quale autentico momento di svolta nelle indagini e nell'accertamento della verità.

L'ANZELMO ha precisato in particolare, che la strage del dott. BORSELLINO, (f.62 26/6/98) era stata "la fotocopia" di quella del dott. Chinnici.

Ha aggiunto di aver raccolto sul punto le confidenze del FERRANTE durante una comune detenzione nel carcere di Termini Imerese (f. 62-66).

Nella circostanza quest'ultimo aveva commentato la collaborazione in atto da parte del CANCEMI e, riferendosi alle partecipazione al crimine da parte sua e dello stesso CANCEMI, aveva detto "*menomale che non ci dice il fatto del dott. BORSELLINO*".



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO III°**

### **LA MATRICE MAFIOSA DELL'ATTENTATO**

#### **PARAGRAFO I°**

##### **LA STRUTTURA DI COSA NOSTRA**

Prima di procedere ad un sintetico quadro relativo all'esame delle singole dichiarazioni dei collaboranti escussi in I° grado, deve premettersi un richiamo alle conclusioni della Corte d'Assise in relazione alla struttura dell'associazione a delinquere denominata Cosa Nostra, per la appartenenza alla quale gli odierni imputati sono stati condannati in primo grado.

Si tratteggeranno dunque quegli aspetti, relativi a conoscenze ormai consolidate ed acquisite sotto il profilo storico e legati alla costituzione dell'associazione, al rituale di affiliazione, alla struttura interna, alle finalità ed a tutto il complesso delle regole di funzionamento.

Agli odierni imputati è stata dunque contestata l'appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", diffusamente analizzata nella sentenza 80/92, (Cass. 30/1/92 che) resolvendo precedenti contrasti giurisprudenziali ha messo definitivamente un punto fermo in ordine alla natura alla struttura verticistica alla articolazione territoriale ed alle regole di funzionamento di tale organizzazione criminosa, ritenuta provata nella pronuncia di I° grado.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tale forma associativa è articolata sulla “famiglia”, che costituisce la cellula primaria di aggregazione e ha competenza territoriale sulla borgata o sul paese: la stessa terminologia usualmente adoperata riecheggia il tipo di vincolo quasi di sangue che salda il rapporto tra i consociati, a dispetto, in alcuni casi, proprio dei rapporti di parentela.

Ciascuna “**famiglia**” ha un suo **capo**, un **vice-capo** o sottocapo, uno o più “**consiglieri**” e “**capi-decina**”, dai quali dipendono i semplici “**uomini d'onore**”, ossia i soldati dell'organizzazione che devono, per essere ammessi sottoporsi al particolare rito dell'affiliazione.

Ai “rappresentanti” o “capi” delle “famiglie” si aggiungono i “**capi-mandamento**”, cioè i rappresentanti di ulteriori aggregazioni di due o più “famiglie” (dette appunto “**mandamenti**”), i quali, hanno la specifica delega a partecipare all'organo centrale di raccordo e di coordinamento palermitano che è la “commissione” a livello provinciale.

La “commissione interprovinciale” o “regionale” ha poi ulteriori compiti di coordinamento a livello dell'intera Sicilia, con esclusione delle province di Messina, Siracusa e Ragusa e la competenza per “affari” involgenti un ambito territoriale più allargato.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

“Cosa Nostra” ha adottato una terminologia caratteristica per connotare la gerarchia interna: “uomo d’onore”, come persona formalmente affiliata al sodalizio, previa rituale iniziazione; “amico nostro” o “la stessa cosa”, come sinonimi di “**uomo d’onore**” nel linguaggio convenzionale.

“Padrino” è invece appellativo generico di rispetto e specificamente dovuto a colui che introduce nell’associazione un’altra persona, la quale diventa così indissolubilmente legata allo stesso da un vincolo d’onore; si denomina “**posato**”, l’affiliato estromesso dall’organizzazione per fini sanzionatori, ovvero “fuori famiglia”.

L’affiliazione a “Cosa Nostra” discende da un vero e proprio simbolico rito di iniziazione, nell’ambito del quale sono ricompresi la puntura di un dito, sino a farvi sgorgare sangue ed un sacro giuramento contemporaneamente al quale viene fatta bruciare nella mano del novizio, che servirà per sparare, un’immagine sacra onde attestarne la solennità.

Tale cerimonia sottolinea l’esistenza di un rigoroso sistema sanzionatorio, spinto sino alle estreme conseguenze per i trasgressori del patto di incondizionata fedeltà destinato a rendere più incisivo il vincolo associativo e più salda la propensione all’obbedienza da parte dei consociati.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Vige peraltro una graduazione di sanzioni proporzionate alle colpe commesse, filtrate dalla deliberazione dell'organo competente: il "capo famiglia" con i suoi "consiglieri" per le questioni di stretta attinenza del clan, la "commissione" per quelle esulanti dagli interessi della "famiglia".

La struttura di "Cosa Nostra" è articolata su base gerarchica e territoriale, con precise regole di competenza. Ciascun organo ha infatti le sue specifiche funzioni in ogni campo di interesse e gli "affari" vengono distribuiti anche secondo criteri territoriali.

Le finalità del sodalizio sono essenzialmente quelle di controllare il territorio con l'adozione del metodo mafioso alimentato dall'omertà, onde ricavare ingenti guadagni, grazie anche alla connivenza di settori delle istituzioni secondo un 'patto scellerato' di reciproca convenienza.

Il reimpiego dei profitti illeciti costituisce il naturale sbocco dell'attività di "Cosa Nostra", non soltanto per il necessario occultamento degli stessi, ma soprattutto per la tendenza fra gli affiliati, specie di rango elevato, a recuperare un ruolo, formalmente "pulito" nella società, ma assai insidioso in termini di pericolosità sociale del sodalizio.

In definitiva, l'adesione a "Cosa Nostra" implica l'ingresso in un circuito dal quale l'affiliato non può uscire - come chiarisce



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

preventivamente il macabro rituale di iniziazione - se non con la morte, e ciò qualunque sia stata l'utilità che egli possa avere ricavato dall'organizzazione.

Le suddette connotazioni salienti di "Cosa Nostra", sono state desunte dalla Corte d'Assise grazie ad una pluralità di fonti, prima fra tutte la sentenza della Corte di Cassazione, di cui si è già detto, del **30-1-1992, n. 80** nei confronti di **ABBATE Calogero** e altri che aveva già compiuto tale percorso avvalorando analoga ricostruzione della struttura e della finalità dell'associazione mafiosa.

Ulteriori elementi utilizzati per la ricostruzione dell'articolazione di "Cosa Nostra" sono emersi, comunque, dalle dichiarazioni – in toto convergenti sul punto - dei vari imputati di reato connesso.

In particolare il collaboratore Tommaso BUSCETTA, "uomo d'onore" di vecchio stampo (già appartenente alla fazione di Cosa Nostra considerata perdente nell'ambito della II° guerra di mafia che nell'anno 81 aveva visto prevalere il gruppo Corleonese di PROVENZANO e RIINA) con le dichiarazioni rese al G. I. dott. Giovanni FALCONE, a partire dell'estate 1984, aveva consentito la ricostruzione del mondo mafioso e di una serie impressionante di delitti poi oggetto di



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

contestazione e di successive irrevocabili condanne nel procedimento cd. maxi 1.

Nell'udienza del 19-9-1996 del procedimento per la strage di Capaci, il cui verbale è utilizzabile in quanto ritualmente acquisito, il BUSCETTA ha riferito in ordine a talune "regole" vigenti all'interno di "COSA NOSTRA".

L'affiliazione a tale sodalizio ha valore perpetuo, nel senso che non è concessa la facoltà di uscirne liberamente e volontariamente.

Anche colui che si stabilisca in luogo lontano dalla Sicilia o all'estero conserva ad ogni effetto il rapporto organico con il sodalizio ed è pertanto tenuto ad obbedire agli ordini e a corrispondere alle eventuali richieste dei suoi superiori.

Il "rappresentante" della "famiglia" viene eletto dagli "uomini d'onore" a mezzo di apposite votazioni e così quello del "mandamento".

Di regola non viene proposta l'elezione di soggetti detenuti, sempre che non si tratti di carcerazioni di prevedibile breve durata.

Alla fine degli anni '40, quando il BUSCETTA entrava a farne parte, "Cosa Nostra" era articolata unicamente in "famiglie", rette da un rappresentante e da uno o più consiglieri, a



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

seconda delle dimensioni; i “mandamenti” erano istituzione risalente agli anni '50.

Il collaborante ha ancora riferito che la “commissione provinciale” di Palermo era stata istituita intorno agli anni 1958-1959 e aveva funzionato fino al 1963, quando era stata sciolta all'epoca della cd strage di Ciaculli, in cui avevano perso la vita nello scoppio di un'auto imbottita di tritolo alcuni militari dell'arma dei carabinieri, per ricomporsi intorno al 1970.

Il collaboratore di giustizia Antonino CALDERONE, nell'udienza del 30-1-95, nel procedimento Capaci ha riferito che il rito dell'affiliazione viene preceduto dalla spiegazione delle “regole” di massima che si seguono in “Cosa Nostra”, dopo di che i presenti – i capi e le persone di spicco della “famiglia” – esprimono il loro consenso a che il soggetto entri nell'organizzazione; questi viene poi invitato a scegliersi un “padrino”, indicando di solito la stessa persona che lo aveva “seguito” in precedenza, che ne aveva osservato le qualità e proposto per l'ingresso nel sodalizio; il padrino chiede al nuovo adepto con quale mano usi sparare, gli punge l'indice e col sangue imbratta un'immagine sacra, che gli viene fatta tenere in mano mentre brucia, recitando le parole di rito “...



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*devo bruciare come brucia questa santina se tradisco 'Cosa Nostra'...*

Francesco DI CARLO, nell'udienza in primo grado del 19-6-98, ha riferito che il "capo mandamento" viene scelto dai rappresentanti delle "famiglie" che lo compongono.

Se il "capo mandamento" è impedito ad esercitare il suo potere – ad esempio, perché detenuto – designa un soggetto con il compito di sostituirlo nel disbrigo degli affari correnti: il detenuto fa conoscere la propria volontà, in ordine alla persona da designare, tramite i soggetti ammessi ai colloqui.

Il sostituto del "capo mandamento" detenuto ha anche il compito di far constare in commissione la volontà di quest'ultimo.

A tale scopo egli viene preventivamente informato dal "coordinatore" della "commissione" degli argomenti da trattare, onde permettergli di informare il titolare detenuto e metterlo in condizione di partecipare – sia pure in via mediata – alla decisione collegiale.

I vari "capi mandamento" si riuniscono nella "commissione provinciale", che ha competenze di governo del territorio di palermitano, oltre che funzioni di coordinamento fra i suoi componenti.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le competenze della “commissione” si estendono a tutti gli “affari” che possano rivestire un rilievo generale, ovvero che vadano oltre l’orizzonte del singolo mandamento.

La “commissione provinciale” di Palermo, di cui Gaetano Badalamenti era divenuto “coordinatore”, era stata istituita intorno al 1974.

Di fatto, la funzione della “commissione” era anche quella di prevenire e comporre dissidi interni e di deliberare la commissione di omicidi “eccellenti”, cioè di persone inserite nelle Istituzioni dello Stato, perché questi avrebbero potuto comportare conseguenze per tutta “Cosa Nostra”.

In seguito, dopo ripetuti contatti con esponenti di “Cosa Nostra” di Enna e di Catania Agrigento, Trapani e Caltanissetta, veniva istituita anche la “commissione regionale”, composta da un rappresentante per ciascuna di tali province.

Giovambattista FERRANTE, nell’udienza del 5-6-98, ha spiegato che nel palermitano il “capo mandamento” esercitava un’autorità assoluta all’interno del proprio territorio, mentre al di fuori di questo il suo potere doveva coordinarsi con quello dei pari grado nella “commissione provinciale”, organo che aveva la funzione precipua di deliberare la commissione degli omicidi cosiddetti “eccellenti”.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ha precisato che l'esistenza della "commissione provinciale" e i suoi compiti avevano fatto parte delle prime regole del "vivere mafioso" che gli erano state impartite appena dopo la sua "combinazione", all'inizio degli anni ottanta.

Ancora, con riferimento alle "regole" vigenti nell'organizzazione, il FERRANTE ha ricordato che, al fine di evitare che singole famiglie di sangue potessero accumulare un eccessivo potere all'interno del sodalizio, era stato stabilito che soltanto una persona di ciascuna di esse potesse ricoprire cariche formali all'interno di "Cosa Nostra", quali quelle di "capofamiglia", "consigliere" o "capo mandamento".

Calogero GANCI, nell'udienza del 30-9-98, ha descritto analiticamente i tratti salienti della struttura di "Cosa Nostra" e delle funzioni della "commissione provinciale" di Palermo, sulla base delle notizie apprese dal padre Raffaele, capo del mandamento della Noce uomo di fiducia di Salvatore RIINA al quale era strettamente legato.

Ha confermato in particolare:

1. "Cosa Nostra" è strutturata in "famiglie", unità di base dell'organizzazione, governate ciascuna da un "capofamiglia" o "rappresentante", da un "sottocapo" e da un "consigliere", nonché da uno o più "capidecina";





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

2. la designazione del “rappresentante” della “famiglia” avviene, almeno di regola, con elezioni cui partecipano tutti gli “uomini d’onore” della “famiglia” mentre, le persone destinate a ricoprire le cariche in sottordine vengono designate direttamente dal “rappresentante” della “famiglia”;
3. le "famiglie" sono poi riunite in “mandamenti” questi ultimi governati dal capo di una delle "famiglie" del “mandamento”;
4. i capi dei “mandamenti”, inoltre, fanno parte a Palermo della “commissione”, la quale ha svariate e importanti funzioni di governo del sodalizio, fra le quali la decisione su questioni di interesse generale o che riguardino una pluralità di “mandamenti” e inoltre la competenza a deliberare pur non senza qualche significativa eccezione, la consumazione degli omicidi cosiddetti “eccellenti” (a danno di uomini politici, uomini delle forze dell’ordine, magistrati);
5. alle sedute della “commissione” partecipano anche i sostituti dei “capi mandamento” detenuti: i suddetti sostituti sedevano “in proprio” alle riunioni ma usualmente sono stati informati prima degli argomenti di discussione, onde permettere loro di interpellare i titolari



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del mandamento detenuti, per poi riportare il parere di questi ultimi nella riunione.

Sulle competenze della “commissione provinciale” di Palermo ha riferito nel giudizio di I° grado, anche Antonino GALLIANO “uomo d’onore” riservato della Noce e nipote del capo mandamento Raffaele GANCI nell’udienza dell’1-7-98 confermando le già esposte connotazioni generali.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO II°  
IL CONTRIBUTO DEI SINGOLI COLLABORANTI**

E' necessario a questo punto, procedere succintamente al richiamo delle posizioni soggettive dei **collaboranti escussi** in primo grado, per sottolinearne principalmente il ruolo rivestito all'interno dell'associazione mafiosa - secondo le stesse loro propalazioni - e quindi, di conseguenza, l'entità dell'apporto conoscitivo alla vicenda per cui è processo.

I primi giudici hanno ritenuto le dichiarazioni dei collaboranti, personalmente ed intrinsecamente attendibili per le ragioni che li avevano determinati a recidere i legami con l'associazione criminosa nonché per il percorso coerente della collaborazione sino all'esame dibattimentale, considerati tutti indici di generale credibilità, ai fini di cui dall'art. 192 cpp., anche alla luce dei numerosi riscontri di ordine oggettivo processualmente emersi.

Tra i numerosi principi giurisprudenziali cui la Corte di I° grado ha dichiarato di volersi attenere, figura anche quello della convergenza del molteplice, sulla scorta del quale, le singole dichiarazioni auto ed etero accusatorie, di autonoma fonte e non sospette di inquinamenti manipolatori, sono state ritenute idonee a corroborarsi e confortarsi vicendevolmente,



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

acquisendo di conseguenza decisiva rilevanza in sede di valutazione probatoria.

L'apporto dei collaboratori promana da varie province mafiose siciliane seguendo la mappa delle quali può delinearsi il seguente quadro.

**Il gruppo palermitano - trapanese**

**- San Giuseppe Jato**

**BRUSCA Giovanni:** Figlio di Bernardo BRUSCA, capo mandamento di San Giuseppe Jato dal 1982-83 è una delle figure di maggior spicco tra coloro che hanno intrapreso la collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. Ha mostrato il livello conoscitivo più elevato fornendo un contributo essenziale in relazione alla fase ideativa e deliberativa della strage. Ha assunto la guida del mandamento in qualità di reggente del padre, subentrando nel 1989 a DI MAGGIO Baldassarre.

La sua collaborazione iniziata in un primo tempo solo riservatamente, come precisato dal capo della squadra mobile di Palermo dott. Luigi Savina (esame del 22-4-99) subito dopo l'arresto del 20-5-1996 è stata originata anche dall'aver scoperto il progetto del RIINA di eliminarlo, unitamente a MADONIA Salvatore, figlio di Francesco, per



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

avere i due gestito autonomamente nel trapanese un traffico di droga, senza la preventiva autorizzazione dei vertici.

Tale elemento, del quale il BRUSCA era venuto a conoscenza per le rivelazioni del CANCEMI, aveva messo in crisi la fiducia da sempre avuta nei rapporti interni a Cosa Nostra ed in particolare nel vincolo di vecchia data tra il RIINA - che era stato suo padrino per l'affiliazione - ed il padre Bernardo.

Ai primordi di tale collaborazione, risalgono le confessioni dei delitti Chinnici, Russo, FALCONE e della strage della Circonvallazione, quando ancora non vi erano elementi a suo carico per quei delitti. In questa sede sono stati disposti, ex art. 603 cpp, il nuovo esame e il confronto con CANCEMI Salvatore allo scopo di risalire alla effettiva riunione della commissione provinciale nel corso della quale il progetto omicidiario nei confronti del dott. BORSELLINO programmato da lungo tempo aveva assunto i suoi contorni definitivi.

**SIINO Angelo:** Personaggio chiave nel settore degli appalti e dei lavori pubblici, fortemente inquinato dalle indebite ingerenze mafiose, pur senza essere 'uomo d'onore' ha avviato la sua collaborazione nel luglio 1997, dopo una lunga detenzione.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La gestione del settore appalti gli derivava, oltre che dai rapporti di vecchia data con l'On. LIMA, dall'investitura diretta ricevuta dal DI MAGGIO per la provincia di Palermo e dall'autorizzazione concessagli dal RIINA anche per le altre province.

Su tali aspetti il collaborante ha fornito dettagliate informazioni su tipologie, entità degli appalti, partecipazioni ai medesimi di Cosa Nostra e rapporti interpersonali tra imprenditori ed affiliati, oltre che sulle connessioni con alcuni settori del mondo politico regionale e nazionale.

Anche del SIINO era stata originariamente disposta ex art. 603 cpp il nuovo esame poi sostituito dall'acquisizione delle dichiarazioni rese nel cd BORSELLINO bis, per le gravi condizioni di salute in cui aveva mostrato di versare il dichiarante.

**- Porta Nuova**

**BUSCETTA Tommaso:** E' il collaborante "storico", per così dire, iniziando il proprio rapporto con l'A.G. ed in particolare con il Dott. Falcone durante la sua detenzione in Brasile sin dal luglio 1984. Inquadrato nel mandamento di Porta Nuova sin dagli anni '40, è stato sostanzialmente sempre legato alla fazione anticorleonese capeggiata da Stefano BONTATE ed



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Inzerillo, entrambi eliminati nella cd “prima guerra di mafia” nel 1981.

Il suo contributo refluisce nella sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte che costituisce l’esito definitivo del primo maxi processo palermitano istruito, come già detto, proprio sulla scorta delle propalazioni del BUSCETTA che ha accertato la complessiva credibilità della ricostruzione della natura e della attività dell’organizzazione mafiosa proposta dal collaborante. Il BUSCETTA è deceduto prima della celebrazione del procedimento di II° grado.

**CANCEMI Salvatore:** Anch’egli riveste un ruolo di primo piano tra i diversi collaboranti.

E’ inquadrato nel mandamento di Porta Nuova dal 1985 e riveste la qualifica di sostituto del capo mandamento quando quest’ultimo, CALO’ Giuseppe, viene arrestato. Il CANCEMI si costituisce il 22 luglio 1993 alla caserma CC. Carini ma le dichiarazioni, che egli inizia a riversare poco dopo, sono valutate dalla Corte come contraddittorie ed incomplete.

Il complessivo giudizio della Corte d’Assise sul collaborante ha considerato il lungo periodo di reticenza mostrato, in particolare (oltre che sull’uccisione del dott. Falcone) sulla strage di Via D’Amelio, la partecipazione alle quale era stata ammessa, quasi tre anni dopo la chiamata in correità da parte



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di altri soggetti particolarmente qualificati (FERRANTE, BRUSCA, GANCI Calogero nel luglio '96).

Peraltro, viene individuato un fattore inquinante di tali dichiarazioni, riconducibile alla volontà di auto proteggersi da parte del dichiarante, fortemente insospettito da una serie di segnali, su un progetto del PROVENZANO di eliminarlo per la violazione di regole interne delle quali però, la Corte, non ha individuato traccia nel corso del dibattimento di I° grado, pur avendo conclusivamente negato l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 8 dl 152/91.

Nella presente sede è stato disposto ex art. 603 nuovo esame del CANCEMI e confronto con BRUSCA e GANCI Calogero finalizzato quest'ultimo a raccogliere ulteriori elementi sulle origini della di lui costituzione e collaborazione con le autorità inquirenti.

**LA MARCA Francesco:** inquadrato nel mandamento di Porta Nuova sin dal 1980 era autista di Lipari Gianni, vice del capo mandamento CALO' e con il subentrare al Lipari del CANCEMI, aveva commesso su ordine di questi numerosi omicidi e ha partecipato al traffico di droga i cui proventi, gestiti da PRIOLO Vito, cugino del CANCEMI, proprietario dell'immobile dove alcuni dei responsabili erano convenuti nel pomeriggio del 19/7/92 per brindare al successo dell'attentato





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di Via D'Amelio erano poi reimpiegati nell'attività imprenditoriale immobiliare di tale Seidita Nino.

Ha iniziato a collaborare nel 1996 confessando una ventina di omicidi e fornendo un contributo conoscitivo sull'organigramma del proprio mandamento.

**CUCUZZA Salvatore:** Appartenuto alla famiglia di Borgo Vecchio, cui era affiliato dal 1975 era divenuto reggente della famiglia stessa alla quale viene poi aggregata, Palermo centro nei primi anni Ottanta per decisione del CALO' Giuseppe.

Aggregato a due diversi ed agguerriti gruppi di fuoco prima con Greco Giuseppe, Prestifilippo e LUCCHESI, poi con CANCEMI e LA MARCA, era stato detenuto tra il 1983 ed il 1994 quando viene nuovamente affiancato al Mangano Vittorio, frattanto divenuto reggente di Porta Nuova, ed uomo molto vicino a BRUSCA e Bagarella.

La sua collaborazione era iniziata dopo il nuovo e definitivo arresto del 1996.

**DI FILIPPO Pasquale:** genero di SPADARO Tommaso, reggente per un periodo di Porta Nuova, apparteneva anch'egli al nucleo delle persone di fiducia di Leoluca Bagarella. Ha iniziato la collaborazione nel 1995 e ha fornito



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

utili indicazioni alla cattura di quest'ultimo oltre ad ammettere numerosi gravi reati sua sponte.

**- La Noce**

**GALLIANO Antonino:** inquadrato nel mandamento della Noce sin dal 1986 è nipote di GANCI Raffaele. La sua collaborazione che data dal luglio '96 è stata ritenuta autonoma ed affidabile dalla Corte d'Assise per il carattere circostanziato delle dichiarazioni, frutto delle esperienze dirette e delle notizie apprese dallo zio e dai cugini Stefano, Domenico e Calogero.

**GANCI Calogero:** Inquadrato nel mandamento della Noce sin dal 1980 figlio di Raffaele, ha confessato dall'inizio della collaborazione risalente al 7-6-1996, gli omicidi Chinnici, Cassarà, D'aleo, Dalla Chiesa e Falcone ed ha fornito un contributo che la Corte di I° grado ha ritenuto essenziale, soprattutto nel diretto contributo alla strage del padre Raffaele e del fratello Domenico nei confronti del quale ultimo aveva peraltro vanamente tentato di indurre alla collaborazione.

**ANZELMO Francesco Paolo:** inquadrato nel mandamento della Noce, nipote di GANCI Raffaele, è stato vice rappresentante della famiglia e per un breve periodo anche sostituto dello zio detenuto. Ha confessato la partecipazione



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

alla strage Chinnici ed agli omicidi del dott. Cassarà del dott. D'Aleo, del gen. Dalla Chiesa, nonché alla cd 'strage della circonvallazione'. La Corte, pur nella consapevolezza che il collaborante non ha avuto alcun ruolo nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio, prende in considerazione le sue dichiarazioni riconoscendone il ruolo e lo spessore di primo piano.

**- Mandamento di San Lorenzo**

**FERRANTE Giovambattista:** sin dal 1980 apparteneva al mandamento di San Lorenzo, governato da soggetti da sempre vicinissimi al RIINA, ovvero il Gambino prima il Biondino poi.

Le dichiarazioni di questo collaborante che datano dall'inizio della seconda decade di luglio '96, hanno assunto un ruolo decisivo, in quanto sono state le prime auto ed etero accusatorie a provenire da uno dei partecipanti alla fase esecutiva con il ruolo di pattugliatore e telefonista.

Sul presupposto che il FERRANTE avesse omesso alcuni dati essenziali sulla composizione dei commandi e sui rapporti con chi aveva azionato il radiocomando, i primi



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

giudici hanno negato, l'applicazione della diminuzione della collaborazione.

Il FERRANTE, su sua espressa richiesta, è stato sottoposto a nuovo approfondito esame in sede di riapertura del dibattimento nella presente sede.

### **Brancaccio - Ciaculli**

**DRAGO Giovanni:** inquadrato nel mandamento di Brancaccio, si avvicina al clan Bagarella poiché il fratello aveva sposato una delle sorelle di Marchese Giuseppe mentre l'altra si era unita in matrimonio al Bagarella stesso. La collaborazione risalente al 92/93 ha avuto inizio con la confessione considerata pienamente attendibile di circa 50 omicidi.

**GRIGOLI Salvatore:** Appartenente alla famiglia di Roccella, inquadrata nel mandamento Brancaccio era vicino sin dal 1985-86 a Mangano Antonino, il rappresentante della stessa famiglia.

Era stato inserito in un gruppo di fuoco del mandamento di appartenenza ed aveva partecipato a circa 40 omicidi ordinati dai fratelli GRAVIANO prima e da Mangano e Bagarella poi. La sua collaborazione risale al momento dell'arresto, avvenuto nel 1997 ed è stata ritenuta importante anche in



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

relazione ad altre vicende tra cui l'omicidio di don Giuseppe Puglisi avvenuto in Brancaccio nel 1993.

**MARCHESE Giuseppe:** Appartenente alla famiglia di Corso dei Mille, inquadrata nel mandamento di Brancaccio-Ciaculli, cognato di Bagarella ha rivestito lo specifico compito, di killer all'interno del carcere, tra l'altro in danno di Puccio Vincenzo ucciso con una bistecchiera all'Ucciardone nel maggio 1989.

Il suo contributo è stato ritenuto utile sia per la strage di Capaci, dopo la quale aveva maturato il convincimento alla collaborazione, sia in ordine al complessivo contesto organizzativo di Cosa Nostra.

**CANNELLA Tullio:** Si tratta di soggetto con attività di costruttore, e proprietario del Villaggio Euromare ove, veniva ospitato il Bagarella nel '93, non affiliato ma vicino alla famiglia dei Greco – DI MAGGIO. Proprio il Bagarella lo avrebbe incaricato di formare un movimento politico denominato Sicilia Libera che potesse costituire “lo strumento” per poter contrattare con i nuovi interlocutori istituzionali.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere e le sue dichiarazioni ritenute attendibili dai primi giudici sono state pertanto acquisite, in esito a contestazione ai sensi dell'art. 513 cpp.



**CALVARUSO Antonino:** Lavorava alle dipendenze di un villaggio turistico del CANNELLA Tullio, molto legato ai fratelli GRAVIANO era poi divenuto uomo di fiducia, nonché autista di Leoluca Bagarella dopo che questi era stato ospitato proprio in quel villaggio nel 1993.

Ha confessato spontaneamente i diversi omicidi ai quali aveva preso parte. La Corte di I° grado ha attribuito credibilità piena sia personale che intrinseca alle sue dichiarazioni.

**- Altofonte**

**DI CARLO Francesco.** Rappresentante della famiglia di Altofonte dal '76 al '78 quando si era dimesso per l'omicidio, non condiviso, del suo predecessore La Barbera Salvatore. Era stato poi espulso da Cosa Nostra nel 1982 ed arrestato nel 1985 in Inghilterra. La sua collaborazione, giudicata spontanea ed ispirata ad una sopravvenuta non condivisione delle regole di Cosa Nostra, ha avuto inizio dopo un lungo presofferto di carcerazione nel 1996.

La nuova escussione del DI CARLO ai sensi dell'art. 603 c.p.p. ha avuto ad oggetto essenzialmente in questa sede, le competenze della Commissione Regionale ed alcuni



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

particolari sulla conoscenza di soggetti legati al mondo dei servizi segreti.

**- Partanna Mondello**

**MUTOLO Gaspare:** personaggio di notevole spessore, per essere stato vicino al Riccobono che aveva retto il mandamento di Partanna Mondello (sino alla sua uccisione del novembre 1982) nel quale egli era inquadrato sin dal 1973. La sua collaborazione risale alla fine del '91, ed in particolare ad un colloquio carcerario con il dott. FALCONE, all'epoca già Direttore degli Affari penali del Ministero della Giustizia ed agli interrogatori da parte del dott. BORSELLINO tra il 1 ed il 17 luglio 1992, alla vigilia della strage ed era maturata per il rifiuto delle scelte efferate di Cosa Nostra.

**ONORATO Francesco:** anch'egli apparteneva alla famiglia di Partanna Mondello dal 1980 di cui aveva retto le sorti dopo il 1987. Si era auto accusato di una trentina di omicidi, tra cui quello dell'On. Salvo LIMA, in occasione del quale aveva peraltro volutamente risparmiato i due accompagnatori del parlamentare. Aveva iniziato a collaborare nel settembre del 1996, dopo che analoga iniziativa era stata assunta dal FERRANTE, non condividendo più la strategia stragista



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

corleonesi e rivelando tra gli altri fatti il progetto di attentato al Questore La Barbera.

**- Mazara del Vallo**

**PATTI Antonio:** appartenente alla famiglia di Marsala, ed inquadrato nel mandamento di Mazara dal 1979, rivestiva il ruolo di capo decina essendo pertanto a conoscenza dell'organigramma interno alle famiglie trapanesi. La Corte di I° grado ha valutato favorevolmente le sue dichiarazioni che hanno trovato riscontro in quelle di BRUSCA e SINACORI.

**SINACORI Vincenzo:** Appartenente alla famiglia di Mazara del Vallo di cui era divenuto reggente così come del mandamento dal febbraio del 1992, dopo l'arresto di AGATE Mariano.

Ha iniziato la collaborazione, confessando anche diversi omicidi, nel 1996 fornendo un contributo ritenuto dalla Corte di primo piano, sulla provincia trapanese, proprio per il ruolo di vertice rivestito.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere e le sue dichiarazioni sono state, pertanto, acquisite in esito a contestazione ai sensi dell'art. 513 cpp





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **Il gruppo catanese**

**PULVIRENTI Giuseppe:** Personaggio di assoluto rilievo della criminalità catanese, detto 'u Malpassotu' già capo dell'omonima famiglia. Ha iniziato a collaborare nel 1994 sulla scia di altri appartenenti al gruppo, rivelando particolari e dettagli dell'organigramma catanese e sui rapporti con la commissione provinciale di Palermo.

**CALDERONE Antonino:** personaggio di spicco della mafia catanese, rivestiva la qualifica di vice rappresentante della famiglia dal 71 al 77 di cui era rappresentante e leader indiscusso il fratello Giuseppe. Il suo rapporto di collaborazione, nel 1986 è stato ritenuto particolarmente qualificato, personalmente ed intrinsecamente, proprio per la fonte di conoscenze riposta nel fratello Giuseppe poi ucciso nel 1978 e sostituito dal SANTAPAOLA.

**DI RAIMONDO Natale:** inquadrato nella malavita catanese, avrebbe assunto la direzione del sottogruppo di Monte Po' dopo la riorganizzazione delle famiglie operata dal SANTAPAOLA nel 1988. La sua collaborazione - partita dalla confessione di diversi omicidi – era di epoca assai più recente e fondata sulla propria dissociazione da quel gruppo criminale, facente capo agli stessi SANTAPAOLA, che aveva



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

deliberato l'uccisione di persone a lui vicine (i MASCALI) senza consultarlo.

**MALVAGNA Filippo:** inquadrato nel gruppo catanese, appartenente alla famiglia di PULVIRENTI Giuseppe di cui aveva sposato la nipote, assumendo poi la reggenza dei gruppi di Misterbianco e S. Pietro Clarenza.

Nel corso della collaborazione iniziata nel '94 aveva confessato vari omicidi.

La sua collaborazione è stata ritenuta attendibile nonostante la condizione di tossicodipendenza, da lui stesso confessata. Secondo la Corte d'Assise anzi, la dettagliata conoscenza dei fatti riportati doveva attribuirsi all'effettivo distacco dalla droga ed al conseguente reinserimento nell'organigramma catanese.

**AVOLA Maurizio:** uomo d'onore appartenente al gruppo catanese e vicino in particolar modo a D'AGATA Marcello, ha rivestito la qualifica di consigliere della locale famiglia.

Tra i primissimi collaboratori delle famiglie catanesi, è stato riconosciuto responsabile diretto della uccisione del giornalista Giuseppe Fava ed ha ammesso egli stesso di essere autore di circa 50 omicidi.

La Corte di I° grado ha tracciato un quadro della personalità del collaborante, pur nella palese prospettiva dei vantaggi



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

premiali, individuandone una credibilità generale fondata sulla fredda lucidità mostrata nella ricostruzione dei fatti di sangue di cui egli stesso è stato protagonista

**Il gruppo nisseno**

**MESSINA Leonardo:** inquadrato nella famiglia di S. Cataldo appartenente alla provincia nissena, è stato vice rappresentante della famiglia stessa. Ha iniziato a collaborare dopo l'arresto del aprile 1992 a causa della eliminazione di persone a lui molto vicine tra cui il Miccichè Liborio esponente di spicco della provincia mafiosa di Enna.

Le sue dichiarazioni rese nel presente procedimento sono state valutate globalmente attendibili, unitamente a quelle rese nel procedimento per della strage di Capaci di cui è stato acquisito nei modi di rito il verbale in data 24/2/96.

**RIGGIO Salvatore:** inquadrato nel gruppo nisseno, ed appartenuto alla famiglia di Riesi di cui era stato anche capo mandamento, alleandosi poi, all'esito dei contrasti interni con la fazione facente capo a Piddu MADONIA, con il cd "clan dei pastori" o "stiddari" di Gela.

Ha iniziato a collaborare nel 1995 accusando se stesso e numerosi complici di cui il fratello Calogero di diversi omicidi.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La sua collaborazione è stata positivamente apprezzata, sia dal lato personale che da quello intrinseco dai primi giudici e rafforzata dalla presenza di numerosi riscontri esterni.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO III°  
IL MOVENTE COMPLESSO**

La Corte di I° grado ha svolto approfondita valutazione di due essenziali aspetti della complesse vicende storiche che hanno preceduto la strage, il coinvolgimento in qualità di mandanti, delle commissioni provinciale e regionale, ritenuti organi decisionali di Cosa Nostra e la causale dell'azione criminosa medesima, ovvero il movente che la originò.

Tre percorsi indicati dalla pubblica accusa, sono stati singolarmente valutati dalla Corte, per giungere alla deliberazione dell'eliminazione del dott. BORSELLINO, operata da Cosa Nostra:

1. **la vendetta** verso un nemico storico della malavita organizzata siciliana;
2. **la prevenzione** con riferimento alle indagini in corso in quel momento;
3. **la destabilizzazione degli equilibri politici** creatisi fino a quel momento e la progettata creazione di un nuovo legame con diversi referenti politici che potessero invertire la tendenza rispetto alla emissione di provvedimenti legislativi che intaccavano il potere egemone dell'organizzazione in Sicilia e in altre zone .

-----



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Diversi tra i collaboranti escussi hanno confermato che il dott. BORSELLINO era da tempo nel mirino di Cosa Nostra.

In particolare BRUSCA Giovanni ha dichiarato che la deliberazione originaria dell'omicidio risale agli anni Ottanta, come quella relativa al dott. FALCONE, per la riscontrata incorruttibilità del magistrato, intransigente ed impermeabile ad ogni condizionamento.

Lo studio delle abitudini dell'allora Procuratore di Marsala al DI MAGGIO, al tempo reggente il mandamento di S. Giuseppe Jato, recatosi appositamente a Marina Longa.

Lo stesso SIINO Angelo ha confermato di avere constatato tale volontà in capo a diversi componenti di Cosa Nostra tra cui il LIPARI Pino, nonché di avere ricevuto una visita a Marina Longa – dove lui stesso dimorava talvolta intrattenendo normali rapporti di vicinato con lo stesso dott. BORSELLINO – da parte del DI MAGGIO, verosimilmente connessa al controllo dei movimenti del Magistrato.

SIINO ha aggiunto poi che la eliminazione in quegli anni non era avvenuta per l'opposizione dei marsalesi che avevano lasciato trapelare la notizia con conseguenti irrigidimenti delle misure di protezione.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tale opposizione veniva peraltro indicata come causale dell'omicidio di due dei marsalesi (D'amico e Craparotta) avvenuto nel gennaio 1992.

Le dichiarazioni di altri collaboranti (ANZELMO, CANCEMI, GALLIANO, GANCI Calogero e LA MARCA) hanno evidenziato poi il secondo progetto di eliminazione del magistrato, ideato nel 1988 e non realizzato per non rischiare di alterare gli equilibri incidendo negativamente sull'esito del maxiprocesso di Palermo all'epoca in corso.

Anche DI CARLO e MUTOLO hanno riferito conoscenze acquisite a cavallo del 1980, negli incontri con RIINA, Bagarella e Greco, relativamente alla manifestata necessità da parte di quei capi mandamento, di eliminare il dott. BORSELLINO che - in collaborazione con il Capitano Basile, già comandante dei Carabinieri di Monreale poi ucciso il 4-5-80 - aveva colpito in diverse occasioni importanti esponenti di Cosa Nostra arrestando, tra gli altri, Pino Leggio, Giacomo RIINA e Francesco MADONIA.

Come tra l'altro emerge dalla sentenza della Cassazione n. 80/92 ff. 1301, 1302, 1012, 1013, nella trattazione dedicata alle posizioni processuali di Leggio Giuseppe e RIINA Giacomo e dalle dichiarazioni del DI CARLO, sul ruolo svolto



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dal dott. BORSELLINO nell'esecuzione degli arresti operati dall'Ufficiale in Emilia Romagna nell'aprile 1980.

Gli stretti rapporti professionali e personali instauratisi tra il dott. BORSELLINO ed il dott. Falcone ed il rilevante contributo alle indagini, poi sfociate nell'ordinanza di rinvio a giudizio del primo maxiprocesso di Palermo, avevano comunque intensificato l'interesse alla eliminazione di entrambi i magistrati in particolare da parte del RIINA e del PROVENZANO.

La fazione corleonese, riteneva infatti indispensabile - alla luce di quanto concordemente riferito dai suddetti collaboratori - interrompere il processo di evoluzione nello sviluppo delle metodologie d'indagine efficacemente portato avanti dai due magistrati che - secondo le funzioni rispettivamente svolte a Palermo e Marsala - avevano percepito la necessità di una strategia di lotta alla criminalità organizzata, fondata su conoscenze capillari del fenomeno e dei conseguenti addentellati sociali ed economici nonché dei risvolti patrimoniali, fonte occulta e reale di sostentamento della stessa consorteria criminosa.

La Corte di I° grado, ha ripercorso l'iter investigativo portato avanti dall'Autorità Giudiziaria palermitana e dagli organi di polizia occupatisi dei diversi settori di sviluppo delle





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

indagini sottolineando, attraverso il lavoro dei singoli magistrati, tra cui quello del Consigliere Istruttore Rocco CHINNICI poi ucciso nell'attentato del 1983, i momenti storicamente rilevanti di tale imponente opera, a partire dal rapporto congiunto della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo di Palermo datato 13 luglio 1982, quello cd. "Dei 162" già ricordato, e fino al trasferimento del dott. BORSELLINO in Marsala assumere le funzioni di Procuratore della Repubblica, nel 1988.

I Giudici della Corte d'Assise hanno ritenuto quindi palesi le ragioni di vendetta che avevano portato ad individuare in Paolo BORSELLINO uno degli obiettivi principali di COSA NOSTRA pur considerando che tale eliminazione non aveva assunto – nel corso degli anni Ottanta – il carattere dell'urgenza assoluta, imponendosi una forma di cautela generale nell'attacco alle istituzioni.

Infatti, erano assai vive le aspettative - peraltro poi del tutto frustrate - di un esito favorevole del maxiprocesso palermitano, e quindi di una sconfessione totale di quella impostazione, propugnata per la prima volta in giudizio che - oltre ad attribuire all'organizzazione la struttura unitaria e verticistica poi chiaramente delineata nella sentenza 80/92 Cass, del 30.1.92 - considerava responsabili dei singoli delitti



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

perpetrati, non tanto e non solo gli esecutori materiali, quanto piuttosto i vertici di Cosa Nostra.

Secondo tale tesi il potere decisionale – fonte della correlativa responsabilità penale – doveva individuarsi in capo all'organo fulcro della struttura stessa costituito dalla commissione provinciale palermitana composta dai capi mandamento.

Alla base della strategia stragista propugnata da Salvatore RIINA e dal PROVENZANO, vi era dunque innanzi tutto la necessità di svalutare professionalmente i magistrati inquirenti, ed in particolare il dott. FALCONE ed il dott. BORSELLINO, smentendo il cosiddetto “teorema BUSCETTA” sulla responsabilità della cupola.

Essa costituiva dunque la reazione all'esito infausto del maxi processo che aveva fatto naufragare, le aspettative di Cosa Nostra proprio con l'annullamento delle assoluzioni dei capi, componenti l'organo deliberante, dalle accuse riguardanti i più efferati delitti che avevano insanguinato Palermo per un decennio.

Tale strategia, secondo le dichiarazioni rese sul punto con dovizie di particolari dal collaborante BRUSCA Giovanni, reo confesso tra l'altro per la strage di Capaci, e per altri gravi delitti, comportava necessariamente l'eliminazione dei nemici storici di Cosa Nostra e, primi tra essi il dott. FALCONE (nel



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

frattempo, a partire dai primi mesi del 1991, divenuto direttore generale degli Affari penali del Ministero della Giustizia e ritenuto ispiratore di una serie di provvedimenti di contrasto alla strategia mafiosa particolarmente efficaci) e del dott. BORSELLINO, nonché degli asseriti referenti politici tra cui l'Euro parlamentare Salvo Lima, il primo ad essere assassinato in Palermo e l'esattore Ignazio Salvo, ucciso invece il 17.9.92 rei agli occhi dell'organizzazione, di non essere riusciti nell'obiettivo, a lungo promesso o millantato: quello di un esito "morbido" se non addirittura favorevole del maxi processo avanti la Corte Suprema di Cassazione che i fatti invece avevano clamorosamente smentito.

L'effetto scatenante della pronuncia della Suprema Corte, ha offerto ai primi Giudici, l'occasione per chiarire gli aspetti essenziali legati al ruolo egemone in Cosa Nostra dei corleonesi, prepotentemente prevalsi all'inizio degli anni Ottanta, in esito alla II° "guerra di mafia" scaturita tra le opposte fazioni per i contrasti insorti oltre che sugli assetti di potere interno, sulla gestione degli affari più lucrosi con le cosche palermitane.

In tale sentenza venivano definitivamente acclarati i ruoli dei personaggi di vertice dell'associazione e di conseguenza la loro responsabilità per i delitti strategici, nell'ambito della



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

unitarietà di Cosa Nostra, della tipologia di struttura, delle singole unità territoriali, della ripartizione dei poteri e, in altre parole, del vero e proprio regolamento interno alla consorteria.

In tal senso era valorizzato il principio sancito dalla Suprema Corte del cd. “consenso preventivo” - in relazione alla condotta concorsuale tipica di tipo istigativo o rafforzativo - ovvero dell’approvazione, anche non espressa ma percepibile chiaramente, di attività ed iniziative di terzi, da parte di chi gestiva gli interessi rappresentati, avendo il potere anche di interdire quella iniziativa e di sanzionarne la disobbedienza.

La conseguenza diretta ed immediata di tale consenso preventivo, riposava essenzialmente sulla tipologia dell’attività criminale da porre in essere, discendendone - sempre a giudizio dei primi giudici - una responsabilità crescente degli organismi di vertice, in proporzione allo spessore del bersaglio da colpire ed alla potenziale cassa di risonanza causata dall’evento.

-----

Chiariti gli aspetti relativi alla finalità vendicativa della strage di via D’Amelio, la Corte d’Assise si soffermava sul secondo dei moventi individuati nella prospettazione accusatoria, finalizzato alla interruzione delle efficaci attività investigative



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

in corso da parte del dott. BORSELLINO sulla scorta di un non comune, se non addirittura unico, bagaglio di conoscenze del fenomeno Cosa Nostra.

Pertanto secondo i primi giudici, il magistrato costituiva un pericolo concreto da eliminare assolutamente in proiezione futura.

I momenti essenziali di tale **finalità di autotutela** erano individuati:

1. in primo luogo nelle funzioni del dott. BORSELLINO. Il magistrato era divenuto nel gennaio 1992, **Procuratore Aggiunto** presso la Procura di Palermo e la circostanza era stata valutata negativamente dai vertici di Cosa Nostra per quanto ha riferito, ad esempio, il SIINO, recependo le lamentele del Lipari che aveva previsto i contrasti con il Procuratore Capo, in effetti verificatisi, anche in ordine alle deleghe operative e territoriali, su cui aveva ampiamente deposto la vedova Agnese PIRAINO, riferendo i termini di una animata conversazione telefonica intervenuta alle 9 circa della stessa mattinata del 19 luglio, poco prima che il magistrato uscisse di casa per l'ultima volta.
2. In secondo luogo la qualità del dott. BORSELLINO di candidato naturale, proprio dopo la strage di Capaci, all'incarico di **Procuratore capo** della neo istituita



**Direzione Nazionale Antimafia**, che oggettivamente costituiva un ulteriore motivo di pericolo per Cosa Nostra.

3. Le indagini sulla morte del collega Falcone e sull'omicidio dell'Euro parlamentare Salvo Lima poi, avrebbero potuto trarre dall'apporto del magistrato e dalle **conoscenze, in molti casi, esclusive** dallo stesso possedute, un decisivo impulso, proprio mentre nuovi soggetti escussi dallo stesso dott. BORSELLINO, tra cui Gaspare MUTOLO e Leonardo MESSINA, che avevano intrapreso proprio allora la via della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, mentre tale filone pareva da qualche tempo essersi inaridito.
4. Il magistrato peraltro, non aveva tralasciato di interessarsi – come hanno riferito i testi escussi sul punto – al filone investigativo denominato “**mafia e appalti**”, mirando a scoprire verificare, in profondità, il ruolo della mafia nella gestione del danaro pubblico per la realizzazione di rilevanti opere pubbliche in Sicilia, e nella spartizione delle tangenti pagate dagli imprenditori che, in quel periodo, anche con taluni rappresentanti del mondo politico, in seguito alle diverse inchieste portate a compimento, collaboravano massicciamente con la giustizia. Significativamente, il Gen. MORI e l'allora Cap. DE



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

DONNO, riferivano di un incontro avvenuto il 25 giugno 1992, presso la Caserma Carini di Palermo, e quindi al di fuori degli Uffici giudiziari per espressa richiesta del dott. BORSELLINO, nel corso del quale quest'ultimo, aveva chiesto la loro diretta ed esclusiva collaborazione per approfondire ulteriormente il tema degli appalti, già trattato nel rapporto che lo stesso DE DONNO, aveva consegnato personalmente a mani del dott. Falcone, nell'imminenza del suo trasferimento a Roma, nel febbraio del 1991.

Su tali ultimi aspetti la Corte, al fine di sottolineare l'importanza e la delicatezza di tali sviluppi investigativi, ha utilizzato le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni il quale, nel precisare quale fosse il ruolo di Cosa Nostra nella gestione degli appalti, aveva chiarito anche i compiti del SIINO ed i nuovi collegamenti con numerose imprese del Nord.

In particolare, il collaborante aveva sottolineato che, nell'ottica di uno sviluppo di Cosa Nostra verso nuove e più evolute prospettive criminali, si fossero creati forti legami tramite l'imprenditore Antonino BUSCEMI, fratello di Salvatore imputato nella presente sede, e tale Pino Lipari, con la Calcestruzzi s.p.a. del gruppo Ferruzzi, di cui era responsabile l'ingegnere Giuseppe Bini.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Questi avrebbe dovuto nell'ambito degli appalti di maggior portata e sempre secondo i programmi di Cosa Nostra sottolineati dal BRUSCA, prendere il posto, del SIINO ormai nell'occhio del ciclone da tempo ed oggetto di reiterate "attenzioni" investigative.

Si sarebbe in tal modo creato, tramite l'ing. Bini, un "volto pulito" della consorteria che avrebbe tranquillamente potuto coltivare le cointeressenze nella spartizione di centinaia di miliardi.

-----

Ultimo tra gli aspetti del composito movente sotteso alla strage per cui è processo, esaminati nell'impugnata sentenza, è stato quello, più insinuante ed oscuro, legato alle **finalità destabilizzanti** e compendiato nell'espressione, in uso agli stessi collaboranti, *strategia stragista*.

Tale espressione evoca un progetto unitario tra i quattro delitti del 1992, gli omicidi Lima (marzo 92) e Salvo (settembre 92) e le stragi di Capaci (maggio 92) e via D'Amelio (luglio 92) accomunati tra loro per l'identità degli obiettivi (Lima e Salvo già referenti politici ritenuti inadempienti agli impegni assunti, Falcone e BORSELLINO nemici storici di Cosa Nostra).

Il concreto collegamento tra questi fatti, e la comune strategia mafiosa all'origine di essi, presupponeva, a giudizio della





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Corte d'Assise, l'abbandono di ogni remora da parte dell'organizzazione a colpire obiettivi di rilevanza istituzionale, una volta venuta meno la necessità di non influire negativamente sull'esito del maxi processo, ormai definito con una evidente sconfitta di Cosa Nostra.

Proprio il fallito tentativo di "pilotare" il maxi processo, aveva determinato la necessità di liberarsi dei vecchi referenti politici, cercandone di nuovi, per consolidare il ruolo dell'organizzazione, in termini assai diversi da quelli di altre associazioni criminali, prive di cointeressenze effettive con le istituzioni e non in grado di intavolare una vera e propria trattativa con rappresentanti istituzionali.

Per meglio chiarire tali concetti, la Corte ha riferito una significativa espressione, proveniente da alcuni collaboranti ed attribuita al RIINA ad una riunione di rappresentanti provinciali tenutasi in provincia di Enna a cavallo tra il 1991 ed il 1992, secondo cui si doveva *"fare la guerra allo Stato per poi trattare la pace"*.

Deve rilevarsi che BRUSCA Giovanni, in via esplicita, e CANCEMI Salvatore, in modo assai più sfumato, hanno menzionato nelle rispettive narrazioni una trattativa dai contorni non esattamente definita, tra Cosa Nostra e rappresentanti delle forze dell'ordine, mediante



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'intermediazione dell'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO, poi interrottasi a seguito dell'arresto dell'interessato per precedenti vicende giudiziarie.

Tali dichiarazioni avevano trovato riscontro, pur sotto diversa angolazione, in quelle dei testi Gen. MORI e Cap. DE DONNO, secondo i quali, peraltro, dette riunioni, essenzialmente finalizzate alla costituzione ed all'arresto dei latitanti, erano comunque avvenute, a parte un primo contatto preliminare, in epoca successiva alla strage.

Sulla scorta delle summenzionate dichiarazioni, emergeva chiaramente che i tentativi posti in essere da Cosa Nostra, nella ricerca di nuovi referenti politici, erano essenzialmente finalizzati ad arginare gli effetti negativi del fenomeno dei collaboratori di giustizia, svalutandone il contenuto e l'efficacia processuale e ad eliminare i rigori delle misure introdotte nel regime detentivo con l'art. 41 bis O.P., che aveva reso estremamente difficoltosi i rapporti intracarcerari tra i reclusi in istituti difficilmente raggiungibili quali l'Asinara, ed il mondo esterno.

Conclusivamente quindi, i primi Giudici hanno ritenuto assimilabile ai primi due moventi, anche questo terzo aspetto, determinato dalla volontà di porre lo Stato sotto pressione per condurlo poi ad una sorta di trattativa eliminando quei



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

personaggi che, come il dott. BORSELLINO, avrebbero sempre scoraggiato qualsiasi tentativo di “abbassare la guardia” eventualmente intrapreso dal mondo politico.

Tali conclusioni costituiscono la logica conseguenza delle positive valutazioni della Corte di I° grado, in ordine alle dichiarazioni del BRUSCA nel loro complesso.

Analogamente, peraltro, altri soggetti tra cui il PULVIRENTI, il MALVAGNA e, in misura minore, anche il CANCEMI, ciascuno in relazione al proprio ruolo ed alle rispettive competenze in Cosa Nostra, avevano reso un quadro contestuale compatibile con quanto affermato dal primo collaborante.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO IV°  
COSA NOSTRA : LE VICENDE STORICHE**

Per giungere alla affermazione di responsabilità dei vertici di Cosa Nostra in relazione alla fase deliberativa della strage oggetto del presente giudizio di impugnazione, la Corte d'Assise ha compiuto un percorso motivazionale che, partendo dalla individuazione delle **regole essenziali** fissate all'interno dell'organizzazione è risalita alla **composizione delle cd. commissioni provinciale e regionale** attraverso l'evoluzione di tali organismi direttivi ed **il progressivo mutamento delle modalità organizzative**.

I primi Giudici hanno fondato il proprio convincimento essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboranti escussi e, primo fra tutti, il BUSCETTA, più anziano ed esperto conoscitore della struttura organizzativa, secondo cui, originariamente, **la commissione provinciale** era costituita dai capi mandamento della provincia di Palermo o dei loro sostituti qualora i primi fossero detenuti.

Tale commissione soleva riunirsi originariamente con cadenze non regolari su convocazione di colui che veniva riconosciuto come responsabile dell'intera struttura.

Ciascun capo mandamento rappresentava tutte le famiglie comprese nel proprio territorio e, prima fra tutte quella dalla



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

quale lui stesso proveniva che, in alcune occasioni, aveva dato il nome al mandamento medesimo.

L'avvento dei corleonesi, seguito alla seconda “guerra di mafia” dei primi anni Ottanta, nella quale avevano avuto il sopravvento sulla fazione dei Bontate – Inzerillo, e le nuove logiche di attacco alle istituzioni, da costoro propuginate, avevano fatto sì che la commissione, anche per esigenze di riservatezza e per non colpire l'attenzione delle forze dell'ordine, abbandonati i convegni plenari precedentemente svoltisi nella “Favarella” di Michele Greco, una sorta di isola neutrale definita simbolicamente “La Svizzera”, si riunisse “a gruppetti” specie nei periodi nei quali l'attenzione era più desta tra gli inquirenti o, per usare un'espressione del RIINA riportata dal CANCEMI, vi era *rivugghiu di sbirri*.

Nel 1975, secondo le indicazioni di più collaboranti, era stata poi costituita una **commissione regionale** ove, i rappresentanti di ciascuna provincia, Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Enna e Trapani, si incontravano per deliberare su temi di particolare rilevanza e che avrebbero potuto ripercuotersi sull'intera associazione e su ciascun distretto.

Tale struttura organizzativa e decisionale emergente del resto dalla motivazione della sentenza acquisita in atti n.80/92, pur



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

senza esplicita menzione all'organismo regionale, aveva trovato conferma espressa, secondo i primi Giudici, nell'esame di vari collaboranti ed in particolar modo di coloro i quali facevano parte della commissione provinciale – BRUSCA e CANCEMI – nonché di altri che avevano partecipato occasionalmente all'attività di siffatto organismo collegiale - ANZELMO e DI MAGGIO.

Sulla base delle dichiarazioni rese da BUSCETTA, CONTORNO e DI CARLO, i primi Giudici hanno ricostruito **le vicende di Cosa Nostra** dagli anni Sessanta fino alle stragi del 1992 individuando **quattro fasi** nell'evoluzione dell'organizzazione:

1. **una prima** risalente alle origini della commissione provinciale negli anni 1957/58, ove il neonato organismo, all'interno dei quali vi erano contrasti latenti, aveva le finalità di coordinamento tra le varie famiglie e di prevenzione dei conflitti ipotizzabili tra le fazioni. Essi sarebbero ben presto comunque esplosi, tra i gruppi dei fratelli La Barbera Salvatore ed Antonio di Palermo centro da una parte, ed i vari Cavataio Michele di Acquisanta, Matranga Antonino di Resuttana, Troia Mariano di San Lorenzo e Manno Salvatore di Boccadifalco, ciascuno a capo dei relativi mandamenti.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il primo di costoro, il Cavataio, era stato l'ispiratore di alcuni omicidi (Di Pisa Calcedonio, Manzella Cesare e Di Peri Giovanni) commessi per farne ricadere la colpa sugli ambiziosi La Barbera, cosa che si era verificata regolarmente con la conseguente condanna a morte degli stessi.

Tra i vari attentati di quegli anni, di particolare rilievo la cd strage di Ciaculli del 1963, ove sette militari dell'Arma avevano trovato la morte in seguito all'esplosione di un'auto bomba cui era conseguita una reazione dell'apparato statale così intensa da imporre il temporaneo scioglimento dell'organizzazione stessa.

2. **Una seconda fase**, risalente ai primi anni Settanta, era stata segnata dall'assunzione del potere di coordinamento da parte di un'oligarchia che vedeva, in via congiunta, RIINA per i corleonesi (in sostituzione di Leggio Luciano), Badalamenti Gaetano per Cinisi e Bontate Stefano per Santa Maria di Gesù.

I tre avevano deciso subito di chiudere i conti con il Cavataio che aveva trovato quindi la morte nella strage di viale Lazio a Palermo, ad opera di un gruppo di fuoco composto anche dal Bagarella Calogero, fratello di Leoluca, del pari ucciso. Per l'arresto degli altri due



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

componenti del suddetto vertice, il RIINA era rimasto solo iniziando la sua ascesa, pur frenata dal Leggio. Negli stessi anni si erano verificati gli omicidi del Procuratore della Repubblica dott. Scaglione (1971) e del maresciallo in pensione Sorino (1974) commessi per iniziativa del RIINA senza autorizzazione degli altri due “triumviri”.

3. Nel 1975 era stata ripristinata la commissione provinciale con a capo prima Gaetano Badalamenti e poco dopo Michele Greco il quale, ben gradito ai corleonesi, era stato accusato di aver tollerato una puntuale violazione della regola della competenza da parte di tale fazione ed in particolare del RIINA, il quale peraltro sosteneva che *“per uccidere gli sbirri non c’era bisogno di autorizzazione”*. Così era stato eliminato il Tenente Colonnello Russo.

Il 30 maggio 1978 era stato assassinato in Palermo il Di Cristina Giuseppe, capo mandamento di Riesi, ucciso nel territorio controllato dagli Inzerillo sia perché legato a quest’ultimo che in quanto sospettato di essere confidente dei carabinieri.

Tale assassinio, scaturito dalla faida originata dall’uccisione in Riesi il 8-4-78 di Francesco MADONIA, - padre dell’odierno appellante Giuseppe - era considerato unitamente ad altri, come significativa testimonianza della





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

detenzione da parte dei corleonesi (che stavano consolidando la propria posizione attraverso alleanze allacciate con i gruppi emergenti di altre province, della maggioranza in seno alla commissione).

L'episodio commesso da una fazione in danno di un'altra, veniva giustificava *a posteriori* sulla base delle asserite confidenze rese dal Di Cristina ai carabinieri ma in realtà era unicamente indice dell'egemonia dilagante dei corleonesi, finalizzata a sbarazzarsi di ogni potenziale avversario.

Lo schema si era ripetuto per gli assassini, commessi tra il 1979 ed il 1980 del Commissario Boris Giuliano, del dott. Cesare Terranova e del Capitano Emanuele Basile, tutti riconducibili al decisivo impulso dei corleonesi.

Lo scontro decisivo tra le fazioni – la seconda guerra di mafia – era scoppiato dopo che Inzerillo, per dimostrare l'autonomia decisionale della propria fazione, aveva deciso di assassinare il Procuratore della Repubblica Costa.

Conclusivamente in esito a tali fatti, fallito il tentativo di mediazione del BUSCETTA, erano stati, nell'aprile 1981 uccisi lo stesso Inzerillo e Bontate (di cui il RIINA era riuscito a sventare un preventivo agguato mortale) nell'ambito della lotta tra schieramenti trasversali alle varie



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

famiglie, che avevano visto l'appoggio ai corleonesi anche da parte di elementi dell'opposta fazione.

4. La quarta fase aveva visto pertanto il prevalere dei corleonesi, senza l'abbattimento totale della fazione avversa, semplicemente epurata dei personaggi che erano rimasti legati ai soccombenti.

Era stata dunque eletta, una nuova commissione provinciale capeggiata da RIINA e PROVENZANO. Questi avevano iniziato il proprio personale dominio, basandolo su una strategia finalizzata ad ottenere più che ad imporre, il consenso alle proprie efferate scelte, da parte degli altri componenti chiamati a manifestare le proprie rispettive volontà in ambito collegiale. Era stata inoltre ridisegnata la mappa dei mandamenti con l'attribuzione di taluni di essi a soggetti ritenuti particolarmente meritevoli come nel caso della NOCE affidato a Raffaele GANCI.

**PARAGRAFO V°**



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**COSA NOSTRA: LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO**

Esaminati i presupposti di fatto, la Corte d'Assise ha ritenuto dunque di dover verificare tre aspetti in particolare relativi alla gestione degli omicidi di eccezionale rilevanza, ovvero:

- in primo luogo se **la competenza della commissione provinciale** per gli omicidi definiti “eccellenti” aventi cioè ad oggetto rappresentanti del mondo istituzionale, competenza già acclarata con ***la sentenza della Suprema Corte n.80/92***, fosse stata mantenuta anche nel periodo prossimo alla strage di via D'Amelio e gli eventuali riflessi di essa con quella concomitante della commissione regionale o interprovinciale;
- in secondo luogo se tale strage fosse preceduta da **specifiche riunioni** dell'organo finalizzate a deliberare sul punto, con modalità non plenarie ma a piccoli gruppi raccordati dal RIINA di concerto con il PROVENZANO, attraverso l'opera di Biondino Salvatore;
- in ultima analisi se gli imputati chiamati a rispondere quali mandanti, nelle rispettive qualità soggettive nell'ambito di Cosa Nostra, fossero stati effettivamente posti in condizione di **manifestare il loro consenso** o il loro dissenso alla decisione di uccidere il dott. BORSELLINO.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La strage di via D'Amelio è stata ritenuta, dai primi Giudici, delitto certamente inquadrabile tra quelli di massima rilevanza e ripercussioni per Cosa Nostra, rientrante quindi nelle competenze specifiche funzionali della Commissione o "cupola", non tanto per le finalità vendicative, quanto per gli altri due aspetti del movente composito, l'autotutela preventiva e la destabilizzazione, che richiedevano una condivisione ed una legittimazione dell'operato, tale da coinvolgere sia i vertici palermitani che quelli regionali.

Per giungere a tale conclusione la Corte ha richiamato alcune, tra le dichiarazioni dei collaboranti, ritenute particolarmente significative.

**ANZELMO** Francesco Paolo - sottocapo della famiglia della NOCE – ha affermato la sussistenza di tale regola di competenza aggiungendo di avere partecipato, in prossimità del Natale 1990, ad una riunione della commissione nei dintorni di Villa Serena presso la casa di Guddo Girolamo, (pure raggiunto dall'ordinanza custodiale del 11/11/96 per il reato di cui all'art. 416 bis), dove gli era stato consentito di assistere alla discussione relativa alla eliminazione di alcuni parenti di Contorno Salvatore.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ha precisato poi che le riunioni avsono stati in luoghi diversi e non sempre alla presenza di tutti gli aventi diritto, per ragioni di cautela imposte dal RIINA.

**BRUSCA** Giovanni, chiarendo sue precedenti dichiarazioni rese nel procedimento per la strage di Capaci, ha sostenuto analogamente la validità di tale principio verificato personalmente in qualità di reggente il mandamento di S. Giuseppe Jato al posto del padre Bernardo detenuto.

Secondo il collaborante, talvolta le riunioni erano “plenarie” tal'altra ristrette a pochi capi mandamento, a seconda dei periodi e della natura della decisione da prendere; per alcune vicende poi egli soleva rivolgersi direttamente al RIINA il quale “lo metteva a posto” letteralmente, ovvero faceva sì che il programma da lui proposto rientrasse nelle regole prendendone atto ed avallandolo o meno.

Il dichiarante riferiva nello specifico di alcune riunioni ristrette: in una di queste si era deliberato il fondo cassa nel quale ricadeva lo 0.8% di tutte le entrate dell'associazione, in una seconda si era deciso di debellare il complotto anticorleonese ordito dal **PUCCIO Vincenzo** poi ucciso nel carcere dell'Ucciardone il 11-5-89 a colpi di bistecchiera.

In occasione poi della delibera di omicidi “eccellenti” quali quello del dott. Rocco Chinnici, avvenuto il 29.7.83 in via



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Pipitone Federico o del dott. Giovanni FALCONE del 23.5.92, aveva constatato che anche i capi mandamento assenti erano stati posti in condizione di conoscere preventivamente della deliberazione.

Anche **CANCEMI** Salvatore ha confermato la regola della competenza per i delitti eccellenti, riferendo di avere partecipato ad analoghe riunioni, sia estese a tutti i capi che ristrette a pochi per motivi di cautela.

In tale ultima circostanze, il RIINA era solito riferire dei colloqui avuti con gli assenti.

Il collaborante riferiva in dettaglio di numerose riunioni alle quali aveva partecipato: una prima nel 1983 in S. Giuseppe Jato ove si era recato, all'epoca in qualità di capo decina, per accompagnare il capo mandamento CALO' Giuseppe e dove aveva avuto modo di conoscere RIINA e Greco Michele.

Le altre erano state tenute tra il 1989 ed il 1992 sempre presso la casa di Guddo o presso "il pollaio", un'abitazione nella disponibilità del reggente il mandamento di Boccadifalco Michelangelo LA BARBERA, ed avevano avuto ad oggetto il tradimento e l'uccisione del Puccio, la vendetta per l'omicidio del fratello di SPERA Benedetto e quella per l'omicidio di Ocello Pietro, capo mandamento di Misilmeri, risalente al novembre 1992.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il BRUSCA aveva ricordato ancora, la partecipazione a tali riunioni di Aglieri Pietro, Greco Carlo, dei fratelli GRAVIANO, di SPERA Benedetto, di BRUSCA Giovanni, di Biondino Salvatore e talvolta di LA BARBERA Michelangelo, GANCI Raffaele, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Antonio.

**GALLIANO** Antonino, uomo d'onore "riservato" del mandamento della Noce aveva confermato analoghe circostanze sulla regola della competenza e sulla tipologia di riunioni, indicando, tra i luoghi ove queste si tenevano, l'abitazione della propria nonna sita in Largo Mariano Accardo, la zona di Altarello dimora del Guddo Girolamo, l'abitazione di tale Guglielmino Giovanni in via Natoli.

**GANCI** Calogero – uomo d'onore della famiglia della NOCE e figlio di Raffaele – aveva aggiunto come tali riunioni, indette dal RIINA ed organizzate dal padre, dal Biondino e dal LA BARBERA, non si svolgevano più alla Favarella di GRECO, dopo la guerra di mafia per sottrarsi alle ricerche dei cd "scappati" ma nei medesimi luoghi prima ricordati ed indicati dal cugino GALLIANO Antonino.

Sulla scorta di tali premesse la Corte di I° grado, come già detto, ha ritenuto vigente la regola della competenza della commissione provinciale palermitana per gli omicidi eccellenti, considerando altresì credibile che - per iniziativa



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del RIINA - fosse mutata soltanto la normale prassi di svolgimento delle riunioni per quei motivi di sicurezza che erano legati, all'esplosione dei contrasti ed all'intensificarsi dei controlli sfociati nel "blitz di Villagrazia" del 1981.

In tale occasione, infatti, nel corso di un vertice, erano stati catturati dopo un conflitto a fuoco, numerosi componenti delle famiglie di S. Maria di Gesù, Villagrazia, Corso dei Mille e Corleone, tutte alleate del RIINA.

La Corte di I° grado ha sottolineato poi che, tale modifica nella prassi, ben poteva spiegarsi a causa del fenomeno di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, sostanzialmente iniziato con le dichiarazioni del BUSCETTA nel 1984, fonte di grave pericolo per l'intera l'organizzazione.

Ciò comportava infatti il rischio che taluno dei partecipanti a tali riunioni, in caso di successiva collaborazione, potesse riferire in ordine alle deliberazioni adottate in seno alla commissione.

La eliminazione delle riunioni plenarie era finalizzata ad evitare che nessun futuro collaboratore potesse poi riferire di una deliberazione omicidiaria congiunta da parte di tutti i capi mandamento.

Ciò, lungi dall'esautorare di poteri la commissione, giustificava - secondo i primi Giudici - l'assenza dalle





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dichiarazioni dei collaboratori del riferimento a riunioni plenaria successive al 1983, essendo stato invece accertato che tali incontri erano stati a gruppetti.

Il RIINA - arrestato il 15-1-93, proprio mentre, insieme al Biondino si recava ad una di queste riunioni, atteso tra gli altri da GANCI Raffaele e CANCEMI - riferiva di volta in volta ai presenti degli esiti di contatti precedenti o li informava di futuri appuntamenti.

Le dichiarazioni maggiormente valorizzate dalla Corte sul punto, sono state quelle di BRUSCA e CANCEMI in virtù della loro dichiarata e comprovata legittimazione a partecipare alla commissione.

In tal senso sono stati altresì evidenziate le indicazioni coincidenti dei due - pur non senza contrasti che neppure il confronto eseguito in questa sede ex art. 603 cpp, il 16.6.2001 valeva a comporre - su alcune riunioni tenutesi in prossimità delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, a composizione estesa per via degli argomenti di particolare interesse fra cui, in particolare:

- quella del primo semestre 1991 presso la casa di PRIOLO Vito, in occasione della “combinazione” del GULLOTTI Giuseppe, primo uomo d'onore di Barcellona Pozzo di Gotto, con la partecipazione di RIINA, GRECO, AGLIERI,



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

MOTISI, LO IACONO, LA BARBERA, MADONIA Salvatore, BRUSCA, GRAVIANO Giuseppe, CANCEMI, MONTALTO Giuseppe, BIONDINO e FARINELLA.

- Quella tenutasi presso “il pollaio”, l’abitazione già indicata e fornita dal LA BARBERA, avente ad oggetto le misure nei confronti dei responsabili dell’omicidio di Pietro OCELLO con la partecipazione di RIINA, GRECO, AGLIERI, GANCI Raffaele, MOTISI, LA BARBERA, SPERA, BRUSCA, GRAVIANO Giuseppe, CANCEMI, MONTALTO Giuseppe, BIONDINO.
- Infine quella tenutasi ad ottobre 1992 per discutere della morte del fratello dello SPERA Benedetto - assolto dall’accusa di concorso in strage, ed oggetto dell’appello da parte di PM e PG - sempre con gli stessi partecipanti.

**PARAGRAFO VI°**  
**COSA NOSTRA: LE SINGOLE POSIZIONI NEI MANDAMENTI**



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In base a tali argomentazioni la Corte di I° grado ha individuato, tra gli attuali imputati e per ciascun mandamento mafioso, i soggetti che, per la responsabilità connessa al ruolo di capo o sostituto reggente di ciascun ambito, dovevano ritenersi compartecipi a titolo di concorso morale della strage per cui è processo.

1) Per il mandamento di **Corleone**, la Corte è giunta, tramite le affermazioni concordi di tutti i collaboranti ed alla luce delle analoghe conclusioni del maxi processo palermitano, alla individuazione del **PROVENZANO Bernardo**, latitante da vari decenni e vanamente perseguito dall'ordinanza di custodia emessa in data 11.11.96, quale consigliere di quel mandamento, accanto al RIINA - unico soggetto al quale era subordinato - ma collocato su un piano per molti aspetti paritario.

Sul punto la Corte ha richiamato le dichiarazioni di ANZELMO e BRUSCA, il quale aveva anche precisato che il PROVENZANO si era occupato di attivare i canali politici per ottenere un esito favorevole del maxi processo ed aveva espressamente voluto creare il mandamento di Belmonte Mezzagno; CANCEMI ha ribadito che i due capi erano “la



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*stessa persona*” ed erano divenuti tali dopo l’arresto e quindi “il tramonto” della figura di Luciano LEGGIO.

DI CARLO ha confermato la predilezione per il mandamento di Belmonte da parte del PROVENZANO che seguiva comunque tutte le famiglie di Corleone.

GANCI Calogero ha aggiunto che RIINA e PROVENZANO erano subentrati pariteticamente al LEGGIO dopo l’arresto, proveniendo dalle rispettive cariche mandamentali di sottocapo e consigliere.

MUTOLO ha aggiunto che il LEGGIO aveva fatto pervenire un avviso alle famiglie di contattare il PROVENZANO se volevano avere un colloquio con lui stesso.

La Corte di I° grado ha conclusivamente ritenuto che al ruolo più defilato del PROVENZANO rispetto al RIINA non conseguiva una effettiva riduzione delle sue funzioni poiché, diversamente, l’appellante non avrebbe potuto assumere a tutti gli effetti il potere dopo l’arresto di RIINA, (cosa invece avvenuta secondo il racconto dei collaboranti) proseguendone anche la strategia con i successivi attentati del 1993.

**2)** Per il mandamento di **San Giuseppe Jato** la Corte d’Assise ha ritenuto accertato, in specie per le dichiarazioni del figlio Giovanni, la titolarità della carica di capo



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mandamento al **BRUSCA Bernardo** deceduto il 9.12.2000 e non appellante avverso la condanna irrogatagli, ferma l'eventualità di un effetto estensivo delle diverse impugnazioni degli altri coimputati.

La responsabilità dell'anziano capo mandamento discendeva, secondo la Corte, oltre che, evidentemente dal ruolo per i motivi sopra menzionati, dalla circostanza per cui il BRUSCA – detenuto quasi ininterrottamente dal 1985 al momento della strage, con eccezione di alcuni periodi in cui gli erano stati applicati gli arresti domiciliari – aveva ricevuto continue visite dei familiari (tra cui il figlio Giovanni che vi si era recato da ultimo nel gennaio 1992) nel corso delle quali il padre era stato costantemente informato di ogni notizia rilevante.

La responsabilità di **BRUSCA Giovanni** - del resto ampiamente confessata – veniva invece fatta risalire sia dal ruolo di sostituto del padre, che dalla partecipazione alla riunione deliberativa della commissione di febbraio – marzo del 1992 ed infine dall'opera prestata per la strage di Capaci ed offerta per il progettato omicidio dell'On. Mannino poi differito, per anticipare quello del dott. BORSELLINO.

3) Il mandamento di **Porta Nuova** era comandato da **CALO' Giuseppe**. La circostanza, ritenuta provata dalla



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sentenza di primo grado, era frutto delle conclusioni della pronuncia definitiva della Suprema Corte n.80/92.

Il CALO', detenuto ininterrottamente dal 1985, era stato sostituito secondo le modalità prima richiamate, dal **CANCEMI Salvatore**. Le comunicazioni intra carcerarie con il CALO', anche attraverso i messaggi criptati erano costantemente assicurati tramite l'opera del cognato Gregorio Mattaliano, uomo d'onore del mandamento.

Il BRUSCA ha riferito a proposito di quel mandamento come era stato chiesto, per espresso intervento del RIINA, il rilascio del CALO', ovvero l'applicazione di un meno rigoroso regime detentivo allo stesso e ad altri personaggi di vertice, tra cui il padre, in cambio di alcune opere d'arte in occasione del trafugamento di queste da parte dell'associazione, progetto poi non andato in porto.

Tutti i collaboranti hanno confermato la conoscenza dei rapporti interni al mandamento di Porta Nuova creato dopo la seconda guerra di mafia dal RIINA, la titolarità del ruolo di capo di CALO' e quello di suo sostituto di CANCEMI.

Il SIINO in particolare, codetenuto con il CALO' ha riferito di aver appreso della preoccupazione conseguente all'impegno profuso da FALCONE nel nuovo incarico ministeriale.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il SIINO e l'ONORATO hanno poi riferito che, dopo la costituzione del CANCEMI, CALO', sempre tramite il cognato Mattaliano, era costantemente in contatto in linguaggio criptato con Biondino, a proposito della collaborazione del suo sostituto e della necessità di esercitare ritorsioni sui familiari.

Per tali ragioni la Corte di 1° grado ha affermato la penale responsabilità sia del sostituto che del capo mandamento, ritenendo provato il mantenimento dei legami associativi anche all'epoca delle stragi da parte del CALO' stesso considerato comunque fortemente motivato alla vendetta poiché duramente penalizzato dalla sentenza n. 80/92 che aveva annullato le assoluzioni, per i gravissimi fatti di sangue quali la strage della circonvallazione, l'omicidio del dott. Boris Giuliano, quello del Generale Dalla Chiesa e molti altri tra cui l'eliminazione di BONTATE ed INZERILLO.

**4)** Il mandamento della **Noce** è stato riconosciuto da tutti i collaboranti (ed in primo luogo dal figlio Calogero e dai nipoti ANZELMO e GALLIANO) territorio gestito da **GANCI Raffaele**, personaggio assai legato al RIINA.

Le perplessità manifestate dall'appellante nel colloquio riservato con il RIINA, sul tema dell'accelerazione della strage non tradottesi poi in aperto dissenso in commissione, non



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

erano state ritenute dalla Corte di I° grado, idonee a svalutarne la partecipazione e l'apporto causale.

Il GANCI aveva infatti aderito al programma criminoso proposto mettendo a disposizione anche la collaborazione dei figli Domenico e Stefano per la fase esecutiva alla quale aveva dato un personale contributo, nella mattinata del 19.7.92, unitamente al CANCEMI.

5) Il mandamento di **Gangi – San Mauro Castelverde**, compresa in essa la cittadina di Mistretta pur geograficamente appartenente al comprensorio messinese, è stato riconosciuto da tutti i collaboranti, territorio gestito da **FARINELLA Giuseppe** ed in tal senso numerosi tra essi (ANZELMO, BRUSCA, ONORATO) hanno riferito che l'appellante era stato partecipe di alcune riunioni della commissione.

Secondo il CALVARUSO anche il figlio del FARINELLA, Domenico, aveva rapporti costanti con BAGARELLA dopo che questi aveva assunto il comando di Cosa Nostra per l'arresto del RIINA.

Tali rapporti si sarebbero poi incrinati tanto da imporre l'esautoramento di FARINELLA Domenico dal ruolo di sostituto del padre detenuto. Il BRUSCA incontrato il FARINELLA dopo l'eliminazione di LIMA, si era fatto latore





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

della di lui manifestata disponibilità alle successive attività criminali, presso il RIINA, che aveva particolarmente apprezzato la proposta.

La Corte, sulla scorta di tali dichiarazioni, ha ritenuto l'imputato pienamente responsabile del delitto di strage anche sul presupposto che lo stesso, dopo l'arresto avvenuto il 21 marzo 1992, aveva comunicato con diversi uomini d'onore dal carcere di Termini Imerese tra cui il genero Pullara' Santi.

6) Il mandamento di **Caccamo** era comandato da **GIUFFRE' Antonino** detto "manuzza" per una malformazione alla mano destra, resosi latitante dopo l'emissione dell'ordine custodiale sin dal 25-11-96, ed arrestato solo il 16-4-02.

In tal senso numerose dichiarazioni di collaboranti, tra cui il GALLIANO ed il SIINO che lo considerava proprio referente per gli appalti di zona. La Corte, disattendendo le diverse dichiarazioni come quelle di ANZELMO, DI CARLO, MARCHESE, MUTOLO, che per converso avevano indicato nell'INTILE Francesco (morto suicida in carcere il 4/5/95) il capo mandamento, hanno privilegiato le dichiarazioni di soggetti aventi maggior titolo e qualifica all'interno di Cosa Nostra, da cui era scaturita una conoscenza più approfondita.

Secondo dette fonti, il GIUFFRE' e non l'Intile, era al momento del fatto il vero capo mandamento di Caccamo.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il CUCUZZA ha precisato dunque che INTILE era stato destituito per demeriti e sostituito da GIUFFRE' già nel 1984-85.

Il BRUSCA ha individuato tale causa di demerito dell'INTILE nel non aver sopportato il regime carcerario, assumendo atteggiamenti mortificanti non consoni ad un uomo d'onore.

Il CANCEMI, nel confermare la sostanza di tali affermazioni, ha riferito di aver saputo dal RIINA delle lamentele di Intile dal carcere e, di conseguenza della sostituzione intervenuta in favore del GIUFFRE', poi incontrato ad alcune riunioni di commissione, tra cui quella - già citata - ove si era decisa la l'eliminazione degli autori delle rapine ai TIR nel corso dell'autunno del 1991.

Secondo la Corte di I° grado il contrasto tra la carica di reggente, indicata da BRUSCA e CANCEMI in altri interrogatori e quella di capo mandamento menzionata nel presente procedimento, era più apparente che reale poiché, essendo ancora in vita Intile, ancorchè di fatto esautorato, a rigore il suo successore non poteva ancora rivestire formalmente il ruolo di titolare.

In base a tali conoscenze, ritenute specifiche e qualificate, la Corte d'Assise, ha ritenuto accertato che la carica fosse in capo al GIUFFRE' già da alcuni anni prima delle stragi



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

inizialmente quale reggente e poi come titolare, fondandovi il giudizio di responsabilità.

Inoltre secondo i primi Giudici il GIUFFRÈ, già detenuto dal marzo '92 nello stesso carcere di Termini Imerese ove si trovava il FARINELLA, aveva avuto parimenti modo di colloquiare con l'esterno tramite i diversi "uomini d'onore" succedutisi ai colloqui.

7) Le dichiarazioni dei collaboranti hanno indotto la Corte d'Assise a ritenere capo del mandamento di **Pagliarelli, MOTISI Matteo** sin dal 1983, nonostante le difficoltà o le incertezze ampiamente prospettate dalla difesa, in ordine alla corretta identificazione del medesimo.

Sia BRUSCA che CANCEMI che GANCI Calogero, avevano concordemente indicato la partecipazione del MOTISI a riunioni di commissioni e la gestione del mandamento da parte sua. La Corte lo ha considerato conseguentemente mandante in concorso morale per la strage, nonostante le dichiarazioni di altri collaboranti, ritenuti meno qualificati, avessero attribuito a Rotolo Antonino - del resto di lui fidatissimo collaboratore - il ruolo di comando sostanziale a Pagliarelli.

I primi Giudici hanno fondato il proprio convincimento, oltre che sulle già sottolineate minori conoscenze sulle vicende del



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mandamento di DRAGO, ONORATO e GALLIANO, sulla considerazione che l'età avanzata del MOTISI comportava inevitabilmente, una maggiore esposizione da parte del ROTOLO pur senza assunzione diretta della responsabilità decisionale di comando.

8) I primi giudici hanno attribuito la carica di capo del mandamento di **Villabate** a **MONTALTO Salvatore** e quella di reggente, in sua vece durante la detenzione, al figlio **MONTALTO Giuseppe** nonostante la di lui latitanza. Il primo, già appartenente alla famiglia di Passo di Rigano capeggiata da INZERILLO, era stato infatti premiato dal RIINA con l'attribuzione di quel mandamento, per essersi schierato con la fazione corleonese nell'ambito della guerra di mafia che aveva comportato la eliminazione dello stesso INZERILLO, oltre che di Stefano BONTATE.

Il figlio Giuseppe veniva invece unanimemente individuato dai collaboranti come sostituto del mandamento nel periodo di detenzione del padre, e convinto sostenitore della strategia stragista, circostanza evidentemente assai gradita al RIINA ed al PROVENZANO. La Corte di I° grado ha sottolineato come l'elezione del MONTALTO Salvatore a capo mandamento avvenuta durante la di lui detenzione nel 1983, confermava il mantenimento dei rapporti dal carcere tra



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'imputato ed il figlio Giuseppe, che pur latitante, lo sostituiva all'esterno.

Del resto, i MONTALTO, avevano apertamente condiviso la strategia mafiosa, anche dopo la strage per cui è processo, tanto che nel territori di loro competenza risultava commesso l'omicidio Salvo il 17 settembre 92.

Da tali considerazioni derivava la declaratoria di penale responsabilità per il concorso morale nella strage di entrambi gli imputati in virtù del rispettivo ruolo.

-----

9) In ordine al mandamento di **Brancaccio**, originariamente denominato Ciaculli dal nome della famiglia più importante cui apparteneva il Greco Michele che lo comandava, la Corte si è soffermata sul ruolo di reggente rivestito dal **LUCCHESI Giuseppe** - la cui assoluzione, ex art. 530 comma II° cpp dal concorso nella strage è coperta da giudicato per difetto di appello da parte di PM e PG - e sui rapporti interni ai fratelli GRAVIANO, dei quali il solo **GRAVIANO Filippo** è imputato nel presente procedimento e laddove Giuseppe ne risponde nel c.d. BORSELLINO bis.

Per quanto riguardava il LUCCHESI, la cui posizione nella presente sede è legata alla sola contestazione di cui all'art. 416 bis capo I) della rubrica, i Giudici di prime cure ritenevano



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

che effettivamente questi avesse rivestito la carica di reggente, prima unitamente al PUCCIO e poi da solo, fino all'arresto avvenuto nel marzo 1990, dopo che il PUCCIO stesso, era stato ucciso in carcere per la scoperta delle trame da lui ordite.

In seguito il mandamento era stato affidato, con posizioni sostanzialmente paritetiche e fondate sulle loro diversità caratteriali che ben si integravano, ai tre fratelli GRAVIANO.

Benedetto, il fratello "stonato" secondo la definizione di CANCEMI e non imputato nella strage, Giuseppe più carismatico ed energico e Filippo il più sottile intellettivamente dei tre.

Secondo le dichiarazioni del BRUSCA, Giuseppe e Filippo, avevano affiancato Benedetto, in un primo tempo unico titolare della carica.

A giudizio della Corte d'Assise doveva ritenersi verosimile la co reggenza del mandamento almeno da parte di GRAVIANO Giuseppe e Filippo i quali, con compiti e ruoli diversi ma paritari, erano intervenuti talvolta congiuntamente, talvolta separatamente alle riunioni di commissione ed avevano quindi pieno titolo per essere coinvolti nella fase decisionale della strage.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ulteriore conferma è scaturita inoltre dalla partecipazione del CANNELLA Cristoforo, uomo di quel mandamento, alla fase esecutiva, che coinvolgeva in modo ancor più diretto chi presiedeva allo stesso e quindi il GRAVIANO Filippo, anche alla luce dei già richiamati tabulati telefonici, relativi alle conversazioni immediatamente successive alla strage.

Il LUCCHESE era stato, ormai definitivamente sostituito, come dimostrava peraltro l'appartenenza dei GRAVIANO a diversa famiglia (Brancaccio) rispetto a quella del LUCCHESE stesso (Ciaculli).

**10)** Per ciò che riguardava il mandamento di **Boccadifalco** o Passo di Rigano, la Corte di I° grado riteneva provata la carica di capo mandamento in capo a **BUSCEMI Salvatore** e quella di sostituto al **LA BARBERA Michelangelo** durante la carcerazione del titolare alternata a lunghi periodi di detenzione ospedaliera e domiciliare dopo il 1988.

Il mandamento, originariamente gestito da Salvatore Inzerillo, era passato nelle mani del BUSCEMI, secondo le dichiarazioni dell'ANZELMO, dopo la eliminazione del primo ma di fatto, veniva gestito dal LA BARBERA. Con entrambi il dichiarante ha sostenuto di aver condiviso parte della detenzione, circostanza effettivamente riscontrata.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

L'ANZELMO ha aggiunto poi che, come confermato da altri dichiaranti, il fratello del BUSCEMI, Antonino, era titolare di impresa di costruzioni tramite la quale erano stati gestiti ingenti interessi economici, anche grazie ai rapporti con la potente famiglia di imprenditori dei CASSINA.

Il BRUSCA, avendo precisato di non avere avuto rapporti diretti con BUSCEMI Salvatore, si è soffermato molto sugli aspetti relativi alle cointeressenze della famiglia BUSCEMI con il mondo imprenditoriale e degli appalti specificando, che il ruolo di SIINO era stato ridimensionato a favore dell'ing. BINI, titolare della Calcestruzzi spa, il quale in realtà prendeva ordini da Pino LIPARI e dal fratello Antonino.

Il SIINO ha confermato tali rapporti dei BUSCEMI e la figura preminente nel settore appalti del fratello Antonino che aveva rapporti privilegiati con vari esponenti dell'imprenditoria nazionale.

Il CANCEMI ha aggiunto che ai BUSCEMI erano riservati anche i contatti con l'on. LIMA, ribadendo la reggenza del LA BARBERA durante la detenzione di BUSCEMI Salvatore. Analoghe circostanze sono state riferite da FERRANTE, DRAGO, LA MARCA e GANCI Calogero.

Nonostante le affermazioni dei collaboranti e la circostanza che il fratello Nino si fosse recato sovente in carcere a





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

trovarlo, la Corte di I° grado ha escluso, ex art. 530 Il comma cpp, la responsabilità di BUSCEMI Salvatore per la strage sulle seguenti considerazioni:

- la sussistenza di un interesse contrario alla esecuzione della strage consistente sia nei rapporti diretti con l'On. Lima, il cui omicidio faceva parte del medesimo piano, sia nella speranza di benefici premiali all'esito di una carcerazione protrattasi a lungo, dopo la condanna a sette anni di reclusione inflittagli nel maxi - processo;

-la mancanza di partecipazione di propri uomini al fatto contrariamente a quanto avvenuto per altri capi detenuti;

- l'inesistenza di rapporti con altri detenuti affiliati nel periodo di detenzione nel carcere di Pesaro.

- il distacco sostanziale, seppur non espresso apertamente dal BUSCEMI, rispetto alla strategia stragista che il fratello Nino ed il reggente LA BARBERA in Commissione, non avrebbero peraltro fatto trapelare all'esterno nell'immediatezza della strage.

Il LA BARBERA, diversamente, è stato ritenuto colpevole dei fatti a lui ascritti, in quanto individuato dai collaboranti quale sostituto reggente il mandamento di Boccadifalco.

In questo senso l'ANZELMO, il GALLIANO, che ha descritto "il pollaio" ovvero l'abitazione nella disponibilità del LA



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

BARBERA ove si svolgevano spesso riunioni di commissione, il GANCI Calogero, il DRAGO, che ne aveva notato la presenza a casa del GUDDO in occasione di analogo convegno, il LA MARCA ed il CUCUZZA secondo i quali in virtù della sua grande esperienza il LA BARBERA aveva aiutato il MANGANO Vittorio nella gestione del mandamento di Porta Nuova.

Il BRUSCA ha poi precisato i rapporti intercorrenti tra LA BARBERA ed i BUSCEMI e la comunanza d'intenti tra il primo ed il RIINA.

Infine il CANCEMI oltre a confermare le predette circostanze, ha aggiunto che il LA BARBERA era stato presente alla risolutiva riunione di commissione del marzo 1992, nella quale il progetto stragista nei confronti del dott. BORSELLINO, aveva assunto concretezza.

La Corte alla luce di tali circostanze ha ritenuto dunque acclarata le responsabilità per la strage del LA BARBERA svalutando la circostanza che questi si era vantato con il FERRANTE, come da lui riferito, di non avere nulla da temere dalla collaborazione del CANCEMI poichè non aveva fatto partecipare suoi uomini alla fase esecutiva della strage, non mandandoli così *“al macello”*:



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

L'affermazione, peraltro specificamente riferita alla strage di Capaci, è stata ritenuta non indicativa di una dissociazione del LA BARBERA dalla strategia complessiva, e non verosimile nei contenuti, attesa la conclamata *vicinitas* al RIINA da parte dell'imputato.

**11)** Il mandamento di **Partinico** era comandato, secondo la pluralità dei collaboranti da **GERACI Antonino** la cui responsabilità però la Corte di I° grado ha escluso pervenendo a sentenza assolutoria dal reato di strage nei confronti dell'imputato ex art. 530 co II cpp.

Il ruolo del GERACI risale, secondo il DI CARLO, ad epoca remota e cioè, ai tempi in cui il Leggio era ancora in libertà. Da alcuni anni, peraltro, il GERACI non era stato più notato partecipare alle riunioni di commissione sostituito da Lojacono Francesco anche per questioni di età.

ONORATO Francesco, ha riferito come quest'ultimo aveva ormai preso il posto del GERACI per quanto gli era stato comunicato dal Biondino, ed analoghe circostanze sono state confermate da LA BARBERA Gioacchino. Quest'ultimo in particolare ha fatto riferimento a Centineo Gaspare, fratellastro del GERACI, il quale a fronte di accertate violazioni alle regole mafiose, era stato eliminato, senza che il congiunto fosse intervenuto per salvarlo.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tale ultima circostanza, a giudizio della Corte di I° grado, avrebbe costituito la prova dei rapporti non più improntati a fiducia piena tra i vertici di Cosa Nostra ed il capo mandamento da cui poteva conseguire l'esclusione di GERACI, dal progetto stragista che esigeva invece assoluto riserbo e discrezione.

**12) MADONIA Francesco**, pur individuato quantomeno sotto il profilo formale come capo mandamento di **Resuttana** è stato assolto dalla strage ai sensi dell'art. 6530 II° comma cpp poiché, secondo la Corte di I° grado, la gestione del mandamento era ormai saldamente in pugno al figlio Antonino alla stregua di talune dichiarazioni dei collaboranti.

Antonino peraltro, era uso inviare dal carcere al reggente ed affine Di Trapani Francesco, lettere aventi ad oggetto gli affari del mandamento, come riferito dal COCUZZA nonchè deliberare anche su questioni di massima importanza come gli omicidi, senza più consultare l'anziano padre, secondo le indicazioni dell'ONORATO. Oltre a tali circostanze la Corte ha ancora rilevato che, la sostanziale assenza di colloqui con i familiari, eccezion fatta per la moglie, e in due occasioni il figlio Aldo in periodi ininfluenti sulla deliberazione della strage, dovrebbe far escludere la possibilità che il MADONIA sia stato posto in condizioni di esprimere il proprio consenso



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

all'attentato, risultandone invece un suo sostanziale distacco dalle vicende di Cosa Nostra.

**13)** La carica di capo del mandamento di **Belmonte Mezzagno** attribuita dalla Corte di I° grado a **SPERA Benedetto** - arrestato solo in data 30-01-01 – è stata fatta risalire al 1991, epoca in cui era stato ucciso OCELLO Pietro, precedente responsabile della zona.

Sono state richiamate sul punto le dichiarazioni di ANZELMO, GANCI C., DRAGO, CUCUZZA oltre che CANCEMI e BRUSCA.

Questi ultimi, in particolare, hanno fatto risalire in capo al PROVENZANO, la volontà di attribuire quel mandamento allo SPERA, cui era molto legato ed hanno confermato la sua partecipazione a diverse riunioni di commissioni tra cui quella ove si era parlato dell'omicidio del fratello, avvenuta però dopo la strage.

Il quadro probatorio emerso, non è stato però considerato sufficiente ad avviso della Corte, per l'affermazione di penale responsabilità dello SPERA.

Era innanzi tutto emerso, che quest'ultimo non appariva gradito a tutti nell'ambito di Cosa Nostra, per la diversa proposta avanzata dal Gambino di nominare capo mandamento il Lo Bianco, in precedenza consigliere di Ocello



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

(poi ucciso). Inoltre alcuni settori del mandamento, tra cui la importante famiglia di Misilmeri, sfuggivano al controllo dello SPERA ed erano invece gestiti da persone a lui ostili.

In tale situazione di conflittualità interna al mandamento, che sarebbe poi culminata con l'omicidio del fratello Salvatore, non sarebbe stato opportuno, secondo i primi giudici, chiamare in causa sul progetto di evidentissima delicatezza, chi, pur contando sul forte appoggio di PROVENZANO, non poteva assicurare idonee garanzie di sicurezza e compattezza sul proprio territorio.

**PARAGRAFO VII°**



## **COSA NOSTRA : LA COMMISSIONE REGIONALE**

L'organismo interno a Cosa Nostra denominato commissione regionale o interprovinciale, era composto dai rappresentanti delle province siciliane di Palermo, Trapani, Catania, Enna, Caltanissetta ed Agrigento. Ad esso sarebbero appartenuti, secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati AGATE Mariano (per TP), MADONIA Giuseppe (per CL) e SANTAPAOLA Benedetto (per CT) in relazione ai quali i primi Giudici hanno individuavano essenzialmente quattro cardini probatori sui quali fondare le proprie conclusioni:

- 1. l'esistenza dell'organismo.**
- 2. la competenza a deliberare gli omicidi eccellenti ed i reati di analoga natura.**
- 3. l'appartenenza della strage di via d'Amelio a tale categoria.**
- 4. le intese intercorse tra le varie province mafiose in ordine alla cd. "strategia stragista".**

Il quadro delineato dalla Corte per ricostruire la permanente attualità dell'organismo, nonché le sue attribuzioni funzionali e la vigenza della regola mafiosa di competenza, è scaturita dalle dichiarazioni dei collaboratori di più antica militanza e quindi, oltre al Buscetta, il Calderone ed il DI CARLO.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le propalazioni di costoro sono state ritenute quindi, determinanti per l'inquadramento della commissione, mentre quanto affermato dai collaboranti facenti parte di Cosa Nostra all'epoca della strage, è stato utilizzato per chiarirne la specificità del ruolo, in relazione all'attentato di via d'Amelio.

Da tale contesto è processualmente emerso che, sin dal 1974-75 era stato creato in Cosa Nostra un organismo collegiale, nel quale erano rappresentate tutte le province in cui esisteva una "famiglia" mafiosa, con esclusione di quelle di Messina, Siracusa e Ragusa, con poteri decisionali sulle questioni di interesse generale:

- ✓ regole comportamentali fondamentali per gli associati,
- ✓ affari leciti ed illeciti che riguardavano i territori di più province,
- ✓ commissione di reati che potevano determinare una reazione degli organi istituzionali dello Stato con effetti non circoscrivibili alle singole province mafiose.

Tale organismo, denominato commissione regionale o interprovinciale, rispondeva ad esigenze quali:

- ✓ il coordinamento delle attività economiche sul territorio, appalti, stupefacenti, armi e contrabbando in genere, di particolare qualità e rilevanza;





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- ✓ il controllo sulle attività delittuose deliberate all'interno di una determinata provincia affinché non potessero derivarne implicazioni negative anche alle altre, come si era verificato nel corso della c.d. *prima guerra di mafia*.

Benché nessuno dei collaboratori escussi avesse mai fatto parte di tale organismo collegiale, molti di essi hanno riferito, per conoscenza diretta, di fatti che ne riguardavano l'attività oltre che di alcune riunioni tenute dalla medesima commissione.

Particolare rilievo è stato attribuito dai primi giudici alla circostanza che anche il BRUSCA ed il CANCEMI, nella specifica qualità di componenti la commissione provinciale, abbiano confermato l'esistenza di tale organismo, come forma di coordinamento tra le varie province mafiose, vigente quindi all'epoca in cui venne deliberata la strage di via d'Amelio.

La soppressione di un organo di vertice e la conseguente alterazione degli equilibri esistenti tra le varie province mafiose, sarebbero state, in caso contrario inevitabilmente avvertite da chi occupava una posizione di tale rilievo nell'organigramma mafioso.

Infatti, l'incremento delle sfere di espansione dell'associazione aveva certamente comportato, a giudizio



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

della Corte di I° grado, più pressanti esigenze di coordinamento, realizzate appunto attraverso l'opera della commissione regionale.

Secondo le indicazioni fornite dal BRUSCA e dal SIINO la capillare infiltrazione mafiosa nella gestione di appalti pubblici si estendeva all'intero territorio siciliano, con inevitabile coinvolgimento di tutte le province mafiose.

Lo stesso SIINO infatti, che pure non operava al più alto livello dell'associazione criminale nella gestione di una parte del controllo mafioso degli appalti, era uso raccordarsi anche con i rappresentanti di vertice delle altre province.

Ciò avrebbe confermato un accordo tra le predette province per una gestione unitaria di un'attività strategica per Cosa Nostra, quale quella del controllo di una quota consistente della spesa pubblica in Sicilia.

Per la conclamata necessità di un accordo e di una gestione unitaria tra i vertici delle singole province per gli affari di interesse generale, la Corte di I° grado ha ravvisato l'esigenza di un interscambio tra gli stessi vertici.

Ciò presupponeva di conseguenza, secondo i primi giudici, la necessità di verifica, anche su altre iniziative illecite eclatanti, tali quindi da ripercuotersi sull'intero ambito decisionale, tra le quali certamente rientrava la strage per cui è processo.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il prevalere della fazione corleonese a seguito della seconda guerra di mafia, non aveva peraltro determinato secondo i giudici di prime cure, l'indebolimento del principio della pari dignità ed autonomia di tutte le province mafiose operanti in Cosa Nostra.

I primi giudici hanno quindi citato, a titolo esemplificativo, l'applicazione della regola del coinvolgimento della commissione regionale nella delibera degli "omicidi eccellenti" nel progetto a metà degli anni Settanta - poi bocciato - di uccidere il dott. Cesare Terranova quando questi rivestiva le funzioni di parlamentare e di componente della Commissione antimafia, ovvero in quello - diversamente approvato ed eseguito - dell'omicidio di Pier Santi Mattarella, Presidente pro - tempore della Regione siciliana.

Per contro, la violazione ingiustificata di tale regola, posta in essere da alcuni associati mafiosi agrigentini l'uccisione di Colletti Carmelo, all'epoca rappresentante di Cosa Nostra per la provincia di Agrigento, era stata sanzionata, pur giustificandosene le ragioni, con la soppressione dei responsabili, proprio perché il delitto non era stato preceduto dall'indispensabile delibera dell'organo regionale.

Tali logiche dovevano ricondursi secondo i primi giudici, agli stessi PROVENZANO e RIINA i quali infatti già intervenuti



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sui vertici delle province di Caltanissetta e Catania, verso la fine degli anni Settanta per agevolare la eliminazione del Di Cristina e del Calderone, inseriti nello schieramento avversario, e la loro sostituzione, con persone vicine, come MADONIA Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto. Questi ultimi nella presente sede sono chiamati a rispondere di concorso nella strage proprio perché rappresentanti delle rispettive province, nella commissione regionale.

I primi giudici hanno ritenuto operanti, per i rappresentanti delle province di Cosa Nostra, le stesse considerazioni relative ai componenti della commissione provinciale di Palermo in ordine al contributo causale fornito sotto il profilo del concorso morale nella strage.

Infatti, il RIINA ed il PROVENZANO a giudizio della Corte di I° grado, non avevano alcuna ragione di non coinvolgere le altre province mafiose nelle decisioni di maggiore importanza, non essendo prevedibili posizioni di pregiudiziale ostilità alle loro proposte. In caso contrario invece, avrebbe corso l'inutile e grave rischio di trovarsi isolato, sotto l'incalzare dell'attività repressiva dello Stato, qualora la opportunità di compiere gli "omicidi eccellenti", non fosse stata preventivamente sottoposta, secondo la regola vigente, anche alla Commissione regionale.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Peraltro, le ragioni di tale coinvolgimento, hanno trovato ulteriore conferma – sempre a giudizio della Corte – nella *vicinitas* temporale tra le due stragi e quindi nel necessario elevarsi del livello di scontro con lo Stato, che avrebbe comportato conseguenze repressive di non poco momento.

**Alla luce di tali ragioni**, la Corte di 1° grado, pur ritenendo non individuabile con esattezza il momento della deliberazione della strage da parte della Commissione regionale, ha considerato sufficiente ai fini della penale responsabilità degli imputati accusati di esserne componenti, la prova della sussistenza di certo tipo di intese tra le varie province mafiose, oltre alla già chiarita competenza per gli “omicidi eccellenti” e l'appartenenza della strage a questo genere di delitti.

Sotto questo aspetto i primi giudici, hanno conferito valore probatorio soltanto parziale, al dato storico indicato dal MESSINA Leonardo - nella presente sede e nel proc. per la strage di Capaci - e relativo ad **una riunione** della commissione regionale asseritamente tenutasi in provincia di Enna il 1° febbraio 1992, subito dopo la pronuncia della sentenza n.80/92 ed avente lo scopo specifico di deliberare l'eliminazione del dott. FALCONE.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In relazione a tale circostanza la Corte - prescindendo dal fatto che la riunione suddetta avesse ad oggetto fatti diversi rispetto a quelli per cui è processo - e pur in presenza di alcuni riscontri oggettivi (es. il controllo da parte della Polizia al MESSINA la sera del 1.2.92, da lui riferito, ed effettivamente avvenuto) ha ritenuto incerta la provenienza delle conoscenze del MESSINA, da lui attribuite a Liborio Miccichè, consigliere di Cosa Nostra per la provincia di Enna deceduto nell'aprile del 1993.

La circostanza medesima è stata quindi ritenuta non sufficientemente provata.

La partecipazione delle famiglie catanesi, e per esse del SANTAPAOLA, al progetto palermitano propugnato dal RIINA, doveva essere invece avvalorata - secondo la Corte di I° grado - da quanto affermato dal collaboratore MALVAGNA, e poi ribadito dal PULVIRENTI, relativamente ad altra riunione dei vertici regionali di Cosa Nostra, sempre in provincia di Enna, collocata tra la fine del '91 ed i primi del '92, ove era stato deliberato l'attacco allo Stato per ritorsione contro la ravvisata inefficacia delle coperture istituzionali.

Nel corso della riunione, i vari rappresentanti avrebbero condiviso la strategia cruenta del RIINA e del PROVENZANO, offrendosi di compiere una serie di attentati



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

ed intimidazioni “di contorno” per così dire, nei confronti degli oppositori di Cosa Nostra, poi rivendicati dalla sigla “**Falange armata**”.

I fatti oggetto delle dichiarazioni di MALVAGNA sono stati ritenuti accertati dalla Corte di I° grado, attraverso le già ricordate dichiarazioni del PULVIRENTI e, in parte, tramite quelle dello AVOLA

Tali dichiarazioni avrebbero altresì trovato conferma, secondo i primi giudici, in altri diversi attentati consumati nei confronti di pubblici personaggi (ad es. il giornalista Maurizio Costanzo, l'avvocato Guarnera, il Di Guardo Sindaco di Misterbianco, l'omicidio dell'Isp. di P.S. Lizzio, l'attentato alla villa del presentatore Pippo Baudo ecc.). In tale prospettiva i primi Giudici ritenevano accertati i seguenti punti:

- ✓ l'effettivo svolgimento della riunione nel periodo e luogo indicati con la partecipazione, tra gli altri, di RIINA e SANTAPAOLA;
- ✓ l'oggetto della riunione ovvero la strategia di attacco allo Stato;
- ✓ il consenso alla strategia da parte dei partecipanti;
- ✓ l'utilizzazione della sigla “Falange armata”;

Peraltro, la collaborazione delle famiglie catanesi con quelle palermitane doveva desumersi secondo i primi giudici, anche



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dalle summenzionate dichiarazioni del collaborante AVOLA il quale, pur non conoscendo i termini della riunione indicata da MALVAGNA, ben sapeva della strategia di attacco, della sigla “Falange armata”.

Lo stesso aveva altresì riferito, di avere personalmente trasportato, nel febbraio 92, circa 200 kg di esplosivo T4 al plastico, proveniente dalla Jugoslavia, da Catania a Termini Imerese su ordine del SANTAPAOLA stesso e di ERCOLANO Aldo.

L'AVOLA aveva poi aggiunto di avere saputo dal Rannesì, altro associato col quale aveva condiviso parte della detenzione, che costui aveva trasportato esplosivo ai palermitani tanto da sentirsi orgoglioso per essere stato partecipe dei progetti di Cosa Nostra.

La strategia di attacco e la sua condivisione da parte dei “catanesi” sarebbe proseguita – stando alle dichiarazioni di AVOLA e MALVAGNA - anche dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

I primi giudici hanno al riguardo, pienamente valorizzato, l'affermato svolgimento di una riunione della commissione regionale di settembre 1992, cioè dopo la strage di cui è causa ed in rapporto di continuità con la stessa, con l'individuazione di una serie di attentati da svolgersi al NORD,





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

e di altra analoga in Catania, nella villetta di zia Lisa, dove BRUSCA, Bagarella, SANTAPAOLA ed altri, avrebbero affidato al Mazzei Santo, (detto "u' carcagnusu", già appartenente al clan dei "cursoti" e dedito alle imprese più cruento) ex avversario di SANTAPAOLA stesso - poi affiliato ai palermitani, ed in quella circostanza anche alle cosche catanesi - il compito di effettuare questi attentati nel Settentrione d'Italia.

L'apporto della provincia di Trapani alla commissione provinciale è stato invece desunto dai primi giudici, sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboranti ed in particolare di quelle del SINACORI il quale ha menzionato lo svolgersi di 4/5 riunioni tra fine 91 ed inizi 92 con la partecipazione, oltre che di lui stesso, di AGATE Mariano, personaggio assai legato al RIINA, Messina Denaro Matteo, lo stesso RIINA Salvatore, i fratelli GRAVIANO ed altri, aventi ad oggetto la preparazione di attentati nei confronti del dott. Falcone, e di altri personaggi di primo piano che si sarebbero dovuti pedinare per studiarne gli spostamenti in Roma.

Alle riunioni non veniva è stato attribuito un ruolo deliberativo ma meramente preparatorio o esecutivo, ricavandosene però, la prova della conoscenza in capo ai vertici della provincia trapanese delle strategie in atto.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Analogamente per le province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento nel richiamare le dichiarazioni di MESSINA, SIINO, BRUSCA e CANCEMI, la Corte d'Assise ha ritenuto parimenti provato, il coinvolgimento dei rispettivi rappresentanti con la conseguenza conclusiva che, la deliberazione della strategia stragista, della quale l'attentato al dott. BORSELLINO, costituiva un passaggio chiave, non poteva essere il frutto di un'isolata ed autonoma decisione della provincia mafiosa palermitana essendo stata invece sottoposta preventivamente al vaglio dei rappresentanti delle diverse province, nell'ambito delle attribuzioni spettanti all'epoca alla commissione regionale (sentenza f. 650).

**PARAGRAFO VIII°  
COSA NOSTRA: LE SINGOLE POSIZIONI  
NELLA COMMISSIONE REGIONALE**



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Secondo la contestazione, della commissione regionale facevano parte, in qualità di rappresentanti delle rispettive province, come già detto, AGATE Mariano, SANTAPAOLA Benedetto e MADONIA Giuseppe, imputati nell'odierno procedimento.

In relazione alla provincia mafiosa di **TRAPANI**, i primi giudici hanno sottolineato come, sulla scorta delle affermazioni dei collaboranti, erano emersi due personaggi sostanzialmente stimati di analogo spessore, nell'ambito di COSA NOSTRA, AGATE Mariano e MESSINA DENARO Francesco, .

Nell'impugnata sentenza, dato atto del contrasto probatorio esistente sulla persona che rivestiva il ruolo di rappresentante di quella provincia, sono state particolarmente valorizzate le indicazioni provenienti dai collaboranti appartenenti proprio a quell'area geografica, e quindi SINACORI, PATTI e GERACI Francesco.

Costoro avevano sostanzialmente attribuito all'AGATE la carica di capo mandamento di Mazara del vallo ed al Messina Denaro, talvolta sostituito dal figlio Matteo per ragioni di età, quella di capo mandamento di Castelvetro e di rappresentante della provincia in commissione regionale.

Sulla scorta di tali conclusioni, i primi giudici non hanno ritenuto di poter affermare la co-reggenza della provincia in



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

capo ad entrambi i soggetti, pur riconoscendo il ruolo di prim'ordine dell'AGATE - personaggio "nel cuore" di Totò RIINA e peraltro detenuto sin dall'1.2.92 - anche in forza dell'appartenenza a famiglie e mandamenti diversi da parte dei due soggetti.

Peraltro, la Corte di I° grado, ha rilevato inoltre che, la manifestata volontà di eliminare il dott. BORSELLINO da parte dell'AGATE alcuni anni prima della strage, non poteva ricollegarsi in termini di assoluta certezza con la deliberazione vera e propria intervenuta invece in epoca successiva.

Infine, la frase profferita dall'AGATE nel carcere dell'Ucciardone subito dopo il boato di via D'Amelio e riportata dal collaborante DRAGO - "satò Paluzzo" – non attestava a giudizio della Corte, la preventiva consapevolezza della data e delle modalità dell'attentato, quanto piuttosto, una verosimile deduzione logica in relazione a ciò che era successo.

La carica di rappresentante provinciale di **CALTANISSETTA** è stata attribuita in I° grado, sulle univoche dichiarazioni dei collaboranti, a MADONIA Giuseppe, detto "Piddu", latitante a far tempo dal 1986 ed arrestato il 6/9/1992 sotto falso nome nel Vicentino.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sono state all'uopo utilizzate le dichiarazioni di BRUSCA, SIINO, ANZELMO, RIGGIO Salvatore, già reggente del mandamento di Riesi, e MESSINA Leonardo i quali avevano fatto rilevare strettissimi rapporti tra i corleonesi ed il MADONIA - tenuti personalmente dal RIINA e frutto dei legami anche con il PROVENZANO – e il controllo da parte di MADONIA degli appalti nel Nisseno (confermati anche dal collaborante BARBAGALLO), nonché i numerosi incontri con il RIINA stesso indicativi della piena consapevolezza che l'imputato aveva della strategia stragista.

In particolare sono stati valorizzate le affermazioni di MESSINA Leonardo - collaborante appartenuto a quell'area geografica - afferenti tra l'altro, gli spostamenti del MADONIA ed i permanenti contatti dallo stesso intrattenuti telefonicamente, con l'area nissena, durante la sua latitanza ed oggetto di analitiche censure nei motivi di gravame.

Tali dichiarazioni, seguite da un'intensa attività investigativa avevano peraltro già condotto all'arresto del MADONIA e, sulla scorta del medesimo quadro probatorio, la Corte di I° grado è pervenuta al giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato in ordine al concorso nella deliberazione della strage e nei reati satelliti.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La rappresentanza della provincia di **CATANIA** è stata attribuita nell'impugnata sentenza a SANTAPAOLA Benedetto.

I collaboranti escussi hanno infatti indicato nell'imputato il successore di Calderone Giuseppe, ucciso nel 1978 e già alla guida di quel distretto.

I primi giudici non hanno peraltro trascurato la diversa circostanza indicata da BRUSCA Giovanni, il quale, particolarmente addentro ai segreti di COSA NOSTRA, aveva precisato che le famiglie catanesi avevano inviato, per suo tramite, tra fine 91 ed inizi 92, al RIINA, il messaggio relativo alla nomina quale rappresentante provinciale in capo al SANTAPAOLA Salvatore, fratello di Benedetto, nomina avvenuta testualmente *“per problemi strutturali”*, ovvero perchè non si cumulassero le cariche di rappresentante della provincia e del mandamento.

Le dichiarazioni del collaborante sul punto, lungi dall'essere state svalutate dalla Corte, sono state lette alla luce della conoscenza non particolarmente approfondita del BRUSCA sulla situazione catanesi.

In ogni caso al di là del dato meramente formale enunciato dal BRUSCA, i primi giudici hanno ritenuto che l'effettivo ruolo



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di comando nel catanesi, era sempre saldamente detenuto da SANTAPAOLA Benedetto.

Lo stesso BRUSCA è stato esplicito nell'affermare che, pur con l'attribuzione al fratello della carica di rappresentante, *“parlare con l'uno e con l'altro era la stessa cosa”*.

Una conferma di tale conclusione, doveva trarsi secondo i primi giudici, in quanto affermato da Maurizio AVOLA e Natale DI RAIMONDO, soggetti provenienti dal catanese, i quali avevano evidenziato il ruolo di leader indiscusso comunque mantenuto dall'odierno appellante.

Da ultimo la Corte di I° grado si è soffermata sul dato, emerso in dibattimento, e relativo alla sostanziale contrarietà del SANTAPAOLA al compimento di attentati nei confronti di rappresentanti dello Stato, almeno nella sua sfera d'influenza. Tale circostanza è stata ritenuta ininfluenza sul concorso morale nella strage per cui è processo, essendo comunque emerso il rilevante appoggio (fornitura di telecomandi ed esplosivi) offerto al RIINA dalla famiglia catanese, al di là di un diverso e malcelato convincimento in capo al SANTAPAOLA, contrario all'attacco diretto alle istituzioni.

Da ciò è conseguita, secondo i primi giudici, la declaratoria di penale responsabilità di quest'ultimo, quale mandante e



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

concorrente nella strage in veste di componente la commissione regionale.

**PARAGRAFO IX°**  
**COSA NOSTRA : LA DELIBERAZIONE DELLA STRAGE**





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In relazione al **secondo aspetto**, relativo alla presenza di ciascuno dei soggetti interessati in una specifica riunione per la deliberazione della strage di via D'Amelio, i primi Giudici hanno ritenuto che la regola della competenza - anticipata sin dal 1984 dal BUSCETTA - era vigente ed operativa subito prima delle stragi se non altro perché il PROVENZANO ed il RIINA non avevano nulla da temere dall'applicazione di quella norma interna.

Essi infatti potevano contare in sostanza su tutti o quasi i capi mandamento del Palermitano, in grado di assicurar loro una larga maggioranza.

Di conseguenza un consenso preventivo alla strage avrebbe consentito una generalizzata ripartizione delle responsabilità tra tutti senza la scomoda concentrazione in capo a due soggetti delle eventuali, probabili, conseguenze della energica reazione dello Stato.

Secondo l'impugnata sentenza RIINA e PROVENZANO detenevano un potere egemonico così forte che, astrattamente avrebbero potuto porre in essere l'attentato in totale autonomia e senza chiamata in causa della commissione.

I due però sapevano altrettanto bene che, in passato, le dispute interne a Cosa Nostra, ben presto sfociate in



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sanguinose lotte che avevano messo in crisi la stessa esistenza dell'organizzazione, erano costate la eliminazione fisica di coloro i quali avevano intrapreso iniziative in autonomia rispetto all'organizzazione centrale.

Non avevano quindi nulla da temere in commissione provinciale poiché, sostanzialmente, tutti i capi mandamento condividevano già da tempo le linee strategiche.

Proprio per questo motivo, erano stati infatti scelti dalle famiglie più allineate e fedeli e preferiti ad altri con il bene placito dei corleonesi.

Nell'ottica di un rispetto assoluto delle regole, veniva quindi sottoposto alla commissione il progetto relativo alle stragi, per raccoglierne, anche separatamente, il consenso da parte di tutti i referenti mandamentali che ne facevano parte.

In tal senso la Corte di I° grado ha ritenuto, sulla base di quanto dichiarato dai collaboranti – ed in particolare di BRUSCA e CANCEMI – che la deliberazione primaria della eliminazione del dott. BORSELLINO, già affacciatasi nei primi anni Ottanta, fosse stata già adottata nel periodo 1987/88 risalendo a quel periodo alcuni progetti di attentato, allorché il magistrato era Procuratore della Repubblica di Marsala.

La prassi di Cosa Nostra prevedeva peraltro che (ANZELMO Francesco Paolo) una volta decisa la eliminazione di un



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

soggetto, la sospensione della esecuzione - per qualsiasi ragione intervenuta - non rendeva necessaria un'ulteriore autorizzazione da parte del medesimo organo.

Anche a distanza di tempo, le condanne già emesse come precisato dal BRUSCA, dovevano essere eseguite.

In ogni caso, una nuova autorizzazione doveva però essere adottata se fossero trascorsi molti anni dalla prima e se fosse mutato il quadro delle esigenze complessive derivanti dall'esterno. Tanto per evitare che sull'incaricato dell'esecuzione, gravasse una responsabilità, di fatto, anche decisionale.

Secondo i primi giudici tra i progetti di attentato (1988) e l'esecuzione dello stesso (1992), la situazione esterna era mutata, con un aggravamento significativo delle ragioni che avevano già portato a quella deliberazione per via della sentenza della Suprema Corte in esito al maxi processo di Palermo e del "tradimento" - interpretato come tale dall'organizzazione - da parte dei referenti politico istituzionali, imponendo pertanto l'esigenza di una nuova deliberazione nel solco della precedente.

Tale delibera che "rinnovava" per così dire la necessità dell'assassinio, era quindi indispensabile oltre che opportuna.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sul punto l'impugnata sentenza ha fatto espresso riferimento, ancora una volta, alle dichiarazioni del CANCEMI e del BRUSCA, il primo sostituto del CALO' il secondo del padre Bernardo.

Il BRUSCA in particolare ha precisato che, subito dopo il deposito della sentenza della Cassazione n.80-92, si erano susseguite una serie di riunioni, pur frazionate e non plenarie, della commissione provinciale per esaminare il progetto di attacco allo Stato.

In tali occasioni si erano indicati una serie di obiettivi da eliminare tra cui il dott. BORSELLINO, unitamente al Questore La Barbera e gli onorevoli Purpura e Mannino, ipotesi queste ultime, rimaste senza esito operativo.

In particolare il collaborante ha dichiarato di essere intervenuto ad una riunione a casa Guddo tra il **febbraio ed il marzo del 1992**, nella quale, alla presenza di RIINA, Biondino, GANCI Raffaele, e CANCEMI si era parlato dell'organizzazione dell'attentato di Capaci. Nella circostanza il Biondino aveva espressamente dichiarato che *"non ci si doveva dimenticare del dott. BORSELLINO"*, pur senza entrare nei dettagli organizzativi relativi alla sua eliminazione. Il collaborante ha aggiunto che era stato invece espresso riferimento all'omicidio dell'on. Mannino, da compiersi dopo la



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

strage di Capaci, al quale egli stesso era stato preposto, in un primo momento, venendo poi fermato dal Biondino.

Il CANCEMI ha invece individuato due riunioni nelle quali era stato trattato l'argomento dell'attentato al dott. BORSELLINO.

Una prima avvenuta nel **marzo – aprile 1992** (anche se il collaborante non ha chiarito il periodo con esattezza) presso l'abitazione di Girolamo Guddo, facente parte di un blocco di diverse riunioni, sempre tenute nello stesso posto e nel medesimo arco temporale.

In relazione alla suddetta riunione la Corte ha evidenziato la compatibilità con quanto affermato dal BRUSCA, sia con riferimento al dato cronologico che a quello logistico (la casa di GUDDO), sia con riferimento ai partecipanti (con l'unica differenza di Michelangelo LA BARBERA).

La versione dei collaboranti concordava altresì sui nomi dei soggetti da inserire nella lista degli omicidi cd "eccellenti", tra cui quello del dott. BORSELLINO al quale i presenti avevano manifestato il loro espresso consenso.

In una seconda riunione avvenuta, secondo le dichiarazioni del CANCEMI nel **giugno 1992**, era stata deliberata l'immediata esecuzione dell'attentato al dott. BORSELLINO. A questo secondo incontro, sempre presso l'abitazione messa a disposizione dal GUDDO, avrebbero partecipato gli



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

stessi soggetti già indicati e forse alcuni altri (pur non esattamente precisati).

L'episodio che aveva connotato tale riunione, riguardava un breve colloquio "privato" e confidenziale tra il RIINA ed il GANCI Raffaele, del quale il CANCEMI, poco distante dai due che si erano appartati, sedendosi accanto su un divanetto, all'inizio dell'incontro.

Egli aveva percepito solo alcune battute della conversazione dalle quali aveva capito come il RIINA insisteva con il proprio interlocutore 'Faluzzo' (diminutivo di Raffaele), assumendosene in proprio le responsabilità, per compiere al più presto la strage rispondendo testualmente alla sua richiesta, sulle ragioni di tanta fretta *Faluzzo la responsabilità è mia.*

Subito dopo, nel corso del vertice il RIINA aveva manifestato la volontà di "mettere in ginocchio lo Stato" con una dimostrazione di forza consistente appunto nell'attentato di via D'Amelio.

Successivamente il GANCI R. aveva espresso al CANCEMI le proprie perplessità in ordine all'iniziativa, dicendo testualmente *"questo ci vuole rovinare a tutti"*.

L'episodio narrato dal CANCEMI, doveva considerarsi credibile secondo i primi Giudici, proprio per il rapporto datato



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

e fiduciario tra il RIINA ed GANCI (definito dal CANCEMI “*il pupillo di RIINA*”) che avrebbe giustificato tale approccio confidenziale tra i due sull’argomento nel quale il GANCI stesso aveva manifestato qualche perplessità maturata sul punto, avente ad oggetto, verosimilmente, non tanto *l’an* quanto il *tempus* di esecuzione della strage.

Secondo i primi Giudici, diversamente dalle prospettazioni difensive, non vi era contrasto con la già adottata deliberazione del febbraio - marzo giacchè in quella prima riunione era stato lasciato spazio discrezionale per la definizione dei tempi di esecuzione.

Sarebbe stato di conseguenza, ancora possibile, per i capi mandamento interpellati, manifestare il proprio parere sulla modalità in concreto del vero e proprio attacco da portare allo Stato.

Esemplificativamente, la Corte d'Assise si è riportata alla mancata esecuzione dell'omicidio del parlamentare Mannino, in relazione al quale il BRUSCA, veniva avvisato solo di interrompere l'attività senza una dettagliata comunicazione sulle diverse esigenze che avevano condotto Cosa Nostra ed il RIINA stesso ad anteporre l'eliminazione del dott. BORSELLINO rispetto a quella dell'uomo politico.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Peraltro, sempre nella medesima ottica, lo stesso BRUSCA il cui consenso era scontato e notorio, non era stato convocato per la riunione di giugno, ritenuta così dalla Corte momento finale nella deliberazione, nella quale era necessario interpellare i capi dei mandamenti coinvolti nella strage, pur in via frazionata e non plenaria, con riferimento alla necessità di procedere senza indugio alla esecuzione della medesima.

Conclusivamente la Corte di I° grado, aveva avvalorato ulteriormente la ricostruzione dei fatti esposta dai collaboranti, ritenendo credibile che a quel tempo il RIINA ed il PROVENZANO, avessero particolare urgenza di procedere con l'attentato – come chiaramente manifestato al GANCI ed anche agli altri capi mandamento presenti alla riunione - avendo già avuto notizia degli instaurandi rapporti con gli Ufficiali dei ROS e volendo pertanto intraprendere la “trattativa” da una posizione di forza rinsaldata dalla compianda strage.

La Corte assegnava infine un ruolo primario – perchè avente natura decisionale – solo alla prima delle due riunioni, ritenendo acclarato che, se pur ve ne era stata una seconda nel giugno, in essa si era esclusivamente stabilito quali mandamenti sarebbero stati coinvolti.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO X°**  
**COSA NOSTRA : IL CONSENSO ALLA STRAGE**

Infine deve porsi attenzione al **terzo aspetto** già oggetto delle valutazioni da parte della Corte in I° grado, e cioè la



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

manifestazione di volontà da parte dei singoli componenti della commissione provinciale.

Il presupposto dal quale ha preso le mosse il ragionamento probatorio della Corte di I° grado, è stato costituito dall'inquadramento, tra le attività integrative della condotta concorsuale nel reato ex art. 110 cp, delle diverse forme del contributo morale, quali l'istigazione, la determinazione o il rafforzamento del proposito criminoso altrui.

Ciò premesso, la Corte, ha ritenuto che per quanto la vittima da eliminare fosse già stata da tempo individuata per i richiamati moventi, dovesse comunque ritenersi necessario, da parte dei proponenti, acquisire l'assenso della commissione quale condizione indispensabile alla esecuzione.

In tale ottica è stato sottolineato il ruolo dei vertici corleonesi che - già prevalenti nel conflitto con il clan Bontate – Inzerillo - non avrebbero certamente rischiato di compromettere la propria posizione egemonica, assumendo decisioni in autonomia totale ed in contrasto con la maggioranza della "cupola", con il pericolo di suscitare contraccolpi potenzialmente forieri di un nuovo conflitto.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La Corte di I° grado ha valorizzato dunque la riunione svoltasi nel periodo vicino all'assassinio dell'on. LIMA sostenendo che la stessa aveva avuto certamente carattere deliberativo.

Nessuno dei convocati, né degli altri capi mandamento, verosimilmente riunitisi in altra circostanza o comunque avvisati dal RIINA, aveva manifestato una chiara opposizione che potesse comportare, pur esponendo il dissenziente a gravi rischi personali, la necessità di una forma di effettiva discussione sul punto.

Né in tal senso, i primi Giudici hanno ravvisato nel colloquio privato tra GANCI Raffaele e RIINA, una sostanziale difformità di pensiero sulla strage, proprio perché le eventuali perplessità del primo (da cui non poteva comunque trarsi atteggiamento di contrarietà) erano state manifestate riserbatamente e non formalizzate nel corso della riunione con gli altri rappresentanti.

Chiunque, a giudizio della Corte, poteva chiaramente intendere che dopo quella riunione non ci sarebbero più stati spazi per esprimere opinioni in merito come del resto era emerso dalle dichiarazioni del BRUSCA il quale, nell'apprendere dalla TV dell'attentato nei termini confermati dal collaborante LA BARBERA Gioacchino, si era meravigliato solo riguardo al tempo dell'esecuzione, in ordine



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

al quale non era stato avvisato, ben sapendo che la decisione di eseguire la strage era comunque irrevocabile.

Dunque la presenza a quella riunione veniva ritenuta dalla Corte sufficiente ad integrare la condotta rafforzatrice della volontà del RIINA e dell'altro proponente corleonese PROVENZANO, di eliminare il dott. BORSELLINO.

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo del delitto di strage invece, la Corte, dando per scontato l'aspetto specifico del dolo, ovvero la volontà di cagionare la morte quantomeno del dott. BORSELLINO, aveva ritenuto che in capo ai componenti della commissione fosse ben noto come l'attentato poteva essere commesso con quelle metodologie poi effettivamente utilizzate.

In sostanza le conclusioni del primo giudizio sul punto, hanno dato per accertato che nel mandato ad uccidere fosse ricompresa anche la possibilità di un ricorso a condotte che potevano creare pericolo per l'incolumità pubblica e quindi potenzialmente micidiali anche per altre persone, tra cui quelle preposte alla scorta.

In tal senso è stato sottolineato come proprio il mandato esecutivo concesso al RIINA per la strage di Capaci, era stato talmente ampio da comprendere qualsivoglia condotta idonea



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

a raggiungere lo scopo, date le misure di tutela e protezione di cui godeva il dott. FALCONE.

Era verosimile che tale mandato fosse stato poi esteso anche al dott. BORSELLINO, analogamente soggetto a tutele particolari.

Tutto ciò essendo comunque evidente, che lo strumento dell'autobomba era quello che forniva più idonee garanzie come già si era verificato per la strage di via Federico Pipitone del 1983.

Secondo i primi Giudici, diversamente da quanto opinato dalle difese, il mancato dissenso in sede di commissione equivaleva dunque a consenso alla strage.

Tale conclusione secondo la sentenza di I° grado era avvalorata dalla considerazione che compiti funzionali della stessa commissione erano proprio quelli di affrontare problemi di interesse comune a tutta Cosa Nostra e pertanto essa costituiva il luogo deputato anche ad accertare la sussistenza di tali posizioni difformi per poterle eventualmente conciliare e comporre.

In tal senso pertanto, chi avesse partecipato a quel consesso non manifestando la propria contraria opinione, ben doveva sapere di rafforzare in quel momento stesso il cruento intendimento dei proponenti anche perchè, secondo la Corte



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di I° grado, la carica di capo mandamento non era determinata *a divinis*.

Essa al contrario, era il frutto di un sottostante consenso all'interno del distretto territoriale, che portava alla scelta di un soggetto capace di operare attivamente al fianco del RIINA e del PROVENZANO e di sostenerne le strategie piuttosto che subirne passivamente l'egemonia.

La mancanza di manifestazioni di dissenso delle quali non vi era traccia negli atti a giudizio della Corte d'Assise, non era pertanto conseguenza di *metus reverentialis* nei confronti dei vertici corleonesi, quanto piuttosto della condivisione per metodi e strategie individuate già da tempo ed assolutamente necessarie per non rendere frammentaria l'organizzazione nella esecuzione di un progetto così ambizioso e pericoloso.

In ogni caso, secondo l'impugnata sentenza, la libera adesione alle regole interne di Cosa Nostra, comportava per gli associati che, anche un eventuale dissenso minoritario avrebbe vincolato comunque il dissenziente a condividere un progetto approvato dalla maggioranza, senza alcuna possibilità di sottrarvisi.

Solo una dimissione dalla carica ed il conseguente allontanamento dall'associazione, con il rischio mortale che



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

ciò comportava, poteva determinare secondo tale sillogismo dei primi giudici, un radicale dissenso ed una esclusione del concorso morale nel delitto.

Il problema dell'informazione dei capi mandamento detenuti e quindi delle diverse forme di manifestazioni del consenso rispetto a quella ordinaria, è stata altresì oggetto di analitica valutazione da parte dei primi Giudici sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia.

Il Buscetta pur riferendosi ad una realtà remota nel tempo, ha confermato sostanzialmente tali principi - precisando che nel periodo di sua militanza il problema era meno grave per la minor durata della detenzione - aggiungendo però che l'informazione spettava al solo reggente e che i poteri di quest'ultimo discendevano dal rapporto fiduciario esistente con il titolare.

Anche secondo l'ANZELMO il capo mandamento detenuto non decadeva ma veniva sostituito da soggetto a lui vicino come era stato per la Noce, retto in assenza di GANCI Raffaele dal figlio Domenico e dallo stesso dichiarante e le comunicazioni con il capo ristretto erano assicurate tramite i colloqui con i familiari o grazie a canali propri del RIINA sconosciuti al dichiarante.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Altro sistema informativo interno tra detenuti era costituito dallo scambio di bigliettini tra celle adiacenti.

Il reggente del mandamento, secondo l' ANZELMO godeva di pieni poteri che gestiva in autonomia pur essendo tenuto ad interpellare il proprio capo.

Anche il BRUSCA ha ribadito il principio della non decadenza dal ruolo, per il capo mandamento detenuto, precisando che le comunicazioni intracarcerarie avvenivano tramite parenti affiliati o altri soggetti latori di messaggi criptati.

Solo in caso di impossibilità ad utilizzare questi canali se ne occupava personalmente il RIINA, attraverso altri "uomini d'onore" del pari ristretti o tramite agenti penitenziari corrotti. Così era stato per il padre Bernardo che aveva ricevuto comunicazioni dal DI MAGGIO e poi da lui stesso, e per i figli di MADONIA Francesco.

Lo stesso CANCEMI, nel confermare la regola suddetta, ha chiarito che le comunicazioni afferenti la gestione del mandamento intercorrevano tramite canali familiari.

Per quanto riguarda il mandamento di Porta Nuova era stato all'uopo utilizzato, come già riferito, Gregorio Mattaliano, cognato di CALO'.

Per altre questioni di interesse della commissione era aduso provvedere il RIINA stesso ad informare i capi mandamento





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

detenuti, così come avvenuto per la deliberazione di uccidere il Puccio nel 1989, avvenuta tramite il DRAGO, per l'omicidio di Marchese Pietro e per le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe e confermate rendevano il COCUZZA, il DI FILIPPO, il DRAGO per le zone del Trapanese oltre al MUTOLO ed all'ONORATO di Partanna Mondello.

Anche il GALLIANO ha affermato che i capi mandamento non perdevano qualifica, ruolo e poteri, mentre il GANCI Calogero aveva specificato che alcuni sostituti, tra cui il CANCEMI godevano di maggiore autonomia.

Il MARCHESE ha dichiarato di essere stato durante la detenzione destinatario di numerosi messaggi che lo tenevano informato dell'esito del maxi processo palermitano.

Sulla scorta di tali elementi i primi Giudici sono pervenuti alle seguenti conclusioni:

- Il capo mandamento detenuto non perdeva il proprio ruolo ma veniva sostituito da altro soggetto talvolta indicato da lui stesso.
- Il detenuto doveva essere, ed era di fatto regolarmente informato, dell'attività relativa al mandamento ed ancor più delle questioni di maggiore importanza.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- Le informazioni – rese più difficoltose ma non escluse dal regime di cui all'art.41 bis Ord. Pen. – avvenivano tramite parenti o affiliati o altri canali particolareggiati e la loro intensità dipendeva dai rapporti più o meno buoni tra il capo ed il reggente.
- L'eventuale diritto al dissenso dal capo pur astrattamente possibile da parte del reggente (o del sostituto) non era mai stato in concreto esercitato o almeno non era mai stato percepito dall'esterno.
- Per determinate questioni di particolare rilevanza il RIINA stesso contattava direttamente, e tramite canali propri, il capo detenuto e ciò, a giudizio della Corte d'Assise, era ben giustificabile con le note e già rimarcate esigenze di riservatezza.

Da ciò scaturiva pertanto, ad avviso dei primi Giudici, la sussistenza della penale responsabilità anche dei soggetti, capi mandamento ed eventualmente loro sostituti, detenuti nel periodo subito antecedente la strage.

Si è ritenuto infatti, che la mancanza di una volontà contraria al proposito criminoso in capo a tali soggetti, esternabile tramite i canali sopra richiamati ma della quale non si è avuta traccia in atti, avesse istigato o comunque rafforzato il deliberato proposito stragista del RIINA e del PROVENZANO.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO XI°**  
**LE CONCLUSIONI SULLA LA FASE ESECUTIVA**

La Corte d'Assise, in esito agli elementi acquisiti, ha affermato la penale responsabilità di tutti gli imputati coinvolti nella fase esecutiva, ad eccezione di BIONDO Salvatore (56)



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

detto "il lungo", pur ritenendo fortemente lacunosa ed incompleta la ricostruzione dei fatti operata sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti CANCEMI e FERRANTE.

La loro confessione in ordine alla partecipazione, e le conseguenti chiamate in correità, avevano omesso a giudizio della Corte d'Assise aspetti della vicenda, che ancora oggi sono in attesa di chiarimento, così giustificandosi la denegata concessione del beneficio di cui all'art. 8 l.152/91.

L'impugnata sentenza prendendo le mosse dal **furto della FIAT 126**, poi utilizzata come autobomba, ha individuato nell'autocarrozzeria di OROFINO Giuseppe sito in Palermo via Messina Marine 84, il luogo ove l'ordigno era stato confezionato e posizionato nella vettura, senza poter concludere sulle responsabilità soggettive di chi materialmente aveva procurato l'esplosivo, la provenienza e la preparazione dello stesso, nonché da ultimo l'azionamento del congegno di scoppio.

**La scelta di tempo e luogo per colpire** il dott. BORSELLINO, peraltro in esecuzione di disegno risalente a vecchia data, (al pari di quello concernente il dott. FALCONE) che dopo l'esito infausto per Cosa Nostra del maxi processo di Palermo, aveva subito una brusca accelerazione, era stata operata, a giudizio della Corte, sulla



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

base dello studio dei normali spostamenti ed abitudini del magistrato e quindi con un assiduo servizio di pattugliamento. La Corte, di fatto, non è pervenuta a giudizio di certezza sulla prova della effettuazione di intercettazioni telefoniche clandestine sull'utenza della famiglia FIORE, ovvero della sorella e del cognato del magistrato che abitavano in via d'Amelio insieme alla madre.

**La composizione dei gruppi di azione** è stata fatta risalire a diversi giorni prima della strage sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti (in particolare CANCEMI, GALLIANO e FERRANTE) che avevano indicato in particolare di essere stati allertati nella settimana precedente la domenica 19 luglio.

Mentre il gruppo di "pattugliamento" della zona circostante l'abitazione della vittima, era stato concretamente individuato, ben poco si è appreso dell'altro che avrebbe azionato l'ordigno in collegamento, via cellulare e per frasi convenzionali, con il primo.

I primi giudici peraltro, hanno ritenuto non completamente attendibili le dichiarazioni del FERRANTE in ordine alle telefonate effettuate nei minuti precedenti la strage, al numero datogli dal Biondino, e poi risultato intestato all'utenza mobile dell'imputato Cristofaro CANNELLA.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Di tali telefonate, la prima era stata effettuata con il cellulare, onde il tabulato ne dava effettivo riscontro.

La seconda invece, fatta da telefono pubblico, non poteva comparire su nessun tabulato per quanto dichiarato dall'Isp. MANISCALDI, escusso nell'ambito del BORSELLINO bis.

Infatti le tecniche del tempo non consentivano di risalire ai tabulati delle chiamate in uscita da apparecchio pubblico, verso cellulare.

L'esame della sequenza delle telefonate emerse dai diversi tabulati acquisiti, che risultavano anche secondo la Corte di I° grado di rilievo essenziale ai fini della definitiva valutazione di merito, doveva tener conto che l'utenza del CANNELLA, aveva ricevuto altre telefonate nel corso del 19 luglio, sia dal telefono di FERRANTE che da quello in uso a GANCI Domenico.

Ecco di seguito indicato il dettaglio dei tabulati, unitamente al valore ad esse dato dalla Corte d'Assise:

**ore 00.07-da utenza FERRANTE ad utenza CANNELLA**

**ore 00.08-da utenza FERRANTE ad utenza CANNELLA**

**ore 00.23-da utenza FERRANTE ad utenza CANNELLA**

in relazione a queste tre chiamate la Corte non ha individuato una specifica ragione attribuendo loro una generica funzione di prova o di controllo dei contatti telefonici nella organizzazione della strage.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**ore 07.36 - da utenza FERRANTE ad utenza CANNELLA**

questa chiamata coincidendo con l'orario dell'appuntamento indicava certamente – secondo i primi Giudici - l'inizio del pattugliamento.

**ore 09.37 - da utenza Domenico GANCI ad utenza CANNELLA**

**ore 09.46-da utenza FERRANTE ad utenza CANNELLA**

**ore 09.49-da utenza Stefano GANCI ad utenza CANNELLA**

Queste tre chiamate, ad avviso della Corte d'Assise, indicavano verosimilmente, la prima uscita di casa del dott. BORSELLINO il quale, secondo le dichiarazioni della moglie, rese nel procedimento cd 'Borsellino uno', si era mosso verso le 9.30 per recarsi a Villagrazia stimolando così le chiamate dei tre "pattugliatori" che avevano notato i movimenti, avvisando subito l'altro gruppo, in relazione ai punti dove ciascuno di loro si trovava.

**ore 15.38-da utenza Domenico GANCI ad utenza CANNELLA**

la Corte di I° grado ha ritenuto infine che, incrociando tale dato con quanto riferito dallo stesso diretto interessato al GALLIANO, (secondo le asserzioni di quest'ultimo), sull'impegno che gli aveva impedito anche di pranzare, Domenico GANCI fosse stato incaricato di controllare se il



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

magistrato si fosse davvero recato nella zona di Carini e che con la suddetta chiamata, avesse segnalato la partenza del dott. BORSELLINO da Villagrazia verso via d'Amelio.

**ore 16.52-da utenza FERRANTE ad utenza CANNELLA**

è la telefonata che innesca la strage, avvenuta solo sei minuti dopo, segnalando l'avvenuto passaggio del corteo di auto diretto in via d'Amelio a chi doveva azionare il dispositivo.

Deve aggiungersi per completare il quadro espositivo, che l'accertamento dell'ultima fase, ovvero la partenza delle auto blindate da Villagrazia fino all'arrivo in via d'Amelio, è state frutto del drammatico ed unico ricordo di VULLO Antonio, l'agente di Polizia preposto alla guida dell'auto in testa al corteo e sopravvissuto alla strage, la cui testimonianza ha assunto un valore di spessore indiscutibile ed è risultata assai analitica anche nei dettagli fino all'ultimo istante prima dell'esplosione.

Il VULLO ha ricordato infatti la partenza da Villagrazia dopo le ore 16.00, l'arrivo allo svincolo di via Belgio l'ingresso in città e l'attraversamento della via dei Nebrodi, poi di via delle Alpi, via Lazio, via D'Azeglio ed infine, oltrepassata la via Marchese di Villabianca, l'ingresso in via Autonomia Siciliana e la svolta a sinistra in via d'Amelio.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

L'agente superstite, ha ancora ricordato le diverse collocazioni delle tre automobili blindate, tra cui quella condotta dal magistrato, una Croma blu, e le altre due Croma di colore celeste ed appartenute alla Polizia di Stato, di cui una condotta da lui stesso e parcheggiata in fondo alla strada, l'altra condotta dal CUSINA e ferma in prossimità del cancello d'ingresso dell'abitazione.

La toccante testimonianza dell'Agente VULLO si è infine conclusa, con la narrazione degli ultimi movimenti delle sei vittime verso il cancello d'ingresso dell'abitazione, l'ultima sigaretta accesa dal dott. BORSELLINO e da Walter CUSINA ed infine la tremenda esplosione epilogo devastante dei progetti di morte elaborati da Cosa Nostra.

Per concludere, sulla generale ricostruzione dei fatti, la Corte di I° grado ha valorizzate altre due telefonate subito successive alla strage, ritenute utili per talune posizioni, ed in particolare quella di GRAVIANO Filippo

**h. 17.11 da utenza mobile CANNELLA ad utenza mobile CANNISTRARO**

**h. 22.01 da utenza mobile CANNISTRARO ad utenza fissa Rosalia PROFETA**

Cannistraro Provvidenza era dunque moglie di tale Antonio Galdi, fratello di Rosalia Galdi, convivente di GRAVIANO



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Giuseppe mentre Rosalia Profeta era invece nonna della stessa Galdi.

Da tali collegamenti familiari derivava a giudizio della Corte di I° grado, una presumibile comunicazione (quella delle 17.11 di 60 secondi) tra il CANNELLA ed il GRAVIANO Giuseppe, che aveva in uso il cellulare della Cannistraro.

Costui evidentemente, non avendo fatto parte del gruppo di via D'Amelio, veniva informato da un uomo di sua fiducia sugli esiti della strage non essendo stata prospettata una diversa interpretazione delle due chiamate.

**PARAGRAFO XII°  
GLI ESECUTORI MATERIALI**

In relazione alla singole posizioni dei soggetti coinvolti nella fase esecutiva della strage, la Corte d'Assise ha ricostruito il fatto ed individuate le correlative responsabilità nei termini seguenti:

**CANCEMI Salvatore** è stato, dunque, per sua stessa ammissione, uno dei “pattugliatori”, coinvolto nel resto anche



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nella deliberazione in virtù del suo ruolo di sostituto del CALO'. La sua responsabilità ha trovato inoltre riscontro dalla chiamata in correità del FERRANTE.

**GANCI Raffaele** ha partecipato attivamente sia alla fase della deliberazione, quale capo territorialmente competente del mandamento della Noce, che a quella esecutiva, quale responsabile delle operazioni di sorveglianza del quartiere nel cui ambito si trovava l'abitazione del dott. BORSELLINO. Le dichiarazioni di CANCEMI, FERRANTE, GALLIANO e del figlio GANCI Calogero, costituivano, ad avviso dei primi giudici, il presupposto della di lui penale responsabilità.

**BIONDO Salvatore (1955)** "il corto" è stato chiamato in causa sia da CANCEMI che da FERRANTE, in qualità di pattugliatore ed "accompagnatore" in auto del Biondino il 19 luglio, nonché quale partecipante alla prova di esplosione a distanza, di "case Ferreri" del 11 luglio ed infine per il coinvolgimento nell'operazione di reperimento delle cinque coppie di radiocomandi in dotazione al mandamento di San Lorenzo.

**BIONDO Salvatore (1956)**, 'il lungo' sofferente per una grave patologia cardiaca, che ne sconsigliava, l'impiego in imprese cruente, ad avviso dei primi giudici, anche per tale motivo, è stato ritenuto diversamente dal cugino, estraneo alla fase



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

esecutiva. La chiamata in correità del solo FERRANTE, come partecipante alla prova di esplosione di “case Ferreri”, unitamente al ‘corto’ ed al Biondino, non avrebbe peraltro trovato adeguato riscontro *ab externo*.

**CANNELLA Cristofaro**, è stato considerato partecipe della strage, avendo la Corte di I° grado ritenuto che l’utenza a lui intestata non fosse utilizzata da terzi soggetti.

In tal senso la Corte ha escluso le ipotesi formulate dalla difesa di un’intestazione di comodo al CANNELLA o di una clonazione del telefonino, in linea con le dichiarazioni dibattimentali dell’Isp. MANISCALDI, e sul presupposto che nei giorni precedenti la strage il telefono aveva chiamato utenze intestate a persone comunque legate al CANNELLA che ne conclamavano dunque la disponibilità da parte dell’intestatario. Inoltre, la responsabilità del CANNELLA è stata ricollegata anche al suo ruolo di prim’ordine in Cosa Nostra che non poteva tenerlo escluso dall’operazione, al di là dell’utilizzazione del suo telefonino che avrebbe potuto non essere indicativo di un effettivo e personale coinvolgimento, solo se CANNELLA fosse stato soggetto “pulito” in quel momento, cosa che non rispondeva alla realtà essendo invece egli già pregiudicato e gravato da vari carichi pendenti.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In ogni caso la conferma della partecipazione alla strage, scaturiva secondo i primi giudici, dalla telefonata alla Cannistraro delle 17.11 del 19 luglio, circostanza questa che comprovava come l'utenza fosse stata comunque usata dal CANNELLA o da un soggetto del gruppo familiare dei GRAVIANO e quindi appartenente al mandamento di Brancaccio.

La Corte ha ritenuto quindi completamente destituite di fondamento le deposizioni dei testi a discarico del CANNELLA che miravano a confermare l'alibi addotto dall'imputato, il quale, peraltro, lo aveva prospettato molti mesi dopo l'arresto, ritenendolo quindi falso e considerandolo elemento indiziario a carico.

E' stata altresì disposta la trasmissione degli atti all'ufficio del PM nei confronti dei testi ritenuti mendaci per il reato di falsa testimonianza.

**FERRANTE Giovambattista**, è stato ritenuto responsabile della strage sulla scorta della propria confessione, della chiamata in correità da parte del CANCEMI e dei riscontri obiettivi a quest'ultima dati dall'esame del tabulato telefonico. Tale responsabilità è stata ritenuta comunque acclarata, pur avendo la Corte di I° grado ritenuto, che le dichiarazioni dello



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

stesso FERRANTE siano state in gran parte reticenti, non apparendo credibile in particolare:

- che egli non conoscesse il nome dell'interlocutore telefonico chiamato più volte il giorno 19 luglio e quindi, in sostanza, quelli dei propri complici situati nei pressi della via D'Amelio;
- che egli abbia telefonato una seconda volta (dopo la chiamata delle 16.52) da un telefono pubblico per sincerarsi del buon esito della comunicazione - senza che vi sia riscontro a tale chiamata sul cellulare del CANNELLA - quando il reperimento di un apparecchio pubblico appariva oltremodo difficoltoso ed inutile, avendo già effettuato la prima chiamata dal cellulare. Tale circostanza è stata interpretata dalla Corte di 1° grado come un tentativo dell'imputato di conferire credibilità alla tesi della mancata conoscenza dell'interlocutore.
- che egli abbia riferito di non aver mai visto nell'occasione i fratelli Domenico ne Stefano GANCI la cui partecipazione è invece emersa *aliunde*.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Per siffatte ragioni la Corte ha concluso negando al collaborante, sotto il profilo sanzionatorio, l'attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 dl 152/99.

**GANCI Domenico**, è stato chiamato in correità dal CANCEMI, dal GALLIANO e dal fratello Calogero, le cui dichiarazioni sono state ritenute sul punto credibili, per i riscontri ottenuti dai tabulati del traffico telefonico relativi all'utenza cellulare intestata al RUISI e in uso allo stesso Domenico GANCI e dal complesso dei dati emergenti dalle indagini.

La Corte d'Assise non ha ritenuto peraltro che vi fossero in atti elementi utili a ricondurre ad altri le telefonate effettuate quel giorno con quel telefono in suo esclusivo uso.

**GANCI Stefano**, è stato chiamato in correità dal CANCEMI, ed indicato tra i presenti alla casa di PRIOLO dopo la strage, ma le dichiarazioni dal collaborante, su tale punto, sono state valutate con diffidenza dalla Corte, in quanto frutto di una pericolosa progressione accusatoria.

La Corte di I° grado non ha considerato decisive, per la declaratoria di responsabilità del GANCI Stefano, neppure le dichiarazioni del GALLIANO, per il loro vizio di origine.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Dunque la conclusione sulla penale responsabilità dell'imputato è frutto di una duplice alternativa ed ipotetica ricostruzione operata dalla Corte, nell'ambito della quale i giudici hanno omesso di effettuare una scelta netta.

Secondo una prima prospettazione, il GANCI avrebbe cercato l'amico e cugino la domenica mattina al lavoro (tel. Sicilcassa h. 7.19), trovandolo soltanto più tardi a casa della fidanzata (tel. SAPIENZA Rosalia h. 9.01) e coinvolgendolo nel pattugliamento per cedergli il proprio telefono con il quale il GALLIANO avrebbe chiamato infine alle 9.49 il CANNELLA.

Secondo una diversa ricostruzione il GALLIANO non avrebbe partecipato al pattugliamento iniziale, il cugino lo avrebbe cercato al mattino per sincerarsi che l'impegno lavorativo fosse veritiero, ponendosi poi al pattugliamento egli stesso e comunicando con il CANNELLA alle 9.49.

I primi giudici non hanno operato una scelta tra le due versioni ritenendole entrambe verosimili ed osservando valutando che, in entrambi i casi, il ruolo del GANCI, ora minoritario con il semplice prestito del proprio telefonino al GALLIANO, ora più rilevante con la diretta partecipazione, integri quel *minimum* sufficiente per ritenersi sussistente e penalmente rilevante, la sua partecipazione ai fatti.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO IV°**

### **LA SENTENZA DI I° GRADO: LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

#### **PARAGRAFO I°**

##### **GLI STRUMENTI VALUTATIVI DELLE DICHIARAZIONI DEI COLLABORANTI**

I Giudici di primo grado hanno posto a fondamento della sentenza, quale cardine probatorio, oltre a numerose risultanze investigative qualificate come riscontro esterno ex art. 192 co. III° c.p.p., le dichiarazioni di numerosi **collaboratori di giustizia** escussi direttamente in dibattimento, o valutati attraverso l'acquisizione ex art. 238 cpp delle loro versioni rese in altro procedimento (in particolare i procc. nei confronti di Scarantino Vincenzo + 3 e RIINA S. + 17 cd., "BORSELLINO uno" e "BORSELLINO bis", ed il procedimento per la strage di Capaci), o ancora attraverso l'acquisizione dei verbali risalenti alla fase delle indagini preliminari, in seguito a contestazione ai sensi dell'art. 513 cpp. operata in esito all'esercizio della facoltà di non rispondere in dibattimento da parte dell'interessato.

I problemi attinenti i **criteri valutativi** delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sono stati affrontati dalla Corte



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

d'Assise nel solco della evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte.

In questa sede sarà sufficiente un sintetico richiamo ai soli principi generali cui si è ispirata la Corte d'Assise, irrorandoli peraltro con copiose citazioni giurisprudenziali, e che costituiscono ormai, effettivamente, caposaldo della giurisprudenza di legittimità, pur nell'evoluzione della stessa da ultimo sfociata nella sentenza dell'omicidio LIMA del 27/4/2001 n. 793.

In tal senso il percorso obbligato all'interno dei canoni derivanti dall'art. 192 cpp. è dettato da una non generale valutazione di attendibilità o di inattendibilità *tout court* del singolo collaborante.

Al contrario l'esame valutativo è ancorata a singoli momenti delle diverse dichiarazioni ed ai riscontri incrociati, intrinseci oppure oggettivi ed esterni, verificati in relazione a quel singolo episodio o a quella particolare circostanza specifica e considerati idonei a superare l'alone di sospetto connaturato alla provenienza delle dichiarazioni accusatorie.

La Corte ha preso dunque le mosse dai contrasti giurisprudenziali insorti nel tentativo di dare una soluzione ai complessi problemi derivanti dall'ingresso nel sistema



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

probatorio delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso, che avevano portato alla prime pronunce sul punto.

L'art. 192 cpp recependo l'indirizzo giurisprudenziale prevalso, ha statuito quindi, l'obbligo di valutazione unitaria delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso insieme agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Nell'interpretazione di tale norma il primo fondamentale sviluppo giurisprudenziale era costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20/2/90 n. 2477, *Belli*, secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. b, c.p.p.), avevano valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessitava di un riscontro esterno, sicché le medesime non potevano essere utilizzate da sole non essendo consentita, quindi, l'affermazione di responsabilità di un imputato sulla base di una chiamata in reità o correatà priva di riscontri esterni.

Nel solco di tale orientamento interpretativo, che deve senz'altro ritenersi ormai consolidato, si era poi mossa tutta la successiva giurisprudenza



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Prima ancora di accertare la sussistenza di quei riscontri estrinseci richiesti dalla citata norma, la prevalente giurisprudenza aveva comunque evidenziato, la necessità che le predette dichiarazioni accusatorie fossero sottoposte ad un accurato esame volto a valutare due aspetti:

la credibilità personale o soggettiva del dichiarante attraverso il parametro determinato dall'essere concorso nella consumazione dei reati di cui aveva riferito o, quanto meno, l'aver fatto parte del contesto criminale in cui tali fatti erano avvenuti;

l'attendibilità intrinseca valutata attraverso la spontaneità, specificità, coerenza logica, ricchezza di dettagli, coerenza e disinteresse che caratterizzavano la dichiarazione.

Sulla base di tali criteri interpretativi sin qui tratteggiati, la Corte di I° grado ha valutato il sistema legislativo premiale in un'ottica, di utilitaristico incoraggiamento delle scelte collaborative, indipendentemente, non solo dal giudizio morale sull'effettività del ravvedimento, ma essenzialmente in relazione alla consistenza del contributo processuale fornito.

In tal senso, pertanto, le condivisibili conclusioni della Corte hanno portato a ritenere fuori del sistema normativo vigente e vincolante per il Giudice, che l'utilizzo probatorio della collaborazione, presupponesse anche la intervenuta



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

condivisione di valori legati alla reale dissociazione dall'ottica di Cosa Nostra.

Per quanto poi attiene, nello specifico, ai criteri dettati dalla giurisprudenza in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria e di cui si è detto sopra, la Corte ha correttamente individuato come segue i canoni ermeneutici nel senso già indicato dalla Cassazione.

- A. Per **spontaneità della dichiarazione**, deve dunque intendersi, secondo i primi giudici, che la stessa non sia frutto di imposizione e di condizionamento da parte di terzi, bensì il risultato di una libera scelta del dichiarante.
- B. La **specificità e la ricchezza di dettagli** attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria, che per assurgere a dignità di prova non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete, perché queste hanno la funzione di consentire al Giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della versione fornita, sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo di ogni parte del narrato, con particolare riferimento agli aspetti individualizzanti.
- C. La **coerenza logica della dichiarazione**, deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

D. La **costanza o fermezza della dichiarazione** va poi valutata con particolare attenzione, al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, tenendo presente che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto.

E. Sul requisito del **disinteresse della dichiarazione**, i primi giudici hanno rilevato che, nella maggior parte dei casi, alla base di tale scelta vi sono proprio delle motivazioni utilitaristiche, che però non inficiano di per sé la validità probatoria delle narrato nel suo complesso. Infatti, se è vero che l'intento di godere dei benefici premiali costituisce la maggiore spinta atta ad indurre il collaboratore di giustizia a rendere le sue dichiarazioni confessorie ed accusatorie, appare illogico e contro lo spirito della norma sostenere che ciò le renderebbe di per sé inaffidabili.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO II°  
- LA RESPONSABILITA' PER IL REATO ASSOCIATIVO -**

L'affermazione di penale responsabilità di tutti gli imputati in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p. (capo I° della rubrica), la cui oggettiva sussistenza non è in sostanza contestata negli atti d'impugnazione, si è fondata secondo i primi giudici, sul riscontrato contributo fornito da ciascuno di essi, all'attività di Cosa Nostra sulla base di quegli elementi di fatto, emersi nel presente dibattimento ed in altri precedenti, i cui atti sono stati acquisiti, primo fra tutti il primo maxi processo palermitano conclusosi con la sentenza n. 80 del 1992 della Corte di Cassazione.

I giudici di primo grado sostanzialmente hanno distinto tra coloro i quali, rivestendo un ruolo di primo piano all'interno dell'organizzazione erano investiti della carica di capo mandamento o di sostituto del capo mandamento (per detenzione o altro impedimento del titolare) e gli altri imputati che invece, pur privi di responsabilità direttiva territoriale, in quanto partecipi della fase esecutiva della strage, sono stati di conseguenza ritenuti affiliati a Cosa Nostra.

I soli CANCEMI Salvatore e GANCI Raffaele hanno cumulato in sé, secondo i primi giudici, entrambe le qualità, sicchè la



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

loro responsabilità è stata affermata sotto il duplice profilo di mandanti ed esecutori materiali.

Alla luce delle suddette considerazioni da intendersi qui richiamate e di quelle ulteriormente espresse dalla Corte già evidenziate, le conclusioni tratte dal giudizio di I° grado sul reato associativo possono così riassumersi, con riferimento a ciascun imputato.

### **LA COMMISSIONE REGIONALE**

A **Mariano AGATE**, è stata contestata l'appartenenza alla "commissione regionale" di "Cosa Nostra" in qualità di "rappresentante" della provincia mafiosa di Trapani e di aver contribuito, in tale veste, quale concorrente morale alla strage.

Tuttavia le risultanze processuali hanno convinto la Corte di I° grado che l'AGATE - pur attivamente inserito da decenni in COSA NOSTRA al punto da essere stato arrestato sin dal 13.8.80 in compagnia del SANTAPAOLA - non rivestisse tale carica in seno alla "provincia" di Trapani, ma che fosse unicamente il "rappresentante" del "mandamento" di Mazara del Vallo, e che in tale veste egli non avesse titolo a partecipare al processo decisionale inerente alla strage. La di





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

lui responsabilità è stata pertanto affermata solo per il reato associativo

Secondo l'impugnata sentenza, **Giuseppe MADONIA** detto "Piddu", all'epoca dei fatti rivestiva nella Commissione regionale, il ruolo di "rappresentante" della provincia di Caltanissetta circostanza da cui è conseguita l'affermazione della responsabilità penale oltre che per il reato di strage ed imputazioni satelliti, anche per il reato associativo contestato e delle relative circostanze aggravanti di cui al II, IV e VI comma dell'art. 416 bis cp.

La responsabilità di **Benedetto "Nitto" SANTAPAOLA** quale rappresentante della provincia mafiosa Catanese, nell'ambito della commissione regionale o interprovinciale, secondo la specifica contestazione, è stata affermata dai primi Giudici, sia in ordine al ruolo di mandante della strage, che in relazione al reato associativo, ancorché sotto il profilo rigorosamente formale, la carica risultasse invece coperta dal fratello Salvatore. L'impugnata sentenza ha al riguardo evidenziato che, alla stregua delle prove univocamente raccolte, la volontà dell'appellante SANTAPAOLA Benedetto, capo indiscusso da decenni di Cosa Nostra nel Catanese, doveva certamente considerarsi, al di là di ogni carica



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

formale, prevalente su quella di ogni altro esponente dell'associazione criminosa.

**LA COMMISSIONE PROVINCIALE:  
TITOLARI E "SOSTITUTI"**

Con riferimento ai componenti della "commissione provinciale" di Palermo, la Corte di I° grado ha affermato la responsabilità penale in ordine al reato associativo e alle aggravanti contestate di tutti gli imputati condannati per la strage di seguito menzionati, per il relativo ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione, alla base del resto della loro ritenuta qualità di mandanti per la strage:

- **Bernardo BRUSCA**, in relazione alla carica ricoperta di "rappresentante" del "mandamento" di San Giuseppe Jato;
- **Giuseppe CALO'**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Porta Nuova;
- **Giuseppe FARINELLA**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di San Mauro Castelverde;
- **Raffaele GANCI**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" della Noce;
- **Antonino GIUFFRE'**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Caccamo;



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- **Salvatore MONTALTO**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Villabate;
- **Matteo MOTISI**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Pagliarelli;
- **Bernardo PROVENZANO**, in relazione alla carica di consigliere del "mandamento" di Corleone e dei suoi legami particolarmente stretti su un piano pressocchè paritario con il RIINA.

Altri imputati, pur assolti dal concorso nella strage di via D'Amelio, sono stati invece condannati ex art. 416 bis cp, in quanto ritenuti investiti di un ruolo di assoluto rilievo all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra.

Così **Salvatore BUSCEMI**, riconosciuto "rappresentante" del "mandamento" di Boccadifalco;

**Antonino GERACI**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Partinico;

**Benedetto SPERA**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Belmonte Mezzagno;

**Francesco MADONIA**, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Resuttana.

**Giuseppe LUCHESE**, quale rappresentante del "mandamento" di Ciaculli-Brancaccio, carica peraltro ricoperta dal medesimo in epoca anteriore alla strage di via D'Amelio.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Per altri imputati ancora, la Corte ha concluso che la prova del loro inserimento in Cosa Nostra in posizione di assoluto rilievo, derivava dall'esercizio del ruolo di "sostituto" del "rappresentante" detenuto o impedito del rispettivo "mandamento".

In particolare:

- **Giovanni BRUSCA**, "sostituto" reggente del padre Bernardo nel governo del "mandamento" di San Giuseppe Jato;
- **Salvatore CANCEMI**, "sostituto" di Giuseppe CALO' nel governo del "mandamento" di Porta Nuova;
- **Michelangelo LA BARBERA**, "sostituto" di Salvatore BUSCEMI nel governo del "mandamento" di Boccadifalco;
- **Giuseppe MONTALTO**, "sostituto" del padre Salvatore nel governo del "mandamento" di Villabate;
- **Filippo GRAVIANO**, pur non ritenuto dalla Corte "rappresentante" del "mandamento" di Brancaccio, carica spettante a LUCCHESI Giuseppe, ma considerato di fatto, detentore di un ruolo di direzione all'interno di tale articolazione del sodalizio, insieme al fratello Giuseppe.



## **LE ALTRE POSIZIONI**

Più dettagliata la ricostruzione operata dalla Corte, sempre nell'ambito della fattispecie associativa, per risalire alle singole responsabilità degli **altri imputati privi di un ruolo formalmente direttivo** all'interno dell'associazione.

La Corte ha valutato la posizione di tutti gli imputati, per la declaratoria di penale responsabilità, sulla scorta di un duplice criterio:

In primo luogo l'accertamento del ruolo esecutivo svolto, con l'unica ritenuta eccezione di BIONDO Salvatore (56), è apparso chiaramente indicativo della partecipazione all'associazione, non essendo ipotizzabile il coinvolgimento in un'azione criminosa di tale gravità e delicatezza, di soggetti che non potessero vantare una fedeltà provata e di vecchia data al sodalizio.

Rilevante in secondo luogo è stata considerata, l'assunzione di ruoli di particolare spessore all'interno dell'organizzazione, pur senza formale rivestimento di cariche all'interno degli organi di vertice.

### **Salvatore BIONDO classe 1956 "il lungo"**

Assolto dall'imputazione di strage e reati satelliti, pur avendo partecipato secondo il FERRANTE, alla prova dei



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

telecomandi in Case Ferreri il 11-7-92, è stato ritenuto responsabile ex art. 416 bis II comma cp.

I primi giudici hanno valutato al riguardo le dichiarazioni dei collaboranti più volte menzionati.

Il FERRANTE Giovambattista, in particolare, ha riferito di avere conosciuto da vicino Salvatore BIONDO “il lungo”, che era inserito nella sua stessa “famiglia” di San Lorenzo per conto della quale, aveva commesso diversi omicidi ma che sul finire degli anni Ottanta, era stato operato al cuore con l'impianto di una valvola cardiaca artificiale, effettuato all'ospedale di Houston con un esborso di sessanta milioni, prelevati dalla cassa della “famiglia” da lui, del resto, gestita.

Dopo l'operazione all'imputato, delegato alla contabilità della “famiglia” e della tenuta della cassa, non erano stati più affidati compiti operativi cruenti.

Tale cassa era unica, anche se il denaro veniva amministrato, oltre che dal “lungo” da Salvatore BIONDINO e da Giuseppe Buffa e veniva alimentata con il denaro ricavato dalle estorsioni nonchè usata per pagare le spese legali, mantenere i detenuti della “famiglia” e per sostenere le spese di affitto necessarie per qualche latitante.

Il collaborante Francesco Paolo ANZELMO ha riferito poi di avere partecipato all'omicidio del vice Questore Ninni



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Cassarà assieme a Salvatore BIONDO “il lungo” anche se non gli risultava che questi avesse commesso altri omicidi “eccellenti”.

Parimenti, GANCI Calogero ha riferito di avere conosciuto Salvatore BIONDO “il lungo”, con il quale aveva partecipato allo stesso omicidio CASSARA’.

Francesco ONORATO ha riferito di conoscere Salvatore BIONDO “il lungo” fin dai tempi in cui era entrato in “Cosa Nostra” e di aver commesso insieme al medesimo diversi omicidi, fra i quali quelli di Emanuele Piazza e dei fratelli Sceusa.

Salvatore CUCUZZA ha riferito di essere stato fatto “uomo d’onore” nel 1975 nella “famiglia” del Borgo Vecchio, la quale dopo la “guerra di mafia” anziché nel mandamento di Partanna Mondello – poi chiamato San Lorenzo – era stata inserita nel vecchio “mandamento” di Palermo Centro, denominato ora Porta Nuova e capeggiato da Giuseppe CALO’.

Aveva conosciuto Salvatore BIONDO “il lungo” fin dai primi anni ottanta, perché questi frequentava Giuseppe GAMBINO, allora il “rappresentante” del “mandamento” di San Lorenzo. Successivamente, aveva saputo che egli si trovava a dirigere



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

il “mandamento” di San Lorenzo, sostituendo il cugino Salvatore BIONDINO pro tempore detenuto.

Alla luce di tali dichiarazioni la Corte ha ritenuto quindi comprovato l’inserimento anche di Salvatore BIONDO classe 1956 nell’organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", in particolare nella “famiglia” di San Lorenzo, avendo dubitato della sua concreta partecipazione alla strage perché le sue condizioni di salute non ne consigliavano l’impiego in azioni cruente.

In ogni caso è stato ritenuto provato che egli ebbe a ricoprire incarichi di prestigio e di responsabilità all’interno della “famiglia”, come quello di tesoriere e anche di sostituto del “capomandamento” detenuto.

**Salvatore BIONDO classe 1955 “il corto”**

Secondo il FERRANTE, i cugini BIONDO detti “il corto” e “il lungo” erano stati “combinati” nella “famiglia” di San Lorenzo prima di lui, in epoca anteriore al 1980 essendo entrambi assai vicini a Salvatore BIONDINO di cui godevano la fiducia, il “corto” in particolare.

Questi risultava dipendente – come il BIONDINO - della Forestale ma in realtà non vi aveva mai lavorato: infatti, un





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

altro BIONDO, Giuseppe, – cugino dei primi due e capo operaio della Forestale – d'intesa con il dirigente dell'Ente aveva la possibilità di far pagare ad entrambi giornate come se avessero effettivamente lavorato.

Infatti il presidio interessato ricadeva proprio nel territorio del "mandamento" mafioso di San Lorenzo.

Il FERRANTE ha aggiunto che Salvatore BIONDO "il corto" era stato anche uomo d'azione, avendo partecipato a diversi omicidi.

Francesco Paolo ANZELMO, che dal 1980 è stato "uomo d'onore" nella "famiglia" della Noce ha riferito che il suo "mandamento" intratteneva intensi rapporti con quello di San Lorenzo, cui appartenevano i cugini Salvatore BIONDO "il corto" e Salvatore BIONDO "il lungo", entrambi "uomini d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo e persone che godevano la piena fiducia di Salvatore Biondino, "rappresentante" di quel "mandamento".

Ha aggiunto di avere conosciuto il "corto" parecchio tempo addietro e di avere compiuto anche taluni omicidi assieme al medesimo, quali l'omicidio del Capitano Giovanni D'Aleo e quello del dott. Cassarà.

Ha ricordato anche che uno dei luoghi di abituale riunione della "commissione provinciale" era il cosiddetto "Baglio



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

BIONDO” pur non sapendo specificare chi, tra il “corto” ed il “lungo” ne fosse stato il proprietario, avendoli spesso incontrati entrambi in quell’immobile, quando vi si svolgevano le riunioni.

Calogero GANCI, ha riferito di avere conosciuto Salvatore BIONDO “il corto”, che gli era stato presentato da Giuseppe Gambino, predecessore del BIONDINO quale “rappresentante” del “mandamento” di San Lorenzo, nei primi anni Ottanta.

Salvatore BIONDO “il corto” non rivestiva alcuna carica all’interno della “famiglia”, ma era stato molto vicino prima al Gambino prima ed al Biondino poi, al quale era particolarmente legato.

Lo stesso Biondino riponeva una grande fiducia anche in Salvatore BIONDO “il lungo” e in Giovambattista FERRANTE, come poi comprovato dalla partecipazione congiunta alla cosiddetta prova dei telecomandi di Case Ferreri.

Il FERRANTE ha ricordato ancora che, in occasione della “strage della Circonvallazione” alla quale aveva partecipato, il gruppo di fuoco era partito dal “Baglio BIONDO”, ossia dal luogo dove abitava l’omonima famiglia.

Antonino GALLIANO, ha riferito di avere conosciuto entrambi i cugini BIONDO, Salvatore BIONDO “il corto” e Salvatore



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

BIONDO “il lungo” notando in svariate occasioni che, quando Salvatore Biondino accompagnava Salvatore RIINA alle riunioni di “commissione”, l’incarico di fare da “battistrada” veniva affidato a Salvatore BIONDO “il corto”.

In seguito, nel 1994, quando il “corto” era stato arrestato, aveva conosciuto anche il cugino il “lungo”, divenuto sostituto del “rappresentante” del “mandamento” di San Lorenzo, perché anche il Biondino era stato arrestato.

Francesco ONORATO, uomo d’onore di San Lorenzo da quando il “rappresentante” era Rosario Riccobono e il “mandamento” si chiamava Partanna Mondello, ha riferito di conoscere Salvatore BIONDO “il corto” fin dal 1982, come uomo particolarmente vicino a Salvatore Biondino.

Ha aggiunto di avere commesso svariati omicidi assieme a lui tra cui quello dell’onorevole Lima, quello dei fratelli Sceusa, e l’omicidio di Emanuele Piazza.

Al momento dell’arresto di Salvatore Biondino, il suo posto alla guida del “mandamento” era stato preso da Salvatore BIONDO “il corto”, cui era subentrato Salvatore Buffa e dopo la latitanza di costui, Salvatore BIONDO “il lungo”.

Giovanni BRUSCA ha riferito di avere conosciuto Salvatore BIONDO “il corto” insieme a Giovambattista FERRANTE, persona di fiducia di Salvatore Biondino, come uomo inserito



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nella “famiglia” di San Lorenzo ricordando che aveva partecipato all’esecuzione della strage di Capaci mettendo peraltro spesso a disposizione di Salvatore RIINA la propria casa.

Ha aggiunto di avere conosciuto anche il cugino Salvatore BIONDO “il lungo”, quando aveva preso il posto del primo dopo il di lui arresto.

La Corte di I° grado, alla luce di tutte le suddette dichiarazioni, valutate come credibili e convergenti e tutte arricchite da circostanze concrete che hanno dimostrato l’appartenenza dell’imputato all’organizzazione, ha quindi ritenuto provato l’inserimento di Salvatore BIONDO classe 1955, “il corto” nell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in particolare nella “famiglia” di San Lorenzo.

La caratura mafiosa dell’imputato è stata poi valutata di oggettivo spessore alla luce delle sue “frequentazioni”, dalle responsabilità che gli sono state affidate in passato, della fiducia che in lui riponevano i capi dell’organizzazione, anche in considerazione della partecipazione ai reati più gravi commessi dall’organizzazione negli ultimi anni, quali le stragi di Capaci e di via D’Amelio, in cui ha svolto opera di pattugliamento, partecipando inoltre al sinistro brindisi in casa di Vito PRIOLO, dopo l’esplosione.



## **Cristofaro “Fifetto” CANNELLA**

I primi Giudici hanno sottolineato che all'imputato si è riferito innanzi tutto il collaborante DRAGO Giovanni, già inserito nella “famiglia” di Brancaccio fin dal 1986 in qualità di “uomo d'onore”.

Secondo il DRAGO, CANNELLA era anch'egli “uomo d'onore” della “famiglia” di Brancaccio divenuto tale mentre egli si trovava detenuto, come poi aveva appreso da tale Giuseppe Giuliano.

CANNELLA persona di fiducia di Giuseppe GRAVIANO, era uno dei pochi a sapere dove si nascondesse durante la latitanza, mettendo all'uopo a disposizione dei GRAVIANO la sua autovettura e la casa del fratello.

CANNELLA era autore - secondo il DRAGO - dell'omicidio di Giuseppe Fichera, strangolato all'interno del di lui negozio di abbigliamento, perché dedito alle truffe ed indebitato con molte persone, fra le quali vi era anche Giuseppe GRAVIANO, che ad un certo punto, stufo della sua insolvenza, ne aveva decretata l'uccisione.

Il DRAGO ha aggiunto che, prima di venire “combinato”, aveva partecipato ad un attentato assieme al CANNELLA posizionando alcune cariche esplosive nel cantiere della



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

“FERRO CEMENTI”, al quale avevano partecipato anche Giuseppe GRAVIANO e Francesco Tagliavia.

Salvatore GRIGOLI, *killer* alle dipendenze dei fratelli GRAVIANO ha riferito che nel medesimo “gruppo di fuoco” era inserito l'imputato Cristofaro CANNELLA, detto *Fifetto* o “*Castagna*”, anch'egli con il compito di *killer*, il quale era “uomo d'onore” della “famiglia” di Brancaccio, molto vicino a Giuseppe GRAVIANO, cui faceva anche da autista, occupandosi altresì dei problemi logistici connessi alla sua latitanza, trascorsa a Misilmeri insieme a Matteo Messina Denaro.

Il GRIGOLI in merito al sequestro del piccolo DI MATTEO, figlio del “collaborante” Mario Santo DI MATTEO, precisava come fosse stato proprio Cristofaro CANNELLA a fare presente che il ragazzino poteva venire sequestrato nel maneggio gestito dai fratelli Vitale.

Su espresso e diretto incarico di Giuseppe GRAVIANO, GRIGOLI e CANNELLA avevano poi partecipato al sequestro appostandosi nel magazzino della “Palermitana bibite” – nei pressi del maneggio – assieme a Gaspare Spatuzza e Luigi Giacalone.

ONORATO Francesco ha riferito di avere conosciuto Cristofaro CANNELLA, presentatogli ritualmente da Giuseppe



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

GRAVIANO quale uomo d'azione, mentre egli era impegnato nella costruzione di una villa a Mondello proprio per conto dei GRAVIANO, dei quali lo stesso CANNELLA era intimo amico. Giovanni BRUSCA aveva affermato che Cristofaro CANNELLA aveva sostituito Giuseppe GRAVIANO alla guida del “mandamento” di Brancaccio quando questi era stato arrestato venendo però presto rimosso da Leoluca BAGARELLA che ivi collocava Nino MANGANO, a lui più fedele.

Lo stesso BRUSCA aveva inoltre constatato che il CANNELLA avesse organizzato il rapimento del piccolo DI MATTEO, avvenuto nel suo “mandamento”.

Aggiungeva ancora il BRUSCA di avere potuto constatare che i rapporti fra il CANNELLA e Giuseppe GRAVIANO erano strettissimi, al punto che, quando aveva necessità di incontrarsi con il GRAVIANO latitante, si rivolgeva proprio al CANNELLA per fissare l'appuntamento.

Inoltre, quando era detenuto, Giuseppe GRAVIANO intratteneva i rapporti con l'esterno servendosi del CANNELLA, al quale – anche per il tramite di agenti penitenziari compiacenti – Giuseppe Guastella faceva pervenire i messaggi del GRAVIANO.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Pasquale DI FILIPPO ha confermato che Cristofaro CANNELLA era persona di fiducia dei fratelli GRAVIANO, per conto dei quali aveva il compito di incassare il “pizzo” nella zona industriale di Brancaccio.

Francesco GERACI ha precisato che, prima delle stragi del 1992, era stato presente nella casa di Salvatore BIONDINO in occasione di una riunione fra Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Giuseppe GRAVIANO, Renzo Tinnirello e *Fifetto* CANNELLA, alla quale egli non era ammesso a partecipare.

Successivamente, però, Matteo Messina Denaro gli aveva confidato che era stato deciso che si doveva andare a Roma per pedinare il dott. Giovanni FALCONE ed altri personaggi, tutti considerati obbiettivi strategici dell'organizzazione.

Il teste Mario BO, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato e dirigente del Gruppo Investigativo FALCONE-BORSELLINO, riferendo in ordine alle indagini esperite dal suo ufficio sul conto dell'imputato, ha chiarito come il CANNELLA, in passato colpito da svariati provvedimenti di natura cautelare, aveva subito una condanna definitiva per reati connessi agli stupefacenti e gestiva un autolavaggio presso la “Renault Service S.n.c.”, concessionaria della omonima casa automobilistica intestata a Andrea Quartararo,





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

parente e “prestanome” dei fratelli GRAVIANO, i veri titolari dell’esercizio.

Dalle suddette risultanze istruttorie, la Corte d’Assise ha fatto discendere la responsabilità del CANNELLA, del resto inserito in prima persona anche nella fase esecutiva della strage, per il reato associativo contestato, stante il ruolo concretamente svolto dal medesimo all’interno di “Cosa Nostra” e della “famiglia” di Brancaccio in particolare.

### **Giovambattista FERRANTE**

Le dichiarazioni di questo collaborante, frutto di personale esperienza e conoscenza, sono state ritenute dalla Corte d’Assise di elevato spessore e di rilevante importanza nella ricostruzione della strage in quanto autonome, circostanziate, dettagliate. Ciononostante per la ravvisata sussistenza di omissioni o reticenze su dati ritenuti essenziali i primi giudici hanno negato al collaboratore l’applicazione della mitigazione sanzionatoria di cui art. 8 dl 152/91, vivacemente contestata, dalla difesa.

Egli apparteneva, sin dal 1980, alla famiglia ed al mandamento di San Lorenzo, governato da soggetti da



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sempre vicinissimi al RIINA, ovvero il GAMBINO prima il BIONDINO poi.

Il dichiarante ha affermato di avere partecipato attivamente alla strage e di essersi deciso a collaborare in seguito alla conoscenza, avvenuta nel carcere dell'Asinara con Scotto Pietro, di cui gli era nota l'innocenza in ordine ai fatti concernenti la strage di via d'Amelio, nella quale era invece pro tempore contestata la di lui responsabilità.

Il FERRANTE ha affermato di avere personalmente partecipato - su richiesta fattagli da Salvatore Biondino ed unitamente al "corto" ed al "lungo" - alla prova del telecomando per l'autobomba effettuata presso "case Ferreri" il pomeriggio dell'11 luglio, località, che egli ben conosceva - e di cui ha fornito dettagliatissima descrizione con ricognizione fotografica - essendone custode il padre.

Il ruolo del FERRANTE, nel giorno della strage, è connesso al pattugliamento della zona di abitazione del dott. BORSELLINO e alla telefonata delle 16,52 più volte ricordata, in relazione alla quale come già in precedenza dichiarato, GRAVIANO Giuseppe gli aveva chiesto il 23-5-96 (data che egli ricordava poiché quarto anniversario della strage di Capaci) di dire, se richiesto, che l'interlocutore era donna.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Dalle suddette risultanze probatorie, la Corte d'Assise ha fatto discendere la responsabilità del FERRANTE, oltre che per il concorso esecutivo nella strage, per il reato associativo contestato, stante il ruolo concretamente svolto dal medesimo nella strage, nonché, complessivamente, all'interno di Cosa Nostra e della "famiglia" di San Lorenzo in particolare.

### **Domenico e Stefano GANCI**

I due imputati, figli di Raffaele GANCI, capo mandamento della Noce, sono stati spesso accomunati nel ricordo e nella narrazione dei fatti dai coimputati esaminati in dibattimento.

Il fratello Calogero GANCI, ha al riguardo riferito che, all'epoca in cui era divenuto "uomo d'onore", suo padre era ancora soltanto il "sottocapo" della "famiglia" della Noce, nella quale però erano già inseriti anche suo fratello Domenico e suo cugino Francesco ANZELMO.

In seguito erano stati "combinati" anche suo cugino Antonino GALLIANO e suo fratello Stefano. Sia il padre che il fratello Domenico erano titolari di due autonome macellerie in Palermo.

Il GANCI ha aggiunto che la "famiglia" della Noce era sempre abbastanza omogenea e coesa, nonostante alcuni fisiologici



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dissidi di non particolare rilevanza. Se peraltro suo padre avesse sospettato l'esistenza di qualcuno intenzionato a creare divisioni sicuramente lo avrebbe fatto eliminare.

I rapporti tra l'ANZELMO e suo fratello Domenico generalmente erano buoni, eccezion fatta per qualche discussione insorta nel periodo di co reggenza del "mandamento".

Il cugino GALLIANO era molto legato a Stefano e a Domenico GANCI, con i quali si incontrava quasi ogni giorno. In seguito agli arresti – quasi contemporanei - di quest'ultimo, di GANCI Raffaele e dell'ANZELMO, Stefano, unico rimasto libero, aveva dovuto assumere la guida del "mandamento".

Usava al riguardo recarsi a colloquio, con i congiunti detenuti, tenendoli informati di quel che accadeva all'esterno per ricevere istruzioni sul da farsi.

In quel periodo, l'estate del 1993, il giovane Stefano GANCI, era stato altresì chiamato da Giovanni BRUSCA e da Leoluca Bagarella per dare chiarimenti sulle dichiarazioni che il CANCEMI – nella prima fase della sua collaborazione - aveva reso all'Autorità Giudiziaria, e secondo le quali Raffaele GANCI aveva indirizzato apprezzamenti negativi, nei riguardi dell'operato di Salvatore RIINA.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Secondo il GANCI Calogero, il fratello Domenico talvolta gestiva personalmente anche rapporti con uomini delle istituzioni determinati da concrete esigenze giudiziarie ed era preposto altresì ai rapporti con i politici, specialmente in prossimità delle consultazioni elettorali.

Francesco Paolo ANZELMO ha riferito di avere compiuto svariati reati per conto di "COSA NOSTRA", anche prima di venire "combinato": fra questi rammentava un duplice omicidio commesso a Belmonte Mezzagno nel 1978 - 1979, in danno di tali Vaita, insieme a Leoluca BAGARELLA, Domenico GANCI ed altri.

I cugini Domenico, Calogero e Stefano GANCI erano inseriti nella "famiglia" della Noce, capeggiata dal loro padre Raffaele GANCI.

Precisava di avere avuto buoni rapporti con tutti i GANCI, particolarmente con Calogero mentre il GALLIANO era più vicino a Domenico e Stefano.

L'ANZELMO ha confermato che quando Raffaele GANCI era stato arrestato egli aveva retto il "mandamento" congiuntamente a Domenico GANCI.

Ne era derivata però, una notevole diversità di vedute con conseguente spaccatura fra i due.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Con l'ANZELMO si era schierato Calogero GANCI, mentre Stefano GANCI e il GALLIANO erano stati solidali con Domenico.

La divisione era stata poi ricomposta quando Raffaele GANCI era stato scarcerato riprendendo la guida del "mandamento". L'ANZELMO ha chiarito altresì di avere commesso gli omicidi del Capitano D'Aleo e del dott. Cassarà insieme a Domenico GANCI, mentre non aveva avuto occasione di collaborare con Stefano GANCI alla commissione di omicidi "eccellenti". Questi però aveva partecipato alla fase preparatoria dell'attentato in danno del Consigliere Istruttore dott. Rocco Chinnici.

Infine l'ANZELMO ha precisato che Domenico GANCI non aveva ricoperto mai altre cariche in seno alla "famiglia" o al "mandamento" al di fuori del periodo in cui sostituiva insieme a lui il padre detenuto.

Secondo Antonino GALLIANO poco tempo dopo la sua affiliazione a "Cosa Nostra", risalente al 1986, Raffaele GANCI era stato arrestato e sostituito dal figlio Domenico - che sedeva anche in commissione provinciale, mentre Stefano era incaricato dei colloqui col padre - e da Francesco Paolo ANZELMO, fra i quali erano sorte talune discordie.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Raffaele GANCI, uscito poi dal carcere, per concessione degli arresti domiciliari, aveva estromesso il figlio dalla gestione della loro macelleria, così resolvendo un dissidio, insorto per ragioni legate al mandamento, che sarebbe durato per circa un anno e poi ricomposto grazie ai buoni uffici di Natale Spina.

Intanto Domenico GANCI aveva maturato un'aperta ostilità nei confronti di Francesco ANZELMO e aveva in animo di ucciderlo avendogli confidato, poco prima che avvenisse la strage di Capaci di essere riuscito a metterlo in cattiva luce agli occhi del padre, dal quale aveva anche ottenuto l'assenso necessario per eliminarlo.

Il GALLIANO ha ribadiva l'intensità dei propri legami con Domenico GANCI dal quale aveva spesso ricevuto confidenze sulle questioni inerenti al governo del mandamento.

Aveva così saputo che Domenico GANCI aveva partecipato alla riunione della "commissione" nella quale era stata decisa l'eliminazione dell'ex Sindaco Insalaco e anche a quella in cui era stato deliberato l'appoggio al Partito Socialista Italiano nelle imminenti elezioni.

Nel 1987 Domenico GANCI era stato incaricato da Salvatore RIINA di intrattenere i rapporti con il mondo esterno a Cosa



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nostra, sostituendo Antonino MADONIA, che aveva svolto tale compito fino al suo arresto. Così, Domenico GANCI godeva di un rapporto privilegiato con Salvatore RIINA il quale, anche in relazione ai rapporti esterni che aveva avuto incarico di curare, chiedeva al padre Raffaele di far partecipare il figlio Domenico alle riunioni della “commissione”.

Ha riferito ancora il GALLIANO di avere appreso che Domenico GANCI era in contatto con il ragioniere Mandalari, al quale faceva avere anche del denaro perché si interessasse all’“aggiustamento” del “maxiprocesso” in Cassazione ed allo stesso scopo il GANCI aveva contattato anche il professore Di Miceli.

Aveva appreso tali circostanze quando, dopo l’esito infruttuoso del “maxiprocesso” in Cassazione, aveva avuto l’incarico di pedinare il Di Miceli, perché questi e il Mandalari dovevano venire uccisi, non avendo saputo tenere fede alle promesse.

Tale attività era stata poi sostituita dal pedinamento di Giovanni FALCONE.

Anche Stefano GANCI per un breve periodo aveva avuto l’incarico di reggere il “mandamento” per conto del padre, che era stato nuovamente arrestato.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Giovambattista FERRANTE ha escluso che Domenico GANCI – da lui conosciuto negli anni Ottanta – avesse rivestito cariche formali all'interno dell'organizzazione, anche se lo aveva notato, in un paio di occasioni, intervenire insieme al padre Raffaele a riunioni con Salvatore RIINA, mentre Stefano GANCI non gli era stato presentato ritualmente, pur avendolo incontrato varie volte nella macelleria del padre.

Con i GANCI aveva poi partecipato all'omicidio Cassarà e alla strage di Capaci, oltre che a svariati altri omicidi non “eccellenti” aggiungendo che, dopo la strage di via D'Amelio, non aveva più incontrato Raffaele e Domenico GANCI.

Francesco ONORATO ha confermato che i rapporti fra la “famiglia” di San Lorenzo – in cui egli era inserito – e quelle della Noce e di Resuttana erano molto intensi e che quindi conosceva i figli di Raffaele GANCI, tutti “uomini d'onore” della “famiglia” della Noce: in particolare, ricordava che Domenico GANCI sostituiva il padre alla guida del “mandamento”, nel periodo in cui questi era stato rinchiuso in carcere.

Giuseppe MARCHESE, “uomo d'onore” della “famiglia” di Corso dei Mille ha narrato di avere conosciuto Raffaele GANCI e anche i suoi figli Domenico, Calogero e Stefano



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

aggiungendo di avere personalmente constatato che i GANCI avevano un buon rapporto con Salvatore RIINA, fungendo spesso da tramite per le comunicazioni di quest'ultimo con le altre "famiglie".

Salvatore CUCUZZA aveva riferito di avere conosciuto Raffaele GANCI – che in seconde nozze aveva sposato la sorella di Giuseppe Giacomo GAMBINO, "rappresentante" del "mandamento" di San Lorenzo - e anche Domenico GANCI, che gli era stato presentato ritualmente, mentre aveva avuto rapporti soltanto superficiali con Stefano GANCI, del quale ha saputo riferire unicamente che era "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce.

Francesco LA MARCA ha dichiarato di avere ben conosciuto Domenico GANCI, col quale – all'incirca nel 1983 – aveva commesso l'omicidio Rizzuto.

Baldassare DI MAGGIO ha riferito di avere conosciuto Domenico GANCI, figlio di Raffaele GANCI, e di avere saputo che era "uomo d'onore" reggente il "mandamento" della Noce quando il padre era stato rinchiuso in carcere.

Ha aggiunto di avere conosciuto anche Stefano e Calogero GANCI, fratelli di Domenico e anch'essi "uomini d'onore".



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Aurelio NERI era fratello di Salvatore NERI, inserito nella “famiglia” della Noce, ma che voleva mantenerlo estraneo dall’associazione.

Nel 1981, dopo che il fratello era stato ucciso insieme al “capodecina” della “famiglia” della Noce, Domenico GANCI gli aveva spiegato che l’omicidio era avvenuto per errore e che l’omicida era stato Giuseppe Greco detto “Scarpuzzedda”.

Aveva dunque iniziato a frequentare i GANCI ed in particolare Domenico GANCI commettendo vari reati, soprattutto rapine per essere infine, affiliato alla “famiglia” della Noce.

Nell’occasione gli veniva fissato un appuntamento con Franco Spina all’interno di un garage, dove si trovavano pure Antonino GALLIANO e altre persone: gli era stato detto che Stefano GANCI gli voleva bene e aveva caldeggiato il suo ingresso in Cosa Nostra.

Aveva quindi accettato conseguendone poi il tradizionale rito di affiliazione.

Si era trovato con Stefano GANCI quando questi veniva arrestato, all’incirca agli inizi del 1993 allorchè era l’unico dei fratelli ad essere a piede libero.

Il NERI ha narrato ancora le confidenze di Stefano GANCI sul timore che Leoluca BAGARELLA volesse farlo uccidere.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Infatti, dopo l'inizio della collaborazione del CANCEMI erano apparse notizie giornalistiche, secondo cui quest'ultimo, riferendosi alla strage di Capaci aveva riportato un commento del giovane GANCI secondo il quale il BAGARELLA stava portando Cosa Nostra alla rovina.

Nel timore che la propalazione del CANCEMI trovasse credito, Stefano GANCI lo aveva incaricato di recarsi in Belmonte Mezzagno per uccidere il Bagarella, unitamente a Franco SPINA, Antonino GALLIANO ed altri, progetto peraltro cosa che poi non ebbe seguito.

In ogni caso in quel periodo egli doveva seguire Stefano GANCI come un'ombra, accompagnandolo a Belmonte Mezzagno ogni volta che questi era costretto a recarvisi per incontrare Giovanni BRUSCA o altri esponenti.

Il Gen. Mario MORI, all'epoca delle indagini sulla strage di via D'Amelio vice comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri ha riferito che le indagini volte alla cattura di Salvatore RIINA avevano preso le mosse dall'osservazione degli spostamenti dei membri della famiglia GANCI, ritenuti un suo importante punto di riferimento per le comunicazioni con il resto dell'organizzazione.

In una prima fase lo studio dei movimenti di Raffaele GANCI e, successivamente, quello degli spostamenti di Domenico



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

GANCI avevano dato i frutti sperati. Infatti proprio seguendo Domenico GANCI quest'ultimo i militari erano giunti fino in via Bernini, dove vi era un complesso edilizio nel quale questi entrava e che si era scoperto, dopo lunghe osservazioni, essere il nascondiglio di Salvatore RIINA.

Alla luce di tutte le summenzionate circostanze, la Corte ha affermato la penale responsabilità di Domenico e Stefano GANCI, oltre che per l'apporto esecutivo nella strage, per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per le relative circostanze aggravanti ritenendo accertato per entrambi l'inserimento in posizione eminente nella "famiglia" e nel "mandamento" della Noce, favorito dal fatto di essere figli del "rappresentante" del medesimo.

La caratura mafiosa di Domenico GANCI è stata ritenuta particolarmente qualificata avendo egli conseguito un notevole prestigio all'interno del sodalizio, ed essendosi guadagnato la stima e la fiducia di Salvatore RIINA, meritandosi così l'affidamento di incarichi di particolare delicatezza, tra cui la delega a mantenere i rapporti "esterni", con alcuni settori delle istituzioni e con la massoneria.

Stefano GANCI è stato poi ritenuto di spessore significativo, anche se minore del fratello, in specie per aver dovuto reggere il "mandamento" in assenza dei familiari detenuti.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO III°  
LE CONCLUSIONI DELLA CORTE D'ASSISE  
NEL PROCESSO DI I° GRADO**

Sulla base di tali complessive risultanze di fatto, con la sentenza pronunciata il 9 dicembre 1999 e depositata il successivo 9 marzo 2000, la Corte d'Assise di Caltanissetta ha affermato dunque la penale responsabilità di venti imputati per il delitto di strage, nonché per tutte le altre fattispecie ad essa strage collegate ed unificate sotto il vincolo della continuazione, in esso ritenendo assorbito anche il reato di lesioni personali contestato autonomamente, commesso in Palermo il 19 luglio del 1992 ai danni del dott. Paolo BORSELLINO e degli agenti di scorta che con lui avevano perso la vita, Agostino CATALANO, Vincenzo LI MULI, Claudio TRAINA, Emanuela LOI e Eddi Walter CUSINA mentre rimaneva seriamente ferito l'agente Antonio VULLO.

In particolare sono stati condannati alla pena dell'**ergastolo** nella contestata qualità di mandanti:

- **MADONIA** Giuseppe e **SANTAPAOLA** Benedetto, quali componenti la Commissione regionale;

- **BRUSCA** Bernardo, **CALO'** Giuseppe, **FARINELLA** Giuseppe, **GIUFFRE'** Antonino, **GRAVIANO** Filippo, **LA BARBERA** Michelangelo, **MONTALTO** Giuseppe, **MONTALTO** Salvatore, **MOTISI** Matteo, **PROVENZANO**



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Bernardo, quali componenti la Commissione provinciale di Palermo;

- **GANCI** Raffaele, nel doppio ruolo di mandante quale componente la commissione provinciale e di esecutore materiale;

- **BIONDO** Salvatore (1955), **CANNELLA** Cristofaro, **GANCI** Domenico, e **GANCI** Stefano quali meri esecutori.

Tra i collaboratori di giustizia imputati:

**BRUSCA** Giovanni, quale mandante per essere componente la Commissione provinciale, in virtù della concessa diminuzione di cui art.8 dl152/91, è stato condannato alla pena di anni **sedici** di reclusione, senza applicazione delle invocate circostanze attenuanti generiche;

**CANCEMI** Salvatore, nel doppio ruolo di mandante quale componente la commissione provinciale e di esecutore materiale è stato condannato alla pena di anni 26 di reclusione;

**FERRANTE** Giovambattista, nel mero ruolo di esecutore materiale, alla pena di anni **ventitré** di reclusione.

Sia al FERRANTE che al CANCEMI, i primi giudici hanno concesso le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, esclusa l'applicazione



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. 152/91 conv. nella L. 203/91

Sono stati invece **assolti dai reati di strage** e da quelli ad esso connessi e condannati per il solo reato di cui all'art. 416 bis cp (capo I della rubrica):

**AGATE** Mariano, **BUSCEMI** Salvatore, **GERACI** Antonio, **LUCCHESI** Giuseppe, **SPERA** Benedetto e **BIONDO** Salvatore (classe 1956), **MADONIA** Francesco alle rispettive pene di 16 anni di reclusione i primi cinque, di anni 12 il **BIONDO** e di anni 18 il **MADONIA** F.

L'assoluzione di BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonio, SPERA Benedetto (classe 1956), MADONIA Francesco E LUCCHESI Giuseppe, (quest'ultima resasi irrevocabile) per i reati diversi da quello associativo, è conseguita alla prova ritenuta insufficiente sull'effettivo esercizio pro tempore dei poteri relativi alla carica di capo o di sostituto alla testa dei rispettivi mandamenti.

Per AGATE Mariano invece, i primi giudici, non hanno ritenuto invece adeguatamente provato, nonostante la sua posizione di capo mandamento di Mazara del Vallo, la qualità di rappresentante della provincia mafiosa di Trapani, nell'ambito della commissione regionale.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Per BIONDO Salvatore (56) invece, l'insufficienza probatoria rilevata dai primi giudici, ha avuto riferimento, anche in considerazione del di lui precario stato fisico dell'appellante, alla di lui effettiva partecipazione unitamente all'omonimo cugino classe 55 ed al BIONDINO, alla cd "prova dei telecomandi" descritta dal FERRANTE.

La sentenza impugnata, ha disposto da ultimo l'applicazione delle pene accessorie conseguenti alla condanna principale, ed il pagamento delle spese processuali e del risarcimento del danno in favore delle numerosissime parti civili costituite, prime fra tutte i familiari delle vittime della strage, con relativa assegnazione di provvisionale immediatamente esecutiva.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO V° MOTIVI DI APPELLO**

### **PARAGRAFO I° L'APPELLO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Ha proposto appello, avverso la sentenza della Corte d'Assise, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, evidenziando la necessità di una diversa lettura di alcune dichiarazioni di collaboranti in relazione agli imputati assolti dal reato di strage.

In ordine alla posizione di **AGATE Mariano** il PM, ha censurato le motivazioni della Corte d'Assise che ha escluso l'appartenenza dell'imputato alla commissione regionale pur riconoscendone il ruolo di capo mandamento di Mazara del Vallo ed attribuendo invece al MESSINA DENARO, la qualità di rappresentante nell'organismo mafioso interprovinciale e ciò sulla base delle dichiarazioni di alcuni collaboranti tra cui, in particolare, il CUCUZZA.

AGATE e Francesco Messina Denaro, a giudizio della Corte di I° grado, operando in mandamenti diversi non avrebbero potuto giammai gestire in co-reggenza la provincia.

L'appellante, muovendo dalle medesime dichiarazioni del CUCUZZA, ha fatto rilevare come il collaborante ha riferito di Francesco Messina Denaro ed AGATE in posizione paritaria,



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

mentre MESSINA Leonardo, aveva aggiunto di aver appreso dal FURNARI Giuseppe, “uomo d'onore” di Gibellina, alla presenza di Salvatore Polara (ud. 24.02.1996 proc. Capaci), del ruolo di AGATE, quale rappresentante della provincia di Trapani e successore di Salvatore Minore.

DI CARLO, sia pure dietro contestazione del PM, ha ammesso la medesima circostanza, collocando temporalmente l'elezione di AGATE, dopo il 1985.

Il CANCEMI infine, nel ribadire che l'AGATE era il rappresentante per la provincia di Trapani, avendolo saputo da RIINA, GANCI Raffaele e Biondino, ha precisato che il suo ruolo era parificato a quello di Messina Denaro e che entrambi i soggetti erano letteralmente “nel cuore” del RIINA a riprova dell'intensità del rapporto con quest'ultimo.

Il MUTOLO, ha indicato poi nell'AGATE la persona più qualificata nel Marsalese, e l'ONORATO ha precisato che la sua carica di rappresentante provinciale permaneva anche negli anni 90, 91, 92.

In ogni caso, tutte le suesposte dichiarazioni, hanno confermato, secondo l'appellante PM, lo stretto legame tra AGATE e RIINA, parificabile soltanto ai rapporti con Francesco MADONIA e Bernardo BRUSCA, anziani fiduciari del capo corleonese stesso.



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

In questo senso altresì DRAGO, GANCI Calogero, lo stesso DI CARLO ed il MUTOLO.

Altra circostanza richiamata dall'appellante PM, discende dalle dichiarazioni del PATTI il quale, aveva individuato, per quanto riferitogli dal cognato Titone, la causa dell'omicidio di D'amico e Craparotta nel rifiuto di uccidere il dott. BORSELLINO da parte dei due soggetti, a seguito della richiesta di AGATE al quale il collaborante attribuiva a tal proposito la frase che "si dovevano levare le spine a Marsala", ovvero eliminare i due che non avevano voluto eseguire l'ordine.

Le doglianze dell'appellante PM sono poi rivolte alla valorizzazione di alcune dichiarazioni del SINACORI, relative all'organigramma di vertice nel Trapanese, sottolineandosi invece come quest'ultimo, in virtù del suo ruolo non dovesse necessariamente possedere conoscenze approfondite agli alti livelli in seno a Cosa Nostra.

Invece, in altre circostanze a lui più verosimilmente riconducibili, lo stesso SINACORI aveva riferito, ad esempio, che era stato proprio l'AGATE, nel settembre ottobre 1991° convocare la riunione svoltasi in Castelvetro, nel corso della quale si erano affrontati l'eliminazione del dott. FALCONE, l'attentato a Maurizio Costanzo ed all'On. Martelli.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Scopo della riunione era altresì quella di costituire testualmente una “*super Cosa Nostra, cioè una cosa abbastanza ristretta*” in risposta alla Super Procura antimafia, e detta riunione era stata convocata proprio da AGATE.

Le stesse dichiarazioni del SINACORI, unitamente a quelle di GERACI Francesco, avrebbero fornito sempre con riferimento agli attentati commessi o da commettere in Roma, renderebbero, a giudizio dell'appellante PM, un quadro di collaborazione piena dell'AGATE verso il RIINA con la totale consapevolezza di ciò che si stava per compiere.

In tal senso militerebbe altresì, secondo l'appellante PM, una frase rivolta da AGATE medesimo a GERACI Francesco al termine di una riunione con Messina Denaro subito prima di partire per la capitale: testualmente “*occhi aperti picciotti*” quale raccomandazione riferita palesemente alle attività criminose in corso.

La Corte di I° grado ha attribuito poi il valore di mera deduzione logica all'espressione dell'AGATE “*satò Paluzzo*” pronunciata da quest'ultimo subito dopo l'esplosione del 19 luglio, nel cortile dell'Ucciardone, (secondo l'affermazione del DRAGO) escludendone la rilevanza sotto il profilo probatorio. Secondo l'appellante PM invece, sia per l'attendibilità intrinseca del DRAGO, che per la singolare “*coincidenza*”



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

cronologica, la circostanza doveva necessariamente lasciar trapelare un'esatta conoscenza dei fatti in capo all'imputato. Tutte le ragioni sopra esposte attesterebbero univocamente la consapevolezza e la condivisione da parte dell'AGATE - condannato del resto ex art. 416 cp - della strategia stragista deliberata da Cosa Nostra.

In relazione alla posizione di Salvatore **BUSCEMI**, riconosciuto dalla Corte di I° grado capo mandamento di Passo di Rigano, ma ritenuto non partecipe della deliberazione della strage per la detenzione in atto in quel periodo ed il manifestato distacco dalle strategia di Cosa Nostra, il PM appellante ha osservato innanzi tutto che l'imputato era già stato riconosciuto mandante dell'omicidio dell'on. LIMA in relazione al quale la Corte d'Assise di Palermo gli aveva già comminato la pena dell'ergastolo.

Dalla motivazione di quella sentenza era emersa, oltre alla carica di capo mandamento del BUSCEMI un passaggio logico ritenuto determinante relativamente al delitto LIMA. Infatti nonostante, il BUSCEMI non avesse in sostanza, alcun interesse all'eliminazione fisica dello sponsor politico ed anzi, l'Euro parlamentare fosse in rapporti tali con lui da essere definiti "*pane e pasta*" da Michelangelo LA BARBERA,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

secondo quanto riferito dal CANCEMI, egli, dovendo attenersi agli interessi dell'organizzazione criminale, ne aveva avallato l'omicidio quale primo gradino di una strategia criminale ritenuta lungimirante.

Per altro verso il PM appellante ha rilevato che, se le ragioni da tutelare con gli attentati allo Stato erano anche quelle derivanti dai negativi esiti della sentenza n.80/92 Cass., evidentemente l'interesse del BUSCEMI non doveva considerarsi limitato alla propria situazione giudiziaria, ma esteso a quello di tutta COSA NOSTRA all'interno della quale comunque lui stesso ricopriva un ruolo di primo piano.

L'appellante ha sottolineato peraltro la circostanza per cui, oltre alla condanna irrevocabile a 7 anni di reclusione per associazione a delinquere, per effetto del decreto 306/92 lo stesso BUSCEMI aveva subito, nell'autunno del 1991, la revoca degli arresti domiciliari e l'applicazione della custodia in carcere.

Altro argomento addotto a sostegno dell'appello del PM riguarda la questione del dissenso già affrontata sia dalla sentenza di I° grado che da numerose altre pronunce, prima fra tutte quella della Suprema Corte sopra citata.

Nel caso di specie, nel ribadire il principio che il dissenso, rispetto alla decisione stragista della commissione, per essere



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

scriminante, doveva comportare l'abiura e l'allontanamento dall'associazione, l'appellante PM ha rimarcato la scelta di convenienza del BUSCEMI, ovvero quella di rimanere fedele a Cosa Nostra, rappresentandone l'interfaccia di connessione con il mondo imprenditoriale che, bel lungi dal condurre ad una dissociazione, comportava invece una piena adesione alle scelte di fondo del RIINA ed anche all'accelerazione delle strategie di attacco che avrebbero dovuto condurre alla creazione di nuovi rapporti di affari con il proporsi di nuove figure quali quella dell'ing. BINI.

Conclusivamente il PM ha sottolineato tre aspetti univocamente indicativi della responsabilità del BUSCEMI.

Il primo relativo alla più assoluta fedeltà del BUSCEMI al gruppo corleonese ed in particolare al RIINA che per ricompensarlo dell'appoggio ricevuto durante la guerra di mafia, gli aveva attribuito la responsabilità del mandamento.

Il secondo legato alla inscindibilità della posizione del LA BARBERA rispetto a quella del BUSCEMI suo cugino e socio in affari, il quale doveva verosimilmente tenerlo informato relazione a qualsiasi attività di comune interesse.

Infine il fatto che il BUSCEMI non avesse comunicato con alcuno durante la propria detenzione, ed in particolare con DRAGO e LA MARCA, era spiegabile con la sua lontananza





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

da altri personaggi di rilievo, essendo peraltro, questi ultimi semplici “uomini d'onore”.

**GERACI Antonino** è stato individuato dalla Corte di I° grado come capo mandamento di Partinico rimasto in carica nonostante l'età, sin dagli anni Settanta.

L'appellante PM ha sottolineato pertanto la permanenza di tale carica in capo all'imputato, evidenziando che il LOJACONO, lo sostituiva nelle riunioni, soltanto per l'età avanzata non essendo emerso alcun elemento da cui fosse possibile ricavare una diversità di vedute tra i due.

Anche in relazione al GERACI è stata evidenziata la fedeltà assoluta al RIINA che trovava origini lontane al tempo della seconda guerra di mafia.

Tanto avrebbe trovato conferma, secondo la tesi del PM nell'atteggiamento tenuto dal GERACI a fronte della decisione di RIINA di eliminarne il fratellastro Gaspare Centineo.

Il GERACI infatti, pur reso preventivamente edotto, del progetto omicidiario, non si era opposto alla volontà generale, per ottemperare al superiore interesse dell'associazione: in tal senso aveva infatti riferito il BRUSCA, latore diretto del messaggio di GERACI a RIINA.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Un'ulteriore considerazione proposta dal P.M. è poi quella relativa alla spontanea costituzione del GERACI che, ritenuta *ex adverso* di ostacolo alle regole di COSA NOSTRA, non sarebbe invece con essa incompatibile, secondo quanto affermato dal BRUSCA.

Conclusivamente, l'appellante PM ha sottolineato ancora una volta il principio generale di una impossibile neutralità per i componenti la commissione, in relazione alle decisioni di omicidi eccellenti, fondata sulla pretesa da parte del RIINA della partecipazione motivata di tutti i capi, ed addirittura dei detenuti, sì da poter imputare a tutto l'organo collegiale le conseguenze anche dannose di siffatte deliberazioni.

Il Procuratore appellante, ha contestato la ricostruzione eseguita in sentenza in ordine al territorio di Belmonte Mezzagno.

Il capo mandamento era stato infatti individuato in **Benedetto SPERA**, odierno imputato, in una situazione però non priva di contrasti interni in particolare con il rivale poi uscito perdente dal conflitto, LO BIANCO Pietro.

Di conseguenza, dal mancato controllo totale delle famiglie in capo allo SPERA, i primi Giudici hanno fatto discendere forti dubbi sull'effettivo interpello del capo mandamento in ordine



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

alla strategia stragista ed in particolare all'attentato al dott. BORSELLINO. La prova è stata ritenuta insufficiente con conseguente assoluzione dell'imputato ex art. 530 comma II cpp.

Le doglianze del P.M. sono così riassumibili:

- SPERA addiviene alla guida del mandamento prima del 1992 "per volere di PROVENZANO e RIINA" come dice il CANCEMI ed è anzi incaricato dal RIINA, di uccidere chi aveva eliminato il precedente capo mandamento OCELLO Pietro;
- il BAGARELLA, che aveva suggerito al LO BIANCO di uccidere SPERA per assumere la guida del mandamento (dichiarazioni del GRIGOLI), non aveva poteri decisionali a quel tempo
- lo SPERA era certamente membro della commissione - partecipando alle riunioni della medesima come riferito da BRUSCA e CANCEMI – e, di conseguenza, doveva condividere la linea d'azione del RIINA;
- la convocazione di una riunione di commissione dopo l'omicidio del fratello dello SPERA, finalizzata a vendicarlo immediatamente, attestava l'importanza del personaggio;



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- l'omicidio LO BIANCO, avvenuto subito dopo l'arresto di BAGARELLA e quindi la caduta delle sue protezioni, è indiretta conferma del predominio dello SPERA;
- non avrebbe risposto ad alcuna logica tenere lo SPERA all'oscuro del delitto BORSELLINO e della strategia perseguita, dopo averlo reso partecipe di altri crimini (es. eliminazione dei rapinatori TIR) ed in dispregio della regola seguita che era quella dell'informazione di tutti i capi mandamento.

**MADONIA Francesco**, da lungo tempo detenuto al momento del fatto, è stato individuato dalla Corte di I° grado come capo mandamento di Resuttana, nel cui ambito territoriale rientra via d'Amelio, ma la sua esclusione dal giudizio di responsabilità per la strage, è stata fondata sul ritenuto ruolo di preminenza del figlio Antonino, alla guida di quel distretto, (circostanza riferita da numerosi collaboranti ed in particolare da CUCUZZA e ONORATO) oltre che sulle poche visite ricevute in carcere dal MADONIA che ormai colloquiava quasi esclusivamente con la moglie.

L'appellante PM ha sottolineato in primo luogo la particolare coesione dei MADONIA, i quali da sempre assumevano decisioni costantemente in accordo tra loro e gestivano il



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mandamento all'interno dei legami di sangue, come testimoniato anche dalla reggenza affidata al DI TRAPANI, suocero di Antonino, durante la detenzione di costui e del padre Francesco.

Lo stesso GANCI Calogero, si è riferito infatti al mandamento di Resuttana usando una formula unitaria, la "famiglia MADONIA", sottolineando come questa dovesse essere informata necessariamente di fatti come quello per cui si procede.

Il P.M. ha sottolineato peraltro che gli stessi ONORATO e COCUZZA, i collaboranti citati in sentenza per avvalorare la asserita prevalenza di Nino MADONIA sul padre, si siano riferiti proprio a quest'ultimo quale titolare della carica di capo mandamento e competente per le decisioni relative ad omicidi eccellenti.

Nei motivi di appello sono state inoltre citate anche le dichiarazioni del BRUSCA il quale, da buon conoscitore della situazione interna al mandamento, per essere particolarmente vicino ai MADONIA, ha tracciato un quadro della situazione familiare e dei messaggi che venivano inviati all'interno del carcere anche tramite altro figlio di Francesco, Aldo MADONIA. Questi non era uomo d'onore ma a lui si era dovuto far ricorso in assenza di alternative, dovendo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

consegnare somme incassate per conto di quel mandamento dal RIINA.

Nella circostanza Aldo aveva portato un messaggio criptato a Nino il quale gli aveva detto di rivolgersi al Di Trapani Francesco, per l'amministrazione ordinaria.

Secondo l'appellante PM tale particolare, lungi dal confermare, come invece ipotizzato in sentenza, la sostanziale gestione del mandamento in capo al figlio, dovrebbe considerarsi indicativa del clima di particolare collaborazione interna esistente nella famiglia mafiosa dei MADONIA.

Conclusivamente, in relazione alla delibera della strage di via d'Amelio, l'appellante ha sottolineato che il MADONIA non era sottoposto a regime ex art.41 bis nel carcere di Pisa ove era detenuto, ed anzi usufruiva di stanza separata per i colloqui con la moglie ed il difensore.

Peraltro nello stesso carcere erano stati detenuti altri soggetti di notevole spessore in seno all'organizzazione, tra cui il MONTALTO Salvatore, Giuseppe VERNENGO della famiglia di S. Maria di Gesù, Salvatore GRECO, fratello di Michele ed altri ancora, tutti possibili fonti informative per il MADONIA.

Ed a testimonianza ulteriore della conoscenza interna al clan MADONIA di quanto era stato programmato, viene citata



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'esultanza - riferita dal MARCHESE - ed il brindisi di MADONIA Giuseppe, altro figlio di Francesco, detenuto a Cuneo, in seguito all'apprendimento di quanto era accaduto in via D'Amelio.

Il Procuratore della Repubblica appellante, ha lamentato ancora con particolare riferimento alla posizione di **BIONDO Salvatore (1956)** "il lungo", che i primi Giudici non abbiano attribuito adeguata rilevanza probatoria alla chiamata in correità del FERRANTE, da considerarsi invece del tutto attendibile e logicamente riscontrata.

E' stato in particolare sottolineato invece, come il contributo del FERRANTE, personaggio assai legato ai cugini BIONDO ed allo stesso BIONDINO, capo mandamento di San Lorenzo, sia stato determinante, ed estremamente circostanziato nel racconto, dopo il superamento dell'iniziale decisione di limitarsi alla dissociazione, ammettendo soltanto le proprie responsabilità.

In particolare, è stata evidenziata l'analitica ricostruzione della prova dei telecomandi svoltasi in Case Ferreri sabato 11 luglio 1992 - riscontrata oggettivamente in ogni dettaglio - dove è stata indicata la partecipazione di entrambi i cugini BIONDO - ovvero il "corto" del 55 ed il "lungo" del 56 - ma



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

anche in relazione ad alcune circostanze della strage, del tutto ignote agli investigatori, e connesse alla vicenda del congegno radiocomandato ed all'intervento dell'esperto BIONDO Giuseppe, altro congiunto degli omonimi cugini.

In relazione allo stato di salute del BIONDO Salvatore del 56, il PM ha peraltro posto in luce che, proprio secondo le affermazioni del FERRANTE, costui era stato escluso, dopo l'intervento chirurgico al cuore, solo dalla fase di materiale esecuzione degli omicidi, pur potendo rivestire comunque altri compiti logistici (es. pattugliamento) ed essendo perfettamente a conoscenza dei crimini da compiere di volta in volta, sì da trovarsi in posizione sostanzialmente paritetica con gli altri uomini di San Lorenzo.

Significative erano poi, a giudizio dell'appellante PM, le dichiarazioni di CUCUZZA che attestavano come BIONDO (56) si era trovato a dirigere il mandamento di S. Lorenzo in sostituzione del cugino Salvatore BIONDINO.

Per quanto ancora attiene al FERRANTE, ed al valore del suo contributo, il PM ha sottolineato che non sussista alcuna contraddizione relativa alla ricostruzione delle ultime fasi poiché, il collaborante non ha negato di avere effettuato le telefonate precedenti quella fatale delle 16,52 - per annunciare il passaggio del corteo di auto diretto in via





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

d'Amelio e dar così via all'azionamento della carica mortale - ma ha semplicemente preso atto della contestazione sul punto – proveniente dall'estratto dei tabulati – sostenendo di non ricordarle.

L'appellante PM ha sottolineato altresì, a riprova della credibilità del FERRANTE, l'importanza del colloquio da lui riferito con il GRAVIANO Filippo nella cella dell'Asinara in ordine all'avvenuto arresto di Salvatore Vitale.

Il GRAVIANO vistolo preoccupato, gli aveva detto che il VITALE non era coinvolto nella strage e che quindi non poteva nuocergli in alcun modo.

Per concludere il PM appellante, ha ritenuto provati alcuni elementi, di seguito analiticamente riproposti, che, oltre a rafforzare la credibilità del FERRANTE stesso, dalla Corte indebitamente sottovalutata, attesterebbero la responsabilità del BIONDO Salvatore ('56):

- L'assenza di uomini del mandamento di San Lorenzo nel commando situato in via D'Amelio;
- il collegamento con il CANNELLA ed il Giuseppe GRAVIANO il cui telefono cellulare è stato il terminale di tutte le telefonate della domenica del 19.07.1992;
- la consapevolezza dei fratelli Giuseppe e Filippo GRAVIANO in merito alle fasi esecutive della strage;



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- il procacciamento dei telecomandi da parte dei cugini BIONDO che poi garantiscono anche per l'altro cugino Giuseppe;
- la fiducia strettissima di BIONDINO, nei due cugini;
- la destinazione dell'imputato a ruoli logistici quali la gestione della cassa delle estorsioni che renderebbe verosimile da parte sua la spiegazione dell'utilizzo del radiocomando e l'indicazione della persona che poi ebbe materialmente ad utilizzarlo;
- ancora una volta, l'unicità della strategia voluta da tutta COSA NOSTRA;

Per quanto riguarda **FERRANTE Giovambattista**, l'appellante PM ha rilevato che il giudizio di attendibilità solo parziale espresso dalla Corte sul collaborante, non è giustificato tenuto conto del rilevante contributo alle indagini fornito dal collaborante e tradottosi tra l'altro nel rinvenimento di armi, esplosivi ed altro materiale nei luoghi da lui indicati in C.da Malatacca e Case Ferreri.

In particolare:

- ✓ FERRANTE, ha chiamato in causa anche altri personaggi oltre quelli del proprio mandamento;



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- ✓ La telefonata che dice di aver fatto dalla cabina non è rintracciabile poiché in quel periodo era possibile risalire soltanto ai tabulati delle chiamate da cellulare d utenza fissa e non viceversa;
- ✓ L'aver ammesso la telefonata delle 16.52 e non quelle precedenti non è stato di alcun beneficio per il dichiarante essendo queste ultime di minor rilievo e risultando comunque anche il CANNELLA, ormai coinvolto nei fatti

Tutti questi elementi giustificerebbero a giudizio del PM, la mitigazione della pena ai sensi dell'art. 8 dl 152/91, di cui i primi Giudici non hanno invece ravvisato le condizioni.

Infine il PM appellante, ha censurato la valutazione, di non assoluta credibilità, emessa dalla Corte di I° grado in relazione a **Salvatore CANCEMI**, finalizzando i propri motivi alla concessione della denegata attenuante speciale.

I punti posti all'attenzione di questa Corte sono stati i seguenti:

- ✓ CANCEMI ha coinvolto per primo i mandamenti di Santa Maria di Gesù, San Lorenzo, Brancaccio, quindi, GRECO, AGLIERI, GRAVIANO, TAGLIAVIA, e ciò già



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nel 1993 quando, pur con gravi reticenze, riferiva dettagli ancora oscuri.

- ✓ CANCEMI ha escluso tassativamente che GANCI Raffaele gli abbia mai dato informazioni relativa a COSA NOSTRA non veritiere (con articolare riferimento ad un colloquio avuto a Borgo Molara)
- ✓ L'autenticità della collaborazione del CANCEMI è supportata, oltre che dalla spontanea costituzione avvenuta il 22 luglio 1993, anche dall'ammissione della partecipazione all'omicidio LIMA; la iniziale reticenza è spiegabile con il ruolo particolarmente elevato del CANCEMI all'interno di COSA NOSTRA e con la mentalità consolidata negli anni, nell'ambito dell'organizzazione con la quale ha voluto tagliare i ponti.

Conclusivamente quindi, in forza delle ragioni suesposte le richieste di riforma della sentenza avanzate dall'Ufficio di Procura Distrettuale, hanno ad oggetto:

1. nel merito, **la declaratoria di penale responsabilità per tutti i reati loro contestati e la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi 18, nei confronti di AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore,**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**GERACI Antonino MADONIA Francesco, BIONDO Salvatore (56) e SPERA Benedetto,**

2. sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della **diminuente di cui all'art.8 l.203/91 per CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovambattista, con conseguente riduzione della pena loro inflitta in 1° grado.**

**PARAGRAFO II°**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## L'APPELLO DEL PROCURATORE GENERALE

Le ragioni poste a fondamento dei motivi di appello proposti dal Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello, richiamano sostanzialmente quelle testè enunciate dall'organo requirente di I° grado.

Devono però evidenziarsi alcuni aspetti.

L'appellante ha conferito innanzi tutto portata e rilievo decisivi – in relazione alla posizione di **AGATE Mariano** – alla circostanza riferita dal DRAGO.

Infatti, la frase “*satò Paluzzo*” pronunciata, nel carcere dell'Ucciardone prossimo a via d'Amelio, non dinanzi ad un “estraneo” ma ad un uomo d'onore, non deve ritenersi secondo l'appellante PG, alla stregua di una semplice deduzione ma espressione di conoscenza immediata e diretta da parte del riconosciuto capo mandamento di Mazara del Vallo, non solo sull'obiettivo da colpire, ma anche su modalità e luogo di svolgimento dell'attentato, giacchè il dott. BORSELLINO abitava in una zona diversa, ovvero in via Cilea.

Anche relativamente a **BUSCEMI Salvatore**, il P.G. ha sottolineato i già citati contatti con il mondo imprenditoriale dell'imputato e del fratello Antonino, e quindi l'interesse concreto alla condivisione della strategia stragista.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

E' stata inoltre censurata l'esclusione dell'imputato dalla decisione in merito alla strage sol perché sostituito dal LA BARBERA Michelangelo, in aperto contrasto con la prassi accertata in Cosa Nostra per cui il capo mandamento, anche se detenuto, manteneva il controllo sulle attività del mandamento e quindi, a maggior ragione, su quelle che coinvolgevano tutta l'organizzazione.

Il PG appellante, ha chiesto poi la riforma della sentenza e l'affermazione di responsabilità per il reato di strage, anche in relazione al **BIONDO Salvatore (1956)** rimarcandone il ruolo culminato nella sostituzione del BIONDINO al vertice di San Lorenzo e nella partecipazione alla prova di Case Ferreri già più volte citata.

Per quanto concerne la posizione di **GERACI Antonino**, il PG appellante, richiamandosi alle ragioni esposte dal PM, ne ha evidenziato la direzione del mandamento a lungo protrattasi e la fedeltà assoluta ai corleonesi ed al RIINA.

Ha sottolineato inoltre come i pretesi rapporti con il Maresciallo LOMBARDO, che a giudizio della Corte potevano causare l'esclusione per ragioni di sicurezza del GERACI dalla decisione, erano comunque intessuti sempre su mandato di Cosa Nostra e nel superiore interesse dell'organizzazione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Deve quindi ravvisarsi secondo il PG appellante, la piena adesione del GERACI al disegno di eliminare avversari storici dell'associazione quali il dott. BORSELLINO.

Sulla scorta di analoghe motivazioni, il PG ha chiesto la declaratoria di penale responsabilità di **SPERA Benedetto**, in ordina al concorso nella strage.

E' stato in particolare rimarcato che, il prevalere – per l'appoggio di PROVENZANO - di SPERA sul Lo Bianco a capo del mandamento di Belmonte Mezzagno, in seguito all'omicidio di Ocello Pietro avvenuto il 7 settembre 1991, dimostri la effettività del ruolo avuto dall'imputato all'interno della Commissione provinciale, e quindi la sua connessione con la strage per cui è processo.

In relazione alla posizione di **MADONIA Francesco**, il P.G., associandosi alle doglianze del P.M., ha aggiunto alcuni spunti ulteriori. In primo luogo l'appartenenza della via d'Amelio al mandamento di Resuttana che, pertanto, rendeva tassativa l'acquisizione del consenso del capo, territorialmente competente, ancorchè detenuto.

In secondo luogo è stata sottolineata la rilevanza delle affermazioni di BRUSCA Giovanni, dalle quali può desumersi la effettiva compartecipazione collaborativa tra padre e figlio





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

nella gestione del mandamento, nell'ottica dell'accertata coesione del gruppo familiare.

Infine, sempre in relazione a tale coesistenza, sono state evidenziate le dichiarazioni dell'ANDRIOTTA il quale aveva riferito, tra l'altro, di come SCOTTO Pietro aveva veicolato all'esterno del carcere il consenso *dei MADONIA* agli altri partecipanti alla strage.

Conclusivamente quindi, le richieste di riforma della sentenza avanzate dall'Ufficio di Procura Generale, hanno ad oggetto:

1. **nel merito**, la declaratoria di penale responsabilità per tutti i reati loro contestati e la condanna alla pena dell'**ergastolo** con isolamento diurno per mesi 18, nei confronti di **AGATE** Mariano, **BUSCEMI** Salvatore, **GERACI** Antonino, **MADONIA** Francesco, **BIONDO** Salvatore (56) e **SPERA** Benedetto.

Gli appelli di PM e PG, non hanno avuto peraltro ad oggetto la posizione di **LUCCHESI Giuseppe** la cui assoluzione dal reato di strage e dalle imputazioni connesse si è quindi resa conseguentemente irrevocabile.

**PARAGRAFO III°**  
**L'APPELLO DELLE PARTI CIVILI**



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

Il proposto appello delle parti civili costituite, è finalizzato alla riforma della sentenza esclusivamente sul punto relativo alla liquidazione di spese, onorari e diritti di procuratore, che si assumono eseguite dai primi Giudici in termini insufficienti e persino inferiori ai minimi tariffari onde se ne chiede un congruo adeguamento.

In tal senso hanno depositato i relativi motivi l'avv. *Sorrentino* per la Provincia Regionale di Palermo, nonché l'avv. *Tamburello* e l'avv. *Crescimanno*, ciascuno per i propri assistiti, eredi delle vittime della strage.

**PARAGRAFO IV°**



## **L'APPELLO DEGLI IMPUTATI**

Premesso che le uniche posizioni sguarnite di gravame sono rimaste quella del deceduto BRUSCA Bernardo e di SPERA Benedetto, la cui assoluzione dal reato di strage è peraltro, oggetto di impugnazione da parte di PM e PG, al fine di conferire ordine logico e speditezza alla sintesi dei motivi di appello proposti dagli odierni imputati, sono state suddivise, in tre gruppi diversi le posizioni dei 25 appellanti.

Saranno quindi esaminate, inizialmente, le prospettazioni difensive relative alle posizioni degli imputati condannati per il solo delitto di associazione mafiosa ed assolti dal reato di strage, quindi AGATE Mariano, MADONIA Francesco, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BIONDO Salvatore (1956), LUCCHESI Giuseppe unitamente a quella di SANTAPAOLA Benedetto e MADONIA Giuseppe, condannati entrambi anche per strage, ma co-assistiti con unici motivi, anche dal difensore dei primi due.

Poi le posizioni degli altri imputati, condannati all'ergastolo per tutti i reati loro ascritti: dunque PROVENZANO Bernardo, CALO' Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele GANCI Domenico, GANCI Stefano. GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, BIONDO Salvatore, (1955) e CANNELLA Cristofaro. Infine i motivi adottati a sostegno dell'appello proposto dai collaboratori di giustizia BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovambattista.

**AGATE Mariano, SANTAPAOLA Benedetto,  
MADONIA Giuseppe, MADONIA Francesco, LUCCHESI Giuseppe  
BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, BIONDO Salvatore '56**

L'avv. Ettore Barcellona, co difensore dell'AGATE, ha eccepito in primo luogo la violazione del *ne bis in idem*, sottolineando in particolare che il proprio assistito è già stato giudicato per il reato associativo e condannato, sia dalla Corte d'Assise di Caltanissetta che da quella di Palermo nell'ambito del maxi – processo.

Nel merito è stato innanzi tutto evidenziato, da un lato lo stato di detenzione patito da AGATE tra il 1° maggio 1982 ed il 17 aprile 1991 seguita ad un periodo di sottoposizione a misure di minore gravità e poi, a partire dal 1° febbraio 1992, per la volontaria costituzione all'esito del maxi processo in Cassazione.

D'altro canto è stata sottolineata la mancata coincidenza temporale tra la presunta carica di capo mandamento



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'AGATE ed il periodo delle stragi e quindi, in sostanza, l'assenza di attualità delle chiamate dei collaboranti.

Nella proposta ottica difensiva infatti, questi ultimi si sarebbero riferiti all'AGATE come rappresentante di quel mandamento nel periodo conclusivo della seconda guerra di mafia (gli anni Ottanta) mentre non avrebbero specificato mediante quali contatti avrebbe mantenuto la carica dal carcere.

In tal senso è stata comunque formulata una generica censura relativa all'assenza di riscontri sulle condotte poste in essere dall'imputato per connotare la propria qualifica.

Conclusivamente il difensore ha contestato, perché prive di riscontri e perché l'AGATE non vi sarebbe potuto intervenire essendo sottoposto all'obbligo di firma ed alla sorveglianza speciale, le diverse riunioni con la partecipazione di quest'ultimo, ed in particolare quella riferita dal PATTI del Natale 1991 in Mazara e quella riferita dal SINACORI, svoltesi nelle campagne di Castelvetro nell'ottobre dello stesso anno.

Per tali ragioni vengono chieste:

- 1. Nel merito l'assoluzione dell'imputato e,**
- 2. in subordine la pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art.649 cpp..**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Analogamente l'avv. *Impellizzeri*, co difensore dell'AGATE, ha impugnato la sentenza di I° grado, con motivazioni attinenti in primo luogo alla lettura delle propalazioni dei collaboratori di giustizia.

Tali argomentazioni atteso il loro carattere generale, sono utilizzabili, oltre che per la posizione dell'AGATE, anche per gli altri assistiti dell'avv. *Impellizzeri* **MADONIA Giuseppe, MADONIA Francesco e SANTAPAOLA Benedetto.**

I principi fondamentali richiamati nell'atto di appello, per la valutarsi la chiamata in correità, peraltro più volte esposti analogamente da altri difensori, sono così riassumibili:

- ✓ in primo luogo le dichiarazioni devono transitare sotto le “forche caudine” di una generale credibilità del dichiarante in relazione alla propria posizione soggettiva ed alle ragioni della propria collaborazione;
- ✓ in secondo luogo le dichiarazioni dovranno essere vagliate alla luce della loro intrinseca consistenza;
- ✓ ed infine dovranno esaminarsi gli indispensabili riscontri esterni, dotati a loro volta di valore accertato, autonomia e specificità, sostanziati in fatti storici privi di ambiguità e riferibili all'imputato e cioè individualizzanti.

In relazione alla valutazione della cd. “chiamata incrociata”, è stato poi individuato un percorso logico ideale del Giudice



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

attraverso la esclusione di quelle chiamate frutto di fenomeni imitativi e “circularità” della prova e da non utilizzarsi pertanto, a riscontro specie laddove presentino un fatto in termini diversi da quelli individuati nella prima versione accusatoria.

Nello specifico, con particolare riguardo a MADONIA Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto, la difesa ha eccepito la insussistenza di prove certe che possano suffragare la esistenza di una commissione regionale mafiosa e la competenza in capo ad essa per gli omicidi “eccellenti”.

E' stato sottolineato in tal senso che il BRUSCA ha negato la possibilità che si fosse tenuta la riunione del I° febbraio 1992 in provincia di Enna citata dal MESSINA e dal MALVAGNA.

Secondo il difensore, appare scarsamente credibile che il PULVIRENTI abbia confidato a quest'ultimo, che non era “uomo d'onore” una circostanza di siffatto spessore.

Inoltre, secondo l'atto d'appello, AVOLA e PULVIRENTI avevano negato di conoscere l'esistenza della commissione regionale.

Le dichiarazioni del MESSINA sono poi caratterizzate secondo l'appellante, da numerose inverosimiglianze e contrasti, soprattutto sulla data della suddetta riunione, sulla fonte informativa, sull'oggetto della discussione e sui partecipanti.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Su ciascuno di tali aspetti il difensore ha riportato le diverse versioni del collaborante rese nei vari interrogatori.

In relazione all'asserita inesistenza della Commissione regionale, il difensore ha citato altre numerose dichiarazioni di collaboranti quali BUSCETTA, CALDERONE, DI MATTEO, ANZELMO, FERRANTE, GALLIANO ed altri i quali, pur non contestandola *in nuce*, ne hanno fatto risalire l'operatività agli anni Settanta.

In particolare poi le dichiarazioni del CANCEMI nel procedimento per la strage di Capaci - laddove riferisce che il BIONDINO era incaricato di comunicare singolarmente ad alcuni capi mandamento la decisione di uccidere il dott. FALCONE – sono state ritenute sintomatiche di un diverso *modus operandi* di COSA NOSTRA, rispetto agli antichi criteri di funzionamento assoggettati alle regole di competenza.

La credibilità del MESSINA, sarebbe stata peraltro svalutata, secondo le prospettazioni difensive, alla luce delle altre informazioni vaghe e non riscontrate aventi ad oggetto le competenze della commissione e l'esistenza di analogo consesso mafioso Nazionale ed addirittura Mondiale, oltre che per la riconosciuta appartenenza del dichiarante al clan degli "stiddari" contrapposto a Cosa Nostra, dal quale ha





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

conseguito un grave risentimento nei confronti del MADONIA Giuseppe.

Ulteriori spunti sono stati forniti dal difensore sempre in merito alla ritenuta, radicale trasformazione interna ed al mutamento della regola sulla deliberazione degli omicidi eccellenti da parte di Cosa Nostra, ormai affidata ad un ristretto gruppo di soggetti.

Gli elementi emersi a giudizio della difesa dopo la seconda guerra di mafia, sono così sintetizzabili:

- ✓ il mancato svolgimento di elezioni per la nomina dei capi;
- ✓ l'adozione di decisioni in commissione provinciale sulla semplice accettazione della proposta formulata;
- ✓ la spontanea costituzione di numerosi uomini d'onore;
- ✓ gli omicidi commessi senza informare il capo famiglia territorialmente competente (omicidio SALVO e CENTINEO);
- ✓ il coinvolgimento di uomini d'onore senza che i rispettivi capi mandamento fossero messi al corrente,
- ✓ le riunioni ormai solo a gruppetti e non più plenarie;

A tutti questi elementi, il difensore ha ulteriormente aggiunto, relativamente alla posizione di MADONIA Giuseppe, che la sua latitanza nel settentrione d'Italia, doveva far escludere



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

ogni contatto con l'organizzazione ed un suo consequenziale distacco da Cosa Nostra.

Per tutte queste ragioni pertanto, il difensore degli imputati chiede:

1. preliminarmente **la riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di produrre il decreto di archiviazione del GIP di CL 10.7.95 e la sentenza di proscioglimento dello stesso Giudice del 16.11.95, la richiesta di archiviazione della Procura di CL 25.7.94, la sentenza della Corte d'Assise di Genova del 13.5.96, la sentenza del 16.12.95 del Tribunale di CL (proc. Cd "Leopardo") tutti provvedimenti nei confronti del MADONIA Giuseppe**
2. nel merito **l'assoluzione in via principale dai reati contestati e,**
3. **in subordine, la pronuncia di non luogo a procedere ai sensi dell'art.649 cpp. per gli appellanti MADONIA Francesco ed AGATE Mariano, ed in via del tutto subordinata, l'applicazione del reato continuato in relazione ad altri fatti già irrevocabilmente giudicati.**

Sempre in difesa di **Giuseppe MADONIA**, ha proposto appello il secondo difensore dell'imputato, *avv. Corso Bovio*.

Le doglianze formulate, attengono ad un'asserita erroneità e superficialità nella valutazione degli indizi e nell'iter motivazionale della Corte di I° grado definiti, non immuni da vizi logici derivati dall'utilizzazione delle cd. presunzioni di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

secondo grado, ovvero quelle desunte non da un fatto oggettivo ma da un'altra presunzione.

In tale contesto, la difesa ha evidenziato la circostanza relativa alla lunga latitanza del MADONIA al Nord, e all'impossibilità di una sua partecipazione alle riunioni degli organi di vertice dell'associazione.

In relazione alla valutazione delle dichiarazioni di MESSINA, ed all'inattendibilità complessiva del collaborante, sono state ripercorse le istanze già evidenziate dal co difensore.

Ulteriore motivo di appello proposto dalla difesa è quello attinente la inutilizzabilità dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al MADONIA.

Secondo il difensore l'assenza di un provvedimento ad hoc emesso dall'Autorità Giudiziaria, e l'acquisizione degli stessi tabulati non garantita da presidio tecnico conforme, inficerebbe tali documenti utilizzati per giustificare la presenza in Sicilia del MADONIA durante gli anni della propria latitanza. Ancora in relazione a tale dato specifico legato alla latitanza lontano dalla Sicilia dell'imputato, è stata invocata l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere e dalle fattispecie connesse alla strage.

Sono stati semplicemente indicati, ulteriori motivi, riguardanti la possibilità di una rimessione in termini, per l'accesso al rito



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

abbreviato, e la concessione delle attenuanti generiche sì da mitigare il trattamento sanzionatorio.

Conclusivamente il difensore ha chiesto quindi

1. preliminarmente l'**audizione generica dei collaboranti e,**
2. **quella specifica di BRUSCA Giovanni;**
3. nel merito l'**assoluzione dell'imputato dai reati a lui ascritti.**
4. in rito l'**ammissione al giudizio abbreviato**
5. **la concessione delle attenuanti generiche con riduzione sanzionatoria.**

In difesa di **GERACI Antonio e BIONDO Salvatore (1956)**, ha proposto appello il difensore *avv. Fileccia* lamentando in primo luogo, la erronea valutazione delle prove “qualificate” assunte, ovvero le dichiarazioni dei collaboranti BRUSCA e CANCEMI, dei quali il primo ha asserito di non aver mai partecipato ad alcuna riunione finalizzata alla eliminazione del dott. BORSELLINO, il secondo ha fornito versioni sempre diverse e contraddittorie che lo avrebbero definitivamente screditato come collaborante.

In relazione poi al movente dell'omicidio è stato sottolineato l'interesse di indeterminati gruppi di potere – cui avrebbero accennato il SIINO ed il DI CARLO – all'assassinio del dott. BORSELLINO, come già in precedenza del dott. FALCONE.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sugli aspetti esecutivi della strage poi, sono state considerate come poco credibili, sia la versione del FERRANTE che quella del GALLIANO, la prima per via dei non chiariti contrasti relativi alle telefonate del 19 luglio, la seconda per la riferita circostanza dello spostamento del turno di servizio presso la Sicilcassa.

Alla luce di tali premesse vengono pertanto richiesti:

1. preliminarmente **la riapertura dell'istruttoria dibattimentale e l'audizione di SIINO Angelo, DI CARLO Francesco, SALAMONE Filippo, ON. FRATTINI Franco, dott. CARNEVALE Corrado, sen. ANDREOTTI Giulio, On. MARTELLI Claudio, Ten. CANALE Carmelo, BELLINI Gaspare**, sulle indicate circostanze **nonché di tutti i testi revocati con ordinanza del 29.6.99**, il confronto tra **GANCI Calogero e CANCEMI Salvatore e tra quest'ultimo e BRUSCA Giovanni**, l'acquisizione dei **decreti di archiviazione** già prodotti e del master originale dei **tabulati TIM**, nonché l'escussione di **DI MATTEO Mario Santo LA BARBERA Gioacchino e del dott. GENCHI CTP** della Procura di Palermo;
2. nel merito **l'assoluzione di tutti gli imputati dai reati loro ascritti.**

**LUCCHESI Giuseppe** è difeso dall'*avv. Renata Accardi* che, nel proporre appello, ha lamentato la erroneità della sentenza impugnata, che ha ritenuto autonome, la contestazione del reato associativo rispetto a quella da quello di cui all'art.422 cp.. Ad avviso del difensore infatti, l'assoluzione dal reato di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

strage – per via della detenzione del LUCCHESE – avrebbe comportato anche il decadere del delitto di associazione a delinquere, per le medesime ragioni.

In ogni caso il delitto associativo sarebbe riconducibile al comprensorio palermitano con le ovvie conseguenze sul piano della competenza.

Per tali ragioni l'appellante ha chiesto quindi:

1. nel merito l'**assoluzione dell' imputato** dal reato a lui ascritto.

Infine per il **BUSCEMI Salvatore** i difensori *avv. Paola Severino di Benedetto* ed *avv. Vittorio Mammana*, hanno chiesto nelle proposte impugnazioni, la riforma della sentenza lamentando la inesistenza di prove a carico dell'imputato, in ordine all'appartenenza alla ipotizzata associazione, con il ruolo di capo mandamento. Le prove a carico, deriverebbero infatti essenzialmente da superficiali affermazioni dei collaboranti, molti dei quali hanno anche confuso il ruolo di capo tra il BUSCEMI ed il LA BARBERA, avendo avuto, peraltro, esito negativo la ricognizione fotografica svolta dal CANCEMI, che non ha riconosciuto l'imputato pur avendo affermato di averlo visto in una riunione di commissione risalente al 1983.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sono state poi richiamate alcune tra le dichiarazioni dei collaboranti DRAGO, LA MARCA, FERRANTE e dello stesso BRUSCA, i quali avevano escluso che il BUSCEMI fosse stato presentato loro come “uomo d'onore” e che avesse mantenuto comunque contatti con altri affiliati. Il solo LA MARCA ha precisato di aver saputo da altri della sua carica di capo mandamento.

La difesa ha sottolineato altresì il ruolo del tutto insignificante dei colloqui carcerari avuti dal BUSCEMI con il fratello Antonino non potendosi presumere - alla luce della costante giurisprudenza citata - la comunicazione di notizie specifiche anche perché le conversazioni avvenivano alla presenza di altri familiari, estranei all'attività dell'organizzazione.

Risulterebbe peraltro indimostrata - secondo la difesa - la permanenza del vincolo associativo successivamente ai fatti per i quali il BUSCEMI era già stato condannato dalla Corte d'Assise di Palermo.

Conclusivamente la difesa chiede:

1. nel merito **l'assoluzione dell'imputato** dai reati ascrittigli,
2. l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis II comma cp
3. in relazione alla pena, **la riduzione** della stessa mediante la **concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti** sulle aggravanti contestate con l'esclusione dell'aggravante di cui all'art.416 bis co.2 cp.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PROVENZANO Bernardo FARINELLA Giuseppe GANCI Raffaele GANCI  
Domenico GANCI Stefano GIUFFRE' Antonino GRAVIANO Filippo,  
CANNELLA Cristofaro, CALO' Giuseppe LA BARBERA Michelangelo  
BIONDO Salvatore ('55) MOTISI Matteo  
MONTALTO Salvatore MONTALTO Giuseppe**

**PROVENZANO Bernardo** è difeso dall'avv. *Salvatore Daniele* d'ufficio il quale nel proposto appello chiede l'assoluzione dai reati contestati per assenza di elementi probatori.

**FARINELLA Giuseppe**, è difeso dall'avv. *Michele Micalizzi* il quale ha lamentato, nell'atto di impugnazione, la errata lettura delle dichiarazioni dei collaboranti e l'adozione acritica da parte della Corte, del principio per cui il capo mandamento, anche se recluso, non poteva non concorrere alla fase ideativa del delitto.

In tal senso sono state sottolineate la incertezza delle dichiarazioni sul ruolo di capo mandamento dell'imputato, la mancata individuazione della condotta che avrebbe comportato la responsabilità concorsuale, l'assenza di colloqui dal carcere ove il FARINELLA si trovava ristretto dal 21 marzo 1992, l'inesistenza di un sostituto o reggente del mandamento, men che meno individuabile nel figlio





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Domenico, anch'egli detenuto dal 21 marzo 92, l'assoluzione della stessa Corte d'Assise per i fatti di Capaci, infine la chiamata del BRUSCA intervenuta tardivamente, ed omessa nel precedente dibattimento per la strage di Capaci. Per tutte queste ragioni, il suddetto difensore ha chiesto pertanto

1. nel merito **l'assoluzione dell' imputato** dai reati ascrittigli,
2. in subordine **l'applicazione della diminuzione di cui all'art. 438 cpp.**

**GANCI Raffaele GANCI Domenico**, sono difesi dall'avv. *Fileccia* già difensore del GERACI Antonino. Sarà sufficiente in questa sede pertanto, riportarsi a quanto già esposto nell'atto di impugnazione in relazione a quell'imputato essendo comuni le ragioni sottese al gravame essenzialmente fondate su una diversa lettura delle dichiarazioni di alcuni tra i collaboranti escussi.

**GANCI Stefano**, è difeso dall'avv. *Renata Accardi* che ha lamentato, nella proposta impugnazione, l'affermazione di penale responsabilità da parte dei Giudici di prime cure, mediante l'utilizzazione della sola chiamata di correo da parte del GALLIANO.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le dichiarazioni del suddetto collaborante, sono state invece ritenute non attendibili, contraddittorie, lacunose e prive di riscontri.

In tal senso il difensore ha sottolineato innanzi tutto che non vi è stata alcuna altra chiamata da parte di diversi dichiaranti nel dibattimento di I° grado e che l'unico flebile, positivo riscontro utilizzato dalla Corte, consisterebbe nei tabulati delle chiamate in uscita dal telefono di Stefano GANCI.

Immotivatamente, secondo il difensore, i primi Giudici avrebbero omesso di dare il giusto rilievo alle circostanze relative allo stato di salute del GANCI, colpito da frequenti crisi epilettiche, e quindi in condizioni non compatibili con il ruolo affidatogli secondo le dichiarazioni di GALLIANO.

Per altro verso le dichiarazioni del CANCEMI, relativamente al ruolo del GALLIANO la mattina della strage tra i pattugliatori, avrebbero smentito la definitiva versione di quest'ultimo che aveva escluso la sua partecipazione a quella fase, attribuendo a GANCI Stefano il ruolo inizialmente autoassegnatosi.

Altri riscontri negativi non adeguatamente valorizzati nell'impugnata sentenza, discenderebbero dalle dichiarazioni del BRUSCA che ha confermato la partecipazione di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

GALLIANO alla fase esecutiva e di FERRANTE, che ha invece escluso quella del giovane GANCI.

La difesa, inoltre, premesso che il GALLIANO ha più volte mutato la versione dei fatti sul giorno della strage, ha ritenuto che la motivazione addotta dal collaborante - di voler proteggere inizialmente il GANCI ed escluderlo dalla fase esecutiva - sia priva di senso in luce delle precedenti accuse già mosse con riferimento all'omicidio di tale ALBANESE. In secondo luogo, ove comunque dovesse ritenersi fondata la tesi del GALLIANO, la difesa ne ha evidenziati i seguenti punti di grave incoerenza:

- se si ritenesse GANCI addetto al pattugliamento, risulterebbe inverosimile la sua visita alle ore 9.00 presso l'abitazione del GALLIANO: in ogni caso apparirebbe del tutto inverosimile un ritardo di ben due ore (dalle 7.00 alle 9.00) all'appuntamento per l'espletamento delle attività operative;
- parimenti sarebbe incompatibile la visita presso la sede di lavoro del GALLIANO, da parte dei fratelli GANCI, prima dell'esplosione essendo trascorsi appena sei minuti tra la telefonata del FERRANTE alle 16.52 - e quindi la fine del pattugliamento per l'arrivo del corteo proveniente dall'autostrada - e l'esecuzione della strage;



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

➤ la medesima circostanza sarebbe stata smentita dalla testimonianza del CASTELLANA, collega di lavoro del GALLIANO, che non aveva ricordato alcuna visita ricevuta da quest'ultimo affermando che entrambi si trovavano, al momento dello scoppio, presso la saletta del 10° piano intenti a guardare la televisione.

Infine, non risultando alcun ruolo organizzativo in capo all'imputato, non si comprenderebbe a che titolo egli avrebbe dovuto accertare telefonicamente la effettiva presenza del GALLIANO sul posto di lavoro.

In merito alla ritenuta partecipazione al reato associativo, la difesa ha invocato la presenza di un precedente giudicato relativamente ad altra sentenza (Corte App., PA 20-1-96 parz. rif. GIP PA 30-1-95 irr. 9-4-97) che già aveva condannato il GANCI Stefano ex art 416 bis cp.

La difesa ha sottolineato a tal proposito, come dalla data di quella sentenza – che interrompeva la permanenza della condotta – a quella della richiesta di rinvio a giudizio per il presente procedimento, il GANCI, sottoposto a regime di cui all'art.41 bis O.P., non avrebbe potuto mantenere alcun contatto finalizzato alla partecipazione alle attività associative. Per tutte le motivazioni così sintetizzate, quindi, la difesa del GANCI ha chiesto:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

1. preliminarmente, **la riapertura del dibattimento** al fine di produrre la sentenza della Corte d'Appello di PA del 20.01.96 e la copia del verbale 7.10.96 delle dichiarazioni rese dal GALLIANO;
2. nel merito **l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli,**
3. **ai sensi dell'art. 649 cpp. la declaratoria di non doversi procedere per il reato di cui al capo I).**

**GIUFFRE' Antonino**, è difeso dall'*avv. Emanuele Limuti* il quale, nella proposta impugnazione, in primo luogo ha lamentato l'attribuzione - al proprio assistito - della carica di capo mandamento di Caccamo a dispetto di quanto affermato da numerosi collaboranti che invece hanno indicato INTILE Francesco, peraltro a piede libero nel periodo della deliberazione della strage (contrariamente al GIUFFRE') del quale non è stato del resto menzionato alcun sostituto o reggente.

Il difensore ha altresì rilevato che la suddetta attribuzione discende dalla dichiarazioni del GALLIANO il quale l'aveva appresa *de relato* dal GANCI Domenico, diversamente da quanto sostenuto dal GANCI Calogero secondo cui invece l'INTILE era rimasto capo di quel mandamento fino alla sua morte avvenuta nel 1995, analogamente a quanto affermato poi da BRUSCA ed ANZELMO.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Parimenti le dichiarazioni di CANCEMI, a giudizio del difensore, non hanno aggiunto nulla ed anzi sono apparse contrastanti con quanto in precedenza affermato, nel 1995, innanzi la Corte d'Assise di Palermo. Nel medesimo senso è orientata la versione del DI MAGGIO.

Le dichiarazioni dell'ONORATO poi, relative agli incontri con il GIUFFRE' quale capo mandamento di Caccamo fino all'ottobre 92, sarebbero in contrasto, secondo difensore, con lo stato di detenzione del medesimo intercorso già dal febbraio dello stesso anno ed anche con quanto affermato da FERRANTE nel giudizio per la strage di Capaci laddove il suddetto ha affermato di aver conosciuto GIUFFRE', come "uomo d'onore".

Alla luce di tali considerazioni, il difensore ha chiesto pertanto:

1. preliminarmente, **la riapertura del dibattimento** al fine di produrre la la copia del verbale 24.10.96 delle dichiarazioni rese dal FERRANTE nel proc. per la Strage di Capaci;
2. nel merito **l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli,**

**GRAVIANO Filippo, CANNELLA Cristofaro, CALO' Giuseppe**, sono difesi dall'avv. *Giuseppe Dacqui*. Il difensore ha eccepito in primo luogo la nullità del procedimento almeno dal 20.10.98 per limitazione del diritto di difesa, ciò a causa



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

delle disposte intercettazioni ambientali - in altro procedimento - tra il GRAVIANO ed il difensore del tempo, avv. Salvo, entrambi indagati per associazione mafiosa.

Nella specie, le suddette intercettazioni, costituirebbero motivo di nullità assoluta, per la patita compressione del diritto difensivo costituzionalmente garantito essendosi affrontato in quelle comunicazioni anche l'argomento delle strategie processuali da adottare nella presente sede.

In secondo luogo il difensore ha lamentato la illegittimità dell'ordinanza emessa il 1.7.98, relativamente alla possibilità, non garantita dalla legge n. 11 del 7.1.98 sulla partecipazione a distanza tramite video conferenza, di intrattenere colloqui riservati tra il difensore stesso ed il proprio assistito.

Sempre in relazione a tale sistema di collegamento per video conferenza, il difensore ha chiesto poi la declaratoria di nullità della sentenza per assenza dell'ausiliario previsto dagli artt.146 bis co.VI° disp. att. cpp e 177 cpp. in occasione dell'esame dell'appellante avvenuto con tali irritali modalità.

Nel merito, relativamente al GRAVIANO Filippo, sono state richiamate le diverse dichiarazioni dei collaboranti, che hanno escluso, in capo a lui, la qualifica di capo mandamento.

In particolare sono state ripercorse le dichiarazioni, tra gli altri, di BRUSCA e CANCEMI, i quali non avevano indicato la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

partecipazione del GRAVIANO a riunioni di commissione, ed avevano invece attribuito al fratello Giuseppe e poi al Tinnirello Vincenzo, il ruolo di capo del mandamento di Brancaccio – Ciaculli, sottolineandosi peraltro che nessun riferimento sarebbe presente nelle dichiarazioni dei collaboranti, alla tipologia di contributo ideativo o rafforzativo, fornito dall'appellante alla strategia stragista.

In relazione al CANNELLA la difesa ha lamentato la declaratoria di penale responsabilità per la strage di via D'Amelio, oltre che per il delitto di associazione a delinquere, essendo stata ipotizzata una partecipazione dell'imputato esclusivamente sulla base della utilizzazione del proprio telefono cellulare.

Secondo il difensore, la Corte di I° grado, ha valutato i fatti su un piano del tutto ipotetico rafforzato unicamente dai precedenti del CANNELLA e dal suo paventato spessore criminale.

Conclusivamente, in relazione al CALO' Giuseppe, il difensore ha lamentato la scarsa credibilità del CANCEMI che, pur dichiarando di esserne il sostituto alla guida del mandamento di Porta Nuova, non ha assunto su di sé le conseguenti responsabilità derivanti dal ruolo.

Per tali ragioni pertanto, ha chiesto, in sintesi:





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

1. preliminarmente, **la nullità del dibattimento** in relazione alle proposte eccezioni rituali, di cui si è detto;
2. nel merito **l'assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti**, in subordine, per il CANNELLA Cristofaro, **la derubricazione del concorso in strage in semplice favoreggiamento con la conseguente riduzione sanzionatoria**;

**LA BARBERA Michelangelo**, è difeso dagli *avv.ti Tesauro e Grillo* i quali, nel censurare il sillogismo della motivazione di 1° grado, hanno eccepito nell'atto di impugnazione, che la contrarietà degli interessi del BUSCEMI alla eliminazione dell'on. LIMA, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione anche del LA BARBERA ritenuto, con deduzione in ogni caso censurabile, sostituto del primo alla guida del mandamento di Boccadifalco.

Secondo la prospettazione difensiva, il fatto che la deliberazione della strage fosse di vecchia data, avrebbe dovuto comportare il venir meno della necessità di consultare i capi mandamento essendo rimasto peraltro oscuro, come e quando il LA BARBERA avesse potuto manifestare il suo consenso, in ogni caso stranamente contrario, a quello del titolare BUSCEMI, legato al LIMA da numerose cointeressenze.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

I difensori hanno richiamato a tal proposito, un passo delle dichiarazioni rese in dibattimento del FERRANTE, dal quale emerge che il LA BARBERA non avrebbe consentito all'utilizzazione di alcuno dei suoi uomini nella strage di Capaci, dissentendo apertamente dalla stessa.

Il concorso morale, mediante il rafforzamento del proposito criminoso di altri, non potrebbe comunque ravvisarsi secondo i difensori, nella semplice presa d'atto di una decisione già assunta da altri, sottolineandosi come la partecipazione del LA BARBERA ad una riunione successiva alla strage, affermata dal CANCEMI, giammai potrebbe considerarsi indice di una condotta concorsuale.

Ancora sotto il profilo sostanziale, i difensori hanno sottolineato che la presunta adesione al programma criminoso, prevedeva comunque l'eliminazione di una sola persona, il dott. BORSELLINO, e non la commissione di una strage, nei termini previsti dall'art. 422 cpp.

Conclusivamente, sulla scorta di tali ragioni, i difensori hanno chiesto:

- 1. preliminarmente la riapertura dell'istruttoria e l'escussione dei testi ed imputati DRAGO, DI MATTEO Mario Santo, CANCEMI, BUSCETTA, GANCI, FERRANTE, LA BARBERA Gioacchino, GALLIANO, ANZELMO, MARCHESE, DI CARLO, BRUSCA, LO FORTE Vito, PENNINO Gioacchino**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

2. nel merito **l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli** ed, in subordine, **la riduzione del trattamento sanzionatorio.**

**BIONDO Salvatore, (1955)** è difeso dall'*avv. Tipo* il quale ha lamentato innanzi tutto, l'adesione della Corte di I° grado alle dichiarazioni dei collaboranti in forza di una giurisprudenza non rispettosa dei i criteri di oggettività sanciti dall'art.192 cpp. Nello specifico sono state in particolare censurate, le deposizioni del CANCEMI e del FERRANTE, entrambi, peraltro, considerati reticenti dai Giudici di prime cure e ritenuti non meritevoli dell'attenuante speciale, non essendo emerso alcun convincente riscontro a carico dell'imputato idoneo a confermare l'attendibilità dalle suddette affermazioni.

Il BIONDO, avrebbe partecipato infatti, passivamente alla prova dei telecomandi in Case Ferreri, e sarebbe stato visto a bordo della vettura di BIONDINO la mattina della strage, in occasione del pattugliamento.

Tale ultima circostanza, secondo il difensore, è stata affermata da CANCEMI e FERRANTE in termini contraddittori: il primo ha sostenuto di aver notato il GALLIANO, ma è stato da questi smentito.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il secondo ha riferito di aver visto il BIONDO sotto casa del dott. BORSELLINO, in contrasto con la tesi dello stesso CANCEMI.

Per tutte queste ragioni, il difensore ha chiesto dunque:

1. nel merito ed in via principale **l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli;**
2. in rito l'applicazione della diminuzione **di cui al rito abbreviato** e la concessione delle **attenuanti generiche per consentire una riduzione del trattamento sanzionatorio.**

**MOTISI Matteo**, è difeso dall'avv. *Ivo Reina* che, nei motivi di appello, ha censurato innanzi tutto il criterio del consenso dei capi mandamento alla strage, nei termini ritenuti in sentenza dai giudici di prime cure.

Secondo il difensore, l'esigenza di predisporre logisticamente la strage imponeva senza dubbio, la necessità di riunioni, alle quali l'imputato non ha però partecipato.

In tal senso il vizio motivazionale sarebbe quello di aver omesso una verifica oggettiva della reale partecipazione alle attività criminose da parte del MOTISI, semplicemente aderendo alla prospettazione di alcuni collaboranti i quali sostenevano che il RIINA provvedeva di persona a comunicare agli assenti le decisioni omicidiarie da assumere, raccogliendone il consenso.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il difensore ha evidenziato l'ipotizzabilità di soluzioni diverse da quelle prospettate dalla Corte alla luce di alcune circostanze specifiche: innanzi tutto il peggioramento delle condizioni carcerarie dei detenuti appartenenti a Cosa Nostra; in secondo luogo la possibilità per il RIINA di uccidere chiunque avesse mostrato dissenso rispetto alla strategia da lui propugnata.

Il difensore ha sottolineato altresì che la vigenza di regole interne a Cosa Nostra è stata desunta dai primi Giudici solo sulla base di esclusive presunzioni e non di dati effettivi, come comprovato ad esempio dalla commissione di omicidi "eccellenti" – Insalaco, Saetta, Livatino, Puccio – coevi a quelli per cui è processo, ma privi di una preventiva deliberazione di commissione.

Anche a voler dar credito – ha rilevato altresì il difensore – alla tesi delle riunioni di Commissione non più plenarie come negli anni Ottanta ma per gruppi ristretti per ragioni di cautela, mancherebbe comunque la prova di qualsiasi partecipazione ad essa da parte del MOTISI, del resto mai menzionato tra i presenti da BRUSCA e CANCEMI.

Di conseguenza non si potrebbe ricavare in alcun modo in capo al MOTISI, la manifestazione di alcun consenso in relazione alla strage (della quale non risulta anzi essere stato



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

informato preventivamente) ed il correlativo rafforzamento, sotto il profilo del concorso morale del proposito criminoso altrui.

Per altro verso, il difensore ha rilevato l'infondatezza della pacifica attribuzione del ruolo di capo del mandamento di Pagliarelli, circostanza questa invece del tutto incerta.

Tanto si desume infatti dalla possibilità di confondere il MOTISI Matteo con altro personaggio detto "Matteazzo", oltre che delle dichiarazioni di altri collaboratori che indicano nel Rotolo il titolare di quel ruolo.

Per tutte le suesposte ragioni, quindi, il difensore del MOTISI chiede:

1. nel merito **l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli,**

**MONTALTO Giuseppe e MONTALTO Salvatore**, sono difesi dall'avv. *Vianello e Daniele*. Gli appellanti hanno lamentato innanzi tutto la premessa motivazionale dei Giudici di prime cure, ovvero il riconoscimento al padre Salvatore del ruolo di capo mandamento – nonostante lo stato di detenzione dal quasi ininterrotto dal 1982 – ed al figlio Giuseppe di quello di suo sostituto, attribuzioni queste dalle quali è derivata la condanna anche per la strage di via d'Amelio, sulla base del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

principio di competenza della Commissione provinciale già richiamato in precedenza.

In tal senso è stato in primo luogo censurato il cd. principio di “staticità” delle regole interne a Cosa Nostra che – secondo le dichiarazioni del BUSCETTA e dello stesso BRUSCA – avevano invece subito profonde innovazioni dopo gli anni Ottanta apparendo comunque, nell’ottica difensiva, del tutto inverosimile che tutti i capi mandamento, fossero essi detenuti in diverse carceri o latitanti, potessero essere informati, nei pochi giorni intercorsi dalla riunione del giugno 92 al giorno della strage, e risultando quindi, l’omicidio del magistrato, evento anomalo sottratto a qualsivoglia tipo di regola mafiosa.

In secondo luogo, viene sottolineata l’assenza di qualsiasi elemento che possa far ritenere l’eliminazione del dott. BORSELLINO, oggetto di espressa deliberazione della commissione.

In particolare, sul punto, viene censurata la credibilità del CANCEMI relativamente alla riunione del giugno 1992 anche in considerazione del fatto, emerso in seguito a contestazione, che il collaborante avrebbe appreso preventivamente da altri, della imminente esecuzione della strage, stante il di lui ruolo a livello associativo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Anche le dichiarazioni di BRUSCA sono state ritenute scarsamente credibili non ritenendosi verosimile che il Biondino non lo avesse informato del fatto, stante il di lui ruolo associativo incontrandolo tre giorni prima, ed in ogni caso che il collaborante non abbia appreso da altri della vicenda.

Sono state altresì ritenute conferenti con l'ipotesi difensiva, le dichiarazioni del SIINO che, narrando del proprio incontro in carcere con BRUSCA Bernardo e CALO' a Termini Imerese subito dopo la strage, aveva riscontrato le perplessità di costoro proprio in relazione all'eventualità che il RIINA fosse stato spinto alla stessa da qualcuno non troppo lungimirante (*sa cu fu stù scenziato* avrebbe detto proprio il CALO' in relazione a tale presunto ispiratore occulto del RIINA medesimo).

In termini più strettamente sostanziali, le censure degli appellanti sono rivolte all'applicazione del principio dell'attribuibilità a titolo concorsuale dei fatti, in mancanza di manifestazione aperta di dissenso, da parte di ciascun capo mandamento, secondo la traccia segnata dalla sentenza n. 80/92 Cass.

Tale orientamento, in aperto contrasto con numerose massime della Suprema Corte citate nei motivi di appello,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

deve considerarsi non rispondente ai principi generali in tema di concorso di persone mediante omissione.

Non sarebbe infatti in concreto possibile, individuare il contributo materiale o morale causativo del fatto tipico anche sotto il profilo del semplice rafforzamento dell'altrui volontà.

Destituite di fondamento dovevano considerarsi, secondo la prospettazione difensiva, anche le dichiarazioni del MUTOLO, in relazione al quale, è stato sottolineato che singolarmente lo stesso, non aveva fatto parola, del progetto della sua eliminazione al dott. BORSELLINO, che già conosceva, quando era stato interrogato da lui per tre volte, tra il 1° ed il 17 luglio del 92.

Ancora sotto il profilo della partecipazione alla fase decisionale poi, i difensori hanno sottolineato come, se il MONTALTO Salvatore avesse effettivamente mantenuto la guida del mandamento, avrebbe certamente partecipato a quella o quelle riunioni (di cui ha riferito ad es. l'ANZELMO) tenutesi nel brevissimo periodo della sua temporanea scarcerazione verso la fine del 1990.

Peraltro, riguardo il MONTALTO Giuseppe, altri collaboranti come il GANCI Calogero, avevano affermato di avere visto l'imputato solo un paio di volte e non in occasioni di riunioni decisionali, oppure, il FERRANTE, di averlo conosciuto in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

carcere o di non averlo conosciuto affatto, DRAGO, GALLIANO, nell'arco dei circa dieci anni dei quali hanno riferito.

Infine, a supporto della estraneità dei MONTALTO, è stato anche ricordato che al momento della istituzione del mandamento di Villabate, il MONTALTO Salvatore si trovava già ristretto, venendo quindi a mancare quella regola della presenza fisica per "l'elezione" riferita dallo stesso BUSCETTA.

Per tutte le suesposte ragioni, chiedono quindi gli appellanti:

1. nel merito, **l'assoluzione degli imputati dai reati loro ascritti.**

## **I COLLABORANTI**

**CANCEMI Salvatore FERRANTE Giovanbattista BRUSCA Giovanni**

**CANCEMI Salvatore** è difeso dall'*avv. Federico Stellari*, il quale ha mosso serrate critiche alla sentenza di primo grado che ha negato l'applicazione dell'art. 8 dl 152/91, giudicando non condivisibile il percorso logico della motivazione, sia rispetto ad alcuni dati oggettivi non adeguatamente valutati, sia con riferimento al metodo di approfondimento delle ragioni della collaborazione che, infine, avuto riguardo alla disparità



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di trattamento rispetto ad altri collaboranti come BRUSCA Giovanni.

Ha evidenziato in primo luogo l'elemento della spontaneità della costituzione di CANCEMI del 22 luglio 93, quando ancora era esente da accuse, ed altre chiamate, in ordine a fatti omicidiari. Il collaborante non aveva esitato subito ad accusarsi di diversi delitti, pur manifestando con riferimento alla strage di via d'Amelio una "lenta maturazione" che lo aveva portato da ultimo a rendere ampie dichiarazioni sul ruolo suo e degli altri compartecipi.

Il difensore ha sottolineato poi, relativamente alle ragioni di tale costituzione e collaborazione, che la frase detta dal GANCI Raffaele al CANCEMI stesso (e da questi poi riferita) di "*non presentarsi all'appuntamento con il PROVENZANO*" previsto in quei giorni, non avrebbe sottinteso in realtà alcun pericolo.

In ogni caso, ove la stessa si fosse potuta prestare a tale interpretazione, il CANCEMI che l'aveva riferita senza poter essere smentito da alcuno, aveva dato palese dimostrazione della sua buona fede.

Ciò rendeva palese, ad avviso del difensore, la ingiustificata divergenza di trattamento dei primi Giudici, rispetto a quello riservato al BRUSCA al quale, pur essendo emerso che la di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

lui collaborazione aveva preso le mosse dalla scoperta del piano di RIINA di ucciderlo, erano stati concessi maggior credito e più consistenti benefici.

Secondo il difensore invece, le effettive ragioni dissociative prescindevano da qualsiasi volontà di difendersi da chi voleva eliminarlo per la violazione – non provata – di regole interne a COSA NOSTRA (l'appropriazione di somme dell'associazione ed il presunto improprio interesse per una donna che l'aveva ospitato durante la latitanza), tanto più che lo stesso rango del CANCEMI (sostituto del capo mandamento detenuto CALO' Giuseppe) era idoneo di per sé a porlo al riparo in ambito associativo, da pericoli per la sua personale incolumità.

Il difensore ha sottolineato inoltre, l'importanza del contributo fornito dal CANCEMI in relazione alla strage di Capaci, oltre che per i fatti per cui si procede, ed il confronto del 13.01.95, nell'ambito del proc. cd BORSELLINO bis, con lo SCARANTINO che aveva consentito di “smascherare” le falsità di quest'ultimo.

Destituito di fondamento dovrebbe poi considerarsi ad avviso del difensore, l'ipotesi formulata dai primo Giudici, secondo la quale il CANCEMI avrebbe rotto gli indugi nel parlare del suo ruolo a tre anni di distanza, solo dopo aver appreso che altri



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

collaboranti (GALLIANO, GANCI C. BRUSCA, FERRANTE) lo avevano espressamente chiamato in causa come concorrente nella fase esecutiva della strage.

Il difensore ha rilevato ancora come le prime dichiarazioni del collaborante sui fatti di via D'Amelio, risalgono al novembre 93 quando aveva riferito del commando situato presso quella via composto da GRECO, AGLIERI, TAGLIAVIA ed i GRAVIANO, per averlo saputo dal GANCI Raffaele in Borgo Molara.

In generale, relativamente all'apporto conoscitivo processuale del CANCEMI, il difensore ha ripercorso interamente le dichiarazioni da lui rese, sia nell'ambito del procedimento per la strage di Capaci, che nel presente, individuando, tra gli altri, argomenti di portata e rilevanza essenziale quali la composizione della Commissione provinciale, le riunioni di detto organismo ed i partecipanti alle stesse, i rapporti tra il RIINA e soggetti del mondo imprenditoriale e politico, la strategia della quale lo stesso RIINA era portatore nell'ambito di COSA NOSTRA, le modalità di raccolta del consenso e quindi di comunicazione ai capi mandamento non presenti delle deliberazioni assunte, il ruolo di "messaggero" svolto dal BIONDINO, l'attività di reperimento dell'esplosivo, il



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

pedinamento del dott. FALCONE e poi il controllo dell'abitazione del dott. BORSELLINO.

Il difensore ha ribadito oltre alla coerenza di tali dichiarazioni, la coincidenza di esse con quelle di altri collaboranti, che hanno consentito di svelare circostanze non altrimenti comprensibili dagli investigatori.

Infine, le provalazioni dovrebbero assumere una particolare rilevanza per essere stato CANCEMI il primo capo mandamento ad effettuare la scelta collaborativa.

In relazione a tali premesse il difensore ha contestato l'esclusione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 dl 152/91 che richiede due soli requisiti, entrambi ampiamente comprovati nella fattispecie, quello della dissociazione stessa dalla consorteria e quello dell'essersi adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori con concreto aiuto all'AG o all'autorità di Polizia, nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o la cattura degli autori.

Proprio sulla scorta di tali emergenze peraltro, la Corte d'Assise di Palermo, con la sentenza del 21.12.94, aveva già concesso tale diminuzione al collaborante.

Da ultimo, le doglianze della difesa del CANCEMI, sono state rivolte alla mancata applicazione della normativa prevista



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dagli artt. 438 ss cpp: in relazione a ciò è stata ricordata la tempestiva richiesta, effettuata innanzi al Giudice per l'udienza preliminare dall'imputato, e rigettata esclusivamente per il dissenso del PM chiedendosene invece l'accoglimento, in virtù del principi *tempus regit actum* per come ampiamente tratteggiato nei motivi.

Per tutte le suesposte ragioni, ha chiesto quindi l'appellante:

- 1. nel merito, la concessione dell'attenuante di cui all'art.8 d.l.152/91 e delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima, oltre che della riduzione di cui all'art.442 cpp e del minimo aumento ex art.81 cpv.;**
- 2. sotto il profilo sanzionatorio, la riduzione del medesimo attraverso l'applicazione dei suddetti benefici individuandosi una pena base prossima al minimo editale.**



**FERRANTE Giovambattista** è difeso dall'avv. *Lucia Falzone* la quale, nell'invocare l'applicazione dell'art. 8 d.l.152/91 onde ridurre la pena del proprio assistito, ne ha sottolineato il ruolo assolutamente minoritario nella strage – con esclusione dalla fase preparatoria e decisionale – oltre alla rilevanza delle dichiarazioni rilasciate.

In particolare, su tale ultimo aspetto, ha lamentato il difensore la mancata valutazione della generale e soggettiva credibilità del FERRANTE, per la spontaneità delle di lui dichiarazioni confessorie, che avevano preso avvio già in data 9 luglio 96, all'atto dell'iniziale dissociazione, prima che altri lo chiamassero in correità.

Doveva poi escludersi secondo il difensore, l'ipotesi di volute omissioni nel racconto del FERRANTE, affacciata invece dai primi giudici.

Infatti le esigenze di riservatezza e la compartimentazione dell'azione, oltre al ruolo non esclusivo del mandamento di appartenenza, ben potevano escludere la conoscenza da parte del FERRANTE dei complici, di cui non è stato in grado di riferire i nomi, dovendosi comunque ritenere inverosimile che questi abbia voluto proteggere taluno essendo già stato,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

il suo contributo, di portata devastante per l'intera organizzazione.

La difesa ha ribadito, sotto tale profilo, tra l'altro, l'importanza delle propalazioni del FERRANTE con riferimento al telecomando ed alla prova del medesimo in località Case Ferreri, circostanze tutte oggetto di riscontri investigativi e coinvolgenti anche soggetti non partecipi al pattugliamento.

Il difensore ha censurato poi la valutazione della Corte, in relazione alla vicenda delle telefonate eseguite dal FERRANTE nell'imminenza della strage per la conclamata impossibilità di accertare pro tempore l'indicata chiamata da utenza fissa a mobile come sostenuto dallo stesso imputato ed oggettivamente verificato.

E' stata poi sottolineata l'assenza di qualsivoglia elemento che potesse far ritenere che il FERRANTE (il quale peraltro non aveva negato le precedenti telefonate limitandosi ad averne un cattivo ricordo) conoscesse l'identità dell'interlocutore delle 16.52 da lui non volutamente taciuto.

Infine, nel lamentare la mancata applicazione dell'art.8 d.l.152/91, la difesa – anche nei motivi aggiunti depositati - ha segnalato la necessità di diversificare i contributi conoscitivi apportati dai singoli collaboranti, alla luce dei



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

requisiti individuati dalla suddetta norma, evidenziando i tre aspetti sui quali il FERRANTE ha inciso:

1. il freno all'attività delittuosa consentito dal ritrovamento dei depositi di armi;
2. l'individuazione degli estortori del quartiere San Lorenzo;
3. la esatta ricostruzione di numerosi episodi delittuosi tra cui le diverse stragi di Capaci, di via Pipitone e di viale Croce Rossa.

Tutto ciò premesso il difensore conclusivamente chiede:

1. preliminarmente, **la riapertura dell'istruttoria dibattimentale** per consentire lo svolgimento dell'**esame dell'imputato**, **l'acquisizione della sentenza n.8/00** della Corte d'Assise d'Appello di Palermo (**omicidio LIMA**), **l'audizione del funzionario TELECOM** di Palermo dell'epoca (sulla registrazione delle chiamate fisso-cellulare), **l'audizione del responsabile del sopralluogo** svoltosi in contrada **Malatacca** nel luglio 1996, **l'audizione del Col. BRUNO** presso la DIA di Palermo in relazione al sopralluogo svoltosi in località Case Ferreri.
2. nel merito, **chiede l'applicazione nella massima estensione dell'attenuante speciale di cui al'art.8 dl 152/91.**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**BRUSCA Giovanni** è difeso, infine, dall'avv. *Ligotti* il quale ha lamentato nell'atto d'appello, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La richiesta avanzata nei motivi di gravame, è fondata sulla lettura dell'art.133 cp.

Tale norma, interpretata dalla Corte di I° grado esclusivamente con riferimento alla oggettiva gravità del reato, consente invece, secondo la prospettazione difensiva, un'applicazione che valorizzi altri aspetti quali, la condotta tenuta successivamente, la perdita di capacità criminale, e la sottomissione alle leggi dello Stato che, nel caso del BRUSCA, sono dimostrati dalla sottoposizione ai reiterati esami e controesami, dal contributo processuale fornito e dalla definitiva frattura con il mondo malavitoso di provenienza.

In tal senso l'appellante pertanto, ha chiesto che venga riconosciuta la positività dell'atteggiamento e della collaborazione del BRUSCA, non tanto e non solo per questioni meramente sanzionatorie - che poco inciderebbero sulle onerosissime pene detentive già irrogate – quanto per esigenze premiali della manifestata recisione di ogni rapporto con il sodalizio criminoso e della riscoperta del dominio della legge.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il difensore ha chiesto quindi, conclusivamente:

1.la concessione delle circostanze **attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena inflitta.**

# **LIBRO II°**

**- IL DIBATTIMENTO DI SECONDO GRADO -**

**CAPITOLO I°**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO**

In data 9 febbraio 2001, dopo una prima udienza di mero rinvio, del 24/1/2001, si costituiva il Collegio di secondo grado in conformità al provvedimento del Presidente di questa Corte emesso il 14 dicembre 2000.

Tale decreto, originato dall'accoglimento dell'istanza di astensione formulata ex art.36 CPP dal Presidente titolare di questa II° Corte d'Assise d'Appello, designava in sostituzione del medesimo, l'attuale Presidente del collegio con contestuale nomina di altro Magistrato, quale Consigliere Relatore in supplenza del titolare, impedito perché impegnato nella trattazione di altro processo – cd. BORSELLINO bis a carico di RIINA S. + 17 n.31/99 – già incardinato in precedenza.

Il decreto presidenziale veniva emesso ai sensi della previsione dell'art. 8 l.10.4.51 n.287 (nel testo modificato dall'art. 3 l.25-9-87 n.384 nonché dagli artt.7 e 7 bis introdotti con il DPR n.22-9-88 n.449 modificativo anche dell'art. 97 ord. giud. che disciplina le supplenze dei magistrati negli organi giudiziari), in linea con i principi del nostro ordinamento giuridico vigente ed in particolare, con quello costituzionalmente sancito, secondo il quale - art.25 Cost. - nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge, da individuarsi nella specie in sede di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

impugnazione, in questa Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, onde eliminare alla radice, il rischio di destinazione ad altro Ufficio giudiziario, nei modi previsti dall'art. 11 cpp.

Peraltro il provvedimento contenuto in tale decreto – che non ha costituito oggetto di alcuna censura del PG e dei difensori delle parti - sotto nessun profilo potrebbe ritenersi in contrasto con la disposizione di cui all'art.110 OG, secondo cui, di ciascun collegio, non può far parte più di un giudice applicato, ipotesi peraltro, non espressamente sanzionata, ai sensi dell'art. 606 CPP lett. C) a pena di nullità, con riferimento alle condizioni di capacità del Giudice, art. 178 CP.

E' pacifico al contrario, ai sensi dell'art. 33 CPP, che *“non si considerano comunque attinenti alla capacità del Giudice le disposizioni sulla destinazione del Giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei collegi, né sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e Giudici”*.

Del resto, nel presente procedimento di appello, il Collegio giudicante della II sezione Assise d'Appello, in una situazione di contingente, particolare, difficoltà per la Corte - ulteriormente aggravata dalla richiesta ed autorizzata astensione del Presidente titolare - risulta presieduto, in forza del sopra richiamato decreto, da un Magistrato di Cassazione abilitato alle f.d.s., applicato a questa Corte



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

extradistrettualmente, per la durata di mesi sei rinnovabili all'occorrenza, successivamente prorogato con delibera CSM del 26.4.2001 di un ulteriore anno.

In qualità di altro componente togato, fa parte altresì del collegio giudicante il Relatore, in servizio presso lo stesso distretto di Caltanissetta, quale supplente ai sensi degli artt. 105 e 108 OG, del Consigliere titolare, impedito, in quanto chiamato, come detto, a presiedere, diverso procedimento – a carico di RIINA S. + 17 – del pari, di non comune complessità e durata, attenendo la medesima strage di via D'Amelio oggetto di esame in questa sede.

Nella fattispecie il già richiamato decreto presidenziale in data 14-12-2000, costituisce tipica espressione del potere di supplenza sussidiario destinato appunto ad operare nel caso di impedimento del magistrato supplente già indicato nelle tabelle (Ass. App. Reggio Calabria 28-4-98 irr. dal 21-6-99)

In ogni caso costante giurisprudenza Cass. sent. 02079 del 23/05/1996 sez. 1 Cass.sent. 02077 del 06/08/1996 sez. 1 Cass. sent. 06064 del 08/02/1999 sez. I°-

**ha ritenuto e sancito con condivisibile orientamento, che:**

la regola di determinazione della competenza di cui al secondo comma dell'art.43, comma secondo, cod. proc. pen., riguarda una situazione di assoluta impossibilità di sostituire un giudice, sia monocratico, sia collegiale, astenutosi o ricusato ovvero altrimenti incompatibile, ma non quella alla quale può rimediarsi con il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione di magistrati di cui agli artt. 97, 105 e 110 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. Ordinamento giudiziario) e alle circolari applicative deliberate dal Consiglio superiore della magistratura in aderenza al dettato legislativo, atteso che ogni norma derogatrice al principio del giudice naturale precostituito per legge va





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

restrittivamente interpretata, venendo a incidere su una situazione di primaria valenza costituzionale.

Tale giurisprudenza è in linea, del resto, con le deliberazioni sul punto specifico, rese dal CSM - ed in particolare con l'interpretazione autentica fornita dalla maxi circolare dello stesso organo di autogoverno n.448 del 14.1.2000, in tema di formazione ed organizzazione tabellare, connessa all'entrata in vigore del Giudice Unico, art. 109.3 Capo XV° ove espressamente viene prevista "la compresenza nei Collegi di Corte di Assise di un applicato e di un supplente", in conformità del resto alla pronuncia sul punto della Corte Suprema di Cassazione nel procedimento cd. "Leopardo", in sede di ricorso avverso la sentenza del 15-4-99 proveniente da questa stessa Corte (Cass. sez. I° n. 935 del 26/5/2001) Sul punto la Cassazione ha testualmente affermato nella citata pronuncia:

"il difetto di capacità del Giudice che determina la nullità dell'art. 178 lettera a) cpp, va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisprudenziale (nomina ed ammissione a tali funzioni: cd capacità generica di esercizio della funzione) e non come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio della funzione giudicante in un determinato processo cd capacità specifica di esercizio." Principio questo già elaborato dalla dottrina ed affermato dalla giurisprudenza vigente il cessato codice di rito (vedasi per tutte Cass. Sez.V 13/12/83 Curava) ed ora recepito dal nuovo cpp.

Le disposizione sulla formazione dei collegi non si considerano perciò attinenti alla capacità del Giudice, sicchè il mancato rispetto di esse,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

(nella specie partecipazione ad un collegio di più di un magistrato applicato ed a maggior ragione non già come nella specie di un applicato e di un supplente)

non è causa di nullità degli atti compiuti (sez I 7/2/91 Barbieri idem 1/4/92 Unzamo VI 10/5/01 Cossu)

Alla luce di tali principi va esclusa la configurabilità di qualsiasi ipotesi di incompatibilità, illegittimità, o anche di mera irritualità, nella contemporanea presenza, nell'ambito del presente collegio, di un magistrato applicato e di uno supplente, quest'ultimo per l'impedimento legittimo del titolare.

Conseguentemente, la composizione del Collegio, nelle componenti togate, appare – ad avviso di questa Corte - giuridicamente ineccepibile, alla luce del fondamentale principio secondo cui, ciascun Giudice è Giudice della propria competenza, in una generale accezione che ovviamente si estende a tutti i cardini del procedimento e tra essi anche alle condizioni di capacità ex art. 33 e 178 CPP, sui cui è fondato il corretto esercizio della giurisdizione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO II° LA RINNOVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE**

In esito all'avvenuta costituzione delle parti, la Corte, alla già indicata prima udienza utile, celebratasi, il 9 febbraio 2000, disponeva – su conforme richiesta del PG – la sospensione dei termini di custodia cautelare degli appellanti detenuti, tenuto conto degli elementi di complessità del procedimento, derivanti non tanto e non solo dal numero degli imputati e dalla tipologia delle imputazioni quanto dallo stesso fatto storico, e dalle richieste di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale proposte con motivi di appello, nonché dalla natura delle questioni dedotte a sostegno delle impugnazioni, imponendosi quindi una cautela preventiva ai fini di evitare il superamento dei limiti massimi di fase previsti dall'art. 303 cpp.

La relazione veniva svolta, ai sensi dell'art. 602 cpp dal Consigliere delegato dal Presidente, nel corso delle udienza del 9 e 26 febbraio.

All'udienza del 19 marzo 2001, la Corte, in esito a camera di consiglio, disponeva la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, come da ordinanza allegata al verbale, sia in accoglimento di talune specifiche richieste avanzate nei



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

motivi di gravame, che d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 commi I e III cpp.

La valutazione della Corte, teneva conto del carattere eccezionale che connota l'istituto ex art. 603 cpp, il cui presupposto è costituito da una duplice condizione tassativamente indicata:

- ✓ in primo luogo, che il Giudice del gravame non sia in grado di decidere allo stato degli atti, contro la presunzione di completezza degli accertamenti precedentemente eseguiti nella sede dibattimentale di prime cure;
- ✓ in secondo luogo che la rinnovazione, all'occorrenza disponibile anche d'ufficio, debba considerarsi assolutamente necessaria, ai fini della conclusiva valutazione di merito. In tal senso recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte ha ulteriormente consolidato un orientamento che può definirsi costante:

La rinnovazione del dibattimento in appello e' un evento che, contrapponendosi alla presunzione di completezza della istruzione dibattimentale compiuta in primo grado, ha carattere assolutamente eccezionale, e l'esercizio del potere di disporla da parte del giudice e' vincolato alla condizione che quest'ultimo ritenga che gli elementi probatori raccolti in primo grado non gli consentano di pervenire ad una decisione. **Cassazione penale sez. I, 12 marzo 1998, n. 5267 Cass. pen. 1999,2217 (s.m.)**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Conclusivamente pertanto, si riteneva che, in sede di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, potevano trovare ingresso processuale, solo quegli elementi testimoniali, o documentali, aventi carattere di assoluta indispensabilità e non di mera accessorietà ai fini della conclusiva valutazione di merito, o almeno quelli percepiti e valutati come tali, sempre nell'ambito della indispensabile e tassativa ricerca della verità processuale nel caso concreto, in linea con autorevole orientamento giurisprudenziale:

La disposizione di cui all'art. 603 c.p.p. e' fondata sulla presunzione di completezza dell'indagine probatoria e SPERATA in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento, da una parte alla condizione di una sua **necessità**, che il legislatore qualifica come "**assoluta**" per sottolinearne l'oggettività e l'insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali e, dall'altra, alla condizione che **il giudice**, cui demanda ogni valutazione in proposito, **la percepisca e la valuti come tale**, vale a dire come un ostacolo all'**accertamento della verità** nel caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell'apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l'incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata. Cassazione penale sez. VI, 3 marzo 1998, n. 4089 Cass. pen. 1999,2216 (s.m.)

In sintesi venivano dunque ammessi:

l'esame degli appellanti

**BRUSCA GIOVANNI, CANCEMI SALVATORE e  
FERRANTE GIOVANBATTISTA**

anche su richiesta espressa dei suddetti, al fine di meglio precisare le circostanze relative ai motivi della loro



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

collaborazione, di chiarire gli elementi di conoscenza relativi alla fase deliberativa (CANCEMI e BRUSCA) ed esecutiva (CANCEMI e Ferrante) della strage, e di indicare regole, componenti ed incontri della cd commissione provinciale di Cosa Nostra;

l'esame degli imputati di reato connesso:

**ANDRIOTTA FRANCESCO, RINALDI CALOGERO, SIINO ANGELO, DI CARLO FRANCESCO, LA BARBERA GIOACCHINO, Ten.CANALE CARMELO,**

tutti - con eccezione del primo indicato dal PG e peraltro escusso in veste di testimone, accertatone lo *status* in udienza - su richiesta della difesa e senza opposizione dello stesso PG per riferire su singole circostanze indicate nell'ordinanza ammissiva delle prove richiamando l'oggetto delle richieste indicato nei vari motivi di appello

l'esame dei testimoni:

Brig. **CAVA GIANFRANCO** – pro tempore in servizio presso la stazione cc di Cernusco sul Naviglio - per riferire della segnalazione ricevuta nei giorni subito precedenti la strage da fonte confidenziale, sull'imminente pericolo di attentati in danno di due magistrati uno dei quali individuato nella



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

persona del dott. BORSELLINO, oltre al dott. DI PIETRO, in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano.

Isp. **MANISCALDI VINCENZO** sulla verifica dei controlli relativi ai tabulati telefonici al momento della strage;

Isp. **ARNETTO GAETANO** Isp. **CUSENZA GIUSEPPE** Dott. **CUFALO ANTONINO** Col. **BRUNO** sui rapporti tra l'appellante PROVENZANO e l'imputato SPERA, riferibili anche al momento dell'arresto di quest'ultimo il 30 gennaio 2001;

il confronto ex art. 211 cpp tra:

**GANCI CALOGERO e CANCEMI SALVATORE**

relativo alle motivazioni della costituzione, ed alla natura della collaborazione del secondo, in relazione anche alle scelte collaborative del BRUSCA dello stesso GANCI, del FERRANTE, del GALLIANO e dell'ANZELMO dell'estate 1996.

Nel corso delle successive udienze venivano poi estese ulteriormente le esigenze di rinnovazione dell'istruttoria con l'ammissione del confronto ex art. 211 cpp tra il BRUSCA ed il CANCEMI, finalizzato a comporre le divergenze ravvisate tra le rispettive versioni, in ordine alla successione delle riunioni ristrette (con indicazione dei singoli partecipanti) in cui era



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

stata assunta la deliberazione di uccidere il dott. BORSELLINO e con l'ammissione di altri testi (Car. LOT, Magg. MILLI, Cap. ZULIANI, in relazione alle medesime circostanze su cui aveva già deposto il M.Ilo CAVA, nonché il dott. Luigi DI MAIO sempre sui rapporti SPERA – PROVENZANO)

All'udienza del 4 giugno 2001, il Ten. CANALE imputato di reato connesso si avvaleva della facoltà di non rispondere, onde l'esame non aveva luogo, con acquisizione nei modi di rito, del verbale relativo alle dichiarazioni rese in precedenza. In data 16 luglio 2001, all'esito di numerosi rinvii determinati da motivi di salute, preso atto che le condizioni fisiche del SIINO non consentivano l'esame del medesimo in tempi brevi, la Corte revocava, sul punto specifico, l'ordinanza ammissiva e, sentite le parti, acquisiva copia delle dichiarazioni rese dal collaborante nel procedimento cd BORSELLINO bis.

Venivano conclusivamente acquisiti i seguenti documenti facenti parte del fascicolo dibattimentale, ai sensi degli artt. 237, 238 e 238 bis cpp ed utilizzati per la decisione ex art. 511 cpp:





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

1. Decreto che dispone il giudizio a carico di Giuffrè Antonino per l'omicidio Sceusa
2. Verbale relativo al confronto tra Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore reso nell'ambito del proc. a carico di Riina S. + 17 Corte Assise CL.
3. Sentenza del 29.03.00 della Corte Assise Appello PA nel proc. per l'omicidio dell'On Lima.
4. Sentenza resa dal Trib. di PA n. 391-00 nel proc. per il sequestro di tale Fiorentino;
5. Sentenza n. 175|96 resa dalla Corte d'Assise d'Appello di PA per l'omicidio di tale Albanese.
6. Documentazione medica relativa alla patologia sofferta dal Ganci Stefano.
7. Fotocopie autentiche delle lettere trasmesse dalla Squadra Mobile alla Proc. Rep. PA e poi alla Proc. Gen. di CL (acquisite durante l'esame del teste Arnetta Gaetano)
8. dispositivo di sentenza relativa all'omicidio Sceusa.
9. Sent. N. 963|00 della Corte Suprema di Cassazione del 7.11.00
10. Originale della relazione/annotazione di servizio alla quale
11. ha fatto riferimento il teste Cava redatta nel luglio del 1992.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

12. Verbali del 29.07.96 e del 15.07.96 ai quali il teste Bruno Luigi ha fatto riferimento durante il suo esame.
13. Relazione di servizio a firma Lot Flavio datata 16.7.92 ore 11,40, nonché relazione di servizio priva di firma e di data nella quale viene menzionato un incontro avvenuto il 19.7.92 dopo la strage di via D'Amelio (acquisite durante l'esame del teste Lot Flavio).
14. Verbale delle dichiarazioni testimoniali rese dal Ten. Canale nel proc. Borsellino Bis I grado all'udienza del 24.3.98.
15. Verbale del 16.10.97 riguardante le dichiarazioni rese da Andriotta Francesco nel proc. 9/96 R.G.C.A. Borsellino bis.
16. Verbale del 24.10.96 riguardante le deposizioni rese da Ferrante Giovanbattista nel proc. Capaci I grado.
17. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione in data 27/4- 06/6/2001 resa nel proc. per l'omicidio dell'On. Salvo Lima.
18. sentenza della Corte di Cassazione del 18.12.00 depositata in Cancelleria il 19.01.01 relativa al Proc. cd Borsellino 1.
19. Allegati n. 37 e 103 prodotti nel proc. cd. Borsellino bis.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

20. Sentenza n. 9/94 della Corte d'Assise di Palermo del 15.7.98 resa nel proc. di I grado per l'omicidio dell'On. Lima.
21. Verbale di dichiarazioni rese in grado di appello nel proc. cd. Borsellino Bis da Siino Angelo in data 21.06.01.
22. Verbali di interrogatorio di Ganci Calogero e Cancemi Salvatore depositati nell'ambito del proc. relativo alla rapina al Monte dei Pegni di Palermo.
23. Verbali delle dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore nel proc. per la strage di Capaci .
24. Verbale di confronto tra Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore svolto durante le indagini preliminari e la relativa videocassetta.
25. Verbale del 30.01.97 Corte d'Assise RC. Proc. 31|96
26. Verbale 8.4.98 Corte d'Assise PA proc. 18|96
27. Verbale 6.10.99 Corte Assise Appello CL proc. 13|98
28. Verbale interrogatorio di Galliano Antonino reso al PM di PA in data 7.10.96.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le parti presentavano, da ultimo, ex art. 121 cpp, memorie illustrative delle rispettive posizioni richieste, del pari acquisite al fascicolo dibattimentale, come emerge dai singoli verbali di udienza.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO III°**

### **L'ESAME DEI TESTI**

All'udienza del **2/4/2001** veniva escusso il **dott. Antonino Cufalo**, in servizio alla DIA di Palermo tra il '92 ed il 2000.

Il teste dichiarava di avere svolto indagini sul mandamento di Belmonte Mezzagno e Misilmeri nonché su SPERA Benedetto, arrestato nelle more del procedimento, inquadrando l'inizio della latitanza di quest'ultimo a partire dal 1994.

Lo SPERA vantava significativi precedenti penali sin dagli anni 50 ed il suo spessore criminale era cresciuto con la vicinanza, investigativamente accertata, ai Greco di Ciaculli e le frequentazioni della Favarella, tenuta di Greco Michele, nei primi anni Ottanta.

Fino agli anni Novanta il capo del mandamento di Belmonte era Ocello Pietro ma, dopo la sua uccisione, nel settembre 91, nel mandamento, poi affidato allo SPERA, secondo le univoche affermazioni di numerosi collaboranti, erano emersi forti contrasti sfociati in numerose uccisioni.

In particolare, Lo Bianco Pietro capo della famiglia di Misilmeri, facente parte del medesimo mandamento, ed assai vicino ai Graviano ed a Bagarella, era in acceso contrasto con lo SPERA.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La sua scomparsa unitamente a quella del Di Trano, doveva collocarsi nel 1995 all'esito di una fase di forte conflittualità interna alle due famiglie del mandamento, conseguente all'arresto del Bagarella Leoluca.

Il teste aggiungeva che, tra i canali di approvvigionamento dello SPERA, vi erano certamente il traffico di stupefacenti e la gestione degli appalti: quest'ultimo aspetto, derivava essenzialmente dalle indagini svolte su personaggi a lui legati e convergenti in particolare, (grazie ad una serie di attività investigative e alle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche con la di lui moglie) su tale Bonanno Angelo. Questi era stato poi ucciso nei pressi del proprio esercizio commerciale, essendo soggetto peraltro da tempo interessato ai pubblici appalti di quell'area, ed al relativo controllo dei medesimi, sia nella fase iniziale, che in quella di aggiudicazione.

Alla stessa udienza veniva escusso l'**Isp. Arnetto Gaetano**, che dichiarava di avere partecipato all'arresto di La Barbera Nicolò, SPERA Benedetto e Di Noto Vincenzo, trovati insieme all'interno di una masseria nelle campagne palermitane in località Mezzojuso il 30-1-01.

Il teste ricordava che nella tasca del giubbotto di LA BARBERA, si trovava un involto chiuso da nastro isolante che



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

conteneva quattro lettere, indirizzate certamente a Bernardo PROVENZANO, di cui due manoscritte, una dattiloscritta ed una redatta al p.c., tutte datate e sottoscritte da Paolo, nome corrispondente a quello del figlio di PROVENZANO Francesco Paolo e da PALAZZOLO Saveria Benedetta, moglie del PROVENZANO, queste ultime intestate *carissimo amore mio*, ed infine dal fratello del PROVENZANO medesimo.

In relazione alla lettera della moglie di PROVENZANO, era stato riscontrato che effettivamente la PALAZZOLO era stata sottoposta nel gennaio 2001 a visita specialistica in Catania, così come affermato epistolamente. Altro riscontro era poi relativo alla “casa di S”, individuata nella casa del fratello del PROVENZANO, Simone, sempre in Corleone in relazione alla quale pure veniva accertato che lo stabile non era agibile rendendo impossibile il trasferimento della famiglia.

Nel corso della suddetta udienza, l'imputato **BIONDO Salvatore** del '56 chiedeva di rendere dichiarazioni spontanee mediante le quali, formulava istanza di essere giudicato con il rito abbreviato – disattesa dalla Corte – e negava altresì di essere soprannominato “il lungo”, come invece sostenuto da numerosi collaboranti, per distinguerlo dall'omonimo cugino, classe 55, definito “il corto”.



Alla successiva udienza del **9/4/2001** venivano escussi l'**Isp. MANISCALDI** il **dott. DI MAIO**, ed il **M.Ilo CAVA**.

L'**Isp. Vincenzo MANISCALDI**, in armonia con quanto già in precedenza riferito, confermava come la Sip, gestore di telefonia al tempo della strage, non era in grado di fornire il traffico in uscita da un telefono fisso ad uno mobile, essendo invece possibile, avere solo la traccia di una chiamata in uscita da un cellulare, con riferimento alla telefonata asseritamente fatta dal FERRANTE all'utenza del CANNELLA alle 16,52 del 19 luglio '92, nelle immediatezze dell'episodio di cui è causa.

Il dott. **Luigi Francesco DI MAIO**, la cui deposizione era stata richiesta dal PG e ritenuta indispensabile dalla Corte, in esito all'esame del teste CUFALO, per le specifiche indagini da lui svolte sul mandamento di Belmonte Mezzagno, chiariva che in effetti, le ricerche dello SPERA latitante erano state curate dalla Squadra Mobile di Palermo.

La famiglia di Misilmeri era ritenuta gravitante nel mandamento di Belmonte Mezzagno, capeggiato secondo le notizie dei collaboranti, dallo SPERA, e subentrato al vertice ad OCELLO Pietro della famiglia di Misilmeri.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le indagini svolte in quel mandamento avevano portato all'arresto di sei persone per associazione a delinquere mafiosa sulla scorta di quelle stesse dichiarazioni.

Nel corso poi, di intercettazioni telefoniche svolte su utenze di personaggi che ruotavano intorno allo SPERA erano emersi rapporti tra tale Bonanno Angelo e lo stesso SPERA.

Durante di un'intercettazione ambientale il Bonanno aveva narrato una vicenda complessa avente ad oggetto il mancato acquisto di un terreno, dicendo che dietro questa vicenda c'era un "puparo" che avrebbe dovuto chiedere permesso allo SPERA prima di intervenire nell'affare mandandolo a monte.

Il teste faceva, da ultimo, riferimento, ad una serie di omicidi verificatisi negli ultimi anni e ritenuti dagli inquirenti finalizzati a colpire lo SPERA poiché afferenti personaggi a lui vicini.

In particolare si trattava degli omicidi di Chinnici Antonino ucciso a Ciaculli il maggio 99, di tale Profeta risalente al giugno 99 di Bonanno Angelo, commesso nel dicembre 99 ed infine dei fratelli Martorana uccisi a Palermo nel corso del 2000.

Ancora le intercettazioni sul Bonanno, avevano fornito poi un dato criptato, ovvero il riferimento a "**Prove-Be**", chiaramente riconducibile al latitante **PROVENZANO** come unica possibilità di risolvere una problematica relativa ad un appalto.



Il Maresciallo **Gianfranco CAVA** all'epoca dei fatti, vice Comandante della Stazione Carabinieri di Cernusco sul Naviglio, veniva escusso su quanto accaduto tra il 16 ed il 17 luglio del 1992 quando, avendo ricevuto da fonte confidenziale notizia di un imminente attentato da compiersi in danno del dott. BORSELLINO e del dott. DI PIETRO sostituto Procuratore della Repubblica in Milano a quel tempo, ne aveva immediatamente riferito a quest'ultimo (già escusso sul punto in I° grado 21.4.99).

Il teste precisava che la vicenda risaliva, nel proprio ricordo a due-tre giorni prima dei fatti per cui è processo.

In particolare egli aveva raccolto una notizia, riferitagli da fonte confidenziale, relativa a bombe che nei giorni immediatamente successivi sarebbero state fatte esplodere contro due obiettivi costituiti dai magistrati DI PIETRO e BORSELLINO.

La fonte confidenziale, una donna già in passato sfruttata per altre indagini con esito positivo, si era mostrata assai determinata, dicendo testualmente *"lo fanno, lo fanno"* e riferendosi ad un colloquio - da lei casualmente ascoltato - tra due persone appartenenti al clan FIDANZATI, o comunque a famiglie mafiose milanesi che, all'interno di un ufficio in Milano avevano parlato di questi attentati nei termini riferiti.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il teste aggiungeva di aver partecipato la notizia al Carabiniere Flavio LOT e di avere comunque pedinato la donna, nonostante le proprie condizioni di salute non buone, per tutta la notte onde accertarne frequentazioni ed incontri, ritenendo comunque fondata la notizia, per la già verificata attendibilità della fonte.

Data la necessità di attivare senza indugio i controlli e le cautele per scoprire gli attentati, e la difficoltà di mettersi in contatto immediato con i suoi superiori, il teste precisava di aver avvisato di persona il dott. DI PIETRO, recandosi in Procura a Milano dopo aver telefonato ad un collega che vi prestava servizio.

Il Magistrato aveva preso atto della sua informazione tranquillizzandolo. Il teste aggiungeva che, dopo essere riuscito a comunicare la notizia anche ai suoi superiori, aveva tentato infruttuosamente di colloquiare telefonicamente, il giorno stesso, con la Procura di Palermo, e con il dott. BORSELLINO.

Altri particolari forniti dal teste, attenevano al riferimento espresso all'identità della persona da cui la fonte aveva appreso la notizia (tale RIINA o REINA) e alla particolare insistenza della confidente nel sottolineare la rispondenza al vero dei progettati attentati.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In esito all'esame del teste CAVA, la Corte riteneva essenziale, **acquisita** in originale la relazione/annotazione di servizio alla quale il teste si era riferito e dal lui redatta nel luglio del 1992, nella qualità di vice Comandante della Stazione Cc di Cernusco sul Naviglio, disporre la **citazione** quali testi di riferimento, del Cap. Massimo Milli, all'epoca comandante la Compagnia Cc di Cassano d'Adda nella quale rientrava la stazione di Cernusco, il Carabiniere Flavio Lot ed il Maggiore Roberto Zuliani.

Alla successiva udienza del **23/4/2001** venivano dunque escussi i testi:

**Maggiore Massimo MILLI:**

il quale riferiva di essere venuto a conoscenza della relazione di servizio del Brig. Cava solo dopo l'attentato. Nella circostanza, unitamente ad alcuni militari del ROS si era presentato presso la Stazione di Cernusco, chiedendo di parlare con il Cava, il quale essendo ammalato aveva inviato il LOT per fornire i chiesti chiarimenti.

**Brigadiere Flavio LOT:**

Il quale ricordava che il mattino del 10 luglio 1992 il Brig. Cava gli aveva detto di seguirlo in una zona del paese dove aveva contattato, all'interno di un'abitazione privata, una fonte



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

informativa, con la quale aveva iniziato a parlare di un'indagine su un traffico di stupefacenti.

La fonte aveva rappresentato che, nell'ambito di un ambiente criminale aveva sentito che si dovevano eliminare i dott.ri DI PIETRO e BORSELLINO.

Il Brig. CAVA aveva cercato di capire quale fosse l'origine esatta della notizia, e l'informatrice gli aveva fornito alcuni dati di riscontro.

Lungo la strada di ritorno, intorno alle 11.30 il Brig. CAVA si era fermato ed aveva fatto alcune telefonate.

Poi i due si erano recati a Milano, in Procura, dal dott. DI PIETRO, che li aveva ricevuti nel corridoio, dove aveva avuto un breve colloquio con il solo Brig. CAVA, all'esito del quale il Magistrato aveva invitato il Sottufficiale a prendere contatto con i suoi collaboratori in ordine al temuto attentato: il colloquio era terminato intorno alle 13.00.

I contatti successivi con la stessa fonte erano poi avvenuti il 14, il 16 ed il 19 di luglio, giorno stesso dell'attentato, senza alcun esito.

Il teste ricordava di aver predisposto una relazione sull'episodio e di avere altresì contribuito alla redazione di altra vergata dal Brig CAVA.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In esito a tali dichiarazioni, la Corte disponeva altresì l'acquisizione di tali ulteriori due relazioni, in aggiunta alla precedente.

Alla stessa udienza veniva poi escusso l'Isp. **Giuseppe CUSENZA** in servizio presso la Questura di Palermo - sezione Catturandi - impedito a comparire alle udienze precedenti, ma la cui audizione la Corte, aveva comunque ritenuto indispensabile - nonostante la rinuncia da parte del PG che ne aveva chiesto la citazione originaria - essendo emerso dagli atti acquisiti che il CUSENZA, aveva personalmente proceduto all'arresto dello SPERA.

Il teste chiariva che Il 30 gennaio 2001 in località Mezzojuso era stata effettuata irruzione in un casolare - nell'ambito di un'attività di ricerca dei latitanti tra cui il PROVENZANO in primo luogo - ove erano stati arrestati SPERA Benedetto e LA BARBERA Nicolo'.

Addosso a quest'ultimo venivano trovate le 4 lettere indirizzate al latitante PROVENZANO.

Il La Barbera, allevatore da tempo oggetto di attenzioni investigative, era uso seguire gli ovini al pascolo di primo mattino con il fratello e curare quotidianamente i derivati del latte presso il casolare suddetto allontanandosi verso le 5 del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

pomeriggio per fare ritorno alla propria abitazione di Mezzojuso.

Quella mattina, era stato tenuto sotto controllo dalle 5 sino alle 10.30 attorno al casolare dove l'operazione si era poi conclusa. Il locale era costituito da un corpo unico suddiviso in più stanze dove si trovavano gli ovini, il luogo di produzione del latte ed il mobilio.

Lo SPERA, che certamente non si trovava nel casolare da molto tempo per le condizioni di estrema inospitalità del rifugio, aveva tentato la fuga dal retro ma era stato subito immobilizzato.

Era stato possibile risalire al PROVENZANO come destinatario delle lettere detenute dal La Barbera, proprio grazie al tenore delle medesime ed alla qualità dei mittenti, individuati nel figlio, nella moglie e nel fratello del latitante.

I fatti oggetto descritti nelle lettere apparivano recentissimi, in particolare si parlava di una visita della moglie risalente al 19 gennaio 2001 effettivamente svoltasi in quel giorno in Catania, nel pomeriggio verso le 18.30, come da riscontro effettuato.

Il dott. **BRUNO** in servizio presso la DIA di Palermo, escusso su richiesta del difensore di FERRANTE Giovambattista -



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

motivi aggiunti del 8-1-2001 - riferiva che l'attività di ricerca relativa al ritrovamento delle armi, degli esplosivi e del materiale in case Ferreri ed in Contrada Malatacca, aveva seguito di pochi giorni la data dell'inizio di collaborazione da parte dell'appellante.

In particolare il 13 e 14 luglio 1996 avevano avuto corso i primi accertamenti mentre la collaborazione, o quanto meno la dissociazione era iniziata nella prima decade di luglio.

Il FERRANTE aveva innanzi tutto dichiarato che nei pressi dell'Ospedale Cervello - **Contrada Malatacca** - vi era un manufatto, di un livello fuori terra, con uno o due gradini circondato da una recinzione di canne, che conteneva al suo interno delle armi.

Individuato il locale descritto dal FERRANTE, per l'impossibilità di trovare un referente, proprietario o possessore di sorta, era stato dunque forzato l'ingresso dopo aver chiesto aiuto anche a tale Blandi Antonio presidente della cooperativa di affittuari.

Erano stati rinvenuti due vani, uno pieno di animali da cortile, l'altro vuoto con il fondo in terra battuta.

Eseguiti gli scavi con l'aiuto dei vigili del fuoco, ad una profondità di circa 40 cm. sotto, erano stati trovati una soletta e, nell'angolo opposto un vano segreto con numerosi bidoni in plastica che contenevano armi, munizioni ed esplosivi





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

aperti con la collaborazione degli artificieri: vi erano 23 fucili cal. 12, una carabina con ottica, 2 fucili MAB, 13 Kalashnikov, 3 UZI, 2 FAMAS, 22 pistole, 2 lanciarazzi, 23 razzi anticarro, 2 bombe a mano, (avvolte in giornali datati 1983) vario esplosivo tra cui :4 involucri con 2500 gr ciascuno di SEMTEX (tot 10 kg.), 12 candelotti, 30 detonatori a miccia, 30 detonatori elettrici, e poi ancora una paletta segnaletica, un lampeggiante ed altro ancora.

Era successivamente risultato che l'affittuario era tale Parisi Antonino, zio acquisito del FERRANTE mentre anche il Bonura Vito aveva disponibilità dell'immobile.

In esito all'escussione del teste sul punto, la Corte disponeva l'acquisizione del relativo verbale di sequestro datato 29.7.1996.

Il teste aggiungeva che, su analoga indicazione del FERRANTE era stato ritrovato un secondo nascondiglio, non lontano, a circa due km dal primo.

Sempre in prossimità di via Regione Siciliana, vi era una proprietà con un immobile vecchio e disabitato, nella disponibilità di tale Bonura, conosciuta come **Case Ferreri** ma situata in **Contrada Carrubella**, nel mandamento mafioso di San Lorenzo.

Sotto una mangiatoia di una delle due stalle, erano stati rinvenuti un sacchetto in plastica con un binocolo marca



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Hunter ed un puntatore laser, poi un contenitore in plastica con armi e munizioni, 5 revolver 1 pistola ed alcune munizioni.

Erano state anche trovate 2 rubriche alfabetiche e 5 bloc notes avvolti in un foglio del Giornale di Sicilia del 12.6.92: su una delle due rubriche si trovavano alcune annotazioni di difficile comprensione esempio - C legn n. 2 cann 5 n.8 casc mang n., 45 favorita acqua n. 23, frigo. zer - e così via dicendo: 14 spazi per le lettere della rubrica erano piene di indicazioni di questo genere.

Tra i proprietari del fondo vi erano Chiaramonte Bordonaro Roberto ed Alliata Roberto, i quali avevano dichiarato che si recavano assai di rado nelle proprietà peraltro agevolmente accessibili dall'esterno.

Il teste riferiva ancora di una terza operazione svolta in un locale situato a circa 100 metri da quello di Case Ferreri dove pure erano state ritrovate altre armi, sempre a riscontro di dichiarazioni del FERRANTE e del resto oggetto di altre attività svolte da diverso ufficio anche in ordine alle modalità del sequestro Fiorentino.

Nel luglio 1997 era stata poi effettuata perquisizione nell'immobile di via Trabucco, sita a qualche centinaio di metri c.da Malatacca, di proprietà di BIONDINO Girolamo, fratello



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di Salvatore poi arrestato unitamente al RIINA di cui conduceva la vettura.

Nel locale, di difficile accesso, era stata scoperta sotto il pavimento della cucina - su espressa indicazione del FERRANTE - dopo un scavo di circa 70 cm. un solaio in cemento armato profondo ben 40 cm. sotto il quale vi era un vano celato di circa 20 mq munito di servizi, acqua, luce, aerazione cui si accedeva da una scala che giungeva in un armadio a muro situato sul piano terreno la cui base scorreva su rotaia e si poteva chiudere dall'interno con lucchetto.

La casa era stata di conseguenza sottoposta a sequestro pur essendo già vincolata da analogo provvedimento del Tribunale di Palermo, Sezione Misure Prevenzione.

Infine, nel corso dell'udienza del **2 luglio 2001**, veniva esaminato il Maggiore dei Carabinieri Roberto ZULIANI, all'epoca stretto collaboratore del PM di Milano dott. DI PIETRO, sulle circostanze già oggetto dell'esame dei testi CAVA, LOT e MILLI.

L'Ufficiale ricordava di essersi recato già a Cernusco sul Naviglio, forse con il collega CAMPANER (già escusso in primo gradi il 22-4-99) intorno al 10-11 luglio per verificare la fondatezza della notizia raccolta dal brig. CAVA presso una



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

fonte confidenziale che aveva annunciato imminenti attentati nei confronti del dott. BORSELLINO e DI PIETRO. Accennava ad una riunione tenutasi presso la Procura della Repubblica di Milano, alla quale egli non aveva però partecipato, ed in relazione alla quale più informati erano certamente il Col. PANCRAZI e Col. ALONZI.

All'incontro con il Brigadiere CAVA - in precarie condizioni di salute presso la Stazione di Cernusco, alla presenza di un Carabiniere dal nome veneto che vi prestava servizio - aveva assistito oltre al pari grado CAMPANER, certamente il Magg. MILLI, Comandante la Compagnia territorialmente competente di Cassano d'Adda.

Dal colloquio era emerso che sulla base delle informazioni confidenziali acquisite, entrambi i Magistrati, sia il dott. DI PIETRO che il dott. BORSELLINO, erano oggetto di "attenzione" da parte delle famiglie mafiose siciliane che faceva temere a breve scadenza il rischio di micidiali attentati. Egli si era occupato esclusivamente del dott. DI PIETRO, con il quale collaborava, mentre per il dott. BORSELLINO, si erano seguiti altri canali informativi.

La motivazione della minaccia era legata secondo l'informazione raccolta, ai rapporti tra i due Magistrati, in relazione agli episodi di corruzione, oggetto dell'indagine avviata in quel periodo dalla Procura della Repubblica di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Milano ed alla quale, anche il dott. BORSELLINO per le interconnessioni probatorie ed i riflessi rilevanti nell'ambito della sua specifica competenza territoriale, era particolarmente interessato.

Aggiungeva conclusivamente, il teste ZULIANI, che, secondo i suoi ricordi, lo stesso Nucleo Anticrimine di Milano era stato investito delle indagini relative ai due minacciati attentati e quindi non soltanto al filone milanese ma anche a quello palermitano.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO IV°**

### **L'ESAME DEGLI APPELLANTI E DEGLI IMPUTATI DI REATO CONNESSO**

All'udienza del **5 maggio 2001**, veniva escusso, su richiesta del difensore di MADONIA G., avv. Impellizzeri, il collaboratore di giustizia **RINALDI Calogero**.

Il RINALDI, sottoposto ad esame diretto e poi a controesame del PG, dichiarava di avere iniziato la propria collaborazione con l'A.G. nel 1999, avendo fatto parte di Cosa Nostra, ed in particolare della provincia mafiosa di Caltanissetta, sin dal 1982 con la carica di vice rappresentante della famiglia San Cataldo.

Aveva iniziato ad occuparsi direttamente delle vicende afferenti la provincia nissena, all'uscita dal carcere scontata, dopo il 1989, una pena detentiva inflittagli, su espressa richiesta del MADONIA Giuseppe, divenuto rappresentante provinciale dopo la morte di tal SORCE da Mussomeli, suo predecessore in tale carica.

Il RINALDI precisava che la provincia rappresentata dal Madonia - soggetto peraltro vicino alle posizioni del meno violento PROVENZANO più che a quelle del RIINA, era costituita essenzialmente, da una famiglia composta solo da pochi uomini d'onore che si occupava di estorsioni, appalti *et similia*.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Aggiungeva di essere rimasto “fuori confidenza” tra il 1986 e 1989 per problemi familiari e di aver progredito, al suo rientro, all’interno delle gerarchie mafiose, al punto da passare ad occuparsi del capoluogo di provincia.

**La conoscenza** con Giuseppe **MADONIA, detto “Piddu”**, risalente al 1982, era fondata su rapporti di amicizia indipendenti dall’appartenenza a COSA NOSTRA. I loro incontri avvenivano a Bagheria, (tra essi menzionava uno del febbraio 1992 e quello che doveva verificarsi il giorno in cui lui era stato poi arrestato) ma anche a Milano e Vicenza, dove il Madonia commerciava in oro, agli anni 1990-1991.

Gli incontri milanesi avvenivano in particolare, di regola in un appartamento ed avevano ad oggetto la situazione criminale di Caltanissetta.

**La codetenzione** con il Madonia (arrestato nel settembre 1992) risaliva al 1993, ed era in particolare legata alle udienze del processo cd “Leopardo” celebratosi in Caltanissetta negli anni 1994/95.

Anche nella casa circondariale nissena, nonostante il rigore del regime detentivo di cui all’art. 41 bis O.P., al quale erano entrambi sottoposti, avevano avuto quindi modo di parlare dei vari processi a loro carico.

In particolare il collaborante ha ricordato che il Madonia si lamentava spesso dei processi per le stragi, alle quali si



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

riteneva estraneo, aggiungendo che erano fatti voluti dai corleonesi e da RIINA.

Su tali aspetti però il RINALDI, segnalava soltanto che il MADONIA, critico sulle conseguenze delle stragi più che sulla loro consumazione, (e comunque senza escludere espressamente la propria partecipazione ai fatti), si era lamentato per l'iniziativa del RIINA dicendo che era contro i suoi principi attaccare le istituzioni. Tanto che in particolare, si era opposto alla uccisione (voluta dai gelesi) di un brigadiere del carcere di Caltanissetta.

RINALDI ricordava comunque che il MADONIA non gli aveva riferito di essere stato preventivamente avvisato delle stragi di Capaci e di via d'Amelio.

Escludeva peraltro di essere comunque a conoscenza della asserita riunione della Commissione regionale di Cosa Nostra risalente al febbraio 1992, aggiungendo che dato lo stretto rapporto fiduciario che lo legava a lui, certamente il MADONIA, non avrebbe mancato di informarlo, ove tale fatto fosse effettivamente intervenuto.

Infine il RINALDI precisava di avere, negli anni Ottanta, accompagnato alcune volte il Madonia alle riunioni regionali, che si svolgevano in Palermo tra i rappresentanti delle varie province mafiose, ricordando come i "battistrada" venissero incontro sulla circonvallazione del capoluogo per poi condurre





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

i due presso una casa di campagna, dove la riunione aveva corso.

Il RINALDI peraltro, non era mai stato ammesso a partecipare, attendendo all'esterno che gli incontri avessero termine.

Nel corso dell'udienza del **4 giugno 2001**, veniva esaminato su espressa richiesta della difesa, **CANCEMI Salvatore**, collaboratore di giustizia già escusso, diverse volte sia nel corso del dibattimento di primo grado che nei diversi tronconi del procedimento per la strage di via d'Amelio.

Egli dichiarava, rispondendo inizialmente alle domande del proprio difensore e del PG, di aver fatto parte del mandamento di Porta Nuova dopo essere stato iniziato nel 1976, con rituale cerimonia di affiliazione alla quale avevano partecipato vari personaggi tra cui il Mangano: era entrato "come soldato" diventando poi capodecina, sotto capo, capo famiglia, ed infine reggente del mandamento.

Dal giorno dell'iniziazione aveva commesso numerosi reati, perseguendo sempre gli interessi del mandamento di Porta Nuova che comprendeva le famiglie di Palermo Centro e Borgo Vecchio.

La sua collaborazione, iniziata con la costituzione del 22 luglio 1993 era stata ispirata dal rifiuto della efferatezza della



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

strategia propugnata dal RIINA che, nell'ambito di una riunione svoltasi nel 1987 o nei primi mesi del 1988, aveva sostenuto la necessità di ammazzare, (cominciando dai bambini di 6 anni) tutti i parenti dei collaboranti.

Dallo stesso RIINA era stato poi apertamente minacciato in una udienza del processo a Firenze. Egli negava di essere mai stato censurato dalla Commissione per asserite irregolarità di comportamento e men che meno di essersi appropriato dei soldi di altri, affermava anzi di aver fatto ritrovare, sotterrati per terra in territorio elvetico, circa due milioni di dollari, una somma di sua spettanza - tranne che per una piccola parte di pertinenza di SCRIMA Francesco - relativa ad un traffico di stupefacenti con gli U.S.A.

Negava di aver mai reso dichiarazioni false o mendaci o calunniose, o di aver avuto l'intenzione di favorire taluno ed il CALO' in particolare.

Quest'ultimo anzi, proprio sulle sue dichiarazioni era stato ripetutamente condannato, anche all'ergastolo per omicidio.

La sua collaborazione, era stata inizialmente faticosa e contraddittoria per la difficoltà di distacco dall'ambiente criminale ove era cresciuto autodefinendosi significativamente come una "*vite arrugginita*".

I rapporti di Cosa Nostra con le Istituzioni gli erano stati confidati direttamente da RIINA, come nel caso dell'On. LIMA



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

e dei suoi contatti con il BUSCEMI. DI MAGGIO e GANCI, avevano pure collegamenti con altri politici e Magistrati, Mangano aveva rapporti con gli Onn. Dell'Utri e Berlusconi.

In relazione alla posizione del PROVENZANO egli precisava che insieme a RIINA era il reale detentore del potere decisionale all'interno di Cosa Nostra.

Poco dopo l'inizio della collaborazione, egli aveva iniziato a parlare di PROVENZANO, sostenendo di averlo visto per l'ultima volta a maggio dello stesso 1993, insieme con il GANCI, ed il LA BARBERA: dopo qualche tempo il PROVENZANO aveva nominato proprio difensore l'avv. ARICO' di Palermo smentendo la fondatezza della voce che lo voleva deceduto.

Il collaborante confermava poi che le comunicazioni con i detenuti avvenivano regolarmente attraverso avvocati affiliati a Cosa Nostra, citando l'esempio di tale avv. Zarcone, della famiglia della Guadagna, che aveva fatto entrare una siringa con il veleno nel carcere per tentare di uccidere Gerlando Alberti.

Gli ulteriori canali di comunicazione erano assicurati dai parenti, mentre il RIINA godeva di suoi imprecisati contatti per i medesimi scopi.

Solo nell'estate del 1996, aveva deciso di confessare il proprio coinvolgimento nella strage di via d'Amelio chiamando



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

all'uopo il Procuratore di CL: in quel momento già aveva ammesso la sua responsabilità per la strage di Capaci.

In un primo momento egli aveva già chiamato in correità un certo VITALE Salvatore, per quanto riferitogli da GANCI Raffaele, il quale gli aveva detto che il Vitale abitava nello stesso palazzo di via d'Amelio della famiglia FIORE - BORSELLINO e che aveva avuto un ruolo nella strage.

Il proprio ruolo attivo nella strage veniva così ricostruito: una ventina di giorni dopo la conclusiva riunione di fine giugno in cui l'omicidio del dott. BORSELLINO aveva assunto i suoi contorni definitivi, a seguito accordi con GANCI Raffaele, si era incontrato con quest'ultimo – presso la casa del PRIOLO. Insieme si erano recati sotto casa del dott. BORSELLINO in via Cilea dove c'era Domenico GANCI, (notato di fronte all'abitazione) che doveva segnalare l'uscita di casa del Magistrato per andare dalla madre in via d'Amelio.

Durante il pattugliamento in macchina in quella zona avevano poi notato BIONDO Salvatore del '55, "il corto", Biondino e FERRANTE. Verso le 11, 11.30 si erano poi spostati a casa del Priolo dove poi erano sopraggiunti BIONDO e Biondino i quali riferivano che il Magistrato non si era recato dalla madre, come originariamente previsto.

Poi Biondino si era allontanato, tornando dopo poco e chiarendo che il dott. BORSELLINO si era invece recato



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

verso la zona balneare. A quel punto il gruppo si era sciolto per il pranzo con successivo appuntamento per ricomporsi tra le 15 e le 15,30.

Nel pomeriggio, il CANCEMI si era rivisto con il GANCI Raffaele, ed insieme avevano raggiunto la casa del PRIOLO dove, dopo circa 15 minuti dall'esplosione, erano arrivato BIONDO il corto, BIONDINO e FERRANTE con i quali avevano brindato al buon esito dell'attentato.

Tra i partecipi non c'erano altri uomini d'onore del mandamento di Porta Nuova implicati nella strage, così come era stato per Capaci, poiché il RIINA aveva disposto così.

In relazione alle singole posizioni degli odierni imputati, il CANCEMI, in sede di controesame del PG, affermava che i GRAVIANO facevano parte della Commissione, in particolare prima il Benedetto, poi Filippo e Giuseppe, il secondo ed il terzo successivamente nominati in supporto al primo che era considerato un po' "stonato".

Alcuni giorni dopo la strage GANCI Raffaele gli aveva detto che ad essa avevano partecipato Tagliavia Francesco (esperto di esplosivi e capofamiglia di Corso dei Mille), Aglieri Pietro, Greco Giuseppe ed i GRAVIANO (capi mandamento di Brancaccio, lo stesso di Corso dei Mille).

Tale rivelazione era avvenuta dopo che, entrambi avevano visto in televisione alcune immagini relative alla strage e si



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

stavano dirigendo dalla casa del GANCI stesso in Borgo Molara alla stalla, adiacente dove tenevano gli animali.

Il CANCEMI affermava poi di non conoscere il CANNELLA Cristoforo detto Fifetto e di non essere stato informato di eventuali manifestazioni di dissenso da parte del LA BARBERA Michelangelo, reggente la famiglia di Boccadifalco che era in pieno accordo con il cugino BUSCEMI Salvatore, capo mandamento ed anche suo cugino. Parimenti non sapeva se i BUSCEMI avessero manifestato dissenso o lamentele sulla uccisione di LIMA.

Secondo il CANCEMI, il CALO', capo mandamento di Porta Nuova detenuto, aveva "combinato" il cognato MATTALIANO Gregorio per avvalersi di lui come tramite per far uscire dal carcere informazioni e disposizioni e fargli gestire affari di piccolo taglio.

Nell'occasione della strage però, il RIINA aveva detto testualmente "*per i carcerati ci penso io, pu' zi' Pippo ci penso io*", nel corso di una riunione, nel giugno 1992, nella villa di GUDDO Girolamo, nei pressi di Villa Serena.

Secondo il CANCEMI inoltre, GIUFFRE' Antonino, detto "manuzza" rivestiva la carica di capo mandamento di Caccamo dopo essere subentrato a Francesco INTILE morto in carcere.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il CANCEMI si soffermava ulteriormente sulla circostanza relativa al colloquio confidenziale tra GANCI Raffaele ed il RIINA, nel corso di una riunione di commissione a casa Guddo del giugno '92, già emersa in I° grado.

In tale occasione i due si erano appartati sedendosi su un divanetto ed egli aveva percepito la già riferita frase del RIINA: *“Faluzzo la responsabilità è mia”*. Dopo la riunione, il GANCI, riferendosi al RIINA, aveva poi con lui separatamente commentato tra l'altro: *“stù crastazzu tutta stà premura che avi”*.

Da ultimo, in relazione alla fase esecutiva, il CANCEMI ribadiva che lui ed il GANCI R. erano arrivati vicino al carcere minorile Malaspina, ed ivi fermatisi, il GANCI gli aveva detto che nei pressi si trovava anche “Ninuzzo” GALLIANO in macchina vicino alla postazione del figlio Domenico - lì collocato dal padre per telefonare all'altro gruppo, in attesa in via d'Amelio ed incaricato di far saltare l'autobomba, ed avvisare dell'uscita della vittima - e quindi si era allontanato per parlare con lui.

Ribadiva comunque, di avere visto solo di spalle una persona che, a dire di Raffaele GANCI, era il nipote “Ninuzzo”.

Subito dopo aveva notato, lì nei pressi anche Domenico GANCI, avendo quindi arguito che fossero arrivati in macchina insieme.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Avevano quindi iniziato con il GANCI Raffaele il giro di pattugliamento per poi recarsi dal Priolo, intorno alle 11.00 dove, tra le altre persone erano arrivati i due fratelli GANCI, Stefano e Mimmo (Domenico), che poi se ne erano andati.

Non ricordava il collaborante il mezzo usato dai GANCI (macchina o motorino), pur aggiungendo che Stefano GANCI in quel periodo usava la macchina del padre la Fiat uno color canna di fucile o l'Audi bianca.

Per quanto riguarda la fase del pomeriggio, sempre in casa Priolo, ricordava la presenza di BIONDO "il corto", Biondino, FERRANTE, GANCI Raffaele ed i figli, che erano arrivati tutti dopo l'esplosione, oltre ad alcuni familiari del Priolo.

Il collaborante, da ultimo, precisava che il Vitale (in effetti coinvolto nel procedimento 'bis'), abitante nel palazzo di via D'Amelio, era stato partecipe della strage per quanto il GANCI Raffaele gli aveva detto, riferendo le informazioni relative alla visita del dott. BORSELLINO alla madre: in ogni caso aggiungeva, con la colorita espressione "*zucchero non guasta bevanda*", che i mezzi e le fonti di conoscenza di Cosa Nostra erano enormi e si era in grado di sapere quello che si voleva.

Su specifiche domande dei difensori e della Corte aggiungeva poi:





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- ✓ di non aver mai parlato direttamente con CALO' delle stragi;
- ✓ che il mantenimento dei rapporti con le Istituzioni era compito di tutti i vertici ma ciascun rapporto doveva essere portato "all'altare maggiore" come avevano fatto i Graviano portando al RIINA il politico INZERILLO, poichè tenere per sé i rapporti era considerata una "sbirritudine";
- ✓ di conoscere FERRANTE da prima della strage di Capaci e di aver notato la posizione di quest'ultimo sulla sinistra rispetto all'edicola di fronte l'ingresso di casa BORSELLINO, in prossimità di un quadrivio accostato ad un muretto vicino ad un cancello ma di ignorare il ruolo del medesimo ed i suoi compiti di quel giorno, 19/7/92;
- ✓ di aver temuto ritorsioni nei confronti dei propri familiari quando aveva scelto di collaborare e di essere stato stimolato dalle parole di GANCI (*non presentarsi all'appuntamento con PROVENZANO*) a costituirsi, precisando che GANCI è persona molto "gelosa", e lo aveva consigliato in quel senso quando aveva saputo di vari incontri tra BAGARELLA e BIONDO "il corto";
- ✓ di non avere mai intrattenuto, dopo la decisione delle stragi, comunicazioni o specificamente colloquiato con



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

capi mandamento, ad eccezione del GANCI R. e del LA BARBERA con il quale ultimo, aveva talvolta parlato della strage di Capaci.

- ✓ Di ricordare poi un incontro, temporalmente precedente le stragi di Capaci e via d'Amelio, allorchè verso la fine di aprile, BRUSCA G. aveva portato un catanese esperto di esplosivi nella casa di GUDDO Girolamo cui RIINA aveva preferito parlare da solo lasciando lui e gli altri al piano terra.
- ✓ Di aver sentito l'esplosione da casa PRIOLO - dove poi erano giunti tutti gli altri, tra cui anche, forse, il GALLIANO circostanza categoricamente negata dall'interessato - pur essendo distante la casa da via d'Amelio.
- ✓ Di non essere a conoscenza di difformità di posizioni o di spaccature all'interno di Cosa Nostra e di perplessità del GANCI che nulla gli aveva mai detto in ordine alla cd "strategia stragista".

In esito all'esame il CANCEMI, con spontanee dichiarazioni, precisava che il suo ricordo sulla presenza del GALLIANO in casa Priolo dopo la strage, non era certo.

-----

Nel corso della trasferta presso l'Aula Bunker di Bologna, ove venivano tenute le udienze del **16/18 giugno 2001**



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

essenzialmente al fine di poter espletare gli ammessi confronti tra il CANCEMI, il BRUSCA ed il GANCI Calogero, si dava altresì corso all'esame ex art. 210 cpp di quest'ultimo e dell'ANDRIOTTA.

Le circostanze emerse possono così riassumersi

Nel corso dell'esame, **ANDRIOTTA Francesco** – come già detto, originariamente citato ai sensi dell'art. 210 cpp ma poi escusso quale testimone una volta verificatane la effettiva posizione processuale - è emersa che lo stesso aveva conosciuto Enzo Scarantino nel carcere di Busto Arsizio dove era stato detenuto tra il 3.6.93 ed il 23/26.8.93 per un omicidio commesso nella provincia di Milano.

La conoscenza da parte del teste, delle vicende criminose siciliane, scaturiva da confidenze ricevute dallo, zio boss mafioso di Cerignola, Cosimo CAPPELLARI, che aveva, tra l'altro, consegnato personalmente delle armi di tipo UZI a tale LIGA Antonino.

SCARANTINO gli aveva chiesto di fargli qualche telefonata ed era nata un'amicizia, rinsaldata dopo che lui gli aveva portato i saluti di GIAMBONE Michele detto "cucuzza": SCARANTINO era molto stressato per l'arresto del fratello Rosario, del quale aveva appreso da un trafiletto sul "GIORNO" lettogli proprio dall'ANDRIOTTA che, in seguito,



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

aveva preso a scrivergli di persona le lettere al fratello ed ai familiari, dato il di lui scarso bagaglio culturale.

Solo in seguito Scarantino gli aveva rivelato di essere detenuto per la strage di via d'Amelio in quanto accusato del furto della 126 usata come auto bomba. Gli aveva anche parlato di un telefonista arrestato e parente dei MADONIA, la famiglia di Palermo e non quella di Caltanissetta, della quale ultima pure lo Scarantino conosceva qualche componente che vive a Busto Arsizio.

Il dichiarante si era indotto a tali rivelazioni risalenti agli inizi del settembre 1993, non senza fatica e timore, per la qualità dei capi coinvolti, ma ricordava di aver fatto subito il nome dei MADONIA e quello di SCOTTO, solo successivamente, aggiungendo che il compito di quest'ultimo era quello di portare all'esterno il consenso dei MADONIA, che erano detenuti, alla strage.

Affermava l'ANDRIOTTA poi, di non coltivare alcun interesse per la lettura dei giornali in carcere: lo aveva fatto solo su richiesta dello Scarantino nella circostanza riferita.

L'ANDRIOTTA aveva iniziato la collaborazione da prima su fatti criminali avvenuti nel milanese, parlando in un secondo tempo dell'amicizia con Scarantino e delle notizie acquisite sulla strage, non senza timori, per essere stato avvicinato nei



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

permessi premio, da individui che avevano cercato di indurlo ritrattare.

Dallo Scarantino aveva appreso che lo Scotto, fratello dell'asserito intercettatore telefonico, vicino ai MADONIA, aveva il compito di tenere i contatti tra la famiglia gli altri esponenti mafiosi e che i MADONIA avevano avuto conoscenza della deliberazione della strage in conseguenza di riunioni tenutesi all'esterno tra vari componenti di Cosa Nostra.

Peraltro egli non era a conoscenza né del numero né dei componenti partecipanti alle riunioni. Gli risultava però con certezza sempre tramite lo Scotto, che i MADONIA avevano veicolato all'esterno il loro consenso alla strage pur senza sapere le modalità concrete del fatto.

Lo Scarantino invece non gli aveva mai parlato del MADONIA di Caltanissetta.

Nel corso del confronto tra il **GANCI Calogero** ed il **CANCEMI** ex art. 211 cpp, venivano affrontati i temi controversi.

Il primo di essi era relativo alla costituzione del CANCEMI del 22.7.93 ed alle relative motivazioni. Così dunque il **GANCI** riferiva del proprio arresto risalente al 10 giugno '93, poco



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

prima della costituzione del CANCEMI, e dell'arresto del LA MARCA avvenuto invece alla fine del '93. Nel carcere dove GANCI e LA MARCA si trovavano detenuti, girava la voce che il CANCEMI stesso avesse prestato attenzioni particolari per tale signora Seidita, moglie di Girolamo Seidita, e cugina dello stesso CANCEMI, residente in Altarello di Baita, località marinara dove quest'ultimo trascorreva la latitanza. La notizia appresa da "radio-carcere", veniva confermata dal LA MARCA al GANCI C. medesimo. In seguito, e precisamente il 28.5.96, nel corso di un'udienza, poco prima dell'inizio della sua collaborazione, il padre Raffaele così si era espresso verso il collaborante: *"meno male che CANCEMI non parla di via d'Amelio"*.

Il **CANCEMI** medesimo replicava di aver trascorso la latitanza dietro Villa Serena da GUDDO Girolamo e non altrove. Lì si era trovato pure il GANCI Raffaele, che quindi ben sapeva dove lui aveva trascorso la latitanza. Aggiungeva di aver tentato vanamente, di far collaborare il GANCI Raffaele, nel corso di un confronto davanti ad alcuni Magistrati e comunque di averne rovinato la reputazione agli occhi di Cosa Nostra, cioè letteralmente *"di averlo fatto diventare sbirro"*, ovvero traditore, per averne riferito il consiglio, da lui dato al BIONDO "il corto", di non recarsi agli appuntamenti del Bagarella.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La donna nominata da GANCI – meritevole dell'assoluto rispetto che egli le aveva sempre portato senza mai farle profferte amorose - si chiamava effettivamente FRANCA Seidita ed abitava in via Margifaraci, quartiere Altarello, col marito Girolamo: le dichiarazioni del LA MARCA avevano verosimilmente intento diffamatorio.

Il **GANCI Calogero** replicava che secondo le notizie che pervengono e circolano in carcere con grande facilità, la donna da lui menzionata aveva cacciato di casa il CANCEMI dopo averne respinto le proposte.

Il **CANCEMI** ribadiva ancora la spontaneità della propria costituzione, elemento questo confermabile anche, a suo dire, da Scrima Francesco, consigliere della famiglia di Porta Nuova e cugino di CALO'.

Il secondo punto su cui il confronto era stato ammesso verteva poi sulla contestualità delle sue dichiarazioni con quelle degli altri collaboranti intervenute sempre nel luglio del 1996.

Il **CANCEMI** definiva la propria collaborazione "travagliata", sostenendo come le sue dichiarazioni del luglio 96 fossero frutto di spontaneità, e non di timore di essere preceduto sul tempo da altri, e che le ammissioni del 31.7.96, davanti al PM dott. Tinebra, non avevano riguardato solo la strage di via



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

d'Amelio, ma anche altri omicidi commessi in danno di tali Caccamo e Brusca, non meglio identificati.

Il **GANCI** dichiarava di aver iniziato la collaborazione il 7.6.96, elencando subito tutti i fatti, ivi compresi i citati omicidi Caccamo e Brusca.

L'esito del successivo confronto tra il **CANCEMI** ed il **BRUSCA Giovanni**, disposto per comporre le divergenze relative a tempi, modi e partecipanti delle riunioni ristrette di commissione, che tra la primavera e l'estate del 1992 avevano preceduto la strage e sui contrasti interni a Cosa Nostra può così essere riassunto nei passaggi salienti:

Presenza di LA BARBERA Michelangelo alla riunione di Commissione del febbraio 1992:

**CANCEMI:** Insisteva sulla presenza del LA BARBERA Michelangelo alla indicata riunione

**BRUSCA:** non ricordava di avere notato il LA BARBERA Michelangelo partecipare ad una riunione dove si era parlato dell'omicidio del dott. BORSELLINO ma non lo escludeva affatto, data la tipologia e la durata delle riunioni, che spesso si protraevano per giorni interi dato che i vari esponenti, erano usi alternarsi e consumare i pasti presso il luogo d'incontro.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Partecipazione alla riunione di Commissione di fine giugno  
1992

**CANCEMI:** ricordava che il 25 giugno 1992 c'era anche BRUSCA, alla riunione di Commissione, il quale aveva proposto degli obiettivi da colpire.

**BRUSCA:** sosteneva di avere già fatto i nomi degli obiettivi in marzo. L'attentato al dott. BORSELLINO era stato invece organizzato sotto il profilo esecutivo dal Biondino, che aveva preso le consegne alla riunione di giugno, senza alcun ulteriore apporto operativo da parte sua. Nella riunione di giugno, egli poteva al più, essersi limitato a parlare a quattr'occhi con il RIINA.

Contrasti interni a Cosa Nostra

**BRUSCA** ha chiarito che la fiducia era presupposto essenziale di partecipazione alle riunioni precisando che, all'epoca dei fatti, non sussisteva alcun contrasto tra il gruppo PROVENZANO, Greco, Aglieri e quello facente capo a RIINA, lui stesso e GANCI Raffaele.

Nel luglio del 1993 dopo la costituzione ai Carabinieri del CANCEMI, erano stato posti in essere da Cosa Nostra due distinti tentativi per indurlo a desistere dalla collaborazione appena iniziata. Il primo inviando la figlia in caserma con il nipotino, il secondo architettando, con il concorso del genero Sansone, un falso sequestro della figlia stessa: entrambi i



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

tentativi erano rimasti peraltro sterili. Tramite il LA BARBERA, gli era giunta notizia relativa ad asserite improprie attenzioni del CANCEMI, alla donna che lo ospitava durante la latitanza, della cui fondatezza peraltro, nulla sapeva dire.

**CANCEMI:** Sull'opera di continuazione da parte del PROVENZANO della strategia propugnata da RIINA, a maggio '93 si erano tenute due riunioni, una ad Altarello con lui stesso, PROVENZANO, GANCI, e LA BARBERA, nella quale si era parlato del sequestro, o dell'eventuale omicidio del Capitano 'Ultimo'. Un'altra riunione, coeva si era poi tenuta a casa di Pietro Badagliacca, in Borgo Molara, mandamento Pagliarelli, presente anche il BRUSCA che abitava lì in quella casa.

**BRUSCA:** confermava luoghi e riunioni.

Aveva incontrato il Biondino qualche giorno dopo il quale, commentando la strage, gli aveva detto che sarebbe bastato anche meno esplosivo per raggiungere l'obiettivo.

Ultimo atto istruttorio della trasferta felsinea della Corte era costituito dall'esame dell'appellante **GIOVANNI BRUSCA**, svolto in due parti, prima e dopo il confronto con il CANCEMI. Il collaborante riferiva innanzi tutto degli incontri, della primavera 1992, tra i componenti di Cosa Nostra ed in



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

particolare delle riunioni ristrette della commissione provinciale.

Un I° incontro, partecipe anche il DI MAGGIO, era avvenuto circa 2 giorni (22 febbraio 92) dopo il suo compleanno (20-2) ed era organizzato per un chiarimento con il DI MAGGIO oltre che per discutere fatti propri personali e del mandamento (c'erano anche lo zio Mario BRUSCA, Bagarella ecc.).

Un II° incontro invece, si era tenuto successivamente al 12 marzo, cioè dopo l'omicidio Lima, crimine del quale aveva invece già parlato, in una conversazione a quattr'occhi con il RIINA, da lui sollecitato. In seguito, tale Giovanni Scaduto gli aveva chiesto di informarsi in tal senso con il RIINA, avendo saputo da Gaetano Sangiorgi, nipote di Ignazio Salvo, che Cinà cercava informazioni sullo zio in Roma. Nel corso dell'incontro RIINA gli aveva dato conferma del progetto omicidiario nei confronti del Salvo (del quale lui stesso si era eseguendolo nel successivo settembre) e si era accennato incidentalmente anche al già avvenuto omicidio LIMA.

Alla riunione di marzo, sempre a casa Guddo, erano presenti, oltre a lui, il RIINA, il GANCI Raffaele, ed il CANCEMI S.. Il primo argomento affrontato era stato quello della strage di Capaci, ipotizzandosi poi altri obiettivi da colpire identificati nei Parlamentari Purpura e Martelli e nel dott. LA BARBERA.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Alla fine dell'incontro qualcuno, forse Biondino, aveva ricordato la necessità di “*non dimenticarsi del dott. BORSELLINO*” per il quale però la sentenza di morte era da considerarsi già deliberata da tempo. Dopo quella riunione erano stati posti in essere i tre tentativi per uccidere il dott. Falcone l'ultimo dei quali soltanto con esito positivo.

Il BRUSCA affermava poi di non aver mai partecipato alle riunioni di giugno, essendosi incontrato con il solo RIINA un paio di volte, tra cui quella in cui si parlò del “papello”, alludendo così ad eventuali richieste da avanzare agli organi dello Stato in sede di possibili trattative.

Dopo circa 10 giorni dalla strage di Capaci, aveva iniziato personalmente lo “studio” dell'attentato all'On. Mannino per il quale era stato incaricato già alla riunione di marzo, per il tramite di Gioè e LA BARBERA Michelangelo.

Tale studio, era stato poi interrotto, per iniziativa del Biondino, circa un mese dopo Capaci, e quindi intorno al 25 giugno, quando già era in attività da una ventina di giorni.

In quei giorni - forse di pomeriggio - si era tenuto altro incontro a casa di Guddo con RIINA: c'erano anche GANCI Raffaele, Biondino e forse CANCEMI che però si trovavano in altre stanze. Il collaborante rammentava di essersi appartato con RIINA che, gli aveva riferito che gli interlocutori “si erano fatti sotto” e lui aveva fatto loro le proprie richieste.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il BRUSCA, rammentava che, alcuni giorni prima, aveva già visto il RIINA che aveva accennato al fatto che “gli avevano portato alcuni politici”, tra cui l’On. Bossi al quale egli non era però interessato e della cui conoscenza non era entusiasta. Il successivo incontro con RIINA era poi avvenuto nel mese di agosto in Trapani in relazione ad un omicidio che il BRUSCA doveva commettere.

LA BARBERA Michelangelo secondo il BRUSCA, era il sostituto di BUSCEMI Salvatore (capo mandamento dal 1983 e poi detenuto) per la famiglia di Passo di Rigano – Boccadifalco.

Le decisioni di Cosa Nostra venivano prese dai capi e dai sostituti dei rispettivi mandamenti; se possibile venivano poi avvisati i titolari. Esemplicativamente citava il rapporto con il padre, che era il titolare del mandamento, in relazione alle decisioni sulle stragi.

Anche se effettivamente si era trovato in occasione di un viaggio ROMA – PALERMO sullo stesso aereo dell’On. VIOLANTE, negava categoricamente l’esistenza di un progetto individuato con il cognome di quel Parlamentare, finalizzato a depistare le indagini, ovvero ad altri scopi.

Nel 1983, subito dopo la strage CHINNICI, era iniziato lo studio dei movimenti del dott. FALCONE per eliminarlo a



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Trapani, venendo poi accantonato il progetto per altre esigenze.

Dopo l'arresto del RIINA, non vi era stata più coesione interna in Cosa Nostra ed erano iniziate le spaccature con il mancato rispetto delle regole.

In relazione all'omicidio Montalto, agente di custodia avvenuto nel periodo di Natale del 1995 il BRUSCA precisava come l'ordine era stato dato dal MADONIA Antonino - essendo il padre detenuto ed ammalato - all'epoca sostituto e gestore di fatto del mandamento di Resuttana. Il BRUSCA specificava, relativamente al rapporto fiduciario con i MADONIA che, anche quando entrambi erano liberi (padre e figlio), se Antonino gli chiedeva di commettere un omicidio lui *"si chiudeva gli occhi"* ed eseguiva perché conosceva la sua serietà e sapeva che non lo avrebbe messo in difficoltà, chiedendo qualcosa che non fosse frutto di decisioni non in linea con la politica di Cosa Nostra.

Nell'ambito delle decisioni dell'organizzazione vi era la possibilità astratta, da parte di un uomo d'onore, di opporsi al progetto di ucciderne un altro incombendo l'obbligo però, di motivare e provare le ragioni della scelta non condivisa: nei confronti di un soggetto non uomo d'onore, invece, nessuno si opponeva, perché non aveva motivo.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ad esempio dell'applicazione di tale regola veniva citato il caso dei due fratelli Sciacca, che dovevano originariamente essere eliminati, ma l'esecuzione era stata bloccata per intervento di Pino LEGGIO e dello stesso RIINA.

La sua partecipazione esecutiva alla strage di via d'Amelio, non era stata ritenuta necessaria, rientrando la decisione nella normale ottica di gestione dei fatti criminosi in capo ad un gruppo invece che ad un altro. La scelta delle persone e delle famiglie avveniva, infatti, in base alla disponibilità fornita dagli stessi mandamenti.

L'omicidio dell'On. Lima, la strage di Capaci, quella di via d'Amelio e l'omicidio Salvo, da lui personalmente eseguito, erano spiegabili con la fine dell'originaria copertura politica risalente agli anni '80, definitivamente tramontata dopo la collaborazione di Buscetta all'esito negativo del maxi processo.

In esito all'interruzione di tale rapporto erano stati adottati provvedimenti anti - mafia, da parte di taluni di quegli stessi uomini politici che intendevano dimostrare di essere su posizioni di contrasto al fenomeno mafioso, mentre erano stati, in precedenza, referenti dell'organizzazione.

Negli anni '90 Cosa Nostra, accortasi di non avere più niente da perdere, si era pertanto *“tolta i sassolini dalla scarpa”*, ovvero si era vendicata di quei “tradimenti” politici.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il collaborante aggiungeva poi a corredo di tali informazioni, che la gestione complessiva di Cosa Nostra gli era ben nota per la vicinanza a RIINA, avendo egli potuto completare le proprie conoscenze, relativamente ad alcuni “*anelli di congiunzione*”, solo dopo l’inizio della sua collaborazione, intorno al 9-10 agosto 96.

Sottolineava di non avere mai sentito parlare di mandanti esterni ed occulti, che regolarmente gli venivano sottoposti quali ipotesi investigative, aveva invece segnalato subito il “*papello*” di richieste cui il RIINA gli aveva cennato, mantenendo un comportamento definito “*strano*”.

Il BRUSCA ammetteva di aver commesso un errore agli inizi della collaborazione, accusando tale Vito Vitale (sostituendo il suo ruolo con quello del fratello Enzo Salvatore) e Francesco Di Piazza in relazione all’omicidio Giammona Saporito Di Caro: da ciò era conseguita una certa ostilità nei suoi confronti che era culminata con un contatto tra i tre Procuratori competenti di Palermo, Caltanissetta e Firenze, che sembrava volessero “*scaricarlo*”, e denunciarlo per calunnia.

Nel 1997 la Procura di Firenze lo aveva parzialmente “*riabilitato*”, avendo trovato alcuni riscontri (tra cui alcuni relativi al Matteo Messina Denaro) e lentamente, di seguito, avevano recuperato credibilità anche con la Procura di





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Palermo e, con essa, la concessione dei benefici di cui all'artt. 8 in alcuni procedimenti. Rimaneva un certo contrasto con la Procura di Caltanissetta, fino ad un chiarimento avvenuto nel corso del processo per l'omicidio dell'On. Lima, nel quale egli aveva specificato tutte le sue conoscenze sulla Commissione. Sempre nel 1997, escusso dai PM dott. Chelazzi e dott. Grasso, aveva avuto la possibilità di ampliare le sue dichiarazioni facendo tra l'altro il nome di Cinà Antonino anche perché, nel frattempo, aveva scoperto alcuni legami tra Sangiorgi e Salvo ed aveva inteso che i soliti collegamenti, da lui già conosciuti, in realtà andavano ben oltre.

In relazione alla vicenda del "papello", dopo averne raccontato gli estremi per la prima volta, nel corso del processo di Firenze per gli attentati dinamitardi del 1993, scatenando notevole "polverone" su quei fatti, il BRUSCA narrava di aver avuto modo di leggere su "Repubblica", la storia di una velina sparita e, dopo due giorni, un'intervista al Gen. MORI che aveva fornito la spiegazione del fatto.

Dopo aver ascoltato sull'emittente Radio Radicale la deposizione del Cap. DE DONNO al processo di Firenze, aveva dedotto una serie di collegamenti e contatti che prima gli erano sfuggiti facendo riferimento agli stessi Carabinieri. Aggiungeva inoltre che ulteriore meraviglia aveva destato in lui, la mancata perquisizione a casa del RIINA in Palermo - a



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

fronte di quella fatta a carico di Biondino - subito dopo l'arresto congiunto.

Con specifico riferimento alla strage per cui è processo, il BRUSCA chiariva che la frase di RIINA riportata da CANCEMI *“Faluzzo la responsabilità è mia”* era oggettivamente credibile, si riferiva all'assenza dei MADONIA, intendendo la famiglia di Resuttana ed il suo capo Francesco. Con tale frase in sostanza il RIINA intendeva dire di essere in grado di garantire l'adesione della famiglia MADONIA, i cui rappresentanti erano stati tutti arrestati a quell'epoca rimanendo fuori il solo figlio Aldo peraltro non uomo d'onore.

L'accelerazione impressa nella concretizzazione della strage era poi verosimilmente fondata da qualche segnale particolare pervenuto al RIINA sull'ostacolo costituito dal dott. BORSELLINO per i progetti di Cosa Nostra.

Egli si era meravigliato fortemente proprio perché era in corso il progetto di uccidere l'On. Mannino da circa 20 giorni ed il programma esecutivo era quello, allorché il Biondino lo aveva invitato a desistere essendo stato evidentemente nel frattempo privilegiato altro attentato, come successivamente aveva capito.

Aveva visto il RIINA in un primo tempo tiepido e poco interessato quando gli aveva parlato dei politici che gli avevano, come già detto, proposto poi *“molto eccitato”*, ed



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

interessato quando aveva avuto modo di vederlo pochi giorni prima della strage di via d'Amelio. A proposito di questi ipotetici segnali ricevuti dal RIINA, BRUSCA aggiungeva che, nel corso di un incontro tenutosi nel Natale 92 a casa BIONDO, alla presenza tra gli altri di SINACORI, RIINA stesso e Biondino, quest'ultimo aveva detto, avendo in mano una carpettina di verbali di dichiarazioni del MUTOLO Gaspare, e relativi alle dichiarazioni fatte al dott. BORSELLINO subito prima della strage, *“quando il bugiardo dice la verità non è mai creduto!”*.

Concludeva, sul punto, chiarendo di non sapere perché i vari tentativi di uccidere il dott. BORSELLINO risalenti agli anni Ottanta, erano stati accantonati, perché all'epoca era un *“soldato semplice”*.

Il BRUSCA affrontava poi la questione relativa al mondo degli appalti ed al suo rapporto con il SIINO che, a suo dire non aveva piena autonomia di valutazione, essendo demandata a questi soltanto la gestione degli affari di minor spessore.

Negli anni 89 – 90 Cosa Nostra era in forte sviluppo, lui era diventato capo mandamento ed era iniziato il progetto di sostituzione di IMPRESEM di Salamone - dopo l'arresto di SIINO nel 1991 - con l'impresa Reale, alla quale il RIINA era direttamente interessato, che doveva costituire il nuovo punto di riferimento.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Anche sotto il profilo militare l'organizzazione aveva una potenza sconfinata che sarebbe crollata soltanto con la collaborazione di Giuseppe MARCHESE e l'arresto di RIINA.

Negli Anni 80', si era definita sulla percentuale negli appalti spettante ai politici che avevano pilotato le varie gare, una trattenuta dello 0,80 % che doveva confluire nelle casse di Cosa Nostra, per far fronte alle spese generali.

Aggiungeva di che l'organizzazione aveva potuto ottenere copia del rapporto mafia/appalti - ovvero quello redatto dal capitano DE DONNO e consegnato al dott. FALCONE poco prima della sua partenza per il Ministero - pervenuta tramite il M.llo Lombardo in cambio di danaro (5 o 10 milioni) e di avere personalmente visto, nella macchina di SIINO, il relativo incartamento alto almeno 10 cm con la copertina gialla.

In relazione al rapporto con il SIINO, il collaborante aggiungeva che quest'ultimo, unitamente a Cataldo Farinella (che costituiva l'aggancio con on. LIMA) aveva sborsato 400 milioni (non ricordava se globalmente o per ciascuno) per un finanziamento relativo ad un appalto della zona di Petralia, che però si era poi aggiudicato un'impresa napoletana dopo l'arresto del SIINO il quale, gli aveva fatto arrivare infruttuosamente la richiesta dal carcere di recuperare i soldi sborsati. Egli aveva dunque tentato di far *“mettere a posto”* l'impresa napoletana mettendo due bombe alle ruspe.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nell'attentato era stata danneggiata anche la ruspa di un'impresa palermitana che non c'entrava nulla ma svolgeva dei lavori per conto della ditta appaltatrice.

Un ruolo chiave negli appalti rivestiva in quel momento il mandamento di San Mauro Castelverde, di cui era a capo FARINELLA Giuseppe poichè casualmente, molti lavori importanti convergevano in quella zona.

Nel mandamento un ruolo di collegamento spettava VIRGA Rodolfo, nipote di FARINELLA che, per un momento, sembrava potesse diventarne il sostituto.

Il ruolo di Antonino Cinà che era uomo d'onore sin dagli anni 70, era di importanza determinante per Cosa Nostra, per i suoi rapporti con i "salotti buoni" di Palermo.

Il collaborante affermava di averlo conosciuto personalmente e di sapere che era una delle pochissime persone che *"entrava in casa di RIINA senza bussare"*. Pochi altri conoscevano così bene i covi di RIINA e tra di essi potevano elencarsi il Biondino, GANCI Raffaele e GANCI Domenico). Ricordava di avere incontrato il Cinà dopo l'arresto del RIINA e, interrogatolo sulle sorti dell'organizzazione, egli aveva risposto testualmente "siamo a terra".

Il ruolo dell'ing. Bini veniva definito pure personaggio di fondamentale importanza, dal collaborante, nell'ambito del settore degli appalti poiché c'era bisogno di una persona



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

credibile e presentabile ai politici che per le sue vicende giudiziarie, non intendevano più incontrare il SIINO e vedersi con lui.

Da ultimo il BRUSCA, si diffondeva su talune differenze tra funzioni e ruoli di RIINA e PROVENZANO il quale aveva essenzialmente, rispetto al primo, un ruolo di *“verifica interna”* finalizzata a riferirgli eventuali dissensi da lui percepiti, e curando, in sostanza, *“che tutto fosse sotto controllo”*.

La differenza tra PROVENZANO e RIINA era dunque, solo nei metodi, mentre le finalità e gli obiettivi erano identici: l'esempio conclusivo sul punto, era assai incisivo: *“se fosse stato per lui (PROVENZANO) il dott. BORSELLINO lo avrebbe fatto morire magari con un incidente stradale”*.

Il BRUSCA riferiva poi l'esistenza di *“comitati ristretti”* all'interno di COSA NOSTRA dove alcuni uomini (GANCI, Biondino, BRUSCA) erano particolarmente vicini e fidati per RIINA, altri erano più vicini al PROVENZANO (Greco, Aglieri, GIUFFRE') senza che ciò corrispondesse ad alcuna effettiva spaccatura, bensì ad una semplice suddivisione di ruoli.

In questo contesto, secondo il BRUSCA, il CALO' costituiva un mafioso vecchio stampo non attaccato al danaro che si occupava incidentalmente di traffico di droga ma non di appalti mentre MOTISI veniva definito dal collaborante *“un galantuomo finito in Cosa Nostra”*.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

All'udienza del **25 giugno 2001** veniva escusso su richiesta difensiva, l'appellante **FERRANTE Giovambattista**.

Egli dichiarava che la propria collaborazione aveva preso le mosse nei giorni 7 - 8 luglio 1996, interrogato dal PM dott. Tescaroli, chiamato dal suo difensore, al quale egli aveva anticipato, dapprima, di volersi solo dissociare ed ammettere le proprie responsabilità nelle stragi, ed in molti altri fatti.

La collaborazione ufficiale aveva avuto inizio invece qualche giorno dopo, tra il 12 ed il 15, luglio 1996. Le ragioni della medesima erano state individuate oltre che nella volontà di far allontanare i suoi due figli da quell'ambiente mafioso in una naturale ribellione per la condanna all'ergastolo irrogata allo Scotto Pietro, in realtà innocente, nel primo processo per la strage di via d'Amelio, fatto del quale si riteneva, seppure in parte, responsabile dato il ruolo svolto.

Era divenuto uomo d'onore nel 1980, nel mandamento di San Lorenzo, anche per tradizione familiare derivategli dal padre e dagli zii.

Contemporaneamente a lui erano stati combinati i fratelli, Salvatore e Girolamo Biondino ed Isidoro Faraone, tutti di San Lorenzo, ognuno dotato di un padrino che era anche capo mandamento: il suo padrino Rosario RICCOBONO, capo mandamento di Partanna Mondello, solo in seguito



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

aveva scoperto che, avere un capo mandamento come padrino, serviva come augurio di brillante carriera all'interno di Cosa Nostra. In ogni caso il Riccobono era contrario all'affiliazione poiché riteneva gli uomini di San Lorenzo assai vicini ai corleonesi, che non stimava, e RIINA per "sfregio" gli aveva fatto fare il padrino.

Conosceva da tempo lo stesso Pippo Gambino, al quale suo padre gli raccomandava di portare rispetto, in seguito aveva preso ordini quasi esclusivamente da lui proprio in virtù del particolare rapporto intrattenuto, fino al suo arresto avvenuto nel 1986, allorchè aveva iniziato ad occuparsi del mandamento Salvatore Biondino dal quale aveva altresì ricevuto le istruzioni da eseguire.

Ammetteva di aver commesso numerosi reati, anche fuori dal territorio di San Lorenzo, sempre su ordine del capo mandamento, anche in occasione delle stragi (Capaci, via d'Amelio, Pipitone Federico, Croce Rossa - Cassarà -) alle quali aveva partecipato insieme ad uomini di altri mandamenti, essendo a lui assegnato, sempre un ruolo ben determinato, ma non cruento.

Nel caso dell'omicidio Cassarà infatti, aveva dovuto bloccare la via di fuga con un'auto.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nel caso Chinnici era stato coinvolto – soltanto la sera prima da Nino MADONIA - unicamente perché sapeva guidare il camion.

L'omicidio Lima, era stato eseguito solo dagli uomini del mandamento di San Lorenzo. Anzi, in un primo momento dovevano partecipare solo quelli di tale famiglia anche se poi per ragioni territoriali, erano stati convocati ONORATO Francesco e D'angelo Giovanni (che era uomo d'onore *riservato*) quali appartenenti alla famiglia di Partanna Mondello.

Il suo compito, in quel caso, era stato quello di avvisare con il telefonino ONORATO e D'angelo, che l'On. Lima stava uscendo di casa, essendo appostato sul Monte Pellegrino da cui poteva vedere tutto ciò che accadeva nella zona sottostante.

La differenza organizzativa tra i precedenti omicidi e le stragi di Capaci e via d'Amelio, consisteva nel fatto che, in queste ultime, tutto era già rigorosamente prestabilito ed il Biondino gli aveva detto solo che doveva telefonare all'arrivo del corteo. Alcuni dei partecipanti non gli erano noti ed aveva conosciuto solo in occasione della preparazione della strage di Capaci, Michelangelo LA BARBERA.

In via d'Amelio, pur non conoscendo materialmente la persona del dott. BORSELLINO, il suo compito era stato



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dunque quello di avvisare telefonicamente al momento del passaggio delle vetture blindate l'altro gruppo in attesa in via d'Amelio per far brillare la carica esplosiva.

Il giorno della strage gli era stato fissato l'appuntamento alle 7.30 in piazzetta Strauss dove si trovavano Biondino, GANCI Raffaele, CANCEMI e BIONDO Salvatore detto *u curtu*, (a tal proposito il collaborante chiariva che il BIONDO, cui si era sempre riferito in relazione al giorno della strage, era quest'ultimo e non l'omonimo cugino).

In quella sede il Biondino gli aveva detto di posizionarsi in via Sciuti davanti a Balistreri, negozio di ceramiche, (cosa che effettivamente egli aveva fatto), di aspettare tre vetture blindate e poi di chiamare il numero fornitogli, scritto su un bigliettino, unito ad un nome di fantasia, di cui non aveva verificato la corrispondenza.

La strada da pattugliare aveva senso di marcia verso Sud, in direzione del mare, egli la percorreva spostandosi talvolta verso il bar Cristal, notando BIONDO e Biondino con l'auto del primo, nonché GANCI e CANCEMI almeno 4 volte. Non aveva visto nell'occasione Antonino GALLIANO, che gli era stato presentato da GANCI Raffaele tempo addietro. Questa prima fase era durata circa tre ore nelle quali non aveva visto passare le vetture blindate.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La seconda fase del pattugliamento si era svolta nella tarda mattinata quando il Biondino gli aveva detto di spostarsi e di controllare un'altra zona, quella di via delle Alpi, una via parallela, secondo uno schema non previsto inizialmente. Lì aveva notato, in un paio di occasioni, il solo Biondino, ma non più il GANCI Raffaele ed il CANCEMI.

L'ultima fase era stata quella del pomeriggio, dopo il pranzo che aveva consumato su invito del Biondino il quale gli aveva detto di controllare, il tratto di via Belgio, direzione via delle Alpi, ovvero una strada larga, a doppio senso lungo la quale non gli era stata indicata la direzione probabile delle auto, all'arrivo delle quali egli aveva fatto la telefonata delle 16,52, al numero di cellulare fornitogli in precedenza.

Il collaborante aveva ricordi più sfumati con riferimento alla memorizzazione del numero, affermando che, verosimilmente, la mattina aveva inserito, il numero sul telefonino, componendo le cifre ed inviando la chiamata, interrompendola subito.

In tal modo avrebbe dovuto schiacciare solo il tasto "invio" al momento del bisogno, per chiamare l'ultimo numero composto.

Aveva comunque effettuato alcune telefonate di prova perché in alcuni punti i telefonini non avevano ricezione perfetta.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le frasi convenzionali che dovevano intercorrere all'ignoto interlocutore, consistevano nella domanda *"Parlo con il Signor ...."* e nella risposta *"No ha sbagliato"*.

Fatta la telefonata con il cellulare, dunque, ne aveva effettuata una seconda da una cabina telefonica per avere conferma del contatto e gli era stato risposto *"Ho capito, ho capito, ha sbagliato"*.

Della strage aveva successivamente parlato, con altri uomini d'onore, in particolare un episodio aveva riguardato Salvatore Vitale, ed un altro direttamente i fratelli GRAVIANO.

Ricordava con riferimento ai citati episodi, come trovandosi detenuto nel 1994 all'Asinara con Filippo GRAVIANO, era stata data la notizia dell'arresto del Vitale in quanto coinvolto per la strage di via d'Amelio.

A quel punto si era preoccupato per la propria posizione, avendo avuto contatti telefonici con il Vitale, che conosceva, ma Filippo GRAVIANO lo aveva tranquillizzato dicendogli di non preoccuparsi perché il Vitale con via d'Amelio non c'entrava nulla.

Confermava altresì il già menzionato episodio verificatosi al Tribunale di Palermo in occasione di un'udienza della Sezione misure di prevenzione, prima della quale, durante il viaggio nel cellulare, Giuseppe GRAVIANO – presente il fratello Filippo - lo aveva invitato a dire, in caso di domande



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sulle telefonate fatte nel luglio 1992, che aveva risposto una donna.

All'inizio della propria collaborazione nel luglio 1996, aveva fatto il nome di CANCEMI, apprendendo peraltro – da un uomo d'onore di Passo di Rigano o Boccadifalco - che lo stesso CANCEMI aveva iniziato pure lui a collaborare, anche se non in relazione alla strage di via d'Amelio.

Aggiungeva di non aver conosciuto il CANNELLA, mentre intensi rapporti di amicizia, aveva intrattenuto con il Biondino ed i cugini BIONDO da lui chiamati in correità.

Su domande del Procuratore Generale il FERRANTE precisava poi di non poter giustificare la prima telefonata delle 00.36, ipotizzando che la stessa fosse stata effettuata dal Biondino col suo telefono, mentre quella delle 7.36, era verosimilmente riconducibile ad un tentativo di verificare se gli altri erano già in postazione. Inoltre il FERRANTE, pur confermando di aver avuto con sé il telefono quella giornata, non ricordava quella delle 9.46.

In relazione ai GANCI sottolineava di conoscere Domenico e di non averlo peraltro avuto l'occasione di vederlo quella mattina. Non conosceva invece il fratello Stefano se non per averlo visto, talvolta, presso la macelleria del padre.

Nel pomeriggio del 19/7/92, si era trovato al ponte di via Belgio e, appena viste le vetture blindate, aveva effettuato



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

alle 16,52 la chiamata al numero e nei termini convenuti, spostandosi poi in auto, con un giro da sotto il ponte, per tornare verso il centro, in via delle Alpi dove effettivamente aveva incontrato Biondino e BIONDO il corto sempre con l'auto di quest'ultimo che lo avevano invitato a seguirlo lungo il viale Regione Siciliana per giungere ad una casa non lontano da lì.

Dalla casa - risultata poi appartenere a tale Priolo da lui non conosciuto - era andato via molto presto, avendo modo di notare le colonne di fumo che si levano ancora da via d'Amelio.

In relazione all'esperimento di Case Ferreri ribadiva di non ricordare l'orario ma solo il giorno, sabato pomeriggio 11 luglio.

Il BIONDO Giuseppe aveva confezionato i telecomandi comprati da BIONDO *il lungo* che poi lo aveva aiutato anche materialmente nell'operazione, ricordava poi che BIONDO *il corto* aveva raccomandato di essere puntuali nella consegna.

La convocazione per la partecipazione alla strage era avvenuta in occasione della prova del telecomando di sabato 11 luglio, mentre per l'omicidio Lima, gli esecutori si erano incontrati qualche giorno prima e per quello CASSARÀ aveva preso ordini dal solo Gambino, ignorando se ci fossero state precedenti riunioni.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In sede di controesame, il FERRANTE aggiungeva ancora di aver saputo della costituzione del CANCEMI, nella stessa giornata del 22/07/93.

Inizialmente non se ne conoscevano le ragioni, poi, durante il processo di Capaci, a Mestre nel 1995, il GANCI Raffaele gli aveva riferito che CANCEMI doveva essere ucciso perché nel periodo della latitanza aveva approfittato di una ragazza della famiglia che lo ospitava.

Precisava di avere conosciuto GRAVIANO Filippo solo in occasione del colloquio già riferito, anche se costui mostrava di essere a conoscenza di parecchi particolari sul suo conto.

Aveva conosciuto GIUFFRÈ Antonino in occasione dell'omicidio Sceusa, quando il Biondino gli aveva ordinato di collaborare con lui per un'azione cruenta: non ne conosceva il nome al momento ma lo aveva appreso solo dopo, così come il soprannome "manuzza".

Proprio il GIUFFRÈ' era interessato in prima persona all'omicidio degli imprenditori fratelli Sceusa, che dovevano essere strangolati, omicidio al quale avrebbe poi partecipato pure ONORATO Francesco.

Aveva cercato anche di far collaborare BIONDO Salvatore *il corto* dato che con lui aveva ogni tanto modo di parlare ed anche perché sapeva che costui, era a conoscenza dei nominativi dei componenti il commando di via d'Amelio: il



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

BIONDO però preoccupato per la prevedibile reazione dei suoi cugini aveva comunque subito l'influenza della moglie che lo aveva convinto a non collaborare perché non voleva interrompere i rapporti con la famiglia.

Le scelte di Cosa Nostra erano obbligate, in caso di dissenso ne conseguiva la morte, come nel caso di Crollo Gaetano, sottocapo di Resuttana che viveva a Milano e non voleva più rientrare (87-88).

Era a conoscenza della collaborazione di GANCI Calogero, ma non sapeva se avesse partecipato alle stragi: di altre collaborazioni non aveva notizia.

Aveva notato RIINA con BIONDINO, tantissime volte alle riunioni ed in particolare nel 92 si era recato a Mazara del Vallo per parlare con mastro Ciccio.

Ribadiva di essere stato preavvisato per la strage in termini del tutto generici, tenendosi a disposizione come richiestogli.

Aveva parlato con il BIONDO *il corto* all'Ucciardone del commando di via d'Amelio, manifestando talune perplessità sul punto dove era stato collocato l'esplosivo.

Circolava invece la voce che la carica fosse stata posizionata in un bidone della calce ma *il corto*, che mostrava di sapere tutto su quanto avvenuto in quella zona, gli aveva spiegato che la voce era infondata.





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

I consociati, secondo il FERRANTE, avevano inoltre manifestato soddisfazione per la piega sbagliata assunta dalla indagini, in relazione alle questione delle intercettazioni abusive.

GANCI Raffaele era divenuto uomo di riferimento in quanto cognato del GAMBINO, dopo l'arresto di questi, mentre BIONDINO, in quel momento momento, era solo capo decina. Infine, il FERRANTE aggiungeva di essere stato a conoscenza che il bunker situato in piazzetta Maio, era stato acquistato dallo zio di Nino CINÀ, uomo d'onore di San Lorenzo, ed intestato a BIONDO il *lungo*.

Al termine dell'esame, gli appellanti BIONDO Salvatore del '55 e del '56, chiedevano di rendere spontanee dichiarazioni ed, in tal senso, il primo ammetteva, in ordine all'asserito tentativo di farlo collaborare, che vi era stato un confronto in carcere con il FERRANTE alla presenza dei PM dott. Tescaroli e Giordano, di agenti ed Avvocati ma l'atto era durato pochi istanti, essendosi lui stesso avvalso della facoltà di non rispondere.

BIONDO Salvatore *il lungo* del 56 invece, precisava come il magazzino di piazzetta Maio, lo aveva acquistato dalle sorelle CINÀ e rivenduto per recuperare i soldi da restituire ai parenti che gli avevano prestato il danaro per l'intervento al cuore.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il successivo **11 luglio 2001** veniva esaminato **LA BARBERA GIOACCHINO**

Il collaborante ribadiva la propria appartenenza dal 1981 e fino all'arresto nel 1993 a Cosa Nostra - famiglia di Altofonte mandamento S. Giuseppe Jato, capeggiato nel '92 da BRUSCA Giovanni - nonché la partecipazione alla strage di Capaci.

Nell'estate del 1992 la propria famiglia di appartenenza aveva tre telefonini clonati, ovvero manomessi, che mantenevano il nome ed il numero dell'intestatario per telefonare (non per ricevere): il primo dei telefonini era giunto nel giugno, i secondi due nel luglio.

Aveva appreso dalla TV, nel pomeriggio del 19 luglio in una villetta di Gino Calabrò, situata in Castellammare del Golfo, insieme a Gioe' e BRUSCA Giovanni, la notizia della strage di via d'Amelio, annunciata in un primo tempo solo mediante la sovrapposizione di sottotitoli che scorrevano sulla parte bassa dello schermo senza interruzione delle trasmissioni in corso, cui poco dopo erano seguiti i servizi dei telegiornali.

BRUSCA era apparso soddisfatto commentando inoltre: "l'hanno fatto all'antica" lasciando trapelare la conoscenza dettagliata dei precedenti ivi compreso l'attentato di via F. Pipitone del 1983 del quale egli ignorava però i particolari.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

LA BARBERA dichiarava invece di non essere stato preventivamente informato che l'attentato doveva essere compiuto, perché non aveva un ruolo tale da comportare la conoscenza del fatto.

La conversazione con BRUSCA era iniziata appena erano comparse sul teleschermo, le strisce in sovrimpressione ma era proseguita anche dopo.

Ricordava poi il collaborante che il Gioe' era tornato presso la propria abitazione estiva, poco distante da lì, tra la prima comunicazione e la trasmissione successiva, per crearsi un alibi, dato che era ricercato anche per Capaci.

BRUSCA aveva pronunciato frasi dispregiative all'indirizzo del dott. BORSELLINO, dalle quali aveva avuto modo di comprendere appieno le motivazioni dell'omicidio.

Il collaborante riferiva di avere ricevuti dai catanesi i telecomandi in dotazione al mandamento di San Giuseppe Jato, consegnandoli poi al Biondino, su ordine del BRUSCA, per modificarli.

Ad operazione avvenuta, circa 20 giorni dopo, li aveva riconsegnati al BRUSCA spiegandogli la natura delle modifiche da apportare e le modalità di utilizzo. Lo scambio dei telecomandi veniva collocato nell'estate del 1992, ma dopo la strage per cui è processo.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Precisava ancora che il telecomando era unico, composto da trasmittente e ricevente, alimentata da un interruttore on-off e lui non sapeva chi avesse operato la modifica.

I suoi rapporti con il Biondino erano intensi: spesso si recava a trovarlo a casa, vicino Città Mercato, alla periferia di Palermo verso Punta Raisi, per motivi legati a tali attività criminose.

Conosceva DI CARLO Francesco rappresentante della famiglia Altofante negli anni 77 - 78, cui poi era succeduto il fratello Andrea essendo stato estromesso per questioni di soldi.

Alla stessa udienza veniva disposto un supplemento dibattimentale istruttorio ulteriore ed un nuovo esame di **BRUSCA Giovanni**, sulla medesima circostanza di cui aveva riferito il LA BARBERA, relativo al commento all'atto della prima notizia televisiva dell'avvenuta strage.

L'appellante confermava che con lui presso la villetta c'erano Gioè, LA BARBERA, i suoi cugini ed altri ragazzi e che tutti avevano letto la striscia in sovrimpressione sul video, poi aspettando poi il telegiornale per circa mezzora.

Confermava anche la sorpresa provata e ricollegando l'accaduto alla frase dettagli dal Biondino pochi giorni prima



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

“*siamo sotto lavoro*” allorché la sua dichiarata disponibilità non era stata presa in considerazione.

Precisava ancora di essere stato chiamato da taluni che lo avvisavano dell'accaduto, mentre si trovava fuori all'aperto: così erano entrati in casa ed avevano atteso il telegiornale insieme al LA BARBERA ed a GIOE' che poi li aveva lasciati per farsi vedere all'esterno e crearsi un alibi.

Chiariva infine che l'espressione “all'antica” era riferita alle modalità della strage di via Federico Pipitone del 1983 nella quale aveva perso la vita il Consigliere Istruttore Rocco Chinnici.

Sempre nel corso della medesima udienza, tenutasi il **11 luglio 2001**, veniva escusso l'imputato di reato connesso **DI CARLO Francesco**

Il collaborante, appartenente alla famiglia di Altofonte fin dall'82, ricordava di essere stato molto legato a GIOE' Antonino che conosceva sin dall'infanzia, anche per la parentela esistente tra di loro e di averlo combinato tra fine 76 ed inizio 77.

Precisava che il capo mandamento di Altofonte era A. Salamone, poi sostituito da BRUSCA Bernardo, divenuto effettivo dopo il trasferimento in Brasile del primo.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Si dichiarava all'oscuro delle ragioni che avevano portato alla sua esclusione da Cosa Nostra, avendo soltanto saputo che, ai suoi fratelli chiamati da BRUSCA Bernardo e RIINA era stato detto che egli doveva ritenersi "fuori famiglia" perché non si era voluto adeguare ad alcune non precisate regole di Cosa Nostra.

Chiariva ancora il DI CARLO di essere stato detenuto in Inghilterra dall'85 al '96, e di aver mantenuto i contatti con alcuni uomini di Cosa Nostra, tramite i telefoni delle carceri inglesi, sia con l'apparecchio a scheda, sia con quello pubblico degli uffici che gli era consentito di usare liberamente.

I suoi interlocutori erano in particolare, Benedetto Capizzi, affiliato alla famiglia di S. Maria di Gesù e da lui combinato, Gioè Antonino, i suoi fratelli, il cognato di suo fratello Giovanni Caffrì e Santino DI MATTEO.

Il collaborante narrava poi un misterioso episodio relativo più che altro alla strage di Capaci ma avente implicazioni connesse anche alla strage per cui è processo.

La vicenda riguardava **la conoscenza** avvenuta in carcere e trascorsi alcuni periodi di detenzione comune con un arabo a nome NIZZAR prima nel 1986 e poi negli anni 90/91, si trattava di un **terrorista palestinese** dichiaratosi appartenente ai servizi segreti siriani avente cittadinanza



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

giordana e che aveva offerto la propria disponibilità a commettere un attentato per il dott. FALCONE.

In tal senso il NIZZAR aveva condotto in carcere a colloquio con il dichiarante due squadre di persone dichiaratesi appartenenti ai servizi segreti, ed asseritamente a disposizione per commettere un attentato in territorio italiano. Chiariva comunque il DI CARLO di essersi limitato ad indirizzare tali soggetti verso il cugino Gioe' dopo averlo invitato alla massima attenzione, senza sapere, il successivo esito della vicenda.

Dopo quattro mesi, secondo il DI CARLO, alcune persone - americani ed inglesi, altri forse italiani che parlavano inglese - si erano presentate nottetempo in carcere e gli avevano chiesto di cosa avesse parlato con i palestinesi, ma lui non aveva rivelato nulla. Precisava di aver inviato una lettera al RIINA, tramite sua sorella e suo fratello Giulio, facendogli sapere di aver paura per quel contatto con le persone che erano venute a trovarlo.

RIINA, gli aveva risposto, sempre tramite suo fratello, di stare tranquillo che non gli sarebbe successo niente perché stavano provvedendo "in relazione al dott. BORSELLINO".

Il DI CARLO aggiungeva taluni particolari sulla strage di Capaci e, a domanda della difesa, sottolineava di non aver avuto rapporti con Contorno Salvatore dopo il 1981.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Precisava ancora come tutte le province mafiose erano state coinvolte nella guerra di mafia e che il capo provincia di Trapani era stato tale Buccellato fino alla guerra di mafia, mentre Curatolo rivestiva analoga carica a Marsala. Il mandamento facente capo a Mazara era stato costituito attorno al 1978 e ne era divenuto capo AGATE Mariano, che aveva già conosciuto alla fine degli Anni 60, quando era capo della famiglia di Mazara.

Precisava ancora che, dal 1974 il rappresentante catanese era stato CALDERONE fino alla sua uccisione nel '78, poi per un breve periodo era subentrato Salvatore Ferrera, detto "cavadduzzu", poi il figlio di questi Pippo Ferrera.

SANTAPAOLA Benedetto originariamente capo famiglia, era divenuto poi rappresentante provinciale, su indicazione anche del RIINA, in seguito ai contrasti insorti all'interno della zona.

Secondo il DI CARLO la direzione del mandamento di Corleone la cui direzione era congiuntamente affidata a RIINA e PROVENZANO, pur essendo Liggio il vero capo, ancorché detenuto. Ricordava che in una occasione RIINA gli aveva detto che avrebbe volentieri "affogato" PROVENZANO e ricollegava verosimilmente tale espressione alla volontà di tastare la sua affidabilità.

Da ultimo, rispondendo alle domande della Corte, ed affrontando, più direttamente l'argomento **della**





*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**Commissione regionale** con riferimento alla strage di via d'Amelio, il DI CARLO chiariva innanzi tutto di essere a conoscenza del particolare rincrescimento che nessuna strage poteva essere commessa senza una deliberazione preventiva della Commissione.

Aggiungeva relativamente all'organo regionale, come tale commissione, nata nel 1974, contava per ogni provincia 3 rappresentanti, capo, sottocapo e consigliere, eccezion fatta per Palermo che ne aveva 12, tutti i capi mandamento, si riuniva ogni due tre mesi avendo come "ordine del giorno" le regole di Cosa Nostra, la loro variazione, la realizzazione di attentati che potevano influire su interessi comuni (es. Mattarella), mentre per altro genere di assassini come quello del Cap. Basile, non era necessario riunirsi.

Per quanto riguarda la morte di tale ufficiale, secondo il DI CARLO, il dott. BORSELLINO, era particolarmente dispiaciuto, sentendosi moralmente responsabile di quell'omicidio per aver inviato il Cap. Basile in Bologna nel 1980 per arrestare un parente del RIINA.

Raccontava di avere partecipato, come organizzatore, ad alcune riunioni sui castelli di Palermo, una nella provincia di Caltanissetta comandata all'epoca da Ferro ed una nella provincia di Agrigento, dove l'originario rappresentante, tale Colletti era stato ucciso e sostituito dal Di Caro.



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In occasione di quell'omicidio gli era stato peraltro comunicato che RIINA era diventato coordinatore regionale elemento dal quale aveva dedotto che la Commissione regionale era ancora operativa, essendosi dovuta riunire per eleggerlo.

In relazione a tali riunioni, ricordava come gli fosse capitato di recarsi in giro per i mandamenti a raccogliere una preventiva maggioranza acquisendo i pareri, sulle singole questioni, di alcuni capi mandamento.

Ciò accadeva in particolare negli anni 77-78, quando ancora c'erano Badalamenti - Bontade ed alcuni erano in accordo con loro e non con il RIINA. Dall'Ottanta in poi, RIINA aveva messo nelle varie province persone sue ed aveva quindi la garanzia della maggioranza.

Esaurita l'istruttoria dibattimentale rinnovata ex art. 603 cpp, la discussione finale, iniziava il 24-9-2001, per concludersi il 26-01-02, dopo gli interventi del PG dei difensori delle parti civili, e di tutti gli imputati e le repliche.

Nel corso della medesima veniva altresì acquisita ulteriore documentazione prodotta dalle parti, e tra essa il memoriale a firma dell'appellante CALO' Giuseppe, in data 21-09-01.

Al termine, dopo le dichiarazioni conclusive degli imputati che ne avevano fatta espressa richiesta, ex artt. 523 co V cpp e tra esse quelle del CALO' Giuseppe, di durata consistente,



*Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta*

GRAVIANO Filippo, SPERA Benedetto, BIONDO Salvatore del 56, la Corte si riuniva in Camera di consiglio per deliberare la sentenza, che veniva pubblicata all'udienza del 7 febbraio 2002 mediante lettura, da parte del Presidente, del dispositivo in atti.

**LIBRO III°**  
**- MOTIVI DELLA DECISIONE -**

**CAPITOLO I°**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **PREMESSA: LE RADICI DELLA STRAGE**

L'inquadramento storico, oltre che logico, del procedimento deve necessariamente prendere le mosse, a giudizio di questa Corte, dal contesto in cui ebbe a verificarsi l'attentato del 19 luglio 1992 e dalle precedenti pronunce giurisprudenziali che hanno irrevocabilmente ricostruito con l'autorità propria del giudicato, l'evoluzione dell'associazione denominata Cosa Nostra, sviluppatasi in Sicilia e rapidamente diffusasi in altre zone del territorio nazionale ed all'estero, a partire dall'inizio del secolo scorso.

La strage oggetto del procedimento affonda inscindibilmente le proprie radici nella vita e nell'attività criminosa di tale associazione, di cui la sentenza 80/92 della Corte di Cassazione, superando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito in via definitiva, natura, struttura, e regole di funzionamento, tratteggiandone in modo analitico le connotazioni che, per la capillare penetrazione in molti strati della società ed in particolar in quelli politico economici dell'intero territorio siciliano e con diffuse ramificazioni nazionali ed internazionali, costituivano un rilevante pericolo per l'ordine pubblico e per i fondamenti su cui è basata la civile convivenza.



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il quadro chiaramente delineato dai giudici di legittimità nella sentenza 80-92 che aveva definito il procedimento cd. 'maxi uno', oltre che nei pregressi giudizi di merito, appare indicativo della situazione di estremo allarme per l'ordinato svolgimento della vita della collettività sociale, scaturente non solo e non tanto dal numero e dalla gravità dei delitti (culminati nella cruenta guerra intestina del 1981-82) che per oltre un decennio avevano insanguinato la Sicilia e la città di Palermo in particolare, ma anche dall'ampiezza e dalla profondità delle compiacenti coperture, se non delle aperte connivenze (non escluse quelle istituzionali), di cui Cosa Nostra aveva a lungo goduto e godeva al punto da potersi assicurare un vero e proprio controllo del territorio, addirittura minuziosamente ripartito in "mandamenti mafiosi" trasformandosi in autentico antagonista del potere statale, in spregio ad ogni principio di legalità.

La sentenza della Cassazione ha costituito l'epilogo giudiziario di una vicenda che aveva preso l'avvio nel luglio del 1982, con il rapporto congiunto cd "dei 162" Greco Michele + 161 della Squadra mobile e del Gruppo operativo Cc di Palermo e che aveva ricevuto decisivo impulso sul piano dell'azione di contrasto al fenomeno mafioso, dall'impegno personale e professionale di due dei Giudici dell'Ufficio Istruzione di quel Tribunale, dott. Giovanni Falcone



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

e dott. Paolo BORSELLINO, destinati a cadere, quali vittime delle trame ritorsive poste in atto dai vertici di Cosa Nostra e sfociate nelle stragi di Capaci e di via d'Amelio.

A tali due efferati episodi dovevano altresì aggiungersi, nei periodi immediatamente precedente e successivo, quali tessere di un unico mosaico, l'omicidio dell'Euro Parlamentare Salvo Lima, ex Sindaco di Palermo, e di Ignazio SALVO, influente personaggio legato al mondo politico ed imprenditoriale, preposto alla riscossione delle imposte nel territorio siciliano.

Entrambi erano caduti in disgrazia agli occhi dell'organizzazione, alla quale in passato erano stati a lungo vicino, e venivano considerati inaffidabili per non aver saputo o voluto assicurare l'esito favorevole di alcune iniziative giudiziarie di particolare rilevanza in atto – tra cui il maxi processo – attraverso l'opera di compiacenti coperture istituzionali e nello stesso mondo giurisdizionale, dopo aver formulato delle promesse che i fatti invece avevano clamorosamente smentito.

In particolare la sentenza della Corte aveva fatto propria la tesi propugnata dai Giudici Falcone e BORSELLINO, secondo cui Cosa Nostra, costituiva una organizzazione verticistica e piramidale, nella quale le decisioni di maggiore momento e soprattutto quelle cruento legate agli omicidi di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

più rilevante spessore, cd “eccellenti”, riguardanti soggetti Istituzionali, dovevano considerarsi attribuiti alla competenza esclusiva della commissione o ‘cupola’ nell’ambito della quale erano rappresentate tutte le diverse aree geografiche mafiose di riferimento.

Tra i compiti funzionali della ‘cupola’ rientravano, secondo la sentenza, le preventive deliberazioni collegiali di tali omicidi, (e di quelli dei magistrati) benché il progressivo affermarsi dei gruppi prevalsi dopo l’avvento al potere della fazione corleonese all’esito della cd “II° guerra di mafia”, potesse rischiare di determinare anche il graduale esautoramento del potere di tale organismo collegiale, in favore di quello facente capo al solo suddetto clan emergente, personificato in particolare da Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO.

Secondo la ricostruzione operata dai Giudici di legittimità, nessun delitto eccellente poteva essere deliberato ed eseguito senza la preventiva autorizzazione della “Cupola” alla quale faceva del resto da contraltare, la mancanza di reazioni negative interne dopo l’episodio, che doveva conseguentemente essere assunta ad indice del perdurante e consapevole consenso prestato dall’organizzazione nel suo complesso, attraverso i rispettivi capi mandamento.

La necessità della preventiva ideazione e deliberazione collegiale del delitto eccellente doveva del resto, considerarsi





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

inevitabile, tenuto conto che la qualità della vittima ed i relativi contraccolpi da parte dell'opinione pubblica, agevolmente prevedibili, rendevano certa una immediata ed energica reazione dello Stato in termini generali, tali da involgere gli interessi e da minacciare la vita stessa della organizzazione criminosa.

Conseguentemente, secondo la Corte di Cassazione, doveva ritenersi che, per tutti coloro aventi titolo a far parte della Commissione - se notiziati tempestivamente ed utilmente dell'azione programmata - non residuava alcuna alternativa diversa dall'assenso, in termini penalmente rilevanti sul piano del concorso, ovvero dell'esplicito dissenso, che avrebbe peraltro esposto il dissenziente alle sanzioni cruente ed estreme, tipiche di quel mondo criminale.

Alla luce di tali principi affermati, è avviso della Corte che all'omicidio di Paolo BORSELLINO, magistrato di singolare capacità ed impegno proprio contro quell'organizzazione criminosa, che appariva essere il naturale erede di Giovanni Falcone a meno di due mesi dalla morte violenta di quest'ultimo, possano applicarsi le considerazioni che la sentenza n. 80-92 - ritualmente acquisita - ha riservato ad altro efferato crimine, risalente al 3-9-82, quale quello dell'omicidio del neo Prefetto di Palermo gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, della di lui moglie Emanuela Setti Carraro e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'agente di scorta Domenico Russo, in esito al quale era stata poi varata sul piano di contrasto alla criminalità mafiosa, la legge cd Rognoni - la Torre, istitutiva tra l'altro dell'art. 416 bis cp.

Per un corretto inquadramento dell'episodio nella strategia mafiosa, adottata a seguito della caduta della illusoria prospettiva di un esito favorevole in sede di legittimità del maxi processo, di piena attualità, appaiono le seguenti considerazioni dei giudici di legittimità in ordine al delitto Dalla Chiesa secondo cui la più accreditabile causale del crimine doveva identificarsi:

"nell'impegno manifesto del nuovo Prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo, da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni queste riconducesti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere che giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa. L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità ed entità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni in ogni direzione che ne seguirono, conclamano l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello di determinazione omicida in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo in grado di maturare e di deliberare da una posizione non soggetta a controllo e quindi senza debolezze o tentennamenti, una volta non accertate, come risulta in sentenza, interferenze di più alto livello istituzionale o imprenditoriale, un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza" (Cass. 80/92 pp.348-349).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tali considerazioni inducono ad escludere, conformemente alla tesi sostenuta dai primi giudici, che la deliberazione omicida, possa ricondursi ad iniziativa isolata o addirittura individuale dei soggetti ascesi al vertice in seguito al prevalere dei corleonesi nella cd “guerra di mafia”, ovvero del RIINA e del PROVENZANO, senza l’inevitabile appoggio, rilevante sul piano del concorso, da parte della maggioranza a loro chiaramente favorevole, nell’ambito della Cupola palermitana, vertice supremo dell’associazione mafiosa.

Per chiarezza espositiva è necessario aggiungere che l’aggettivo corleonese, va inteso non solo e non tanto nell’accezione geografica legata al nome dell’omonima cittadina di provenienza di alcuni dei capi, bensì nella propensione alle scelte più sanguinarie e cruente tipiche di quella fazione capeggiata dal RIINA e dal PROVENZANO, uscita vittoriosa dalla II° “guerra di mafia” e che avevano finito per prevalere e per permeare in profondità la strategia globale di Cosa Nostra.

Secondo tale prospettiva di esasperata violenza, la programmande strage ai danni di un nemico storico di Cosa Nostra, ancorché rivelatosi a posteriori pregiudizievole se non addirittura distruttiva per il futuro del sodalizio mafioso, si connotava nell’estate del 1992, dopo quella di Capaci, con le



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

caratteristiche di una iniziativa “strategica” priva di alternative e da assumere senza frapporre ulteriori indugi.

Premesso che la causale tenuto conto della particolare situazione di fatto non può che ricollegarsi ad un deliberato del vertice territoriale di Cosa Nostra, per le modalità dell'azione, la qualità della parte offesa e gli sviluppi susseguenti al reato, il vero quesito giuridico al quale il procedimento è chiamato a dare una chiara risposta in termini di certezza, è costituito dalla natura e dai limiti dell'apporto individuale di ciascuno degli appellanti, rispetto al deliberato frutto di una decisione necessariamente congiunta e concorsuale.

Il ruolo di assoluta preminenza spettante, pur nell'ambito della gestione collegiale delle iniziative strategiche di maggior rilevanza per i fini dell'organizzazione di Cosa Nostra a Salvatore RIINA detto “Totò”, ed a Bernardo PROVENZANO, detto “Binu”, nell'ambito del mandamento di Corleone, è oggetto di specifica contestazione nel capo d'imputazione, laddove l'iniziativa della strage è ascritta specificamente a “proposta” di entrambi sulla quale gli altri capi mandamento sarebbero stati chiamati a deliberare ed a fornire il proprio assenso.

Nel corso del dibattimento è emerso, pur a fronte di una sostanziale parità tra i due, il ruolo di preminenza spettante al



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

RIINA, del resto promotore della guerra di mafia dalla quale il proprio clan era uscito vittorioso e promotore delle iniziative più cruento e sanguinarie.

Al RIINA, secondo la plastica dichiarazione del BRUSCA, “*tutti addiscedevano*” (f.122 23.1.99) “*avendone terrore*” (f.503) ed in sostanza non potevano opporsi, “*salvo rischiare la vita*” (B. DI MAGGIO f.147-148 9.1.99) .

Il rapporto di assoluta sintonia esistente tra il RIINA, giudicato separatamente nell’ambito del proc. cd ‘BORSELLINO bis’, e l’appellante PROVENZANO, è stato dichiaratamente esplorato nella sentenza della Suprema Corte 80-92, più volte citata, che ha categoricamente escluso, la fondatezza della ricostruzione di fatto eseguita in quella della Corte d’Assise d’Appello di Palermo del 16-12-90, che aveva concluso per:

“l’assegnazione allo stesso RIINA dell’effettivo potere monopolistico circa gli argomenti cadenti nella guerra di mafia e nelle connesse strategie e con l’attribuzione invece al PROVENZANO del ruolo piuttosto defilato di gestore degli affari economici della famiglia” (Ass. App. PA 16-12-90).

**La Corte di Cassazione ha altresì rilevato sul punto che:**

“la doppia rappresentanza della famiglia (in capo ai soggetti di maggiore spessore) non faceva venir meno l’apporto concorrente e continuativo nel medesimo ed unico polo delinquenziale sottostante, apporto riflesso dalle volontà risultate sempre concordi e solidali, salvo prova contraria, dei due rappresentanti, anche se formalmente la manifestazione ne veniva fatta di volta in volta da uno solo di essi nell’alternanza delle presenze (Cass. 80-92 f.363)”.



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**Conclusivamente la Corte ha ritenuto, che:**

“il PROVENZANO, al pari del RIINA, rappresentasse a pieno titolo la cosca dei corleonesi, fosse perfettamente immerso nelle vicende del suo mondo e ne conoscesse come non poteva non conoscere, situazioni ed evoluzioni, di qui la mancanza di qualsiasi incertezza sul fatto che egli operasse in perfetta armonia con il co - rappresentante, condividendone propositi e strategie nel perseguimento di scopi evidentemente comuni perché radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinati. Ne poteva trascurarsi un altro dato confermativo di tale difetto di incertezza, giacché il livello criminale dell'imputato, non inferiore secondo le risultanze a quello del collega, doveva condurre inevitabilmente a non legittimare la supposizione di un ruolo subordinato o limitato esclusivamente alla cura di altri e secondari affari che postulasse poi l'esigenza di una dimostrazione in positivo di atti specifici di coinvolgimento nella strategia conflittuale” (Cass. 80-92 ff.364 - 365).

Del resto, la posizione verticistica e la sostanziale intercambiabilità dei ruoli tra i due massimi esponenti del mandamento corleonese e della Cupola palermitana, ha trovato espressa conferma nel presente procedimento – nel quale è imputato il solo PROVENZANO – attraverso le parole dei due sostituti del capo mandamento aventi titolo per rappresentare la rispettiva area territoriale, ovvero il CANCEMI ed il BRUSCA.

Il primo (f.222 17.6.99) nello stilare una gerarchia dei vertici di Cosa Nostra, ha testualmente affermato più volte “*RIINA e PROVENZANO sono la stessa cosa*”, mentre il secondo, dopo aver precisato (f. 213 23.1.99) l'esistenza di un filo doppio che avvinceva RIINA, PROVENZANO e l'ex Sindaco



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di Palermo Vito CIANCIMINO, definiva quest'ultimo, "*burattinaio dei corleonesi*" (f.202 del 23.1.99) ed affermava che i due capi avevano concordato una sorta di strategia che prevedeva la loro "*presenza alternativa*" nel mandamento (f.62 del 16/6/01).

Nel dibattimento di primo grado il BRUSCA, pur precisando che il RIINA non faceva mistero della volontà di imporre il proprio ruolo egemonico al punto da esclamare in modo perentorio "*oggi comando io*" in presenza anche del PROVENZANO, con palese divieto a chicchessia di contraddirlo, riferiva di presenze contemporanee dei due a riunioni plenarie della commissione prima che tale prassi fosse abbandonata per ragioni di cautela. In altre occasioni il BRUSCA ha riferito di aver avuto modo di accertare la previa concordanza del PROVENZANO, sulle idee e sulle proposte che il RIINA andava ad esporre di volta in volta in seno alla Commissione (esame 23/1/99 f. 314-315).

Peraltro la situazione di coreggenza nell'ambito del mandamento di Corleone ed al vertice della cosca vincente, tra il RIINA ed il PROVENZANO - efficacemente definita di "duopolio" nell'ordinanza di custodia cautelare del 11/11/1996 del GIP di Caltanissetta nei confronti degli odierni imputati - non comportava in alcun modo, ad avviso della Corte, la negazione di un ruolo partecipativo e deliberativo di tutti gli



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

altri aventi titolo a comporre, secondo le rispettive competenze territoriali, la commissione provinciale di Palermo.

La Corte di Cassazione infatti, dopo aver evidenziato il rischio di anomale deviazioni dalle regole del codice mafioso e del progressivo esautoramento, per gli interessi strategici di comune rilievo, del potere effettivo dell'organismo collegiale, in favore di gruppi emergenti con mire egemoniche, ha chiaramente sottolineato il ruolo ed i limiti della corrispettiva responsabilità di tutti gli altri capi mandamento chiamati a discutere e deliberare.

Nella fattispecie, tali considerazioni, non consentono di pervenire alla conclusione, riduttivamente semplicistica secondo cui la pratica impossibilità o la estrema difficoltà per ogni capo mandamento palermitano, di opporsi al potere sanguinario esercitato dal RIINA, di concerto con il PROVENZANO, in termini pressoché dittatoriali, avrebbe finito per abolire la rilevanza dei singoli apporti esecutivi individuali.

Per altro verso non è parimenti possibile ad avviso della Corte, ritenere - diversamente dalla prospettazione dei primi giudici richiamata nell'atto di appello del PM f. 130 - che l'accertata qualità soggettiva di ciascun capo mandamento, questi ultimi tutti emersi a seguito della II° "guerra di mafia" e





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

fedelissimi della fazione corleonesi, comportasse per ciò solo e in assenza di qualsiasi altro significativo elemento, la responsabilità a titolo di concorso morale quale mandante per aver partecipato sotto il profilo ideativo e deliberativo alla strage.

In realtà, la stessa sentenza 80-92, ampiamente evocata sia dall'ordinanza di custodia cautelare 11-11-96, che dalla motivazione dell'impugnata sentenza, pur avendo ritenuto rilevante, sotto il profilo concorsuale nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva il consenso cd. tacito (*rectius* la mancanza di un dissenso esplicitamente manifestato) da parte di taluni componenti l'organismo di vertice, ha categoricamente escluso la configurabilità di una responsabilità di mera posizione o di ruolo.

Al contrario, riferendosi genericamente alla cupola e senza scendere ad alcuna differenziazione tra la Commissione provinciale e quella regionale (o interprovinciale) poi menzionata dal Buscetta, la Suprema Corte ha sottolineato espressamente l'esigenza di una specifica individuazione dei componenti responsabili, attraverso (p.357) precisi parametri di riferimento per l'accertamento di responsabilità individuali, in conformità ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La Suprema Corte nei termini, ha espressamente sottolineato l'esigenza della rapportabilità di ogni singolo delitto, ed in specie di quelli di sangue, ad una (p. 311):

"deliberazione autorizzativa esplicita o tacita dello stesso organismo (con rifiuto di un principio di generale e quasi automatica riferibilità)",

specificando però con altrettanta chiarezza, che la responsabilità di ogni singolo componente poteva essere ipotizzata solo se ciascuno, preventivamente informato sul programma criminoso, (situazione plasticamente descritta con l'espressione "cognita re") fosse stato ragionevolmente posto nell'alternativa "tra esprimere un'approvazione penalmente rilevante o un divieto manifesto" (f.345), operando di conseguenza la correlativa scelta.

Da tali premesse scaturisce la conclusione che l'affermazione di responsabilità di ogni singolo compartecipe (avente in astratto il potere di deliberare) a titolo di concorso morale quale mandante del crimine, sotto l'ipotizzato profilo alternativo della istigazione o del rafforzamento del proposito altrui, nell'ambito di una decisione collegiale presuppone un duplice accertamento.

Quello della preventiva consultazione sull'argomento in oggetto e quello dell'espressione di un valido consenso (senza particolari modalità di procedura trattandosi pur



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sempre di organizzazione criminosa i cui contorni sono per definizione avvolti in un alone di segretezza) in modo concreto e non meramente virtuale.

Preliminare deve pertanto considerarsi – ad avviso della Corte – sul piano della valutazione, l'esigenza di accertare elementi oggettivi idonei a far traslare l'astratto potere decisionale spettante alla 'cupola' in ordine al delitto, in base alla vigenza delle asserite regole di funzionamento di Cosa Nostra, al piano della concretezza indispensabile per far assumere alla condotta del singolo partecipe i contorni concorsualmente rilevanti ai sensi dell'art. 110 cp.

Solo un consenso espresso in tal modo e rigorosamente accertato, può essere ricompreso, ad avviso della Corte, nella previsione concorsuale in quanto tale da offrire un contributo rilevante o da costituire una spinta apprezzabile del singolo rispetto alla formazione della volontà collegiale, salva la prova del pari sottolineata nella citata sentenza 80/92 dell'inefficacia dell'asserito rafforzamento o della presunta istigazione, rispetto all'altrui volontà, se capace di svolgersi comunque in autonomia per il compimento del fatto già programmato.

Tale indirizzo giurisprudenziale, largamente condiviso e fatto proprio dai primi giudici, non può che essere interpretato e valutato, ad avviso della Corte, in armonia con altre autorevoli pronunce che sul tema specifico si sono susseguite: in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

particolare con sentenza n.3047 del 1-11-99, la VI° Sez. della Corte di Cassazione ha ritenuto:

“insufficiente la qualifica formale di componente della Commissione in relazione alla consumazione di un reato pur ritenuto strategico per i fini di Cosa Nostra, se non suffragata da altri indizi riguardanti o una concertazione logistica e tattica o un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale del soggetto o una connessione del delitto col territorio su cui lo stesso operava, o altri elementi parimenti significativa”

Con altra pronuncia la Suprema Corte, affrontando il problema della prestazione del consenso, ha evidenziato, sentenza 4347 del 6-10-94 Sez. I°, l'esigenza di una:

“prova certa in ordine alla effettiva partecipazione del soggetto alla deliberazione della strage o quantomeno alla espressa accettazione di essa”.

Quanto alle modalità di prestazione del consenso alla commissione del delitto da parte di un capo mandamento detenuto pro tempore, n. 6250 del 19-11-98 Sezione V°:

ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui, i colloqui di un detenuto mafioso con i familiari, costituirebbero presuntivamente un mezzo di collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza e non un lecito contatto tra consanguinei.

Nelle more del procedimento è poi intervenuta, altra sentenza del Supremo Collegio Sez. V° in data 27-4-2001 n.793, relativa ad uno dei procedimenti concernenti gli episodi compresi nella strategia stragista, l'omicidio dell'Euro parlamentare Salvo Lima del 12-3-92, con la quale il giudice di legittimità, ha annullato le condanne irrogate nei confronti di alcuni dei compartecipi, eccezion fatta per RIINA Salvatore GANCI Raffaele, e CANCEMI Salvatore, che la Corte



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

d'Assise di Palermo aveva fondato sulla vigenza della regola di Cosa Nostra, sulla scorta del quale il delitto in oggetto per la sua natura, la qualità della vittima ed il periodo storico, non poteva che essere riconducibile alla volontà dell'organismo di vertice e di tutti coloro che, pro tempore, avevano titolo per sedervi, indipendentemente dalla effettiva prestazione del consenso.

Testualmente, sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato:

"se è vero che le regole ricostruite di Cosa Nostra, circa la formazione delle deliberazioni collegiali, non corrispondono a quelle dello Stato, tanto non autorizza a ritenere, la responsabilità degli imputati in forza della ritenuta vigenza delle prime, salvo dimostrare che esse, in fatto applicate, abbiano consentito il contributo causale di ciascuno all'omicidio"(Cass 27-4-2001 n.793, f.37).

Tale sentenza, premesso che l'appartenenza ad organismo di vertice di Cosa Nostra, ha soltanto natura di indizio a carico dei suoi membri, ha lamentato altresì, un sostanziale stravolgimento del principio già evocato, dalla sentenza 80/92 nei termini seguenti (p.33) in ordine al criterio induttivo della prova di responsabilità del contributo causale di ciascuno dei membri della commissione:

"riconosciuta l'esistenza di un organismo centrale di mafia, investito del potere di deliberare la commissione di singoli fatti criminosi, i suoi membri (è l'indizio di cui si tratta) sono sino a prova contraria corresponsabili di tali fatti commessi da altri associati quando risulti che costoro, prima di agire, li avevano informati(secondo indizio) ed essi non avevano opposto alcun espresso divieto" ((Cass 27-4-2001 n.793, f.33).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Alla luce di tali orientamenti, compito di questa Corte dovrà essere quello di individuare e valutare, tenuto conto della posizione soggettiva di ogni singolo appellante, se ciascuno di costoro, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia dato un contributo causale apprezzabile, ad una decisione il cui impulso sostanzialmente risale in nuce al RIINA ed al suo alter ego PROVENZANO, e se la condotta individuale tenuta, possa inquadrarsi quanto all'elemento soggettivo nelle forme dell'istigazione e del rafforzamento, in modo tale da poter far configurare il ruolo di mandante.

Nella presente sede sarà pertanto indispensabile accertare con il necessario grado di rigore probatorio, ed a prescindere dall'applicazione di qualsiasi criterio meramente presuntivo:

- a) se la deliberazione della strage, certamente rientrante nelle competenze funzionali della "cupola", per quanto si dirà in seguito, sia stata effettivamente oggetto di valutazione pur in sede, non già plenaria bensì attraverso incontri ristretti o "a gruppi"
- b) se, inoltre, ciascuno degli aventi diritto a sedere in tale organismo, sia come titolare che come "reggente" o "sostituto" del capo del mandamento, detenuto o comunque impedito, sia stato tempestivamente notiziato del progetto, ed abbia espresso il proprio parere in modo manifesto, ovvero anche tacitamente o



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

addirittura per *facta concludentia*, così da poter ingenerare nei proponenti RIINA e PROVENZANO, rafforzandone il progetto criminoso, il convincimento di poter contare anche sul suo incondizionato appoggio.

Per quanto riguarda infine, la successione non soltanto cronologica, ma anche sul piano della concreta riferibilità alla cosca criminosa, dei quattro episodi ritenuti unica espressione della medesima strategia di attacco ai poteri dello Stato, ben raffigurata dall'espressione attribuita al RIINA *“fare la guerra per poi trattare la pace”*, da posizione di forza, sarà altresì indispensabile verificare non solo e non tanto la generica adesione di ogni capo mandamento all'innalzamento del livello ritorsivo e violento dopo l'esito infausto del maxi processo del febbraio 1992, quanto lo specifico contributo singolarmente dato sotto il profilo volitivo od operativo a ciascuno dei singoli fatti.

Devesi al riguardo osservare che i quattro episodi, pur genericamente assimilabili e riconducibili ad un'unica matrice, hanno chiara connotazione di autonomia ed indipendenza come si desume dalla diversità degli autori, dalla personalità e dall'inquadramento istituzionale delle vittime, dall'autonomia dei percorsi giudiziari e dalla circostanza - che a giudizio della Corte deve assumere decisivo rilievo - secondo cui, proprio uno dei proponenti tale strategia (il PROVENZANO,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

considerato l'ombra di RIINA) non risulta neppure imputato nell'episodio iniziale (omicidio Lima Cass sez. V° n.793 del 27-4-01 ff.38, 39).

In ordine all'omicidio dell'On. Lima, deve essere oggetto di attenta valutazione la tesi esposta dal PG in sede di discussione secondo cui in quel procedimento, manca la formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l.203/9, diversamente da quanto avvenuto nel presente.

Per tale ragione, secondo la tesi del PG, solo per la strage di via d'Amelio e non già per l'omicidio Lima, sarebbe ipotizzabile, per ciascuno dei capi mandamento chiamati a rispondere del crimine in veste di mandante, la causale quale movente individuale della condotta finalizzata allo scopo di favorire l'attività dell'associazione mafiosa.

Deve però precisarsi che, indipendentemente dalla natura di tale aggravante, (non riferibile ai reati puniti con l'ergastolo essendo stata la medesima collegata solo ai reati satelliti) l'argomento non può spostare gli equilibri della responsabilità individuale per una semplice ragione: la sussistenza e la rituale contestazione del delitto associativo (capo I della rubrica) con riferimento alla rispettive qualità soggettive di ogni capo mandamento, di per sé ampiamente sufficiente, nell'ambito di entrambi i procedimenti, ad individuare con certezza la matrice del movente individuale e collettivo.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tanto risulta confermato dall'esame della stessa motivazione della sentenza della Suprema Corte n.793 del 27/4/01 laddove, prendendosi in esame le posizioni degli imputati definite in molti casi con sentenza di annullamento con rinvio, non risultano proposte questioni specifiche concernenti il reato associativo.

Conseguentemente la valutazione delle questioni proposte nella presente sede, deve poggiare – ad avviso della Corte – sugli stessi elementi di fatto già considerati in quel diverso procedimento.

Ciò detto deve per altro verso aggiungersi che la strage di via d'Amelio si connota, ad avviso della Corte, pur nell'ambito della sfida alle istituzioni scaturita dall'esito negativo per Cosa Nostra avanti la Corte di Cassazione del procedimento maxi di Palermo, in cui a torto erano state riposte tante speranze, con caratteristiche del tutto autonome e peculiari che, per taluni versi, ne sottraggono l'interpretazione agli ordinari schemi valutativi.

Le pur approfondite indagini svolte, non hanno infatti consentito di dare una risposta del tutto appagante all'interrogativo concernente la estrema rapidità con cui la “sentenza di morte” da lungo tempo annunciata nei confronti di un nemico storico di Cosa Nostra, secondo le dichiarazioni di alcuni collaboranti e tra essi, il BRUSCA ed il SIINO, ebbe



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

a subire drasticamente – dopo la strage di Capaci del 23-5-92 - una precipitosa accelerazione tale da imporre, senza neppure il tempo materiale di procedere alle consultazioni usuali in fattispecie analoghe, la necessità di una delibera esecutiva in via d'urgenza adottata, oltre che dal PROVENZANO dal RIINA, che se ne accollò in via preminente la paternità (*Faluzzo la responsabilità è mia*, secondo l'affermazione rivolta al GANCI Raffaele) nell'ambito di riunioni ristrette e con l'appoggio logistico di un gruppetto di fedelissimi.

In questo contesto, può inserirsi la ulteriore riunione svoltasi, peraltro secondo le pur altalenanti e più volte ritrattate dichiarazioni del solo Scarantino Vincenzo, tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 1992, nell'abitazione di tal Peppuccio Calascibetta in Fondo Marino, e che vide seduti allo stesso tavolo, come contestato nel proc. cd BORSELLINO bis all'udienza del 4-7-97, oltre a Salvatore RIINA, alcuni capi mandamento e semplici uomini d'onore a lui particolarmente legati, per mettere a punto a tambur battente nei dettagli esecutivi, un'azione criminosa particolarmente complessa già deliberata secondo le regole dell'associazione mafiosa.

Estremamente significative appaiono poi al riguardo, le dichiarazioni del collaborante BRUSCA, anche in questa sede udienza 18-6-01, relative alla riunione ristretta svoltasi nel



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

periodo a cavallo dell'omicidio Lima in ordine alle ragioni che indussero a ritenere prioritario l'omicidio del dott. BORSELLINO con conseguente accantonamento di altri analoghi progetti criminosi, tra cui quelli che avevano per obiettivo l'eliminazione del funzionario di Polizia dott. Arnaldo LA BARBERA e dell'On. Calogero Mannino, e quelle del CANCEMI, secondo cui per il RIINA, in forza di un non meglio specificato *"impegno preso"*, era *"una cosa da fare subito"* (f. 34 del 17/6/99).

Pertanto ad avviso della Corte, nella fattispecie, il problema fondamentale del presente giudizio, diversamente da quanto prospettato nell'impugnata sentenza e ripreso anche nel corso della discussione orale sulla base di una interpretazione riduttiva dei principi fissati nella sentenza 80/92, più che di accertare in astratto la vigenza pro tempore delle regole funzionali di Cosa Nostra in ordine al consenso alla strage (essendo palese che il RIINA né da solo, né in "duopolio" con il PROVENZANO poteva assumere autonomamente una decisione di tanta gravità), è di individuare in concreto nell'ambito della conclamata deliberazione della Cupola inevitabilmente collegiale, l'incidenza causale del contributo singolarmente arrecato da ciascuno dei capi mandamento aventi titolo per sedere in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Commissione, nell'ambito delle riunioni sia congiunte che ristrette.

Contributo che ad avviso della Corte, non può consistere in una mera passiva adesione, ad una iniziativa altrui, senza alcun autonomo apporto ideativo volitivo ed operativo, che finirebbe in contrasto con la previsione di cui all'art. 40 cp. in relazione all'art. 27 Cost. per concretare una vera e propria responsabilità di tipo oggettivo da ruolo o da posizione.

Ne consegue la necessità di verificare con una valutazione individualizzante e non genericamente estesa a tutti in modo acritico, tenuto conto della peculiarità e dell'urgenza dell'adottata decisione stragista, l'effettività del consenso prestato da ciascuno dei capi mandamento, all'attentato di via d'Amelio, con riferimento anche all'eventuale sussistenza di condizioni ostative alla valida ed efficace manifestazione della volontà, previsto dalle regole collegiali di Cosa Nostra, nel rispetto dell'autonomia dei singoli mandamenti.

Diversa sarà ovviamente la valutazione in relazione agli appellanti la cui responsabilità è stata ritenuta in qualità di meri esecutori.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO II° I PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI RESPONSABILITÀ**

### **PARAGRAFO I° LA RICOSTRUZIONE STORICA**

I presupposti probatori sui quali la Corte ha ritenuto di procedere nella definizione delle singole posizioni di responsabilità penale, sono frutto di compendio sinergico risultante dai principi generali delle norme in tema di prova del concorso nel reato di strage e dalla lettura analitica dell'iter giurisprudenziale evolutosi negli anni con riferimento ai temi attinenti alla criminalità organizzata ed in particolare a Cosa Nostra.

Come ampiamente tratteggiato in precedenza infatti, le regole ermeneutiche del concorso di persone hanno subito, in sede sia di merito che di legittimità, un adeguamento alla metodologia operativa di Cosa Nostra, consorteria mafiosa che ha agito in Sicilia e sul territorio nazionale per molti decenni e tuttora agisce, sfruttando concertazioni logistiche contingenti e strumenti di ricezione e manifestazione delle singole volontà degli adepti, fortemente velate da omertà, ancorché particolarmente efficaci proprio perché sottratte al controllo da parte dello Stato.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Gli ostacoli conoscitivi della realtà mafiosa di Cosa Nostra hanno indubbiamente subito un'aggressione violenta e penetrante a partire dalla metà degli anni Ottanta quando, le prime dichiarazioni di soggetti dissociatisi dal vincolo e pervenuti a scelte collaborative con l'Autorità giudiziaria, sono divenute foriere di risultati negativi per la compattezza e gli assetti interni dell'associazione.

In particolare le conoscenze di personaggi di rilievo all'interno della consorterìa, quali Tommaso Buscetta prima ed Antonino Calderone e Salvatore Contorno poi, e le successive, continue collaborazioni da parte di "uomini d'onore" e talvolta addirittura, di soggetti ricoprenti cariche verticistiche, hanno inaugurato una lunga stagione - culminata nell'estate del 1996 - nel corso della quale, le attività investigative delle Forze dell'Ordine, coordinate dai competenti uffici di Procura Distrettuali, hanno proceduto alla raccolta di dati risultati decisivi per la ravvisata convergenza del molteplice e per il conforto probatorio offerto da positivi elementi di riscontro.

Dunque, la ricostruzione del fatto oggetto della presente vicenda processuale ha tratto origine, come già in precedenza anticipato, da una serie di collaborazioni di giustizia intervenute nell'arco cronologico di circa due mesi tra il giugno e l'agosto 1996, mentre le indagini relative agli altri



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

due tronconi cd “uno” e “bis”, erano in fase molto più avanzata, onde non è stata possibile la riunione dei procedimenti, diversamente essenziale per una corretta visione d’insieme.

Le correlative dichiarazioni di uomini d’onore da tempo in stato di detenzione, pur non idonee a dissipare completamente talune zone d’ombra che fisiologicamente permangono in ordine ad un episodio di tanta complessità e con articolate motivazioni difficili da investigare in profondità, hanno tuttavia offerto, ad avviso della Corte, una chiave di lettura sufficientemente chiara ed illuminante sugli antecedenti prossimi del fatto e sulla fase esecutiva di esso. Prime, in ordine di tempo nella presente sede processuale, sono giunte, a partire dal 7 giugno 1996, le dichiarazioni di GANCI Calogero, figlio di Raffaele, capo mandamento della Noce e fedelissimo di Salvatore RIINA, poi arrestato il 15/1/93 insieme al BIONDINO proprio in base alle osservazioni eseguite dai Carabinieri in quel mandamento.

Sullo stesso tema, sono sopraggiunte, nel successivo mese di luglio, le dichiarazioni di due nipoti dello stesso GANCI, ANZELMO Francesco Paolo e GALLIANO Antonino, quest’ultimo dal 19/7/96, di FERRANTE Giovambattista a far tempo dal 12/7/96 ed infine, nei primi giorni del mese di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

agosto, quelle di BRUSCA Giovanni, il quale peraltro, come emerge dalle dichiarazioni del teste SAVINO, capo della Squadra mobile di Palermo, aveva iniziato una collaborazione strisciante e riservata, attraverso appositi colloqui investigativi, sin dai primi giorni immediatamente successivi al di lui arresto il 20 maggio 1996.

In questo quadro si sono poi inserite le dichiarazioni di CANCEMI Salvatore il quale, pur costituitosi il 22/7/93 e dopo aver reso a partire dal 1/11/93 (in esito a confronto con MUTOLO Gaspare) dichiarazioni sulla partecipazione esecutiva di altri soggetti alla strage (tema oggetto del cd Borsellino bis) ed aver anzi sostenuto, nell'ambito del primo procedimento un confronto con Scarantino Vincenzo in ordine alla riunione presso la villa di Peppuccio Calascibetta, solo a partire dal 29/7/96, aveva manifestato al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, con cui aveva espressamente richiesto di conferire, il suo proposito di riferire (anche se forse non senza qualche ulteriore omissione o riserva mentale) tutto quanto a sua conoscenza sulla ideazione e consumazione della strage.

La valutazione globale di tali convergenti dichiarazioni, ha offerto per la prima volta agli inquirenti un quadro analitico della ricostruzione del fatto che ha consentito di risalire sia





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

alle modalità di deliberazione della strage ed alle persone dei mandanti, che a quelle degli esecutori che avevano fornito il proprio apporto, ad una delle fasi esecutive: non già quella sfociata nel materiale azionamento del congegno esplosivo in via d'Amelio (oggetto del procedimento "bis"), bensì quella prodromica esauritasi con la telefonata delle 16.52 dopo il lungo pattugliamento ed il controllo degli spostamenti del magistrato a partire dalla mattinata del 19-7-92.

Il quadro si è poi ulteriormente chiarito con le successive dichiarazioni rese, a partire dal luglio 1997 da SIINO Angelo, specie in ordine al fondamentale settore degli appalti (sul quale dopo la morte del dott. Falcone, stava puntando la propria attenzione investigativa il dott. BORSELLINO) che tanta parte aveva avuto nel meccanismo di accelerazione sfociato nella strage di via d'Amelio.

Tali dichiarazioni (al pari di quelle già acquisite e richiamate nell'impugnata sentenza, nonché nella precedente parte espositiva del fatto) a partire dalle propalazioni iniziali di Tommaso BUSCETTA, e dalle altre susseguite, hanno consentito di ricostruire in profondità natura e caratteristiche di Cosa Nostra.

Ad avviso della Corte, tali dichiarazioni superano largamente, come meglio si tratterà nell'illustrare le singole posizioni, la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

soglia dell'attendibilità sia personale che intrinseca di ogni singolo collaborante e si offrono reciprocamente conforto incrociato anche in presenza di mere divergenze di dettaglio. Inoltre, per la presenza di riscontri esterni ex art. 192 comma III cpp di indiscussa solidità e consistenza, quali ad esempio i tabulati telefonici e le risultanze della complessiva attività d'indagine secondo metodi tradizionali, anche in ordine alla disponibilità di ingenti quantitativi di armi ed esplosivi poi sequestrati, tali dichiarazioni si sottraggono, ad avviso della Corte, alle censure difensive che ne hanno denunciato in via pressoché generalizzata, l'asserita inaffidabilità ed insufficienza sul piano probatorio.

Da esse scaturiscono due dati essenziali ai fini della conclusiva valutazione di merito:

1. che l'azione per la sua complessità, per la personalità della vittima e per gli inevitabili e prevedibili contraccolpi da parte dello Stato, vide una mobilitazione corale dell'intera organizzazione criminosa, con simultaneo impiego esecutivo di uomini provenienti da una pluralità di mandamenti contigui;
2. che tale mobilitazione e la conseguente molteplicità di provenienza degli esecutori, non poteva prescindere dal rispetto di una delle regole su cui il potere e l'efficienza



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

criminosa di Cosa Nostra si basa, quello della territorialità, secondo cui nessun crimine di rilievo e tantomeno un delitto eccellente, può essere commesso, senza il concorso o l'avallo di chi è preposto al controllo delle relative zone e, nel caso di specie, dei titolari del mandamento della Noce, in cui rientrava l'abitazione del magistrato ucciso e di Resuttana, nella quale era situata via d'Amelio, al cui vertice si collocavano rispettivamente Raffaele GANCI e Francesco MADONIA.

PARAGRAFO II°

I CRITERI APPLICATIVI DELL'ART. 192 CPP



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione hanno tracciato a partire dal codice processuale del 1989 le linee interpretative essenziali, all'interno delle quali è necessario oggi muoversi per conferire efficacia ed effettività in particolare, ai principi cristallizzati nell'art. 192 cpp.

Nell'affrontare dunque, i diversi elementi probatori che sono stati esaminati nel corso del procedimento coagulandosi al fine nella deliberazione, un posto di rilievo assoluto è occupato dalle dichiarazioni degli imputati di reato connesso e dei coimputati collaboranti, escussi in primo ed in secondo grado e soprattutto dalla lettura e dal rilievo ad esse attribuito ai fini decisionali.

A tali dichiarazioni devono equipararsi, in sostanza, sotto il profilo valutativo generale, quelle rese da soggetti quali ANDRIOTTA Francesco - escusso nel corso dell'udienza del 16-6-01 - che, pur rientrando nel novero dei cd collaboratori, hanno, con riferimento al presente procedimento, rivestito i panni del semplice testimone.

I giudici di prime cure hanno peraltro, esaustivamente evidenziato i parametri valutativi generali frutto dell'evoluzione giurisprudenziale, in termini ai quali questa Corte ritiene di aderire.



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In questa sede pertanto, lungi dal ripercorrerlo integralmente, sarà sufficiente tratteggiare il percorso essenziale attraverso le forche caudine della credibilità personale del soggetto, nonché dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, procedendo poi, all'esame delle singole dichiarazioni ed alla individuazione degli ulteriori elementi di prova, che la Corte ha ritenuto di dover utilizzare valorizzandone la consistenza.

Nel trattare dunque dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza in merito alla chiamata in correità o in reità, deve premettersi che tale strumento probatorio dal punto di vista strettamente ontologico non è diverso dalla testimonianza per essere entrambe definite prove rappresentative.

Da tale ragione primaria, deriva il valore di prova e non di mero indizio della chiamata in correità, (cfr. Cass. Sez. Un. 3.2.1990, Belli; Cass. Sez. Un. 6.12.1991, Scala; Cass. sez. I, 7.5.1993, Boccolato; Cass. Sez. II, 26.4.1993, Fedele, e da ultime Cass. Sez. 1° 26.3.1996 Emmanuello, Cass. Sez. 1° 25.2.1997 Bonpressi ed altri, Cass. Sez. 6° 13.6.1997 Dominante ed altri).

Le barriere innalzate dal legislatore allo scopo di dissipare il clima di sospetto e di diffidenza che comunque può permeare tali dichiarazioni, in relazione alla loro origine, sono state coagulate nella disposizione di cui all'art. 192, III e IV co. c.p.p., divenuta oggetto di altalenanti quanto significative



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte, la quale, proprio come ricordato in premessa, ha manifestato chiaramente la consapevolezza che:

«nei processi relativi alla attività di organizzazioni criminali operanti fisiologicamente in regime di segretezza e di rigorosa compartimentazione interna nel vigore di una spietata legge di omertà... le fonti di prova di più risolutiva determinatezza probatoria non possono non essere che, per così dire, endogene, provenienti dal loro stesso interno.» (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 1988, n. 266, Barbella)

In tale contesto gli “altri elementi di prova” hanno dunque valore processuale di conferma dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, e si collocano in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, non avendo idoneità probatoria autonoma rispetto al “*thema decidendum*” (ancora sez. 6° 13.6.1997).

La giurisprudenza nell’interpretazione sistematica del dettato dell’art. 192 c.p.p., ha indicato sostanzialmente tre livelli di indagine per il giudice nel contesto della valutazione delle dichiarazioni rese da imputati di reato connesso:

- il primo relativo all’**attendibilità personale** del chiamante, vista alla luce dell’eziologia della propria collaborazione e della vita anteatta,
- il secondo relativo all’**attendibilità intrinseca** del deponente, ossia alla sua credibilità soggettiva e alla



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

verosimiglianza delle sue affermazioni, (Cass. SS UU. 21/10/92 Marino, 25/11/98 n.2326 Irace)

- il terzo relativo all'**attendibilità estrinseca**, cioè all'esistenza di riscontri oggettivi in numero e qualità sufficienti a confermare i fatti rappresentati dal **chiamante** (tra le tante, Cass. sez. I, 24.2.1992, Barbieri; più di recente Cass. 26.3.1996, CED mass. 204295, Cass. Sez. I, 23.4.1998 CED mass. 210481, 29/11/2000 - 2/2/2001 n.4404 Ganci).

### **A) L'attendibilità personale**

Sotto tale primo profilo, devono, in sostanza, rientrare nella valutazione del giudice di merito da un lato i motivi che ebbero ad originare la collaborazione, dall'altro il percorso di tale fenomeno e quindi l'evoluzione temporale, la posizione del dichiarante nel contesto criminale di riferimento e le relazioni personali con i chiamati in correità.

I suddetti elementi, unitamente al rilievo dell'apporto materiale e decisionale prestato all'interno della consorteria o in favore di essa, costituiscono elementi di idoneità al fine di prospettare una esatta rappresentazione delle potenzialità conoscitive del soggetto.

### **B) L'attendibilità intrinseca**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

L'orientamento prevalente consolidatosi sul punto ritiene più corretto verificare prima la credibilità della chiamata in sé, per procedere alla ricognizione degli elementi di conferma esterna solo in seguito, non potendosi pervenire, "*omisso medio*", all'esame dei riscontri esterni alla chiamata (Cass. 18.2.1994 Goddi, Cass. Sez. 6° 30.7.1996 Alleruzzo ed altri), ciò pur dovendosi sottolineare un più ampio spazio di decisività all'elemento della attendibilità estrinseca, in quanto oggettivo ed esterno alla fonte costituita dal collaboratore di giustizia.

A tal proposito, a giudizio di questa Corte, merita di essere condiviso quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando il giudizio sull'attendibilità intrinseca di un collaboratore non appare del tutto positivo, non necessariamente si deve negare validità di prova alla chiamata, dovendosi in tal caso solamente usare maggiore rigore nella valutazione dei riscontri esterni (v. Cass. Sez. I n.

1801 25 febbraio 1997 Bompressi ed altri, in cui si è espressamente parlato degli "altri elementi di prova che devono essere tanto più consistenti quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sulla attendibilità intrinseca e viceversa" e, ancora Cass. Sez. IV, 5-4-1996, Conti in cui la Suprema Corte ha evidenziato l'impossibilità di contestare la credibilità intrinseca del chiamante in correità ove i riscontri, ancorchè non aventi valenza di autonoma prova o di indizio grave, preciso,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

concordante, siano idonei a corroborare “*ab extrinseco*” la chiamata in correità).

Quanto alla verifica dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, la giurisprudenza è unanime nel rifarsi ai classici canoni di precisione, coerenza interna, ragionevolezza, genuinità, spontaneità, disinteresse e persistenza, senza escludere la validità della chiamata quando essa sia frutto di arricchimento progressivo (tra tutte v. Cass. Sez. Un. 21.10.1992, Marino; Cass., sez. VI 18.2.94, cit.; Cass. sez. IV 15.4.94, Rossit; Cass. 19.1.96 n. 661, Agresta).

Pur riconoscendo particolare valore alle dichiarazioni che contengano la confessione, insieme alla chiamata in correità, (fra tutte la più volte citata Cass. pen., sez. I 30 gennaio 1992, Altadonna e Cass. Sez. VI° 1.3.2000 n.2637 Santise), la giurisprudenza ha poi escluso che l’ammissione di responsabilità propria, sia requisito necessario di attendibilità, non essendo richiamata dall’art. 192 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 13 aprile 1992, Procopio).

In relazione all’attendibilità intrinseca del c.d. collaboratore, la Suprema Corte ha chiaramente posto l’accento sulla più volte censurata origine utilitaristica delle stesse in relazione alle misure premiali di cui beneficiare, escludendo la rilevanza delle ragioni di collaborazione, qualora le dichiarazioni siano positivamente valutate alla luce dei sopracitati parametri (Cass. pen., sez. I, 6.5.94, Siciliano Sez. VI 5/7/2000 n.7839 Di Zillo).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

A tal proposito deve osservarsi che il calcolo utilitaristico, peraltro indirettamente sollecitato dalla legge attraverso i benefici riconosciuti, deve considerarsi un dato obiettivamente neutro, potendo essere astrattamente sotteso sia ad un'accusa calunniosa, sia alla semplice rottura dei vincoli omertosi. Tale valore "neutro" dell'interesse premiale è stato quindi espressamente affermato dalla giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte (v. Corte di Assise Caltanissetta 23 gennaio 1996, Scarantino, e Cass. Sez. VI 25.7.1997, Barba ed altri Cass sez. VI 14/1/2000 n.348 Nicolosi) differenziando la natura di tale interesse "fisiologico" dall'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti dei terzi di ben diverso valore negativo (Cass. Sez. 1° 6.5.1998 CED 210475).

L'applicazione alle situazioni processuali e sostanziali concrete ha sortito la creazione di una sorta di vocabolario giurisprudenziale, secondo il quale:

disinteresse equivale ad indifferenza delle accuse rispetto alla posizione processuale del chiamato o all'eventuale aggravamento della propria,

spontaneità equivale ad indipendenza da ogni profilo interiore e morale senza alcun riferimento a contrizione o pentimento,

genuinità coincide con assenza di atteggiamenti artefatti o tendenziosi, anche in relazione alle qualità personali del



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

collaboratore, al ruolo rivestito all'interno dell'associazione, alla sua formazione culturale.

Da ultimo deve evidenziarsi come la posizione rivestita all'interno della cosca, assuma, sempre sotto il profilo soggettivo e personale, rilievo assoluto nella valutazione del contributo processuale fornito dai singoli collaboranti.

Infatti, sia essa posizione di rilievo autonomo per il ruolo di preminenza avuto (es. BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore) o derivi dalla comprovata vicinitas o consanguineità a soggetto di elevato grado (es. GANCI Calogero, GALLIANO Antonino, ANZELMO Francesco Paolo), conferirà evidentemente alle dichiarazioni medesime, spessore proporzionato al "grado" interno di conoscenze e valore oggettivamente crescente, a prescindere dal rigoroso rispetto delle citate regole ermeneutiche.

### **C) L'attendibilità estrinseca: i riscontri oggettivi**

A proposito della natura degli elementi estrinseci che devono corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni - ovvero di quei riscontri oggettivi idonei a superare l'alone di sospetto connaturato alla provenienza delle dichiarazioni accusatorie - è ormai pacifico in giurisprudenza che questi non debbano essere costituiti da elementi aventi valore di prova autonoma,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

indipendenti dalla chiamata in correità, perchè in tal caso si negherebbe ruolo, autonomia probatoria e centralità alla stessa chiamata in correità che consiste, come già detto, in una prova a tutti gli effetti, seppur incompleta (Cass. sez. I, 19.10.93, Rannisi, Cass. Sez. I, n. 1801 25.2.1997, Bompressi ed altri e da ultimo Cass. Sez. I, 23.4.1998 CED 210481 Cass. Sez. V 20/4/2000 n.4888, Orlando, sez. I 8/8/2000 Malcangi).

In ordine alla tipologia e alla natura dei riscontri estrinseci la giurisprudenza ha affermato che questi, non essendo predeterminati dalla legge nella loro qualità, natura e numero, possono essere costituiti da:

- dati obiettivi, quali fatti e documenti,
- dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonee a convalidare *aliunde* l'attendibilità dell'accusa,
- qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità.

(Cass. 13.6.96, n. 6040, Cass. sez.IV 5.4.1996 Conti, e da ultimo Cass. Sez. II, 10.2.1998, Stratigopoulos e altri).

La Suprema Corte ha quindi stabilito la possibilità di utilizzare a conferma delle chiamate di correo tutto quanto potrebbe essere oggetto di valutazione alla luce del principio del libero convincimento.

Le prove rappresentative, utili quali riscontri esterni, possono essere costituite anche da ulteriori chiamate cd. "incrociate" nei confronti del medesimo accusato, che presentino già di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

per sè il requisito dell'attendibilità intrinseca (Cass. sez. I, 29.10.93, Presta, e da ultimo Cass. sez. I, 23.4.1998 CED 210481).

Ciò perché l'art. 192 c.p.p., nel riconoscere per implicito alle dichiarazioni di un coimputato natura di "elementi di prova", ha posto la sola condizione della presenza di un qualsiasi tipo di riscontro, tra cui la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha compreso anche quello costituito da altre dichiarazioni della stessa specie (Cass. sez. VI 9.11.93, Sparacio;

Cass., sez. II, 7 dicembre 1993, Alessandrino).

Tali chiamate in correità, ove siano convergenti verso lo stesso significato probatorio, conferiscono l'una all'altra

"quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova" (cfr. Cass., Sez. I, 1.8.1991 n. 8471, Cass. Pen. Sez. VI, 16 marzo 1995, n. 2775, Grippi).

Altrettanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui, quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria altra operazione di comparazione o **verifica** (cfr. Cass. n. 80/92) e poiché "ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre", per cui "una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del **soggetto**” (Cass. Sez. IV, 6.3.1996, n.4108; Cass. Sez. VI, 16.3.1995 n.2775; Cass. Sez. II, 5.4.1995 n.4941).

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della reciproca attendibilità, nel caso di pluralità di fonti orali del medesimo tenore (la cd. convergenza del molteplice), la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto di valorizzare:

- contestualità,
- autonomia,
- reciproca non conoscenza,
- convergenza almeno sostanziale,
- qualsiasi elemento idoneo ad escludere fraudolente concertazioni (cd circolarità della prova) ed a conferire a ciascuna chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indipendenza ed originalità.

In tal senso le eventuali discordanze su parte del racconto storico possono, nei congrui casi, addirittura attestare l'autonomia delle varie propalazioni in quanto espressione di una “fisiologica disarmonia” tra più racconti (cfr. sempre Cass., Sez. I, 30.1.1992 n. 80).

In ogni caso l'esigenza di convergenza tra le dichiarazioni non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapposibilità, dovendosi ritenere invece necessaria solo la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

concordanza sugli elementi essenziali del *thema probandum*: l'intervento del Giudice varrà proprio a prelevare e valutare gli eventuali elementi di discrasia, e le relative origini sospette o, quanto meno, frutto di suggestioni e condizionamenti (Cass. Sez. I, 26.3.1996, n.3070, cit.; Cass. Sez. I, 7.2.1996, n.1428; Cass. Sez. I, 31.5.1995 n.2328), specie con riferimento a soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminali di stampo mafioso, ed al sospetto della cd. "contaminatio" (Cass. Sez. I, n. 80/92).

Dalla somma di tali indicazioni può ricavarsi il principio per il quale ogni valutazione, positiva o negativa, di singole o plurime dichiarazioni tra loro convergenti debba essere condotta sul caso concreto, non essendo corretto né il pedissequo ed acritico recepimento per diversi fatti delle dichiarazioni provenienti da determinate fonti, né il preconconcetto rifiuto di esse (specie quando concordino), sulla base di asserite influenze reciproche, di condizionamenti degli inquirenti o dei difensori.

In sostanza quindi, richiamando ancora una volta la sentenza n.80 del 1992:

"ammesso pure che nel contrasto della narrazione dei collaboranti e anche all'interno di esse si possano indicare smagliature e discrasie di un qualche peso, la prova della loro sostanziale affidabilità è stata correttamente derivata dalla complessiva convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali che nell'omogeneo risultato d'insieme inducono o per superare le eventuali dissonanze superficiali, le cui opinioni accidentali ed involontarie ne resterebbero parimenti dimostrate.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

A proposito del problema della credibilità delle dichiarazioni assunte dai collaboranti, dopo che siano state rese pubbliche quelle di altri soggetti in ordine ai medesimi fatti, il Supremo Collegio ha escluso che tale circostanza valga ad inficiare l'attendibilità delle successive versioni, quando esse presentino profili di novità e di originalità e manchino altri e comprovati elementi che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di quelle anteriori da parte di quelle successive (Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1992, n. 80).

Nel caso di specie è necessario sottolineare che il requisito della novità ed originalità si attaglia specificamente al contributo di FERRANTE Giovambattista, la cui collaborazione, intervenuta in un momento nel quale gli appartenenti al mandamento della Noce (GANCI C, ANZELMO) avevano iniziato a fornire un rilevante apporto all'accertamento del fatto, ha introdotto un autonomo elemento determinante, quello di ordine telefonico, poi riscontrato definitivamente dai tabulati.

Il problema dei cd. riscontri individualizzanti è sorto dalla semplice considerazione che, se la responsabilità penale è personale, altrettanto specifico deve essere il compendio probatorio necessario per affermarla.





## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In ogni caso la recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito l'esigenza della sussistenza di tale tipo di riscontro ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, soprattutto in relazione ad ipotesi delittuose esauritesi "uno actu", come per la strage di cui è processo, (Cass. pen, sez. II, 10 febbraio 1997, n. 1157, Pagano e altri), evidenziando quindi l'esigenza di riscontri di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, "non riguardanti soltanto il dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche la persona cui esse si riferiscono" (Cass. sez.II 6.12.1996, Arena ed altri).

**E' soprattutto la recente giurisprudenza che ha particolarmente insistito sulla imprescindibile necessità dei riscontri individualizzanti, arrivando a negare la cosiddetta efficacia traslativa interna della chiamata in correità:**

«I riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto. Di conseguenza, non può essere accolto il criterio della c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità, secondo cui, nel caso di una chiamata in correità concernente più fatti, essa può costituire prova anche riguardo a fatti privi di specifico riscontro, qualora l'esistenza di riscontri relativi a taluni dei fatti sia tale da condurre ad un giudizio di sintesi, di complessiva attendibilità del dichiarante», vedi Cass.sez. II 1.10.1996, Cass. sez. II 1.4.1996, Cass. 6.12.1996, Arena ed altri).

Nel tentativo di meglio definire l'ambito di rilevanza di tali riscontri la giurisprudenza ha chiarito che l'esigenza non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui tali



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dichiarazioni si articolano, pretendendosi così un riscontro individualizzante per ciascun episodio.

E' invece sufficiente un richiamo all'identica natura dei fatti, alla coincidenza dei personaggi, all'inserirsi delle condotte in un contesto relazionale unico e stabile sì da valere tali elementi come riscontro logico, in assenza di dati contrari, alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità (Cass. pen., 24

gennaio 1991, Poli, Cass. pen. 21 marzo 1996 n. 2968.

Per quanto si vedrà la massima è perfettamente applicabile in via analogica, ad avviso della Corte, attesa la conclamata attendibilità del FERRANTE aliunde riscontrata sugli episodi cui egli fa riferimento, alla posizione di BIONDO Salvatore ('56) 'il lungo' relativamente alla cd 'prova dei telecomandi' dell'11-7-92 insieme al dichiarante al Biondino ed a BIONDO Salvatore il "corto" in località Case Ferreri.

Altro principio, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità e consequenziale alla stessa esistenza in nuce dei riscontri e di anche individualizzanti, è quello della cd scindibilità o frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e, quindi, della possibilità che la chiamata in correità, riscontrata su un punto o su un soggetto, possa non esserlo su altri, sia con riferimento a più chiamati in correità, che a più



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dichiarazioni che riguardino più episodi criminosi tra loro distinti (c.d. chiamata plurima oggettiva). (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1993, cit.; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 1992, Genovese).

Dunque, può affermarsi che “in tema di chiamata in correità é ben ammissibile la cosiddetta «frazionabilità», nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro. Per altro verso, la credibilità ammessa con riferimento ad una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico” (Cass. Sez. VI, 10.3.1995 n.4162; Cass., Sez. VI, 25.8.1995, n.9090).

In sostanza, quindi, occorre valutare la chiamata in modo analitico, con riferimento ad ogni singolo fatto e ad ogni singola attribuzione di responsabilità, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza (80/1992 Sez. I, Abbate), secondo cui non può inferirsi dalla provata attendibilità di un singolo elemento la comunicabilità di tale giudizio per traslazione all'intero racconto <<...residuando dunque l'inefficacia probatoria delle parti non comprovate o, peggio, smentite, con esclusione di reciproche interferenze totalizzanti>>.

Il Supremo Collegio ha affrontato anche il delicato problema delle dichiarazioni “de relato” rese dai soggetti di cui all'art. 192 e 210 c.p.p., distinguendo l'ipotesi di conoscenza correlata alla appartenenza al ruolo del chiamante



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nell'organizzazione criminale, da quella di mera conoscenza occasionale.

Infatti all'interno delle associazioni criminali, taluni soggetti possono apprendere fatti o circostanze pur senza averne diretta esperienza, per il ruolo di rilievo occupato all'interno e che comporta la puntuale informazione di ogni vicenda attinente ad essa, o per la particolare importanza di determinate notizie che, circolando tra gli associati, diventano patrimonio comune di tutti.

In tal caso, non si può parlare di dichiarazione "de relato", ricorrendo una situazione che, per le specifiche connotazioni delle organizzazioni mafiose, è sostanzialmente analoga a quella della conoscenza diretta.

Nelle ipotesi invece in cui il dichiarante riferisca specifici fatti appresi occasionalmente da terzi, la chiamata è comunque utilizzabile, sia come elemento di prova, sia come riscontro in base alla convergenza delle dichiarazioni, ponendosi soltanto il consueto obbligo di rigore nel vaglio dell'attendibilità intrinseca secondo il combinato disposto del comma 1° del medesimo art. 192 c.p.p. e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210 comma 5 c.p.p." (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, cit.).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tra gli elementi di possibile riscontro alle dichiarazioni accusatorie appena descritte possono essere annoverate anche altre dichiarazioni accusatorie che provengano da soggetti diversi, sempre che sia possibile escludere ipotesi di collusione o di reciproco condizionamento psicologico, riconoscendosi altresì valore di riscontro anche ad altre chiamate de relato, una volta verificatane la provenienza (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1993, Tornese; Cass. pen., sez. I, 21 maggio 1992, n. 1753, Guglielmi; Cass. pen., sez. I, 7 luglio 1992, n. 4153, Barbieri ed altro; Cass. pen., sez. I, 15 aprile 1992, n. 4689, Baraldi ed altri).

Sempre con riferimento alla chiamata de relato, si è poi distinto, sotto il profilo dell'efficacia probatoria tra chiamata in reità e chiamata in correità, a seconda della partecipazione o meno del soggetto all'azione delittuosa: in tal senso, l'assenza "di ogni elemento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa" (Cass. sez. VI, sent. n. 7627 del 30/7/1996, Alleruzzo ed altri Cass. sez. VI 13.6.1997 Dominante ed altri).

Ciò premesso in tema di analisi della elaborazione giurisprudenziale sull'art.192 c.p.p., va aggiunto che l'argomento è stato oggetto di accesi dibattiti parlamentari sfociati, tra l'altro in una riforma di rilevanza costituzionale.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La novella che ha modificato l'art.111 Cost. mediante la legge costituzionale 23-11-1999 n.2, ha introdotto una specifica norma dal contenuto immediatamente precettivo, destinata ad incidere in modo significativo sul libero convincimento del giudice attraverso la previsione di una sostanziale limitazione nella valutazione delle prove, nella parte in cui dispone che *“La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore”*.

Nonostante l'improprio uso del termine “interrogatorio” quando la norma concerne palesemente l'esame dibattimentale, atto deputato alla formazione della prova, sul piano sostanziale, deve rilevarsi che la disposizione, pur essendo rivolta alla generalità delle prove orali (come si evince dall'espressione “dichiarazioni”), in realtà prende in considerazione soprattutto lo specifico mezzo di prova costituito dall'esame del coimputato o dell'imputato di reato collegato (o connesso) dichiarante “erga alios”, cioè proveniente da quella figura di “testimone assistito” delineatasi anche sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 361 del 1998, in quanto una sottrazione



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

volontaria all'”interrogatorio” appare configurabile solo con riferimento a coimputati o imputati “connessi”.

I testimoni infatti non solo possono essere coattivamente accompagnati, ma hanno l'obbligo giuridico, penalmente sanzionato, di deporre e di dire la verità.

Nel procedimento in oggetto, la norma non ha ricevuto peraltro applicazione concreta, sia in virtù del principio generale del *tempus regit actum* che sottrae alla norma stessa quanto accaduto sotto il precedente regime legislativo sia perché, in ogni caso, l'unico degli imputati di reato connesso avvalso della facoltà di non rispondere (e quindi sottrattosi al contraddittorio) è stato il SINACORI Vincenzo.



**PARAGRAFO III°**  
**L'APPORTO DEI SINGOLI COLLABORANTI**

**1) GANCI Calogero,**

figlio di GANCI Raffaele, fidato uomo di RIINA che gli aveva tra l'altro affidato il centralissimo mandamento della Noce, è addivenuto alla scelta collaborativa il 7 giugno del 1996, dopo l'arresto del 10 giugno 1993, confermata e rafforzata anche in esito al drammatico confronto in carcere di pochi giorni dopo con il fratello Domenico il quale, sostanzialmente, lo aveva ne aveva disconosciuto il legame di sangue.

Le dichiarazioni del GANCI in relazione alla strage per cui è processo sono state rese il 30 settembre ed il 16 ottobre 1998, e nell'ambito della strage di Capaci di cui sono stati acquisiti i relativi verbali.

Il collaborante ha tracciato un quadro analitico del mandamento diretto dal padre e della personalità spiccata ma sanguinaria, di quest'ultimo. La sua semplice qualifica di uomo d'onore, non gli ha impedito, proprio per la comunanza di vita con il padre e con i fratelli, di essere a conoscenza di dettagli e metodologie normalmente connesse solo ai ruoli più elevati in Cosa Nostra.

In relazione alla strage per cui è processo, assai significativo appare un passo della deposizione del 30/9/98 nella quale il dichiarante ha riferito un episodio svoltosi all'interno di una





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

cella, ove si trovava insieme al padre ed il fratello Domenico, nel corso dell'udienza tenutasi il 28/5/96 nell'ambito del procedimento denominato "Agrigento", quando il padre, parlando della collaborazione in atto da parte del CANCEMI, affermava testualmente: *"e meno male che non parla della strage di Borsellino"*, con ciò praticamente confessando la propria partecipazione al crimine che avrebbe in seguito esplicitamente confermato.

Dall'affermazione testè riportata e dall'atteggiamento dei familiari, egli aveva avuto modo di capire, rammentando tra l'altro di taluni incontri del padre con il BIONDINO ed il CANCEMI tenutisi, proprio presso il suo negozio "Cash and Carry", che i congiunti avevano svolto un ruolo diretto e determinante nell'attentato.

Il GANCI Calogero ha poi aggiunto - precisando la propria affermazione dietro contestazione del PM - taluni particolari ancora derivanti dalla conversazione con i familiari: in particolare egli, ha significativamente riferito di aver percepito "guardandolo negli occhi" che anche il fratello Domenico aveva partecipato alla fase esecutiva della strage.

L'episodio così sintetizzato, appare di incisivo spessore laddove denota, autenticità ed autonomia oltre ad essere incontestato dagli stessi imputati coinvolti.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il contributo si rivela complessivamente di grande importanza essenzialmente per due ragioni:

- una prima relativa al rafforzamento sostanziale delle convergenti dichiarazioni del CANCEMI Salvatore;
- una seconda con riferimento alle posizioni dei due GANCI Raffaele e Domenico, considerato peraltro un dato di tutta evidenza – che connota ed avvalora tutte le dichiarazioni del GANCI Calogero – ovvero il legame di consanguineità con i principali accusati, che ha evidentemente comportato nel percorso collaborativo, l'abbattimento delle resistenze fisiologiche derivanti dal rapporto familiare.

**2) GALLIANO Antonino,**

ha manifestato i propri propositi collaborativi, sulla scia della scelta del cugino GANCI Calogero, già il 19 luglio 1996 dopo un periodo piuttosto lungo di detenzione a partire dal 21/12/95.

Il contributo del GALLIANO sulla strage è stato altalenante nonchè caratterizzato da una ritrattazione sostanziale e totale in ordine alla di lui partecipazione diretta e quindi, inizialmente inficiato da forti perplessità poi superate alla stregua dell'esame dibattimentale e dei riscontri oggettivi emersi.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

L'interrogatorio reso in due fasi innanzi i Pubblici ministeri di Caltanissetta del 17 aprile 1997, poi acquisito in sede di esame, aveva dapprima fornito il quadro di una sua partecipazione alla strage (come in quella di Capaci) nel ruolo di pattugliatore della zona circostante l'abitazione del Magistrato poi ucciso.

In un secondo momento, attraversando un iter travagliato, complesso ma sostanzialmente autonomo e quindi attendibile, il GALLIANO ha coinvolto il cugino GANCI Stefano, affermando di avere inizialmente sostituito la persona di quest'ultimo con la propria nel corso della narrazione, onde proteggerlo per il forte legame affettivo che li univa anche in considerazione delle gravi patologie da lui sofferte.

Le sostanziali censure mosse dall'appellante GANCI Stefano – il quale ha particolarmente insistito, per svalutarne la versione, sul fatto che il cugino, lungi dal volerlo proteggere lo aveva ingiustamente accusato sin dall'ottobre 1996 del coinvolgimento in altro omicidio commesso in Palermo ai danni di tale Albanese - non possono però trovare accoglimento nella valutazione della Corte.

Infatti la collaborazione del GALLIANO, studente universitario e personaggio di spessore intellettuale maggiore rispetto ai



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

propri consorti, oltre che affiliato in forma “riservata” a Cosa Nostra, deve indubbiamente leggersi attraverso le varie fasi di maturazione della stessa che hanno condotto il dichiarante ad abbandonare, non tanto e non solo una forma protettiva del GANCI, (ormai priva di significato anche per gli altri elementi già emersi nei di lui confronti) quanto della difficoltà di “reggere” una versione dei fatti che poteva svelare il proprio mendacio in qualsiasi momento - con la perdita dei benefici relativi.

Infatti le numerose altre collaborazioni frattanto intervenute, di uomini del proprio mandamento (ANZELMO F. Paolo, GANCI Calogero) e di partecipanti all'azione criminosa (FERRANTE G. CANCEMI S.) avrebbero potuto agevolmente smentirlo, su numerosi particolari a lui effettivamente noti solo *de relato* per averli appresi dal cugino Domenico GANCI.

Peraltro, la partecipazione al fatto del GANCI Stefano e la conseguente di lui responsabilità penale, risulta confermata da dati oggettivi incontrovertibili quali i tabulati telefonici che contribuiscono ad accreditare in modo convincente la versione ultima e definitiva del GALLIANO rispetto alla prima, inopportunamente fornita per ragioni ancora in parte oscure e certamente legate all'ambito interiore ed imperscrutabile della persona.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Deve comunque aggiungersi che il tassello di conclusiva verosimiglianza che s'innesta nel complesso delle dichiarazioni del GALLIANO, rendendole definitivamente uniformi e coerenti, concerne le modalità relative alla sua sostituzione con il GANCI Stefano, avvenuta durante l'incontro presso la macelleria dei GANCI qualche giorno prima della strage e nel quale si erano assegnati i ruoli esecutivi per la mattina del 19 luglio all'interno della famiglia. Di tale incontro lo stesso collaborante ha dettagliatamente riferito, contribuendo così significativamente e logicamente a rendere ancor più credibile la sua complessiva versione.

La narrazione è infatti corredata da una serie di dettagli, relativi in particolare ai propri timori di essere scoperto dal sanguinario zio nel suo intento di sottrarsi ai compiti assegnatigli, sì da non lasciare residui margini di dubbio sulla sua veridicità.

In relazione poi alle altre collaborazioni vertenti sulla fase esecutiva della strage, non va trascurato il potenziale contrasto con quanto affermato dal CANCEMI Salvatore, in relazione alla presenza del GALLIANO (Ninuzzo) nel corso del pattugliamento stesso del 19 mattina.

Sia per quanto tra breve si dirà del CANCEMI sotto il profilo soggettivo, sia perché il particolare riferito non è dato



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

conoscitivo diretto del CANCEMI stesso bensì frutto di confidenze ricevute dal GANCI Raffaele durante il pattugliamento, tale presenza può, ad avviso della Corte, essere ragionevolmente esclusa.

Sul punto la astratta possibilità di disporre tra i due collaboranti un confronto finalizzato a comporre le divergenze ravvisabili nelle rispettive deposizioni, non è stata avanzata da alcuna delle parti, né la Corte ha ritenuto di avvalersi al riguardo dei poteri d'ufficio ex art. 603 cpp, alla stregua delle inequivoche dichiarazioni del CANCEMI all'udienza del 4/6/01.

Quest'ultimo, in quella sede, ha escluso infatti di aver avuto percezione diretta della presenza di GALLIANO la mattina, essendosi limitato a riportare quanto dettogli dal GANCI R. ed ha manifestato conclusivamente forti dubbi anche sulla presenza del GALLIANO stesso – del resto non menzionato neppure dal FERRANTE relativamente all'intera giornata – al sinistro brindisi a casa del Priolo.

Tali precisazioni hanno reciso alla base le possibili motivazioni di un confronto ex art. 211 cpp, e consentivano alla Corte di attribuire credibilità alla versione del GALLIANO, *aliunde* riscontrata, in ordine all'effettivo svolgimento da parte



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del cugino Stefano del ruolo a lui originariamente riservato in sede di pattugliamento.

**3) ANZELMO Francesco Paolo,**

tratto in arresto il 10 giugno 1993 con il cugino GANCI Calogero ed il di lui padre GANCI Raffaele, ha iniziato la collaborazione sempre nel luglio 1996.

Le dichiarazioni dell'ANZELMO hanno assunto rilevanza significativa sia con riferimento al contesto ambientale del mandamento di riferimento, quello della Noce, che aveva rivestito un ruolo territorialmente e logisticamente decisivo nell'esecuzione della strage, sia per i riscontri forniti alle affermazioni di GANCI Calogero e GALLIANO Antonino .

Pur essendo a conoscenza solo *de relato* di fatti specifici sul delitto per cui è processo, ANZELMO ha infatti tratteggiato i rapporti interni alla famiglia della Noce, avendo peraltro rivestito la carica di vice del rappresentante familiare (e poi capo mandamento) GANCI Raffaele.

Il suo mancato coinvolgimento personale nella strage è ben spiegabile, come già ritenuto i Giudici di prime cure, oltre che con l'inutilità di coinvolgere un numero di persone superiore allo stretto indispensabile, con i dissidi interni riferiti da tutti i



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

collaboranti di quell'area e dallo stesso ANZELMO, insorti tra lui ed il GANCI Domenico al momento della sostituzione tra il 1986 ed il 1988 il capo mandamento detenuto.

**4) FERRANTE Giovambattista,**

uomo d'onore di San Lorenzo, mandamento retto da BIONDINO Salvatore, autista e fidato "colonnello" del RIINA, ha iniziato a collaborare sin dal 12-07-96 dopo un breve periodo di mera dissociazione.

Il contributo del FERRANTE si è rivelato da subito decisivo per l'accertamento dei fatti di cui è processo, poiché per la prima volta veniva fornito agli inquirenti uno spaccato di quanto verificatosi la mattina del 19 luglio, essendo quindi finalmente consentito di far luce sulla fase esecutiva del pattugliamento di cui il dichiarante era stato protagonista in prima persona.

Tale ammissione, ha rappresentato la vera e propria svolta investigativa e processuale, poiché ha offerto agli inquirenti il duplice riscontro, poi ulteriormente avvalorato, con determinante convergenza, dalle altre collaborazioni (tra l'altro provenienti da persone aventi titolo per sedere in commissione), concernente la fase esecutiva del crimine, la cui ideazione ed organizzazione risaliva palesemente, come





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

poi gli sviluppi avrebbero dimostrato, ai massimi livelli decisionali di Cosa Nostra.

Il FERRANTE, ha dichiarato innanzi tutto di avere ricevuto il medesimo incarico di pattugliatore di una determinata zona circostante al teatro della strage, già espletato in altri episodi criminali analoghi e geneticamente legati al presente quali l'omicidio LIMA e la strage di Capaci con la specifica mansione di avvisare via cellulare e con una frase convenzionale, altra sezione del gruppo operativo.

All'uopo il Biondino gli aveva fornito, su un bigliettino di carta, il numero da chiamare con il quale egli si era messo ripetutamente in contatto nel corso della giornata.

Le dichiarazioni del collaborante hanno riguardato poi la cd "prova dei telecomandi" ovvero un fondamentale esperimento di funzionalità del congegno esplosivo radiocomandato a distanza, effettuato la settimana precedente la strage quindi il 11 luglio 1992, in Case Ferreri, vecchio complesso edilizio nobiliare palermitano, già abbandonato ed utilizzato da Cosa Nostra quale deposito di esplosivi ed armi di varia natura. All'esperimento avevano partecipato, insieme allo stesso FERRANTE, i cugini BIONDO il "corto" ed il "lungo" unitamente a Salvatore BIONDINO.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tutte le affermazioni versate in primo grado dal FERRANTE ed oggetto di severa censura da parte del Giudice di prime cure che nel negare la diminuzione di cui all'art. 8 dl 152/91, ha evidenziato una serie di presunte dolose omissioni, sono state confermate dal FERRANTE nel corso dell'esame svoltosi innanzi la Corte all'udienza 25-6-01 ed hanno per contro ricevuto, in quella sede, conferma di autenticità, chiarezza ed omogeneità a dispetto del tempo trascorso dai fatti.

Non può tacersi da ultimo, come il contributo del FERRANTE sia stato, sotto un profilo di generica credibilità ed efficacia, ampiamente documentato e riscontrato dal ritrovamento di imponenti depositi di armi ed esplosivi e covi utilizzati da Cosa Nostra ed in particolare dal mandamento di San Lorenzo.

Grazie alle prime dichiarazioni del FERRANTE infatti, già il 14 e 15-7-96 (esame dott. BRUNO 21-4-01) era stato ritrovato e sequestrato un ingente quantitativo di esplosivo SEMTEX, numerosissimi armamenti e relative munizioni ed altri oggetti in contrada Malatacca, nei pressi dell'Ospedale Cervello di Palermo, presso un immobile indicato dal collaboratore.

Subito dopo, sempre su indicazione del FERRANTE, era stato individuato il covo-deposito situato in Contrada



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Carrubbella, meglio noto con il nome di Case Ferreri, dove pure risultavano occultate armi, munizioni ed altre attrezzature in uso a Cosa Nostra.

Infine era stato scoperto, sempre su indicazione del FERRANTE, un covo sotterraneo, dotato di acqua, luce ed approvvigionamenti necessari, nascosto sotto il pavimento di un immobile, situato nel mandamento di San Lorenzo capeggiato da Biondino Salvatore, ed intestato al di lui fratello.

Tali dichiarazioni ed i sequestri che ne sono derivati devono considerarsi idonei ad accreditare sul piano oggettivo il contributo collaborativo del FERRANTE, per i primi di cui all'art. 192 cpp.

**5) CANCEMI Salvatore,**

costitutosi spontaneamente presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo il 22 luglio 1993, ha iniziato a rendere rivelazioni sulla strage per cui è processo, in termini coinvolgenti anche la propria responsabilità, solo il 29 luglio 96.

In precedenza dal 1-11-93, aveva reso dichiarazioni, come già ricordato, attinenti ad una fase estranea alla sua condotta



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

e che aveva riferimento all'azionamento del congegno esplosivo da parte degli uomini della Guadagna – S. Maria di Gesù, posizionati intorno a via d'Amelio.

Appare peraltro singolare che il CANCEMI, oltre tre anni dopo la costituzione, abbia deciso di sollevare il velo delle proprie conoscenze sulla strage nonché sul suo personale coinvolgimento, soltanto il 29-7-1996, quando il cerchio delle altre collaborazioni, risalenti alle settimane immediatamente precedenti, si era irrevocabilmente stretto anche intorno a lui. Le prime dichiarazioni, relative ad altri episodi di non essenziale rilievo nelle strategie di Cosa Nostra, si erano infatti limitate, in ordine alla strage di via d'Amelio, a riferire particolari della fase esecutiva ed in particolare sulla composizione del commando in via d'Amelio, poi non ulteriormente approfonditi né chiariti.

Peraltro, dopo la scelta di rivelare il proprio ruolo esecutivo (oltre che deliberativo) nella strage, egli ha avuto la costante preoccupazione di cercare di ridimensionarlo, se non di minimizzarlo.

In particolare il CANCEMI si è proposto nella giornata del 19-7-92, alla stregua di un mero accompagnatore di GANCI Raffaele, impegnato nell'opera di pattugliamento in via



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

personale, oltre che attraverso la disponibilità dei proprio figli Stefano e Domenico.

La collaborazione del CANCEMI, anche per le ragioni testè esposte, merita una valutazione soggettiva particolarmente approfondita e rigorosa.

Essa infatti è stata sempre accompagnata, innanzi entrambi i gradi di giudizio, da forti dubbi di autenticità in primo luogo per l'atteggiamento assunto dal dichiarante, costantemente attento e circospetto nelle dichiarazioni– permeate di dati probabilistici – costantemente preoccupato di fornire un quadro riduttivo del suo apporto personale.

Nonostante ciò non può comunque essere trascurato, (al fine della diminuzione di cui all'art. 8 e per il corretto accertamento dei fatti) l'apporto conoscitivo del CANCEMI, personaggio di rilievo assoluto all'interno della consorteria criminale e senza alcun dubbio componente effettivo della commissione provinciale di Palermo sin dall'arresto del CALO' Giuseppe.

Giova altresì aggiungere che, al momento in cui il CANCEMI rese le proprie dichiarazioni al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (29-7-96), la collaborazione del BRUSCA, pur avviata in via ufficiosa, non era ancora pubblica, onde allo stato, il CANCEMI, costituiva il primo appartenente alla



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

cupola, che rendeva ammissioni sul decisivo apporto decisionale di quell'organo in relazione alla strage.

Lo stesso CANCEMI al momento della costituzione aveva affermato di essersi presentato per "evitare" un pericoloso appuntamento fissatogli dal PROVENZANO, nel corso del quale avrebbe verosimilmente dovuto giustificarsi - secondo quanto dettogli da GANCI Raffaele, che lo aveva messo in guardia - di una serie di violazioni delle regole mafiose che avevano comportato, da parte dell'organo di vertice di Cosa Nostra, una sostanziale sentenza di morte nei di lui confronti.

L'argomento è stato approfondito dalla Corte anche nel presente grado di giudizio - tra l'altro mediante il confronto con il GANCI Calogero del 16-6-01.

L'atto istruttorio non ha dissipato gli elementi di incertezza sulle vere ragioni che ebbero a determinarlo alla costituzione ed alla collaborazione.

**6) BRUSCA Giovanni,**

tratto in arresto il 20 maggio 96 in località Cannatello (AG) ha iniziato da subito una forma collaborativa riservata, poi manifestatasi pubblicamente tra la fine luglio ed i primi di agosto del 1996.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Già i Giudici di primo grado avevano superato, nel giudizio complessivo sulle dichiarazioni del collaborante, le perplessità scaturite dai riferimenti iniziali delle chiamate del BRUSCA ad una sola fazione di Cosa Nostra, ovvero quella a lui più lontana facente capo ad Aglieri Pietro, Greco Carlo (alla cui cattura il BRUSCA contribuì in maniera decisiva) ed allo stesso PROVENZANO.

Ad avviso della Corte, va confermato il positivo apprezzamento sul contributo del BRUSCA, già espresso nella sua globalità dalla Corte d'Assise, alla base della concessione dell'art. 8 dl 152/91.

Vanno al riguardo richiamate le dichiarazioni rese dal collaboratore nella trasferta felsinea del 16/18 giugno 2001 apparse di non comune precisione e completezza, indicative di una sorta di evoluzione non solo lessicale, rispetto all'esame svoltosi in primo grado, anche su questioni di grande complessità.

Il BRUSCA, in quella sede esaminato e sottoposto a confronto con il CANCEMI in ordine agli incontri della Commissione provinciale sia prima che dopo la strage, ha riferito tra l'altro della sottile ma sostanziale differenza di personalità e di gestione della Cupola da parte di PROVENZANO e RIINA.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ha ribadito e precisato i dettagli della spartizione dei proventi illeciti nella gestione degli appalti, chiarito una consistente elencazione di dati ed episodi utili all'accertamento della verità processuale non soltanto per la strage di cui è processo ma anche ai fini della configurazione esatta di ruoli, regole e condotte interne a Cosa Nostra, confluiti quindi nella valutazione della sussistenza del reato di cui al capo I).

Anche con riferimento al BRUSCA deve sottolinearsi che, le indicazioni da lui fornite, utili alla cattura di AGLIERI e GRECO, nonché al ritrovamento del covo nella disponibilità del mandamento di San Giuseppe Jato dove erano occultate armi, esplosivi e la porzione di telecomando identico a quello utilizzato il 23 maggio in Capaci, sono da considerare cartina di tornasole della genuinità e dell'efficacia processuale della collaborazione fornita, per i fini di cui all'art. 192 cpp.

**PARAGRAFO IV°**  
**LE REGOLE DI COSA NOSTRA: I DATI OGGETTIVI**

Nel quadro della valutazione probatoria complessiva devono inoltre confluire ad avviso della Corte, oltre agli elementi





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

scaturiti dalle convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia (imputati e non nel presente procedimento) che per le ragioni sopra esposte hanno ampiamente superato il vaglio di attendibilità personale ed intrinseca, altri dati di fatto tipici del mondo mafioso come già delineati chiaramente in numerose pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Possono così individuarsi riscontri derivati dalle indagini tecniche, spunti logici emergenti da prassi consolidate e considerazioni sulle modalità esecutive delle azioni criminose di cui è connotato il metodo mafioso, idonei a fornire un importante contributo per giungere all'accertamento della verità processuale.

Il primo elemento da valutare è quello della cd

“Territorialità”

Tale concetto attiene al legame che il delitto, e chi lo commette, intessono con il territorio, con esplicito riferimento a chi, di quell'area territoriale mafiosa è responsabile, ed avuto riguardo alle “concertazioni logistico - operative” cui la Cassazione ha più volte fatto esplicito riferimento, richiedendone la sussistenza per collegare il fatto al luogo di consumazione e quindi ai suoi referenti criminali.



## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Costituisce infatti dato ineludibile, emerso non solo dalle dichiarazioni degli “storici” collaboratori di giustizia quali BUSCETTA e CALDERONE, ma anche da numerose e definitive pronunce giurisprudenziali che secondo il *modus operandi* e le connotazioni logistiche di Cosa Nostra, i più gravi delitti di matrice mafiosa, funzionali alla strategia dell’associazione, non avvengono mai senza il coinvolgimento ovvero l’assenso, espresso o tacito, del garante di quel territorio, che vi contribuisce mettendo a disposizione uomini e mezzi oppure semplicemente avallandolo.

La ragione logica e storica di tale principio, di regola rispettato in Cosa Nostra - ed evidentemente insormontabile specie nel caso di crimini cd “eccellenti”, contro soggetti istituzionali - trova il suo fondamento proprio nella natura e negli scopi dell’associazione mafiosa in genere e di Cosa Nostra in particolare, laddove il vincolo di assoggettamento ed omertà si regge come ogni altro manifestazione della consorteria, sul controllo del territorio e sulla verifica del rispetto delle regole nella zona di propria competenza.

Secondo tali principi è stato costantemente accertato, (come si ricava dalla più volte citata Cass. n.80/92) con riferimento a singoli episodi delittuosi, sia a livello decisionale che a livello



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

esecutivo, il coinvolgimento del responsabile del mandamento mafioso ove il delitto doveva essere commesso e di taluni uomini appartenenti alla stessa area geografica o comunque al medesimo contesto criminoso.

Anche in tempi recenti la Suprema Corte ha ritenuto indispensabile, indipendentemente dalla mera qualifica formale di componente della "commissione", la prova di tale coinvolgimento, ribadendo chiaramente come le logiche di Cosa Nostra siano connotate da un concerto esecutivo che prende le mosse proprio dal legame con il territorio.

La massima che segue è orientata proprio in tal senso e non lascia spazio a dubbi di sorta:

(...)coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale dell'imputato o una connessione del delitto col territorio su cui l'imputato stesso operava o altri elementi parimenti significativi. Tale principio, senza alcuna distinzione cronologica, affermava l'insufficienza della qualifica formale di componente della commissione, per la sussistenza di un idoneo quadro indiziario relativo al concorso nei reati fine e richiedeva quindi il reperimento degli ulteriori elementi che sono stati elencati in narrativa. (Cass. 1/10/99 Motisi)

Anche collaboranti di area geografica diversa da quella palermitana, quali AVOLA Maurizio (esame 9-4-99) soggetto affiliato alle famiglie catanesi, hanno confermato la uniforme diffusione di tale regola in Cosa Nostra e dell'applicazione ferrea di essa.

L'AVOLA ha infatti affermato che la consumazione di un determinato delitto nell'area geografica di appartenenza di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

una famiglia o di un mandamento mafioso, ne rafforzava il potere decisionale, sicchè non era possibile prescindere dal consenso dei responsabili territoriali.

Consequenziale alla conclamata esistenza di detta regola, è l'accentramento delle responsabilità di gestione del territorio e dei delitti strategici ivi commessi, su chi deteneva all'epoca il potere formale e sostanziale di quei mandamenti: nella fattispecie i capi oppure, in caso di loro impedimento e quindi di "vacanza" della carica formale, i sostituti o reggenti.

Per accostare alla strage per cui è processo, il principio enunciato e verificarne l'applicazione pratica nel caso di specie, è sufficiente trarre spunto dalla collocazione geografica dei tre luoghi strategicamente coinvolti nell'azione: l'abitazione di via F. Cilea del dott. BORSELLINO, quella della di lui madre in via d'Amelio, ed infine la secondaria ma pur determinante residenza marina del magistrato situata in Villagrazia di Carini.

Tale collocazione appare in piena sintonia con quanto affermato dai collaboranti – CANCEMI e FERRANTE in particolare – in relazione alla fase esecutiva della strage medesima e con le risultanze oggettive emerse dai tabulati telefonici.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In corrispondenza dei territori coinvolti direttamente nell'esecuzione del crimine o semplicemente interessati dal pattugliamento o dagli spostamenti del magistrato, risultano in effetti coinvolti nell'azione criminosa - secondo al regola della territorialità - uomini e mezzi appartenenti, secondo un ordine d'importanza del luogo di azione, ai mandamenti:

- della Noce (via Cilea punto di partenza nei movimenti della vittima),
- di Resuttana (via d'Amelio, verosimile punto di arrivo),
- di San Lorenzo (il territorio attraversato per recarsi in Villagrazia, altro prevedibile obiettivo poi effettivamente raggiunto dalla vittima).

Il rispetto del principio di territorialità deve, per altro verso, coniugarsi necessariamente con altre esigenze derivanti da tipologia, natura, scopi e pericoli connessi con l'esecuzione del crimine per cui è processo, andando quindi a costituire il presupposto (formale e sostanziale) attorno al quale hanno ruotato altri elementi parimenti significativi, per assicurare le migliori possibilità di successo di un'azione ritenuta strategica nell'ottica di Cosa Nostra.

La regola della territorialità è stata del resto spiegata, con la necessità di adattamento ai casi contingenti, dal BRUSCA,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

materiale autore dell'omicidio SALVO nei termini seguenti nel corso della deposizione 23/1/99:

**BRUSCA GIOVANNI:** - Dottor Di Matteo, veniva informato no al 99, al 101 per cento. Eh, io, per esempio, sono andato a fare un omicidio a Bagheria, cioè quello all'(Aspra), quello di Ignazio Salvo, mica ci sono andato io da... da Montalto o chi per lui, per mettermi a posto, perchè io mi dovevo mettere a posto, (se aveva sbagliato) Salvatore Riina. Se io per caso mi riusciva di eliminare l'onorevole Lima in via Messina Marina, io non ho mai parlato con Giuseppe Graviano, se la sbrigava Salvatore Riina. Cioè Giuseppe Graviano succe... subiva, cioè succedeva l'omicidio, andava Salvatore Riina e li' e... o Salvatore Riina lo mandava a chiamare: "Si deve fare questo" o "Si deve fare questo, dove (cade cade) a te non ti interessa", cioè non so se sono stato chiaro. Quindi, se la sbrigava Salvatore Riina ad informare il... il capomandamento della zona.

Altra forma di adeguamento, del principio alle esigenze del caso concreto, è costituita dall'aver fatto ricorso ad un supporto logistico di taluni altri uomini, fuori dai mandamenti coinvolti territorialmente.

Ciò poteva considerarsi corrispondente, ad avviso della Corte, ad una duplice esigenza, da un lato quella non coinvolgere troppi uomini di uno stesso mandamento e quindi evitarne la falciatura in caso di scoperta del programma criminoso, dall'altro quella di distribuire, in modo più equamente possibile, responsabilità e meriti (in caso di successo) o demeriti (per l'insuccesso).

La composizione personale di tali unità operative, lungi dall'interrompere il nesso del territorio con il crimine, ha riaffermato, ad avviso della Corte, la validità del richiamato principio.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tutti gli esecutori materiali individuati appartenevano infatti ad altrettanti mandamenti, sempre e comunque gestiti da “fedelissimi” del RIINA e del PROVENZANO, che si erano logicamente rivolti a loro sempre per le ragioni di sicurezza ed urgenza che avevano connotato il delitto e la sua “accelerazione”.

In base alle dichiarazioni dei soggetti autori di dichiarazioni auto ed etero accusatorie e dai riscontri oggettivi di cui si è detto, l’apporto alla concertazione esecutiva della strage la domenica 19 luglio 1992, può così suddividersi:

- 1) in primo luogo la Noce con tre uomini (Raffaele, Domenico e Stefano GANCI);
- 2) poi San Lorenzo pure con tre uomini (FERRANTE, BIONDO '55 ‘il corto’, oltre Biondino Salvatore imputato nel proc. cd Borsellino bis per essere stato il “coordinatore” delle operazioni, oltre a BIONDO ‘il lungo’ il cui apporto si era esaurito nella pur essenziale prova dei telecomando della settimana precedente);
- 3) da ultimo Porta Nuova (con lo stesso CANCEMI) e Brancaccio (con il “telefonista” CANNELLA).

Tale composizione personale conferma con solare evidenza, l’effettività della regola territoriale, “migliorata” dai correttivi, imposti dalle contingenti esigenze operative.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tutti i mandamenti coinvolti sotto il profilo territoriale infatti profusero uomini e mezzi.

L'unica eccezione poteva essere costituita da Resuttana i cui due più autorevoli rappresentanti della famiglia e del mandamento, MADONIA Francesco ed il figlio Antonino (indicato da taluni collaboranti come sostituto del padre), erano contemporaneamente detenuti.

Di conseguenza il mandamento era sostanzialmente impossibilitato a fornire il proprio apporto materiale ed organizzativo, pur avendo, nel rispetto della richiamata regola mafiosa, aderito all'azione programmata da svolgersi sul proprio territorio, in via d'Amelio, ove già più volte in passato gli investigatori avevano addirittura individuato e scoperto il quartier generale della famiglia MADONIA.

Oltre a tali coinvolgimenti, vi erano poi stati, nell'ottica della fisiologica ma limitata distribuzione di ruoli in Cosa Nostra, talune altre unità di "sostegno esecutivo" affidate ad altri mandamenti (es. CANCEMI, CANNELLA) proprio nel rispetto di quella "concertazione logistico -tattica" coinvolgente uomini "sicuri" per la loro provenienza mandamentale, pur se non strettamente connessa al territorio teatro delle operazioni, cui la Suprema Corte ha più volte fatto riferimento e cui,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

evidentemente, Cosa Nostra ancora una volta si è ispirata per garantire la riuscita dell'attentato.

Altro elemento ritenuto rilevante dalla Corte per comprovare il permanere dei contatti tra gli affiliati ristretti in carcere ed i complici liberi all'esterno, consiste nell'analisi di visite carcerarie e dei

“colloqui dei detenuti”

a tale dato è legata in realtà, esclusivamente la possibilità di una preventiva conoscenza da parte dei capi mandamento pro tempore ristretti in carcere.

Per costoro infatti, impossibilitati a comunicare per vie ordinarie con la rimanente parte della Cupola, si poneva inevitabilmente la possibilità di assicurare la effettiva trasmissione della volontà e manifestazione del consenso sull'argomento sottoposto preventivamente alla loro conoscenza (“*Cognita re*” secondo la plastica definizione resa nella pronuncia n.80/92, p.345).

La giurisprudenza di merito e di legittimità, ha peraltro escluso che la prova di tale avvenuta comunicazione possa semplicisticamente trarsi sulla scorta degli incontri con persone appartenenti al nucleo familiare che, ordinariamente, si recavano a colloquio.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In tal senso, ripetutamente la Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante ed assolutamente condivisibile:

"illegittima la introduzione di una presunzione assoluta circa la funzione dei colloqui, specie se collegata alla circostanza che il fratello dell'imputato era stato poi arrestato per il reato di associazione a delinquere non qualificata e quindi al di fuori di qualunque rapporto con il sodalizio mafioso di appartenenza del ricorrente." (Cass. 3/2/98)

In ossequio a tale giurisprudenza, s'impone ad avviso della Corte, la necessità di accertare che i colloqui, specie se svolti con i consanguinei, siano stati effettivamente strumentalizzati onde consentire sia la comunicazione al detenuto dell'argomento oggetto di delibera collegiale, che la risposta da costui fornita e l'assenso eventualmente manifestato.

In relazione a tali valutazioni potranno utilizzarsi una serie di parametri dai quali logicamente dedurre tale uso strumentale e distorto del colloquio carcerario medesimo.

Tali parametri possono così, esemplificativamente, richiamarsi:

- l'accertata qualifica del personaggio, parente o affine, recatosi a colloquio;
- la regolarità e frequenza dei colloqui rispetto a quelli con altri componenti della famiglia;
- il legame di parentela più o meno forte con il detenuto, che viepiù giustificherebbe gli incontri;
- infine la prossimità temporale al delitto



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Solo attraverso la univocità e la convergenza di tali parametri valutativi sarà dunque possibile, ad avviso della Corte, ritenere in termini di concretezza e non già in forza del mero criterio di automatismo legato alla qualità di capo mandamento del detenuto, che i colloqui carcerari siano stati effettivamente strumentalizzati onde consentire il positivo interpellò sulla proposta omicidiaria e la trasmissione all'esterno dell'assenso individuale dell'interessato destinato secondo la prospettazione accusatoria, a confluire nella deliberazione collegiale.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO III° CONTESTO E MOVENTI**

### **PARAGRAFO I°**

#### **LA RIFERIBILITA A COSA NOSTRA DELL'ATTENTATO**

L'argomento relativo alla dinamica dell'attentato, alla sua preparazione e quindi, in definitiva alla ricostruzione materiale degli accadimenti, rileva solo di riflesso nella presente sede.

La Corte è infatti chiamata essenzialmente a pronunciarsi in merito alla responsabilità dei soggetti coinvolti per la loro qualifica formale di vertice e per il loro contributo volitivo e quindi come mandanti, come specificamente indicato in rubrica, o per quello esecutivo, diverso dalle operazioni di azionamento della carica esplosiva.

Alcune pronunce giurisprudenziali di merito, ed in particolare quella emessa da questa Corte il 23-1-99 in parziale riforma di quella della Corte d'Assise di Caltanissetta del 8-3-96 nel procedimento cd 'BORSELLINO uno', hanno peraltro confermato la ricostruzione degli accadimenti immediatamente precedenti la strage ed i movimenti degli affiliati incaricati delle diverse operazioni.

Gli elementi che possono così oggi definirsi irrevocabilmente accertati - e consacrati nella indicata pronuncia della Suprema Corte del 18-12-00, che aveva rigettato i ricorsi del PG e delle parti civili oltre che degli imputati PROFETA



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Salvatore ed OROFINO Giuseppe - concernono innanzi tutto l'utilizzazione, come contenitore per la carica di esplosivo, di una vettura del tipo FIAT 126.

Dalle prime indagini svolte sulla base dei reperti rinvenuti sul luogo dell'esplosione, si era infatti pervenuti alla individuazione di due diverse vetture, una prima di colore rosso scuro, targata PA 790936 ed il cui furto era stato denunciato, in data 10 luglio 1992 dalla proprietaria Valenti Pietrina, ed una seconda, appartenuta a tale Sferrazza Anna Maria e targata PA 878659.

Di questa seconda vettura - all'epoca ricoverata presso un'officina meccanica sita in via Messina Marine 84 - era stata in realtà rinvenuta soltanto la targa accartocciata ed annerita sotto un'altra vettura, ad opera dell'Ispettore di PS Egidi presente sui luoghi, ricavandosene poi, nel corso delle indagini, che il successivo 20 luglio era stata sporta denuncia di furto, proprio con riferimento alle targhe di quella vettura ed ai contrassegni assicurativi e di bollo, da parte del titolare dell'officina Orofino Giuseppe, poi imputato in quel procedimento.

Alla luce delle risultanze tecniche ed investigative pertanto, si era potuto concludere che il corpo vettura utilizzato era quello appartenuto a Valenti Pietrina, sulla quale erano state apposte le targhe della identica Fiat 126 appartenuta a



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sferrazza Anna Maria e ricoverata presso l'officina dell'Orofino, per essere poi la vettura, imbottita di esplosivo identificato e stimato dalle consulenze tecniche disposte, collocata nel punto dal quale era poi esplosa il 19 luglio.

Sulle modalità utilizzate da Cosa Nostra, onde anticipare ed accertare gli spostamenti del dott. BORSELLINO, non è stato invece raggiunto un dato di univoca certezza.

Le indagini svolte, e così parimenti la sentenza di primo grado, resa sempre nel procedimento a carico di Scarantino V. + 3, avevano infatti ritenuto verosimile che lo studio delle abitudini della vittima, ed il pur praticato pedinamento, non potesse essere sufficiente a garantire la sua presenza in via d'Amelio quel giorno ed avevano pertanto concluso, sulla base della compiuta istruttoria orale e della consulenza tecnica a cura del dott. Genchi, che vi fosse stata attività di intercettazione abusiva sull'utenza dei congiunti del dott. BORSELLINO di via d'Amelio, anche ad opera di Scotto Pietro, pure imputato in quel procedimento, ma inequivocabilmente assolto.

Diversamente da quanto dunque ritenuto con la suddetta pronuncia, le varie sentenze susseguitesi sia nel procedimento di secondo grado cd 'BORSELLINO uno', che nei diversi procedimenti cd BORSELLINO bis e nel primo grado del presente, cd BORSELLINO ter, hanno invece



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

escluso il verificarsi delle intercettazioni sull'utenza FIORE – BORSELLINO, ritenendo sostanzialmente non del tutto credibile la consulenza del Genchi e comunque incompatibile il dato con quanto dichiarato dai collaboratori (e dal FERRANTE in particolare) sull'attività di pattugliamento svolto qual giorno dagli uomini di Cosa Nostra che, diversamente, sarebbe risultata inutile e rischiosa.

L'accostamento al Magistrato per la conoscenza dei suoi spostamenti, era stato dunque affidato al semplice controllo visivo delle zone limitrofe alla di lui abitazione e a quella della madre - luogo dove egli si recava con cadenze quasi quotidiane - e con contatto telefonico via cellulare dislocati in varie zone della città, secondo modalità già seguite in passato, da Cosa Nostra quando aveva tentato di eliminare il dott. BORSELLINO come ha riferito, tra gli altri, molto dettagliatamente, il GALLIANO (ud. 1/7/98).

I dati emersi in primo grado hanno trovato sostanziale conferma nelle risultanze scaturite nella presente sede dall'istruzione dibattimentale rinnovata, del tutto in linea con una ricostruzione storica basata su elementi dai quali non è consentito sostanzialmente discostarsi perché ormai appartenenti al patrimonio della verità processuale.

Prima di ripercorrere dunque le tappe degli avvenimenti che precedettero la strage e furono ad essa propedeutici, deve



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

però rilevarsi che diversamente da talune prospettazione difensive, nessun elemento di sostanziale novità in ordine alla collocazione della carica esplosiva è emerso, con riferimento alla fase esecutiva, nel dibattimento di II° grado e nel corso della deposizione del 25-6-01 (pp.188 ss.) resa da FERRANTE Giovambattista.

La circostanza, non ha aggiunto alcunché di rilevante alle notizie già acquisite avendo rivelato il contenuto di un colloquio, del resto non diversamente verificabile, e comunque limitato a voci diffuse in ambiente carcerario, prive di alcun fondamento anche perché svincolate dai dati analiticamente scandagliati nei numerosi filoni investigativi percorsi.

Il collaboratore, per la prima volta nel corso dell'indicata udienza, facendo espressamente riferimento ai propri rapporti con BIONDO Salvatore ('55) "il corto", (cui era legato dall'appartenenza alla medesima famiglia mafiosa), ed al tentativo di indurlo alla collaborazione dopo essere egli stesso pervenuto a quella scelta, ha aggiunto che certamente quest'ultimo era a conoscenza de dettagli della fase esecutiva, come gli aveva confermato un episodio svoltosi nel 1994, durante l'ora d'aria, all'interno del carcere Ucciardone di Palermo.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nella circostanza, il BIONDO aveva fugato i dubbi manifestati dal FERRANTE relativi alla voce, diffusasi tra uomini d'onore, che l'esplosivo utilizzato per la strage era stato collocato, non già nella FIAT 126, ma all'interno di un bidone di calce.

Alla presenza anche del Biondino dunque, "il corto" aveva eliminato le sue incertezze confermandogli l'utilizzazione della Fiat 126 imbottita di esplosivo a fronte delle perplessità sul posizionamento della carica, che il FERRANTE originariamente nutriva.

Nella medesima circostanza, il collaborante riferiva la soddisfazione del BIONDO per il fatto che le indagini avessero preso "la strada sbagliata" ovvero quella delle intercettazioni abusive sull'utenza FIORE – BORSELLINO lasciando chiaramente intendere che ciò non era invece avvenuto.

Affrontati per linee essenziali, i temi derivati dalle indagini tecniche e di quelle poi sfociate nella individuazione delle condotte, è opportuno sintetizzare i diversi momenti che precedettero la strage e che rimangono, ad avviso della Corte, dei punti fermi della concertazione logistica ordita da Cosa Nostra.

- Il momento iniziale delle attività rilevante è dunque collocabile, secondo quanto prima affermato, a venerdì 10 luglio 1992 quando, presso il Commissariato Oreto di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Palermo viene denunciato da Pietrina Valenti il furto della FIAT 126 rosso scuro. In questa fase la deliberazione esecutiva da parte dell'organo direttivo di Cosa Nostra era già evidentemente intervenuta e, con essa, erano già state delineate le linee operative, i mezzi e l'apporto dei singoli.

- L'indomani della denuncia, sabato 11 luglio, nel corso della giornata, quattro uomini d'onore del mandamento di San Lorenzo, FERRANTE Giovambattista, Biondino Salvatore ed i due cugini BIONDO, Salvatore del 56 e Salvatore del 55, si erano incontrati in località Case Ferreri - terreno "sicuro" poiché da tempo utilizzato come deposito di esplosivi e conosciuto alla perfezione dal FERRANTE stesso, il cui padre vi lavorava come custode - e sperimentano la funzionalità del radiocomando in dotazione proprio agli uomini di quel mandamento, fornito dal "lungo" ed elaborato dall'esperto Biondo Giuseppe.
- Nella settimana precedente la strage GANCI Raffaele, CANCEMI Salvatore e Biondino Salvatore, s'incontrano presso il punto vendita gestito da GANCI Calogero che ne ha riferito a seguito di confidenza del padre il quale ne aveva sul punto sollecitato il ricordo, (30/9/98 p.52 ss.) e lì il Biondino, delegato al coordinamento delle



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

operazioni esecutive, aveva "invitato" i GANCI ed il CANCEMI a partecipare all'azione per consentire loro di verificare la corretta organizzazione e disposizione degli uomini.

- Sempre nella stessa settimana, intorno al 15 del mese, Giovanni BRUSCA aveva incontrato Salvatore Biondino (Brusca 23/1/99 p.136,144 30/1/99 p.101, 16/6/01 p.131 e 18/6/01 p.42) il quale gli aveva comunicato che dovevano arrestarsi, per evidente precedenza ad altro crimine, le attività relative al già ricevuto incarico relativo allo studio dei movimenti ed alla eliminazione dell'On. Calogero Mannino.

Testualmente il BRUSCA afferma:

si comincia a studiare per l'eliminazione del dottor Mannino, studiare gli... le abitudini, quindi non e' che era detto che lo facevamo subito. E poi io vengo **stoppato**: "Non ti interessare piu' perche' dobbiamo fare altro", e poi spunta un... spunta la strage del dottor Borsellino. L'unica cosa che io apprendo e' che giorno 14, 15 luglio vado da Salvatore Biondino per darmi una mano d'aiuto di occultare la macchina di Vincenzo Milazzo, una BMW, e mi dice che non e' possibile e in quell'occasione lui mi dice che **e' sotto lavoro.** Io non gli chiedo chi e' e lui non mi dice che cosa sta facendo. Stop e me ne vado, mi ci metto a disposizione e dopodichè dice: "No, non c'e' bisogno" e me ne vado..

- Due o tre giorni prima della strage, presso la Macelleria di via Loiacono, appartenuta a GANCI Raffaele, quest'ultimo aveva convocato il nipote GALLIANO



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

(1/7/98 p.98), invitandolo a rendersi libero per l'intera giornata della domenica e conferendogli l'incarico di pattugliare la zona adiacente l'abitazione della vittima, ricevendone però un rifiuto per asserita concomitanza lavorativa e provvedendo immediatamente a sostituirlo con il figlio Stefano, su proposta dell'altro figlio Domenico, presente all'incontro.

- Da ultimo, il 19 luglio, dopo l'iniziale prolungato appostamento e le operazioni di pedinamento del dott. BORSELLINO, era stato completato l'iter criminoso sino al fatale scoppio di via d'Amelio.

**PARAGRAFO II°  
IL CONTESTO STORICO**

La strage per cui è processo, per quanto è emerso complessivamente attraverso le ampie analisi investigative ed i relativi esiti processuali, ebbe a verificarsi in un quadro socio-politico determinato da incerti assetti e dalla prospettiva di alleanze ed aggregazioni fortemente innovative rispetto al



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

passato che, contribuirono a concentrare sul dott. BORSELLINO, considerato ultimo esponente del gruppo di magistrati già coordinato dal dott. Chinnici e dal dott. Caponnetto, interessi istituzionali e preoccupazioni criminali.

Alcuni episodi emersi nel dibattimento di primo grado, nuovamente affrontati innanzi la Corte e già analizzati in altri ambiti processuali, ne costituiscono la sintomatica conferma.

Da essi scaturisce che, se da un lato talune componenti politico istituzionali puntavano sul magistrato quale stendardo simbolico del contrasto al crimine organizzato, gli uomini di Cosa Nostra, o taluni di essi, ritenevano possibile ed anzi assai verosimile, che dalle ceneri dell'attentato del 23 maggio 92, si fosse parato sul loro cammino, un altro avversario, pericoloso almeno quanto il precedente e sorretto anche dal crescente moto popolare favorevole, irrorato dai sentimenti di commozione e di solidarietà, legati alla tragica scomparsa del dott. FALCONE.

In sostanza può senz'altro affermarsi che la ragionevole prevedibilità della strage di via d'Amelio, non è frutto di un giudizio formulato a posteriori, giacchè le stesse modalità dell'attentato di Capaci avrebbero dovuto rendere palese che, nel mirino di Cosa Nostra, c'erano i magistrati che l'avevano affrontata con maggiore determinazione, tra cui, in prima



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

linea, Paolo BORSELLINO, naturale erede di Giovanni FALCONE ed ideale continuatore della linea da lui tracciata.

I timori per un imminente attentato, provenivano innanzi tutto dallo stesso dott. BORSELLINO il quale, con la drammatica certezza che gli derivava dalla conoscenza profonda del mondo di Cosa Nostra e delle logiche che la animavano, aveva spesso ripetuto, in ambienti familiari e professionali comunque a lui vicini, di ritenersi il prossimo obiettivo da eliminare.

Già la deposizione della consorte del magistrato ucciso, Agnese PIRAINO BORSELLINO acquisita in atti e resa nel corso del primo procedimento quello a carico di Scarantino + 3, aveva fornito un drammatico quadro della tensione e dell'impegno professionale che gravava sul marito nelle settimane che separarono l'eccidio di Capaci dall'epilogo di via d'Amelio.

Il magistrato, pur consapevole di rischiare la propria vita, non si era fatto condizionare da tale incombente e funesto presagio gettandosi a capofitto nel lavoro, moltiplicando le attività, gli impegni e le trasferte in Italia ed all'estero per acquisire quei dati di riscontro, che riteneva indispensabili alla individuazione della strategia di Cosa Nostra e della svolta stragista di cui aveva già aveva intuito le ragioni di fondo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le annotazioni che compaiono sull'agenda del dott. BORSELLINO facente parte degli atti processuali, e che si interrompono drammaticamente il 17 luglio 1992, sono specchio fedele del ritmo incalzante nei suoi ultimi giorni di vita: la lettura di essi non può che suscitare ancor oggi, sentimenti di intensa emozione e di profondo rispetto.

I colleghi degli uffici giudiziari palermitani, escussi nei diversi procedimenti e nel primo grado del presente giudizio, avevano riferito delle nefaste previsioni del dott. BORSELLINO che si definiva “un morto che cammina” e spingendosi addirittura a cercare di evitarne la presenza in auto con lui, proprio per evitare loro rischi inutili.

In questo drammatico contesto non erano del resto mancati, segnali ed indicazioni, forse non sempre percepiti nella loro oggettiva gravità, di imminenti attentati.

In tal senso deve ricordarsi, primo fra tutti, l'episodio riferito in primo grado dal teste Cap. SINICO (ud. 4/12/98) e collocato intorno al 25 giugno '92, che vide coinvolto lo stesso Ufficiale dei Carabinieri unitamente al collega Baudo.

I due Ufficiali, accompagnati dal M.Ilo Lombardo, sottufficiale poi morto suicida sul quale si erano addensate ombre tuttora non dissolte, ma che godeva allora della piena fiducia del dott. BORSELLINO, si erano recati presso il carcere di **Fossombrone** per interrogare il detenuto D'ANNA Girolamo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

originario di Terrasini, sperando di ottenere qualche confidenza utile a chiarire le circostanze della morte del dott. FALCONE ed i possibili successivi sviluppi ad opera di Cosa Nostra.

I due Ufficiali avevano ritenuto opportuno, non partecipare al colloquio autorizzato affidando il compito al solo M.Ilo Lombardo, Comandante la Stazione di Terrasini paese di provenienza del D'ANNA e limitandosi a chiedere un resoconto orale sui dati acquisiti dal sottufficiale.

Secondo il racconto del LOMBARDO ai suoi superiori, un elemento era del tutto chiaro: negli ambienti carcerari “si dava il dott. BORSELLINO per morto” in conseguenza di altro attentato, analogo a quello di Capaci, che Cosa Nostra stava organizzando contro di lui.

Non appena tornato a Palermo il Cap. SINICO aveva dunque deciso di riferirne al dott. BORSELLINO.

Il colloquio riferito dall'Ufficiale con il magistrato, sull'argomento, avvenuto alla presenza del M.Ilo Lombardo, e del di lui cognato e pari grado Canale, poi a sua volta accusato di contiguità mafiosa, è assai significativo dello stato d'animo del dott. BORSELLINO in quei giorni.

Il magistrato, destando la reazione irritata del cap. SINICO (test. “*Procuratore allora ce ne andiamo tutti a casa e cambiamo mestiere*” f.40 4/12/98), aveva detto di conoscere





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

già il progetto omicidiario nei di lui confronti facendo capire come, preferiva comunque accentrare su di sé i pericoli per risparmiarli alla propria famiglia.

Peraltro, attraverso le parole del Cap. SINICO, in altro brano del di lui esame, (f.30 del 4-12-98), è agevole trarre una significativa descrizione del clima di contrasti e certamente povero di serenità che regnava negli uffici della Procura palermitana. L'Ufficiale ha testualmente riferito:

**TESTE SINICO:** Io adesso non ricordo piu' se fu lui a dire una volta soltanto oppure me lo riferì l'allora maresciallo Canale. Mi pare, sì, che in una circostanza il... il dottore Borsellino si era indispettito con il Procuratore Giammanco; non... non ricordo a motivo di che cosa, ma, ecco, mi pare di avere un ricordo che riguardi proprio una... una forma di sfogo. Mi sembra che una volta disse: "Gli ele faccio tirare fuori io le carte dal cassetto" o qualcosa del genere, diceva, in tono piuttosto arrabbiato con... risentito con il Procuratore Giammanco. E quello che mi pare di ricordare è che lui soffriva molto del fatto che non potesse occuparsi personalmente, in ragione del suo Ufficio, naturalmente, della provincia di Palermo, mentre era delegato a quella di Agrigento.

Nella presente sede di impugnazione sono state ulteriormente approfondite attraverso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentali, le circostanze relative alla temuta eventualità di un duplice attentato dinamitardo da realizzarsi per iniziativa della criminalità organizzata siciliana, in quel luglio del 92, contro due magistrati simbolo della Procura di Milano e di Palermo: il dott. DI PIETRO ed il dott. BORSELLINO.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il fatto era già emerso in primo grado, attraverso le dichiarazioni, oltre che dello stesso Sen. Di PIETRO (udienza del 21/4/99) dei testi Magg. ALONZI (22-4-99), Magg. CAMPANER (22-4-99) e Gen. MORI (27-3-99).

Peraltro, per quanto riguarda il dott. BORSELLINO, il rischio imminente dell'attentato, su cui hanno ampiamente riferito il M.Ilo CAVA ed i testi di risulta App. LOT, Cap. MILLI e Magg. ZULIANI, e confortato dalle correlative acquisizioni documentali, non era stato adeguatamente percepito pur a pochi giorni dalla fatale domenica 19/7/92, nella sua effettiva gravità, dai naturali destinatari ne era stato utilizzato per l'adozione di alcune contromisure, pur astrattamente idonee a vanificare almeno in quel contesto il piano omicidiario.

Basti pensare che la notizia che lo stesso M.Ilo CAVA aveva riferito personalmente al dott. DI PIETRO, era stata trasmessa alla Procura di Palermo, (con cui il sottufficiale aveva infruttuosamente cercato di mettersi in contatto diretto) attraverso gli ordinari canali postali, pervenendo a destinazione solo ad attentato avvenuto.

Nè risultavano adottate, a fronte di una notizia promanante da ambienti strettamente legati a quelli mafiosi (il clan Fidanzati) alcune pur semplici misure del tipo della restrizione di parcheggio nella via d'Amelio, tra l'altro già a fondo cieco per la presenza di uno stabile ostacolo in muratura che tagliava in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

due la stessa sede viabile, non lontano dal civico 19, dove la vittima designata si recava con regolare cadenza, ovvero una più attenta vigilanza della zona attigua all'abitazione del dott. BORSELLINO in via Cilea, attorno alla quale per l'intera giornata un folto gruppo di "pattugliatori" con uso di svariate vetture, avevano imperversato nella più totale indifferenza, senza essere oggetto di alcun controllo.

Del pari, singolarmente, non era stata notata la presenza in via d'Amelio, da apprezzabile periodo di tempo, considerata la variazione del programma originario avvenuto in mattinata, della 126 carica di esplosivo poi utilizzata per la consumazione della strage.

Né risultava infine, alla stregua della deposizione della vedova, che l'argomento sicurezza, fosse stato trattato in alcun modo nella pur concitata telefonata (avente ad oggetto essenzialmente le deleghe di servizio) intervenuta nella mattinata del 19 luglio 1992, tra il Procuratore Giammanco, verosimilmente all'oscuro della minaccia milanese, ed il dott. BORSELLINO poco prima che il magistrato uscisse di casa per recarsi in Villagrazia di Carini.

Significativamente sul punto il M.Ilo CAVA, ha poi precisato che, in esito alle vicende del 19 luglio, la fonte informativa della notizia, lo aveva poi contattato nuovamente



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

accusandolo di non averle prestato sufficiente credito e rammaricandosi per la consumazione dell'attentato.

Nell'ambito di tale contesto, relativo all'imminenza di attentati, meritano un accenno anche le dichiarazioni di MESSINA Leonardo il quale aveva ricordato di essere stato escusso dal dott. BORSELLINO un venerdì prima della strage, verosimilmente il 17 luglio.

Nella circostanza il colloquio, descritto dal MESSINA (f. 158 del 29-4-99) come permeato addirittura da cordialità con il magistrato che aveva mostrato di credere alla lealtà della sua collaborazione, si era concluso con una agghiacciante affermazione del Procuratore Aggiunto di Palermo il quale, dando appuntamento per un prossimo colloquio a brevissima scadenza aveva affermato: *"se sono vivo ci vediamo lunedì"*.

In questo stesso contesto e sempre nell'ambito delle frenetiche attività investigative che il dott. BORSELLINO aveva cercato di concentrare nelle settimane successive al 23 maggio, hanno un ruolo di rilievo, specialmente per le connotazioni ambientali trapelate, i tre colloqui del magistrato, affiancato dal collega dott. Aliquò, con MUTOLO Gaspare, elemento di spicco appartenente alla famiglia di Partanna Mondello, che all'epoca aveva appena intrapreso la sua collaborazione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In tre distinte occasioni nella prima quindicina di luglio, il dott. BORSELLINO si era infatti incontrato con il collaboratore per raccogliergli le dichiarazioni, vertenti peraltro anche sulle ipotesi di collusioni con la criminalità mafiosa, anche di appartenenti alla magistratura palermitana ed alle Forze di Polizia.

Dal racconto del MUTOLO, emerge un quadro di forte turbamento da parte del dott. BORSELLINO il quale in particolare, era apparso notevolmente contrariato da una telefonata ricevuta, nel corso dell'interrogatorio dal Viminale che lo aveva invitato a recarsi ad un incontro con il Ministro ed il Capo della Polizia.

Il MUTOLO (p.187 ud. 14/4/98) ha poi aggiunto che, tornato dal colloquio, il dott. BORSELLINO, era apparso ancor più immerso in pensieri cupi e sconvolto al punto da destare la meraviglia del collaboratore per avere acceso contemporaneamente due sigarette.

Nel quadro generale, vanno inoltre inseriti i rapporti non facili, esistenti tra il dott. BORSELLINO, sin dal momento del suo rientro a Palermo, dopo la destinazione del dott. Falcone al Ministero, ed il dott. Giammanco, all'epoca Procuratore Capo. Come riferito dalla vedova del dott. BORSELLINO, Agnese PIRAINO, il marito aveva avuto sostanzialmente due soli vivaci contrasti con il dott. Giammanco, con il quale nei pochi



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mesi dall'insediamento presso la Procura di Palermo, il rapporto era stato certamente ispirato a freddezza.

Un primo episodio si era verificato al ritorno da un breve viaggio a Bari del magistrato e della moglie, presso l'aeroporto di Fiumicino.

Qui, il dott. BORSELLINO, si era incontrato con l'On. Ando' il quale aveva chiesto informazioni sulle gravissime minacce rivolte al entrambi, in una lettera anonima indirizzata al Procuratore della Repubblica di Palermo.

Il magistrato, sconvolto (secondo la testuale espressione della moglie) per non essere stato notiziato dal Procuratore, aveva chiesto a quest'ultimo spiegazioni appena rientrato in città, nel corso di una discussione molto animata.

I particolari di tale discussione erano stati poi rivelati alla moglie, diversamente da quanto il magistrato - riservatissimo sugli affari d'ufficio - usava fare.

La stessa vedova ha poi raccontato che, la mattina del 19 luglio, poco prima di uscire di casa per recarsi in Villagrazia di Carini, il marito era stato turbato, senza rasserenarsi neppure nel prosieguo della giornata, per il lungo ed animato colloquio telefonico avuto con il dott. Giammanco avente ad oggetto le deleghe sulle indagini di mafia nel territorio di Trapani.

Nella circostanza infatti, il Procuratore Capo aveva finalmente accondisceso, alle pressanti richieste del dott. BORSELLINO,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dopo non poche resistenze manifestategli sin dal suo insediamento.

Il magistrato forte di conoscenze non comuni nell'ambito criminale dell'area geografica Trapanese, aveva più volte insistito per occuparsi in prima persona di quella parte delle attività coordinate dall'Ufficio nel trapanese, per effetto anche della precedente esperienza a Marsala.

Dal complesso di tali elementi emerge inequivocabilmente un dato che, già pro tempore, doveva sembrare di evidenza inquietante quanto oggetto di inspiegabili trascuratezze: lo spostamento inesorabile delle ansie ritorsive e preventive di Cosa Nostra dal dott. FALCONE al dott. BORSELLINO e la creazione di un vero e proprio bersaglio umano.

L'attentato di Capaci in sostanza, sembrava essere stato inutilmente devastante, e non aver sortito alcun effetto né sotto il profilo della sicurezza personale dei soggetti vittime della sovraesposizione, né sotto quello controllo del territorio sol che si pensi a quanti uomini e mezzi furono indisturbati il 19 luglio 1992 nel presidiare varie zone di Palermo, senza attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, per porre in essere, con le eclatanti modalità accertate, il crimine per cui oggi è processo.

L'esame delle circostanze sin qui ricordate sinteticamente, altro non può pertanto che rafforzare inevitabilmente, il



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

legame dell'attentato del 19 luglio con le cosche di Cosa Nostra, e con il capillare controllo territoriale da essa esercitato sulla Sicilia e sulla città di Palermo in particolare, corroborando di particolari significativi e rilevanti sotto il profilo degli indizi ambientali, quanto emerso dalle indagini tecniche di cui si è detto in precedenza.

Il quadro storico del momento in cui la strage ebbe a verificarsi, era in sostanza caratterizzato da un'evoluzione politico istituzionale in corso, nella quale Cosa Nostra aveva tentato di inserirsi, oltre che grazie alle contiguità e connivenze su cui aveva a lungo fondato il proprio parere, con i mezzi usuali dell'intimidazione e della violenza, questa volta esasperati nelle forme e negli obiettivi, onde cercare di far prevalere le oscure trame dell'antistato, nei nuovi assetti che stavano per costituirsi.

La singolare coincidenza di più interessi in capo al dott. BORSELLINO - come detto ben consapevole di essere ormai il principale depositario della fiducia istituzionale nell'opera di contrasto della criminalità organizzata - doveva portare per converso e come spesso accade con l'emergere spontaneo di personalità e figure di elevato profilo, ad un altrettanto spontaneo fiorire di corposi timori che il magistrato attraversasse, con gli strumenti investigativi più penetranti, settori privilegiati, magari para-istituzionali, da sempre rimasti





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

protetti ed inesplorati e dunque terreno di coltura di interessi illeciti striscianti.

Singolarmente, in un'epoca di collaborazioni ancora assai sporadiche e spesso di scarso livello, taluni soggetti (tra cui MUTOLO e MESSINA) avevano deciso, proprio tra giugno e luglio 1992, di prendere contatto con il dott. BORSELLINO, ritenendolo unico destinatario e depositario delle loro prime rivelazioni, dopo la morte del dott. FALCONE, anche in ordine alla contiguità con Cosa Nostra di taluni settori della politica e delle istituzioni.

Ciò rende evidente come chi doveva temere gli effetti dei consensi coagulatisi intorno al magistrato palermitano, non era solo Cosa Nostra.

Tali considerazioni, sulle quali più che una convergenza indiziaria vi è un principio di prova logica derivata dalla lettura complessiva del carteggio processuale e dall'esame d'insieme delle vicende che ne scaturiscono, hanno spinto i difensori di taluni appellanti durante il dibattimento di primo e di secondo grado e soprattutto in sede di discussione, ad avanzare una ridda di ipotesi alternative - per lo più coinvolgenti i servizi segreti o una parte deviata dei medesimi - che non hanno peraltro raggiunto il livello della concretezza processuale, proprio perché svincolate da elementi probatori certo:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

1. da un lato si è fatto espresso riferimento alla collocazione strategica del Castello Utveggio in Palermo, invero prospiciente sulla tutta la città ma con particolare punto di osservazione verso la pur lontanissima via d'Amelio, e dei presunti rapporti dell'Istituto che vi trovava sede con i Servizi segreti.
2. In sede di discussione, è stata poi formulata l'ulteriore relativa a diverse modalità di scoppio dell'ordigno. Tanto sulla scorta di un filmato girato nell'immediatezza dei primi interventi, nel quale non compariva il blocco motore della 126, che aveva invece richiamato l'attenzione degli inquirenti e che non può in alcun modo – ad avviso della Corte - supportare la tesi di una artata operazione di trasporto in loco *a posteriori* della parte meccanica in oggetto. Tale eventualità appare inverosimile e fantasiosa, posto che risulta pacifico il transennamento della zona dal momento subito successivo allo scoppio, ed i minuziosi controlli svolti dalle forze dell'ordine con la collaborazione anche degli uomini del Federal Bureau of Investigation statunitense, che la rendevano del tutto impraticabile.

In relazione a tali ipotesi gli appellanti hanno avanzato anche talune richieste di approfondimento istruttorio sulle quali la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Corte si è pronunciata come da ordinanza emessa il 12/10/01 ed alla quale in questa sede non può che riportarsi.

A giudizio della Corte, infatti tali indagini ulteriori, non sono apparse indispensabili ai fini della decisione, essenzialmente per tre motivi:

- in primo luogo per la natura meramente ipotetica delle prospettazioni alternative ventilate, non suscettibili nella presente sede di impugnazione dei necessari approfondimenti e delle indispensabili verifiche;
- in secondo luogo per la tardività delle richieste, formulate a distanza di dieci anni dai fatti e quindi ben difficilmente utili per approdare a qualsiasi risultato processualmente rilevante;
- da ultimo perché le pur ipotizzate e concomitanti convergenze di interessi non solo mafiosi alla scomparsa di un personaggio quale stava era rapidamente divenuto il dott. BORSELLINO, eventualmente accertande, non possono certamente idonee ad escludere o a scriminare, sotto qualsivoglia motivo, la responsabilità ascritta agli odierni appellanti quali componenti degli organi di vertice o “uomini d’onore”, la cui condotta, sotto il profilo volitivo od esecutivo, basata su elementi di prova aventi allo stato il



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

carattere della certezza processuale, costituisce l'oggetto primario del presente giudizio.

**PARAGRAFO III°  
I PRESUPPOSTI ISTITUZIONALI**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Esaurito così il quadro delle circostanze ambientali che connotarono la strage dei caratteri di prevedibilità rimarcati, appare altresì opportuno ricercare ed individuare non soltanto i reali e concreti moventi che animarono Cosa Nostra, quanto i presupposti di carattere istituzionale nei quali gli stessi si inserivano.

E' necessario, in altre parole, tratteggiare brevemente determinati eventi di carattere sintomatico verificatisi in quel periodo, meritevoli di considerazione e rilevanza nel presente procedimento, per aver costituito il punto di partenza insopprimibile, secondo la distorta logica di chi volle l'attentato, al fine di ricattare lo Stato dimostrando la propria forza offensiva e la sfrontatezza nell'aggreire i simboli istituzionali.

L'impugnata sentenza di primo grado ha individuato con coerenza ed ordine logico – in termini condivisi da questa Corte - il movente della strage suddividendolo in tre aspetti: la vendetta, la prevenzione e la destabilizzazione.

Se la vendetta per le attività investigative portate avanti dal dott. BORSELLINO fino a quel momento, deve pertanto considerarsi una conseguenza prevedibile sotto il profilo ritorsivo, il movente preventivo finalizzato a proteggere i traffici illeciti di Cosa Nostra e la sopravvivenza stessa della



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

consorteria, costituisce un'altra evidentissima spinta propulsiva.

Essa ha condotto infatti alla rapida esecuzione del crimine, sol che si pensi a quali risultati potesse pervenire il sottile lavoro di collegamento e di composizione dei diversi episodi omicidiari, ultimo tra essi quello di Capaci, e lo studio da parte del magistrato, delle ragioni che univano quel delitto al precedente del quale era stato vittima l'On. Lima, secondo le logiche ormai note che animavano l'azione di Cosa Nostra.

Il magistrato aveva più volte manifestato l'intenzione di essere sentito dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, per rivelare quanto a sua conoscenza in ordine alla tragica fine del dott. Falcone, con riferimento altresì al delicato settore degli appalti, già oggetto di un suo colloquio con il dott. DI PIETRO sostituto Procuratore di Milano, impegnato in quel periodo nelle indagini anticorruzione.

I due magistrati si erano peraltro incontrati, come riferito dal dott. DI PIETRO (ud. Del 21/4/99) ai funerali del dott. Falcone, gettando le premesse per una fruttuosa collaborazione in quel settore, i cui sviluppi non potevano non essere gravemente temuti da quanti ne avevano tratto spunto per lucrosi ed illeciti affari trasversali.

In questa stessa ottica va collocato l'iniziativa del dott. BORSELLINO di convocare presso la Caserma dei



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Carabinieri Carini, singolarmente fuori dai locali della Procura di Palermo (e verosimilmente anche lontano da occhi ed orecchie indiscreti), l'allora Col. MORI ed il Cap. DE DONNO, autore tra l'altro del noto rapporto mafia – appalti già consegnato al dott. Falcone nel febbraio 1991, i cui circoscritti erano stati, sino ad allora, singolarmente circoscritti a pochi personaggi non di vertice.

DI CARLO, MUTOLO, BRUSCA, SIINO, GALLIANO ed altri collaboranti non hanno risparmiato dettagli, non soltanto sull'astio maturato dagli uomini di Cosa Nostra contro il magistrato palermitano, ma anche sui precedenti attentati sfumati per circostanze contingenti che ne avevano reso impossibile l'esecuzione.

Per tutte pare significativo richiamare testualmente la dichiarazione resa dal SIINO (f.104 del 27-2-99), secondo il quale tra l'altro, (ibidem f.83) l'On. Lima definiva il dott. FALCONE “ddu cani rrugnusu”:

**SIINO ANGELO:** - Mah, praticamente, diciamo in termini estremamente negativi nei confronti del dottore Borsellino e nei... a pro... da "Cosa Nostra" sempre, da sempre, era visto malissimo. Mi riferisco anche ad un fatto che mi racconto'... cioè, mi disse Lima, cioè praticamente il dottore Borsellino veniva considerato strascina quacine, cioè l'aiutante di campo. Il... lo strascina quacine e' quello che aiuta il muratore a portare la calce e praticamente era il... l'aiutante di campo a tutti gli effetti del... come si chiama...? del dottore Falcone. Cioe', praticamente dicevano che era un alter ego del dottore Falcone, era un personaggio che praticamente faceva e diceva tutto quello che voleva il dottore Falcone; anzi, dicevano che quando



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

doveva fare una dichiarazione clamorosa il Falcone l'affidava al Borsellino, che effettivamente era un tipo sanguigno, un tipo molto piu', cosi'... diciamo aperto, del piu' accorto dottore Falcone.

Nel medesimo esame il SIINO ha rivelato quali fossero i gravi timori dell'associazione per l'assunzione da parte del dott. BORSELLINO di Procuratore Aggiunto di Palermo, anticipandone i prevedibili contrasti con il Procuratore Capo.

**SIINO ANGELO:** - Si', praticamente l'Ufficio che... che ricopri... che doveva andare a ricoprire poi il dottore Borsellino faceva ombra al... all'Ufficio del Procuratore che allora era il dottore **Giammanco**, per cui lui temeva che c'era di questo tipo di cose, di... di problemi.

**P.M. dott.ssa PALMA:** - E in che termini parlava l'onorevole Lima? In termini di sintonia tra il dottore Borsellino e il dottore **Giammanco**? In termini di preoccupazione?

**SIINO ANGELO:** - Assolutamente no, assolutamente no. Debbo dire che praticamente il dottore **Giammanco** era sentito dal... anche da Pino Lipari e ddu santu cristianu, ddu bonu cristianu, una specie di martire della causa. E praticamente questo personaggio era identificato soprattutto da Pino Lipari come vicino ai bagarioti, cioe' praticamente vicino ai personaggi di Bagheria e percio' vicino anche a Provenzano.

D'altra parte, il ruolo di avversario storico delle cosche, del dott. BORSELLINO, risultava pacificamente accertato per avere contribuito in modo sostanziale alla redazione dell'ordinanza – sentenza del primo maxi processo di Palermo e per aver condotto numerose altre inchieste, sia come Giudice Istruttore di Palermo che come Procuratore di Marsala.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il risentimento di Cosa Nostra, e del RIINA in particolare nei confronti del dott. BORSELLINO, aveva origini lontane, sulle quali hanno ampiamente riferito sia il SIINO che il BRUSCA (23-1-99 f.138) ed affondava le proprie radici nell'originario rifiuto di accettare proposte formulategli per alleggerire la posizione del Bagarella in un procedimento che lo riguardava, (DI CARLO 19-6-98 f.124) che ne aveva con ciò confermato la fama di incorruttibilità, nonché nella vicenda che aveva portato all'arresto dei congiunti del RIINA e del Leggio in Bologna il 4-5-80 per mano del Cap. Basile, che aveva già pagato con la vita il fedele assolvimento dei suoi compiti d'Istituto.

La eliminazione del dott. BORSELLINO, in buona sostanza, doveva considerarsi una "necessità" per gli uomini della mafia da diversi anni non solo per l'impegno profuso dalla vittima nell'azione di contrasto al crimine organizzato, quanto per le non comuni capacità di comprenderne le trame essenziali e trasversali, che si erano manifestate già nel primo maxi processo palermitano di cui si è più volte accennato.

Quel procedimento aveva infatti gettato le premesse, per il prevalere di un innovativo orientamento giurisprudenziale mirato ad accomunare fatti diversi sotto la matrice mafiosa, ritenendoli frutto della volontà degli organismi di vertice di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Cosa Nostra, indipendentemente e collateralmente rispetto alle singole responsabilità degli esecutori materiali.

Lo sviluppo delle collaborazioni con l'Autorità Giudiziaria, che aveva preso le mosse dal BUSCETTA per poi proseguire con il CALDERONE, il CONTORNO Salvatore e, da ultimo con il MUTOLO ed il MESSINA, costituiva poi un vero e proprio attentato alla compattezza dell'associazione che vedeva innanzi tutto incrinarsi uno dei suoi pilastri storici, quello dell'omertà.

Ne scaturiva il rischio concreto che gli investigatori potessero addentrarsi grazie a quello strumento, nelle conoscenze più interiori di Cosa Nostra accertandone anche gli organigrammi. Più indiretto e meno circostanziato ma altrettanto riscontrato, l'ulteriore movente legato alla manifestata necessità di abbandonare i referenti politici, non più in grado di assicurare il protrarsi della protezione istituzionale (tra essi l'On. LIMA, l'esattore Ignazio SALVO, già condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cp, con la nota sentenza divenuta irrevocabile il 30/1/92), ed allacciare nuovi rapporti con figure e soggetti politici emergenti.

Tale aspetto del composito movente è emerso in particolare grazie alle dichiarazioni di BRUSCA Giovanni rese anche nel presente grado di giudizio (ud. 16/6/01).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In tal senso è invero, piuttosto evidente, alla luce delle numerose dichiarazioni dei collaboranti di più elevato spessore, che Cosa Nostra tentava di instaurare un contatto diretto con l'apparato politico che meglio potesse garantire una gestione diretta e sotterranea del potere reale.

E' altrettanto chiaro però come sia mancato all'accertamento della verità processuale, un riferimento probatorio a soggetti e forze politiche chiaramente individuati o individuabili.

Le uniche dichiarazioni sul punto, rese da CANCEMI Salvatore innanzi la Corte di I° grado (17-1-99 ff.37 ss.), non soltanto sono risultate prive di riscontri processuali di qualsiasi natura, oltre che assai tardive rispetto alle precedenti sulla strage risalenti al luglio 1996, ma anche storicamente lontane dal contesto di quegli anni (1991-1992) quando gli esponenti del mondo imprenditoriale richiamati dal CANCEMI ed avvicinati a Cosa Nostra, secondo il collaborante, per il tramite di MANGANO Vittorio uomo d'onore di Porta Nuova, erano ancora estranei alla scena politica nazionale, nella quale si sarebbero inseriti a distanza di qualche anno, anche grazie al potere economico e finanziario che ne avrebbe favorito l'ascesa, foriera di consensi popolari.

Conseguentemente nessun collegamento logico è possibile tra i fatti per cui è processo, e quindi i moventi della strage, e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

le ipotesi ventilate dal CANCEMI, delle quali, attesa la qualità della fonte *de relato*, non è stato possibile eseguire alcuna verifica.

Per ogni altro aspetto relativo alla causale del delitto, s'impone un richiamo sostanziale alla motivazione della Corte d'Assise che risulta del tutto condivisibile ed è frutto di una corretta lettura ed interpretazione delle pregresse vicende di Cosa Nostra, e delle risultanze processuali.

In ordine a tale aspetto dell'impugnata sentenza peraltro, risultano proposte censure difensive solo generiche per lo più basate sulle piste alternative della cui infondatezza si è sopra ampiamente trattato.

Agli elementi essenziali appena affrontati, da cui ha tratto origine il delitto per cui è processo deve, secondo il giudizio della Corte, aggiungersi una considerazione ulteriore che rafforza le precedenti conclusioni ed attiene al perentorio e spontaneo emergere della figura del dott. BORSELLINO in campo nazionale, soprattutto in seguito alla scomparsa del dott. FALCONE la cui figura appariva "protettiva" *lato sensu* rispetto al collega ed amico Paolo BORSELLINO, come affermato proprio da quest'ultimo e riferito dalla vedova: "*finchè era vivo Giovanni mi faceva da scudo*".



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In tal senso devono essere letti, senza possibilità di interpretazione alternativa, una serie di episodi si collocano in epoca successiva alla strage di Capaci.

Dalla deposizione resa il 16 luglio 1998 dall'On. Vincenzo SCOTTI, Ministro degli Interni *pro tempore*, è emerso il contenuto di un colloquio avuto dall'uomo politico con il dott. BORSELLINO subito dopo i fatti di Capaci, intorno al 28 maggio 92, al termine di un pubblico dibattito.

L'allora Ministro SCOTTI aveva manifestato in tale occasione al magistrato, l'intenzione di riaprire i termini per la proposizione delle domande per la carica di Procuratore nazionale Antimafia, così consentendogli di avanzare la propria candidatura.

La risposta negativa del dott. BORSELLINO era giunta qualche tempo dopo il colloquio con una missiva personale, (i cui contenuti sarebbero stati svelati solo dopo la strage del 19 luglio) nella quale veniva in sintesi manifestata la volontà di non avvalersi di quell'opportunità per non beneficiare in alcun modo della scomparsa dell'amico FALCONE originariamente candidato naturale per quell'importante Ufficio, la cui istituzione era stata da lui stesso fortemente propugnata.

Altro episodio significativo del momento storico vissuto a cavallo della primavera – estate del 1992, e della connessa sovraesposizione del dott. BORSELLINO, anche determinata



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dai consensi concentrati sulla sua persona dopo la scomparsa del dott. FALCONE, è testimoniato, attraverso le parole dell'On. AJALA, escusso in primo grado il 2 luglio 1998, dalle vicende legate all'elezione del Presidente della Repubblica, avvenuta alla fine di maggio di quell'anno.

Non pochi malumori aveva infatti sollevato nello schivo magistrato, secondo il racconto dell'ex collega, il consenso di un intero gruppo parlamentare, quello della destra nazionale, che nel corso delle lunghe ed incerte elezioni, che avrebbero portato, subito dopo la strage di Capaci, all'elezione alla Presidenza dell'On. Oscar Luigi SCALFARO, lo aveva votato unanimemente.

Per concludere non può dimenticarsi che, tra le preoccupazioni che covavano all'interno di Cosa Nostra inducendola a sferrare quel devastante attacco allo Stato, vi era quella derivante dalla via legislativa intrapresa in quegli anni da Governo e Parlamento, sotto l'evidente ispirazione del dott. FALCONE già insediato in veste di Direttore Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia.

Risalgono infatti proprio a quel periodo alcuni interventi legislativi spesso effettuati con l'efficace strumento del decreto legge ed innestatesi in coda a quelle del 1991 relative alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria (Decreto legge



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

n.8 del 15/1/91 convertito nella legge n. 82 del 15/3/91 (152) ed alla istituzione della Direzione Nazionale Antimafia (Decreto legge n. 367 20/11/91 convertito nella legge n.8 20/1/92) che, da un lato stemperarono subito l'effetto della radicale riforma del codice di procedura penale entrata in vigore il 24 ottobre del 1989, dall'altro andarono ad incidere sostanzialmente anche sotto profili penali sostanziali fino a quel momento trascurati.

Particolarmente decisivo in quest'ottica, il decreto legge n.306 dell'8 giugno 1992, convertito nella legge n.356 del successivo 7 agosto che, novellando su più aspetti, aveva introdotto il reato di scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter cp), ampliando le ipotesi di confisca ed i poteri della neo formata Direzione Investigativa Antimafia, ed istituì la Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

Il medesimo provvedimento aveva poi esteso l'applicabilità dell'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, già introdotto nel 1986, prevedendo che il generale potere di sospensione del regime ordinario detentivo in favore di quello straordinario, (il cd "carcere duro") colpisse espressamente i detenuti condannati per reati di mafia, su richiesta dei Ministri della Giustizia o dell'Interno e per motivi di sicurezza ed ordine pubblico.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le citate riforme, condensatesi peraltro in un periodo di tempo contenuto in pochi mesi, dovevano incombere improvvisamente e minacciosamente sulla struttura organizzativa di Cosa Nostra che ne paventava gli effetti, riconducendone le responsabilità omissive ai vecchi referenti politici, quelle ideative al dott. FALCONE, anche in virtù della sua nuova veste ministeriale, e quelle interpretative ed esecutive al dott. BORSELLINO, giungendo così alle conclusioni di eclatante evidenza che originarono, tra gli altri, anche i fatti oggetto del presente procedimento.

**PARAGRAFO IV°**  
**LA CHIAVE DEL MOVENTE: LA cd. "ACCELERAZIONE"**

Ad avviso della Corte appaiono evidenti, ad un'attenta analisi degli atti, talune connotazioni contingenti del delitto BORSELLINO che - a fronte di un movente ancorato ai già menzionati caratteri generali - ebbero ad accelerarne l'esecuzione, sotto l'impulso di una spinta inarrestabile e cronologicamente individuabile tra la fine di giugno ed il giorno dei fatti.





## *Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

I quattro delitti del 1992 intervenuti tra marzo e settembre, l'omicidio LIMA, le stragi di Capaci e via d'Amelio e l'omicidio SALVO furono infatti, e senza alcun dubbio, avvinti tra loro dalle intenzioni dei vertici di Cosa Nostra di frantumare le precedenti connivenze per crearne di nuove e sbaragliare i nemici più pericolosi per la sopravvivenza stessa dell'organizzazione.

La pubblicazione della sentenza della Suprema Corte del 30 gennaio 1992 ed i suoi infausti esiti per le cosche segnarono poi, come più volte ribadito, il *dies a quo* di una strategia del terrore che doveva verosimilmente, nelle intenzioni dell'associazione criminale, fondare i presupposti di una contrattazione con le istituzioni repubblicane in posizione di assoluta preminenza.

Deve osservarsi che il giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento della Suprema Corte delle assoluzioni dei componenti della cupola per i delitti eccellenti, si concluse poi con sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 17-3-95 irrevocabile dal 10-6-96 che vide la condanna anche dei mandanti oltre che degli esecutori.

In tal senso la strage per cui è processo, costituì senza dubbio una delle tappe essenziali della strategia cruenta, poi proseguita anche dopo l'arresto del RIINA, fino agli attentati



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del 1993 di Roma e Firenze, e fu inserita a pieno titolo, nel programma criminoso da portare a termine.

Essa doveva costituire un simbolico, ancorchè concreto obiettivo, che era assunto a tale importanza da indurre Cosa Nostra a trasformare una generica deliberazione omicidiaria, già risalente agli anni Ottanta e sulla quale hanno ampiamente riferito tra gli altri SIINO e BRUSCA, in una determinazione realizzativa immediata.

In quest'ottica dunque, la strage di via d'Amelio rimane distinta anche dagli altri delitti ad essa accomunati logicamente e cronologicamente, essendo indubbiamente segnata da una "accelerazione" immediata ed improvvisa, che prese corpo tra la metà di giugno ed i primi di luglio di quell'anno, portando Cosa Nostra ad interrompere i piani di attuazione di altri delitti, per dedicarsi con rapidità inusuale alla esecuzione dei fatti verificatisi il 19 luglio.

In tale contesto devono valutarsi alcune risultanze del dibattimento di primo grado, originate dalle deposizioni del Gen. MORI (27-3-99) e del Cap. DE DONNO (4-12-98), e poi riscontrate per altro verso, dalla deposizione di BRUSCA Giovanni del 23-1-99 (ff. 151-163, 201) in I° grado e del 16-6-01 innanzi questa Corte, che ha fornito un quadro oscuro ed inquietante dell'evoluzione di determinati eventi.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

E' emerso in primo luogo che la strage di via d'Amelio sia stata dettata da ragioni di urgenza tali da far sospendere i piani già elaborati ed in fase di esecuzione che prevedevano la eliminazione dell'On. Calogero MANNINO e cui lo stesso BRUSCA si era dedicato, su espressa richiesta del RIINA.

Dall'altro che nell'intervallo compreso tra la strage di Capaci e l'autunno del 1992, fu avviato un singolare contatto tra i vertici dei ROS rappresentati dal Gen. MORI e dal Cap. DE DONNO, e l'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO, di cui erano note le contiguità mafiose già accennate espressamente in precedenza.

Tale ultimo aspetto ebbe modo di materializzarsi in alcuni incontri romani, solo il primo dei quali (avente natura del tutto preliminare e con il solo Cap. DE DONNO) precedente al 19 luglio, secondo la versione del Gen. MORI che così, testualmente ne ha riferito all'udienza del 27/3/99.

**TESTE MORI:** - Proviamo. Allora, per temporalizzare cominciamo a dire che... a puntualizzare alcune date. Il 24 o 25 di maggio c'e' l'attentato a Capaci; muore Giovanni Falcone, la signora e la scorta. Fu un momento di... di crisi generale delle Istituzioni per la societa' italiana, che plasticamente, anche se ingiustamente, si puo' rappresentare con il volto del dottor Caponnetto, che dice: "E' finita". Cioe', lo Stato era in ginocchio in quel momento. E noi investigatori, i magistrati, la Polizia Giudiziaria, eravamo in un momento di... quasi di buio totale. E come responsabile del... di un servizio di Polizia Giudiziaria, un servizio centrale di Polizia Giudiziaria, decisi di bandire le lamentazioni e le... e le varie eccitazioni che quei giorni si... si affollavano; i giornali e le televisioni erano pieni di... di gente che lamentava l'impotenza dello Stato e allora mi sembro' mio specifico



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dovere cercare di incrementare il tipo di attivita' investigativa in quel settore. E definii due tipi di... di attivita': una quella della ricerca specifica del capo di "Cosa Nostra" attraverso un gruppo scelto e individuato da noi nel nos... tra il nostro personale che su... anche su indicazioni dell'allora maresciallo Lombardo, che poi si suicido' anni dopo, comincio' a sviluppare l'indagine esclusiva volta alla ricerca di Salvatore Riina. Attivai poi tutto il personale che si interessava di criminalita' organizzata di tipo mafioso perche' si... si trovassero delle fonti informative che potessero darci un quadro di conoscenze su cui sviluppare un'attivita' piu' incisiva. In questo secondo aspetto, in questo secondo ambito, si fece avanti con una proposta l'allora capitano De Donno. De Donno aveva svolto, quando era al Nucleo Operativo del Gruppo di Palermo, quando lo comandavo io, tra l'86 e il '90, una serie di indagini su Vito Ciancimino, in particolare sugli appalti per la manutenzione strade e per la manutenzione degli edifici scolastici che era affidata a due societa': la "Co.Si" e la "Si.Co", ma che rappresentavano queste societa', cioe' "Co.Si" era "Co.", Cozzani, "Si.Co"... e "Si" era Silvestri"; erano le iniziali dei cognomi dei due titolari, che si dimostro' essere prestanomi dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Ci fu tutto un procedimento giudiziario che si concluse con la condanna definitiva di Vito Ciancimino a otto anni e sei mesi. De Donno mi fece questa proposta, dice: "Io nel corso del..."

**PRESIDENTE:** - Per quale reato, generale?

**TESTE MORI:** - Associazione per delinquere semplice, abuso, abuso d'ufficio, truffa e altro. De Donno mi fece questa proposta, dice: "Io ho conosciuto il Ciancimino, ma soprattutto nel periodo del processo di primo grado ho avuto modo di scambiare ripetutamente dei pareri, delle... cosi', delle belle conversazioni con il figlio di Ciancimino, Massimo. Perche' non proviamo ad andare sotto a Ciancimino? Perche' l'uomo, dato il suo livello, senz'altro puo' conoscere fatti, cose, personaggi che in qualche modo ci potrebbero ampliare le nostre conoscenze". Pur dubbioso dell'esito dissi: "Va be', proviamo".

E quindi ci fu un contatto, peraltro molto facile, perche' c'erano queste udienze in corso e quindi era naturale il... il contatto tra il capitano De Donno e il figlio di Ciancimino. Ci fu questo... questa proposta rivolta da De Donno a Massimo Ciancimino, che la riporto' al padre e dopo qualche perplessita' De Donno pote' incontrare il Ciancimino.

**P.M.:** - Mi scusi se la interrompo...

**TESTE MORI:** - Prego.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.** : - ... cosi' poi non ci torniamo piu'. Riesce a collocare temporalmente questa prima occasione nella quale il capitano De Donno contatta il Ciancimino? E se puo' specificare anche...

**TESTE MORI:** - Si'.

**P.M.** : - ... dove avviene eventualmente l'incontro e quale fosse in quel momento la posizione giuridica del Ciancimino, se ne e' a conoscenza.

**TESTE MORI:** - Allora, ripartiamo sempre 24 o 25 maggio, adesso non ricordo con precisione, Capaci. Un altro punto di riferimento e' il 19 luglio, via D'Amelio. In mezzo c'e' l'incontro mio con il dottor Borsellino a Palermo, alla Caserma Carini, che e' il 25 di giugno. Io penso che il contatto... l'avance, diciamo, tra De Donno e Massimo Ciancimino, cioe' la proposta di De Donno a Massimo Ciancimino e' prima del 25; la risposta e' sicuramente dopo il 25 di... di giugno, dopo l'incontro.

**P.M.** : - C'e' qualcosa che l'aiuta in questo ricordo cronologicamente cosi' preciso?

**TESTE MORI:** - Si', perche' altrimenti ne avrei parlato con il dottor Borsellino; cosa che invece assolutamente non si e' verificata.

**P.M.** : - E poi materialmente quando si realizza il primo contatto diretto, il primo incontro tra il capitano De Donno ed il Ciancimino?

**TESTE MORI:** - Guardi, questo non glielo so dire, bisognerebbe chiederlo proprio a De Donno. Certamente nel corso del mese di luglio lui si incontra con Ciancimino; ritengo senz'altro a casa di Cianci... nella casa romana di Ciancimino, dietro piazza di Spagna, via di Villa Massima, mi sembra. Sono uno o due incontri o due o tre, ecco, al termine dei quali De Donno chiede se il Ciancimino acconsentiva a che io partecipassi ai successivi incontri. In questa fase, sono fasi preliminari, forse Ciancimino era premuroso di conoscere questo capitano che gli voleva parlare. E' in questa fase che Ciancimino delinea questo suo progetto un po' fantasioso di... anzi, in questa fase Ciancimino dice... parlano di... ovviamente della vicenda di Capaci e parlano dell'altro problema che lui lo considerava un problema fondamentale della vita italiana, cioe' "Mani Pulite" e tutto quello che ne conseguiva. Lui sosteneva che il problema delle tangenti era insito nella struttura della societa' e in qualche modo bisognava che questo sistema continuasse. Questo era il suo... la sua filosofia, la sua... il suo asserto al riguardo e lui ipotizzava proprio, gia' in questa fase dice: "Ma se voi voleste io mi potrei anche inserire in questa struttura degli appalti, entrare dentro, fare l'infiltrato per conto vostro. Si distruggerebbe il sistema". Questo era il suo... il suo asserto. De Donno lo stava a sentire. Io vorrei che si facesse mente locale ad un



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

particolare: noi siamo adesso nel 1999, allora era il '92. Sono passati solo sette anni, ma e' tutta un'altra... e' tutto un altro mondo quello del 1992. Lo Stato era in ginocchio, "Cosa Nostra" era vincente e noi non sapevamo cosa fare veramente di concreto. Adesso si sono invertite le parti, adesso... Se non si fa questa mente locale, se non si ritorna indietro e si valutano le cose con... con la situazione del momento si rischia di non focalizzare pienamente queste vicende. De Donno lo stiede a sentire, Ciancimino questa... questa sua... era quasi una monomania, lo ripete' anche a me e lo ripete' quando fu inteso l'anno successivo, nel febbraio - marzo del '93, ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, perche' tutto questo e' scritto ed e' agli atti della Procura di Palermo. Comunque, ci sono questi primi contatti. Ciancimino accetta il... di incontrarmi e il primo incontro avviene a casa sua, a casa di Ciancimino il 5 agosto del '92. E' un incontro di conoscenze, ovviamente parliamo di Palermo; io ho comandato il Gruppo quattro anni a Palermo, lui e' stato sindaco di Palermo, e' stato uno dei personaggi della vita... un personaggio importante di quel periodo della vita palermitana. Parlammo anche... mi chiese chi era il mio superiore, gli dissi che era il generale Subranni. Mi disse: "Ma e' quel maggiore che faceva l'investigatore a Palermo?" "Esatto". Quindi parlammo di cose di vita sua e mia, che in qualche modo ci potevano legare. E fini' li'. Il primo discorso... il primo incontro fu del tutto interlocutorio.

Tale "trattativa" dai contorni anomali, spiegabile solo col clima di sbandamento evidenziato plasticamente dal Gen. MORI nel descrivere gli effetti della strage di Capaci (*lo Stato era in ginocchio*), proseguita dopo la strage secondo la successione degli incontri indicata dallo stesso Gen. MORI e definitivamente interrotta solo con l'arresto del CIANCIMINO nel dicembre successivo in esecuzione di pena detentiva definitivamente irrogatagli, non ebbe alcuno sbocco concreto



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

anche perché diversi erano gli intenti perseguiti dagli interlocutori.

I Carabinieri infatti miravano essenzialmente nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ad assicurare la cattura dei più pericolosi latitanti cui si faceva risalire la responsabilità della strage.

Il CIANCIMINO invece, perseguiva una strategia finalizzata da un lato a salvaguardare la propria posizione processuale (di qui la richiesta di un'autorizzazione all'espatrio come riferito dal Gen. MORI f.107), dall'altro cercava di ricavarci uno spazio per ottenere un ruolo personale nella gestione futura degli appalti pubblici che, com'è noto avevano costituito oggetto del colloquio riservato con il dott. BORSELLINO fuori dalla sede istituzionale del Palazzo di Giustizia di Palermo.

Nonostante una singolare coincidenza cronologica, non sussistono in atti elementi per ricollegare tale pur singolare trattativa, all'"eccitazione" del RIINA, menzionata dal BRUSCA e collocata alla fine di giugno.

Tale ultima circostanza, già riferita dal collaborante in primo grado e confermata innanzi la Corte all'udienza del 16 giugno 2001 atteneva infatti una serie di rapporti, appena instaurati dal RIINA stesso, con nuovi referenti di asserito rilevante spessore, che ne avevano destato l'attenzione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Secondo il BRUSCA, il RIINA aveva commentato l'atteggiamento degli interlocutori dicendo che “*si erano fatti sotto*” ed in conseguenza di ciò, aveva loro presentato “*un papello*” di richieste.

Tale “*papello*” invero, secondo la versione del BRUSCA, rifletteva essenzialmente le preoccupazioni del RINA per gli aspetti devastanti su Cosa Nostra derivanti dalla legislazione sui pentiti e dall'inasprimento del regime carcerario di recente introdotto, e prevedeva la richiesta di attenuazione dei provvedimenti cautelari, per taluni soggetti di vertice tra cui il CALO' e lo stesso BRUSCA Bernardo.

Il mancato collegamento tra tali richieste (rimaste del resto in seguito senza sbocco) ed i fatti di causa, viene tra l'altro confermato, sempre dalle testimonianze MORI e DE DONNO. I due Ufficiali hanno fatto riferimento ad incontri successivi alla strage - tra il 5 agosto ed il 18 ottobre 1992 - nel quale si erano manifestate da entrambe le parti le reali intenzioni e la trattativa era naufragata definitivamente, aggiungendo peraltro che la risposta di Cosa Nostra per il tramite del CIANCIMINO, era certamente pervenuta dopo il 25 giugno poiché, diversamente, ne avrebbero parlato con il dott. BORSELLINO in occasione di quel riservato incontro.

Singolarmente peraltro lo stesso CANCEMI (17-6-99 f.34) ha dichiarato che nella terza decade di giugno, quando il





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

contatto con il CIANCIMINO era appena in fieri, la strage assumeva i suoi contorni definitivi, ed il RIINA aveva testualmente affermato, che in conseguenza di “impegni presi” di natura non accertata, era “da fare subito”, con assoluta precedenza rispetto agli altri crimini di cui si è già detto e del pari in programmazione.

Alla luce di quanto accertato per il tramite delle citate dichiarazioni, ritiene dunque la Corte che, la coincidenza temporale tra le due diverse circostanze riscontrate e la sovrapposibilità logica delle vicende, non sia idonea a consentirne un collegamento eziologico, in termini di connessione probatoria.

Sempre dalla parole del BRUSCA, ancora riscontrate dalla conferma avutasi dal gen. MORI (f.145,146 del 27-3-99) era emersa una seconda trattativa, cronologicamente incrociata con quella di cui si è appena detto, questa volta avente per oggetto la restituzione di talune opere d'arte sottratte da Cosa Nostra, sempre in cambio di benefici carcerari per alcuni esponenti di spicco dell'associazione criminosa, tra cui BRUSCA Bernardo e CALO' Giuseppe il cui inserimento nella 'lista' dei beneficiari, era stato propugnato direttamente dal RIINA.

La trattativa, condotta direttamente da BRUSCA Giovanni, autorizzato in tal senso dal RIINA, per il tramite di tale Bellini,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

amico di Gioe' Antonino, e del M.Ilo Tempesta, sottufficiale in servizio presso il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri, si era ben presto arenata per l'atteggiamento di intransigente opposizione manifestato dal gen. MORI al Tempesta, come dallo stesso riferito (f.140 ss. del 27-3-99).

Anche con riferimento a tali vicende, devono peraltro valutarsi, alla stregua delle risultanze processuali, le ragioni che ebbero ad indurre il RIINA (di concerto con il PROVENZANO) ad una decisione tanto precipitosa da riverberare i suoi effetti anche sul piano della raccolta del consenso, di tutti coloro aventi titolo a partecipare alla fase deliberativa.

E' infatti palese che la estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere le adesioni di tutti ed imponeva la necessità di agire grazie all'opera di un gruppo di fedelissimi, già definiti, sia pure in un precedente periodo storico autorevoli ed influenti membri di un

ristretto direttorio (Cass n. 80/92 f. 372).

Lungi dall'esautorare la commissione dalle sue attribuzioni funzionali o di espropriare i singoli componenti dal potere deliberante connesso alla loro qualità di capo mandamento, si imponeva quindi, a chi si trovava ai vertici (RIINA e PROVENZANO), non tanto uno stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento, inevitabilmente



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

elastico di esse, alle pressanti esigenze operative del momento.

Può pertanto ritenersi plausibile ad avviso della Corte, che al RIINA fosse giunta notizia della disponibilità alla trattativa, come si evince peraltro, dal richiamo al presentato “*papello*”.

Peraltro, come già evidenziato in precedenza, la mera coincidenza cronologica, non consente di ricollegare se non in via meramente ipotetica, l’accelerazione della strage alla notizia di tale contatto preliminare.

Resterebbe comunque arduo stabilire se l’avvenuta scelta accelerativa, fosse stata ispirata al proposito di proseguire la trattativa dopo il devastante effetto della strage di Capaci, da una posizione di maggior forza, ovvero da quello di manifestare la più totale chiusura a qualsiasi forma di pur larvato contatto con le istituzioni, attraverso un ulteriore esplosione di efferata violenza.

Entrambe le soluzioni peraltro, si appalesano indicative, anche in un’ottica squisitamente criminale, di un totale distacco dalla realtà e di una manifestazione di potenza, velleitaria quanto autolesionistica, come l’evoluzione successiva dei fatti avrebbe poi dimostrato.

Le conseguenze inevitabili di tale pacifica accelerazione, quale che ne fosse la motivazione, si riverberarono



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

necessariamente sulle modalità di deliberazione e di raccolta del consenso in via d'urgenza.

Il RIINA ed il PROVENZANO dovettero infatti rivolgersi - come effettivamente fecero - non a tutti i componenti la commissione palermitana, né tampoco ai rappresentanti delle altre province mafiose, ma solo a coloro che, da un lato, garantivano loro la reperibilità e la frequenza quasi quotidiana dei contatti (sul punto espressamente BRUSCA 16-6-01) dall'altro la piena e scontata adesione alla drastica svolta anche per i legami solidi e di vecchia data con i due esponenti corleonesi.

In tal senso potevano e dovevano essere coinvolti - nella proposta del RIINA e del PROVENZANO - come effettivamente furono, soltanto soggetti appartenuti alle famiglie che con lui avevano condiviso in prima persona (GANCI, MONTALTO, BRUSCA, MADONIA F.) il conflitto tra le fazioni rivali conclusosi nel 1982/83.

A questi dovevano poi aggiungersi coloro i quali erano anche investiti di "competenza territoriale" in ordina alla strage (come detto i capi mandamento della Noce, di Resuttana e di San Lorenzo).

Infine coloro i quali costituivano la vera e propria granitica struttura portante di Cosa Nostra sotto il profilo della fiducia



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

storica nutrita e ricambiata con il RIINA ed il PROVENZANO  
(CALO', CANCEMI, Biondino, LA BARBERA, GRAVIANO).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO IV° STRUTTURA DI COSA NOSTRA. CONSENSO E COLLEGIALITA'**

### **PARAGRAFO I°**

#### **I VERTICI: premessa**

Le regole di funzionamento e l'organigramma di Cosa Nostra possono ormai considerarsi patrimonio conoscitivo consolidato, grazie ad una serie di pronunce giurisprudenziali, resesi irrevocabili e ritualmente acquisite in atti, prima fra tutte la sentenza n.80/92.

Tali pronunce hanno approfondito e vagliato scrupolosamente a far tempo dalle dichiarazioni iniziali dei primi collaboranti, l'evoluzione, l'organizzazione, le modalità operative e gli organismi di vertice di uno dei fenomeni criminosi di maggior pericolosità e rilevanza sul territorio nazionale e con ampie ramificazioni internazionali.

E' tuttavia opinione della Corte, che a tali pur preziosi contributi debba aggiungersi un'ulteriore analisi, che si rende indispensabile, alla luce delle alterazioni all'interno del proprio assetto e delle variazioni operative, alle quali Cosa Nostra ha saputo sottoporsi con camaleontica abilità, secondo le contingenti necessità del momento.

In particolare la creazione e lo sfaldamento di varie alleanze avevano essenzialmente visto contrapposte, fino agli anni



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ottanta, le sanguinarie e poi prevalenti cosche corleonesi facenti capo a LEGGIO, RIINA e PROVENZANO da una parte, e la mafia “storica” dei potentati palermitani dall'altra, capeggiata da BONTATE ed INZERILLO (la cd mafia dei perdenti) secondo uno spaccato di rivalità caratterizzate da manifestazioni di inusitata ferocia, culminate nella più volte citata II° guerra di mafia del 1981/82.

Tale quadro ricostruttivo, frutto della lettura organica delle convergenti dichiarazioni, di tutti i collaboranti ed in primo luogo di Tommaso BUSCETTA, è descritto con circostanziata puntualità nella sentenza di primo grado ed in assenza di specifiche doglianze nei motivi di appello, può intendersi richiamata con le integrazioni di cui al Cap. I° del Libro III°.

Sarà quindi sufficiente in questa sede, arricchirne le conclusioni con quanto emerso nel dibattimento di secondo grado.

Gli approfondimenti motivazionali che si rendono indispensabili a giudizio della Corte, concernono innanzi tutto gli organi di vertice di Cosa Nostra anche in considerazione delle qualità soggettive di molti tra gli odierni appellanti, imputati per la determinazione volitiva del crimine oltre che per la loro partecipazione alla fase esecutiva della strage.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La formale contestazione del fatto testualmente fa carico ai capi mandamento titolari o supplenti, di aver svolto il ruolo di concorrenti morali quali mandanti, secondo le diverse qualifiche, in ragione della loro appartenenza alcuni soltanto:

"all'organo di governo ("commissione") del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra",

altri:

"all'organismo di vertice del sodalizio criminale predetto ("Commissione" Interprovinciale o "Regionale") avente competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più significativi riguardanti l'organizzazione criminale in questione,

tutti comunque,

per aver deliberato e dato il proprio assenso, su proposta di RIINA Salvatore e PROVENZANO Bernardo, all'eliminazione fisica del Dott. Paolo Borsellino, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo".

Proprio allo scopo di assicurare il rigoroso rispetto del principio di correlazione esistente tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza ne deriva che - diversamente dall'assunto dei primi giudici (sent. f. 444) secondo cui sussisterebbe un principio di pressoché automatica riferibilità in termini di equivalenza tra la "*qualità di capo mandamento o di sostituto del capo mandamento detenuto all'epoca della deliberazione*" e "*la responsabilità a titolo di*





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*concorso morale della strage*” - la verifica probatoria non dovrà riguardare la mera ed astratta vigenza della regola che imponeva per i ‘delitti eccellenti’ la deliberazione collegiale.

Essa dovrà invece estendersi al rigoroso accertamento del fatto storico della sottoposizione concreta, e non solo presuntiva e virtuale, in via preventiva, del piano deliberativo omicidiario ai componenti la commissione, avvenuta con correlativa assunzione di responsabilità personale da parte di ciascuno di essi, attraverso la delibera e l’espressione del consenso confluite nella volontà collegiale.

Del pari dovranno essere rigorosamente verificati gli ambiti delle rispettive competenze dei due distinti vertici decisionali.

Infatti RIINA e PROVENZANO, alla stregua della contestazione, erano chiamati contemporaneamente a far parte sia della commissione “provinciale di Palermo” che di quella “regionale o interprovinciale”, le cui sfere di rispettiva operatività non è dato ricavare con certezza dal tenore della rubrica.

L’accertamento si rende pertanto necessario per valutare se risulti processualmente fondato l’assunto dei primi giudici secondo cui, sinteticamente, (sent. f. 650) *“l’attentato al*



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*dott. Borsellino non costituì un'iniziativa adottata isolatamente dalla provincia mafiosa di Palermo ma fu sottoposta al vaglio dei rappresentanti delle altre province sin dal momento in cui viene adottata nelle sue linee più generali”.*

Tale tesi peraltro, risulta smentita – ad avviso della Corte - sia dal fatto che, diversamente da quanto avvenuto per la strage Capaci, in quella di via d'Amelio, non furono utilizzate risorse umane e materiali di altre province, sia perché non vi è prova che le circostanze operative abbiano consentito la sottoposizione effettiva e concomitante ad entrambi gli organismi.

PARAGRAFO II°

I VERTICI: la commissione provinciale di Palermo

Per accertare le modalità con cui in concreto, alla luce delle regole vigenti in Cosa Nostra, la deliberazione fu assunta, è



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

opportuno prendere dunque le mosse, proprio dalle dichiarazioni del BUSCETTA e dalla lettura interpretativa di esse fornita prima dai giudici di merito del maxi processo palermitano, poi dalla Suprema Corte che (f. 66 Cass n.80/92) nel definire la struttura verticistica di Cosa Nostra ha così, incisivamente chiosato:

“una più vasta aggregazione sorretta da principi comuni e governata per le questioni di collettivo interesse o comunque trascendenti l’ambito locale, da apposito organismo denominato Cupola o Commissione, sedente in Palermo e composta dai rappresentanti delle famiglie mafiose più importanti i cui nomi egli indicava, loro attribuendo in sostanza la responsabilità degli omicidi intervenuti nel corso della guerra di mafia a danno di funzionari dello Stato”.

L’esistenza e le attribuzioni di quell’organo, (la cui limitazione geografica alla sola provincia di Palermo è stata poi chiaramente delineata dalle precisazioni di successivi collaboranti) sono state rimarcate più volte e, in tale contesto, hanno assunto particolare valore le dichiarazioni di coloro che, già considerati attendibili sul piano personale ed intrinseco, vi avevano partecipato per avere ricoperto la carica di capo (o di “sostituto”) del mandamento di appartenenza (BRUSCA, CANCEMI), oppure avevano legami di sangue con chi vi sedeva (GANCI Calogero).

In particolare il BRUSCA (p.83 23-1-99) che ha partecipato a lungo all’attività della commissione in sostituzione del padre Bernardo e le cui dichiarazioni sono di coerenza ed attendibilità più volte rimarcata, ha puntualizzato con



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

riferimento espresso alle competenze della commissione che:

Gli affari della competenza di **commissione** sono: gli omicidi di un certo interessi, fatti del territorio che interessano, comportamenti degli uomini d'onore, lamentele, problemi di... di altri mandamenti; dove ci sono dei problemi si devono risolvere. Cioe', tutto quello che riguarda l'interesse di "Cosa Nostra" viene discusso... ad un certo livello viene discusso all'interno di... di "Cosa Nostra", cioe' dei capimandamento.

Il collaborante di S. Giuseppe Jato, ha aggiunto poi che gli omicidi e le questioni "di un certo livello" erano quelle attinenti diversi mandamenti che rischiavano di porre quindi in crisi i rapporti tra vari territori rendendo indispensabile un intervento *super partes*, spesso di natura impositiva, raramente di carattere mediatore, talvolta sanzionatorio.

Con riferimento alla strage per cui è processo, il BRUSCA ha chiarito espressamente che la condanna a morte del dott. BORSELLINO già poteva farsi risalire ad una deliberazione collocabile intorno agli anni Ottanta, pur senza citare contesto e partecipanti degli incontri di vertice (16-6-01 f.141 142) in cui era stata assunta.

Ha precisato ancora che le comunicazioni delle deliberazioni collegiali ai componenti della commissione impediti a parteciparvi, avvenivano per il tramite di parenti



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

che fungevano da *nuncius* veicolando all'interno del carcere (o nei territori di latitanza) le suddette deliberazioni.

A tal proposito il GALLIANO ha riferito che, il cugino GANCI Domenico, che il RIINA stesso aveva voluto sedesse talvolta in commissione accanto al padre Raffaele, gli aveva più volte confidenzialmente raccontato (f.43 1/7/98), vicende e decisioni adottate in commissione alla sua presenza, riferendosi espressamente all'omicidio Insalaco ed all'incontro del 1987 – citato da numerosi altri collaboranti – nel quale si era deliberato l'appoggio politico al partito socialista.

GANCI Calogero ha più volte chiarito (30-9-98 f.108) ricostruendo anche in dettaglio la geografia dei mandamenti e della commissione, che egli era venuto a conoscenza della partecipazione alla fase esecutiva della strage da parte del padre e del fratello con le modalità già ricordate al Capitolo II°.

Ha aggiunto che non si poteva dubitare in alcun modo che la deliberazione fosse frutto della commissione, della quale il padre era componente, essendo la vittima un magistrato (30/9/98 f.51).

Secondo il GANCI Calogero, con riferimento alle modalità di svolgimento delle riunioni, era mutata la prassi invalsa fino agli anni Ottanta quando tutti i capi mandamento si



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

incontravano alla Favarella, la tenuta di GRECO Michele rappresentante di tutte le famiglie palermitane e capo mandamento di Ciaculli.

Successivamente per volontà del RIINA, si era addivenuti, ad incontri parcellizzati cui questi dava corso con tre o quattro personaggi per volta tra i titolari delle cariche formali o effettive, per ragioni essenzialmente di cautela specie quando vi era, nella colorita espressione di CANCEMI *“rrivugghiu di sbirri”* (f. 86 del 17/6/86).

Proprio il CANCEMI si è diffuso nel narrare quando tali esigenze si erano fatte pressanti e le relative variazioni nelle modalità di convocazione imposte dal RIINA di cui ha sottolineato il ruolo paritetico rispetto al PROVENZANO, peraltro mai intervenuto di persona negli incontri immediatamente precedenti la strage (f.18, 19, 20 ss. del 17-6-99).

Sulla stessa falsariga il CANCEMI si è mantenuto, anche di fronte alla Corte in sede di confronto ex art. 211 cpp con il BRUSCA relativo proprio alle circostanze di partecipazione a tale consesso dell'appellante LA BARBERA.

Lo stesso BRUSCA Giovanni, su tale aspetto, ha affrontato (f.141 del 16/6/01) il tema delle modalità di convocazione e di svolgimento degli incontri *“a gruppetti”* confermando la versione di GANCI Calogero.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tali circostanze sono state riscontrato per altro verso, anche dalle dichiarazioni di altri collaboranti, richiamate nella parte espositiva, i quali però hanno quale unica fonte di conoscenza, dichiarazioni *de relato* di componenti l'organismo, cui erano particolarmente legati o che accompagnavano proprio in occasione dei citati consessi.

Significative in particolare, le affermazioni dal BRUSCA sul carattere di occasionalità degli incontri: essi infatti nei primi anni dopo la II° guerra di mafia venivano fissati con scadenze più o meno fisse a seconda delle esigenze, in seguito invece, ed in particolare all'epoca dei fatti per cui si procede, l'originaria prassi delle riunioni plenarie era stata definitivamente abbandonata.

Si trattava, in sostanza, di continui appuntamenti e colloqui tra il RIINA, in palese accordo con il PROVENZANO, ed i diversi capi mandamento, ricevuti su loro specifica richiesta, singolarmente o a piccoli gruppi, presso l'abitazione di GUDDO Girolamo.

Altri luoghi utilizzati, secondo quanto emerso nel dibattimento per tali riunioni, anche in altri momenti, risultavano peraltro essere, l'abitazione di PRIOLO Vito presso la Casa del Sole (poi teatro del sinistro brindisi il pomeriggio del 19 luglio), un locale nella disponibilità di LA BARBERA Michelangelo denominato "il pollaio", e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'abitazione della nonna del GALLIANO (nipote di GANCI Raffaele) sita in via Mariano Accardi, nel centro di Palermo. Delle conoscenze dirette del BRUSCA su tale circostanza non è dato dubitare, avendo egli personalmente vissuto quei momenti ed incontrato il RIINA più di una volta, come confermato anche da CANCEMI, nel periodo a cavallo tra le stragi.

PARAGRAFO III°

I VERTICI: la commissione regionale

Più sfumato e riconducibile essenzialmente al ricordo di pochi collaboranti è il ruolo della “commissione regionale o interprovinciale”.

La funzione essenziale di tale organismo, secondo i dichiaranti che hanno riferito fatti più remoti nel tempo e caratterizzati da sensibili differenze rispetto al periodo





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

precedente la strage, doveva essere originariamente quella di prevenire o di comporre i contrasti insorti tra le diverse aggregazioni territoriali mafiose siciliane ed assicurare la continuità della comune conduzione criminosa.

Va al riguardo sottolineato che il ruolo specifico della commissione regionale nella deliberazione degli omicidi intervenuti nella guerra di mafia e di quelli consumati in danno di esponenti delle istituzioni, non è esplicitamente ricavabile sulla base delle dichiarazioni di BUSCETTA Tommaso.

Infatti nella sentenza n.80/92 si dà atto che tale primo collaborante, nelle dichiarazioni rese proprio al dott. Falcone, a partire dal luglio 1984, aveva precisato che Cosa Nostra era

“governata per le questioni di collettivo interesse o comunque trascendenti l’ambito locale, da un apposito organismo denominato Cupola o commissione, sedente in Palermo e composto dalle famiglie mafiose più importanti” (f.66 Cass. N.80/92).

Sullo specifico tema, DI CARLO Francesco nel corso dell’intero esame reso in primo grado il 19/6/98 ed in quello reiterato innanzi la Corte il 11/7/01 ha affrontato l’argomento relativo al “governo regionale” dell’associazione criminosa, giustificando le proprie conoscenze pur non facendo parte dell’organismo, con la qualità di fiduciario di taluni personaggi di vertice (tra i quali lo stesso RIINA) che



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

a lui avevano affidato la materiale organizzazione di tali incontri.

DI CARLO Francesco ha riferito che le competenze della commissione regionale, relativamente agli anni settanta e ottanta e quindi prima della guerra di mafia, attenevano alle “questioni” che si riverberavano su tutta Cosa Nostra.

Egli ha indicato le modalità, i luoghi, i partecipanti e le regole comportamentali che disciplinavano gli incontri, nonché le occasioni che li avevano originati (es. omicidio CALDERONE G. risalente al 1978) aggiungendo che la maggior parte di essi si erano svolti, per le sue conoscenze, alla Favarella di Greco Michele, definito dal collaborante “coordinatore regionale” di Cosa Nostra fino al 1982 anno in cui il DI CARLO era stato poi allontanato dall’associazione a seguito dei contrasti insorti e delle contestazioni che gli erano state mosse.

MESSINA Leonardo ha riferito, nell’ambito del procedimento per la strage di Capaci (24-2-96 successivamente acquisito) con successiva conferma nel presente procedimento nel corso dell’udienza del 29/4/99, di aver appreso *de relato* da Micciche’ Liborio (detto “Borino”, consigliere della provincia mafiosa di Enna, poi a sua volta ucciso nell’aprile del 1992) di un incontro tra i capi di Cosa Nostra a carattere regionale, tenutosi in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Valguarnera il 1-2-92, ovvero il giorno seguente la pubblicazione della sentenza n.80/92.

Di tale incontro il MESSINA aveva detto di aver già fatto cenno al dott. BORSELLINO nei suoi interrogatori successivi alla strage di Capaci, a suo dire “lanciando un segnale” al magistrato sui movimenti straordinari che avvenivano in Cosa Nostra in quel periodo, ma senza fornire ulteriori dettagli dato che la di lui collaborazione stava muovendo allora i primi passi.

Lo svolgimento di tale riunione, indetta per la deliberazione dell'omicidio del dott. Falcone e la progettazione di cruento vendette contro lo Stato da parte di Cosa Nostra, secondo il racconto del collaborante, non è stato ritenuto provato con sufficiente grado di certezza dalla Corte di primo grado che, non ha ravvisato riscontri oggettivi e convincenti alle dichiarazioni del MESSINA.

E' opinione della Corte che tale assunto, peraltro incontestato dagli appellanti PM e PG, debba essere *in toto* condiviso essendo pacifico che, la natura *de relato* e neppure astrattamente verificabile per la morte del Micciche' delle dichiarazioni del MESSINA, avrebbe dovuto essere supportata da circostanze di ben altra consistenza.

Il racconto pur dettagliato del collaborante infatti, ed i numerosi particolari forniti (primo tra tutti il controllo da



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

parte di una pattuglia delle forze dell'ordine nei pressi della discoteca *Premier* di Enna quando il MESSINA si trovava in compagnia di Piazza Isabella, effettivamente verificatosi quella sera) possono indurre a ritenere che egli si sia trovato quella sera *in loco* e possa aver avuto in tal senso notizie, dal defunto Miccichè.

Tuttavia, secondo le indicazioni dello stesso MESSINA, la reale portata dell'incontro e la partecipazione effettiva di SANTAPAOLA, RIINA, PROVENZANO, Piddu MADONIA, Saitta, e di tale Barbero Angelo (che sarebbe arduo, per ragioni di mera analogia, individuare in LA BARBERA Michelangelo) così come l'argomento in discussione, non sono diversamente verificabili, e devono confinarsi, al più, nell'ambito della verosimiglianza, chiaramente insufficiente per essere posto a fondamento di un'affermazione di penale responsabilità per ciascuno degli asseriti partecipanti.

Peraltro, singolarmente, nell'ambito di tale riunione, non risulterebbe in alcun modo rappresentata la provincia di Trapani, considerata anche la costituzione spontanea di AGATE Mariano, avvenuta proprio quel giorno, e resasi irrevocabile, in esecuzione della condanna riportata nel maxi processo palermitano, resasi irrevocabile per effetto della sentenza n.80-92 che ne aveva rigettato il ricorso.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Conclusivamente sul punto, deve ritenersi mancante, ad avviso della Corte, la prova certa sia in ordine al dato oggettivo della ritenuta riunione a livello regionale, (tra l'altro dai contorni operativi assai incerti considerata l'estrema vicinanza alla notizia della pubblicazione della sentenza 80/92), che alle persone dei partecipanti aventi titolo formale per intervenire, che infine agli argomenti effettivamente discussi ed alle deliberazioni adottate.

Numerosi altri collaboranti hanno altresì fornito un contributo di conoscenza sull'argomento "commissione regionale".

Tuttavia, come già sottolineato in premessa, le indicazioni fornite se possono far supporre l'esistenza concreta ed attuale di un organismo trasversale che riuniva gli interessi di Cosa Nostra sull'intero territorio isolano, aggiungono poco di più in termini di prova essendo frutto di generiche conoscenze, mai di acquisizione diretta e talvolta minate dal sospetto di non essere estranee a fenomeni di reciproco condizionamento se non di circolarità delle informazioni.

Così CUCUZZA Salvatore (f.119 del 22-10-98) ha parlato di "struttura super segreta cui partecipavano anche le famiglie napoletane".

ANZELMO Francesco Paolo (f. 166 del 26-6-98) ne ha indicato le competenze di indirizzo sulle strategie, quali, ad



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

esempio, quelle che avevano condotto a sostenere il Partito socialista nelle elezioni politiche del 1987, aggiungendo (f.336) che il RIINA ed il PROVENZANO erano soliti alternarsi anche in tale sede.

ONORATO Francesco (f.11, 113 del 16-7-98) ha distinto tra gli “omicidi eccellenti” di competenza della commissione provinciale e quelli “eccellentissimi” deliberati dalla commissione regionale, mentre GANCI Calogero (f.160 del 30-9-98), ammettendo di averne sentito parlare per la prima volta durante un’udienza del processo per la strage di Capaci, ha precisato di aver saputo nell’occasione dal padre Raffaele, che si trattava di una “commissione siciliana” sulle questioni di interesse comune alle diverse province.

BARBAGALLO Salvatore infine, (f.290 del 16-10-98) ha riferito per averne avuto notizia da Giuseppe Panzeca, uomo d’onore di Caccamo, come di un “collettore di tutti i soldi di Cosa Nostra e di tutti gli ordini” espressamente riferendosi a quegli omicidi di portata tale da non poter essere deliberati e gestiti dal singolo responsabile del mandamento o della famiglia.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PARAGRAFO IV°**  
**I VERTICI: il direttorio ristretto**

L'istruzione rinnovata nel dibattimento di secondo grado, ha messo ulteriormente in luce un elemento già profilatosi nel primo grado di giudizio, che costituisce una significativa conferma delle precedenti affermazioni relative alla cd "accelerazione" del movente ed ai tempi concisi di deliberazione ed esecuzione della strage di via d'Amelio.

E' emerso in sostanza che, nel periodo di tempo in cui ebbero a verificarsi i fatti per cui si procede, si era creata intorno al RIINA ed al PROVENZANO una sorta di 'comitato di fedelissimi'.

Costoro, non soltanto incontravano abitualmente il primo, ma avevano intrecciato un legame più solido con entrambi, avente origine nella cd "II° guerra di mafia" e finalizzato a



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

concentrare nelle mani di pochi il potere sostanziale, in particolare quello economico, alimentato dal lucroso settore degli appalti e favorito dalle connivenze politico - istituzionali.

Già in primo grado BRUSCA Giovanni, (f.211 23-1-99) aveva accennato ad un progetto del RIINA mirato a costituire un *“gruppo ristretto che doveva diventare l’anello di congiunzione con i politici”* attraverso il canale privilegiato dell’Impresa Reale – chiave di volta spesso richiamata nelle dichiarazioni del collaborante – che, andando a sostituire l’Impresem dell’imprenditore agrigentino Filippo Salamone, doveva costituire proprio quel ponte di collegamento per i nuovi canali di approvvigionamento che Cosa Nostra intendeva sfruttare, come peraltro confermato dalle parole del SIINO.

Analoghe deduzioni era possibile scorgere peraltro già nelle dichiarazioni del medesimo collaborante rese nel procedimento per la strage di Capaci, ed acquisite al presente procedimento (f.104 del 3-7-99), dove BRUSCA si era espressamente riferito ad un ristretto gruppo, parlando addirittura di *“minicommissione”* sia pure con riferimento al periodo successivo all’arresto del RIINA.

Con colorita espressione, MUTOLO Gaspare (f. 43 del 15-4-99) aveva affermato che *“RIINA insieme a quattro –*





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*cinque amici suoi, aveva la mentalità distorta*” precisando che i progetti del capo corleonese e la fama di sanguinario, a lui già noti da tanto tempo, avevano rovinato “la mafia di Palermo”.

Il dibattimento di secondo grado ha aggiunto sul punto, sempre grazie al decisivo contributo di elevato spessore fornito dal BRUSCA (f.96 del 18-6-01), alcune precisazioni dai contenuti ancora più evidenti che, secondo il giudizio della Corte, hanno fatto sul punto, definitiva chiarezza.

Espressamente esaminato dalla Corte sull'argomento, il BRUSCA ha affermato categoricamente che, al tempo delle stragi, le competenze erano separate in Cosa Nostra rimanendo estranei agli incontri di commissione, taluni soggetti, pur di preminenza assoluta quali il Cinà Antonino, professionista palermitano poi effettivamente tratto in arresto nel 1995 per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso.

Il collaborante ha poi proseguito chiarendo ancora che i personaggi più vicini al RIINA, sei o sette in tutto, erano quelli che “sapevano dove lui abitava e gli spostamenti”: tra questi c'erano sicuramente GANCI Raffaele ed il figlio Domenico.

Secondo il BRUSCA infine, agli incontri della commissione provinciale tenutisi tra la primavera e l'autunno del 1992,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

all'interno dei quali era stato affrontato il tema della eliminazione dei personaggi istituzionali ostili a Cosa Nostra, erano regolarmente presenti soltanto alcuni capi mandamento individuati in CANCEMI, BIONDINO, GANCI Raffaele e talvolta LABARBERA Michelangelo.

Si trattava in sostanza, del ristretto direttorio che ruotava sempre intorno al RIINA condividendone *in toto* le scelte, (del resto preventivamente concertate con il PROVENZANO) anche le più rischiose ed azzardate per la stessa associazione, senza spesso chiedere giustificazione alcuna, lungi anzi dall'abbozzare qualsiasi proposito dissociativo.

Anche CANCEMI, che ha fatto stabilmente parte di quel gruppetto di fedelissimi, ha espressamente sottolineato (pur nel modo a volte tortuoso e sibillino che spesso caratterizza le sue parole), con riferimento all'effettivo esercizio del potere interno alla commissione, che PROVENZANO e RIINA si erano sostanzialmente accordati sulla partecipazione agli incontri (f. 182 del 16/6/01).

Il PROVENZANO era solito presenziare prima della cd. guerra di mafia per essere poi sostituito dal RIINA solo in seguito a quegli eventi, sempre peraltro su un piano di condivisione degli obiettivi e delle strategie comuni.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tali affermazioni dei citati collaboranti peraltro, appaiono ad avviso della Corte con la ricostruzione in precedenza operata sulla commissione provinciale e sugli equilibri interni.

Incisive e del tutto coincidenti con le affermazioni del CANCEMI stesso, a proposito dei ruoli di vertice interni alla commissione, le indicazioni dell'ordinanza di custodia cautelare resa nel presente procedimento il 11-11-96 dal GIP di Caltanissetta ove ci si riferisce ad un "duopolio" in atto tra i due esponenti di vertice del mandamento di Corleone, confermando tra l'altro la sostanza della precedente ed efficace immagine raffigurata nella sentenza 80/92 che individuava la gestione verticistica della commissione quale frutto del "l'alternanza delle presenze".

E' in sostanza utilizzabile ancora una volta per chiosare sul punto, l'attuale ed inequivocabile strumento cui ha fatto ricorso la stessa sentenza quando, riferendosi all'organo decisionale di Cosa Nostra ed ai suoi componenti, venivano individuati questi ultimi quali autorevoli ed influenti membri di un ristretto direttorio (f. 372).



**PARAGRAFO V °  
CONCLUSIONI IN TEMA DI CONSENSO E  
COLLEGIALITÀ DELLA DECISIONE**

Pacificamente dunque, il fenomeno mafioso da cui ha tratto origine Cosa Nostra, quale organismo criminale di elevatissimo profilo, alimentatosi sul terreno dell'illegalità e del contrasto con le istituzioni dello Stato, rispetto al quale intendeva porsi come alternativa nel controllo del territorio, ha dovuto assoggettare i propri adepti a regole ferree la cui violazione è spesso equivalsa con la morte.

La presenza di veri e propri codici non scritti non può seriamente porsi in discussione proprio alla luce di una logica stringente di sopravvivenza dell'organismo, descritte dalle concordi dichiarazioni di pressocchè tutti i collaboranti escussi.

Le relative espressioni di costoro, anche con riferimento alla solennità della cerimonia "d'iniziazione" hanno fatto più volte riferimento non solo alle "regole", ma anche alla mancata necessità che le stesse venissero discusse e citate espressamente, dandosene per scontata



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'applicazione e comprendendosene la portata con un solo cenno d'intesa tra "uomini d'onore".

La prima e fondamentale tra le regole interne, alla luce delle concordi dichiarazioni dei collaboranti rese in primo grado e nella presente sede è, senza alcun dubbio, quella relativa alla competenze dell'organismo di vertice interno a Cosa Nostra, da tutti sostanzialmente indicato come in "commissione provinciale" o "cupola".

La commissione ha dunque esercitato il proprio potere all'interno dell'associazione ed al suo esterno, ha deliberato omicidi ed altri crimini per le contingenti ragioni legate ai comuni interessi dei componenti e delle zone geografiche dell'area palermitana che ciascuno di essi rappresentava, ed ha, quantomeno dalla fine della cd "guerra di mafia" dei primi anni Ottanta, imposto un controllo del territorio pressochè totale.

Di tale commissione facevano parte i singoli capi mandamento, eletti a tale carica dagli stessi affiliati su espressa indicazione e con l'obbligatorio "gradimento" di RIINA.

Il potere di costui derivava non solo e non tanto dalla qualità di capo del mandamento di Corleone (carica condivisa con il PROVENZANO per espresso volere del LEGGIO) ma, dall'essere rappresentante di spicco della fazione vincente



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dopo la citata sanguinosa faida interna conclusosi nel 1982, che aveva condotto, allo sterminio di numerosi affiliati alle cosche palermitane.

In sostituzione di coloro i quali erano stati designati a capo del mandamento poteva sedere chi, parimenti delegato alla sostituzione, rappresentava temporaneamente, durante la detenzione (o l'impedimento) del titolare, interessi e volontà del proprio mandamento di appartenenza, impegnandosi a trasmettere da e per il carcere, per una sorta di osmosi, ogni questione che esorbitasse "l'ordinaria amministrazione".

Accanto alle questioni interne a Cosa Nostra di natura 'amministrativa', la commissione possedeva un titolo deliberativo assoluto e non sottraibile alle proprie attribuzioni, che concerneva la uccisione di tutti quei soggetti la cui scomparsa poteva in qualsiasi modo ripercuotersi non solo su uno dei mandamenti o su una famiglia ma su diverse tra tali aggregazioni e quindi su interessi di ordine generale.

La incidenza della deliberazione omicidiaria sugli assetti di Cosa Nostra poteva discendere, sia dalla qualifica di 'uomo d'onore' della vittima, come dall'accertata violazioni delle regole.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

A maggior ragione, si appellesava la necessità di un intervento collegiale, qualora l'obiettivo da eliminare fosse stato un appartenente alle istituzioni, da cui discendeva intuitivamente, una più intensa attività repressiva da parte dello Stato.

Il cd "delitto eccellente" non poteva dunque, di regola, per nessun motivo sfuggire alla deliberazione unitaria della commissione che, in tal modo, ne assumeva, anche collegialmente, la responsabilità per le conseguenze.

La Corte ritiene pertanto accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio sulla base delle precedenti considerazioni, che la strage per cui è processo, una volta scaturitane la urgente necessità in capo ai "proponenti" RIINA di concerto con il proprio alter ego PROVENZANO, era stata sottoposta al vaglio della commissione provinciale, del resto direttamente coinvolta in forza del principio di territorialità e della personalità della vittima, avversario storico di Cosa Nostra che viveva ed operava in Palermo quale Procuratore Aggiunto della Repubblica.

Non vi è prova certa invece di una ulteriore sottoposizione preventiva del progetto all'organismo di vertice regionale di Cosa Nostra, del quale hanno essenzialmente tratteggiato i contorni i pochi collaboranti di cui si è detto.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

E' assai verosimile a rigor di logica che le decisioni di maggior importanza, necessitasse di un concerto, quantomeno volitivo tra i rappresentanti delle diverse province mafiose, che risparmiasse quantomeno da rischi successivi di contestazioni trasversali con indebolimento di tutta la struttura.

Il presente procedimento, però non ha consentito di pervenire all'accertamento del verificarsi di un avvenuto vertice regionale che abbia preceduto la esecuzione dell'omicidio BORSELLINO.

In concreto peraltro, il quadro scaturito dalle dichiarazioni dei collaboranti, dai riscontri oggettivi alle medesime e da quei parametri di riferimento individuati nella territorialità e nei colloqui carcerari, rende evidente che le vicende interne ed esterne a Cosa Nostra avevano imposto un adeguamento contingente alle necessità del momento, di regole astratte la cui applicazione *tout court* si è resa impossibile.

Ne deriva che, ad avviso della Corte la deliberazione della strage e la formazione del consenso ad essa, fu riservata, come già precedentemente anticipato, solo ai capi mandamento di cui fu possibile la preventiva consultazione e che offrivano la massima garanzia di fedeltà e di disponibilità alla partecipazione diretta.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Al quadro sopra delineato deve peraltro aggiungersi una significativa circostanza, indicativa di un'applicazione non senza eccezioni del principio della rigorosa e globale collegialità nella deliberazione degli "omicidi eccellenti".

Infatti, pur con riferimento ad un'epoca di qualche anno anteriore rispetto ai fatti di causa ma sempre in condizioni di chiara supremazia corleonese, il principio aveva subito una significativa eccezione nell'episodio del fallito attentato all'Addaura del 21-6-89 in danno del dott. Falcone, tipico esempio di "delitto eccellente". Relativamente a tale attentato infatti - alla stregua della formale contestazione - il ruolo di mandante risulta ascritto al solo Salvatore RIINA in *"ragione della carica ricoperta all'interno del sodalizio criminale denominato Cosa Nostra (rappresentante della commissione provinciale di Palermo, in seno alla commissione interprovinciale o regionale e capo mandamento di Corleone)"* senza alcun accenno agli altri soggetti aventi titolo per sedere nell'organismo di vertice.

Tali considerazioni devono necessariamente porsi in correlazione diretta – come più volte rimarcato – con i principi di personalità della penale responsabilità, costituzionalmente fissata nei termini di cui all'art. 27 e quindi di *suitas* della condotta, che non possono essere dilatati ed estesi indipendentemente dal ruolo rivestito, a chi



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

non abbia dato un contributo volontario e cosciente alla consumazione del fatto contestato.

La diversa applicazione contingente delle pur astrattamente individuate regole interne a Cosa Nostra, emerge in primo luogo e con chiarezza evidente, dal contrasto che sussiste tra quanto verificatosi per le fasi deliberative ed esecutive delle due terribili stragi di Capaci e via d'Amelio, ancorchè intervallate da soli 56 giorni.

Dalle risultanze di quel procedimento per i fatti del 23 maggio 1992, a carico di Aglieri Pietro + 38, sono emerse talune significative divergenze tali, da far ritenere sostanzialmente diverse le due drammatiche stragi, apparentemente simili.

Alcuni elementi di particolare rilievo non sfuggono ad un'attenta analisi comparata dei due crimini:

A) Innanzi tutto il fondamentale compito espletato dal Biondino Salvatore - con gli evidenti riflessi sui principi di responsabilità personale già citati - prima della strage di Capaci, in occasione della quale, il responsabile del mandamento di San Lorenzo aveva provveduto personalmente a contattare la grande maggioranza se non la totalità dei suoi pari grado, su incarico del RIINA per consultarli in ordine alla deliberazione da parte della commissione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

A fronte di questo emerge invece nell'attuale procedimento la perentoria e urgente proposta del RIINA ai pochi fedelissimi incontrati singolarmente o a gruppetti a casa del Guddo e coinvolti in un progetto esecutivo che appariva improvvisamente non più rinviabile, né diversamente discutibile sotto il profilo dell'*an*.

B) L'utilizzazione di una carica micidiale per avere contenuto circa 500 kg di esplosivo ed il suo occultamento nel cunicolo autostradale per il deflusso delle acque piovane, situato in prossimità dello svincolo di Capaci, rendeva quell'attentato - in caso di ritrovamento casuale dell'esplosivo stesso - non riconducibile ad un obiettivo certo e singolo ma, potenzialmente estendibile a più bersagli e, di conseguenza, proveniente da anonimi operatori "protetti" dalle stesse modalità dell'attentato.

Diversamente, la riconducibilità a Cosa Nostra dell'attentato di via d'Amelio doveva essere pressoché automatica, come in effetti fu, non essendovi in dubbio che la stessa via d'Amelio era ricollegabile al solo dott. BORSELLINO, risiedendovi parte della di lui famiglia d'origine e nessun'altra potenziale vittima.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

C) Il pur controverso incontro verticistico a carattere regionale, tenutosi in Valguarnera il 1-2-92 secondo le dichiarazioni del MESSINA, doveva riferirsi alla eliminazione del dott. Falcone per le ansie ritorsive di Cosa Nostra dopo l'esito del maxi – processo, essendo invece escluso da tale presunta e non provata concertazione, il dott. BORSELLINO. A tale omicidio infatti, pur genericamente progettato sin dagli anni Ottanta, ancora nella primavera del 1992 si era appena accennato sotto il profilo esecutivo ed alternativamente rispetto ad altri personaggi (On. Mannino, Sen. Purpura, dott. La Barbera ecc.) In tal senso militano le dichiarazioni del BRUSCA (f.140 16-6-01), *“non dobbiamo dimenticarci di questo”* che quelle del CANCEMI (17-6-99 ff.18).

D) Decisivo poi sotto il profilo probatorio di riconducibilità al concerto interprovinciale di Cosa Nostra, l'elemento oggettivo dato dall'appartenenza alle cosche catanesi, di RAMPULLA Pietro, riconosciuto artificiere ed esperto di esplosivi impiegato nella preparazione dell'attentato del 23 maggio proprio per tali sue conoscenze.

Per converso non vi è traccia nel presente procedimento di soggetti appartenenti ad altri nuclei



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

provinciali che abbiano, in qualsiasi modo, fornito un loro contributo all'esecuzione materiale della strage.

Dunque, nei fatti per cui è processo non è dato rinvenire quegli elementi che invece hanno diversamente connotato la strage di Capaci sotto il profilo della collegialità globale della delibera di morte e sono apparsi significativi di una condotta di matrice mafiosa, coinvolgente senza eccezione i più alti vertici provinciali e regionali di Cosa Nostra.

Diversamente, la strage del 19 luglio è scaturita, da presupposti del tutto diversi e si è sviluppata, tra la fibrillazione del RIINA (Brusca f. 16/6/01: *l'ho visto eccitatissimo*) spinto addirittura ad accollarsi l'onere esclusivo della rottura degli indugi di concerto con la "sua ombra" PROVENZANO (CANCEMI f.36 17/6/99: *Faluzzo la responsabilità è mia*), ed una frettolosa organizzazione che si è affidata all'impiego di una vettura rubata solo 9 giorni prima della strage e ad un gruppo di pattugliatori la cui composizione è stata definita concretamente solo poco prima di quella fatale domenica.

E' insomma risultanza diretta degli atti processuali, che il PROVENZANO 'dietro le quinte' ed il RIINA, nelle ormai note vesti di proponenti, abbiano supposto, in quel particolare contesto, di detenere un potere ormai centralizzato e di godere, per altro verso, di un consenso



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

generale e presunto all'interno di Cosa Nostra la cui esplicita formulazione da parte dei capi mandamento interessati, doveva relegarsi al rango di una formalità o poco più.

Infatti la materiale raccolta di tutte le materiali adesioni al progetto, avrebbe potuto da un lato rallentare i tempi di esecuzione che si presentavano invece tambureggianti, (con il rischio di far fallire l'attentato) dall'altro addirittura provocare l'insorgere di qualche ostacolo da parte di taluno dei soggetti meno propensi a proseguire nella strategia sanguinaria.

Le perplessità sull'esecuzione del crimine non erano infatti di scarso rilievo tra i capi mandamento e gli uomini d'onore, come è emerso solo in seguito, anche grazie, alle dichiarazioni dei collaboranti all'epoca ristretti che avevano raccolto le pur tardive lamentele di numerosi codetenuti, consapevoli delle conseguenze negative che si sarebbero riversate, come in effetti avvenne, su di loro e su tutta Cosa Nostra.

Il direttorio strettosi intorno ai corleonesi ed in particolare ai "proponenti" RIINA e PROVENZANO, (GANCI, CANCEMI, Biondino, LA BARBERA, GRAVIANO) fù invece contattato e consultato a più riprese con le modalità narrate chiaramente da BRUSCA e CANCEMI in primo luogo, nella



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

consapevolezza che, da quegli uomini, non poteva che derivare un pieno appoggio anche a dispetto di eventuali dubbi mai neppure esternati in sede di commissione.

Pochissimi altri soggetti (MADONIA F. MONTALTO G. CALO'), dovevano necessariamente sapere della decisione omicidiaria e quindi ne furono messi a parte, perché il loro ruolo territoriale o decisionale era imprescindibile ed il contatto con gli stessi, quantunque detenuti o latitanti, effettivo e continuo.

Un ruolo particolare tra i detenuti è toccato a Pippo CALO', all'informazione del quale era verosimilmente rivolta l'affermazione del RIINA, riferita da CANCEMI, *"per u' zu' Pippu, ci penso io"*. L'esistenza di un canale informativo con il suddetto CALO' ha trovato concreta conferma nei provati rapporti di singolare frequenza e continuità, (anche nell'imminenza della strage) del capo mandamento di Porta Nuova con il cognato Mattaliano Gregorio, di cui è pacificamente emersa, nonostante la smentita del CALO', la qualità di uomo d'onore.

Per tutti costoro sussiste, ad avviso della Corte, l'atteggiamento preventivo richiesto dalla Cassazione con l'efficace espressione *"cognita re"* (Cass n. 80/92 f.345) perché possa essere affermata la penale responsabilità, in forza



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'acquisita conoscenza e del contributo deliberativo alla strage.

Essi in sostanza seppero in anticipo, condivisero la proposta del RIINA e del PROVENZANO, deliberarono pur separatamente e dettero il proprio decisivo assenso all'eliminazione del dott. BORSELLINO.

Ciò premesso sotto il profilo generale, gli elementi specifici attinenti alle posizioni individuali, saranno oggetto di analitica trattazione da parte della Corte nei capitoli a ciò riservati alla luce del chiaro principio fissato dal giudice di legittimità, in contrasto con il rigido criterio di automatismo applicato dai primi giudici, secondo cui:

"la mera appartenenza in ragione della qualità di capo mandamento di Cosa Nostra alla commissione, è di per sé insufficiente a comportare la responsabilità del singolo per i reati che si assumono frutto di deliberazione collegiale" (Cass 27/4/2001 n.793).

Gli stessi principi, sono altresì desumibili dall'ulteriore massima, del medesimo tenore, di seguito citata:

"la motivazione (...) si sofferma sulla conoscenza che in generale si può ritenere che abbiano i capi - mandamento, anche nella loro qualità di componenti della "commissione provinciale" in ordine ai cd delitti eccellenti: ma non ha adeguatamente motivato in ordine all'effettiva partecipazione dell'imputato alla deliberazione della strage di Capaci o quanto meno all'accettazione di tale deliberazione, soprattutto con riferimento ai tempi in cui la detta strage è stata deliberata ed eseguita ed ai tempi in cui l'imputato, ha ricoperto il ruolo di capo mandamento e conseguentemente di componente della commissione provinciale" (Cass Sez. I° 6/10/94 N.4347)





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

## **CAPITOLO V° LE SINGOLE POSIZIONI**

Nell'affrontare le singole posizioni, deve premettersi che i primi tre appellanti di cui si tratterà, AGATE Mariano, MADONIA Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto, sono imputati quali mandanti della strage, per aver fatto parte della commissione regionale di Cosa Nostra, avendo titolo specifico o formale per sedere nel suddetto organismo deliberante.

Alla comunanza di posizioni – ed alle identiche conclusioni che la Corte ha ritenuto di adottare per i tre imputati – consegue la trattazione di taluni argomenti, di per sé sovrapponibili, anche in considerazione della ritenuta responsabilità penale di tutti, per il reato di cui all'art. 416 bis cp quali componenti di assoluto rilievo della consorterìa mafiosa e con il ruolo di promotori, anche a prescindere dalla formale attribuzione della carica di capo provincia.

A ciò si aggiunga che AGATE, MADONIA G. e SANTAPAOLA, tutti assistiti dal medesimo difensore (ed i primi due anche da un secondo legale), hanno mosso alla sentenza di primo grado censure sostanzialmente assimilabili ed anzi del tutto comuni sotto l'aspetto relativo alla valenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

In particolare si è sottolineato, negli atti d'appello e così in fase di discussione, la infondatezza di talune tra le summenzionate dichiarazioni relative alla commissione regionale di Cosa Nostra, laddove in particolare MESSINA Leonardo ha fatto riferimento anche ad un organo a carattere nazionale ed uno di portata addirittura mondiale (f.2 24-2-96 in Capaci), sempre dotato di poteri decisionali sulle questioni di interesse generale dell'associazione mafiosa.

Deve peraltro aggiungersi che le posizioni dei tre appellanti, divergono tra loro in ordine alla qualificazione formale e sostanziale del ruolo rivestito (e contestato) nell'ambito della cd "commissione regionale".

Il solo MADONIA infatti, cumula in sé entrambe le qualità di capo provincia formalmente riconosciuto e di effettivo detentore dei correlativi poteri.

L'AGATE invece, pur personaggio di indiscussa autorevolezza, non è stato ritenuto dai primi giudici - come condiviso da questa Corte – titolare della carica di rappresentante provinciale.

Il SANTAPAOLA da ultimo, pure indiscusso capo sotto il profilo sostanziale di Cosa Nostra nel catanese, non rivestiva al momento del fatto la carica di rappresentante



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

provinciale in seno alla commissione regionale per averla ceduta al fratello Salvatore.

A carico di tutti gli appellanti è stata mossa la contestazione del reato associativo di cui all'art. 416 bis cp (capo I) con esplicito riferimento alla previsione di cui al comma II°.

Nei motivi di appello la oggettiva sussistenza di tale imputazione specifica, alla quale i primi giudici hanno dedicato ampia parte della motivazione in termini che questa Corte integralmente condivide (parte IV° capitolo I°) non è oggetto di contestazioni specifiche in ordine alla sussistenza di Cosa Nostra ed alla specifica collocazione in essa degli appellanti.

Nei confronti di tutti gli imputati deve pacificamente riconoscersi, alla stregua delle risultanze processuali, la qualità soggettiva di vertice (capi, promotori od organizzatori) tale da integrare l'autonomo titolo di reato contestato con riferimento al II comma dell'art. 416 bis cp, che radicalmente differisce dal primo limitato alle condotte meramente partecipative.

Le caratteristiche strutturali ed operative di tale organizzazione criminosa sono state del resto irrevocabilmente accertate in numerose sentenze, prima fra tutte la più volte citata 80-92.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Da tali pronunce emerge chiaramente che le caratteristiche dell'organizzazione nella quale erano inseriti tutti gli appellanti secondo le rispettive qualità soggettive analiticamente contestate sia al capo F) che al capo I), integravano pienamente il requisito richiesto dall'art. 416 bis cp con particolare riferimento all'esistenza del metodo mafioso ed, in particolare, all'uso strumentale:

*“della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti.*

Tutto ciò al fine di instaurare una sorta di contropotere criminale quale contraltare delle stesse istituzioni repubblicane.

Pertanto, ferma la sussistenza materiale del dato oggettivo concernente la attualità e la permanenza di tale *societas sceleris*, le singole doglianze verranno esaminate in relazione alle specifiche posizioni anche con riferimento alla configurabilità dell'autonomo titolo di reato costituito dall'ipotesi di cui al II° comma e dalle aggravanti disciplinate dal IV° e VI° comma della stessa disposizione normativa.



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

**1.**

**AGATE** Mariano

Provincia mafiosa di Trapani

Agate MARIANO, già assolto in primo grado ai sensi dell'art. 530 II° comma c.p.p. dal reato di strage e dalle imputazioni connesse, aveva riportato condanna alla pena di 16 anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo I) ed ha proposto ritualmente impugnazione, per mezzo dei propri difensori.

Nei di lui confronti, il PM e PG hanno parimenti e sotto diversi profili, mosso specifiche doglianze alla sentenza impugnata, chiedendone la riforma con la condanna dell'AGATE quale mandante della strage di via d'Amelio.

Dall'esame del gravame difensivo, redatto contestualmente anche nell'interesse di altri tre imputati (MADONIA Giuseppe, MADONIA Francesco e SANTAPAOLA Benedetto) non è dato evincere alcuna specifica doglianza in ordine al capo della sentenza affermativo di penale responsabilità di AGATE Mariano per il reato associativo.

A sostegno della proposta richiesta assolutoria (in riforma dell'impugnata sentenza), i difensori si limitano ad osservare che in relazione al reato associativo non sarebbe stata svolta alcuna specifica indagine nell'ambito dell'istruzione dibattimentale e che si sarebbe pervenuti alla



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

condanna in presenza di fonti probatorie orali del tutto carenti e contraddittorie da cui non sarebbe emersa prova dell'effettiva partecipazione dell'appellante all'associazione criminosa Cosa Nostra.

Tale prospettazione difensiva non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, in quanto inequivocamente smentita dalle risultanze processuali che concludono l'inserimento, di vecchia data e con posizione di vertice di AGATE nell'ambito dell'organizzazione nel suo complesso ed in particolare nel mandamento mafioso di Mazara del Vallo.

Giova innanzitutto premettere che la sentenza della Cassazione 80-92, ha ritenuto pienamente provato l'inserimento dell'AGATE – definito f.615 mafioso di notevole spessore e di pericolosità evidente - in Cosa Nostra con attribuzione di cariche elevate non solo in ambito locale nella famiglia ma anche nel mandamento di Mazara.

L'AGATE, detenuto dal 1982 e rimesso in libertà pur con la sottoposizione ad obblighi e controlli in data 17-4-91, ebbe a costituirsi, in esecuzione della condanna riportata nel maxi processo palermitano, due giorni dopo la sentenza n.80/92 della Corte di Cassazione che, ne ha tratteggiato



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

(ff. 609 – 615) il ruolo e le attribuzioni, individuandolo quale capo della zona geografica di Mazara del Vallo.

La Corte di Cassazione nell'evidenziare la permanenza della qualità mafiosa dell'AGATE, oltre i limiti cronologici relativi all'irrevocabile affermazione di penale responsabilità dello stesso, ex art. 416 bis cp, desumibile essenzialmente dal convergere di due fonti propalatorie (MARINO MANNOIA e ANTONINO SAIA esponente quest'ultimo del clan dei catanesi operante nel nord Italia ed in particolare a Torino) ha osservato che l'appellante doveva identificarsi in tale "zu Mariano" con cui proprio il Saia aveva preso contatto nel trapanese per l'acquisto di una partita di eroina e che AGATE pro tempore detenuto per il processo Mafara, rivestiva una posizione di particolare preminenza (evidentemente non disgiunta dal ruolo associativo) in ambito carcerari (ibidem f.610).

Il ruolo di preminenza associativa svolto dall'AGATE è ribadito da numerosissimi collaboranti tra cui particolare rilievo hanno assunto quelli appartenuti alla zona geografica trapanese (SINACORI e DRAGO in particolare).

Essi però, se da un lato hanno concordato pienamente sullo spessore mafioso del soggetto - indicato emblematicamente dal PATTI Antonino (f.83 del 13-5-99) come colui che sedeva "ad un capo della tavola" rispetto al



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

RIINA che prendeva posto “all’altro capo” - dall’altro hanno fornito contrastanti dichiarazioni sulla qualifica formale di capo provincia e rappresentante della stessa in seno alla commissione regionale.

Il DI CARLO Francesco, collaboratore di comprovata attendibilità intrinseca e soggettiva per il ruolo rivestito di “fiduciario” del RIINA e di organizzatore delle riunioni di commissione regionale fino agli anni Ottanta presso la Favarella o altrove, nel corso dell’esame reso in primo grado il 19-6-98, ha evidenziato la grande influenza dell’AGATE, sin dai tempi più remoti (f.223) e la vicinanza estrema al RIINA – del quale era la vera e propria ombra (f.223) – sin da quando il capo corleonese non era ancora al vertice di Cosa Nostra.

L’appellante, costituiva quindi uno dei pochi “veramente intimi” del RIINA stesso, unitamente al MADONIA Francesco ed al Gambino Giacomo Giuseppe ciononostante, la carica di capo provincia, secondo il DI CARLO, era attribuita al Messina Denaro Francesco.

Analogamente in secondo grado, il DI CARLO ha confermato di conoscere AGATE sin dagli anni 60 quando era capofamiglia di Mazara (f.110 del 11-7-01), essendo poi divenuto il capo di quel mandamento negli anni settanta.





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

BRUSCA Giovanni, la cui attendibilità è stata più volte sottolineato, ha evidenziato la particolare intensità dei rapporti tra RIINA ed AGATE (f.73 del 2-7-01) che andavano “oltre la regola” (f.74 e 107) pur essendo formalmente la carica di capo provincia riservata al Messina Denaro Francesco, soggetto dotato di forte personalità, così come il figlio Matteo, e dovendosi pertanto escludere qualsiasi ruolo in commissione regionale all’attuale appellante. Il BRUSCA ha da ultimo affermato di non essere a conoscenza di un’eventuale comunicazione ad AGATE con riferimento alla strage del 19 luglio.

SINACORI Vincenzo, le cui dichiarazioni sono state acquisite in atti in seguito alle contestazioni derivate dall’esercizio della facoltà di non rispondere, ha poi affermato con riferimento ad AGATE Mariano, che questi ricopriva la carica di capo mandamento di Mazara del Vallo indicandolo (f.9 del 25-9-97) tra i partecipanti ad una riunione indetta dal RIINA in Castelvetro nell’ottobre del 1991, dove si era concertata la preparazione dell’attentato al dott. Falcone in Roma individuando anche l’On. Martelli tra gli obiettivi di Cosa Nostra. In quel periodo peraltro, il RIINA stesso aveva deciso - sempre secondo il SINACORI - di restringere il gruppo di persone (f.11 del 25-9-97) che dovevano conoscere i progetti criminali dell’associazione



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

formando “*una Cosa Nostra abbastanza ristretta*” limitata quindi a pochi tra i capi mandamento.

Lo stesso GANCI Calogero, nel ricordare gli stretti rapporti tra RIINA ed AGATE (f.161 del 30-9-98) sottolineava come il capo corleonese fosse aduso trascorrere sovente periodi di villeggiatura in territorio di Mazara del Vallo.

Gaspere MUTOLO ha del pari sottolineato il ruolo di rilevanza associativa dell'AGATE che - definito dal LEGGIO sostanzialmente il “leccapiedi di RIINA” (f.64 del 15-4-99) – gli aveva confidato quanto di seguito citato espressamente in ordine alle preoccupazioni relative all'esito del maxi processo (f.21 del 15-4-99):

“Quindi ognuno avevamo quelle persone che ci avvisavano di tranquillizzarci e io, piu' di una volta, ho parlato, diciamo, con... con Montalto, con Liggio, con Mariano Agate, con Bagarella, il quale erano queste persone tranquilli che dopo il primo grado, insomma, le cose si aggiustavano”.

Nel breve periodo di libertà dell'AGATE, risulta peraltro grazie alle dichiarazioni di GERACI Francesco, che riscontrano quelle appena citate di SINACORI Vincenzo di medesimo tenore, il ruolo attivo svolto dall'appellante, tra l'altro partecipe di più di una riunione finalizzata a mettere a punto in Roma, attentati in danno di personalità politiche e del mondo giudiziario.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Significativamente il GERACI aveva riferito della disponibilità del proprio appartamento romano da parte dell'AGATE per le necessità logistiche, accompagnato dall'eloquente ammonimento (f.44 del 27-11-98) "*occhi aperti picciotti*".

La circostanza trova conferma nell'affermazione di DI MAGGIO Baldassare secondo il quale (f.16 del 9-1-99) era stato proprio l'AGATE ad offrire la disponibilità delle chiavi del proprio appartamento romano.

Secondo la formale contestazione, l'AGATE, avrebbe svolto il suo ruolo di mandante concorrente morale in ordine alla strage, in quanto componente della commissione regionale ma, a parte l'incertezza palesata nel capitolo precedente della sottoposizione preventiva dell'argomento all'organismo interprovinciale, è carente o contraddittoria la prova che pro tempore l'appellante abbia in concreto rivestito tale indispensabile qualità che sarebbe invece spettata a Messina Denaro Francesco.

Infatti, se del ruolo di particolare rilievo in Cosa Nostra a Mazara del Vallo non può seriamente dubitarsi, è altrettanto evidente che tale qualità non deve necessariamente coincidere con quella di capo della provincia, unico – secondo le vigenti regole mafiose di cui si è detto - a dover astrattamente essere preventivamente notiziato, con



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

riferimento ai cd “omicidi eccellenti”, per deliberare ed esprimere assenso nell’ambito della commissione regionale.

In sostanza la posizione di AGATE appare atipica sul piano probatorio poiché, se può forse ritenersi verosimile che egli abbia avuto conoscenza della strage dati i suoi rapporti di particolare contiguità con RIINA ed i corleonesi, il suo coinvolgimento non è provato.

E’ contestato infatti all’appellante non già di averne conosciuto a qualsiasi titolo della delibera stragista, ma di aver deliberato ed assentito alla medesima quale componente la commissione regionale, ruolo sul quale invece, non vi è alcuna prova certa.

Ad avviso della Corte, ai motivi di incertezza sulla titolarità della carica formale contestata all’AGATE (e non confermata per il contrastante complesso probatorio acquisito) si accompagna la mancanza di prova dell’inserimento per altro titolo dell’appellante, nel quadro costituito dai componenti quel ristretto direttorio di fiduciari del RIINA e del PROVENZANO, che furono consultati preventivamente alla esecuzione della strage.

A prescindere dalle considerazioni che precedono, ritiene però la Corte che, come già accennato in precedenza, non possa comunque affermarsi, al di là di ogni ragionevole



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

dubbio, che l'AGATE abbia manifestato in qualsiasi modo il proprio qualificato consenso alla strage, agevolandone la consumazione mediante il rafforzamento del proposito criminoso di RIINA e PROVENZANO.

Gli appelli del PM e del PG hanno sottolineato ripetutamente la rilevanza accusatoria delle dichiarazioni del collaborante DRAGO, codetenuto con l'AGATE il 19 luglio al carcere dell'Ucciardone situato in prossimità di via d'Amelio: DRAGO aveva infatti riportato l'espressione *satò Palazzo* (diminutivo siciliano del nome di battesimo del dott. BORSELLINO) pronunciata da AGATE al momento dell'esplosione, dovendosene discendere, a parere degli appellanti, la conoscenza di quanto era accaduto e quindi, la responsabilità penale a titolo di concorso nella strage.

Tale frase, a prescindere dalle perplessità ingenerate dal racconto del collaborante (anche per la differenza di ruoli tra i due personaggi di cui il DRAGO semplice uomo d'onore e l'AGATE capo riconosciuto), non può costituire prova, a giudizio della Corte della condivisione del progetto o della partecipazione morale al fatto essendo arduo attribuire ad un evento così poco circostanziato, valenza penalmente rilevante.

E' evidente infatti che, pur volendo superare le perplessità di cui si è detto e quelle diverse derivanti dal significato



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

stesso delle parole, di difficile ed equivoca interpretazione, esse potranno al più utilizzarsi per attribuire all'AGATE la mera e generica conoscenza della volontà di Cosa Nostra di uccidere il dott. BORSELLINO, circostanza peraltro nota e consolidata da molti anni e non già dei dettagli organizzativi, concertati ed accelerati negli ultimi giorni, che avrebbero condotto all'epilogo proprio in quella via d'Amelio così vicina all'Ucciardone.

Non può peraltro dimenticarsi come, negli stessi ambienti carcerari, molti uomini d'onore sembravano essere a conoscenza di tale generica volontà omicida nei confronti del dott. BORSELLINO come aveva riferito il D'ANNA, nel carcere di Fossombrone al M.Ilo Lombardo nell'episodio ricordato in precedenza.

Tale conoscenza non potrà però in ogni caso, ad avviso della Corte, costituire il presupposto per inquadrare la responsabilità penale, in assenza di una specifica prova di condivisione e partecipazione alla strage secondo le personali attribuzioni.

Manca inoltre la prova del coinvolgimento diretto di uomini e mezzi non palermitani ed in particolare provenienti dal distretto trapanese nell'azione criminale culminata nei fatti del 19 luglio.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Ancora una volta devono sottolinearsi le profonde differenze tra la strage per cui è processo e l'omicidio del dott. FALCONE consumato qualche settimana prima.

Infatti gli incontri e le riunioni che tanti collaboratori (tra cui come si è detto il SINACORI) hanno ricordato per la strage di Capaci con la partecipazione di personaggi mafiosi di altre province e soprattutto il coinvolgimento materiale del RAMPULLA, esperto di esplosivi e uomo d'onore affiliato alle famiglie catanesi, paiono quantomeno sintomatici di una partecipazione al crimine da parte di altre province mafiose in appoggio a quella palermitana, anche solo limitata a fornire la disponibilità di uomini e mezzi.

Da ultimo, sulla base dei principi generali in tema di responsabilità già in precedenza individuati, è indispensabile sottolineare che l'elemento della territorialità, ritenuto di centrale importanza per la Corte secondo le stesse regole di Cosa Nostra, non è in alcun modo riconducibile alla posizione dell'AGATE, essendosi consumato il delitto in luogo lontano dalle "competenze" degli uomini di area trapanese oltre che senza alcun apporto deliberativo ed esecutivo da parte di essi.

Tale legame con il territorio poteva invece certamente sussistere negli anni ottanta quando, con il dott. BORSELLINO al vertice della Procura della Repubblica di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Marsala, già erano stati programmati - secondo le concordi dichiarazioni di numerosi collaboranti - alcuni tentativi di uccidere il magistrato peraltro rimasti allo stato di progetto.

Solo in tale ottica potrebbe dunque giustificarsi una generica conoscenza della volontà omicida di Cosa Nostra nei confronti del dott. BORSELLINO, in capo agli uomini di quella provincia.

Residua conclusivamente ad avviso della Corte nei confronti dell'AGATE solo l'astratta qualità di capo mandamento di Mazara del Vallo, di per sé ampiamente sufficiente per fondare la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cp, ma non considerata sufficiente ad offrire la prova di analoga responsabilità, per il reato di strage.

Anche sotto tale profilo dunque la sentenza dei primi giudici merita conferma.

Non possono poi trovare accoglimento le ulteriori richieste avanzate dalla difesa anche in via subordinata.

In primo luogo va esclusa l'applicabilità del principio dell'improcedibilità dell'azione penale sancito nell'art. 649 cpp. per effetto del divieto del secondo giudizio, in forza del brocardo *ne bis in idem* non trattandosi del medesimo fatto.

Deve innanzi tutto premettersi che lo sbarramento cronologico derivante dai precedenti giudicati, ed in particolare da quello relativo al maxi processo di Palermo,





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

non eccedeva il termine del 16-12-87, data della sentenza di I° grado.

Le precedenti ulteriori condanne si riferivano con tutta evidenza a vicende nella quali la condotta dell'AGATE veniva in esame sotto un profilo diverso - quello di semplice partecipe - diversamente dall'odierna contestazione che ne ha ipotizzato un ruolo verticistico (comma II 416 bis cp).

E' noto al riguardo, per costante giurisprudenza che l'ipotesi di cui al II comma 416 bis, non costituisce mera circostanza aggravante ma titolo autonomo di reato rispetto a quello di cui al comma I) (Cass. Sez. V° 935 del 26-5-2001).

Vi è poi la richiesta subordinata avanzata da uno dei codifensori, e finalizzata ad ottenere l'applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv cp tra il reato di cui al capo I) e quelli in relazione ai quali l'AGATE è stato irrevocabilmente condannato con sentenza in data 18-1-85 della Corte d'Appello di Palermo, confermativa di quella del Tribunale di Palermo del 25-7-83 (irr. dal 28-11-85) e della Corte d'Assise d'Appello di Palermo in data 10-12-90, in parziale riforma di quella della Corte d'Assise del 16-12-87 (irr. dal 30-1-92).

Tale ulteriore richiesta in ragione dell'omessa allegazione della prima di tali sentenze, non consente di valutare con il dovuto grado di precisione ed esattezza, anche nei



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

riferimenti cronologici ed al di là delle mere sintetiche annotazioni risultanti dal certificato del casellario giudiziario, la sussistenza dell'ipotizzato medesimo disegno criminoso alla base del vincolo, attesa la diversità delle condotte. Infatti l'AGATE, ha riportato una prima condanna ad anni nove di reclusione per reato associativo, nella prima delle citate sentenze ai sensi dell'art. 416 cp (fino al 5-2-82), poi aumentata in continuazione di anni due e mesi sei nella seconda sentenza, ex artt. 416 e 416 bis comma IV° (reato commesso a far tempo dal 1977 e cessato, Cass. 30-1-92 f.611, alla data del 16-12-87).

La condotta associativa oggetto del presente procedimento si riferisce pertanto ad un periodo palesemente successivo a tale precedente giudicato ivi compreso quello di libertà dell'appellante tra il 1991 ed il 1992.

L'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione nonostante la diversità delle condotte, sarà se del caso possibile, non potendosi allo stato escludere in assoluto, in sede esecutiva, non appena acquisita, d'ufficio o su istanza di parte (art. 186 disp. att.), anche la sentenza prima menzionata datata 18-1-85 della Corte d'Appello di Palermo.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p.

Si tratta infatti di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscoglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili all'AGATE.

La sussistenza del VI° comma si trae invece all'evidenza, soprattutto in virtù delle richiamate dichiarazioni del SIINO relative alla pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva.

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica dell'AGATE in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

Infine, anche l'entità della pena unica finale irrogata dai primi giudici, nella misura di anni 16 di reclusione (parte IV cap. II part. II f.12 sentenza di I grado) pur senza la indicazione della componente specifica della componente base e dei successivi aumenti operati per le ritenute aggravanti, appare congrua rispetto al fatto globalmente considerato nelle sue componenti oggettive e soggettive.

Ad avviso della Corte i primi giudici hanno fatto prudente uso del potere discrezionale loro concesso in tema di determinazione sanzionatoria ex art. 132 cp, irrogando una pena che si colloca, tenuto conto delle due ritenute aggravanti (IV e VI comma) in termini intermedi pur approssimati largamente per eccesso, considerato lo spessore criminoso del personaggio tra minimo e massimo edittale.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Infatti ai sensi del IV comma dell'art. 416 bis cp, per i soggetti ricompresi nella previsione del precedente comma II la pena può variare dai 5 a 15 anni aumentabili poi da un terzo alla metà e cioè sino ad un tetto massimo di anni 22 e mesi 6 in forza della previsione di cui al VI comma.

Nella specie alla luce dei criteri indicatori fissati dall'art. 133 cp. del tutto congrua si appalesa la determinazione finale eseguita dai primi giudici in complessivi 16 anni di reclusione, sulla base dei conteggi che, ad avviso della Corte possono eseguirsi nei termini seguenti:

pena base ex art. 416 bis cp commi II e IV anni 12 di reclusione, aumentata di 1/3 fino all'entità finale sopra indicata, ai sensi del comma VI art. 416 bis.

---

**2.**

**MADONIA** Giuseppe



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Provincia mafiosa di Caltanissetta

MADONIA Giuseppe da Vallelunga Pratameno, ha costituito per molti anni il punto di riferimento mafioso, e delle cosche corleonesi in particolare, nella provincia di Caltanissetta, di cui era capo indiscusso fino al suo arresto avvenuto in Vicenza nel settembre 1992.

Sul punto, concordano infatti numerosi collaboranti escussi nei due gradi di giudizio che hanno tutti riconosciuto in capo al MADONIA Giuseppe, detto "Piddu", la carica formale di capo della provincia nissena oltre alla reale concentrazione dei poteri in sua mano.

In questa sede MADONIA è appellante avverso la condanna all'ergastolo inflittagli dalla Corte d'Assise di primo grado che lo ha ritenuto responsabile di concorso morale nell'eccidio di via d'Amelio oltre che nei reati satelliti ed in quello associativo contestato al capo I) della rubrica.

La "storia" mafiosa del MADONIA coincide con quella dell'intera consorteria nell'ultimo trentennio, sol che si pensi alla svolta impressa da Cosa Nostra dalle cosche corleonesi in esito alla cd "guerra di mafia" conclusasi negli anni 82-83, che aveva preso le mosse proprio dall'assassinio dell'aprile 1978 di MADONIA Francesco, padre dell'odierno appellante già capo della provincia nissena in quegli anni, da parte dei sostenitori della fazione



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

opposta ed anti-corleonese, facente capo a DI CRISTINA Giuseppe, poi a sua volta ucciso a Palermo nel successivo maggio (anche perché sospetto di collaborare con i carabinieri dopo essere scampato ad un precedente attentato) poco prima di CALDERONE Giuseppe, rappresentante della famiglia catanese (oltre che fratello del collaborante Antonino) ed anch'egli appartenente alla "vecchia guardia".

Le radici di tali conflitti che condussero alle alleanze degli anni ottanta e novanta, e quindi ai relativi legami tra le diverse famiglie, sono stati ampiamente tratteggiati sia nel capitolo I° del presente libro, che nell'affrontare la posizione dell'appellante PROVENZANO: a tali specifiche trattazioni può pertanto farsi riferimento, sottolineando che la specifica rilievo di quelle vicende nei confronti del MADONIA ed i suoi rapporti privilegiati con RIINA e PROVENZANO sono stati rimarcati da MUTOLO Gaspare (p.62 del 15-4-99).

Tale collaborante, sia pure de relato da Ercolano Salvatore con cui aveva condiviso la detenzione, ha mostrato di avere approfondita conoscenza sull'argomento per altro verso ormai conclamato ed appartenente al patrimonio delle conoscenze giudiziarie consolidate. Così testualmente il MUTOLO con riferimento al MADONIA:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**MUTOLO GASPARE:** - Dunque, questo e' Piddu Madonna. Sarebbe il figlio del defunto Francesco Madonna, che e' stato ucciso intorno al '78, in cui si... e' stata, diciamo, cambiata la storia della mafia siciliana, perche' quello e' stato il pretesto in cui i corleonesi hanno messo fuori famiglia a Gaetano Badalamenti, hanno ucciso a Peppe Di Cristina, hanno ucciso a Giuseppe Calderone. Insomma, hanno fatto la strage degli innocenti. Il figlio e' Giuseppe Madonna, Piddu Madonna. Che io queste informazioni li ho avuti nel '91 di... di Salvatore Ercolano al centro clinico di Pisa, in cui il... cioe', che questo non... era molto arrabbiato insieme ai suoi fratelli perche' il Piddu Madonna con altre persone erano quelli che grazie, diciamo, a Santapaola erano molto stressati, perche' seguivano tutti la linea di Salvatore RIINA. (...) Questo era, diciamo, il... il capofamiglia, aveva preso il... il posto del padre, che il padre era, diciamo, uno dei capimandamenti di quella zona là, perchè... Ecco perché viene, diciamo, l'attentato di Di Cristina e dopo il Di Cristina uccide a... a Francesco Madonna e 'a seconda volta i palermitani uccidono, diciamo, al Di Cristina; per motivi di strategia logistici, perchè il Piddu Madonna tuttora e' il referente di Salvatore RIINA, mafioso nella zona di Riesi, Caltanissetta e quei paraggi.

La conclamata effettività della carica verticistica rivestita dal MADONIA nel Nisseno e del ruolo chiave nel settore della spartizione degli appalti pubblici, è peraltro oggetto delle dichiarazioni di numerosi collaboranti ed in particolare di coloro i quali avevano avuto una conoscenza diretta con lui, fondata ancora una volta sulla carica formale rivestita in Cosa Nostra (es. BRUSCA CANCEMI), sullo stretto rapporto di parentela o confidenza con personaggi di vertice (ANZELMO, GANCI, MESSINA) o ancora, sul particolare ruolo “trasversale” assunto in Cosa Nostra, come accadeva per il SIINO.





*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

Così, PATTI Antonino, pur ammettendo di non avere conosciuto il MADONIA personalmente, ricordava che, in occasione della guerra marsalese dell'estate 1992 nella quale era coinvolto anche il clan degli "stiddari" gelesi, il RIINA aveva contattato, tramite Enzo SINACORI (f.119 del 13-5-99) il MADONIA perché facesse "venire allo scoperto" il gelese Paoello Orazio, propenso alle azioni più cruente, che si era reso protagonista di quegli scontri parteggiando per la fazione avversa alla sua.

Nella circostanza il MADONIA si era interessato della questione di cui era stato investito, facendo pervenire ai marsalesi l'indicazione che i gelesi intendevano uccidere lo stesso PATTI ed altre due persone (Titone e De Vita).

ANZELMO Francesco Paolo ha riferito di avere conosciuto "Piddu" MADONIA (f.185 del 26-6-98) in occasione di alcuni incontri tenutisi presso il negozio di tale SCIARRATTA in corso Calatafimi a Palermo e presso la propria abitazione, sia con il RIINA che con il PROVENZANO.

GANCI Calogero ha confermato poi (f.161 del 30-9-98) l'incontro avvenuto presso casa del cugino ANZELMO situata nel quartiere Uditore di Palermo tra l'appellante MADONIA ed il RIINA, aggiungendo di avere personalmente conosciuto il MADONIA nel 1987 allorchè si trovava con il DI MAGGIO Baldassarre.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Quest'ultimo ha confermato la circostanza riferita dal GANCI sottolineando le ragioni dell'incontro (f.129 del 9-1-99) legate ai rapporti con un magistrato dell'agrigentino e la presenza al vertice anche del SORCE che all'epoca – secondo le parole del collaborante – aveva un ruolo superiore al MADONIA nella zona di Caltanissetta.

Il DI MAGGIO aveva poi aggiunto di aver fatto incontrare SIINO e MADONIA in territorio di Bagheria onde agevolare la gestione degli appalti cui Cosa Nostra era interessata.

SIINO Angelo ha chiarito nei dettagli i propri rapporti con Piddu MADONIA, conosciuto sin dal 1979 anche per via dell'amicizia, risalente agli anni precedenti, tra lo zio del SIINO ed il padre del MADONIA, Francesco detto "Ciccio" ricordando di averlo incontrato diverse volte, e spesso nel territorio di Bagheria, per la gestione degli appalti.

Il collaborante ha inoltre sottolineato la particolare personalità del MADONIA – da lui frequentato spesso anche nella zona del milanese dove entrambi si erano trovati – ed il solido legame con il PROVENZANO, certamente più disposto del RIINA a tollerare (f.127 del 13-3-99) lo stile di vita "mondano" del nisseno.

MESSINA Leonardo ha reso dichiarazioni che hanno sottolineato la conoscenza delle vicende relative alle province di Enna e Caltanissetta sia per i rapporti



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

intrattenuti con Liborio Miccichè capo della provincia ennese, che per la sua provenienza da San Cataldo, alle porte di Caltanissetta.

Il MESSINA ha peraltro affermato, nell'ambito delle dichiarazioni nel procedimento per la strage di Capaci, la sussistenza di un organismo centrale all'interno di Cosa Nostra di portata "mondiale" che aveva compiti di coordinamento tra le diverse forme associazioni criminali in campo internazionale. In tale ambito ha poi evidenziato ancora una volta la caratura del MADONIA affermando testualmente (f.23 del 24-2-96):

**P. M.:** - Senta, Madonia Giuseppe, lei ha detto che e' stato rappresentante provinciale di Caltanissetta, sa se rivestiva altri ruoli all'interno dell'organizzazione, nel suo complesso, di Cosa Nostra?

**IMP. MESSINA Leonardo:** - Era sottocapo della commissione mondiale

**P. M.:** - Cioe` che vuol dire essere sottocapo della commissione mondiale?

**IMP. MESSINA Leonardo:** - Dopo Salvatore Riina veniva lui. Quando si riuniva la commissione con le altre organizzazioni ci poteva anche essere lui, se non c'era Riina c'era lui

**P. M.:** - Quindi era persona molto importante?

**IMP. MESSINA Leonardo:** - Ma certo

**P. M.:** - Come mai di Caltanissetta aveva assunto questa importanza addirittura mondiale?

**IMP. MESSINA Leonardo:** - Ma noi, come ho detto prima, non dobbiamo dire Caltanissetta, Trapani, Palermo, dobbiamo dire che una corrente ha preso il potere su un'altra corrente. Si`, era rappresentante della provincia, pero` era una corrente al potere

Indipendentemente da ogni considerazione sulla esistenza dell'organismo mondiale cui il MESSINA si è riferito, in



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

relazione al quale non sussistono invero riscontri di qualsivoglia natura, l'affermazione è comunque utile a sottolineare ancora una volta quale posizione di rilievo assumesse il MADONIA nell'ambito di Cosa Nostra agli occhi degli uomini d'onore dei quali si circondava.

Un'analitica descrizione del ruolo di preminenza svolto dal MADONIA nell'ambito di Cosa Nostra nel Nisseno, scaturisce dalle dichiarazioni di RIGGIO Salvatore, già capo mandamento di Riesi, la cui collaborazione data dal marzo 1995, escusso il 19-5-99 in primo grado.

Il RIGGIO ha tracciato un quadro analitico dei contrasti interni a Cosa Nostra nel nisseno, nella quale si era determinata una spaccatura, oltre che alla sanguinosa faida che aveva contrapposto l'organizzazione all'aggregazione locale della Stidda poi sfociata nella strage gelese del 27-11-90, immediatamente preceduta e seguita da altri cruenti episodi (omicidio Stuppia Angelo in Genova del 20-11-90, strage di Riesi del 21-11-90, duplice omicidio di Brigadieci del 23-1-91).

BARBAGALLO Salvatore nel sottolineare l'appartenenza del MADONIA alla commissione regionale di Cosa Nostra, unitamente al SANTAPAOLA, al RIINA ed al FERRO (rappresentante provinciale di Agrigento), ha fornito elementi circostanziati legati alla conoscenza



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'appellante frutto di un incontro - nell'ambito della gestione degli illeciti proventi tratti dall'ingerenza nel campo degli appalti pubblici - nel quale egli aveva consegnato del danaro ad un personaggio che sapeva essere il MADONIA. Così testualmente il BARBAGALLO (f.297 del 16-10-98) anche in relazione ad altre vicende trapanesi nelle quali il MADONIA aveva fornito il proprio apporto:

**P.M.** : - ... si sono esplicitati questi rapporti? In che cosa consistevano? E con chi erano in particolare? Con quale... con quali personaggi di Caltanissetta?

**Imp. BARBAGALLO S.:** - Ma, guardi, di... l'unico rapporto era con... con le gare di appalto che interessavano sia nella zona sia imprenditori di la' della zona. Come uomini di onore quelli che ho conosciuti sono stati i Varaciro che mi dissero co... comandare la famiglia di Vallelunga.

In particolare nel... nell'88, se non ricordo male, avevamo appunto un problema di appalti su... con un imprendit... con un progettista di Caltanissetta e poi questo... questo problema fu risolto in quanto il progettista ci consegnò le copie dei progetti per fare noi, per realizzare noi il lavoro. E Panzeca mi mandò a Caltanissetta in un palazzo alle spalle della caserma dei Carabinieri dicendomi che quello era un latino, era un latitante di Caltanissetta, di quartiarmi, di stare attento nel portargli 'sti soldi perché poteva essere controllato. Io però non ho saputo chiaramente chi è che fosse.

**P.M.** : - Lei ha indicato in Giuseppe Madonia il capo della provincia di Caltanissetta.

**Imp. BARBAGALLO S.:** - Sì, esatto.

**P.M.** : - Lei ha avuto modo di conoscerlo personalmente?

**Imp. BARBAGALLO S.:** - Guardi, io i soldi che ho portato a quella persona e la fotografia che poi, successivamente, ho visto nel suo arresto per me erano le stesse persone. Però Panzeca non mi ha detto: "Stai andando da Piddu Madonia".

**P.M.** : - E poi, in altre occasioni, cioè, ha avuto altre occasioni per incontrarlo o non lo ha mai incontrato?

**Imp. BARBAGALLO S.:** - No, non l'ho più rivisto da quella volta.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.** : - Ci vuole riferire in che termini gliene parlava Panzeca a lei di questo signor Giuseppe Madonia?

**Imp. BARBAGALLO S.:** - No, l'unica cosa che mi disse, ammesso che fosse lui la stessa persona - ma per me lo e' - mi disse semplicemente: "Quartiatu perche' e' latino, perche' e' latitante". E poi... in passato abbiamo avuto discussioni che lui comandava tutta Caltanissetta, anche perche' ho conosciuto gli uomini d'onore di Trapani che avevano fatto dei lavori a... o, meglio, non sono di Trapani, sono di Salemi, avevano fatto dei lavori a Caltanissetta per imboschimenti e roba varia e pure loro erano andati a pagare da Piddu Madonia, cioe' si erano rivolti a Piddu Madonia.

BRUSCA Giovanni ha sottolineato che il MADONIA, unico soggetto della provincia nissena con cui egli aveva rapporti avendolo spesso incontrato in Bagheria (f.164 del 30.1.99) era il referente locale di Cosa Nostra sottolineando come *"se c'erano problemi li risolveva tutti lui"*.

Secondo il BRUSCA in particolare il MADONIA aveva mantenuto permanentemente la carica durante l'intero periodo della sua latitanza e soprattutto (f.443 del 30-1-99) *"andava e veniva dalla Sicilia come voleva"*.

Il collaborante di San Giuseppe Jato, ha poi aggiunto taluni particolari che testimoniano la qualità mafiosa del personaggio, riferendo di essersi rivolto a lui in due circostanze per la soluzione di problemi giudiziari.

Una prima finalizzata a tentare di avvicinare i giudici Nisseni che dovevano occuparsi della strage di Pizzolungo, fatto in relazione al quale il MADONIA aveva detto che *"non c'erano problemi"* (f.166 del 30-1-99), ed una seconda, su



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

espressa autorizzazione del RIINA, in alternativa a quella tradizionale che faceva capo all'On. LIMA, al fine di ottenere un positivo esito del maxi processo palermitano, (f.167 del 30-1-99) facendo leva sulle altolocate relazioni coltivate dal MADONIA anche fuori dalla Sicilia.

I legami dell'appellante con il PROVENZANO sono apparsi per altro verso assai consolidati dalla comune latitanza trascorsa in Bagheria, località alle porte di Palermo, dove grazie alla copertura dei MONTALTO, responsabili della zona, era agevole sottrarsi alle ricerche da parte delle forze dell'ordine.

Tanto risulta confermato anche da RINALDI Calogero, (uomo d'onore di San Cataldo) escusso il 5 maggio 2001 in questa sede, il quale ha ricordato di avere incontrato (f.39) in Bagheria il proprio capo appena una settimana prima di essere tratto in arresto fatto verificatosi il 15-2-92.

Che il territorio bagherese sia stato terreno di frequentazioni costanti da parte dell'appellante, è stato poi ribadito anche da MESSINA Leonardo che ha ricordato (f.13 del 29-4-99) che il nipote di "Piddu" (figlio della sorella) aveva sposato la figlia di Nardo Greco, uomo d'onore appartenente alla famiglia di Bagheria.

Dalle risultanze processuali è emersa inoltre la prova certa degli stretti contatti sia telefonici che personali, intrattenuti



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

dal MADONIA con esponenti del mondo siciliano e delle sue presenze in loco, nonostante la propria condizione di latitanza che datava dal 1986 a dimostrazione della sua effettiva volontà di non abbandonare il controllo del territorio, nel quale secondo il BRUSCA, era uso recarsi e trattenersi secondo le esigenze del momento..

Infatti sia il BRUSCA che il MESSINA, entrambi assai vicini a lui, hanno esplicitamente menzionato ripetuti incontri con il medesimo, susseguitisi a lungo per tutta la durata della latitanza.

Del resto, la significativa espressione del BRUSCA già riportata (ibidem f.163) “se c'erano problemi li risolveva tutti lui” è indicativa del permanere in capo al MADONIA stesso dei poteri di massimo esponente di Cosa Nostra nel Nisseno e di incontestato rappresentante nella medesima provincia.

In ordine ai contatti telefonici, finalizzati a mantenere un costante collegamento con il territorio siciliano, la Corte rileva che i primi giudici hanno eseguito sul punto un'ampia ricostruzione (parte III° cap. IV°, par. V°) concernente il flusso periodicamente cadenzato, delle comunicazioni in arrivo su un'utenza indicata dal MESSINA ed inserita nella di lui agendina, quella di tal Anzalone Fabrizio, solo





*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

successivamente condannato per associazione a delinquere.

Costui all'epoca incensurato, ovviamente residente nella zona, che aveva funzioni di mero destinatario delle numerose telefonate periodicamente effettuate dal MADONIA, fuori dal territorio siciliano, con altro cellulare intestato a tale Martello Salvatore, parente della moglie, e poi trovatogli nella disponibilità al momento dell'arresto.

Del resto la sentenza di primo grado ha altresì ritenuto provato che il cellulare del Martello, era stato usato in Sicilia (non essendo consentito di stabilire in quale zona dell'Isola) nei periodi compresi tra: 8 settembre - 10 novembre 1991, 8 dicembre 1991 - 23 febbraio 92 ed infine 3 maggio 92 – 21 giugno 92.

A tal proposito la difesa ha peraltro contestato la utilizzabilità dei tabulati telefonici, privi di provvedimento autorizzativi dell'Autorità Giudiziaria e relativi ad un'utenza intestata a persona diversa dal MADONIA: le doglianze appaiono comunque prive di fondamento.

Deve premettersi in fatto che il cellulare intestato al Martello, risultava localizzato ed utilizzato verso la fine di agosto del 1992 (quando il titolare si trovava pacificamente a Catania) nella zona di Marina di Massa (in cui era poi emerso che il MADONIA trascorreva il periodo estivo) e nel



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Vicentino, località nella quale durante la latitanza egli aveva trovato rifugio presso un affine della moglie.

Fu proprio in tale abitazione di proprietà di tal Galleria Salvatore, nel Comune di Longare (VI) che il MADONIA venne individuato ed arrestato il 6-9-92, dopo oltre 6 anni di latitanza, dagli organi di polizia.

Al momento della cattura il MADONIA era in possesso oltre che del telefono intestato al Martello, di un'agendina sulla quale erano trascritti accanto al nome "Fabriz", quattro numeri (74-38) distintivi dell'utenza cellulare indicata proprio dal MESSINA come intestata ad Anzalone Fabrizio.

Sulla stessa agenda erano altresì annotati i numeri telefonici delle utenze intestate a tale Barlocco, titolare di un'agenzia immobiliare di Busto Arsizio, regolarmente chiamata da tal Rinzivillo Crocifisso, (detto Ginetto e già coinvolto unitamente al MADONIA in un procedimento ex art. 416 bis), ogni qualvolta questi aveva ricevuto le telefonate dal MADONIA stesso, con il cellulare del Martello.

Sotto il profilo di ritualità, già affrontato nell'ordinanza 19-3-01 e come correttamente sostenuto dal PG, deve osservarsi che la Corte Costituzionale con sentenza n.281 del 17-7-98 ha ribadito la diversità tra intercettazione telefonica intesa come captazione del contenuto di una



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

conversazione, ed acquisizione dei soli dati esterni relativi al traffico telefonico e cioè l'unica rilevante nella presente sede.

Sulla scia di tale pronuncia della Corte Costituzionale, il Supremo Collegio con due sentenze a Sezioni Unite (23-2-00 D'Amuri e 21-6-00 Tammara) ha chiaramente fissato il principio secondo cui l'acquisizione dei tabulati deve considerarsi disciplinata dall'art.256 cpp e non già dall'art. 267 cpp che riguarda soltanto le intercettazioni di conversazioni telefoniche. Nella specie non è pertanto applicabile la disciplina richiamata dalla difesa, essendo il tabulato acquisibile in assenza di alcun provvedimento specifico del Giudice.

Nondimeno, ad avviso della Corte, il conclamato ruolo di vertice del MADONIA nell'ambito di Cosa Nostra nella provincia nissena in stretto contatto con corleonesi ed il PROVENZANO (oltre che con il RIINA) a far tempo sin dall'uccisione del padre e rimasto inalterato anche durante la lunga latitanza, non può di per sé essere idoneo ad offrire la prova del concorso nel reato di strage per cui è processo. Alla luce delle argomentazioni ampiamente svolte nella parte generale, deve infatti ritenersi che non sia stata raggiunta la prova che nell'ambito della commissione regionale astrattamente investita della decisione



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

sull'omicidio "eccellente", l'appellante - che aveva titolo per sedervi - abbia deliberato e dato il proprio assenso al crimine medesimo.

L'unico dato relativo ad una possibile riunione di tale organismo di vertice infatti - peraltro esclusa dal RINALDI (esame del 5-5-01) - è quello risalente alle più volte citate dichiarazioni del MESSINA che non offrono elementi di certezza, anche per la lontananza cronologica dell'asserito incontro rispetto alla strage di via d'Amelio, che risulta peraltro preceduta da altri due crimini (omicidio Lima strage Capaci) dei quali parimenti, non vi è prova di una specifica valutazione e deliberazione in quel consesso convocato il 1 febbraio 1992 - sempre secondo il MESSINA - all'esito in Cassazione del maxi processo palermitano.

L'argomentazione dei primi giudici relativa alla compatibilità dei periodi di utilizzo siciliano dell'apparecchio telefonico poi trovato al MADONIA e della preventiva consultazione in veste di rappresentante provinciale nisseno di Cosa Nostra nella commissione regionale sul tema specifico, nell'imminenza della strage, si fonda su un presupposto ancorato ad una mera presunzione ed in termini di genericità tali da non poter essere oggetto di riscontri, verifiche o conferme.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Tanto non può ricavarsi pure dalla già citata affermazione di RINALDI Calogero, in ordine alla posizione di aperta critica sulle conseguenze della strage, che il MADONIA ebbe a manifestargli a cose fatte, non essendo dato accertare con sicurezza se tale contrarietà riflettesse una posizione di originaria opposizione al progetto, ovvero fosse soltanto espressione di delusione e rammarico per le conseguenze catastrofiche per Cosa Nostra determinate dalla energica reazione statale.

Per altro verso, devono integralmente richiamarsi le considerazioni di ordine generale derivanti dall'autorevole indirizzo della sentenza 80/92, la quale, (f.356, 357) ha riservato un'approfondita analisi al tema relativo alle forme del dolo necessario e sufficiente per la riconducibilità di ogni singolo delitto ascritto, alla responsabilità personale di ciascun componente degli organismi deliberativi di vertice del sodalizio criminoso.

Proprio sul tema specifico della responsabilità sulla base di tale ritenuta qualità soggettiva di componente di un organo la "cupola" investita del correlativo potere deliberante, la Corte Suprema ha escluso (f.311) l'applicazione generalizzata di un principio di quasi automatica riferibilità di ogni singolo delitto eccellente a ciascun titolare del potere deliberante, evidenziando pur sempre 1a



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

indispensabilità di precisi parametri di riferimento individuale ed in particolare del requisito della "cognitività" (f.345) e cioè della prova, incerta nel caso di specie, che il soggetto interessato sia stato preventivamente informato ed abbia fornito (sia pure su un piano di collegialità) il proprio determinante contributo volitivo ed esecutivo.

Non può peraltro che rilevarsi come in concreto manchino altresì, le ulteriori condizioni richieste per l'individuazione del concorso morale che derivano dall'indispensabile requisito della territorialità, nella specie non ravvisabile, e dall'impiego esecutivo di risorse umane e materiali riferibili all'area nissena, particolare quest'ultimo di cui le risultanze istruttorie non forniscono alcuna prova.

Alla luce di tali considerazioni, ad avviso della Corte, s'impone la riforma della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità del MADONIA per il reato di strage e per quelli satelliti con conseguente assoluzione ex art. 530 comma II cpp.

Nonostante la conclamata posizione di vertice dell'appellante e la obiettiva difficoltà di interpretare univocamente il significato della posizione di critica o di scetticismo sulla strage espressa al RINALDI, da cui potrebbe anche arguirsi un'approvazione o una ratifica



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

postuma, la prova pare insufficiente o contraddittoria, sul requisito essenziale più volte sottolineato: l'aver saputo in tempo utile e l'aver sommato la propria volontà a quella degli altri contribuendo così in apprezzabile misura a rafforzare, in seno alla commissione regionale, il disegno sostenuto dai proponenti PROVENZANO e RIINA.

Dalla valutazione unitaria degli elementi di fatto sopra sinteticamente richiamati scaturisce invece un quadro probatorio univocamente indicativo della qualità del MADONIA di capo dell'associazione mafiosa Cosa Nostra relativamente alla provincia mafiosa di Caltanissetta con riferimento al capo I).

Sussistono altresì le contestate aggravanti con riferimento al comma IV dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (ex plurimis sez. VI 23-1-'98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue ad essa comunque riferibili ma, nello specifico, anche in virtù della pluralità di crimini commessi, nonché al VI comma, traendosi all'evidenza, soprattutto in virtù delle richiamate dichiarazioni del SIINO e del BARBAGALLO relative alla pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori, la prova che "le attività economiche



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva.

In ordine alla contemporanea esistenza delle circostanze di fatto idonee ad integrare entrambe le aggravanti in esame, con riferimento sia all'interna organizzazione denominata Cosa Nostra che ai singoli raggruppamenti che ne facevano parte, la Corte Suprema (sent. 80/92 f.755) ha testualmente osservato che:

“proprio dalle caratterizzazioni, peraltro comuni, degli organismi di base (l'uso di armi e di esplosivi il metodo intimidatorio, il conseguimento di illeciti profitti destinati al reinvestimento) la organizzazione ritraeva nel suo complesso i dato contraddistintivi specifici in una simbiosi esistenziale non prescindente a parte l'effetto dell'incorporazione delle singole parti nel tutto da modalità operative speculari”.

La pena dunque comminata nel caso di specie per il reato associativo è pertanto quella variabile da cinque a quindici anni ulteriormente aumentata da un terzo la metà ai sensi dei commi IV e VI art. 416 bis c.p..

La determinazione sanzionatoria in concreto deve tener conto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. dell'eccezionale grado di pericolosità rivestito dall'associazione e del ruolo di vertice che il MADONIA, personaggio di indiscussa autorità e caratura mafiosa ha da sempre ricoperto nell'ambito di essa, in stretto contatto con PROVENZANO e RIINA e va conseguentemente eseguita





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

in termini non lontani dai massimi editali (pena base anni 14 di reclusione ai sensi del IV comma aumentata fino a 20 per effetto del VI comma dell'art. 416 bis c.p.) con le consequenziali statuizioni come specificato nell'apposito capitolo dedicato a tale tema.

In relazione alla richiesta di riduzione sanzionatoria derivante dall'applicazione dell'art. 438 cpp sul rito abbreviato, deve farsi integrale riferimento a quanto esposto nei motivi dell'ordinanza resa dalla corte il 23-4-01.

Da ultimo va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del MADONIA in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenuti presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione delle attenuanti generiche chieste in via subordinata dalla difesa.

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Non possono poi trovare accoglimento, a giudizio della Corte, le richieste subordinate difensive finalizzate ad ottenere la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p. in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. capo I) o in alternativa, sempre in relazione a tale contestato delitto, l'applicazione del vincolo della continuazione "rispetto al titolo di reato ed alla pena già in espiazione" (m. app. f. 53).

In ordine alla prima questione, non dedotta nei motivi di gravame in quanto basata sulla produzione (all'udienza di discussione del 9-1-2002) di due pronunce giurisdizionali resesi irrevocabili dopo la sentenza impugnata, appare necessario delimitare preliminarmente l'ambito applicativo dell'invocata disposizione di legge che disciplina gli effetti della preclusione penale da giudicato attraverso il principio del "ne bis idem", alla base del divieto in un secondo giudizio.

Ai sensi dell'art. 649 c.p.p. co. 1 (e non diversamente dalla speculare previsione di quell'art. 90 c.p.p. '30) il divieto riguarda esclusivamente "il medesimo fatto" neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze salvo quanto disposto dagli artt. 69 co. 2 e 345 c.p.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Per costante giurisprudenza (ex plurimis sez VI 24-1-'97 n. 459 Privitera)", per medesimo fatto ai fini dell'applicazione del ne bis in idem deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato e cioè di condotta, eventi e nesso causali considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica.

Ne consegue che proprio nell'accezione naturalistica il "fatto" va esaminato e valutato attraverso le sue componenti essenziali che riguardano il tempo, il luogo e le modalità attraverso le quali la azione si è estrinsecata.

Per quanto attiene più specificamente all'ipotesi associativa oggetto del presente procedimento la giurisprudenza ha altresì fissato chiaramente il principio secondo cui:

"nei delitti associativi l'effetto interruttivo della permanenza del reato deve ricollegarsi alla sentenza anche non irrevocabile che accerti la responsabilità dell'imputato da ciò conseguendo che la posizione di condotta illecita successiva a detta pronuncia pur non ontologicamente disgiungibile dalla precedente rimane perseguibile a titolo di reato autonomo" (Cass. Pen. sez. II 16-10-'97 Moronto).

Tanto premesso sotto un profilo di inquadramento generale del tema, è avviso della Corte che non si verta ipotesi di "medesimo fatto" idonea a rendere operante l'invocata preclusione del giudicato.

L'appellante (come emerge dal certificato penale in atti) ha infatti riportato una precedente condanna alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis co. 4-6 c.p. e cioè quale mero associato partecipante ad un sodalizio



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

criminoso di “tipo mafioso” commesso tra il 29-9-82 e la data di cessazione della permanenza coincidente con quella della sentenza di I grado del Tribunale di Palermo (28-12-95) poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello in data 3-3-97 e resasi irrevocabile il 26-1-98.

Nella presente sede, la contestazione ha riferimento ai commi 1, 2, 4, 6 dell'art. 416 bis c.p. e in particolare alle qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione mafiosa armata denominata Cosa Nostra (più analiticamente richiamato nel capo F) concernente la strage) nonché ad una condotta posta in essere “in Palermo sino alla data odierna” e cioè sino alla cessazione della permanenza coincidente con la pronuncia della sentenza di I grado alla data del 9-12-99.

Ne consegue che nella specie, ad avviso della Corte, la preclusione del giudicato non può essere operante per un duplice ordine di motivi.

A) in primo luogo perché la precedente condanna irrevocabile ha riferimento ad un fatto associativo obiettivamente diverso da quello oggetto del presente procedimento (e cioè la mera partecipazione associativa e non l'assunzione di responsabilità di promozione organizzazione e direzione ai massimi livelli), essendo principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui (ex



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

plurimis Cass. Sez. V 935 del 26-5-2001) la previsione del secondo comma di cui all'art. 416 bis c.p. costituisce autonomo titolo di reato e non mera circostanza aggravante.

B) In secondo luogo perché comunque il periodo coperto dal giudicato non supera la data del 28-12-95 rendendo così autonomamente perseguibile le condotte ulteriormente poste in essere stante l'accertata permanenza nell'attività criminosa sino alla data della sentenza di I° grado del 9-12-99 avuto riguardo alla natura aperta della contestazione ed al fatto che per un personaggio di tale spessore, il regime detentivo non è di per sé idoneo a recidere il legame associativo.

Nè a diverse conclusioni può portare, ad avviso della Corte, diversamente dalla prospettazione difensiva, l'esame delle due sentenze irrevocabili prodotte all'udienza del 9-1-02 e da valutarsi secondo i canoni fissati dall'art. 238 bis CPP, in cui la preclusione è stata invece ritenuta operante, attese le peculiari differenze ravvisabili tra le autonome fattispecie. Innanzitutto perché in nessuno dei procedimenti definiti con le sentenze prodotte la contestazione atteneva al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. reato autonomo, ripetersi, rispetto a quello di cui al I comma ed inoltre perché



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del tutto diversi risultavano i presupposti di tempo, di luogo, di persone concorrenti nel reato e di modalità esecutive.

Il procedimento definito con sentenza del Tribunale di Palermo del 21-3-01 (irrevocabile dal 18-9-01) a carico tra gli altri del MADONIA atteneva ad un reato commesso “in Bagheria nella provincia di Palermo ed altre località del territorio nazionale sino al 6-11-98 in correatità con altri complici diversi da quelli imputati nella presente sede.

Il procedimento definito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 935 del 26-5-01 che aveva annullato senza rinvio in ordine alla posizione del MADONIA la pronuncia della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta del 15-4-99 parzialmente riformatrice di quella 6-12-95 del giudice di I° grado aveva riferimento a condotte poste in essere in correatità con soggetti del tutto diversi dagli attuali coappellanti “nelle province di Caltanissetta ed Enna a partire da data imprecisata e fino al 1993”.

Non può altresì allo stato essere applicato il vincolo della continuazione tra il reato di associazione tipo mafioso commesso da parte di uno dei massimi esponenti di Cosa Nostra anche a livello internazionale (vedasi la citata dichiarazione di Leonardo MESSINA pag. 23 del 24-2-96) sino al 9-12-99 e quello di mera partecipazione dello stesso



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

all'associazione sino al 28-12-95 oggetto del precedente giudicato.

Le mere indicazioni relative al nomen iuris e agli articoli di legge violati desumibili dal certificato penale in atti, in mancanza della allegazione della copia della sentenze di cui è causa (Trib. Pa 28-12-95 e App. Pa 3-3-97) non consentono allo stato alla Corte un approfondito esame finalizzato a verificare in concreto l'esistenza dei presupposti ed art. 81 cpv. c.p. per l'applicazione del vincolo della continuazione.

Ovviamente la questione potrà essere più adeguatamente valutata in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. quando ai sensi dell'art. 186 disp. att. c.p.p. saranno acquisite ad iniziativa di parte o di ufficio tutte le sentenze – tra cui quelle indicate del Tribunale e della Corte d'Appello di Palermo - rilevanti ai fini della invocata applicazione della disciplina sul reato continuato.

---

3.

SANTAPAOLA Benedetto  
Provincia mafiosa di Catania

A differenza di MADONIA Giuseppe, indiscusso capo di Cosa Nostra nel Nisseno di nome e di fatto, SANTAPAOLA Benedetto, detto Nitto, era senza dubbio il personaggio più



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

potente ed autorevole della provincia mafiosa catanese - secondo le concordi versioni dei collaboranti che hanno avuto diretti contatti con lui - anche se sotto il profilo strettamente formale, la carica che dava titolo per sedere in commissione regionale, spettava al fratello SANTAPAOLA Salvatore, estraneo peraltro al presente procedimento.

La questione al di là dell'aspetto meramente formale, riveste un rilievo decisivo in quanto la contestazione fa carico in modo espresso e specifico all'attuale appellante di "aver deliberato e dato il proprio assenso alla proposta omicidiaria del RIINA e del PROVENZANO in ragione della sua appartenenza alla commissione regionale o interprovinciale" quale rappresentante della provincia catanese qualità soggettiva che invece non gli competeva.

Sul punto sia il DI CARLO Francesco che BRUSCA Giovanni, (nonostante l'incertezza da quest'ultimo manifestata con riferimento ai dettagli organizzativi interni delle famiglie catanesi, nel '78 dopo la morte di CALDERONE Giuseppe, precedente rappresentante di quella zona), convergono nel sostenere che il vertice della provincia catanese era stato gestito dalla fine degli anni settanta in prima persona da SANTAPAOLA Benedetto, successivamente sostituito dal fratello Salvatore, pur





*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

mantenendo di fatto la responsabilità di assumere le decisioni più importanti.

DI CARLO Francesco, sottolineando di aver conosciuto il SANTAPAOLA “prima di RIINA” e di aver concluso con lui taluni affari illeciti tra cui il trasporto di un’intera nave di hashish dal Libano, ne ha evidenziato (f.117, 216 del 19-6-98) il ruolo di capo della provincia regionale catanese dopo la morte di CALDERONE Antonino e fino all’arresto avvenuto dopo la strage per cui è processo.

BRUSCA Giovanni, il collaboratore di giustizia che ha dichiaratamente intrattenuto più intensi i rapporti con i clan catanesi soprattutto per mezzo di Galea Eugenio ed Aiello Enzo, due uomini della cerchia di fiduciari di SANTAPAOLA, che fungevano da raccordo e collegamento mafioso tra gli uomini delle due province, ha diffusamente narrato (f.169 del 30-1-98) le circostanze in cui avvenne all’interno della famiglia catanese il passaggio di consegne, voluto da “Nitto” tra i fratelli SANTAPAOLA per la formale assegnazione della carica di rappresentante nella provincia mafiosa, di cui personalmente aveva dato comunicazione al RIINA, testualmente affermando:

**BRUSCA GIOVANNI:** - Dunque, il capoprovincia nel catanese era nelle stesse condizioni dell’agrigentino: chi era capoprovincia non poteva essere capomandamento o viceversa. Tanto e’ vero che il Benedetto Santapaola... Benedetto Santapaola mi diede incarico a me di potere fare nominare il fratello, Salvatore Santapaola, quale



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

capoprovincia. Io lo portai a Salvatore Riina, Salvatore Riina dice: "Contenti loro, contenti tutti". E io sono andato a... a notificare questo suo... Gli ho detto: "Salvatore Riina per lui va bene".

**P.M.** : - Ma questo quando e' avvenuto, signor Brusca?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Dunque, questo deve essere avvenuto... guardi, non gli so dire preciso '91 - '92, in questo periodo. Fine '91 - inizio '92, a questo periodo. Piu' '91 che '92.

**P.M.** : - Ma quindi era un motivo semplicemente formale quello per cui...?

**BRUSCA GIOVANNI:** - No formale, avevano il piacere che Salvatore Riina gli desse il suo consenso e prima di nominarlo cioe' come capoprovincia gliel'hanno comunicato a Salvatore Riina, dici: "Per noi e' questo - dici - se a lui gli sta bene". E quindi Salvatore Riina mi rispose: "Contenti lui, contenti tutti". E io questo ho detto e poi ho saputo che il capoprovincia era Salvatore **Santapaola**.

SIINO Angelo, ha parimenti sottolineato la conoscenza di vecchia data con il SANTAPAOLA e con tutta la di lui famiglia per un certo periodo di tempo aveva trovato rifugio per sfuggire alle ricerche delle forze dell'ordine, presso una proprietà che il collaborante aveva acquistato nei pressi dell'aeroporto militare di Sigonella (f.94 del 13-3-99).

Ha aggiunto poi che il SANTAPAOLA, incontrato spesso anche sui campi di tiro al piattello, sport per il quale condividevano la comune passione, rivestiva un ruolo di assoluta preminenza all'interno del clan catanese e ciò sin dalla fine del 79-80 quando aveva assunto la carica di capo di quella provincia. (ibidem f.91)

Il SIINO, ha rammentato poi la "ferma opposizione" del SANTAPAOLA al proposto e non realizzato omicidio del Presidente della Regione Sicilia, On. Nicolosi (f.115 del 13-



*Corte D'Assise d'Appello di Catania*

3-99), anche in contrasto con la diversa posizione del BRUSCA, coerentemente con la propria contrarietà alla uccisione di personaggi definiti “eclatanti” il cui assassinio avrebbe danneggiato Cosa Nostra, trattandosi di uomini che “*facevano scrusciu*” (fruscio) (ibidem f.121) secondo la colorita espressione dialettale ovvero si rivelavano forieri di pericolosi contraccolpi a seguito delle prevedibili reazioni delle istituzioni.

La incontestata rilevanza all'interno della famiglia catanese di Cosa Nostra del SANTAPAOLA, è stata peraltro sottolineata da numerosi collaboranti, sia di quella stessa area geografica che della zona palermitana i quali, pur non avendo spesso conosciuto direttamente l'appellante, hanno citato diversi incontri e contatti avutisi tra uomini delle due province aventi ad oggetto vicende d'interesse generale per la consorterìa e certamente finalizzate alla consumazione di un comune programma criminoso.

Così ANZELMO Francesco Paolo (f.184 del 26-6-98), ONORATO Francesco (f.267 del 16-7-98) BARBAGALLO Salvatore (f.290 del 16-10-98) hanno affermato di avere da sempre conosciuto il ruolo verticistico del SANTAPAOLA all'interno del clan catanesi, pur non conoscendo nei dettagli la struttura interna di quella provincia mafiosa, mentre MALVAGNA Filippo (f.265 del 21-4-99) ha fornito



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

dettagliata descrizione degli assetti interni al clan capeggiato di fatto dall'appellante ed AVOLA Maurizio (f.20 del 9-4-99) ha parimenti indicato le gerarchie di quella famiglia ricordando di avervi avuto accesso iniziale proprio tramite il nipote del SANTAPAOLA, Ercolano Aldo ed il consigliere della famiglia D'AGATA Marcello.

Dalle univoche dichiarazioni dei collaboranti sono emersi altresì stretti contatti del SANTAPAOLA, oltre che con i corleonesi, anche con elementi di spicco della criminalità trapanese quali Mariano AGATE, capo mandamento di mazara del Vallo della cui autorevolezza si è già ampiamente trattato, contatti risalenti a periodo remoto, ed in particolare (come sottolineato nell'ordinanza di custodia cautelare) al comune coinvolgimento nell'omicidio del Sindaco di Castelvetro Vito Lipari, consumato il 13-8-80.

Gli stretti collegamenti tra i diversi nuclei mafiosi, dei quali non si può seriamente dubitare, essendo convergenti e reciprocamente riscontrate le dichiarazioni di numerosi collaboranti, soggetti la cui attendibilità anche soggettiva oltre che intrinseca, è stata più volte rimarcata, non appaiono sufficienti, a giudizio della Corte, per tracciare uno specifico percorso che possa sfociare nella penale responsabilità del SANTAPAOLA per la strage da cui è processo e per i correlativi reati satelliti oltre che in



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

relazione al reato - palesemente sussistente - di cui al capo I).

Sul piano rigorosamente esecutivo va rilevato che i contatti tra gruppi mafiosi palermitani e catanesi, quasi sempre relativi a periodi di tempo e circostanze e non direttamente compatibili con l'attentato del 19 luglio, non sono indicativi univocamente di quegli elementi specifici di riferimento del fatto all'appellante (territorialità, coinvolgimento di uomini e mezzi provenienti dalla famiglia mafiosa, incontri aventi ad oggetto la deliberazione dell'attentato) la cui essenzialità è stata più volte ribadita.

In tal senso, un elemento indubbiamente suggestivo, seppur scarsamente utilizzato in primo grado, potrebbe evincersi astrattamente, dalle dichiarazioni del collaborante AVOLA Maurizio, rese a ff. 47 e 48 del 9-4-99.

Nella circostanza l'AVOLA ha narrato di aver personalmente trasportato nel febbraio 1992 da Catania a Termini Imerese 200 kg di esplosivo militare T4, compatibile quindi con quello utilizzato il 19 luglio, secondo le conclusioni delle perizie tecniche svolte in primo grado.

Così il collaborante catanese testualmente:

**P.M.** : - Mi dica una cosa: lei ha mai trasportato qualcosa per conto dei palermitani?

**AVOLA MAURIZIO**: - Questo nel '92.

**P.M.** : - Ecco, mi spiega che...



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

**AVOLA MAURIZIO:** - Io ho portato da Catania... da Catania a Termini Imerese duecento chili di **esplosivo** insieme al D'Agata.

**P.M.:** - Allora, io vorrei che a questo punto lei fosse molto preciso e ci spiegasse chi le ha dato questo ordine di portare l'**esplosivo** da Catania a Palermo e se... Intanto mi...

**AVOLA MAURIZIO:** - Aldo Ercolano.

**P.M.:** - Aldo Ercolano. Aldo Ercolano agiva per conto suo o per conto della famiglia?

**AVOLA MAURIZIO:** - Per conto di **Santapaola**, per "Cosa Nostra" catanese.

**P.M.:** - **Santapaola** era a conoscenza che stavate consegnando questo **esplosivo** ai palermitani?

**AVOLA MAURIZIO:** - Si'.

**P.M.:** - Lei ricorda il momento preciso, il mese e l'anno in cui e' avvenuto questo trasporto di **esplosivo**?

**AVOLA MAURIZIO:** - Era nei primi mesi di... del '92, febbraio.

**P.M.:** - Lei ricorda se i palermitani vi spiegarono o spiegarono al **Santapaola** a che cosa serviva questo **esplosivo**?

**AVOLA MAURIZIO:** - No, perlomeno a me... io non l'ho saputo mai.

**P.M.:** - Ci puo' dire che tipo di...

**AVOLA MAURIZIO:** - Io so soltanto che era...

**P.M.:** - Eh.

**AVOLA MAURIZIO:** - Mi aveva invitato Aldo Ercolano di... di andare nella zona di Palermo che c'era uno che... altri palermitani che chiamavano i forestieri, che sapeva maneggiare bene l'**esplosivo**. Siccome io sono uno di quelli che lo so... lo sa maneggiare anche, se mi volevano imparare qualche tecnica nuova di andare con Eugenio Galea a questi appuntamenti che mi imparavano qualche cosa.

**P.M.:** - Allora, facciamo una cosa...

**AVOLA MAURIZIO:** - E si doveva fare qualche cosa.

**P.M.:** - Si'. Signor Avola, io devo... in questo momento completiamo tutte le sue conoscenze su questo trasporto di **esplosivo** e poi parliamo di questo episodio che e' dello stesso momento, diciamo, nello stesso momento temporale, come lei ci ha detto.

**AVOLA MAURIZIO:** - Si'.

**P.M.:** - Allora, lei trasporta questo **esplosivo**. Questo **esplosivo** che quantitativo... cioe', qual e' il quantitativo di questo **esplosivo** e che tipo di **esplosivo** e'?



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**AVOLA MAURIZIO:** - Allora, era del T4, uso militare; era in quattro fusti da cinquanta chili, erano circa duecento chili. L'ho caricato su una Fiat Uno, l'ho lasciato nel motel di... di Termini Imerese.

**P.M. :** - Dov'era...

**AVOLA MAURIZIO:** - Ero io con la macchina rubata e il D'Agata con la sua macchina. Prego?

**P.M. :** - E' difficile... lo vorrei capire...

**AVOLA MAURIZIO:** - Non ho capito.

**P.M. :** - ... erano duecento chili di **esplosivo**. Dove li avete messi? Nel portabagagli direttamente o in qualche contenitore?

**AVOLA MAURIZIO:** - No, abbiamo abbassato la poltrona della Fiat Uno e li abbiamo messi per lungo.

Tanto non autorizza, peraltro, a concludere con il necessario grado di rigore e certezza, che tale esplosivo sia stato utilizzato tutto o in parte in via d'Amelio dove non risulta altresì coinvolto, alcun uomo d'onore catanese.

Il riferimento temporale e tipologico a quell'esplosivo desumibile dalle dichiarazioni dell'AVOLA (peraltro prive di riscontro) pur astrattamente significativo diviene però irrilevante nella presente sede, ad avviso della Corte dato che tale quantitativo, ben poteva essere stato del tutto o in massima misura, assorbito nell'attentato al dott. Falcone consumato in Capaci, ove ne erano stati impiegati più del doppio.

Si aggiunga peraltro, come già più volte riferito, che in quel crimine, la partecipazione ed il coinvolgimento degli uomini d'onore catanesi, non fosse altro che per il tramite dell'"artificiere" Rampulla, erano chiaramente emersi, ed



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

avevano costituito un insopprimibile ponte di collegamento tra le due province mafiose, concretizzato nella distribuzione di compiti e ruoli esecutivi.

La causale composita all'origine della strage poteva certamente estendersi al SANTAPAOLA, che risultava tra i soggetti penalizzati dall'esito del maxi processo palermitano, conclusosi con la sentenza 80/92.

La pronuncia della Suprema Corte, che aveva pesantemente inciso sull'assetto di tutta Cosa Nostra, come più volte sottolineato, innescandone la reazione, aveva infatti anche aggravato la posizione soggettiva di molti fra gli odierni appellanti e tra questi il SANTAPAOLA stesso, all'epoca latitante già condannato all'ergastolo per altri omicidi, e di cui era stata annullata con rinvio l'assoluzione per l'omicidio del generale Dalla Chiesa, della consorte Emanuela Setti-Carraro e dell'agente Russo avvenuto in Palermo il 3-9-82.

Il coinvolgimento in tale efferato delitto doveva risultare particolarmente sgradito al SANTAPAOLA, come testimoniato dal gesto di solidarietà del GANCI Calogero nei suoi confronti e da quest'ultimo poi riferito (f.64 del 16-10-98) nella consapevolezza di non aver visto il SANTAPAOLA in occasione di quell'eccidio cui lui stesso aveva invece partecipato:





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**Imp. GANCI C.:** - E allora, io mi ricordo che in cella... o meglio, nella cella... nella cella dell'aula di udienza a Mestre ci fu una discussione del gene... del genere ed io ci... presi per il braccio e ci dissi: "Io so che lei e' innocente", però, diciamo, fu solo qua la... la... poi mi sono fermato e... e basta. Almeno, a me non mi risul... perché io a **Santapaola** nell'omicidio ne' di Dalla Chiesa ne' dell'omicidio di Alfio Ferlito io li come pre... come presenza non l'ho vista.

Tuttavia, ad avviso della Corte, in assenza di ulteriori elementi oggettivi, ed in considerazione anzi della generale manifestata contrarietà del SANTAPAOLA ai delitti "eccellenti" per motivi essenzialmente strategici, l'astratta configurabilità di una causale ritorsiva non può costituire, di per sé, il fondamento per l'affermazione di penale responsabilità.

A ciò deve aggiungersi che le considerazioni relative al MADONIA Giuseppe e più in generale al quadro indiziario relativo agli incontri della commissione regionale e la mancata prova della deliberazione o dell'assenso al crimine manifestata all'interno di quell'organo da chi ne deteneva il potere formale e sostanziale, possono estendersi anche al SANTAPAOLA.

Per quanto concerne il dettaglio di tali incontri di commissione regionale di cui hanno riferito i collaboranti, due sole sono in particolare, le dichiarazioni da esaminare, anche se entrambe, per motivi diversi, non aggiungono al



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

quadro complessivo alcun elemento realmente significativo dal punto di visto probatorio.

MALVAGNA Filippo ha indicato un incontro, del quale aveva avuto notizie tramite lo zio PULVIRENTI Giuseppe detto "u' Malpassotu", avutosi sul finire del 1991 in provincia di Enna, tra i capi delle province mafiose in provincia (f.252 del 21-4-99). Nella circostanza il RIINA, alla presenza tra gli altri del SANTAPAOLA, aveva prospettato la necessità di aggredire le istituzioni statali. Così letteralmente il MALVAGNA:

**MALVAGNA FILIPPO:** - Precisamente verso la fine del 1991 il "Malpassoto", Giuseppe Pulvirenti, mi disse che da lì a poco vi era stata una riunione in provincia di Enna dove avevano partecipato tutti i capifamiglia dell'organizzazione "Cosa Nostra" della Sicilia, strettamente collegati, alleati di Salvatore Riina e, inoltre, questa riunione era stata presieduta dallo stesso Riina in persona. In questa riunione il Riina prospetto' una strategia, un progetto di attacco diretto allo Stato e vi erano dei... dei... diciamo, delle azioni che si dovevano commettere e ognuno dei partecipanti acconsenti' a tutto ciò e offri' la sua collaborazione in base alla famiglia da lui diretta. In particolare face... si parlava con il Pulvirenti Giuseppe della famiglia in cui noi eravamo inseriti, diciamo, la famiglia di Santapaola, la famiglia nostra, che avevamo aderito a questo progetto e che ci eravamo impegnati di contribuire al massimo al volere di Salvatore Riina. Visto, inoltre, commentando un po' diciamo tutto... tutto... tu... diciamo, queste cose che lui m'aveva raccontato, che durante quella riunione il Riina ebbe a dire che bisognava fare la guerra per poi poter fare la pace. Ciò stava a significare, secondo ciò che mi disse il "Malpassoto" e ciò che anche io ho subito compreso, che si doveva ricorrere a... a questa linea, a questa strategia in quanto l'organizzazione "Cosa Nostra" era... si trovava in difficoltà, erano venute meno le coperture istituzionali di cui godeva.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**P.M.** : - Senta, intanto le chiedo: lei sa con precisione la data in cui avvenne la riunione e il luogo di questa riunione?

**MALVAGNA FILIPPO**: - Con precisione non lo so, mi e' stato detto che la riunione e' avvenuta in terri... nella provincia di Enna, il luogo esatto non lo so. Mi e' stato detto anche il perche' e' avvenuta nella provincia di Enna, e il perche' mi e' stato detto che piu' volte la provincia di Enna era stata usata per eventi simili in quanto ritenuta dall'organizzazione "Cosa Nostra" un punto dove le altre famiglie delle altre provincie avrebbero avuto, diciamo, un punto di incontro a meta' strada ed... ma la motivazione piu' basilare era il fatto che loro ritenevano la provincia di Enna abbastanza sicura perche' poco controllata dalle Forze dell'Ordine. Il periodo mi parlo' di poco tempo prima, quindi siamo nella fine del 1991, adesso il giorno e il mese preciso non glielo saprei dire. Io ebbi questa conversazione tra la fine del '91 massimo gli inizi del 1992...

Quanto affermato dal collaborante, rimasto privo di conferme e riscontri oggettivamente determinati, risulta peraltro viziato da un presupposto che ne inficia la verosimiglianza: nel periodo indicato dal MALVAGNA infatti, secondo le univoche dichiarazioni acquisite e secondo una logica insopprimibile, Cosa Nostra era ben lungi dall'intenzione di intraprendere qualsiasi attività criminale di attacco allo Stato, essendo invece impegnata nel tentativo di "pilotare" l'esito del maxi processo presso la Cassazione verso il quale nutriva comunque favorevoli aspettative poi deluse.

In questo senso pertanto, è ragionevole ritenere che la prospettazione di una strategia di "guerra" contro uomini delle istituzioni, avrebbe turbato quei tentativi di mediazione



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

in corso, compromettendo definitivamente e preventivamente un risultato che Cosa Nostra - diversamente da quanto si sarebbe poi verificato - era invece convinta di poter ottenere lungo percorsi di collusione e connivenza che già in passato avevano dato buon esito.

Del resto, già MESSINA Leonardo aveva riferito di altro incontro, asseritamente verificatosi il 1-2-92, in relazione al quale, come già ampiamente sottolineato nella parte generale nonché con riferimento alla posizione dell'appellante MADONIA Giuseppe, non è emersa prova certa né della sua oggettiva esistenza, né degli argomenti in essa affrontati.

Va altresì sottolineato che la sentenza della Suprema Corte n. 80/92 (ibidem f. 370) nel tracciare il quadro della partecipazione di SANTAPAOLA Benedetto ai singoli episodi criminosi contestatigli, ne ha escluso l'appartenenza alla "cupola", facendo riferimento peraltro ad un periodo di tempo (1984-86) nel quale invece - a dire dei collaboranti escussi nel presente procedimento - l'appellante doveva trovarsi indiscutibilmente al vertice della provincia per avere sostituito il CALDERONE già ucciso nel 1978, prima dello scambio delle consegne con il fratello Salvatore di cui ha ampiamente riferito il BRUSCA.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

E' del tutto evidente che in tale ottica, pur potendosi ritenere alla luce di molteplici e convergenti risultanze processuali, che la concreta direzione dell'attività criminosa catanese competesse sempre al SANTAPAOLA Benedetto a dispetto del mutamento gerarchico interno, è in capo a SANTAPAOLA Salvatore che dovevano invece essere concentrate tutte le attribuzioni derivanti dalla qualifica formale e quindi, in primo luogo, il potere di "deliberare e dare assenso" alla consumazione di crimini eccellenti al cui novero certamente apparteneva la strage del 19 luglio.

In altre parole, il rispetto delle "regole" mafiose, cui lo stesso SANTAPAOLA Benedetto aveva mostrato di volersi attenere richiedendo - tramite il BRUSCA - il preventivo parere del RIINA sulla scelta del fratello Salvatore quale rappresentante provinciale catanese, imponeva che a sedere in commissione regionale fosse quest'ultimo il quale, sia pure verosimilmente ispirato dai preventivi suggerimenti del fratello, esprimeva comunque una volontà propria derivatagli dalla titolarità della carica.

Ad avviso della Corte, l'impugnata sentenza di condanna, sostenuta da argomentazioni meramente presuntive e reversibili, non ha trovato adeguato supporto probatorio nelle risultanze processuali, onde va riformata in



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

accoglimento del gravame difensivo, sia pure ai sensi dell'art. 530 II° comma cpp.

Secondo i primi giudici infatti, la ritenuta responsabilità del SANTAPAOLA, scaturiva esclusivamente - sul piano del concorso morale - dal suo elevato profilo criminale e dal fatto che egli avesse comunque *“quali che fossero le sue riserve personali”* (f.635) assecondato i progetti dei corleonesi cui era strettamente legato, rafforzandone così il proposito criminoso.

Ad avviso della Corte l'incertezza probatoria riguarda infatti in modo insuperabile, oltre al già rilevato elemento di ordine formale attinente la carica di rappresentante provinciale (pacificamente attribuita ad altri) i tempi ed i modi della effettiva sottoposizione del progetto omicidiario (della cui accelerazione si è ampiamente trattato) all'esame concreto e non meramente presuntivo o probabilistico, della commissione regionale, dove ciascun titolare e tra essi anche quello catanese sarebbe stato chiamato a *“deliberare ed esprimere il proprio assenso”*.

Circostanza quest'ultima di rilievo decisivo sul piano della valutazione probatoria, in ordine alla quale le risultanze processuali non hanno offerto, ad avviso della Corte, un supporto probatorio idoneo a costituire il fondamento di



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

un'affermazione di penale responsabilità in ordine al capo I).

Dalla valutazione unitaria degli elementi di fatto sopra sinteticamente richiamati scaturisce invece, un quadro probatorio univocamente indicativo della qualità del SANTAPAOLA di personaggio di rilievo assoluto e sostanzialmente di capo dell'associazione mafiosa Cosa Nostra relativamente alla provincia mafiosa di Catania, onde ne va confermata la penale responsabilità.

Sussistono altresì le contestate aggravanti con riferimento al comma IV dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (ex plurimis sez. VI 23-1-'98 n. 265 Triuscoglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue ad essa comunque riferibili ma, nello specifico, anche in virtù della pluralità di crimini commessi, nonché al VI comma traendosi all'evidenza (soprattutto in virtù delle richiamate dichiarazioni del MALVAGNA e del SIINO relative alla pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori) la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsivi.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

La pena dunque comminata nel caso di specie per il reato associativo e pertanto quella variabile da cinque a quindici anni ulteriormente aumentata da un terzo la metà ai sensi dei commi IV e VI art. 416 bis c.p..

La determinazione sanzionatoria in concreto deve tener conto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. dell'eccezionale grado di pericolosità rivestito dall'associazione e del ruolo di vertice che il SANTAPAOLA, personaggio di indiscussa autorità e caratura mafiosa, ha da sempre ricoperto nell'ambito di essa, in stretto contatto con PROVENZANO e RIINA e va conseguentemente eseguita in termini non lontani dai massimi editali (pena base anni 14 di reclusione ai sensi del IV comma aumentata fino a 20 per effetto del VI comma dell'art. 416 bis c.p.) con le consequenziali statuizioni come specificato nell'apposito capitolo dedicato a tale tema.

Nei motivi di appello redatti congiuntamente dal difensore del SANTAPAOLA e relativi anche alle posizioni di MADONIA Francesco, MADONIA Giuseppe ed AGATE Mariano, è stata formulata una richiesta subordinata di applicazione del vincolo della continuazione di cui all'art. 81 cpv - per il reato associativo con altri già in precedenza irrevocabilmente giudicati - in assenza invece, di qualsiasi ulteriore istanza di improcedibilità dell'azione penale ai





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

sensi dell'art. 649 cp per il principio del ne bis in idem, proposta invece, esclusivamente per le posizioni di AGATE e MADONIA Francesco.

Trattasi di asserto generico, immotivato e privo di dettagli esplicativi (Cass. 80/92 f.744) su cui la Corte non è di conseguenza in grado allo stato di pronunciarsi adeguatamente, per l'omesso specifico riferimento ad altre condanne riportate dal SANTAPAOLA per il reato associativo e per la mancata produzione delle specifiche sentenze.

Nondimeno l'istanza, di applicazione del vincolo continuativo ex art. 81 cpv, potrà certamente essere proponibile, con idoneo supporto documentale delle relative sentenze, nel corso della successiva fase esecutiva.

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del SANTAPAOLA in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---

4.

BRUSCA Giovanni  
mandamento di san Giuseppe Jato

L'impugnazione proposta nell'interesse dell'appellante BRUSCA Giovanni, figlio di BRUSCA Bernardo anziano capo mandamento di San Giuseppe Jato, deceduto nelle



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

more del presente procedimento, è mirata esclusivamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, non solo per la collaborazione fornita ma soprattutto per la “perdita della capacità criminale nell’ottica di un significativa e progressiva scoperta dei valori del vivere civile rispettoso delle leggi” (m.appello ff.4,5).

Il BRUSCA il cui percorso collaborativo con l’Autorità Giudiziaria è stato ampiamente tratteggiato in primo grado e nella parte generale della presente sentenza, ha reso ampia confessione sul proprio ruolo, con relative chiamate in reità e correatà, sui contatti anche esterni a Cosa Nostra, sull’organizzazione interna al sodalizio e su tutte le vicende criminose della stessa ivi compresa la strage di via d’Amelio all’esecuzione della quale era rimasto peraltro estraneo.

Il complesso di tali dichiarazioni auto ed etero accusatorie ha consentito di verificare il ruolo di primissimo piano del BRUSCA il quale, oltre ad essersi reso protagonista di numerosissimi e cruenti delitti (ed in particolare della strage di Capaci e dell’omicidio di Ignazio SALVO e del piccolo Giuseppe DI MATTEO) aveva preso il posto del padre, anziano e detenuto da molti anni, al vertice di San Giuseppe Jato, il mandamento più vicino e fedele a quello di Corleone, com’è noto centro del potere dei “proponenti” PROVENZANO e RIINA.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

In tal senso non può che ricordarsi come proprio il RIINA avesse svolto il ruolo di “padrino” alla cerimonia di iniziazione del giovane BRUSCA.

E' inoltre accertata per le dichiarazioni dello stesso BRUSCA, peraltro riscontrate integralmente dall'altro componente della commissione provinciale di Palermo Salvatore CANCEMI, la comune partecipazione a numerosi incontri nei quali, nel corso del 1992 il RIINA, in evidente sintonia con l'altro proponente PROVENZANO, aveva prospettato la strategia di attacco allo Stato che sarebbe poi culminata con gli omicidi LIMA e SALVO e le stragi di via d'Amelio e Capaci.

In particolare il BRUSCA ha rammentato – nelle dichiarazioni del 30-1-99, poi confermate innanzi questa Corte il 16-6-01 e più volte citate – gli incontri di commissione del febbraio – marzo 1992, e quelli di giugno nei quali ora da solo, ora unitamente ad altri capi mandamento aveva occasione di incontrare diverse volte il RIINA nell'abitazione del GUDDO Girolamo affrontando le questioni relative alle attività criminali in corso in quel momento.

Il contributo dell'appellante alla deliberazione del piano criminoso, appare per sua esplicita ammissione, efficace e determinante così come la partecipazione esecutiva ad altri



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

episodi criminosi rientranti nella stessa comune strategia di violenza per aggredire le istituzioni.

Nondimeno una valutazione armonica e globale di tutte le circostanze di cui all'art. 133 cp, induce la Corte a ritenere fondata nonostante la eccezionale gravità del reato contestato, la richiesta difensiva con conseguente concessione delle invocate attenuanti generiche finalizzate allo scopo di adeguare l'entità della sanzione al fatto, tenuto conto della rilevanza da ritenersi nella specie decisiva, del requisito soggettivo di cui all'art. 133 comma II lett. c), relativo alla condotta susseguente al reato, ed in particolare a quella processualmente tenuta.

E' noto al riguardo che le attenuanti generiche, attesa la diversità strutturale tra i due diversi istituti, sono compatibili con la diminuzione speciale di cui all'art. 8 dl 152/91, già concessa in I° grado al BRUSCA, che ha riguardo essenzialmente all'entità del contributo investigativo e probatorio fornito dal collaboratore definitivamente dissociatosi dal sodalizio criminoso.

Le attenuanti generiche la cui funzione normativa è invece quella di giustificare una diminuzione di pena, hanno un risvolto essenzialmente soggettivo che, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cp deve attenere alla valutazione attuale della personalità del soggetto e ad una



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

prognosi formulanda sulla positiva evoluzione della personalità del soggetto.

In altri termini le attenuanti generiche lungi dal costituire un premio da elargire in assenza di elementi negativi (nella specie immanenti per la eccezionale gravità del reato, deve ancorarsi al riconoscimento di connotazioni di segno positivo di cui, ad avviso della Corte, il dibattimento ha consentito di cogliere chiari segni nell'atteggiamento e nella condotta del BRUSCA.

Non può essere condiviso l'orientamento dei primi giudici che hanno negato le attenuanti di cui all'art. 62 bis cp, peraltro già applicate e coperte da giudicato nei confronti di FERRANTE e CANCEMI, sottolineando l'irrilevanza del distacco dall'ambiente criminale che doveva invece presupporre, un lungo travaglio interiore ed il consolidarsi di modelli di riferimento assai diversi.

E' avviso della Corte invece, che le condizioni di vita individuale e sociale dell'appellante, cresciuto in ambiente mafioso, instradato sulla via dell'illecito sin dalla più tenera età, in assenza di corretti modelli educativi di rispetto degli autentici valori della vita, costituisca il fondamento di una lettura in chiave positiva delle indicazioni normative di cui al citato art. 133 cp.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Inoltre, la immediata dissociazione conseguente all'arresto, unitamente alla collaborazione condotta coerentemente (dopo il superamento di qualche ondivago atteggiamento iniziale) e tradottasi nella indicazione di elementi di prova per altro verso riscontrati anche nei confronti del proprio genitore, possono considerarsi indicative, sul piano rigorosamente oggettivo ed al di là di qualsiasi valutazione di ordine etico, non di competenza dell'Autorità Giudiziaria, di un'effettiva volontà di tagliare i ponti con un passato pur ineludibile, connotato dall'illegalità e dalla violenza più sanguinaria e brutale.

Peraltro, il contributo di collaborazione del BRUSCA ha assunto un'importanza ancor più significativa, anche in riferimento al beneficio richiesto, laddove si consideri il ruolo di preminenza assoluta dal medesimo rivestito in Cosa Nostra e le considerazioni che lo hanno portato a rinnegarne l'adesione, fondate sulla consapevolezza razionale del fallimento di un progetto criminale che lo vedeva assoluto protagonista.

In tale ottica, ed in considerazione del fatto che la responsabilità del BRUSCA per la vicenda in esame è del tutto svincolata da qualsivoglia contributo materiale - pur astrattamente più volte messo a disposizione - la concessione del chiesto beneficio non pare, a giudizio della



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Corte, alterare nella sostanza il principio generale di adeguamento della pena al caso concreto.

Peraltro, elementi di giustizia e di proporzione, inducono a contenere l'entità della riduzione di cui all'art. 65 cp, per effetto del ritenuto giudizio di prevalenza (art. 69 cp) suggerito da una valutazione del fatto in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, in termini inferiori al massimo applicabile della riduzione.

In ragione di ciò, consegue:

1) la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i reati satelliti di cui ai capi A) B) C) ed H), tutti astrattamente sanzionabili con pena contenuta entro i cinque anni e quindi con termine di prescrizione massimo, ex art. 160 u.c. di anni sette e mesi sei, già ampiamente decorso dal 19-7-92 e compiutosi alla data del 19-1-00.

2) la irrogazione di una pena finale di anni 13 e mesi 10 di reclusione secondo il seguente calcolo:

- pena base per il più grave delitto di strage (capo F) in termini intermedi tra minimo e massimo edittale, approssimati per difetto, anni 14 di reclusione (come già ritenuto anche in primo grado);
- ridotta ad anni 12 ex art. 62 bis, come richiesto dalla difesa, in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

- aggravanti, rispetto alla entità originariamente comminata per effetto della già concessa diminuzione di cui all'art. 8 DL.203/91;
- aumentata conclusivamente ad anni 13 e mesi 10 ex art. 81 cpv. per la già ritenuta continuazione, nella misura globale di anni uno e mesi dieci, ed in particolare, di mesi due per ciascuno dei reati di cui ai capi D) E) e di anni uno e mesi sei per il reato di cui al capo I).

**5.**

**BUSCEMI Salvatore**

mandamento di Boccadifalco –Passo di Rigano

Ad avviso della Corte i primi giudici hanno correttamente inquadrato la posizione e le relative penali responsabilità per il solo reato associativo di BUSCEMI Salvatore, individuato quale capo del mandamento di Passo di Rigano



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

o Boccadifalco, assolvendolo invece dal concorso nella strage ex art 530 Il comma cpp.

Il BUSCEMI aveva infatti acquistato tale carica, ad impulso dello stesso RIINA, a titolo di riconoscimento per essersi schierato a fianco dei corleonesi in esito alla II° guerra di mafia degli anni Ottanta, tradendo addirittura i legami con il proprio precedente capo mandamento e referente Salvatore Inzerillo eliminato in maniera cruenta in quel conflitto unitamente al Stefano Bontate.

La posizione di spicco nell'ambito del mondo affaristico a lungo rivestita dall'appellante è stata diffusamente tratteggiata nella sentenza n.80-92 della Corte di Cassazione all'esito del maxi – processo palermitano.

Come analiticamente indicato dall'appellante PM (f.85 m.app.) nell'ambito di tale procedimento il BUSCEMI, resosi latitante per essere sfuggito alla “retata” della famosa notte di San Michele del 29-9-94 allorchè erano state eseguite le ordinanze di custodia cautelare emesse a carico di numerosi esponenti di Cosa Nostra a seguito delle rivelazioni di Tommaso BUSCETTA, all'esito del giudizio di I° grado (conclusosi in data 16-12-87 con la condanna ad anni 8 di reclusione, poi ridotta in appello il 10-12-90 ad anni 7 con assoluzione con formula dubitativa dal reato di associazione finalizzata al traffico di droga) si era costituito



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

all'Ospedale civico di Palermo a causa delle sue precarie condizioni di salute il 3-5-88.

Il 23-5-88 aveva ottenuto la concessione degli arresti ospedalieri successivamente convertiti in data 5-1-89 negli arresti domiciliari dalla sezione istruttoria presso la Corte d'Appello di Palermo.

Il BUSCEMI era stato peraltro poi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, a seguito della revoca degli arresti domiciliari conseguenti al cd decreto Martelli, sul finire del 1991, il 22/10 ed associato all'istituto penitenziario di Pesaro dove si trovava sia allorché era intervenuta la sentenza della Cassazione che aveva reso irrevocabile la condanna che all'atto della strage di via d'Amelio.

Nella indicata sentenza della Corte Suprema 80-92 (f.725-727), è stato adeguatamente messo in luce che le circostanze riferite dal BUSCETTA che aveva indicato nel BUSCEMI il successore dell'Inzerillo a capo della cosca di Passo di Rigano, avevano trovato un primo riscontro nelle stesse parole dell'accusato che aveva dovuto riconoscere i rapporti avuti con Inzerillo sia pure prospettandoli in un contesto incredibile e giustamente disatteso dalla Corte d'Appello quale l'assunzione dello stesso boss come suo esattore di crediti verso terzi.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**Tale riscontro** "si era poi arricchito attraverso le dichiarazioni del Calderone e del Marino Mannoia il primo dei quali aveva indicato nel BUSCEMI anche riconosciuto in fotografia, un costruttore facente parte della famiglia dell'Inzerillo di cui aveva fatto personale conoscenza presso costui ed il secondo lo aveva descritto come successore del precedente capo di cui aveva agevolato l'eliminazione al vertice della cosca. Questo particolare è risultato significativamente coincidente con la narrazione del BUSCETTA che aveva parimenti collegato l'ascesa del BUSCEMI, al rinnovamento delle cariche che in molti sodalizi si era verificato a seguito delle vicende della guerra di mafia e dell'appoggio fornito ai gruppi vincenti da fazioni interne alle singole cosche che intanto miravano ad assumerne il comando" (ibidem f.728)

In tal senso convergono nella presente sede le dichiarazioni del collaborante MUTOLO (f.47 e 66 del 14-4-99) secondo il quale la condotta del BUSCEMI (assimilabile a quella di MONTALTO Salvatore pure appartenuto al mandamento capeggiato da Inzerillo e parimenti passato sul fronte corleonese) era assunta a simbolo di "tradimento".

Anche ANZELMO Francesco Paolo ha fornito sul punto significativi elementi confermando la genesi di taluni mandamenti tra cui quello di Passo di Rigano nato insieme alla Noce (prima assorbito in Porta Nuova) ed a San Lorenzo (precedentemente Partanna Mondello) dopo la guerra di mafia (f.41 26-6-98)

**Imp. ANSELMO F. P.:** - Mah, il mandamento di Boccadifalco e' stato ricostituito insieme a noi, perche' nel gennaio '83 sono stati fatti questi tre mandamenti: Boccadifalco, Noce e San Lorenzo. E quindi il capomandamento di Boccadifalco era TOTO' **BUSCEMI**.



*Corte D'Assise d'Appello di Catania*

**Imp. ANSELMO F. P.:** - No, ma non e' che fu creato per... il mandamento di Boccadifalco e' stato... io, come ho detto, nel gennaio '83 sono stati creati il mandamento della Noce, Boccadifalco e San Lorenzo. Il mandamento di Boccadifalco non e' che e' stato creato nuovo, il mandamento di Boccadifalco e' esistito, solo che era... il capomandamento era TOTO' INZERILLO. Quindi, poi all'uccisione di TOTO' INZERILLO si e' rifatta di nuovo la famiglia e si c'e' dato il mandamento a TOTO' **BUSCEMI**. Ma il mandamento di Boccadifalco c'e' sempre stato.

**P.M. :** - Ci sono stati dei motivi particolari per cui fu attribuito il mandamento proprio a TOTO' **BUSCEMI**?

**Imp. ANSELMO F. P.:** - Mah, i motivi particolari perche' TOTO' **BUSCEMI** era... era schierato con i corleonesi; fra l'altro ci... lui era chiuso con Toto' Inzerillo in tempo della guerra, quando avevano ucciso a Stefano Bontade e ci mandava a dire i movimenti di... di Toto' Inzerillo. Quindi, lui era con noi, era con noi, era... era la persona di fiducia di... di quel mandamento di TOTO' RIINA.

L'organizzazione verticistica del mandamento di Boccadifalco, il saldo rapporto dell'appellante con il RIINA, proprio legato all'originario cambio di alleanze nella guerra di mafia ed al tempestivo avvertimento del proposito criminoso maturato contro di lui oltre che contro GANCI Raffaele dal Bontate e dall'Inzerillo che di fatto aveva salvato la vita al capo corleonese, nonché la gestione mafiosa degli appalti pubblici da parte delle imprese legate alla famiglia dell'appellante, sono chiaramente descritte dal BRUSCA nei termini seguenti (f.269 ss. del 30-1-99):

**P.M. :** - Senta, parliamo di Buscemi Salvatore. Lei lo ha indicato come componente della commissione e come partecipe a diverse riunioni; che carica aveva Buscemi Salvatore?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Capomandamento di Boccadifalco.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.** : - Di Boccadifalco. Lei ricorda quanto tempo rivestisse questa carica?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Subito dopo che venne eliminato Inzerillo Salvatore, subito lui formalmente ne divenne il capo... No, cioè, dunque: viene ucciso Salvatore Inzerillo, poi viene ucciso Santo e lo zio Calogero, c'era un momento di reggenza... non so chi l'ha la reggenza, perché gli viene sciolta la famiglia, e credo che poi nell'83, quando si fanno le altre famiglie, ufficialmente viene fatta anche la famiglia a lui, anche se lui è reggente di Boccadifalco.

**P.M.** : - Quali erano, se c'erano, rapporti particolari tra Buscemi Salvatore e RIINA?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Dottor Di Matteo, i rapporti c'erano, si rispettavano, al punto che il Buscemi Salvatore assieme a Montalto rischiano di essere scoperti e tradiscono il suo... la sua famiglia e vanno a raccontare a Salvatore RIINA il progetto di morte nei suoi confronti. Quindi, può essere pure un problema di salvarsi la vita loro, però questo lo fanno e io lo so, lo vedo, assisto agli appuntamenti, non... non assisto al discorso, perché poi so il riassuntivo di quello che parlano. Poi, più di una volta c'era Leoluca Bagarella che si lamentava con...

**P.M.** : - Mi scusi, fermiamoci un attimo a questa vicenda. Innanzitutto lei dice: "Tradendo la sua famiglia"; in particolare chi è che voleva attentare alla vita di Salvatore RIINA e quando?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Totuccio Inzerillo.

**P.M.** : - Totuccio Inzerillo.

**BRUSCA GIOVANNI:** - Assieme a Stefano Bontade, quando gli dicevo, poco fa, quando all'uscita della Favarella volevano uccidere a Raffaele Ganci e a Salvatore RIINA.

**P.M.** : - Quindi, chi è che avverte RIINA di questo progetto già in atto?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Il Montalto e il Buscemi.

**P.M.** : - Quando parla di Montalto a chi si riferisce?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Salvatore, il padre.

**P.M.** : - Il padre. Lei... Va be', poi ci... faremo domande specifiche. In quell'epoca Montalto Salvatore di quale famiglia faceva parte?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Boccadifalco.

**P.M.** : - Quindi, torniamo a Buscemi. Lei ha anche parlato di Buscemi Antonino, fratello di Buscemi Salvatore.

**BRUSCA GIOVANNI:** - Sì

**P.M.** : Rivestiva ruolo in "Cosa Nostra"?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**BRUSCA GIOVANNI:** - Che io sappia era soldato semplice, pero' aveva una personalita' non indifferente.

**P.M. :** - Mi dica una cosa: lei sa di attivita' imprenditoriali svolte da Buscemi Antonino e Salvatore?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Loro si interessavano inizialmente di appalti, poi facevano i palazzi nani, cioe' costruivano dei palazzi, ma poi loro si interessa... avevano una cava, la "Calcestruzzi Palermo", che poi hanno venduto al... secondo me fittiziamente, alla "Calcestruzzi S.p.a".

**P.M. :** - Lei ricorda se i Buscemi, Antonino e Salvatore, hanno mai subito dei provvedimenti di sequestro, di confisca, di misura di prevenzione o dei procedimenti per l'irrogazione di queste misure?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Ma hanno venduto fittiziamente proprio in previsione di questo tipo di... di problema. Cioe', in... preventivamente, prima che subissero questo tipo di problema, loro hanno gia' venduto tutto alla "Calcestruzzi S.p.a", e il Nino Buscemi doveva essere... risultare impiegato.

**P.M. :** - Quando avvenne questa cessione che lei definisce fittizia?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Di preciso non glielo so dire, ma intorno a meta' degli anni '80 - '90, pero' non gli so dire preciso quando.

**P.M. :** - Lei...

**BRUSCA GIOVANNI:** - '85 - '86, cioe' a meta' degli anni '80 - '90.

**P.M. :** - Lei sa se il RIINA avesse direttamente una cointeressenza in queste societa'?

**BRUSCA GIOVANNI:** - No, no, guardi RIINA Salvatore non h avuto mai interessi nelle "Calcestruzzi", nelle imprese, li detestava.

**P.M. :** - Come? Li...?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Detestava l'attivita', era interessato alla messa a posto e ai soldi, pero' lui non aveva mai interessi a questo tipo di attivita'. Era interessato alle costruzioni, cioe' alle... ai fabbricati, ma alle imprese, agli appalti questo nella maniera piu' categorica. Mi criticava, criticava ai suoi paesani, ci criticava a tutti quelli che eravamo interessati in questa attivita'.

**P.M. :** - E questo come si concilia con quello che poi, invece, lei ha riferito compiutamente oggi circa la "Reale Costruzioni" e le cose che le disse RIINA?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Ma lui non e' che era interessato ai lavori, era interessato al... a quello che poi questi andavano a... a creare, cioe' si andava a creare l'anello con i politici e allora sfruttava... a lui gli interessava la situazione politica, non gli interessava l'appalto o l'utile dell'appalto, a lui interessava l'anello di congiunzione, che gli



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

faceva da collettore con i politici, per poi dirgli: "Voglio questo, voglio quell'altro, voglio quell'altro". E i soldi della messa a posto o dello 080, non gli interessava piu' niente.

**P.M.** : - Lei sa Buscemi Salvatore e Buscemi Antonino in particolare con chi della "Calcestruzzi" avessero rapporti?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Ma, io so con l'ingegnere Bini, poi con chi avevano rapporti non glielo so dire, ma non credo che si fermavano solo a Bini.

**P.M.** : - RIINA era a conoscenza di questi rapporti che i Buscemi avevano con l'ingegnere Bini e con queste altre persone che...?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Ne era a conoscenza e si... e si lamentava pure, perche' sapeva che avevano questi agganci, e diceva: "Se lo tengono bello stretto stretto". Che si lamentava di questo e di un altro fatto nei confronti del Buscemi, che avevano dei rapporti privilegiati e se li tenevano stretti.

**P.M.** : - Eh, qual era quest'altro fatto?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Dottor Di Matteo, e' il problema di indagini in corso.

**P.M.** : - E il riferimento all'"Calcestruzzi"?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Il problema della "Calcestruzzi", cioe' lui li vedeva... no "Calcestruzzi", vedeva il gruppo Ferruzzi e sapeva che l'avevano questo aggancio e lo potevano sfruttare, e lui dice: "Se lo tengono stretto stretto". Era questo e un aggancio con un Magistrato e se lo tenevano stretto.

Da tali dichiarazioni emerge chiaramente che il mandamento di Passo di Rigano – Boccadifalco era peraltro ritenuto universalmente all'interno di Cosa Nostra, una vera e propria chiave di volta ai fini della lottizzazione e spartizione degli appalti pubblici, grazie alle collusioni ed alle connivenze politico – istituzionali che il sodalizio aveva saputo ritagliarsi che erano costantemente in crescita.

Le dichiarazioni sempre del BRUSCA, oltre che del SIINO (f.35 del 27-2-99), relative agli stretti legami del BUSCEMI e





*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

della sua famiglia con il mondo degli appalti pubblici, hanno evidenziato come il mandamento di Passo di Rigano costruisse uno snodo nevralgico dei progetti che miravano, nell'ambito del riassetto interno a Cosa Nostra, alla sostituzione della IMPRESEM di Salamone (e del SIINO) – impresa da sempre utilizzata da RIINA per ingerirsi negli appalti pubblici - con la REALE dell'ing. Bini (e con il BUSCEMI Antonino) quale nuova azienda destinata a svolgere il medesimo ruolo collettore e distributore di tangenti, nonché *longa manus* di Cosa Nostra e “volto pulito” della consorteria, divenuta importante anche per i legami con il Partito Socialista e con l'uomo d'affari Lorenzo Panzavolta, a sua volta implicato in numerose inchieste giudiziarie.

**P.M.** : - Volevo capire qual e' il collegamento tra **Buscemi** e questo gruppo Ferruzzi -Gardini o eventualmente, piu' in generale, tra "Cosa Nostra" e questo gruppo.

**BRUSCA GIOVANNI:** - No, il gruppo in se per se, per quelle che sono le mie conoscenze, e' poco, ma e' l'immagine, l'immagine pulita, e' l'immagine che puo' andare a trattare con ambienti politici non indifferente, ma no perche' ha interessi "Cosa Nostra" nell'appalto. L'appalto poi se lo prende chi ha tipo le esigenze particolari, tipo l'avevo io, tipo Bernardo PROVENZANO, pero' il vero punto cruciale e' il contatto con il... la politica, cioe' il mondo politico. Cioe', e' rappresentato da Bini, e rappresentava il gruppo Gardini, cioe' il gruppo Ferruzzi. Cioe', non e' che era Angelo Siino il dita... cioe', additato mafioso. Non so se sono stato chiaro, se... E' tutta un'altra cosa versa. Benni D'Agostino fino a quel momento non e' che era additato il mafioso, era una persona pulita del... della Palermo bene, cioe' dell'imprenditore bene. Quindi, sta... si stava creando l'anello di congiunzione con le persone pulite. E con Bini ci



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

parlava Antonino **Buscemi**, ci parlava... e ci parlavamo noi, non e' che c'ho parlato io mai de... anche se l'ho visto una volta, pero' se c'era un bisogno, (dico): "Dobbiamo fare questo, abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro", il Bini era in condizioni di potere rappresentare il tutto.

**P.M.** : - E chi era il contatto tra "Cosa Nostra" diciamo militare e questo ingegnere Bini? Chi e' che aveva i rapporti in "Cosa Nostra" con questo ingegnere Bini diretti?

**BRUSCA GIOVANNI**: - Ma... Pino Lipari e Nino **Buscemi**. Bastano loro due per avere contatti con tutti, perché poi tutti andavano da Salvatore RIINA e Salvatore RIINA creava le condizioni per potere andare avanti.

Con accenti diversi anche in considerazione del ruolo diverso e di minor valenza rispetto a quello del BRUSCA, DI MAGGIO Baldassarre ha confermato che gli interessi affaristici dei fratelli BUSCEMI, andavano anche oltre il loro ambito territoriale estendendosi ad altre zone dell'isola.

In particolare ha narrato il DI MAGGIO dei comuni interessi con il FARINELLA con riferimento ad un "lavoro" nella zona di San Mauro Castelverde che erano poi stati ripartiti grazie alla mediazione del SIINO, come da costui confermato (f.43 del 27-2-99).

Così il DI MAGGIO (f.106 del 9-1-99):

**DI MAGGIO BALDASSARE**: ...Peppino Farinella. E allora subentra Angelo La Barbera che voleva aggiudicarsi questo lavoro. E allora, per non esserci disguidi, abbiamo fatto incontrare sia Peppino Farinella e Peppino Barreca con Angelo La Barbera, dove hanno parlato di 'stu lavoro; di 'stu lavoro che si e' creato un altro appuntamento che ne hanno parlato con il **Buscemi**, con il Nino **Buscemi**, e sono arrivati alla conclusione che il **Buscemi** si prendeva il 60 per cento del lavoro e il Farinella il 40 per cento del lavoro.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Così, successivamente, dopo questo incontro, c'è stato un altro incontro con Angelo Siino, perché Angelo Siino era quello che doveva chiudere la gara, perché, diciamo, lo volevano escludere e allora: "No, Angelo Siino siccome l'ha iniziata questa cosa 'a porta avanti lui". E poi c'è stato questo incontro alla cava di... di Nino Buscemi, questo incontro dove c'era Peppino Farinella, Peppino Barreca, Angelo La Barbera, Giovanni Brusca e... e Nino... Nino Buscemi dove sono arrivati a un accordo. Infatti io... c'era Giovanni Brusca in quel momento pure inserito in... in questo, diciamo, lavoro, io sono andato un po' fuori insieme a... a Giovanni Buscemi, che parlavo un po' con Giovanni Buscemi, e loro hanno chiuso il discorso dell'appalto. E così sono andati avanti con questo appalto.

La "storia" criminale del BUSCEMI in Cosa Nostra dettagliatamente tratteggiata da chi come il BRUSCA, era particolarmente addentro alle "segrete cose" dell'organizzazione, non lascia spazio a perplessità sulla dimensione del personaggio e sulla caratura mafiosa che, non per nulla, lo aveva portato a sedere accanto al RIINA in commissione provinciale, soppiantando il proprio precedente capo riconosciuto, Salvatore INZERILLO alla cui eliminazione aveva efficacemente contribuito.

Il RIINA come si è già accennato in precedenza, a conclusione della II° guerra di mafia, aveva a titolo di ricompensa per l'appoggio ricevuto, ricavato i nuovi mandamenti della Noce, di San Lorenzo e di Villabate dai già esistenti Porta Nuova, Partanna Mondello e Bagheria affidandoli a GANCI Raffaele, GAMBINO Giacomo Giuseppe e MONTALTO Salvatore, spostando quest'ultimo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dal mandamento di appartenenza (Passo di Rigano) a quello di originaria provenienza geografica, ovvero Villabate.

Il BUSCEMI, a sua volta era stato individuato quale nuovo capo del mandamento di appartenenza, ovvero quello di Passo di Rigano.

Il ruolo di assoluta preminenza associativa del BUSCEMI nel campo della gestione affaristica degli affari pubblici e la particolare intensità dei legami con gli emergenti corleonesi che dovevano, proprio all'opera di uomini come lui il successo nella guerra di mafia nei termini descritti dai primi giudici e desumibili dalle richiamate dichiarazioni dei collaboranti sopra richiamati rendono palese che la permanenza del reato di cui al capo I) diversamente dalla prospettazione difensiva di cui ai motivi (avv Severino f.4) si è protratta ben oltre la data coincidente con la pronuncia della sentenza nel procedimento maxi di I° grado (16-12-87) ed in particolare durante il periodo di successiva latitanza sino alla costituzione volontaria del 3-5-88 e nella fase degli arresti ospedalieri prima e domiciliari poi, nonché da ultimo, a far tempo dalla data di revoca di tale regime detentivo del 22-10-91, anche presso la casa circondariale di Pesaro, dove il BUSCEMI si trovava detenuto al momento del fatto.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzetta*

E' noto infatti che nei delitti associativi legati alla criminalità organizzato, avuto riguardo alle caratteristiche penetranti e capillari di tale sodalizio, il mero stato detentivo (e tantopiù quello degli arresti domiciliari ed ospedalieri) non comporta in assoluto la recisione dei contatti con l'esterno e la dismissione della carica i cui poteri possono agevolmente esercitarsi anche per interposta persona.

Infondati appaiono poi i rilievi difensivi secondo cui (mot. App. avv. Severino f.5) mancherebbe in particolare la prova di una partecipazione del BUSCEMI a Cosa Nostra in un periodo successivo a quello coperto dal giudicato formatosi sulla condanna subita la maxi processo (16-12-87).

E' invece da tale data che deve computarsi, ad avviso della Corte, il nuovo inizio della permanenza nel contestato reato di cui al capo I) (in Palermo sino alla data odierna) con termine finale alla data del 9-12-99, in cui fu pronunciata l'impugnata sentenza.

Infatti dalle dichiarazioni convergenti dei collaboranti e segnatamente del BRUSCA e del SIINO, può ricavarsi con certezza la prova che il ruolo associativo di capo mandamento del BUSCEMI ed il suo radicato inserimento nel mondo mafioso affaristico, non siano in alcun modo venuti meno, dopo la condanna del 16-12-87, né nell'ulteriore periodo di latitanza sino alla costituzione del 3-



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

5-88, né durante il periodo della detenzione ospedaliera e domiciliare e neppure nel corso della custodia cautelare, cui fu da ultimo sottoposto a far tempo dal 21-10-91.

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p., per le ragioni già diffusamente trattate in relazione alla posizione di altri coimputati.

In linea con gli orientamenti di ordine generale sopra ampiamente esposti, è peraltro avviso della Corte che tale conclamata qualità soggettiva, non sia sufficiente - indipendentemente dalla diversa situazione di dubbio sulla veicolazione esterna del consenso prospettata dai primi Giudici, alla base dell'assoluzione dal reato di strage - per ravvisare, diversamente dalla prospettazione di PM e PG appellanti che non può condividersi, un decisivo apporto del BUSCEMI alla strage di cui è processo.

Si è già avuto modo di osservare che la mera qualità di capo mandamento, tanto più se detenuto (a parte il ruolo svolto autonomamente nella specie dal sostituto LA BARBERA Michelangelo) può al più costituire un indizio pur qualificato ma insufficiente, nella carenza degli altri elementi richiesti dalla giurisprudenza e qui mancanti, a costituire il fondamento di un'affermazione di penale responsabilità quale concorrente morale.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nulla induce infatti a ritenere con certezza che il BVUSCEMI sia stato interpellato in ordine alla strage ed abbia fornito il proprio assenso.

D'altra parte il quadro di interessi economici facenti capo alla imprese di BUSCEMI Salvatore (e del fratello Antonino) e l'intensità di rapporti intrecciati con personaggi di indiscutibile spessore nel panorama imprenditoriale anche estraneo alla Sicilia, induce a ritenere che le mire di quella famiglia mafiosa e del suo capo, lungi dal volere destabilizzare gli assetti statali, fossero indirizzati a mantenere inalterati equilibri ed interessi economici, per continuare a trarne consistenti illeciti profitti in chiaro conflitto con la strategia stragista propugnata dal RIINA e dal PROVENZANO nell'ambito della commissione provinciale.

Il BUSCEMI, costituitosi infatti come già detto il 3-5-88, aveva ormai scontato con le modalità già indicate gran parte della condanna irrogatagli nel maxi processo sicchè ben difficilmente poteva ipotizzarsi in concreto per lui, con la necessaria incisività, una causale ritorsiva.

Manca inoltre la prova certa in ordine alla effettiva conoscenza da parte del BUSCEMI, del progetto di uccidere il dott. BORSELLINO in modo di consentirgli di deliberare al riguardo.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Il BUSCEMI, detenuto nel 1992, nel carcere di Pesaro, non ha partecipato ad alcuno degli incontri ristretti che hanno preceduto la strage tra il febbraio ed il giugno 1992.

Né, ad avviso della Corte, diversamente dalla prospettazione degli appellanti PM e PG, può ritenersi che i ripetuti colloqui con il fratello Antonino, nel carcere di Pesaro, siano stati finalizzati ad interpellarlo sul punto e ad ottenere il consenso da trasmettere all'esterno.

Ciò deve peraltro escludersi nella fattispecie, sulla scorta di un autorevole indirizzo giurisprudenziale già ampiamente richiamato.

Sul punto essenziale della prestazione del consenso, la Corte di Cassazione ha tassativamente escluso che:

"i colloqui di un detenuto mafioso con i familiari, costituirebbero presuntivamente un mezzo di collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza e non un lecito contatto tra consanguinei" Cass. Sez V 19-11-98

Proprio con riferimento al BUSCEMI per ben tre volte la Suprema Corte, ed addirittura in fase cautelare ove il rigore per la valutazione degli indizi è certamente inferiore a quello necessario per il vaglio probatorio dibattimentale, ha reiterato analoghe considerazioni che devono essere pienamente condivise.

Infatti soltanto la eventuale eccezionalità del colloquio in specifica coincidenza cronologica con il fatto-reato, e con il





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

ruolo criminale del familiare, possono costituire elementi di connotazione significativa, di un fatto, di per sé del tutto generico ed irrilevante.

Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla scorta della massima citata dal PM (f.89 motivi) che ribadisce quanto in sostanza già affermato da questa Corte secondo cui:

“L'accettazione di far parte dell'organo deliberante unitamente all'effettiva partecipazione alla sua attività deliberativa costituisce il presupposto della responsabilità in assenza della comprovata volontà di non farne parte o di aver dissentito dalla deliberazione” Cass. 19-12-97.

A ciò il Pm ha aggiunto inoltre *“che il silenzio del componente non può che assumere il significato di assenso essendo egli stato consultato ed avendo fatto acquiescenza alla scelta criminosa poi attuata”*.

E' sufficiente al riguardo osservare che la prova è carente o quantomeno estremamente dubbia sotto un duplice profilo che inficia alla base l'invocato presupposto di responsabilità e cioè la preventiva ed effettiva consultazione sul fatto criminoso e la concreta espressione della volontà deliberativa.

L'ulteriore rilievo del PM, secondo cui l'intervenuta condanna del BUSCEMI nel giudizio di secondo grado celebrato innanzi la Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel procedimento per l'omicidio LIMA, doveva indurre a ritenere



*Corte D'Assise d'Appello di Callanissetta*

che l'appellante avesse aderito all'intera "strategia stragista" ed anche a quella parte cui poteva fondatamente opporsi per essere LIMA a lui legato da rapporti personali amichevoli oltre che di intreccio affaristico, ha perso ogni rilievo per effetto della sentenza di annullamento della Suprema Corte del 27-3-01.

Successivamente in ordine alla posizione processuale di LA BARBERA Michelangelo, verranno evidenziati gli elementi che hanno indotto questa Corte a ritenere quest'ultimo il detentore reale del potere deliberativo all'interno del mandamento di Boccadifalco.

Infatti in tale specifica veste il LA BARBERA per la contemporanea detenzione del BUSCEMI ebbe a partecipare agli incontri di commissione precedenti e successivi alla strage.

Negli atti d'impugnazione, i difensori hanno congiuntamente chiesto, oltre alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza ex art. 69 cp, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis comma II, la riduzione al minimo della pena definita eccessivamente onerosa, ed il contenimento nei limiti minimi consentiti degli aumenti eventualmente da operare.

Ad avviso della Corte tali richieste difensive sono infondate e vanno disattese.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

E' pacifico infatti che per costante giurisprudenza l'ipotesi di cui al II comma dell'art. 416 bis cp. lungi dal costituire una mera circostanza aggravante, integra un autonomo titolo di reato, quello connotato dalla qualità di organizzatore, promotore, capo, dell'associazione, nella specie palesemente sussistente attesa l'ampiezza e la rilevanza del ruolo rivestito dall'appellante alla stregua delle considerazioni esposte, nell'ambito del mandamento di sua competenza ben al di là del semplice ruolo di uomo d'onore.

Anche l'entità della pena unica finale irrogata dai primi giudici, nella misura di anni 16 di reclusione (parte IV cap. II part. II f.12 sentenza di I grado) pur senza la indicazione della componente base e dei successivi aumenti operati per le ritenute aggravanti, appare congrua rispetto al fatto globalmente considerato nelle sue componenti oggettive e soggettive.

Ad avviso della Corte i primi giudici hanno fatto prudente uso del potere discrezionale loro concesso in tema di determinazione sanzionatoria ex art. 132 cp, irrogando una pena che si colloca, tenuto conto delle due ritenute aggravanti (IV e VI comma) in termini intermedi pur approssimati largamente per eccesso, considerato lo



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

spessore criminoso del personaggio tra minimo e massimo edittale.

Infatti ai sensi del IV comma dell'art. 416 bis cp, per i soggetti ricompresi nella previsione del precedente comma II la pena può variare dai 5 a 15 anni aumentabili poi da un terzo alla metà e cioè sino ad un tetto massimo di anni 22 e mesi 6 in forza della previsione di cui al VI comma.

Nella specie alla luce dei criteri indicatori fissati dall'art. 133 cp. del tutto congrua si appalesa la determinazione finale eseguita dai primi giudici in complessivi 16 anni di reclusione, sulla base dei conteggi che, ad avviso della Corte possono eseguirsi nei termini seguenti:

pena base ex art. 416 bis cp commi II e IV anni 12 di reclusione, aumentata di 1/3 fino all'entità finale sopra indicata, ai sensi del comma VI art. 416 bis.

Da ultimo va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del BUSCEMI in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenuti presenti in tema di quantificazione della pena nell'impugnata sentenza, non consentono alla radice l'applicazione delle attenuanti generiche.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione sanzionatoria da applicare ove si ravvisino elementi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

Per tali ragioni la sentenza di primo grado merita integrale conferma, con conseguente rigetto degli appelli proposti dal difensore dal PM e dal PG.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

6.

**CALO' Giuseppe**  
mandamento di Porta Nuova

I motivi di impugnazione proposti nell'interesse dell'appellante CALO' Giuseppe sono privi di fondamento e devono essere disattesi con la integrale conferma dell'impugnata sentenza .

In rito il difensore ha innanzitutto dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 146 bis comma sesto disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 177 e segg. C.P.P. per essersi l'esame del CALO' svolto attraverso il sistema della videoconferenza senza la presenza dell'ausiliario prevista in tale ipotesi dalla norma sopra citata.

L'infondatezza dell'assunto difensivo è palese sol che si consideri (a prescindere dal fatto che l'assenza dell'ausiliario è meramente affermata e non documentata) che, in forza del principio di tassatività fissato dall'art. 177 cpp le ipotesi di nullità sono esclusivamente quelle indicate dall'art. 606 lett. C) cpp e cioè l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (177 cpp) inutilizzabilità (191 cpp) inammissibilità (173 cpp). Tra queste ipotesi non rientra, all'evidenza, anche secondo ratio legis, il caso disciplinato dall'art. 146 comma 6 disp. att. cpp



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

A tutto voler concedere potrebbe trattarsi di una mera irrivalità o irregolarità improduttiva di qualsivoglia effetto, non essendo insorto alcun dubbio sulla identità fisica dell'appellante, sulle di lui complete generalità e sul rispetto formale e sostanziale delle regole processuali che hanno presieduto al di lui esame dibattimentale, attraverso il sistema della video conferenza.

Del pari priva di qualsiasi fondamento, è l'ulteriore richiesta difensiva finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità, con conseguente revoca, della motivata ordinanza 1-7-98, resa dai primi giudici in termini del tutto esaustivi che questa Corte integralmente condivide, con riferimento alla declaratoria di non manifesta infondatezza degli artt. 1, 2 e 3 della Legge 7-1-98 n. 11, nonché delle norme sopranazionali, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'uomo.

Al riguardo è appena il caso di osservare che le argomentazioni difensive costituiscono una pedissequa riproposizione di quanto già sottoposto all'esame della Corte di Assise – e motivatamente disatteso - senza muovere alcuna specifica censura alla tesi sostenuta dai primi giudici.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nessun contrasto con le norme costituzionali richiamate e con le disposizioni della Convenzione dei Diritti dell'Uomo è infatti ravvisabile nella fattispecie, posto che non è dato individuare, nelle generiche censure formulate, come il diritto di difesa sia stato in effetti conculcato con particolare riferimento all'esercizio della facoltà, in concreto costantemente assicurato, di consultazione con strumenti tecnici idonei dalla postazione a distanza collegata audiovisivamente con il difensore presente in aula di udienza.

D'altra parte, in conformità al principio sancito dalla Corte Suprema (sent. 80-92 pag. 742) l'appellante non ha precisato come, quando e dove eventuali colloqui con il difensore siano stati limitati o addirittura impediti e per quali ragioni.

Né lo stesso ha precisato, sulla scorta di quali ragioni possa essere ragionevolmente ipotizzato (motivi appello foglio 4) che l'idoneità e la funzionalità degli strumenti tecnici impiegati fosse tale da ingenerare il sospetto che le conversazioni a distanza fra l'imputato e il difensore presente in aula avvenissero senza le necessarie condizioni di riservatezza.

Ne deriva quindi, ad avviso della Corte, che l'assunto difensivo generico ed indeterminato manifesta la sua naturale incapacità a far ipotizzare, in concreto, che i





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

colloqui previsti per legge siano avvenuti senza il rispetto del principio di riservatezza che costituisce una delle tipiche manifestazioni dell'esercizio del diritto di difesa.

Anche sotto tale profilo, facendosi quindi integralmente riferimento alle argomentazioni della ordinanza dei primi giudici (1-7-98) e di quella emessa da questa Corte (19-3-01), le argomentazioni difensive vanno disattese, essendo manifesta l'infondatezza della enunciata questione di illegittimità costituzionale.

Nel merito, peraltro, trova una in equivoca smentita nelle risultanze processuali, la tesi difensiva secondo cui difetterebbe la prova circa la espressione da parte dell'appellante CALO' *"nel 1992 ristretto a Pianosa"* (motivi f.4 e 5) di una effettiva volontà in ordine alla decisione sul progetto di omicidio per la mancanza dei riscontri esterni alle dichiarazioni ex art. 192 terzo comma CPP rese, *"in termini di pura fantasia"* da coimputati ed imputati di reati connessi ed in particolare da Salvatore CANCEMI, *"proclamatosi sostituto"* del CALO' Giuseppe ma al contempo *"tiratosi indietro"* quando si è trattato di assumersi la responsabilità del mandamento derivante da tale carica.

Deve innanzitutto premettersi che la inevitabile esistenza nelle versioni rese da alcuni collaboranti escussi, di inevitabili discrasie ed inesattezze, ha offerto *in primis*,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

secondo l'autorevole indirizzo giurisprudenziale fissato dalla sentenza 80-92 della Cassazione:

il dato rassicurante della inesistenza di una comune matrice fittizia potendosi altrimenti supporre che una accorta regia avrebbe evitato lacune intrinseche e discrepanze reciproche quelle stesse difatti poi abilmente sfruttate da molti a fini difensive (ibidem f. 748) .

Peraltro, ad avviso della Corte, e diversamente dalla prospettazione difensiva, uno dei dati certi che incontrovertibilmente emergono dalle risultanze processuali è il ruolo di vertice assunto sin dalla fine degli anni 70 e mantenuto ininterrottamente nonostante la detenzione in atto dal marzo del 1985, dal CALO' nell'ambito della famiglia mafiosa prima e del mandamento poi di Porta Nuova, nonché di componente a pieno titolo all'epoca della strage della "cupola mafiosa".

Sul punto tale qualità soggettiva del CALO' è stata irrevocabilmente accertata all'esito del maxi processo di Palermo, quello istruito come già più volte anticipato in precedenza dal dott. FALCONE e dal dott. BORSELLINO, con la sentenza 80-92 della Corte di Cassazione.

In tale sentenza il CALÒ viene così definito:

"pur risiedendo stabilmente in Roma uno dei più attivi sostenitori della strategia dei Corleonesi uso frequentare con regolari viaggi nel capoluogo siciliano gli ambienti nevralgici della organizzazione e direttamente cointeressato alle questioni legate allo scoppio e allo sviluppo della guerra di mafia rivestendo egli inoltre la



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

carica di capo della famiglia di Porta Nuova. Tanto che nei suoi confronti oltre che del Riina il Bontate aveva concepito il noto complotto vero e proprio attacco preventivo destinato a sconvolgere i piani egemonici nutriti dagli avversari fra i quali appunto il Calò appariva occupare un ruolo eminente donde il posto d'onore riservatogli nella schiera dei soggetti da eliminare (ibidem f. 359).

La Cassazione ha evidenziato altresì che il fallimento del tentativo del Bontate, per avere il Riina disertato l'appuntamento datogli da costui, non consentiva di escludere che anche il CALÒ fosse un obiettivo della fazione anti – corleonese nella prima fase della guerra di mafia (f.360).

Sulla base di tali risultanze è stata conseguentemente ritenuta provata l'appartenenza del CALÒ alla “cupola” (f.750, 751) in rappresentanza del mandamento di Porta Nuova, dimostrata chiaramente da un quadro finale fondato sulla unanimità delle più rilevanti evidenze probatorie, nell'ambito della ritenuta unitarietà della organizzazione mafiosa.

Giova ribadire che tale conclusione dei giudici di legittimità è stata, seppur tardivamente, ammessa dall'attuale appellante il quale, nella lettera indirizzata a questa Corte in data 21-9-2001, e nelle successive dichiarazioni spontanee rese ad illustrazione della medesima, disattendendo l'originario motivo di ricorso con cui aveva sostenuto la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

inesistenza della commissione e, di conseguenza, la di lui mancata partecipazione ad essa, sulla base della qualità di capo infondatamente attribuitagli, ha riconosciuto di aver fatto parte della cupola collocando peraltro la cessazione di tale sua qualità all'inizio degli anni 80 e cioè in epoca pressoché corrispondente al decorso del termine prescrizione.

Non è controverso inoltre che il CALÒ fosse tra i soggetti maggiormente penalizzati dalla pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione 80-92.

La pronuncia, dopo averne rigettato il ricorso avverso la sentenza dei Giudici di merito che ne avevano affermato la responsabilità per i reati associativi di cui all'art. 416 bis c.p. e 75 legge 685/75, condannandolo alla pena di anni 23 di reclusione, aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 10-12-90, in parziale riforma di quella 16-12-87 emessa in primo grado che lo aveva assolto da una lunga serie di omicidi (17) da lui collegialmente deliberati come membro della "cupola".

In sede di rinvio, era peraltro successivamente intervenuta la sentenza di condanna datata 17-3-95 della Corte di Assise di Appello di Palermo, irrevocabile dal 10-6-96.

Tra tali omicidi, da definirsi strategici nell'ottica dell'organizzazione in forza della propulsiva spinta



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

corleonese, erano inseriti quello in danno di Di Cristina Giuseppe (30-5-78) Bontate Stefano (21-4-81) oltre che quello del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa del 3-9-92.

Del resto molti e convergenti sono gli elementi di prova che indicano in capo al CALÒ la titolarità e l'attualità, non compromessa dal regime detentivo risalente in via continuativa al 29-3-85, e dall'esercizio vicario delle funzioni attribuito al sostituto CANCEMI, dei poteri di capo mandamento di Porta Nuova.

Questa Corte ha ripetutamente disatteso la richiesta del CALO' di essere posto a confronto proprio con quest'ultimo auto accusatosi di averne svolto il ruolo di sostituto.

La richiesta da ultimo reiterata dall'appellante all'esito della produzione della lettera datata 21-9-01 e delle conclusive dichiarazioni ex art. 523 comma V cpp, non ha trovato accoglimento, come peraltro già più volte affermato nelle ordinanze rese sul punto.

La decisione della Corte è stata basata al riguardo, sul fatto che il CALO' lungi dall'individuare uno specifico contrasto tra le dichiarazioni da lui rese e la diversa posizione assunta dal CANCEMI, intendeva soltanto enfatizzare talune discrasie nell'ambito delle dichiarazioni di CANCEMI. Del resto quest'ultimo il quale peraltro non aveva mai affermato in merito, di aver avuto istruzioni dirette da lui in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

merito alla strage, né di avergli fornito comunicazioni intracarcerarie evidenziando invece il ruolo del Mattaliano quale probabile canale informativo.

Nel corso dell'esame in data 1-7-98 il CALO' dopo essersi definito incensurato, in palese contrasto con le annotazioni del certificato penale, ha vanamente cercato di contrastare le contestazioni formulate dal PM nei termini seguenti:

**P.M. dott.ssa PALMA:** - Senta, visto che lei ha trovato queste divergenze fra tutti i vari collaboratori nella cronologia della storia del mandamento di Porta Nuova ci vuole riferire lei quando nasce il mandamento di Porta Nuova e come si evolve nel tempo?

**IMPUT. CALO':** - Eh... questo Buscetta me lo puo' dire, perche' io... io non lo so, dottoressa, io non lo so, e' Buscetta che lo dovrebbe dire a me.

Ed ancora

**P.M. dott.ssa PALMA:** - Ho capito. E poi le volevo chiedere, ma mi scusi, io qua nel formularle le domande, mi sono ritrovata con dichiarazioni di Ferrante, Galliano, Drago, Onorato, Calogero Ganci, Pino Marchese, Salvatore Cucuzza, Francesco La Marca, Di Grigoli Salvatore, Geracianesco, Calvaruso Antonino, Di Maggio Baldassare, Brusca Giovanni, Angelo Siino, Gioacchino La Barbera, Pasquale Di Filippo e di Cancemi. Sono tanti questi collaboratori, io allora le devo chiedere: questi signori parlano di lei, non collocheranno bene il momento in cui in mandamento si e' formato perche', chiaramente, non erano ancora uomini d'onore, pero' certamente la indicano come capomandamento dall'80 in poi. E su questo non ci piove. E allora io le chiedo: ma che interesse hanno queste persone ad accusarla ingiustamente di essere il capo, di essere stato da sempre, perche' e' da sempre, vicino al Riina e capo del mandamento di Porta Nuova?

**IMPUT. CALO':** - Dottoressa, se un collaborato... se una persona si fa collaboratore e gli viene a dire che Calo' non fa parte della commissione, lei... lei gli da' la patente di collaboratore?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In particolare l'appellante si è trincerato dietro taluni errori di dettaglio ed a marginali discrasie cronologiche relative alla costituzione del mandamento ed alla struttura del medesimo, giungendo infine ad affermare di non aver mai conosciuto GANCI Calogero che lo aveva invece indicato invece tra i presenti alla di lui combinazione nel 1980, proprio in rappresentanza di Porta Nuova (f.18 del 30-6-98). A parte le dichiarazioni del CANCEMI e degli altri collaboranti richiamati dal PM nelle contestazioni in sede di esame, il ruolo di capo mandamento del CALO' è sostenuto dal DI CARLO (f.245 del 19-6-98), dal GALLIANO (f.166 del 1-7-98), dal MUTOLO (f.92 del 15-4-99) oltre che assai diffusamente dal BRUSCA (per tutti f.26 del 23-1-99)

**P.M.:** Può dirci se Calo' Giuseppe - per la verità l'ha già detto alla scorsa udienza - riveste qualche ruolo all'interno dell'organizzazione?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Riveste... e' capomandamento.

**P.M.:** Capomandamento di quale mandamento?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Porta Nuova.

**P.M.:** Lei ricorda quando Calo' Giuseppe e' divenuto capomandamento?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Credo che dovrebbe... sia avvenuto negli anni '80, l'anno '80, prima ancora della guerra di mafia..

Evidenziati pertanto tutti gli elementi che hanno condotto la Corte a ritenere acclarata la posizione del CALO' al vertice del mandamento di Porta Nuova, ci si deve espressamente



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

occupare della responsabilità penale dell'appellante per il delitto di strage.

Deve innanzi tutto premettersi, a tal proposito, che lo stato di detenzione dell'appellante non è, nel caso di specie, ostativo alla manifestazione del consenso, attesa la contingente circostanza - adeguatamente provata - dei numerosi colloqui intrattenuti con Mattaliano Gregorio, cognato del CALO' e uomo d'onore della famiglia deceduto alcuni anni or sono.

Il dato deve innanzi tutto interpretarsi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, già citata nella parte generale dove si è peraltro posto all'evidenza come il colloquio non è di per sè elemento idoneo ad essere qualificato - specie se avvenuto tra consanguinei - quale canale di comunicazione da e per il carcere.

Il caso del CALO' si connota peraltro con caratteristiche del tutto diverse da quelle prese in esame e risolte in senso negative nella citata pronuncia della Suprema Corte, riferita all'appellante BUSCEMI.

Infatti il Mattaliano, meramente affine del CALO', che secondo questi era estraneo all'organizzazione, veniva pacificamente invece indicato quale uomo d'onore, dal CANCEMI pur se in forma riservata (f.60 del 23-6-99), dal BRUSCA (f.56 e 443 del 30-1-99) dal GANCI Calogero





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

(f.166 del 30-9-98), nonché dal GALLIANO (f.176 del 1-7-99), i quali tutti avevano affermato di averlo conosciuto in occasione di incontri tra altri affiliati.

Per questi ultimi tre collaboranti, l'affiliazione del Mattaliano era peraltro avvenuta in modo rituale.

Oltre alla qualità soggettiva dell'interlocutore, sono proprio l'intensità delle visite, ben oltre quella fisiologica del rapporto di affinità, e la collocazione cronologica di esse in prossimità della strage, ad accreditare l'ipotesi che fosse appunto il Mattaliano il canale di comunicazione (o uno dei canali), attraverso il quale, a dire del CANCEMI, RIINA affermava di poter far filtrare le notizie: *“per i carcerati e per lo zù Pippo ci penso io”*(f.60 del 23-6-99)

Nel corso dell'esame il CALO' pur non potendo smentire le costanti visite del Mattaliano ha tentato di accreditarne il ruolo quale mero accompagnatore della moglie Rosaria, senza peraltro poter spiegare la singolare coincidenza costituita dalle visite del Mattaliano stesso da solo due giorni di seguito il 18 e 19 giugno 1992, proprio in concomitanza con l'accelerazione della strage, e di una ulteriore ad attentato avvenuto il 23 luglio in questi significativi termini:

**IMPUT. CALO':** - Dottoressa, io a... io veniva mia moglie e... mia moglie, siccome non abbiamo... non ho figli, non abbiamo figli con mia moglie, e allora perche' l'unica persona che la poteva



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

accompagnare, siccome l'unico fratello che aveva era questo Gregorio Mattaliano, mi ha acco... ha accompagnava mia moglie Gregorio Mattaliano. Certo, non e' che potevo fare venire mia moglie sola da... da Palermo...

**P.M.:** - ... quindi non c'era suo cognato. Suo cognato non c'era neanche il 20 marzo del '92, perche' sua moglie e' venuta da sola, pero' e' venuto il 23 aprile del '92, il 14 maggio del '92, il 15 maggio del '92 - perche' poi due giorni di seguito me lo spieghera' lei - il 18 giugno '92, il 19 giugno '92 e poi e' venuto, a strage fatta, il 23 luglio del '92. Allora io le chiedo, lei dice: "Mia moglie era sola, non sapeva con chi venire e mio cognato l'accompagnava", pero' mi deve spiegare perche' a volte, come e' capitato, sua moglie venisse da sola.

**IMPUT. CALO':** - E glielo spiego io, perche' io, mi scusi, dottoressa...

**P.M.:** - Addirittura sola.

**IMPUT. CALO':** - ... mia moglie qualche volta mio co...

**P.M.:** - Il 20 marzo '92 non l'ha accompagnata nessuno.

**IMPUT. CALO':** - ... mio cognato... Mio cognato...

**P.M.:** - Uh.

**IMPUT. CALO':** - ... purtroppo non e' che e' sempre che poteva... cioe' veniva sempre quasi, ma ci poteva essere anche quel... quel giorno che, magari, o perche' aveva un'attivita' o perche' magari poteva stare male, prendeva sua nipote, prendeva l'aereo, si pre... si affittava un taxi e veniva col taxi, pero' mai sola e' venuta mia moglie, una persona l'ha dovuto sempre accompagnare; e poi io con mio cognato non e' che ho fatto solo questi colloqui, l'ho fatto dal 1985, lei mi... mi sta indicando solo queste date, ma io invece...

L'anomalo numero di tali visite e la collocazione cronologica di esse, oltre alla qualità dell'interlocutore, sono di per sé idonee a consentire di ipotizzare che lo stato detentivo del CALO', non gli abbia precluso in alcun modo pur in assenza di contatti diretti con il sostituto, la conoscenza del progetto omicidiario e la veicolazione dell'adesione al medesimo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

E' evidente peraltro, con riferimento alla funzione vicaria del CANCEMI, e per quanto emerso dalle concordi dichiarazioni di numerosi collaboranti, anche con riferimento ad altri mandamenti (es., San Giuseppe Jato, Villabate), che le attività del sostituto e le presenze in commissione provinciale, erano soltanto complementari con la effettiva compartecipazione conoscitiva a distanza del titolare detenuto che manteneva il potere deliberante.

Nella specie deve ritenersi che, proprio attraverso le visite del Mattaliano, il CALO' abbia espresso l'assenso alla strage, avvalorato poi dall'apporto esecutivo del CANCEMI, che in quanto sostituto e di un personaggio di tale livello, non poteva certamente arbitrarsi di assumere autonomamente siffatta iniziativa.

Del resto il contributo del mandamento alla consumazione della strage - per i fini indicati dalla citata sentenza della Suprema Corte in tema di riferibilità del fatto al territorio ed al suo capo - si evince altresì dalla disponibilità della casa di Priolo Vito, cugino del CANCEMI, luogo d'incontro ove si era tenuto il sinistro brindisi successivo alla strage e dove abitualmente avvenivano gli incontri di commissione.

Lo stesso Priolo, secondo il collaborante LA MARCA, risultava essere gestore della "cassa delle estorsioni" del mandamento di Porta Nuova (f.65 del 27-10-98).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ne consegue che ad avviso della Corte le risultanze processuali, univocamente convergono nel far ritenere che il CALO' ad onta del proprio stato detentivo sia stato effettivamente consultato ed abbia contribuito, tramite il proprio assenso alla deliberazione collegiale.

Del resto, il fatto che pur in assenza di una riunione congiunta della commissione provinciale per i motivi di cautela più volte sottolineati, il CALO', rappresentato nei consessi ristretti tra il febbraio ed il giugno 1992 dal sostituto CANCEMI, doveva necessariamente far parte del ristretto numero dei componenti il direttorio del cui apporto il PROVENZANO ed il RIINA non potevano fare a meno, risulta da una serie di concordanti elementi:

- innanzi tutto dalla qualità del CALO' come accertata nella sentenza di legittimità 80-92 che faceva di lui un alleato di primo piano nella lotta contro la fazione sconfitta nella II° guerra di mafia;
- in secondo luogo per la sua posizione altolocata (confermata dalla propria residenza abituale capitolina) che non gli aveva impedito, attesa la saldezza del potere, di mantenere stabilmente ed ininterrottamente il controllo del territorio;
- inoltre perché il nome del CALO', ai fini della attenuazione del regime detentivo a lui applicato, compariva nel già



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

menzionato 'papello' al quale si era riferito il RIINA parlandone con BRUSCA Giovanni senza citare i propri pretesi interlocutori istituzionali con i quali aveva, a suo dire, allacciato una trattativa;

- era sempre il CALO' infine, per espressa volontà del RIINA riportata dal BRUSCA, uno dei soggetti inseriti nell'ambito di una trattativa dai contorni non del tutto chiariti, avente ad oggetto la restituzione di opere d'arte trafugate in cambio, ancora una volta di benefici carcerari da applicare a personaggi di vertice detenuti. Lo stesso BRUSCA (f. 155 del 23-1-99) aveva chiarito in questi termini gli estremi della vicenda:

**BRUSCA GIOVANNI:** - Questo contatto, dunque, per me inizia... Gioe' lo inizia marzo - aprile; io lo... lo prendo un pochettino piu' avanti, ma prima di Capaci sicuramente, perche' gia' quando eravamo per ... per la strage di Capaci questo... questo discorso era in... in moto, cioe' in pieno svolgimento tra me, Gioe' e Bellini. Anche se a Bellini non l'ho mai visto. E... e con il Bellini, tramite Gioe', siamo arrivati al punto, dietro una serie di trattative, trattative, andare, venire, proposte, controproposta, dove io gli mando delle... dei quadri rubati a Palermo che mi ha fatto avere Salvatore Riina, perche' io mettevo a conoscenza di tutto e per tutto, e in cambio di questi quadri io chiedevo, per conto di "Cosa Nostra", per conto di Salvatore Riina, il... la scarcerazione di Luciano Liggio, Giuseppe Giacomo Gammino, di mio padre, Giovambattista Pullara' e Salvatore Riina mi ci aggiunge a Giuseppe Calo', Giuseppe Calo'.

Ad onta dell'affermazione più volte resa dal CALO' in sede spontanee dichiarazioni, di aver avuto un interesse



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

contrario all'esecuzione della strage, per la pendenza del giudizio di legittimità per la cd "strage dell'Italicus" del 23-12-84, poi in effetti conclusosi con il rigetto del ricorso in data 24-11-92, va rilevato che sul piano del movente ritorsivo il CALO' era uno dei soggetti maggiormente penalizzati dalla sentenza 80-92.

Ciò lo rendeva quindi, con tutta evidenza, propenso ad aderire pienamente ed incondizionatamente, attraverso l'agevole canale fornitogli dal Mattaliano, alla proposta stragista del RIINA nei termini precisati dal CANCEMI.

Deve conclusivamente osservarsi che, la connessione con la consumazione di reati a mezzo di esplosivi, trova un'eloquente conferma nei confronti del CALO' nella dichiarazione del Consulente di settore CABRINO Renzo, il quale ha riferito (f.98 del 16-4-98) in ordine al ritrovamento presso l'abitazione del CALO' in Rieti (dallo stesso pacificamente individuata come abituale dimora in sede di spontanee dichiarazioni) di due pannelli di esplosivo militare del tipo SEMTEX T4, di analoga tipologia rispetto a quello utilizzato per l'attentato di via d'Amelio.

Tali considerazioni globalmente considerate, inducono la Corte a confermare l'impugnata sentenza dovendosi ritenere provato che il CALO' ebbe a partecipare, nella qualità di capo mandamento di Porta Nuova e nonostante il



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di lui stato detentivo a titolo di mandante, alla deliberazione della strage nei termini oggetto di contestazione.

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del CALO' in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti.

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

7.

**CANCEMI Salvatore**  
mandamento di Porta NUova

Nei rispettivi atti d'impugnazione, sia il difensore (motivi principali del 18-4-00 e nuovi del 8-1-01) che il PM (27-4-00) hanno concordemente chiesto a favore dell'appellante CANCEMI Salvatore, l'applicazione della speciale diminvente di cui all'art. 8 di 152/91 convertito in legge 203/91, negata invece dai primi giudici nonostante la concessione, resasi irrevocabile delle attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti.

Il difensore ha altresì formulato nell'atto di impugnazione oltre alla richiesta della diminuzione sanzionatoria di cui all'art. 442 cpp – già disattesa nell'ordinanza 24-3-2001 cui può farsi nella presente sede integrale rinvio, tre motivi subordinati finalizzati ad un'ulteriore riduzione della pena in concreto inflitta.

Alla base del diniego del beneficio invocato, i primi giudici hanno posto, oltre alla tardività delle dichiarazioni del CANCEMI sulla strage di via d'Amelio intervenute a tre anni di distanza dall'originaria costituzione del 22-7-93, taluni aspetti di riduttività del proprio ruolo di reticenza se non





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

addirittura di contraddittorietà, ravvisabili nelle versioni globalmente rese dal collaborante.

Il CANCEMI a partire dal luglio 1996 ha infatti ammesso la propria partecipazione alla strage, della quale aveva peraltro parlato, relativamente ad altri aspetti della vicenda, sin dal novembre 1993:

1) di aver partecipato alla fase deliberativa della strage quale sostituto del capo mandamento di porta Nuova CALO' Giuseppe, intervenendo a varie riunioni ristrette di commissione che l'avevano preceduta tra febbraio e giugno 1992;

2) di aver avuto un ruolo esecutivo riscontrato dal FERRANTE nell'opera di pattugliamento mattutino circostante l'abitazione di via Cilea del magistrato, anche se in veste di mero accompagnatore o autista di GANCI Raffaele, per prendere parte poi al sinistro brindisi a casa del cugino PRIOLO Vito a strage avvenuta.

Nel corso di tali dichiarazioni, rese dapprima al PM, successivamente ribadite in sede di esame in I° grado e ulteriormente confermate nella istruzione rinnovata ex art. 603 cpp, ha chiamato in correità i complici che al pari di lui avevano dato un contributo alla fase deliberativa ed esecutiva del crimine.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Ciò sinteticamente premesso e richiamati preliminarmente i principi generali esposti nell'affrontare la posizione di BRUSCA Giovanni, in tema di astratta compatibilità del beneficio invocato con le attenuanti generiche, deve dirsi che al di là di tale aspetto formale, ad avviso della Corte, il motivo di appello, concordemente proposto da PM e difesa, è fondato e merita accoglimento.

Non può infatti seriamente porsi in dubbio che il contributo probatorio scaturito dalla collaborazione del CANCEMI al presente procedimento, pur tardivo, spesso contraddittorio talvolta mutevole e non privo di zone d'ombra sia stato concretamente apprezzabile e tale quindi da integrare le sotto il profilo oggettivo le condizioni di cui alla normativa invocata.

Infatti l'art. 8 della legge invocata, lungi dal presupporre che il contributo del concorrente dissociatosi dal sodalizio criminoso, debba essere necessariamente totale ed indiscriminato, richiede soltanto che lo stesso sia idoneo ad evitare l'ulteriore prosecuzione dell'attività delittuosa ed a fornire agli inquirenti elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti nonché l'individuazione e la cattura degli autori. Condizioni che nella specie (quale che sia il giudizio formulando sotto un profilo etico sulla condotta del CANCEMI) risultano pienamente realizzate.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Al Giudice pacificamente compete, sulla base della valutazione di incisività e rilevanza probatoria della collaborazione prestata, la possibilità di graduare discrezionalmente l'entità della pena, in termini di sensibile ampiezza, tra il minimo di anni 12 ed il massimo di anni 20, in caso di reati originariamente puniti con l'ergastolo.

I giudici di 1° grado hanno negato l'invocato beneficio osservando che *“se sussiste la condizione positiva che consente l'applicazione della predetta attenuante, e cioè quella di aver contribuito alla raccolta di decisivi elementi di prova ricorre, altresì, nella fattispecie una condizione negativa in presenza della quale tale attenuante non può essere applicata, e cioè quella di avere al tempo stesso reso anche delle dichiarazioni reticenti in ordine ai fatti di causa”*(Parte V° Cap. II° Par. I°).

Ad avviso della Corte tale conclusione non può condividersi, in quanto le incertezze e le reticenze manifestate dal collaboratore, indubbiamente tardivo nel rendere le proprie dichiarazioni auto ed etero accusatorie e spesso indottovi dal precedente contributo di altri (GANCI, GALLIANO, FERRANTE e per certi versi anche BRUSCA), non possono cancellarne o minimizzarne, la oggettiva rilevanza processuale.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Se da un lato la giurisprudenza di legittimità ha più volte rimarcato che le caratteristiche del contributo devono essere quelle di evitare le conseguenze ulteriori dell'attività criminale, attivandosi nella raccolta di elementi decisivi, è altrettanto evidente, che esso può escludersi solo ove la collaborazione sia intervenuta, quando già era stato possibile individuare i concorrenti nel reato *aliunde*.

Così la Suprema Corte:

L'attenuante che l'art. 8 d.l. 13 maggio 1991 n.152, convertito con l. 12 luglio 1991 n. 203, prevede a favore di chi, nei reati di tipo mafioso, dissociatosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, opera esclusivamente in quei processi nei quali l'attività di collaborazione con la giustizia venga effettivamente esplicitata, per cui **deve escludersene l'applicazione quando (...) il contributo intervenga in presenza di un quadro probatorio che aveva già consentito l'individuazione dei concorrenti nel reato.** Cassazione penale sez. II, 23 gennaio 1997, n. 1311 Riv. polizia 1999, 27 (s.m.)

Ciò premesso è del tutto evidente, sulla base della successione cronologica delle collaborazioni già affrontata nel Capitolo II°, che il CANCEMI, pur iniziando ad ammettere le proprie responsabilità solo dal 29-7-96, ovvero subito dopo le prime dichiarazioni di GANCI Calogero (7-6-96) e FERRANTE (14-15 luglio) e GALLIANO (19-7-96) fornendo così la propria convergente



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

versione, ha innanzi tutto “chiuso il cerchio” indiziario relativo alla fase esecutiva.

Inoltre ha incisivamente contribuito alla individuazione delle singole condotte, che avrebbero poi trovato conferma nelle successive versioni del BRUSCA sulla fase deliberativa, in un arco cronologico circoscritto, nel quale tutte le dichiarazioni rivelatesi poi decisive, si stavano addensando nelle mani degli investigatori.

Tale soluzione trova conferma, sia pure *a contrariis*, in una pronuncia della Cassazione, che nell'individuare i parametri di concessione del beneficio di cui all'art. 8 DL 152-91, ha ritenuto che i giudici di merito avevano correttamente negata l'attenuante speciale, a chi che aveva reso dichiarazioni relativamente a soggetti già raggiunti da condanne severe e definitive per il fatto in oggetto.

Per la concessione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito nella l. n. 203 del 1991, e' necessario che i delitti siano quelli previsti dall'art. 416 bis c.p. o quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma o per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. E', inoltre, necessario che il soggetto si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e, nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. Ne consegue che - pur non prevedendo la norma in esame alcun limite temporale al fine della concessione dell'attenuante, potendo l'attività di collaborazione manifestarsi in ogni grado del giudizio di merito e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio - tale concessione deve essere esclusa



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

quando il contributo alle indagini, intervenuto in presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non sia stato considerato determinante ai fini della decisione, ma sia stato utilizzato dal giudice di merito come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato solo al fine di pervenire in modo più tranquillante all'affermazione di responsabilità. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva escluso l'attenuante sul rilievo della non decisività del contributo fornito dall'imputato nel giudizio di rinvio, allorchè la maggior parte degli imputati era già stata raggiunta da condanne severe quasi tutte confermate in sede di legittimità. Cassazione penale sez. I, 22 giugno 1998, n. 9331 Cass. pen. 1999,2137 (s.m.) Giust. pen. 1999,II, 350 (s.m.)

Nella fattispecie, al contrario, l'affermazione di penale responsabilità per i soggetti chiamati a rispondere è certamente fondata sotto il profilo probatorio, "anche" sulle dichiarazioni del CANCEMI, lungi dall'essere intervenute in una fase processuale consolidata ed avendo invece contribuito - sia pure con i limiti più volte rimarcati - ad identificare il commando di attentatori, le singole condotte, la distribuzione dei ruoli, ed a chiarire gli aspetti relativi agli assetti interni di Cosa Nostra.

Pertanto, le ragioni legate all'atteggiamento spesso riduttivo e reticente del CANCEMI, non possono a giudizio della Corte costituire ostacolo sostanziale alla concessione del beneficio richiesto, essendo altrettanto indubitabile che, senza l'apporto fornito dal collaborante di Porta Nuova, un



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

decisivo troncone dei fatti contestati sarebbe rimasto processualmente inesplorato o comunque assai più oscuro. Merita accoglimento pertanto, il motivo principale proposto dalla difesa e dal PM, con conseguente concessione del beneficio di cui all'art. 8 dl 152/91 al CANCEMI, anche se non nella massima estensione.

Non può invece aderirsi alle richieste subordinate difensive di applicazione della riduzione di pena per le già concesse attenuanti generiche nella massima estensione, di individuazione della pena base in misura prossima al minimo, e di contenimento entro limiti estremamente ridotti con contenimento nel minimo per i reati satelliti ex art. 81 cpv cp.

Infatti, le riserve di ordine soggettivo che gravano sulla collaborazione del CANCEMI per la tortuosità oltre che per la tardività con cui la stessa si è manifestata, nonostante il suo rilevante valore oggettivo, inducono la Corte a determinare la pena base in anni 18 prossimi al massimo (20) e comunque assai lontani dal minimo (12) edittalmente fissato, tenuto conto altresì della duplicità del titolo, insieme deliberativo ed esecutivo, che ha caratterizzato, al pari di quella di GANCI Raffaele, la partecipazione del CANCEMI al fatto.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Pertanto valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, la riduzione per le già concesse attenuanti generiche dev'essere contenuta in anni uno di reclusione, mentre gli aumenti per la ritenuta continuazione vanno determinati rispettivamente, in mesi due per ciascuno dei reati concernenti la detenzione ed il porto illegale delle armi ed in anni uno e mesi sei per l'ipotesi associativa di cui al capo I), allo scopo di adeguare in concreto l'entità globale della pena nel fatto ed alla personalità dell'appellante.

Conclusivamente la pena unica finale va fissata nei termini seguenti:

- pena base per il più grave delitto di strage (capo F) anni 18 di reclusione, in termini intermedi con approssimazione per eccesso tra minimo e massimo edittole ex art. 8 DL 203/91, attesa la tardività della collaborazione ed il percorso non sempre lineare della medesima;
- diminuzione per effetto delle già concesse attenuanti di cui all'art. 62 bis ad anni 16 di reclusione, ritenute le medesime prevalenti sulle contestate aggravanti;
- aumento ad anni 18 e mesi 10 ex art. 81 cpv. nella misura globale di anni uno e mesi 10, di cui mesi due per ciascuno dei reati di cui ai capi D) E) ed anno uno e mesi sei per il reato di cui al capo I).





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In ragione del già ritenuto giudizio di prevalenza della attenuanti generiche, sulle contestate aggravanti, consegue *ope legis* la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati satelliti di cui ai capi A) B) C) ed H), tutti astrattamente sanzionabili con pena contenuta entro i cinque anni e quindi con termine di prescrizione prorogato, ex art. 160 u.c. di anni sette e mesi sei, già ampiamente decorso dal 19-7-92 e compiutosi alla data del 19-1-00.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

8.

**FARINELLA** Giuseppe  
mandamento di San Mauro Castelverde - Gangi

La posizione di assoluta preminenza radicata in profondità e di vecchia data di Giuseppe "Peppino" FARINELLA nell'ambiente mafioso delle Madonie quale capo mandamento di S. Mauro Castelverde, costituisce un dato processuale indiscusso ed incontestato, tanto che sul punto specifico, nessun rilievo risulta formulato del resto nè nei motivi di gravame nè in sede di discussione.

Tale mandamento secondo il DI CARLO, (f. 365-366 del 19-6-98) estendeva il proprio ambito territoriale anche su Mistretta, cittadina pur ricompresa nella provincia di Messina.

Significativamente la qualità di capo di una associazione di tipo mafioso nei confronti dell'appellante è già stata riconosciuta sino alla data del 9-3-88 (e quindi in epoca largamente anteriore ai fatti di causa) con sentenza del 15-3-94 della Corte di Appello di Palermo, (confermativa di quelle 9-1-93 ed 11-2-93 del Tribunale di Termini Imerese) irrevocabile dal 18-4-95.

Trattavasi del procedimento che aveva avuto origine dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione (più volte citata in precedenza Sez. I° 23-11-88) risolutiva di un



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

conflitto negativo di competenza tra l'Ufficio Istruzione di Palermo ed il giudice Istruttore di Termini Imerese, in ordine ai reati associativi ascritti alla "Mafia delle Madonie", di cui appunto il FARINELLA era considerato elemento di spicco. Nella presente sede processuale, tale qualità soggettiva ha trovato esplicita conferma nelle parole del SIINO il quale dopo aver definito eloquentemente il FARINELLA "*signor mafioso*" ovvero "*quel gran signore di Peppino*" (f.45 – 65 del 27-2-'99) ha così testualmente proseguito nel descrivere il mandamento da lui capeggiato:

---

**P.M.** : - Lei ha piu' volte parlato di Peppino FARINELLA.

**SIINO ANGELO**: - Si'.

**P.M.** : - Anche con riferimento all'appalto di San Mauro Castelverde.

**SIINO ANGELO**: - Si', si'.

**P.M.** : - Volevo capire...

**SIINO ANGELO**: - Si'.

**P.M.** : - ... se ci sono rapporti di parentela fra Cataldo FARINELLA...

**SIINO ANGELO**: - Assolutamente no. Cataldo FARINELLA e Peppino FARINELLA non sono per niente parenti. Pero', cioe', FARINELLA si avvaleva di questa assonanza, di questo fatto di essere omonimo del piu' ben famoso e rispettato Peppino, che era universalmente rispettato, in effetti era un personaggio giusto, cioe' un personaggio di grandissima caratura anche umana, per cui questo Peppino FARINELLA rispettato da tutti, e naturalmente il Cataldo FARINELLA, essendo omonimo, alle volte diceva di essere parente, ma non erano parenti. Ed e' stato proprio Peppino FARINELLA pero' che in un certo senso punto' i piedi per fare acquisire a Cataldo FARINELLA il quaranta per cento della San Mauro - Gangi.

**P.M.** : - Senta, ma Peppino FARINELLA...

**SIINO ANGELO**: - Si'.

**P.M.** : - ... che ruolo aveva all'interno di "Cosa Nostra" e, se lo sa, da quanto tempo?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**SIINO ANGELO:** - Ma guardi, debbo dire che la famiglia FARINELLA apparteneva a quella che viene chiamata la mafia maurina, che era una mafia che si perde nella notte dei tempi. La mafia... i maurini all'interno del... delle Madonia era stato... era un qualcosa di storico. Poi la famiglia FARINELLA e' stata sempre preponderante nella gestione di quel territorio, aveva un territorio immenso che si estendeva dalle... diciamo, dalla zona di Campofelice di Roccella a... praticamente a Barcellona Pozzo di Gotto, una zona immensa, con montagne, cose, piante, dove tutti i membri della famiglia FARINELLA finora, fino a Peppino, perche' poi suo figlio era un personaggio diverso, erano tutti personaggi rispettati che ricorrevano alla violenza quanto meno possibile, erano dei personaggi pero' di grandissimo rilievo e caratura mafiosa. E da sempre sono stati quelli che hanno retto il mandamento nelle Madonie, mandamento immenso.

Tale versione appare del tutto in armonia con le dichiarazioni rese in precedenza il 23-11-97 (f. 7) ed acquisite ex art. 238 c.p.p..

Sulla stessa linea si pongono le convergenti affermazioni rese dal BRUSCA il quale, dopo aver precisato (f. 87 del 23-1-99) che "il mandamento l'avevamo nelle mani noi" soffermandosi altresì sulla incapacità del figlio "Mico" a sostituire il padre durante la detenzione alla guida del mandamento, ha aggiunto significativamente:

"Peppino FARINELLA costituiva un sicuro punto di riferimento anche per gli uomini d'onore del Messinese".

Il BRUSCA ha poi insistito sugli stretti rapporti di frequentazione che lo legavano al FARINELLA eloquentemente precisando:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

“Io gli ho dato tanto..... una mano d'aiuto ho commesso degli omicidi ho fatto delle cose per conto di Peppino FARINELLA sia a S. Mauro che a Palermo come ad Altofonte”.

Tra gli omicidi si inseriva quello di un albergatore di lui omonimo sospettato di essere un delatore e di aver provocato l'arresto di Pippo CALO' (23-1-99 f. da 252 a 257).

Il ruolo di vertice del FARINELLA (“da sempre componente della commissione” secondo il già citato DI CARLO, f. 245 del 19-6-98) è stato altresì sottolineato da Baldassare DI MAGGIO che lo ha definito (f. 104 del 9-1-99) capo mandamento di GANCI sottolineando altresì lo stretto legame con il SIINO ed il BUSCEMI nel settore degli appalti (ibidem f. 103).

La presenza di Peppino FARINELLA a numerose riunioni svoltesi a casa di Vito Priolo è stata altresì riferita dal CANCEMI (f. 125 del 23-6-99).

Anche il BARBAGALLO, definito FARINELLA come “capo mandamento da sempre a San Mauro Castelverde” (f.376 del 16-10-'98) ha analiticamente descritto (ibidem f.da 278 a 281) l'attività svolta nel settore delle estorsioni e degli appalti pubblici soffermandosi in particolare su alcune riunioni dedicati a tali argomenti e svoltesi attorno al 1983



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

nell'impianto della Calcestruzzi ed in un villino di Lascari dove il CALO' trascorreva la latitanza. (ibidem f. 279).

Numerosi e dettagliati i riferimenti a Giuseppe FARINELLA anche nelle parole di Calogero GANCI.

Il collaborante ha infatti menzionato pur collocandole prima dell'86 (f.96-98 del 16-10-98) varie partecipazioni del FARINELLA a riunioni ristrette convocate dal RIINA nei termini seguenti:

“Noi ci dedicavamo soltanto a fissare gli appuntamenti nei luoghi da noi controllati come la casa di mia nonna la casa di mio cugino Paolo dietro Villa Serena e lui “RIINA” veniva portato lì da BIONDINO Salvatore e noi al momento in cui lui arrivava lui diceva “Va .... Prima andate a prendere – per dire Peppino FARINELLA oppure Ciccio Intile e noi l'andavamo a prendere sul posto”,

aggiungendo senza specificazioni temporali (f.182 del 30-9-'98) che sia il FARINELLA che l'Intile

“di solito a noi ci davano appuntamento o in macelleria in Via Lancia di Brolo oppure al Motel Agip e di li poi li portavamo dove si dovevano incontrare (conf. ibidem 143).

Dalla valutazione unitaria degli elementi di fatto sopra sinteticamente richiamati, scaturisce un quadro probatorio univocamente indicativo della qualità di capo del capo mandamento di S. Mauro Castelverde, permanente alla data della contestazione, confermata altresì dalle descrizione del BRUSCA relativamente all'incontro con il FARINELLA, subito dopo l'omicidio LIMA.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La proposta impugnazione ha sottolineato che, *“per la estrema incertezza e contraddittorietà dell’indicazione dei collaboranti sul ruolo del FARINELLA nell’ambito della cd. commissione provinciale e sulla stessa carica di capo mandamento”, non risulterebbe accertata e probatoriamente dimostrata la condotta attribuibile al FARINELLA cui agganciare la ritenuta responsabilità concorsuale”*.

Tale prospettazione può ritenersi fondata solo limitatamente all’accertamento del contributo concorsuale morale dell’appellante alla strage.

In realtà, e diversamente dalla tesi difensiva, nessun dubbio può seriamente porsi sul ruolo associativo rivestito *“ab immemore”* dal FARINELLA nella mafia delle Madonie (in precedenza già irrevocabilmente accertato) che gli dava titolo a sedere se convocato, nella commissione provinciale di Palermo in astratto competente a deliberare sui delitti *“eccellenti”*.

Basterà al riguardo richiamare tra l’altro la plastica descrizione che ne ha fatto in BRUSCA, personaggio inserito sin dall’adolescenza per sua ammissione nel mondo mafioso (f. 257 del 23-1-99):

*“ma io so che Peppino FARINELLA è da una vita che è capo mandamento, però non so da quando inizialmente; io lo conosco sempre da capo mandamento”*.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Tuttavia poiché, ad avviso della Corte, non è assolutamente condivisibile il rigido meccanismo di attribuzione automatica delle responsabilità conseguenti alla carica di capo mandamento e di componente della Commissione in relazione a tutti i delitti di sua competenza, come ritenuto nell'impugnata sentenza, tale pur conclamata qualità soggettiva in concreto accertata, non può di per sé essere sufficiente o costituire il fondamento di una condanna.

Si è già avuto modo di osservare che in tema di delitti di mafia e soprattutto di omicidi "eccellenti", quale certamente era quello del dott. BORSELLINO per la motivazione comune a tutta Cosa Nostra, la qualità di capo mandamento assume di per sé la connotazione di un qualificato indizio (vedasi sentenza 743 del 27-4-2001) che per poter sfociare in una affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 192 co. 2 c.p.p., deve essere aliunde confortato e corroborato.

La giurisprudenza più volte richiamata, ha espressamente richiesto che tale requisito soggettivo dev'essere suffragato da altri indizi riguardanti una concertazione logistica e tattica, un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale dell'interessato, una connessione del delitto con il territorio su cui egli operava, ovvero altri elementi parimenti significativi (sez. VI 1-10-'99).





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nel caso di specie è pacifico che il FARINELLA (arrestato il 21-3-92 per essere rimesso in libertà solo nell'ottobre successivo) era detenuto al momento, sia della strage di Capaci che di quella di Via D'Amelio, e che la sua capacità di comunicazione, oltre che operativa all'esterno, era resa pro tempore assai problematica, stante la palese insufficienza rispetto la compito affidatogli del sostituto reggente, il figlio Domenico detto "Mico", che per la propria incapacità aveva suscitato le aspre censure del BRUSCA (f. 87 del 23-1-89).

Manca al riguardo qualsiasi elemento per ritenere sussistente nei confronti del FARINELLA il requisito della "cognita re" (evidenziato nella sentenza 30-1-92 pag. 345 della Corte Suprema) attraverso la preventiva sottoposizione della proposta stragista del RIINA e del PROVENZANO, su cui egli doveva secondo l'accusa essere chiamato a deliberare ed esprimere l'assenso.

In tutte le riunioni menzionate dal BRUSCA e dal CANCEMI e susseguitesì tra il febbraio e il giugno '92 – palesemente diverse da quelli richiamati da GANCI Calogero assai più lontani nel tempo – per dare i contorni definitivi alla strage da tempo annunciata, non vi è traccia non solo della partecipazione del FARINELLA (detenuto solo dal 21-3) ma anche di qualsiasi altro suo sostituto od emissario.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nè è possibile ancorare la eventuale conoscenza del progetto da parte del FARINELLA nell'imminenza della strage, alle visite carcerarie dal medesimo ricevute il 1-6-92 e il 14-7-92 da parte del nipote Virga Rodolfo accompagnato, nella seconda occasione dalla moglie dell'appellante Manzone Rosa.

Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiaramente fissato i principi secondo cui (in assenza di specifiche e sintomatiche emergenze di segno accusatorio) i meri colloqui tra consanguinei non possono essere considerati come possibili strumenti di trasmissione da e per il carcere, di notizie rilevanti sul piano criminale.

Residua pertanto l'ipotesi che il RIINA si accollasse in proprio, come precisato dal CANCEMI il compito di informare e consultare gli assenti o i detenuti, (f. 27 del 23-6-99):

**CANCEMI:** mette a conoscenza tutti, si incontra con tutti, parla con tutti.

Tale circostanza per la quale ogni riscontro è risultato impossibile, (se non per quanto già accertato con riferimento al Mattaliano, nei confronti del CALO') non può portare probatoriamente alla conclusione che l'informativa, prodromica alla deliberazione, ed alla formulazione del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

consenso, individuale e collegiale, ci sia effettivamente stata.

Deve pertanto allo stato, ragionevolmente dubitarsi che il FARINELLA abbia saputo in tempo utile che si stava commettendo la strage, e che sia stato in condizione di esprimersi concretamente sull'argomento (non avendo palesemente rilievo una eventuale approvazione o ratifica postuma, del resto resa problematica dalle catastrofiche conseguenze poi derivate a Cosa Nostra) fornendo così qualsivoglia contributo sotto il profilo del concorso morale alla concertazione logistica e tattica del fatto.

La strage risulta peraltro commessa in zona priva di qualsiasi connessione territoriale con l'area geografica delle Madonie cui presiedeva il FARINELLA, e senza il concorso di esecutori provenienti dalla struttura criminosa a lui facente capo.

Difettano pertanto ad avviso della Corte di ulteriori elementi indizianti a sostegno della qualità soggettiva di capo mandamento dell'appellante richiesti come sopra indicato dalla giurisprudenza.

Né ad avviso della Corte l'esistenza di "altri elementi parimenti significativi" può essere desunta dal mero commento del FARINELLA, genericamente adesivo alla strategia cruenta, posta in essere da Cosa Nostra in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

risposta all'esito negativo in Cassazione del maxi processo (cui egli era peraltro estraneo non figurando tra gli imputati) che può ricavarsi dalle parole del BRUSCA.

Il collaborante ha in particolare riferito (verb. 23-1-'99 f. 252-256-257) che subito dopo l'omicidio Lima, pochi giorni prima dell'arresto del FARINELLA aveva avuto modo di incontrarlo ad Altofonte.

In tale occasione il FARINELLA aveva commentato con riferimento all'omicidio LIMA "finalmente abbiamo messo mano, e dava la disponibilità se c'era di bisogno come fatto esecutivo per quello che poteva servire".

Il BRUSCA aveva poi riferito tale disponibilità a Salvatore RIINA che "apprezzò tanto .... il messaggio".

In sede di controesame difensivo (ibidem f. 350) il BRUSCA era stato sul punto ancora più esplicito sostenendo che la frase testuale era stata la seguente "finalmente si sono messi a romperci le corna, cioè finalmente abbiamo messo mano. Se c'è di bisogno sono a disposizione".

Il tenore pur inequivoco di tale affermazione non può peraltro ad avviso della Corte costituire prova del concorso del FARINELLA nei successivi episodi criminosi posti in essere da Cosa Nostra mancando come già riferito qualsiasi elemento certo a sostegno di tale conclusione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Non è dato in particolare evincere dal testo di essa se si trattasse di una generica approvazione del ricorso alla violenza più estrema nella lotta contro le istituzioni o dell'effettiva indicazione di uno o più bersagli, (individuanti tra i nemici storici di Cosa Nostra) da colpire e poi effettivamente uccisi accompagnata dalla volontà di concorrervi esecutivamente.

Resta comunque incontrovertibile che la disponibilità manifestata tramite il BRUSCA, dal FARINELLA al RIINA cui era da molti anni strettamente legato, per imprese che videro l'impegno simultaneo di uomini provenienti da una pluralità di mandamenti, restò lettera morta.

Il FARINELLA fu infatti arrestato pochi giorni dopo e, anche per effetto dei necessari canali informativi legati all'inadeguatezza del ruolo del figlio Mico che lo sostituiva, non poté dare alcun contributo alla concertazione tattico logistico dell'episodio avvenuto fuori dalla sua sfera di territorialità e senza il concorso esecutivo di uomini da lui dipendenti.

In sostanza il FARINELLA rimase totalmente estraneo alle riunioni che precedettero la strage e non fu coinvolto, a differenza di altri personaggi primi tra essi il GANCI Raffaele, nelle ragioni operative alla base della 'accelerazione' dell'attentato al dott. BORSELLINO che



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

indussero i componenti RIINA e PROVENZANO a farlo eseguire di urgenza, privilegiandolo rispetto ad altri episodi del pari contemporaneamente in corso di organizzazione.

Resta poi arduo stabilire con certezza, se sia stato proprio tale potenziale disponibilità del FARINELLA a rafforzare il proposito criminoso del RIINA e del PROVENZANO (che pure la lasciarono cadere) al punto da potersi considerare alla stregua di un apprezzabile contributo causale, rilevante sotto il profilo morale rispetto alla consumazione della strage.

In tale situazione di fatto, descritta eloquentemente dal BRUSCA, e senza trascurare l'intensità del rapporto personale e criminoso che legava il RIINA al FARINELLA, è avviso della Corte che la penale responsabilità di quest'ultimo in rapporto alla condotta contestatagli non risulti suffragata da elementi probatori connotati dal necessario grado di certezza.

Né di per sé la frase riportata dal BRUSCA, per la ragione assorbente che la disponibilità verbalmente conclamata rimase allo stato virtuale senza tradursi in atti operativi concreti, può essere considerata alla stregua di quegli altri fatti del pari significativi, che secondo la già richiamata giurisprudenza di legittimità potrebbero integrare e suffragare l'elemento indiziante, ravvisabile a carico del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

FARINELLA, in ragione della di lui pacifica qualità di capo mandamento di S. Mauro Castelverde.

In presenza di una prova insufficiente o contraddittoria in punto di responsabilità, si impone pertanto, ad avviso della Corte, previa riforma dell'impugnata sentenza, l'assoluzione del FARINELLA dalla strage e dai reati satelliti ai sensi dell'art. 530 co. II° seconda ipotesi c.p.p..

Con riferimento poi alla richiesta subordinata avanzata nei motivi di appello di ammissione al rito abbreviato, la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni già diffusamente svolte nell'ordinanza 23-4-2001 cui può farsi espresso ed integrale riferimento.

In relazione al reato associativo sussistono altresì le contestate aggravanti con riferimento al comma IV dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (ex plurimis sez. VI 23-1-'98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue ad essa comunque riferibili ma, nello specifico, anche in virtù della pluralità degli omicidi (evidentemente perseguiti in altra sede) commessi, a dire del BRUSCA (f.254 del 23-1-'99), proprio su commissione del FARINELLA, nonché al VI comma traendosi all'evidenza soprattutto in virtù delle richiamate dichiarazioni del SIINO e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del BARBAGALLO relative alla pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che “le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti, in specie estorsivi.

La pena dunque comminata nel caso di specie per il reato associativo, è pertanto quella variabile da cinque a quindici anni, ulteriormente aumentata da un terzo la metà ai sensi dei commi IV e VI art. 416 bis c.p..

La determinazione sanzionatoria in concreto deve tener conto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. dell'eccezionale grado di pericolosità assunto dall'associazione e del ruolo di vertice che il FARINELLA, personaggio di indiscussa autorità e caratura mafiosa ha da sempre ricoperto nell'ambito di essa in stretto contatto con i corleonesi in genere, ed in particolare il RIINA ed il PROVENZANO, e va conseguentemente eseguita in termini non lontani dai massimi edittali (pena base anni 14 di reclusione ai sensi del IV comma aumentata fino a 20 per effetto del VI comma dell'art. 416 bis c.p. (con le consequenziali statuizioni come specificato nell'apposito capitolo dedicato a tale tema.

---





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del FARINELLA in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti.

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

9.

**GANCI Raffaele**  
mandamento della Noce

Come già in precedenza sottolineato, l'appellante GANCI Raffaele, soprannominato "Faluzzo", condivide con il solo coimputato CANCEMI Salvatore la particolarità di aver dato alla consumazione della strage per cui è processo un duplice ed autonomo contributo: in qualità di capo mandamento della Noce e di mandante inserito a pieno titolo nel gruppetto dei fedelissimi di Totò RIINA che diedero impulso al piano omicidiario attraverso l'espressa approvazione della delibera di morte, e di esecutore materiale pattugliando nel corso della mattinata del 19-7-92 la zona attorno l'abitazione del dott. BORSELLINO per controllare i movimenti del magistrato.

Oltre che per tale ritenuto concorso di duplice natura nella strage e nelle imputazioni "satelliti", la penale responsabilità del GANCI è stata affermata per il concorrente reato associativo di cui al capo I) ai fini dell'art. 416 bis C.P. in termini sostanzialmente non contestati della difesa.

Nei motivi d'impugnazione, redatti contestualmente a favore anche di altri imputati tra cui il GERACI, il difensore si è limitato ad enunciare un'asserita carenza di prova in ordine alla partecipazione dell'appellante alla associazione ed a



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dolersi per l'omessa specifica quantificazione della entità della sanzione irrogata per il capo I) pur assorbita nell'ambito della ritenuta continuazione in quella dell'ergastolo, inflitta per il più grave reato di strage.

Entrambi i rilievi sono all'avviso della Corte infondati.

E' agevole innanzi tutto osservare che, sia in I° grado che nella presente sede ex art. 603 cpp, l'istruzione dibattimentale, è stata particolarmente approfondita e ha dato ampia possibilità alla difesa di controesaminare ogni fonte d'accusa.

Sul punto le risultanze processuali hanno consentito, senza alcuna possibilità di dubbio, di accertare la posizione di vertice di GANCI Raffaele nell'ambito del mandamento della Noce (in cui rientrava la Via Cilea dove abitava il dr. BORSELLINO).

Secondo le dichiarazioni di ANZELMO Francesco Paolo (nipote del GANCI esame 26-6-98 f. 26) il mandamento della Noce era stato staccato nel gennaio dell'83 da quello di "Porta Nuova" facente capo a Pippo CALO' in cui risultava in precedenza inserito ed attribuito autonomamente a Raffaele GANCI da parte di Salvatore RIINA che intendeva in tal modo compensare l'amico "Faluzzo" per la fedeltà dimostratagli nel corso della recente guerra di mafia da poco conclusa.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sul ruolo associativo di GANCI Raffaele, convergono altresì le voci di tre personaggi personalmente e intrinsecamente attendibili nelle rispettive collaborazioni, per essergli stati vicini per vincoli di sangue (il figlio Calogero e i nipoti GALLIANO e ANZELMO) oltre che di famiglia mafiosa nonché tra le altre quelle del BRUSCA e del CANCEMI.

La particolare vicinanza del GANCI Raffaele al RIINA (che dà ulteriore fondamento alla sussistenza del contestato addebito associativo) scaturisce altresì ad avviso della Corte delle dichiarazioni rese all'udienza del 27-3-99 del teste gen. MORI.

L'Ufficiale (f. da 133 e 139 f. 234) ha dichiarato infatti, che l'operazione che sfociò nella cattura del RIINA (come poi sostanzialmente confermato del BRUSCA f. 224 del 23-1-'99) prese le mosse proprio dell'osservazione dei movimenti attorno la famiglia del GANCI e alle macellerie da costui gestite in Palermo insieme con i figli.

In ordine all'aspetto sanzionatorio, oggetto del secondo rilievo difensivo, va rilevato invece che in caso di concorso di un delitto che comporta la pena dell'ergastolo, con altri puniti con pene detentive temporanee, superiore ad anni 5 di reclusione, va applicata la norma di cui all'art. 72. C. 2 cpp che prevede l'isolamento diurno per un periodo da 2 a 18 mesi.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Nella specie la gravità dei fatti e le connotazioni gravemente negative che vi traggono delle personalità del GANCI alla stregua dei precedenti penali e del suo conclamato ruolo di capo mandamento, rendono palese che la pena per il solo reato associativo non può determinarsi in misura inferiore ai 5 anni di reclusione, cui deve aggiungersi l'ulteriore aumento per la ritenuta continuazione relativa ai reati satelliti a quello di strage.

Ne risulta che, correttamente, i primi giudici, diversamente dalla prospettazione difensiva, hanno considerato assorbita la pena irrogata per tutti i reati unificati in continuazione in quella dell'ergastolo, inflitta per il delitto di maggior gravità.

La sentenza impugnata merita sul punto conferma, ad eccezione di quanto concerne l'isolamento diurno come si dirà nel capitolo VI°.

Ad analoghe conclusioni deve altresì pervenirsi anche in ordine al decisivo contributo, fornito dal GANCI Raffaele alla consumazione della strage.

Nell'economia di tale reato, il mandamento della Noce ed il suo capo GANCI Raffaele nella duplice e già richiamata qualità soggettiva – comune al CANCEMI – di mandante e di concorrente nella fase esecutiva mattiniera, assumono un ruolo di assoluta centralità.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Basti ricordare che il mandamento, e per esso le due macellerie di via Lo Iacono e di via Lancia di Brolo gestite dal GANCI Raffaele e dei suoi figli, sono state al centro di numerosi incontri prodromici e immediatamente successivi alla consumazione della strage.

Di lì inoltre avrebbero poi preso le mosse, sulla base di informazioni fornite dal maresciallo Lombardo (come emerge dall'esame Generale MORI nei termini già ricordati (27-3-99 f. 133,139,234) le osservazioni dei CC destinate a sfociare nell'arresto del RIINA che, del resto, nel corso della propria latitanza in Palermo, veniva abbondantemente rifornito (BRUSCA f. 232 del 23-1-99) di viveri e di altri generi di conforto, proprio della famiglia GANCI.

Inoltre il rapporto di particolare confidenza che legava il RIINA al GANCI Raffaele scaturisce con estrema ed incontrovertibile evidenza dal tenore del colloquio a due svoltosi, secondo le dichiarazioni del CANCEMI che ne ebbe immediata e diretta notizia dallo stesso interlocutore interessato e nel corso del quale il capo corleonese quasi a volere superare le residue riluttanze nell'ambito della sua ristretta cerchia di "fedelissimi" disse testualmente, per perorare la causa dell'accelerazione della strage: "*Faluzzo la responsabilità è mia*" (CANCEMI f. 34 del 17-6-99).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Va altresì posto adeguatamente in luce che fu proprio l'inizio della collaborazione il 7-6-96, di uno dei figli del GANCI Raffaele, Calogero (il quale ebbe altresì, f. 150 del 16-11-98, ad esperire un infruttuoso tentativo di indurre il fratello Domenico a seguire il suo esempio) ad aprire un varco nelle tenebre che ancora in quel momento avvolgevano il fatto oggetto del presente procedimento, gettando così le premesse di altre rilevazioni a catena, da cui scaturì la svolta investigativa poi sfociata nelle ordinanze di custodia cautelare del successivo novembre.

In questa pacifica situazione di fatto, la negativa di Raffaele GANCI (spontanee dichiarazioni del 16-10-98) di aver mai conosciuto Salvatore RIINA o di aver mai intrattenuto qualsiasi rapporto con lui, non può che costituire un indice inequivoco di palese mendacio.

**GANCI R.:** Poi c'e' un'altra cosa, Signor Presidente, io sono innocente di questi fatti, tutti. Io tutte queste cose che accusa lui, mandamento, contromandamento, Riina, contro Riina, io a questo signore (?), Signor Presidente, non l'ho mai conosciuto, mai in vita mia. Io l'ho conosciuto, Signor Presidente, ne quando inizio' il processo a Capa... eh, il processo Caltanissetta. Quando abbiamo chiamato l'appello ho visto a questo signore in cella, che fu nel '94. Un... un atti... Signor Presidente, un attimo, che fu ... fu nel... il '94, quando abbiamo fatti i preliminari, i preliminari. E io non ho mai conosciuto questo signore. E lui tutte queste chiacchiere, sono tutte, tutte, tutte chiacchiere, Signor, tutte... perche' so'... e' un bugiardo.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

La collaborazione di GANCI Calogero era stata infatti preceduta da pochi giorni da un significativo colloquio svoltosi al processo Agrigento nell'Aula Bunker di Palermo il 28-5-96.

Nel corso di esso il padre Raffaele, alla presenza del fratello Domenico, alludendo alla collaborazione del CANCEMI (che ancora non aveva fatto rivelazioni in termini espliciti sulla strage del dr. BORSELLINO e della sua scorta), gli aveva detto *“meno male che non parla della strage di BORSELLINO”* (30-9-98 f. 52 ss.).

In particolare l'ammissione del padre che, in quanto capo mandamento aveva necessariamente una responsabilità deliberativa in ordine alla strage appariva, secondo il collaborante tale da concretare una vera e propria confessione stragiudiziale (Cass. Sez. I° 1090 18-12-00 p.24) in ordine al proprio diretto coinvolgimento (*“purtroppo è andata così”* ibidem f.64).

Dal tenore evidente della frase e dall'allusivo sguardo del fratello Domenico, il GANCI Calogero aveva tratto il convincimento (poi ampiamente confermato dai successivi sviluppi), che entrambi i congiunti fossero direttamente coinvolti in prima persona nella strage di via D'Amelio.

In questo senso poi univocamente convergono le dichiarazioni rese sul punto specifico dal CANCEMI che fu





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

a fianco del GANCI Raffaele nel corso del pattugliamento in auto della mattinata (f.100 ss. 166 e 189 del 17-6-99).

Anche il FERRANTE (f.127 del 28-5-98) ebbe ripetutamente a notarli insieme durante lo svolgimento di tali operazioni attorno alla casa di abitazione del dr. BORSELLINO in Via Cilea.

Il BRUSCA (f.31 del 23-1-99), ha in particolare descritto l'attivo intervento del GANCI R. nelle riunioni che ebbero a precedere la strage a casa Guddo tra il febbraio e giugno 1992.

Su questo punto convergono altresì le dichiarazioni dei nipoti dei GANCI Raffaele, ANZELMO Francesco Paolo (f.26, 62 del 26-6-98) e GALLIANO Antonino (f.95 ss del 1-7-98).

Sulla scorta di tali dati, anche in ordine alla ideazione ed esecuzione della strage di via D'Amelio, il duplice e già richiamato ruolo di Raffaele GANCI un "fedelissimo" di Toto' RIINA, che aveva tra l'altro acquistato particolari benemerienze verso il capo corleonese per averlo ospitato a casa e protetto durante la latitanza nella fase iniziale della II° guerra di mafia del 1981 (CANCEMI f. 243 del 26-4-99) è in concreto, ad avviso della Corte, incontrovertibilmente provato.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sul punto infatti le rivelazioni di due collaboranti che, per loro specifica ammissione, avevano dato un contributo attivo all'azione criminosa in quella drammatica giornata del 19-7-92, FERRANTE e CANCEMI (a suo volta coinvolto dal padre anche in qualità di mandante quale sostituto del mandamento di Porta Nuova) si saldano inscindibilmente sul piano logico giuridico, con quelle del BRUSCA, in ordine alla fase deliberativa e dei due nipoti dell'appellante ANZELMO Francesco Paolo e GALLIANO Antonino intensamente inseriti nello stesso mandamento della Noce.

Proprio la lunga contiguità criminosa di questi ultimi con il GANCI, unita allo stretto legame di sangue e all'assenza (del resto non contestata neppure nei motivi di gravame) di qualsiasi ragionevole motivo alla base di eventuali intenti calunniatori o depistatori, rende le dichiarazioni dell'ANZELMO e del GALLIANO sotto il profilo sia personale che intrinseco.

Il ruolo propulsivo di Raffaele GANCI nella fase esecutiva nella strage che portò alla morte il dr. BORSELLINO da lui già del resto espressamente propugnata (f. 131 del 23-1-99) con la pronuncia in occasione di una delle riunioni ristrette della frase, chiaramente indicativa della propensione stragista, *“stavolta ci mettiamo male e non ci fermiamo più”*, il 20-2-92 a casa di Girolamo Guddo dietro



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

villa Serena, scaturisce con plastica evidenza dalla descrizione complessiva del fatto da parte del GALLIANO.

Dalle parole del collaborante traspare altresì il suo vero terrore (f. 95 – 98 , 140 dell'1-7-98 ) che lo zio di cui gli era nota l'indole violenta, venisse a conoscenza della mera pretestuosità della asserita concomitanza lavorativa per quella domenica che gli aveva offerto lo spunto per evitare la convocazione di autorità per il pattugliamento mattutino compito per il quale era stato prontamente sostituito dal cugino Stefano.

Il GALLIANO (come anticipato al P.M. nei verbali poi acquisiti al dibattimento perché utilizzati per le contestazioni e relativi alle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari il 17-4-97 a partire dalle 20.15 e il 7-5-97) temeva le rampogne e le presumibili ritorsioni dello zio per il suo rifiuto (originato per un motivo di lavoro in realtà insussistente) ed aveva provveduto ad assicurarsi il giorno successivo 20-7-92 la complicità dei cugini Stefano e Domenico.

Domenico GANCI in particolare gli aveva garantito il silenzio con il padre dicendogli di non preoccuparsi (1-7-98 f. 140).

In questo contesto si collocano, poi, le dichiarazioni in *toto* convergenti, del CANCEMI (f.53 ss del 4-6-01) sull'appuntamento nella mattinata del 19-7-92 sotto la casa



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di Vito Priolo sulle ulteriori attività svolte in giornata di concerto con gli altri pattugliatori sino al sinistro brindisi (f. 103 4-6-01) in termini sostanzialmente confermati in ordine alle vari fasi dal FERRANTE (esame 28-5-98 pag. 127, 129, 132, 168).

Dalla valutazione globale di tali elementi sinteticamente riassunti e del resto ampiamente evocati nella ricostruzione storica del fatto risulta chiaramente:

1. che il GANCI Raffaele fece certamente parte del ristretto gruppo di fedelissimi pur aventi titolo a sedere nella commissione provinciale ai quali il progetto accelerato di eliminazione violenta del dr. BORSELLINO fu preventivamente sottoposto;
2. che egli deliberò e diede il proprio consenso alla strage;
3. che anzi proprio il GANCI fu destinatario della confidenza a quattr'occhi del RIINA sull'urgenza della strage ("Faluzzo la responsabilità è mia") e che, lungi dal dissentire, si limitò a formulare qualche timida perplessità ben presto accantonata, non già sul merito, quanto esclusivamente sulle ragioni di tanta ravvisata urgenza;
4. che il GANCI Raffaele eseguì di persona con il proprio veicolo insieme al CANCEMI nella mattinata del 19-7-92 le operazioni di pattugliamento attorno a via Cilea.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

5. che il GANCI mise a disposizione, per le operazioni di pattugliamento, tre componenti del proprio nucleo familiare (due figli e nipote) curando anzi di persona la sostituzione del GALLIANO asseritamente impedito con il figlio Stefano senza neppure avvertire la necessità di interpellare preventivamente il medesimo (conf. GALLIANO f. 95 dell'1-7-98);

6. che infine unitamente al CANCEMI ai figli Domenico e Stefano al FERRANTE, al Biondino, a Biondo Salvatore detto il "corto" convenne insieme con altri non identificati personaggi a casa del Priolo per "brindare al tragico successo dell'impresa".

Tale ricostruzione del fatto non è minimamente scalfita dalle argomentazioni difensive (motivi appello f. 4 e 5) posto che la contestata attendibilità del FERRANTE in ordine alla costante presenza del GANCI sul luogo del pattugliamento (oltre che *aliunde* confermata ad esempio dei sequestri avvenuti su indicazione dei collaboranti in località Malatacca e casa Ferreri) ha trovato documentale conferma nei tabulati telefonici acquisiti.

Inoltre come già più volte sottolineato l'affermata (ma non provata) "*sussistenza diversi centri di potere occulti e non che avevano grosso interesse economico affinché il dr. BORSELLINO non sviluppasse alcuna indagine relativa ai*



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*lavori pubblici ed al riciclaggio di denaro all'estero*" (motivi di appello f. 4) non può certo escludere la causale mafiosa incontrovertibilmente ravvisabile alla base della strage.

Ad avviso della Corte, emerge quindi dagli atti la prova certa che il GANCI, ha dato un contributo personale diretto ed attraverso atti di inequivoco valore sintomatico alla realizzazione della strage.

Tale contributo va individuato nel fornire il proprio assenso, pur in una sede ristretta, alla proposta omicidiaria formulata dal RIINA e dal PROVENZANO, nonché nell'incessante pattugliamento di alcune strade della città di Palermo per rendere possibile (poi come in effetti avvenne attraverso il collegamento con altri complici del pari impegnati nella stessa operazione) la tempestiva conoscenza nel momento esatto dell'arrivo del dr. BORSELLINO in via D'Amelio onde provocare la fatale esplosione.

Alla conferma della condanna alla pena dell'ergastolo in essa assorbite quelle inflitte per reati satelliti unificati in continuazione, consegue *ope legis* ulteriore sanzione penale dell'isolamento diurno per la durata di anni uno.

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del GANCI in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**GERACI Antonino**  
mandamento di Partinico

In ordine alla posizione processuale di Antonino “Nenè” GERACI, ultraottuagenario capo mandamento di Partinico, assolto in primo grado ai sensi dell’art. 530 II comma c.p.p. dal reato di strage e dalle imputazioni connesse e condannato invece alla pena di anni sedici di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (capo I), hanno proposto ritualmente impugnazione, ovviamente sotto diversi profili, da un lato il P.M. ed il P.G. e dall’altro il difensore.

Dall’esame del gravame difensivo, redatto contestualmente anche nell’interesse di altri tre imputati (GANCI Domenico, GANCI Raffaele e BIONDO Salvatore classe ’56) non è dato evincere alcuna specifica doglianza in ordine al capo della sentenza affermativo di responsabilità del GERACI per il reato associativo.

Il difensore, a sostegno della proposta richiesta assolutoria (in riforma dell’impugnata sentenza) si è limitato ad osservare che in relazione al reato associativo non sarebbe stata svolta alcuna specifica indagine nell’ambito dell’istruzione dibattimentale e che si sarebbe pervenuti alla condanna senza che la difesa avesse potuto controesaminare le fonti probatorie sul punto, sicché dovrebbe considerarsi carente la prova dell’effettiva





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

partecipazione dell'appellante GERACI alla associazione criminosa Cosa Nostra.

Tale prospettazione difensiva non può, ad avviso della Corte, essere condivisa, in quanto inequivocamente smentita dalle risultanze processuali che concludono l'inserimento, di vecchia data e con posizione di vertice, del GERACI nell'ambito dell'organizzazione nel suo complesso ed in particolare nel mandamento mafioso di Partinico.

Giova innanzitutto premettere che la sentenza della Cassazione 80-92, annullando con contestuale rinvio l'assoluzione del GERACI in relazione al ruolo di mandante dell'omicidio del dott. Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo (f. 369) e non condividendo il rilievo dei giudici di appello (pag. 1483) secondo cui egli sarebbe cessato dalla qualità di componente della cupola anteriormente allo scoppio della guerra di mafia del 1981-82, ha ritenuto pienamente provato l'inserimento del GERACI in Cosa Nostra con attribuzione di cariche elevate non solo in ambito locale nella famiglia e nel mandamento di Partinico, ma anche a livello di commissione, affermandone la responsabilità ex art. 416 bis cp..

Per scontare la condanna inflittagli il GERACI si era poi immediatamente e spontaneamente costituito in carcere, subito dopo che la sentenza era divenuta irrevocabile, per



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

essere poi scarcerato per sospensione della pena solo dopo pochi giorni di detenzione il successivo 13-2-92.

I giudici di legittimità (f.957-958) a riprova del ruolo associativo dell'appellante si erano espressamente riportati

a:

"remote notizie di Polizia da cui è risultato che il GERACI il 6-2-62 era stato identificato in Roma presso l'hotel Cesari assieme a Coppola Domenico (nipote del famoso Frank Coppola ed indiziato come appartenente alla cosca di Partinico) e da Gaetano Badalamenti e che il giorno seguente era giunto nello stesso albergo il Buscetta: circostanza quest'ultima ritenuta giustamente riscontrante l'affermazione del collaborante (tra le altre da lui provenienti di diverso tenore assunte in ricorso a comprova della sua inattendibilità) di aver personalmente conosciuto l'imputato".

Tale elemento ha trovato espressa e specifica conferma nella presente sede attraverso le parole di BRUSCA Giovanni (f. 309-310 del 23-1-99) il quale ha definito il GERACI uomo d'onore e capo mandamento della famiglia di Partinico, arrestato su indicazione di Buscetta e da lui incontrato nella caserma di Carini allorchè egli stesso era stato sottoposto ad analogo provvedimento restrittivo.

Secondo il BRUSCA in particolare il GERACI era un fedelissimo del RIINA (ibidem f. 311) al punto da accettare senza battere ciglio la sentenza di morte da quest'ultimo decretata nei confronti del fratellastro Gaspare Centineo reo di aver infranto le regole dell'Associazione.

Analogamente il DI CARLO (esame 19-6-'98 f. 249) ha confermato il ruolo di capo mandamento di Partinico del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

GERACI, specificandone gli stretti legami allacciati con Luciano LEGGIO e Salvatore RIINA (ibidem f. 253).

Il SIINO (f. 88 del 13-3-'99) ha indicato in 'Nenè' GERACI il boss di Partinico precisandone la presenza (f. 203 del 27-2-'99) ad uno dei suoi incontri con il BRUSCA dedicati al tema degli appalti.

Secondo il MUTOLO poi (f. 100 del 15-4-'99) Antonino GERACI ancorchè ottantenne era capomandamento "a vita" di Partinico e in rapporti particolarmente stretti con Salvatore RIINA.

Il ruolo di capo mandamento svolto a lungo dal GERACI è stato del resto sottolineato anche da GANCI Calogero il quale, (f. 129 dell'esame in data 30-9-'98) ne ha posto in evidenza la posizione di comando a Partinico aggiungendo:

"e ci fu un periodo che girava per il mandamento e quindi funzionava da sostituto ed era Francesco Lo Jacono ma il mandamento è sempre "Nene" che io sappia".

A sua volta il CANCEMI (esame 23-6-'99 f. 137 e 138) ha precisato di aver personalmente conosciuto "Nenè" GERACI il vecchio, che è capo mandamento di Partinico e che era nel cuore di RIINA ricordandone le presenze in commissione sin dal 1983 ed in epoca più recente nel 1991 allorchè era stato affrontato il problema delle rapine ai T.I.R. In tale ultima occasione il GERACI portava gli occhiali scuri



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

avendo seri problemi alla vista ed era accompagnato da Francesco Lo Jacono.

La pluralità e la convergenza di tali dichiarazioni, (da considerarsi personalmente ed intrinsecamente attendibili) rese da soggetti sottoposti in dibattimento ad approfonditi esami e controesami difensivi, in cui del resto non sono ravvisabili apprezzabili smagliature o discrasie, accredita, senza possibilità di interpretazione alternative, la conclusione dei primi giudici in ordine alla posizione di vertice nel mandamento di Partinico a lungo rivestita dal GERACI e contestata, del resto in termini meramente generici dalla difesa.

Ne consegue che in ordine alla condanna del GERACI per il reato associativo la impugnata sentenza merita integrale conferma.

Ad analoghe conclusioni, anche se attraverso un percorso motivazionale solo parzialmente coincidente, deve pervenirsi in ordine alla assoluzione del GERACI dal reato di strage ed imputazioni satelliti gravata da appello del P.M. e del P.G.

I primi giudici, in sostanza, sono pervenuti alla assoluzione del GERACI osservando che non esisteva prova certa che l'imputato, il cui rapporto con Cosa Nostra si era incrinato e del quale anzi appariva imminente la sostituzione al vertice



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del mandamento, fosse stato preventivamente interpellato in merito alla strage in quanto ritenuto non più completamente affidabile, e posto quindi nelle condizioni di deliberare e di fornire il proprio assenso.

Peraltro, i problemi legati alla effettività dell'esercizio del potere di gestione del mandamento mafioso da parte del GERACI, anche in relazione alla ventilata eventualità di una sua prossima estromissione nella imminenza della strage, evidenziata dai primi giudici e non scalfiti ad avviso della Corte dalle censure mosse dal P.G. e dal P.M. alla decisione gravata, non appaiono determinanti ai fini della soluzione della questione di fondo posta dal presente procedimento.

Si è già avuto modo infatti di osservare che secondo la prospettazione accusatoria, la comprovata appartenenza del GERACI alla fazione Corleonese (appello PG f. 11) e la conclamata fedeltà del medesimo al RIINA e PROVENZANO, (BRUSCA f. 309 del 23-1-'99) al punto da indurlo a rimettersi supinamente alla volontà dei medesimi in ordine alla deliberanda eliminazione del fratellastro, dovrebbero di per sé costituire dimostrazione inequivoca dell'adesione alla strage quand'anche non espressamente manifestata personalmente e fisicamente alle riunioni di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

vertice (app. PM f. 117 e 130) a titolo di rafforzamento della volontà dei proponenti RIINA e PROVENZANO.

In sostanza secondo la prospettazione accusatoria (appello PG f. 11) la prova della adesione del GERACI al “*comune progetto stragistico comprensivo della strage di via D’Amelio è con ogni evidenza in ipsis rebus*”, mentre non sarebbe comunque configurabile una posizione di inerte neutralità (appello PM 129).

Tale assunto sulla base delle linee guida alle quali, come evidenziato in premessa, questa Corte intende ispirare la propria valutazione probatoria non può in alcun modo essere condiviso.

Infatti come tra l’altro espressamente chiarito nella più volte richiamata sentenza della Corte di Cassazione 793 del 27-4-2001 sez. V°, la conclamata posizione di vertice di un soggetto nell’ambito di Cosa Nostra e, per quanto riguarda il GERACI, l’esercizio *ab immemore* dei poteri di capo mandamento (pur nella situazione di precarietà prossima a sfociare nell’esautoramento descritto dai primi giudici e condiviso da questa Corte ) costituiscono solo un indizio da cui prendere le mosse per la valutazione delle responsabilità individuali in rapporto ai delitti fine anche strategici realizzati dall’associazione.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Peraltro ai fini della affermazione di penale responsabilità del soggetto chiamato a risponderne, la prova può essere ricavata, ad avviso della Corte, e con il dovuto grado di rigore, solo dalla contemporanea presenza di altri consistenti elementi dai quali, tale ritenuta qualità soggettiva risulti avvalorata e confortata ai fini della effettiva sussistenza delle condotte criminose oggetto di contestazione e che consistono, nella specie, nell'aver assunto il ruolo di mandante per aver deliberato e dato il proprio assenso su proposta del RIINA e del PROVENZANO all'eliminazione fisica del dott. BORSELLINO.

La Corte di Cassazione, come già ricordato, ha avuto modo di sottolineare, ai fini della sussistenza del contestato concorso morale:

"l'insufficienza della mera qualità di appartenenza formale a Cosa Nostra, se non suffragata da altri indizi riguardanti o una concertazione logistica e tattica o un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale dell'imputato o una connessione del delitto con il territorio su cui l'imputato operava o altri elementi parimenti significativi" (Cass. Sez. VI 3047 del 9-10-99).

Della sussistenza di tali elementi aggiuntivi rispetto alla qualità formale di capo mandamento, non è stata fornita, invece, ad avviso della Corte, prova alcuna nell'ambito del presente procedimento.

Non emerge infatti che il GERACI, (assai anziano ed afflitto da gravi problemi alla vista che certamente acuiscono



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

soggettivamente i problemi di ordine oggettivo, esistenti per contrasti interni nella conduzione del mandamento e che erano alla base della ventilata sostituzione con il Lo Jacono) sia stato preventivamente interpellato in ordine alla strage (commessa peraltro in zona assai lontana dalla sua sfera di influenza territoriale) ed abbia quindi fornito l'assenso richiesto e confluìto nella delibera collegiale, oltre ad un contributo di qualsiasi tipo, alla complessa concertazione logistica e tattica dell'attentato.

Nè risulta, allo stato, che nell'azione criminosa siano stati impiegati come esecutori, uomini appartenenti al mandamento di Partinico o che siano in concreto individuabili altri elementi parimenti significativi ai quali ancorare, al di là di una mera titolarità soggettiva della carica, la prova dell'effettivo contributo causale del GERACI (tra l'altro in età avanzata e in precarie condizioni di salute che rendevano ulteriormente problematica la sua tempestiva consultazione) all'episodio di cui è causa.

Nessuno dei collaboranti ha menzionato l'intervento del GERACI alle riunioni ristrette - e limitate ad un gruppo di fedelissimi facenti parte quali autorevoli ed influenti membri di un ristretto direttorio Cass. n.80-92 che hanno preceduto tra il febbraio e giugno 1992 l'organizzazione e l'esecuzione della strage, mentre l'eventualità pur da più parti affacciata





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

in particolare dal BRUSCA (f. 120 del 23-1-99) secondo cui sarebbe stato il RIINA ad accollarsi personalmente nel rispetto della regola mafiosa l'onere di interpello e di raccolta del consenso dei capi mandamento assenti o impediti, è rimasta allo stato di mera enunciazione verbale priva di processuale riscontro.

Pertanto la tesi dei primi Giudici, per cui l'iniziativa del RIINA, finalizzata al rispetto della regola mafiosa di tempestiva consultazione di ciascun capo mandamento, in ordine quanto meno, ai delitti di maggior rilevanza strategica, si fonda più che su un dato processuale, sulla deduzione della mera ed astratta applicabilità della prassi ordinariamente seguita.

Da questa chiara situazione di fatto consegue che l'accoglimento della prospettazione accusatoria, finalizzata a privilegiare più che il contributo causale all'azione specifica (l'attentato di via D'Amelio), la condivisione in termini generali ed astratti di una strategia stragista dai contorni non esattamente accertati e dagli obiettivi indefiniti, considerato il profondo legame che avvinceva il GERACI alla fazione Corleonese ed in particolare al RIINA, non potrebbe in alcun modo conciliarsi con una corretta interpretazione della norma sul concorso di persone nel



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

reato, alla luce del fondamentale principio fissato nell'art. 27 Cost.

Non è stato infatti accertato con il necessario grado di rigore probatorio (e non su un mero piano di presunzione, di probabilità o di verosimiglianza, incompatibili con il criterio di certezza su cui deve fondarsi la affermazione di penale responsabilità) se il GERACI abbia preventivamente ricevuto la notizia del progettato attentato ai danni del dott. BORSELLINO, se abbia in qualsiasi modo interloquuto sull'argomento e se l'atteggiamento da lui tenuto abbia esercitato (al di là di una eventuale mera supina accettazione postuma delle conseguenze) qualsiasi influenza, onde rafforzare la proposta criminosa di per sé peraltro, difficilmente contrastabile del RIINA e del PROVENZANO.

Residua conclusivamente, ad avviso della Corte, nei confronti del GERACI, solo l'astratta qualità di capo mandamento di Partinico (il cui concreto esercizio appariva peraltro problematico nell'ambito di Cosa Nostra per le condivisibili ragioni diffusamente svolte dai primi giudici) che di per sé non può essere considerata sufficiente ad offrire la prova della di lui penale responsabilità.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Anche sotto tale profilo dunque la sentenza dei primi giudici assolutoria ai sensi dell'art. 530 II° comma c.p.p. merita conferma.

L'affermazione di penale responsabilità dell'appellante deve quindi limitarsi al solo reato associativo, in relazione al quale peraltro la sentenza impugnata deve confermarsi anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p. per le ragioni già illustrate trattando la posizione di altri imputati.

Sotto il profilo sanzionatorio, in assenza di specifiche doglianze difensive, va rilevato che l'entità della pena unica finale irrogata dai primi giudici, nella misura di anni 16 di reclusione (parte IV cap. II part. II f.12 sentenza di I grado), pur senza la indicazione specifica della componente base e dei successivi aumenti operati per le ritenute aggravanti, appare congrua rispetto al fatto globalmente considerato nelle sue componenti oggettive e soggettive.

Ad avviso della Corte i primi giudici hanno fatto prudente uso del potere discrezionale loro concesso in tema di determinazione sanzionatoria ex art. 132 cp, irrogando una pena che si colloca, tenuto conto delle due ritenute aggravanti (IV e VI comma) in termini intermedi pur approssimati largamente per eccesso, considerato lo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

spessore criminoso del personaggio tra minimo e massimo edittale.

Infatti ai sensi del IV comma dell'art. 416 bis cp, per i soggetti ricompresi – come appunto il GERACI - nella previsione del precedente comma II° la pena può variare dai 5 a 15 anni aumentabili poi da un terzo alla metà e cioè sino ad un tetto massimo di anni 22 e mesi 6 in forza della previsione di cui al VI comma.

Nella specie alla luce dei criteri indicatori fissati dall'art. 133 cp. del tutto congrua si appalesa la determinazione finale eseguita dai primi giudici in complessivi 16 anni di reclusione, sulla base dei conteggi che, ad avviso della Corte possono eseguirsi nei termini seguenti:

pena base ex art. 416 bis cp commi II e IV anni 12 di reclusione, aumentata di 1/3 fino all'entità finale sopra indicata, ai sensi del comma VI art. 416 bis.

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del GERACI in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti.

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---

**11.**

**GIUFFRE' Antonino**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mandamento di Caccamo

GIUFFRE' Antonino detto "manuzza" per una malformazione alla mano destra che ne ostacola i movimenti, ha trascorso un lungo periodo di latitanza (decreto del 25-11-96) prima di essere arrestato, in data 16-4-2002, nelle more della scadenza del termine di cui all'art. 544 comma III° cpp.

Già arrestato il 21-3-92 quattro mesi prima della strage per cui è processo, il GIUFFRE' era stato rimesso in libertà il 9-1-93 all'esito del giudizio di I° grado a suo carico presso il Tribunale di Termini Imerese, conclusosi con l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cp..

L'appellante è stato individuato da taluni tra i collaboranti escussi, quale capo del mandamento di Caccamo, zona di nevralgica importanza nel settore affaristico mafioso che assorbiva nel suo comprensorio numerose aziende di notevole entità.

Ancorché la posizione di rilievo del GIUFFRE' all'interno del mandamento e di tutta Cosa Nostra - come attestato anche dalla ultraquinquennale latitanza - non sia stata posta in discussione da nessuno dei dichiaranti, è emersa tuttavia una incertezza di fondo su chi, tra l'odierno appellante e INTILE Francesco, morto suicida in carcere nel 1995 detenesse la effettiva titolarità della carica in Caccamo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le dichiarazioni di BRUSCA Giovanni, hanno offerto la base per la ricostruzione della posizione processuale del GIUFFRE'.

Il BRUSCA ha affermato dunque (f. 104 del 23-1-99), di aver visto il GIUFFRE' sedere in commissione, prima quale reggente il mandamento di Caccamo, poi come titolare, a partire dal 1987 e fino alla fine del 1992, senza individuare però l'esatto periodo di mutamento della tipologia della carica (f.264 ibidem).

Ha aggiunto poi di averlo incontrato diverse volte in San Giuseppe Jato sia in casa del SIINO (f.262 ibidem), sia altrove dove egli si recava per parlare di appalti con DI MAGGIO Baldassarre.

Secondo il BRUSCA, la sostituzione dell'Intile era avvenuta ad opera del RIINA, per effetto della notizia che costui, non sopportando il rigore carcerario cui era da tempo sottoposto, aveva tenuto una condotta non consona ad un uomo d'onore, giungendo persino al pianto infamante.

Il BRUSCA ha altresì affermato (f. 246 ibidem) di non essere a conoscenza di chi sostituisse l'Intile, quando si trovava detenuto.

In linea con la versione del BRUSCA, il CANCEMI ha affermato poi di avere ricevuto intorno al 1987, direttamente dal RIINA, la comunicazione che il GIUFFRE' aveva



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sostituito, a capo di Caccamo, l'INTILE ritenuto indegno, perché sorpreso a piangere in carcere, (f.123, 124 del 23-6-99).

GANCI Calogero affermava parimenti di averlo visto partecipare, fino al 1992, alle riunioni alle quali accompagnava il padre (f. 130-131 e 183 del 30-9-98) e di conoscere anche il motivo del soprannome "manuzza" legato all'infermità ad un arto superiore.

Secondo il GANCI, in precedenza il capo mandamento era INTILE Francesco, poi morto in carcere dopo le stragi e rilevato dallo stesso GIUFFRE' che prima era suo sostituto anche se non gli erano note le modalità ed i tempi della successione al vertice del mandamento.

SIINO Angelo, profondo conoscitore più di altri collaboranti, delle specifiche attività di Cosa Nostra nell'ambito degli appalti, si è soffermato su un episodio (f.46 del 13-2-99) attinente il Sindaco di Cerda, paesino della cintura palermitana, e nella circostanza ha ricordato che lo stesso GIUFFRE' gli aveva enumerato i paesi assorbiti dal proprio mandamento di Caccamo:

**SIINO ANGELO:** - Cerda appartiene al mandamento mafioso di Caccamo, gestita da Nino... gestito da Nino **Giuffre'**, inteso "manuzza". Fu lo stesso **Giuffre'** che mi indicò, scrivendomi su un pezzo di carta alla presenza di Baldassare Di Maggio e di altri mafiosi di Caccamo, quali erano effettivamente tutti i paesi che





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

facevano parte del mandamento mafioso di Caccamo. Se vuole glieli posso enumerare.

**P.M.** : - Sì, sì'.

**SIINO ANGELO**: - E allora, geograficamente cominciamo dalla propaggine occidentale, andando verso oriente: Trabia; dopo Trabia c'era Ventimiglia; dopo Ventimiglia c'era Termini Imerese; Termini Imerese c'era Caccamo; dopo c'era Cerda; dopo c'era Monte Maggiore; poi c'era Roccapalumba; dopo c'era Castronovo e Lercara Friddi. Mi pare di non averne scordato alcuno.

Sempre il SIINO nel prosieguo dell'esame del successivo 13-3-99, (ff.80, 81, 82) ha richiamato più volte il nome dell'appellante, indicandolo come suo interlocutore degli appalti di zona ed affermando poi, di avere conosciuto in carcere anche INTILE, il precedente capo mandamento di Caccamo, in relazione al quale altri uomini d'onore gli avevano detto che "non c'era da fidarsi" mentre, a giudizio del SIINO stesso (f.83 ibidem):

"il poveretto vedeva solo una cosa, si era attaccato un esaurimento nervoso che lo portò al suicidio".

DI MAGGIO Baldassarre, riscontrando quanto affermato dal BRUSCA sui suoi rapporti con il GIUFFRE' per gli appalti di zona, ha narrato un significativo episodio, peraltro riscontrato sia dalle dichiarazioni del BARBAGALLO (267, 268 del 16-10-98) che da quelle già indicate del SIINO, in occasione del quale il RIINA aveva invitato BRUSCA Giovanni a non ingerirsi nelle questioni afferenti gli appalti



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

pubblici che non erano di sua competenza (f.116 del 9-1-99):

**P.M.** : - Ha conosciuto... ha mai sentito parlare, ha conosciuto **Giuffre'** Antonino?

**DI MAGGIO BALDASSARE:** - Si', si', lo e'... l'ho conosciuto.

**P.M.** : - Ci vuole dire quando l'ha conosciuto, se le e' stato presentato, se appartiene a "Cosa Nostra"?

**DI MAGGIO BALDASSARE:** - E' reggente del mandamento di Caccamo, che... diciamo, l'ho conosciuto io tramite Angelo La Barbera e Totuccio Cancemi, dove Giovanni Brusca, diciamo, per alcuni incontri che ha avuto verso l'88 a Termini Imerese con un uomo d'onore della zona di Termini Imerese e gli ha detto, dici: "Ma cu e'?" Giovanni Brusca riferendosi a lui, "Chi e' 'stu "manuzza"? - dici - Ma perche' non vediamo pi' 'sti appalti?" Qua, la'. "Ma lascialo stare" e... e, diciamo, tramite 'stu uomo d'onore, parlando con Totuccio Cancemi, che erano forse compari o amici stretti, gli ha detto, dici: "Giovanni Brusca - dici - 'u sa' cosa m'ha detto? M'ha detto 'sti cosi, cosi' cosi'". Cosi' hanno riferito a Salvatore RIINA e Salvatore RIINA mi ha richiamato dicendomi di dire a Giovanni Brusca si andava a fare i fatti suoi e se ne andava a zappare il terreno in campagna e non si immischiava in cose che non ci appartenevano. E cosi' sono dovuto andare, con un appuntamento, a Termini Imerese e ho conosciuto Nino "manuzza" e... dicendo che chi reggeva il mandamento di San Giuseppe Jato ero io, Giovanni Brusca eventualmente non era niente di fronte all'uomo d'onore di Termini Imerese, che ni 'stu momento nun mi ricordo il cognome come si chiama. E cosi' ho conosciuto Nino "manuzza", in quella occasione.

**P.M.** : - Perche' lo chiama "manuzza"?

**DI MAGGIO BALDASSARE:** - Perche' ha una mano difettata.

Tali dichiarazioni assumono particolare rilevanza in quanto il BARBAGALLO, collaboratore di comprovata affidabilità soggettiva ed intrinseca, apparteneva alla stessa famiglia mafiosa del GIUFFRE', quella di Caccamo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il collaborante ha riferito notizie che, per la loro concretezza e dovizia di particolari, pur acquisite *de relato* dal referente della propria famiglia mafiosa Panzeca Giuseppe, nipote di Di Gesu' Lorenzo, precedente capo mandamento di Caccamo, hanno accreditato in termini convincenti, il ruolo di spessore del GIUFFRE'.

Tali dichiarazioni hanno descritto una situazione di atipicità all'interno del mandamento, attestata su una verosimile, astratta titolarità del potere di vertice interno mandamento stesso in capo all'Intile, almeno sino alla fine degli anni ottanta, cui corrispondeva però una gestione di fatto da parte dell'odierno appellante.

In tal senso la versione fornita dal BARBAGALLO si è posta come conferma dell'affermazione del BRUSCA di aver visto dal 1987 almeno il GIUFFRE' in commissione provinciale, senza che si potesse distinguere tra quando vi partecipava come "reggente" per la detenzione del Intile e quando aveva assunto il ruolo di capo mandamento a tutti gli effetti.

In particolare il BARBAGALLO ha affermato di aver preso più volte ordini diretti dal GIUFFRE' o per il tramite del citato Panzeca Giuseppe, ricordando di avere accompagnato l'appellante personalmente a determinati incontri con il SIINO (f.267,268 del 16-10-98).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**Imp. BARBAGALLO S.:** - Ma io dipendevo alle direttive di Di Gesu' Lorenzo, solo poi lui successivamente fu arrestato, credo nell'85, se non ricordo male, e le disposizioni me li dava Panzeca Giuseppe e **Giuffre'** Antonino. Avevo contatti con altri capifamiglia del mandamento di Caccamo, come Biondolillo Francesco, Gaeta Giuseppe, Rinella Salvatore, Leone Cosimo, tutte, tutte persone legate al mandamento di Caccamo, pero' diciamo le... le direttive, gli ordini principali me li davano **Giuffre'** Antonino dopo l'arresto di Di Gesu' Lorenzo e Panzeca Giuseppe.

**P.M. :** - Senta, parliamo del suo rapporto con **Giuffre'** Antonino. Nell'ambito di questo rapporto lei ha avuto modo di vedere il **Giuffre'** partecipare ad incontri con persone di altri mandamenti e, comunque, insomma, ci puo' riferire se ha seguito il **Giuffre'** nel corso di tutti questi anni, e in che modo operava il **Giuffre'**?

**Imp. BARBAGALLO S.:** - Ma il **Giuffre'** piu' che altro si appoggiava al Panzeca Giuseppe, io al **Giuffre'** ho fornito, l'ultimo appoggio che ho fornito al **Giuffre'** e' stato... quello di affittare una casa per la sua latitanza, siamo intorno al gennaio del '95. Altre riunioni con altre persone di altri mandamenti non ricordo di averne... perche' tutte le riunioni che facevamo le facevamo a Caccamo ed erano per la maggior parte persone del... facente parte del mandamento di Caccamo

**P.M. :** - Lei poc'an...

**Imp. BARBAGALLO S.:** - L'ho accompagnato a Palermo da Angelo Siino, ma... non partecipavo a quelle riunioni.

Il collaborante, ha aggiunto poi (f.271, 272 ibidem) di avere constatato che, già nel 1989 il GIUFFRE' era a conoscenza della possibilità di realizzare un attentato ai danni del dott. Falcone e che egli stesso aveva suggerito di tener fuori INTILE da tali fatti perché avrebbe potuto costituire un problema.

Così letteralmente il BARBAGALLO:

**Imp. BARBAGALLO S.:** - Mah, guardi, per quanto concerne le due stragi la prima cosa che ho saputo e' stata nell'89, quando, appunto,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Di Gesu' Lorenzo usci' dal carcere... Dal giorno in cui lui e' uscito fino al giorno in cui e' morto lo accompagnavo io giornalmente e una volta, mentre eravamo in macchina che ci stavamo recando a San Nicolo' l'Arena per parlare con Domenico Rancatore, gli dissi se l'avevano messo a conoscenza di un attentato che si sta... si doveva fare al Giudice FALCONE a casa sua, perche' durante l'86 - '87, se non ricordo male (ora), gli anni sono questi, Giuffrè Antonino venne allo studio di Panzeca e ci chiamò sia a me e a Panzeca dicendo di uscire in macchina che ci doveva parlare. Ci fa passare sotto il palazzo del dottor FALCONE e ci dice che c'era la possibilità di entrare in quel palazzo con l'agenzia della manutenzione dell'ascensore e li' mettere una cosa, lui non...non disse chiaramente di che cosa si trattava, per chiudere la discussione con questo magistrato. Senonche' dopo, successivamente... anzi il... lo stesso giorno il Giuffrè ci disse che se altri come Ciccio Intile ci facevano discussioni di questo genere di non dire niente, "Pirchi - dice - ormai quello e' il solito, e' malato, e' meglio che lo mettiamo da parte e non l'avvisate, pirchi' fa piu' inchiappi che altro". E poi la cosa invece dice che sfumo' perche' l'avevano sistemata diversamente. E io di queste cose informai Di Gesu' Lorenzo, gli dissi: "Lorenzo, ma tu lo sapevi che devono fare 'sta cosa qua?", e lui mi disse, dice: "Certo che lo so, perchè la lista l'abbiamo fatta in carcere" e mi fece i nomi di quei cinque magistrati e giudici che di li' a poco dovevano essere eliminati e tra questi c'era quello del Giudice FALCONE ma non c'era quello del Giudice BORSELLINO.

DI CARLO Francesco ha a sua volta affermato (f.250 del 19-6-98) di aver conosciuto GIUFFRE' da "soldato" e cioè semplice "uomo d'onore", e di averlo lasciato in tale veste, pur avendo saputo che, poi, aveva sostituito il capo mandamento di Caccamo INTILE Francesco.

Il quadro di elementi a carico del GIUFFRE' risulta dunque delineato, a giudizio della Corte, nel senso di una innegabile posizione verticistica all'interno del mandamento



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di Caccamo, di un sicuro spessore criminale e mafioso, al di là di un altrettanto certa vaghezza su tempi e modalità della “successione” all’INTILE, ritenuto indegno di ricoprire la carica.

Alla luce di tali contrastanti versioni, appare chiaramente insufficiente la prova che al momento della strage (all’interno di Cosa Nostra e della propria area geografica di riferimento) il GIUFFRE’ rivestisse formalmente la carica di capo mandamento.

Peraltro la collocazione sostanziale di assoluto prestigio di ‘manuzza’ GIUFFRE’ all’interno della gerarchia mafiosa, è emersa senza possibilità di dubbi anche in considerazione della conclamata conoscenza di progetti omicidiari ai danni del dott. Falcone e del ruolo di collettore di risorse economiche non indifferenti legate alla forte industrializzazione di quel territorio situato alle porte di Palermo.

Su tale ruolo di assoluto prestigio criminale - determinante ai fini della ritenuta responsabilità per il reato associativo di cui al capo I) - vi è una complessiva convergenza del molteplice, non inficiata da chi ha sostenuto che l’INTILE fosse stato capo mandamento fino alla sua morte, poichè la partecipazione agli incontri di commissione (BRUSCA CANCEMI) ed a quelli aventi ad oggetto la spartizione degli



*Corte D'Assise d'Appello di Catania*

appalti (SIINO, BARBAGALLO, DI MAGGIO) positivamente accertata, attestano comunque che il compito del GIUFFRE' prescindeva in sostanza dall'attribuzione formale che ben poteva essere stata (come confermato sia dal BRUSCA che CANCEMI) prima quella di semplice reggente e poi di titolare.

A ciò deve aggiungersi che la sostituzione di INTILE Francesco e nel contempo la scarsa conoscenza dei fatti attinenti quel mandamento da parte di taluni dei collaboranti, poteva trovare una adeguata spiegazione, sul piano logico.

Innanzitutto per il ruolo non verticistico di alcuni dei collaboranti (FERRANTE, ONORATO, COCUZZA) che impediva loro la conoscenza di vicende di cui potevano essere a parte i soli esponenti di più alto livello.

Inoltre per il verosimile proposito del RIINA di occultare i comportamenti infamanti dell'INTILE, attraverso la riservata sostituzione, con colui il quale ne aveva comunque fatto le veci sino a quel momento.

Alla luce delle esposte circostanze, l'impugnata sentenza merita certamente conferma nella parte affermativa della penale responsabilità del GIUFFRE' per il reato di cui all'art. 416 bis commi II IV e VI, contestato al capo I).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La pluralità e la convergenza delle dichiarazioni di coimputati o di imputati di reati connesso ex art. 210 cpp, attendibili sia sotto il profilo personale che sotto quello intrinseco, consentono infatti di ritenere integrato il fondamentale requisito di cui all'art. 192 comma III cpp.

Tali dichiarazioni sono, ad avviso della Corte in quanto di autonoma fonte e non sospette di callide operazioni manipolatorie, idonee a confortarsi ed a corroborarsi reciprocamente in modo determinante sul piano probatorio.

D'altra parte, la specificità delle versioni rese con riferimento sia alla condotta ritenuta infamante dell'INTILE, che al particolare attinente la malformazione fisica alla base del soprannome del GIUFFRE' "manuzza", inducono ad escludere, alla radice, qualsiasi errore o scambio di persona, ed integrano nei di lui confronti, il requisito specifico del riscontro individualizzante richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis sez I° 963 del 8-11-2000 Cannella C. + altri).

Ciò premesso in relazione all'accertato ruolo di GIUFFRE' Antonino nell'ambito dell'associazione criminale Cosa Nostra, devono richiamarsi con riferimento al contestato reato di strage, quei principi generali che questa Corte ha già più volte esposto trattando altre posizioni analoghe (es. FARINELLA Giuseppe) sulla scorta dei quali ha escluso





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

che la prova del concorso morale possa trarsi diversamente dalla conclusione dei primi giudici, sic et simpliciter, dal mero ruolo – peraltro incerto in ordine all'appellante – di capo mandamento e di componente la commissione provinciale di Palermo.

Infatti proprio sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale della Corte Suprema sopra richiamato, deve osservarsi che l'innegabile spessore accusatorio rappresentato dalla sicura matrice mafiosa del delitto, non ha rilevanza conclusiva nella specie, perché:

“non ricollega ancora l'imputato in modo diretto ai singoli fatti criminosi a lui addebitati, in difetto del requisito indispensabile del riscontro sotto il profilo dell'ingerenza soggettiva di ulteriori specifiche circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il singolo chiamato in correità al delitto di cui deve rispondere” (Cass sez I° 963 del 8-11-2000 f.9)

In sostanza alla affermazione della penale responsabilità del GIUFFRE' per i fatti del 19 luglio, osta la prova della partecipazione deliberativa ed assenziente alle riunioni decisionali di Cosa Nostra temporalmente circostanti la strage.

Nè risulta provata la presenza alla fase esecutiva di uomini di quel mandamento che non hanno in qualsiasi modo contribuito con modalità logistiche od operative, alla realizzazione dell'attentato, lontano dalla propria area territoriale.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Deve pertanto allo stato, ragionevolmente dubitarsi che il GIUFFRE' abbia conosciuto della volontà e dei tempi di realizzazione della strage e che sia stato in condizione di esprimersi in alcun modo sull'argomento (non avendo rilievo alcuno una eventuale approvazione o ratifica successiva) fornendo così qualsivoglia aiuto sotto il profilo del concorso morale alla concertazione logistica e tattica del fatto ed in particolare di aver deliberato e dato il proprio assenso.

La di lui presenza non è stata inoltre affermata né in via diretta né per interposta persona, in relazione ad alcuna riunione ristretta del 1992 che, tra febbraio e marzo, hanno preceduto l'esecuzione della strage prima del di lui arresto avvenuto come già detto il 21/3.

A ciò devono aggiungersi ancora altri significativi elementi che connotano specificamente la posizione del GIUFFRE'.

**1)** In primo luogo deve infatti sottolinearsi che la detenzione dell'appellante nel periodo di prossimità alla strage medesima, in assenza di prova sulla veicolazione del consenso al detenuto o di ulteriori motivi che potessero comunque collegarlo al territorio, rende ancor più arduo ricavare la prova di una partecipazione cosciente e consapevole al fatto mediante un contributo, se non



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

rafforzativo, quanto meno acquiescente alla volontà dei proponenti.

**2)** In secondo luogo va rilevato che, sia il GIUFFRE' che il FARINELLA, erano rimasti estranei al maxi processo di Palermo.

La posizione di entrambi, a seguito della risoluzione del conflitto negativo di competenza con sentenza 23-11-88 della Suprema Corte era stata devoluta al Tribunale di Termini Imerese.

In esito a quella pronuncia il Tribunale di Termini Imerese prima (sent. del 9-1 ed 11-2 del 1993) e la Corte d'Appello palermitana poi (sent. del 15-3-94 irr. dal 18-4-95 ) avevano giudicato e condannato entrambi per il reato di cui all'art. 416 bis cp anche se per il solo FARINELLA era stata contestata l'ipotesi di cui al II° comma.

In tal senso pertanto, la incisiva causale ritorsiva alla base anche dell'accelerazione dell'attentato in danno del dott. BORSELLINO, non poteva certo dirsi soggettivamente connaturata al GIUFFRE' le cui sorti processuali dipendevano da altra autorità giudiziaria ed in altri momenti cronologicamente ancora lontani a verificarsi il 19 luglio del 1992.

**3)** Da ultimo poi, deve sottolinearsi che l'assoluzione ormai definitiva (Assise Appello Palermo 29-3-2000 irr. dal 30-9-



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

2000) del GIUFFRE' dall'omicidio dell'On. LIMA, contribuisce ulteriormente a svincolare l'appellante dal contesto "stragista" che aveva unito i quattro delitti del 1992 accomunati da una motivazione sostanzialmente analoghe. Alla luce di tali considerazioni, ad avviso della Corte, s'impone la riforma della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità del GIUFFRE' per il reato di strage e per quelli satelliti ex art. 530 comma II cpp., in parziale accoglimento del gravame difensivo.

Nonostante la posizione di vertice quale sostituto o titolare della carica di capo mandamento infatti, la prova pare insufficiente o contraddittoria, sul requisito essenziale più volte sottolineato: l'aver saputo in tempo utile e l'aver sommato la propria volontà a quella degli altri contribuendo così in apprezzabile misura a rafforzare il disegno dei proponenti PROVENZANO e RIINA.

Dalla valutazione unitaria degli elementi di fatto sopra sinteticamente richiamati, scaturisce un quadro probatorio univocamente indicativo della qualità di uomo di vertice del GIUFFRE' nell'ambito geografico di strategica importanza per gli inserimenti industriali di rilievo, di Termini Imerese.

Sussistono altresì le contestate aggravanti con riferimento al comma IV° dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

giurisprudenza consolidata sul punto (ex plurimis sez. VI 23-1-'98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue ad essa comunque riferibili ma, nello specifico, anche in virtù della pluralità di crimini commessi, nonché al VI comma traendosi all'evidenza la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva.

La pena dunque comminata nel caso di specie per il reato associativo, per i soggetti indicati nel comma II° come il GIUFFRE' è pertanto, quella variabile da cinque a quindici anni ulteriormente aumentata da un terzo la metà ai sensi dei commi IV e VI art. 416 bis c.p..

La determinazione sanzionatoria in concreto deve tener conto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. dell'eccezionale grado di pericolosità rivestito dall'associazione e del ruolo di vertice che il GIUFFRE', personaggio di indiscussa autorità e caratura mafiosa, ha da sempre ricoperto nell'ambito di essa, e va conseguentemente eseguita in termini non lontani dai massimi editali (pena base anni 14 di reclusione ai sensi del IV comma aumentata fino a 20 per effetto del VI comma



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'art. 416 bis c.p.) con le consequenziali statuizioni come specificato nell'apposito capitolo dedicato a tale tema.

Peraltro, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche - ancorché non richieste – deve dirsi che i reati contestati le tipologia di condotte poste in essere dall'appellante e la gravità di grado massimo delle fattispecie oggettivamente considerate, rendono impossibile applicare la norma di cui all'art. 62 bis cp.

La ratio di quella disposizione infatti, come già sottolineato per altri appellanti, trova fondamento non già nell'assenza di connotazioni negative oggettive e soggettive (peraltro chiaramente presenti nel caso di specie) ma piuttosto nella presenza di positivi elementi, che possano consentire una diversa e più mite lettura – nella specie assai lontana - dei parametri di cui all'art. 133 cp, relativi alla vita anteatta del reo, alle circostanze di perpetramento del delitto ed al successivo comportamento.

---



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**12.**

**GRAVIANO** Filippo  
mandamento di Brancaccio

Prima di affrontare nel merito le doglianze formulate nell'atto d'impugnazione nell'interesse di GRAVIANO Filippo, è necessario sciogliere la riserva di cui al verbale d'udienza 9-1-2002, relativa alla richiesta difensiva di revoca dell'ordinanza in pari data, con cui è stata ammessa la produzione da parte del PG, della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo in data 13-2-2001 (irrevocabile dal 7-12-01), dichiarativa di responsabilità per l'attuale appellante in ordine all'omicidio del sacerdote padre Giuseppe Puglisi, commesso in Palermo il 15-9-93.

E' noto al riguardo che la produzione documentale di una sentenza irrevocabile (tra l'altro vertente su un tema strettamente connesso all'oggetto dell'impugnazione) ex art. 238 bis cpp non è soggetta ad alcun termine e può dunque avvenire in qualunque stato del giudizio di merito.

Né può derogarsi a tale principio, per il fatto che la produzione sia avvenuta, ai sensi dell'art. 523 comma VI° cpp, previa interruzione della discussione finale in corso.

Ricorre al riguardo il requisito della 'assoluta necessità' per essere la sentenza in esame, divenuta irrevocabile solo il 7-



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

12-2001 in epoca largamente successiva all'inizio della discussione avvenuto il 24-9-2001.

L'istanza difensiva di revoca dell'ordinanza ammissiva è pertanto infondata e va disattesa, sicchè la relativa sentenza potrà essere valutata ai sensi degli artt. 187 e 192 cpp.

Sulle doglianze mosse in rito nell'atto d'impugnazione (motivi 1, 2, e 3) la Corte si è già pronunciata, oltre che nell'esaminare la posizione dell'appellante CALO', nell'ordinanza 21-3-2001 dove ha in particolare sottolineato che nessuna violazione del diritto sancito dall'art. 178 lettera c) in elezione all'art. 24 Cost. è conseguito all'intercettazione de colloqui intercorsi tra imputato e difensore, stante la qualità di indagato ex art. 416 bis cp di entrambi gli interlocutori.

A tali argomentazioni può dunque farsi integrale riferimento. Nel merito risulta pienamente provato l'coinvolgimento nella strage dell'importante mandamento di Brancaccio la cui centralità negli assetti di tutta Cosa Nostra è testimoniata dal fatto che, sino alla guerra di mafia, quando quel territorio prendeva ancora il nome di Ciaculli e, ai vertici di esso si trovava Greco Michele appartenente alla omonima famiglia e soprannominato "il papa", personaggio di assoluta preminenza associativa contemporaneamente





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

indicato anche quale "coordinatore" (DI CARLO f.315 del 19-6-98) dell'associazione anche oltre i confini palermitani e comunque proprietario della "Favarella", la tenuta dove si erano svolti negli anni settanta ed ottanta, moltissimi incontri plenari di commissione.

Ha mostrato una conoscenza dettagliata delle vicende di quel mandamento BRUSCA Giovanni (f.46 del 30-1-99), il quale ha chiarito che la successione di GRECO Michele al vertice, aveva visto la rapida alternanza di vari personaggi:

**BRUSCA GIOVANNI:** - Nel '92 Giuseppe **GRAVIANO**. Prima di Giuseppe **GRAVIANO** il mandamento era retto da Giuseppe LUCCHESI e Vincenzo Puccio; prima di Vincenzo Puccio, Greco "scarpa", Giuseppe Greco "scarpa"; prima di Giuseppe Greco "scarpa", Greco Michele e prima di allora non le so dire piu' niente.

Ha aggiunto poi il collaborante di non conoscere la differenza delle specifiche, formali attribuzioni di **GRAVIANO** Filippo rispetto a quelle del fratello Giuseppe (estraneo al presente procedimento perché chiamato a rispondere della strage, nell'ambito del procedimento cd BORSELLINO bis), nella consapevolezza che egli si trovasse comunque su posizioni sostanzialmente paritetiche tanto da rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, specie per questioni di ordinaria amministrazione, come nel caso dell'episodio di seguito riportato (f.55 ibidem).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Le specifiche asserzioni del BRUSCA sul punto, appaiono idonee a smentire categoricamente l'assunto difensivo (f.2 memoria del 26-1-02 ) secondo cui Filippo GRAVIANO sarebbe stato di fatto privo di potere decisionale.

**BRUSCA GIOVANNI:** - Guardi, il ruolo non lo so se lui, ripeto, era sottocapo, consigliere; non so se aveva un... una carica, non glielo so dire, perche', le ripeto, non gliel'ho chiesto mai. Pero' spesso e volentieri quando io non trovavo Giuseppe mi rivolgevo a **Filippo** per messa a posto di lavoro, per... una volta gli ho chiesto una macchina da scrivere perche' avevo bisogno di scrivere una patente falsa e mi sono rivolto a **Filippo** perche' Giuseppe non c'era. Cioe', per amministrazione normale mi rivolgevo a **Filippo** quando Giuseppe non c'era.

**P.M. :** - E **Filippo** nel corso di questi discorsi diceva: "Ne parlo con Giuseppe" o diceva: "Va bene" e si assumeva le decisioni lui?

**BRUSCA GIOVANNI:** - No, per queste cose si prendeva le responsabilita' lui, anche se ne avrebbe parlato con il fratello, pero' non c'era bisogno di dirmelo.

CANCEMI Salvatore (f.112 del 17-6-99) riscontrando quanto affermato dal BRUSCA, ha chiarito che la coassegnazione del vertice del mandamentale ai fratelli GRAVIANO, era dipesa da una decisione dello stesso RIINA,

**CANCEMI SALVATORE:** - No, guardi, il mandamento... io l'ho spiegato tantissime volte e continuo a spiegarlo, il mandamento lo reggevano i fratelli **GRAVIANO**, vuol dire Benedetto, **Filippo** e Giuseppe, perche' Riina ce l'ha comunicato lui che quel mandamento lo reggevano questi tre. Anzi, vi spiego meglio: prima, diciamo, a capo del mandamento, alla reggenza, chiamiamola la reggenza di... di Brancaccio ci aveva messo a quello Benedetto, Benedetto. Il Riina poi, dopo qualche mesetto, un mese e qualche



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

cosa, credo, spiego' che qui... ci sembrava stonato; proprio le parole... io voglio dire le parole che diceva lui, dice: "Questo mi sembra stonato - dice - ora facciamo... - dice - io ci metto anche a Giuseppe, che mi sembra piu' sveglio e Filippo - dice - quindi ce lo mettiamo a tutti e tre - diciamo - a reggere il mandamento". Questo, diciamo, ha spiegato Riina.

DRAGO, nel corso dell'intero esame reso il 15-7-98, ha fornito un quadro assai preciso del mandamento di Brancaccio al quale egli era affiliato che si armonizzano con le dichiarazioni di chi aveva conoscenza diretta (BRUSCA e CANCEMI) delle questioni di competenza della commissione provinciale, dei suoi componenti e della tipologia di incontri.

Egli ha narrato dell'omicidio di Puccio Vincenzo, precedente capo mandamento, ucciso all'Ucciardone il 11-5-89 a colpi di bistecchiera, per aver ordito un complotto mirante a scalzare il RIINA dalla posizione di potere, e della riunione che lo aveva preceduto.

Così ha riferito di GRAVIANO Filippo detto "u baruni", tratto in arresto in agro di Casteldaccia (sul punto anche la sentenza Cass. 80-92 f. 978) insieme a tale Di Gaetano Giovanni detto "u parrineddu" condannato all'ergastolo per concorso nel citato omicidio Puccio.

LA BARBERA Gioacchino (f.45 ss del 7-4-99) ha individuato in Castellammare del Golfo il luogo ove spesso



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

BRUSCA Giovanni soleva incontrarsi con alcuni uomini d'onore tra cui GRAVIANO Filippo.

Anche la deposizione di DI FILIPPO Pasquale, cognato di Marchese Antonino altro uomo d'onore della famiglia, resa il 5-5-99, riveste una sostanziale importanza per la specifica appartenenza del collaborante alla famiglia mafiosa di Brancaccio, pur decorrente da epoca successiva all'arresto dei fratelli GRAVIANO ed all'assunzione della carica di capo mandamento da parte del Mangano Antonino.

Il collaborante però, ha riferito specifici episodi che lo avevano visto coinvolto indirettamente dai quali aveva potuto desumere il ruolo dei GRAVIANO ed in particolare di Filippo che aveva più volte incontrato, prima della sua affiliazione, anche per avere questi portato del danaro alla sorella (f.81 ibidem).

Peraltro il ruolo verticistico di GRAVIANO Filippo gli era stato confermato anche da altri uomini d'onore (f.82 ibidem) secondo le testuali affermazioni riportate:

I fratelli **GRAVIANO** comandavano tutto il mandamento di Ciaculli; i fratelli **GRAVIANO**... I casi, i casi me ne parlavano tutti quelli della mia famiglia che loro comandavano. **Filippo GRAVIANO** era quello che si occupava maggiormente di tutto il settore economico, quindi parlo delle costruzioni, parlo delle estorsioni, parlo... Giuseppe, per quello che si sapeva, era quello che piu' era operativo, operativo nel senso degli omicidi. Queste sono le mie conoscenze.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Con espresso riferimento all'odierno appellante il collaborante ha poi precisato nei seguenti termini (f.89 ibidem):

**P.M.** : - Lei ha detto che tutti gli uomini... ecco, intanto volevo sapere questo: **Filippo GRAVIANO** curava il settore economico. Lei di questa circostanza come e' venuto a conoscenza? Chi gliel'ha riferita?

**DI FILIPPO PASQUALE**: - Questo mi consta a me personalmente, perche' Vittorio Tutino, che faceva parte della famiglia **GRAVIANO**, della famiglia Ciaculli comandata dai **GRAVIANO**, era quello che raccoglieva quasi tutte le estorsioni del mandamento e aveva a che fare solo con **Filippo GRAVIANO**. Praticamente i conteggi se li faceva solo con **Filippo GRAVIANO**. Questo e' stato molto spesso oggetto di discussione fra me e Vittorio Tutino, perche' dopo che sono stati arrestati i **GRAVIANO**, **Filippo GRAVIANO** ha avuto dei discorsi con Vittorio Tutino perche' non gli tornavano i conti. Praticamente, secondo **Filippo GRAVIANO**, Vittorio Tutino aveva... aveva sbagliato a fare dei conteggi, ci mancavano dei soldi, praticamente. Per fortuna Vittorio Tutino e' riuscito a rintracciare tutti i conteggi delle estorsioni e ha potuto dimostrare a **Filippo GRAVIANO**, che era in carcere, tramite uno zio che era fuori, che lui non aveva rubato e che quindi la casa che il costruttore Gioe' gli aveva dato a Vittorio Tutino gliela ritornavano, perche' in un primo momento i **GRAVIANO** avevano deciso che la casa non gliela davano piu'. Quelle tre case di cui io ho parlato poco fa.

GALLIANO Antonino ha riferito ancora analoghe circostanze ed in particolare (f. 127 del 1-7-98) di aver saputo *de relato* (e quindi con la limitata rilevanza di tali affermazioni coincidenti peraltro con le altre sul medesimo punto acquisite) dal cugino GANCI Domenico, che la strage di via d'Amelio, rispondeva all'esigenza di "soddisfare" più famiglie che vi dovevano partecipare e pertanto, come



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

avvenuto per gli omicidi del dott. Cassarà e del dott. Montana, la ripartizione dei compiti aveva imposto che il comando di via d'Amelio fosse in carico alle famiglie di Brancaccio e Santa Maria di Gesù.

SIINO Angelo, la cui conoscenza sul punto non può che essere sommaria, dato il di lui ruolo in Cosa Nostra limitato alle questioni affaristiche e la mancata conoscenza diretta dell'appellante stesso, ha riferito significative notizie di provenienza intracarceraria, secondo le quali (f.125 del 27-1-99) era certa la partecipazione dei mandamenti di Brancaccio e Santa Maria di Gesù nella strage di via d'Amelio dove i GRAVIANO avevano messo "le loro manuzze".

Anche CUCUZZA Salvatore (f.67, 68 del 22-10-98) si è esplicitamente riferito ad una gestione collegiale del mandamento da parte dei fratelli GRAVIANO, con l'approvazione del RIINA medesimo.

Il CALVARUSO Antonio autista di Bagarella Leoluca ed assai legato alla famiglia GRAVIANO per ragioni territoriali, ha ribadito il ruolo equipollente dei fratelli, nonostante la preminente (f.55 del 18-12-98) personalità di Giuseppe, aggiungendo che Filippo era solito intervenire qualora Giuseppe fosse impedito a farlo su un piano di fisiologica alternanza tra soggetti detentori di uno stesso potere.



Così testualmente il CALVARUSO (ff.54-59)

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. Ed in particolare Filippo Graviano che funzione aveva? Che compiti aveva?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Le stesse di Giuseppe, solo che apparentemente, diciamo, vi era il Giuseppe Graviano che fungeva come... Se doveva parlare non potevano parlare tutti e tre assieme, perché stava male, magari sembrava comico. Quindi, là... la figura più carismatica l'aveva il Giuseppe, quindi parlava Giuseppe. Però se non c'era Giuseppe parlava Filippo; era la stessa cosa.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Ecco, diciamo, fra i tre fratelli... dei tre fratelli chi erano coloro che avevano maggiore prestigio?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Ripeto...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Cioè, Benedetto era sullo stesso piano...

**CALVARUSO ANTONIO:** - ... cioè, non è che se la cosa...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Mi scusi. Benedetto era sullo stesso piano...

**CALVARUSO ANTONIO:** - Scusi. Se la cosa...

**PUBBLICO MINISTERO:** - ... degli altri due o in un piano diverso?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Se Benedetto a noi ci diceva qualcosa, per noi era come se ce la stesse dicendo Giuseppe Graviano. Cioè, non cambiava nulla. Non è che noi potevamo dire a Benedetto: "Vai a quel paese", perché per riflesso è come se glielo stavamo dicendo a Giuseppe. Cioè, la figura emblematica era Giuseppe, ma quelli erano sempre i suoi fratelli, quindi se parlava Benedetto o parlava Filippo era la stessa cosa per l'interlocutore che stava ascoltando.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. Ecco, ma... ho capito questo. Lei però è in grado di fare una ulteriore differenziazione tra, diciamo, il ruolo di...

**CALVARUSO ANTONIO:** - Dottore...

**PUBBLICO MINISTERO:** - ... Filippo e Giuseppe da una parte e Benedetto dall'altra? Se lo sa, ovviamente.

**CALVARUSO ANTONIO:** - Eh, il ruolo è... non lo so come glielo devo spiegare, perché purtroppo da noi non... non facendo processi in "Cosa Nostra" si parla in maniera diversa. Cioè, Giuseppe era il capo di Brancaccio, cioè colui che comandava Brancaccio. Dopo Giuseppe c'era Filippo e c'era Benedetto. Però voglio dire: se Benedetto o Filippo andavano a parlare con qualcuno in mancanza di Giuseppe, era la stessa, precisa, identica cosa che stesse



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

parlando Giuseppe. Cioe', entrambi i tre fratelli erano tutti e tre personaggi che comandavano il Brancaccio, posto di Palermo.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Si'...

**CALVARUSO ANTONIO:** - Non so come posso essere piu' chiaro, pero', voglio dire, il piu' grosso... la piu' grossa figura era Giuseppe, e poi veniva Filippo e poi Benedetto.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Bene.

**CALVARUSO ANTONIO:** - Cioe', pero' voglio dire, non per questo a Benedetto ci tiravanu 'u pumadoru; sempre il Benedetto Graviano era, voglio dire.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Si', si'.

**CALVARUSO ANTONIO:** - Cioe', sempre un Graviano era, anche se era Benedetto.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Va bene. Senta, lei e' in grado di riferire, lei e' venuto a conoscenza di attivita' criminali poste in essere dai Graviano?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Cioe', che io ho visto... ho vissuto personalmente le attivita' illecite di Graviano no.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Diciamo, e' in grado di riferire per averlo appreso da altri?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Mah, per averlo appreso da altri, tipo da... omicidi che erano avvenuti li', su Brancaccio, si', ma per averlo appreso che io li ho visti personalmente i Graviano... parlo dei Graviano, non del gruppo di fuoco dei Graviano. Perche' con il gruppo di fuoco dei Graviano ho commesso omicidi, ma dei Graviano come persona, Giuseppe, Filippo e Benedetto, so che la maggior parte degli omicidi che succedevano a Brancaccio venivano ordinati dai Graviano. Ma non li ho mai visti, diciamo... non ho mai partecipato in omicidi con loro.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Si'. Senta, con riferimento a questo ruolo dei Graviano lei e' in grado di collocarlo nel tempo? Cioe', a partire da quando, per quelle che sono le sue conoscenze, i Graviano hanno svolto una funzione di comando nel territorio di Brancaccio?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Ma guardi, io da... da quello che mi racconto' il Cannella Tullio i Graviano diciamo che comandavano a Brancaccio gia' dal... dal '90 e forse qualcosina in piu' o in meno. Comunque, quello e' il periodo. Da quello che ho avuto la certezza io matematica fu quando io cominciai poi con il Bagarella a stargli vicino e quindi... e ad apprendere tutti i discorsi che succedevano





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sul terreno... sul territorio di Brancaccio e tutti gli ordini che venivano dati dai Graviano per le cose che dovevano avvenire a Brancaccio.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. Senta, lei sa dire che tipo di rapporto si era venuto a creare tra Tullio Cannella e Leoluca Bagarella?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Tullio Cannella e Leoluca Bagarella avevano un buonissimo rapporto, perché il Bagarella aveva una grandissima fiducia nei suoi confronti, essendo che il Cannella Tullio sapesse dove abitava il Bagarella stesso. Quindi, già questo bastava per capire la fiducia del Bagarella nei confronti del Cannella.

Tale quadro probatorio non è sostanzialmente inficiato dalla mancata conoscenza dei fratelli GRAVIANO affermata da DI MAGGIO Baldassarre (f.136 del 9-1-99), rilevata dal difensore, per la diversità cronologica e contestuale dei ruoli rivestiti dal DI MAGGIO e dai GRAVIANO all'interno dei rispettivi mandamenti.

Del resto il ruolo di particolare rilevanza associativa dell'appellante nell'ambito della famiglia mafiosa e del mandamento di Brancaccio, è analiticamente descritto, oltre che nella pronuncia n. 80/92 della Suprema Corte, nella sentenza prodotta dal PG all'udienza del 9-1-02 della Corte d'Assise d'Appello di Palermo relativa all'omicidio di padre Giuseppe Puglisi ucciso in Palermo da uno dei killer del mandamento Grigoli Salvatore.

Tale sentenza, resasi irrevocabile come già precisato e quindi utilizzabile ex art. 187 e 192 cpp ai fini della valutazione probatoria, nell'illustrare il dominio dei fratelli



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

GRAVIANO nell'ambito del quartiere Brancaccio, dove il crimine era stato commesso e nel quale la vittima era parroco della chiesa di San Salvatore, li definisce "tutti influenti e capi" precisando che, in quella zona, "comandavano tutti i fratelli GRAVIANO: qualsiasi cosa succedesse, estorsioni rapine ed omicidi, loro ne erano a conoscenza se non erano addirittura gli autori o i mandanti".

Il movente di quel delitto è stato dunque individuato in sentenza - in capo ad entrambi i fratelli GRAVIANO - nell'impegno religioso e sociale del sacerdote nel contesto ambientale di Brancaccio e nel fastidio che egli dava alla criminalità organizzata di quello scacchiere mafioso.

La pronuncia aggiunge poi che i due fratelli (arrestati insieme a Milano il 27-1-94 dove spesso si recavano presso il ristorante Il Cacciatore, al termine di un lungo pedinamento) "decidevano quasi tutto insieme", concludendo che "parlare con Filippo era come parlare con Giuseppe".

Su tale aspetto peraltro, anche il GALLIANO (f.185 del 1-7-98) ha confermato il ruolo paritario di Filippo rispetto a Giuseppe GRAVIANO.

Sulla base di tali accertati presupposti di fatto, non è dubbio il ruolo associativo svolto dall'appellante in piena sintonia e su posizioni di parità con il fratello Giuseppe, nonostante le diversità di carattere e di atteggiamento, nel mandamento



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mafioso di Brancaccio, la cui rilevanza strategica, nell'ambito della struttura palermitana di Cosa Nostra, è stata già in precedenza sottolineata.

Ciò se da un lato integra all'evidenza la sussistenza del reato cui all'art. 416 bis cp, in ordine al quale nessuna specifica contestazione risulta mossa nei motivi d'impugnazione, d'altro canto costituisce il punto di partenza per la valutazione dell'apporto causale di GRAVIANO Filippo, quale sostituto del capo mandamento, nella fase deliberativa e quindi quale concorrente morale della strage, nonché nella fase esecutiva attraverso l'opera di un soggetto a lui fedelissimo quale il CANNELLA.

Alla stregua dei criteri fondamentali ai quali questa Corte ha dichiarato di volersi attenere, la prova della penale responsabilità dell'appellante correttamente ritenuta anche se attraverso diverso percorso motivazionale dai primi giudici, risulta palesemente sussistente.

Al dato formale, di per sé qualificante sotto il profilo indiziario, costituito dal ruolo soggettivo che dava titolo a GRAVIANO Filippo per deliberare, si aggiungono altresì gli altri elementi che, secondo il principio giurisprudenziale più volte richiamato, devono contemporaneamente sussistere perché il quadro probatorio possa ritenersi sostenuto da idoneo fondamento.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tali elementi consistono:

- 1) nella collaborazione di ordine logistico – tattica alla esecuzione della strage, ed in particolare alla predisposizione del collegamento tra gli incaricati al pattugliamento del dott. BORSELLINO ed il gruppo in attesa in via d'Amelio per attivare il congegno esplosivo, attraverso il ruolo di telefonista affidato ad un personaggio di assoluta fiducia del gruppo, quale il CANNELLA, incaricato altresì di assicurare il controllo e la verifica degli indispensabili contatti via cellulare.
- 2) Nell'opera determinante prestata sul piano esecutivo dallo stesso CANNELLA che fu destinatario, nei termini ampiamente descritti dal M.Ilo DE GREGORIO (f. 36 del 30-6-99) delle telefonate effettuate dal FERRANTE (tra cui quella delle 16,52) e che poi dette avviso alla famiglia GRAVIANO dell'avvenuta esecuzione attraverso la telefonata delle 17.11.
- 3) Nel tentativo strumentalmente eseguito nei termini già più volte chiariti, di depistare le indagini in corso, cercando di indurre il FERRANTE a riferire, contrariamente al vero, che il suo interlocutore telefonico, era una donna.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Tutti gli elementi indicati rivestono il carattere del riscontro oggettivo ed individualizzante, e proprio in virtù del più volte richiamato indirizzo giurisprudenziale sorreggono ed accreditano definitivamente dal punto di vista probatorio, la chiamata in correità del FERRANTE, di per sé attendibile sotto il profilo personale e soggettivo, che ha trovato del resto eloquenti conferme in ordine ad altri punti, oggetto delle dichiarazioni globalmente rese.

In particolare è stato il FERRANTE a coinvolgere direttamente l'appellante con le proprie dichiarazioni e con l'indicazione dell'utenza telefonica chiamata alla 16.52, nella fase esecutiva della strage.

Il collaborante di San Lorenzo, ha riferito infatti di taluni scambi di battute con entrambi i fratelli GRAVIANO, aventi ad oggetto la strage di via d'Amelio, dai quali è univocamente emersa una conoscenza approfondita delle modalità esecutive della strage in capo agli uomini di Brancaccio e la volontà conseguente di depistare le indagini in corso.

In un primo colloquio (f.182 del 28-5-98) avvenuto nel carcere dell'Asinara intorno al 1995, GRAVIANO Filippo ad espressa richiesta del FERRANTE, preoccupato per la possibilità che emergessero le proprie responsabilità, aveva escluso la partecipazione ai fatti di tale VITALE Salvatore -



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

poi imputato nel procedimento cd 'bis' - dicendo testualmente:

"No, non ti preoccupare, perché Totò VITALE non c'entra assolutamente niente"..

Un secondo colloquio (f.183), questa volta con GRAVIANO Giuseppe ma alla presenza anche del fratello Filippo, è stato collocato nel giorno del quarto anniversario della strage di Capaci, ovvero il 23 maggio 1996, quando i tre erano stati tradotti dall'Ucciardone al Tribunale di Palermo per un'udienza della Sezione Misure di Prevenzione.

Il collaborante ha indicato due momenti della stessa conversazione: un primo all'interno del furgone cellulare, ed un secondo in una cella del Tribunale, fornendo dettagli esplicativi che avvalorano ulteriormente la sua versione dei fatti:

Poi ne abbiamo parlato qualche altra volta sempre con i... però con i fratelli GRAVIANO, con FILIPPO e con GIUSEPPE GRAVIANO per quanto riguardava il discorso, diciamo, della strage di via D'Amelio. Perché il 23 maggio del 1996 dovevo andare al Tribunale di Palermo, perché avevo un'udienza per le misure di prevenzione, difatti il particolare che ricordo della data, con esattezza la data è per questo motivo, perché praticamente con... combaciava con la strage di Capaci. E allora, mentre eravamo nel furgone, nel furgone blindato, eravamo praticamente tutti e tre che siamo... siamo partiti dal carcere del... dell'Ucciardone per andare al Tribunale di Palermo. Durante il viaggio e durante il periodo che siamo stati nella... nella cella lì' al... nel carcere di... del Tribunale, il FILIPPO... il... scusi, il GIUSEPPE GRAVIANO, praticamente, mi disse, dice: "GIOVANNI - dice - eventualmente - dice - per il discorso di quella telefonata digli che è stata una... una donna". Nient'altro, poi...



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.:** - Ma - volevo capire - se le frasi sono state queste, lei come fa a dire che si riferiva proprio a via D'Amelio? Se in particolare, volevo chiederle, era già stato introdotto il discorso proprio su via D'Amelio.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì, il discorso di... che era stato introdotto di via D'Amelio è perché io avevo saputo che anche GIU... che GIUSEPPE GRAVIANO era stato rinviato a giudizio per la strage di via D'Amelio e... anzi - ripeto - forse ne abbiamo parlato, magari lui pure scherzava per questo e mi diceva, dice: "Sì, però - dice - non ti preoccupare perché fra un paio d'anni... - dice - non ti preoccupare che usciamo tutti, ce ne andiamo tutti al... a prenderci un caffè al bar... al bar "Honey"". Diciamo che il discorso che già si parlava, diciamo, della via D'Amelio c'era stato per il... per il fatto che gli avevo chiesto se lui effettivamente e come mai lo avevano rinviato a giudizio per... per la strage di via D'Amelio, quindi il discorso della telefonata si riferiva al... alla via D'Amelio, anche perché di altre telefonate con GIUSEPPE GRAVIANO e con FILIPPO GRAVIANO non ne avevo mai avuti altri discorsi di telefonate. E poi - ripeto - tra l'altro io non sapevo che...

**P.M.:** - Quindi quali furono le parole precise che le disse GRAVIANO GIUSEPPE in questa occasione?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - GIUSEPPE GRAVIANO praticamente mi... mi raccomandò che se eventualmente mi avrebbero chiesto di qualche telefonata che riguardava proprio la strage di via... di via D'Amelio io avrei dovuto dire che si trattava di un... di una... di una donna, una telefonata che avrei avuto con una... con una donna.

**P.M.:** - Lei ha detto: "Ci trovavamo - almeno in una seconda fase del colloquio - nella stanza adibita a cella del Tribunale di Palermo". Ho capito bene mi pare.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì. Sì, sì.

**P.M.:** - Ma non c'era un controllo a vista oppure un controllo mediante telecamere?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Il controllo a vista non c'era, praticamente lì ci sono due sole... soltanto due celle, una è soltanto per i detenuti che hanno il 41 bis, l'altra per i detenuti comuni. Io già c'ero stato altre volte precedentemente. C'è soltanto una telecamera, però siccome lui ci andava molto spesso in quella... in quella cella diceva che la telecamera non funzionava. In ogni caso aveva messo, mi pare, un... un fazzolettino di carta proprio davanti al... all'obiettivo della telecamera, però... però diceva che la teleca...



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

quella telecamera non funzionava, anche perché si... si vedeva che era abbastanza sporca, non... sicuramente non funzionava.

**P.M.:** - C'era qualcun altro che ha percepito queste frasi di GIUSEPPE GRAVIANO che era vicino a voi...

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Erava...

**P.M.:** - ... che era in condizioni di ascoltare ed ha ascoltato queste frasi?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Eravamo soltanto io, GIUSEPPE GRAVIANO e FILIPPO GRAVIANO.

La collocazione cronologica dell'episodio, il cui riferimento appare puntuale perché vincolato dal collaborante medesimo, al quarto anniversario della strage di Capaci, è di per sé indicativa coincidendo con un periodo in cui i temuti sviluppi della collaborazione di CANCEMI, rendevano attuale per l'organizzazione il pericolo che potesse farsi luce sulla fase esecutiva della strage, ancora avvolta nel mistero più fitto prima della decisiva svolta del luglio 1996, oltre che sull'identità dei mandanti.

Il tentativo esercitato congiuntamente dai fratelli GRAVIANO di influire sulla libertà di determinazione del FERRANTE (il quale avrebbe deciso di collaborare nel successivo luglio) inducendolo a mentire, rende palese che entrambi temevano concretamente i possibili sviluppi dell'inchiesta, dai quali, sia pure in separati ambiti processuali, sarebbe emersa la loro responsabilità nella strage.





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Del resto, lo stesso CANCEMI, anche se *de relato* da GANCI Raffaele (f.178 del 17-6-99), ha affermato di aver avuto notizia certa del coinvolgimento nella strage dei GRAVIANO.

A tale quadro indiziario si aggiungono poi le dichiarazioni altrettanto significative rese da DI MATTEO Mario Santo - sia pure attraverso contestazione del verbale 31-10.03 reso innanzi i PM di Palermo - nel corso dell'esame (f.248 ss) del 9-4-99.

Nella circostanza il collaborante di Altfonte ha ricostruito il percorso di una scatola contenente il telecomando residuo, tra i due che il catanese Rampulla aveva fornito per la strage di Capaci, affermando che l'oggetto gli era stato affidato in custodia dal Gioe' per un periodo a cavallo delle due stragi. Egli lo aveva poi restituito, circa una settimana prima del 19 luglio, allo stesso Gioe' il quale doveva consegnarlo ai GRAVIANO "per fare un lavoro".

Così testualmente le incisive dichiarazioni del DI MATTEO:

L'oggetto consegnatomi dal Gioe' era sicuramente questo secondo telecomando, perché consisteva in una scatola di polistirolo inserito in una scatola di cartone con scritte e disegni che già avevo visto durante la fase preparatoria dell'attentato di Capaci. Il Gioe' mi disse di conservare questo oggetto, cosa che io puntualmente feci per circa un mese fino a quando Giovanni Brusca non mi disse di ridare questa scatola a Gioe'. Il Brusca non aggiunse altro. Quando consegnai la scatola al Gioe', questi mi disse che avrebbe dovuto consegnare l'oggetto ai GRAVIANO, che dovevano fare un lavoro. Vista la natura dell'oggetto e visto l'utilizzo che già era stato fatto



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

dell'altro telecomando identico a quello in questione, per me fu chiaro che il lavoro cui alludeva il Gioe' doveva essere un attentato simile a quello che gia' avevamo consumato. Per questo chiesi al Gioe' il motivo per cui questo lavoro non lo facessimo noi, riferendomi al gruppo che aveva gia' operato a Capaci. Gioe' mi rispose che 'u curtu aveva deciso che dovevano occuparsene i GRAVIANO. Desidero chiarire che la conversazione tra me e Gioe', che ho teste' riferito, non avvenne in un unico contesto, ma che anche dopo che gli avevo consegnato il telecomando mi capito' di accennare con il Gioe' al lavoro e al perche' se ne occupassero i GRAVIANO, ricevendo pero' sempre come risposta il fatto che si trattava di una precisa volonta' di Salvatore Riina.

Le dichiarazioni rese dai collaboranti, di cui si sono esemplificativamente tratti alcuni spunti di particolare incisività, fermi i giudizi di generale attendibilità personale e intrinseca già espressi nella parte generale derivanti anche dalla carica o dall'appartenenza alla stessa famiglia mafiosa, collimano – ad avviso della Corte - su un dato essenziale che riveste decisiva rilevanza probatoria.

Il mandamento di Brancaccio, era sottoposto, a causa delle traversie subite dopo l'arresto di Greco Michele e la morte del Puccio Vincenzo, ad una gestione tripartita fra i tre fratelli Giuseppe Filippo e Benedetto GRAVIANO secondo uno modello atipico paragonabile secondo taluni collaboranti a quello del mandamento di Santa Maria di Gesù, dove condividevano il ruolo di vertice Greco Carlo ed Aglieri Pietro.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Da tale dato processuale è possibile quindi configurare una reggenza formale in capo a GRAVIANO Giuseppe e Filippo (con talune perplessità sul terzo fratello Benedetto definito da CANCEMI “stonato” e citato solo da alcuni tra i collaboranti escussi) cui conseguiva la possibilità in capo ad entrambi di sedere in commissione provinciale e, pertanto, la titolarità di espressione del potere decisionale.

Costituisce peraltro corollario ineludibile di tale conclusione, che la responsabilità decisionale gravante sul nucleo familiare come sopra individuato nella sua unitarietà, non poteva certamente scindersi con riferimento ad una scelta così importante, quale certamente era l'adesione alla proposta criminale di PROVENZANO e RIINA.

Non è riscontrabile peraltro in atti, alcuno specifico elemento idoneo a far ritenere una diversità di orientamenti su tale punto da parte del fratello, peraltro ritenuto più operativo Filippo, rispetto a Giuseppe maggiormente rappresentativo.

Entrambi risultavano peraltro liberi al momento dell'interpello relativo alla strage.

Del resto, già il CANCEMI, nel novembre 1993, successivo alla costituzione di luglio aveva indicato, nell'ambito delle prime affermazioni sulla strage di via d'Amelio, tra gli autori della strage proprio i fratelli GRAVIANO quali responsabili



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del mandamento di Brancaccio, oltre agli uomini del comprensorio di Santa Maria di Gesù, cui la fase esecutiva era stata interamente delegata dal RIINA medesimo.

Innegabile poi, per quanto attiene allo specifico profilo causale e soggettivo, la riferibilità anche al GRAVIANO del movente ritorsivo legato all'esito del maxi processo.

L'appellante infatti si era visto rigettare dalla Suprema Corte con la nota sentenza 80-92, il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo del 10-12-90 che lo aveva condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato associativo.

In forza di tale condanna infatti per il GRAVIANO, allora appena trentenne e gravato da un solo lieve precedente risalente al 1984, si aprivano dunque, per la prima volta, le porte del carcere.

Quella pronuncia peraltro, aveva già costruito le premesse del quadro di riferimento nel mandamento di Brancaccio - e del relativo forte legame dei tre fratelli GRAVIANO con i "proponenti" PROVENZANO e RIINA - affrontandone unitariamente le posizioni processuali e ricollegandone l'affiliazione congiunta, sotto la protezione del capo mafia Vernengo Pietro, all'uccisione del padre Michele da parte delle cosche perdenti nell'ambito della guerra di mafia.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Indipendentemente dal citato ed evidente movente di natura ritorsiva, il contributo oggettivo del mandamento al crimine, palesemente riconducibile ai soggetti responsabili di quel territorio, si ricava, proprio in forza delle “regole” mafiose, dalla partecipazione ad esso di altro tra gli odierni appellanti, nella persona di CANNELLA Cristoforo, uomo d'onore di Brancaccio, la cui amicizia di vecchia data (sin dalla prima elementare) Filippo GRAVIANO non ha negato (f. 176) nel corso dell' esame reso in primo grado il 1-7-99.

La partecipazione del CANNELLA - come si vedrà nell'affrontare la di lui specifica posizione - discende infatti da un elemento di concreto riferimento costituito dal tabulato telefonico relativo all'utenza di cui quest'ultimo era intestatario e della quale non ha neppure allegato alcun elemento idoneo ad ipotizzarne un uso improprio da parte di terzi a sua insaputa.

Tale tabulato ha offerto la prova documentale (dep. DE GREGORIO del 30-6-99 f.36 ss.) che ha consentito di risalire agli interlocutori del CANNELLA confermando lo stretto legame fiduciario che intercorreva tra costui ed i GRAVIANO, come già *aliunde* rilevato.

Il dato pacifico è infatti costituito dalla telefonata che il FERRANTE Giovambattista, nell'ambito del suo abituale ruolo di avvistatore (già svolto anche nei procedimenti LIMA



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

e Capaci) effettuò alle ore 16,52 del 19 luglio 1992, all'utenza telefonica intestata proprio al CANNELLA.

Il numero di tale utenza, sulla quale erano state già eseguite altre telefonate a titolo di prova, era stato appositamente fornito dal Biondino al FERRANTE su un foglietto, con il compito specifico di avvisare l'interlocutore del passaggio delle auto di scorta del dott. BORSELLINO, quando l'arrivo in via d'Amelio era ormai imminente.

Il secondo dato certo è relativo alla telefonata, questa volta in uscita da quella stessa utenza del CANNELLA, alle ore 17.11 ed indirizzata a Cannistraro Provvidenza, moglie di tale Antonio Galdi, fratello di Rosalia Galdi, compagna e convivente di GRAVIANO Giuseppe.

Il collegamento di ordine logico e cronologico tra le due telefonate, in armonia con le affermazioni del FERRANTE sul colloquio del 28 maggio 96, offre un dato di univoca lettura: ad una partecipazione effettiva del CANNELLA al commando situato in prossimità di via d'Amelio, allertato dal "pattugliatore" FERRANTE, seguì una comunicazione sull'esito della strage e subito successiva alla medesima, nel contatto che doveva legare "l'esecutore" al "mandante", individuato quest'ultimo in uno dei fratelli GRAVIANO, verosimilmente Giuseppe, codetentore unitamente a Filippo della responsabilità decisionale.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La circostanza che pone la Cannistraro - destinataria della telefonata delle 17,11 - in rapporto ai GRAVIANO ed al CANNELLA stesso, non è stata peraltro smentita dalla deposizione resa il 7-7-99 da Carruba Francesca, moglie di CANNELLA Cristofaro, la quale ha ammesso (f.161) la conoscenza con la donna, sua vicina di casa e proprietaria della tabaccheria dove era solita comprare le sigarette.

Il quadro degli elementi complessivamente acquisiti in dibattimento, consente senza dubbio, ad avviso della Corte, di superare l'alone di sospetto che è connaturato alle chiamate in correità.

Tali dichiarazioni ed in particolare quella del FERRANTE, hanno trovato, nel dato documentale dei tabulati telefonici, il riscontro oggettivo che ai sensi dell'art. 192 comma III cpp, accredita in modo definitivo l'attendibilità della versione.

Per tali ragioni deve confermarsi l'impugnata sentenza quanto alla declaratoria di penale responsabilità ed all'aspetto sanzionatoria principale ed accessorio .

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

collocazione verticistica del GRAVIANO in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---

13.

**LA BARBERA** Michelangelo  
mandamento di Boccadifalco –Passo di Rigano

L'appellante LA BARBERA Michelangelo è stato ritenuto responsabile nell'impugnata sentenza, sia del reato associativo, che della consumata strage – e fattispecie





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

satelliti - in danno del dott. BORSELLINO e degli uomini di scorta, quale sostituto del capo mandamento detenuto di Boccadifalco - Passo di Rigano BUSCEMI Salvatore.

Non è consentito dubitare di tale ruolo attribuito all'appellante, per quanto è emerso dalle univoche risultanze processuali e per le circostanze concrete che avevano portato quel mandamento a fornire un contributo sostanziale al sodalizio criminoso in quel momento, segnato dall'accelerazione stragista impressa da RIINA e PROVENZANO.

Richiamato quanto già evidenziato con riferimento alla posizione del BUSCEMI, conclamato capo mandamento di Boccadifalco ma nel contempo sostituito regolarmente da anni in commissione dal LA BARBERA, per via del proprio stato detentivo, deve altresì sottolinearsi l'appartenenza degli uomini di tale mandamento a quel "ristretto direttorio" di personaggi particolarmente legati alle vincenti cosche corleonesi.

Il ruolo di "traditore" del LA BARBERA, già fedelissimo di Salvatore INZERILLO e successivamente transitato dall'opposta fazione del RIINA unitamente al proprio capo mandamento BUSCEMI, è stato affermato dal MUTOLO Gaspare (f.89 15-4-99) e dal CANCEMI, secondo il quale



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

f.108 del 23-6-99. LA BARBERA “era stabilmente schierato con il RIINA sin dal finire della II° guerra di mafia.

DI MAGGIO Baldassarre (f.47 e 57 del 9-1-99) ha ribadito tale vicinanza al RIINA, ricordando che solo in due avevano il telecomando che apriva il cancello di accesso al covo di quest’ultimo: Raffaele GANCI e proprio Michelangelo LABARBERA.

Il GALLIANO poi, ha sottolineato (f.308 del 1-7-98) anche l’ingerenza dell’appellante nel cruciale settore degli appalti pubblici, evidenziandone la presenza costante (f.244) alle riunioni di commissione.

Le funzioni assunte dal LA BARBERA di sostituto del capo mandamento da lungo tempo detenuto, sono state concordemente affermate dal DI CARLO (f.244 del 19-6-98) e dall’ANZELMO (f.123 del 26-6-98).

Lo stesso BRUSCA Giovanni peraltro, che ha descritto con estrema dovizia di particolari il ruolo del LA BARBERA, ha individuato proprio nel territorio facente capo a quest’ultimo, la zona di più frequenti incontri di commissione (f.100 23-1-99) finalizzati a studiare le scelte strategiche di volta in volta suggerite ed imposte da contingenti necessità operative, descrivendone la presenza anche nel corso di numerose riunioni tra il 1990 ed il 1992, ivi compresa quella dedicata



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

alla ripartizione generale dei proventi degli appalti nella misura dello 0,80% sull'ammontare totale delle tangenti.

Peraltro, il dato che assume maggiore rilievo per determinare il contributo partecipativo del LA BARBERA ai fatti per cui è processo, è relativo alla di lui presenza attiva (e non meramente inerte come sostenuto dalla difesa in sede di discussione finale) ad un numero indeterminato di incontri della commissione provinciale di Cosa Nostra, plenarie e non, tutti finalizzati ad assumere le decisioni fondamentali sugli obiettivi da eliminare, perché costituenti ostacolo all'attività criminosa, ed agli scopi illeciti perseguiti. Per accertare dettagli, tempi e modalità della partecipazione di LA BARBERA Michelangelo agli incontri della commissione da collocarsi tra il febbraio ed il marzo 1992 a cavallo dell'omicidio LIMA, precedenti quindi la strage del luglio la Corte, ha ritenuto determinante disporre il confronto tra i due collaboranti (BRUSCA e CANCEMI) che avevano titolo per partecipare alle suddette riunioni di commissione, pur ristrette, quale sostituto del titolare detenuto, alla luce di alcune divergenze nelle stesse ravvisabili.

Così aveva riferito il CANCEMI nel corso dell'esame del 17-6-99:

**P.M.:** - Intanto poc'anzi ha detto che tra marzo e aprile ha sentito dire, cito le sue testuali parole, qualcosa a Riina sulla volonta' di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

uccidere Borsellino. Ci dovrebbe specificare innanzitutto chi era presente e in che termini, eventualmente, si espresse Riina. Per ora andiamo a quello che lei ha detto essere avvenuto prima della strage di Capaci.

**CANCEMI SALVATORE:** - Sì, questo sicuro, sì. Io mi ricordo che c'erano stati, diciamo, questi discorsi... no, diciamo, discorsi lunghi, discorsi, diciamo... ma c'erano stati questi discorsetti, diciamo così, da parte di Riina, appunto, facendo questo nome. Poi c'era... io mi ricordo che presente c'era il Ganci Raffaele, il Biondino Salvatore, credo che c'era Giovanni Brusca, io, c'era Michelangelo La Barbera e qualche altro che al momento magari mi sfugge, e quindi si parlava di questo o di qualche altro, diciamo... di qualche altro omicidio che qualcuno diceva... suggeriva di fare qualche altro omicidio di qualche altro personaggio, diciamo.

Diversamente il BRUSCA, nel corso dell'esame del 23-1-99, dopo aver negato in un primo tempo di aver partecipato a riunioni del febbraio-marzo 1992, ha ammesso (f.132) di essere intervenuto ad un incontro con i presenti di seguito indicati, tra i quali non vi era, secondo il suo ricordo il LA BARBERA:

**P.M. dott. DI MATTEO:** - Intanto chi partecipo' a questa riunione, a quest'incontro a casa di Guddo dietro Villa Serena, nel febbraio del '92, lei ha detto?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Io, io, Salvatore Riina, Biondino, Cancemi Salvatore e Ganci Raffaele.

Ad avviso del BRUSCA l'incontro era destinato all'esame di diversi progetti criminosi ma, nel corso di esso (f.134) il Biondino testualmente ebbe a dire, con riferimento al dott. BORSELLINO:



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

**BRUSCA GIOVANNI:** - Guardi, l'ho... l'ha fatto Biondino, Salvatore Riina, dicendo: "C'e' puru chistu, nun n'hama scurdari di chistu", cioe' "Non dimentichiamoci di questo, c'e' pure questo". Pero' fu fatto il nome del dottor Borsellino, anche se non ci si... non ci siamo approfonditi, non ci siamo perso a discutere, pero' fu fatto anche in quell'occasione il nome di Borsellino.

L'esito del confronto disposto conseguentemente a tale contrasto ex art 211 cpp., tra BRUSCA Giovanni, il quale aveva affermato di non ricordare la di lui partecipazione contrariamente al CANCEMI, certo della presenza dell'appellante, ha assunto, ad avviso della Corte, un valore assai significativo.

L'atto istruttorio ha confermato, le modalità di convocazione e di svolgimento di tali riunioni che seguivano un calendario legato alle specifiche esigenze di volta in volta insorte già descritte dal BRUSCA e confermate in questa sede.

Il collaborante ha altresì chiarito come gli incontri presso la casa del Guddo, avevano visto la stabile presenza del RIINA che, sistematosi al piano superiore dell'abitazione, riceveva ora questo ora quel capo mandamento, praticamente senza soluzione di continuità, sicchè costoro di regola, si incontravano nell'atrio della villa per poi colloquiare singolarmente o a gruppetti con RIINA dinnanzi al quale non era pertanto assodato che dovessero essere presenti tutti contestualmente.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

A fronte della esplicita conferma da parte del CANCEMI sulla riferita presenza del LA BARBERA, il BRUSCA 16-06-01 (f.146 ss.) non ha assunto un atteggiamento negativo ma possibilista, legato anche ai propri ricordi ed alla possibile sovrapposibilità di circostanze temporalmente e logisticamente analoghe:

**BRUSCA:** - Signor Presidente, io non me lo ricordo, con questo non significa che voglio smentire il CANCEMI, perché, come le ho detto, non è che ci sono state queste due riunioni, puntualmente, anche se io non le un viste, immagino che se ne facevano, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno sempre, dalla mattina alla sera, molte volte si mangiava lì stesso, chi si andava a prendere la mattina, chi si andava a prendere il pomeriggio, però lì continuavano gli appuntamenti, quindi se c'è stato qualche lapsus, non significa che con quello che dico io voglio smentire il qua presente CANCEMI, io non me la ricordo la presenza di Angelo La Barbera, ma non significa che non dice il vero.

**BRUSCA:** - Più che altro, non è che dico di non avere visto La Barbera, io non mi ricordo di avere visto La Barbera in mia presenza parlare del dottor BORSELLINO, è diverso, non so se rendo l'idea, perché appuntamenti, oltre a farli dal Guddo, li abbiamo fatti anche nei locali appartenenti a Angelo La Barbera che lui metteva a disposizione. Nel pollaio, in altri locali...

**PRESIDENTE:** - Se vogliamo elencare specificamente tutti i partecipanti a quella riunione.

**BRUSCA:** - Io mi ricordo che c'ero io, Raffaele GANCI, Biondino Salvatore, Salvatore RIINA - stiamo parlando di quella prima - Michelangelo La Barbera e sicuramente qualche altro che mi manca nei ricordi in questo momento.

**PRESIDENTE:** - Di questo elenco Lei conferma tutti ad eccezione di La Barbera.

**BRUSCA:** - Signor Presidente, non ho motivo di non escluderlo in questa circostanza.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La risposta possibilista del BRUSCA, a fronte della certezza manifestata dal CANCEMI, trova altresì conforto nella dichiarazione attendibile in quanto di autonoma fonte e non sospetta di alcun inquinamento o qualsivoglia manipolazione del GALLIANO il quale (f.244 1-7-99) ha riferito della costante presenza del LA BARBERA alle riunioni, molte delle quali, del resto, ibidem f.165) si svolgevano proprio nel "pollaio" di proprietà di quest'ultimo, come in particolare quella dopo l'omicidio del fratello si SPERA Benedetto, sulla quale hanno riferito sia il BRUSCA che il CANCEMI.

Dalle parole del BRUSCA, confortate da identiche dichiarazioni sul punto rese da GANCI Calogero (f.140 del 30-9-98), DI MAGGIO Baldassarre (f.101 del 9-1-99), GALLIANO Antonino (165 e 252 del 1-7-98) e LA MARCA Francesco (f.80 del 27-10-98) è emersa poi una diversa circostanza - di natura assolutamente oggettiva - che ha ulteriormente accreditato il ruolo del LA BARBERA, sottolineandone il coinvolgimento materiale nelle vicende di Cosa Nostra ed in particolare nei momenti decisionali di maggior rilevanza.

Le riunioni ristrette si tenevano infatti in un locale denominato il "pollaio" che si trovava in prossimità della Casa del Sole nel mandamento di Boccadifalco e che il LA



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

BARBERA aveva posto nella costante disponibilità della commissione provinciale, oltre che nelle abitazioni di Guddo Girolamo, di Priolo Vito e talvolta, della casa di via Mariano Accardi dove abitava la nonna di Calogero GANCI.

Nel suddetto locale, collocato in una traversa di via Castellana (GALLIANO f.165 ibidem) ripetutamente gli uomini di Cosa Nostra, presente lo stesso LA BARBERA, avevano tenuto vertici plenari ed incontri più ristretti da cui erano scaturiti crimini specifici e scelte di campo da parte del sodalizio.

Tale elemento così richiamato attraverso le dichiarazioni citate, costituisce il presupposto di fatto di quanto sottolineato con la già citata Cass. sez. VI n.3047 del 1-11-99, ove tale pronuncia aveva ritenuto "una concertazione logistica e tattica" quale elemento di supporto necessario, oltre all'appartenenza all'organismo verticistico dell'associazione, per la riferibilità del fatto all'imputato e quindi alla base della conseguente affermazione di penale responsabilità.

Ancora le dichiarazioni del BRUSCA offrono un ulteriore rilevante spunto al fine di inquadrare la personalità e l'orientamento del LA BARBERA in seno alla commissione. Il collaborante ha infatti affermato (f.39 del 30-1-99 e poi ex art. 603 cpp il 16-6-01) che, in seguito all'arresto del RIINA





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del 15-1-93, si era creata una spaccatura interna ai vertici di Cosa Nostra in quanto taluni intendevano proseguire ad oltranza con la cd "strategia stragista" mentre altri propugnavano un ritorno a tattiche meno oltranziste.

Il LA BARBERA apparteneva secondo BRUSCA, certamente al primo gruppo che sosteneva l'importanza di insistere sulla medesima cruenta via già percorsa dal RIINA medesimo.

L'assunto difensivo secondo il quale (f.3 motivi) difetterebbe la prova del preventivo interpellato del LABARBERA in ordine alla progettata decisione di uccidere il dott. BORSELLINO, è inequivocamente smentito dalla costante presenza dell'appellante a tutte le riunioni nel corso delle quali, a far tempo dal febbraio marzo del 1992, il progetto, che affondava le sue origini in remoti antecedenti risalenti agli anni ottanta, assunse effettiva concretezza.

E' del tutto indimostrato altresì che egli, abbia mai palesato nel corso delle riunioni dove, come detto da anni ormai sostituiva pacificamente il BUSCEMI, una sorta di orientamento contrario a quello del titolare impedito.

Non osta a tale orientamento la frase riferita dal FERRANTE ed attribuita al LABARBERA secondo la quale egli avrebbe affermato di non aver nulla da temere dalla



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

collaborazione di CANCEMI, non avendo “*mandato i suoi uomini al macello*”.

Tale affermazione infatti, peraltro riferibile semmai alla strage di Capaci come sostenuto dallo stesso FERRANTE nell’ambito delle dichiarazioni rese in quel procedimento, non avrebbe comunque una valenza significativa intrinseca per essere collocata al di fuori di uno specifico contesto ricollegabile ai fatti di via d’Amelio.

In ogni caso tale espressione potrebbe semmai riferirsi non certo alla fase deliberativa nella quale il LA BARBERA aveva fatto confluire sia pure su un piano di collegialità il proprio consenso, quanto a quella esecutiva per la quale evidentemente, ragioni di opportunità avevano reso preferibile l’impiego di uomini di diversi mandamenti.

Del pari infondata è l’ulteriore affermazione secondo la quale il LABARBERA non avrebbe posto in essere sul piano del concorso morale alcuna attività di rafforzamento del proposito criminoso altrui, in quanto l’eliminazione del dott. BORSELLINO esisteva a livello di progetto, nell’ambito della commissione, già da qualche anno e non avrebbe fornito a riguardo alcun contributo causale anche minimo.

Sul punto basterà richiamare ancora una volta che la presenza attiva alle riunioni di commissione e la concertazione logistico – tattica di cui si è detto,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

costituiscono la prova certa della condivisione del progetto stragista da parte dell'appellante e dell'assenso prestato da lui, alla proposta stragista formulata da PROVENZANO e RIINA.

Del resto la singolare propensione del LABARBERA alle azioni più cruente ed efferate e ben simboleggiata da quanto riferisce il LA MARCA relativamente all'omicidio di tale Rizzuto:

**Imp. LA MARCA F.:** - Sì, ora... siccome io ogni mattina ci vedevamo la' noi alle nove da Vito Priolo, nella casa, con Cancemi ci vedevamo la', se c'era da fare allora io me ne andavo con Cancemi a... in giro; se non c'era niente me ne andavo io a lavorare pi' fatti miei (?) Quella mattinata io ho ri... ho ritardato io a venire e ... sono rientrato verso le dieci e mezza, così. Sono arrivato con la motocicletta, avevo io un'Honda 'a (Transi), sono arrivato e c'era davanti il cancello Vito Priolo, era la' e... e quindi entro dentro io cu... cu' tutta la motocicletta, mentre che io entro vedo uscire Angelo La Barbera, con la Renault 5... eh, la Peugeot 5... (la), giusto, la Peugeot 5, tutta la macchina abbassata di dietro e m'ha salutato, io ho salutato e Cancemi la prima parola che m'ha detto, quando sono entrato la', dice: "Ora stai venennu?" dice, ci dissi: "Pirchi'...?", dice: "Ficimu 'u Rizzuto, ci dissi: "Ora - ci dissi - tutti assieme?", "Sì" - dice, dice - ... cosa... eh, Giuseppe l'ha portato su... l'ha visto subito e l'ha portato", Dainotti, Giuseppe Dainotti. Ci dissi... "No - dice - già' lu fici". Tutto qua e', dotto'. E c'era la' Vito Priolo, il primo c'era Vito Priolo e il Cancemi dice che non c'era, invece Vito Priolo c'era la', suo cugino. E... Raffaele Ganci e Giuseppe Dainotti e poi sono entrato io.

**P.M. dott. DI MATTEO:** - Lei ha parlato anche di Michelangelo La Barbera, di Angelo La Barbera. Che ruolo ha avuto...

**Imp. LA MARCA F.:** - La Barbera però...

**P.M. dott. DI MATTEO:** - ... se lo ha avuto, in quell'omicidio?

**Imp. LA MARCA F.:** - Michelangelo La Barbera e' venuto a prendersi soltanto il cadaveri, il cadavere, per scioglier... per



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

scioglierlo, perche' lui c'ha... aveva un posto buono per **sciogliere** i cadaveri.

L'ulteriore assunto difensivo (motivi appello 8,9) secondo cui *“chi avesse consentito per ragioni di opportunità, soggezione, indifferenza, l'omicidio di una sola persone (il dott. BORSELLINO) non risponderebbe anche della morte della scorta e del pericolo di coinvolgere estranei nella tragedia”* appare palesemente infondato.

Infatti le modalità con cui la strage fu organizzata ed eseguita (con l'impiego di una carica di esplosivo di potenza devastante di circa 90 kg.) rendevano palese che le conseguenze micidiali per la vittima designata, dovevano necessariamente estendersi anche a coloro che provvedevano alla sua tutela o di tutti gli altri che sventuratamente fossero venuti a trovarsi nel raggio d'azione dell'ordigno.

Il concorso nella decisione di uccidere il dott. BORSELLINO con quelle particolari modalità, non poteva che comportare la piena consapevolezza che l'azione avrebbe inevitabilmente portato conseguenze di gravissimo pericolo per l'incolumità pubblica, attentando alla vita ed all'integrità fisica di coloro che si trovavano accanto alla vittima e che ebbero a rimanere uccisi o gravemente feriti come il VULLO.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il concorso nel reato di strage ex art. 422 Il comma cp, risulta pertanto, ad avviso della Corte, perfetto in ogni suo elemento costitutivo per tutti coloro come l'appellante, a cui, sul piano volitivo, può farsi risalire la delibera di morte.

Ne può essere considerata l'eventualità della sussistenza di un semplice reato di favoreggiamento, come in via subordinata richiesto dalla difesa, essendo palese che la condotta del LA BARBERA connotata dalle tipiche caratteristiche concorsuali di cui all'art. 110 cp, precedette e non seguì la strage.

Le considerazioni appena svolte in ordine al reato di strage, rendono palese il radicato coinvolgimento dell'appellante nell'ambito dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, con riferimento al ruolo di capo quale sostituto di BUSCEMI alla guida del mandamento di Boccalifalco - Passo di Rigano.

La qualificazione giuridica del fatto è peraltro correttamente inquadrata nei termini ritenuti dai primi giudici di cui ai commi II° IV° e VI° dell'art. 416 bis, in relazione ai quali non può che richiamarsi in questa sede quanto già sostenuto in relazione di altri appellanti versanti nella medesima posizione processuali.

Non richieste dalla difesa le circostanze attenuanti generiche, non possono le medesime essere concesse d'ufficio ex art. 597 V° comma cpp, per la singolare gravità



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

oggettiva e soggettiva dei fatti contestati e per la valutazione del tutto negativa della personalità dell'appellante come emersa dalle risultanze processuali.

Per tali ragioni deve confermarsi integralmente l'impugnata sentenza previo rigetto dei motivi di appello.

**14.**

**LUCCHESI** Giuseppe  
mandamento di Brancaccio

La figura di LUCCHESI Giuseppe è analiticamente descritta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 80-92 che così lo definisce, dopo averne rigettato il ricorso avverso la condanna per associazione mafiosa:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

"personaggio emergente della cosca di Ciaculli accanto al più noto Giuseppe GRECO detto "Scarpuzzedda" nonché affiliato di provata fedeltà e risaputo valore" (f. 1077 - 1078)

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello palermitana aveva ritenuto la penale responsabilità del LUCCHESE per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio tentato, detenzione illegale di armi e munizioni, furto aggravato, unificati sotto il vincolo della continuazione, condannandolo alla pena di anni diciassette di reclusione.

Nella presente sede la di lui posizione processuale è esclusivamente circoscritta all'imputazione di cui al capo I) con riferimento al ruolo di capo mandamento di Brancaccio. La sentenza assolutoria emessa dai primi giudici ai sensi dell'art. 530 II° co. c.p. per il ritenuto concorso morale del LUCCHESE nella strage di via D'Amelio e nei reati satelliti, è infatti divenuta irrevocabile per difetto di tempestiva impugnazione del PM e del PG.

Nell'atto di appello (f. 2) il difensore, ha sostenuto testualmente che *"se volessimo conferire indipendenza dall'imputazione relativa al reato associativo per il quale il LUCCHESE è stato condannato dal Giudice di primo grado, allora dovremmo prospettare l'incompetenza territoriale del Giudice di prime cure posto che altra appare la sede più consona, alla luce delle regole processuali sulla*



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*competenza giudiziaria, ed in particolar modo del venir meno del principio del c.d. assorbimento”.*

Ad avviso della Corte la tesi è priva di fondamento.

Infatti proprio per la natura unitaria e verticistica della associazione criminosa Cosa Nostra più volte descritta in precedenza e per l'accertata matrice mafiosa della strage, deve ravvisarsi tra tutti i fatti oggetto della contestazione, ed in particolare tra l'ipotesi associativa ed il reato di maggior gravità di quelli ritenuti (art. 422 cp. capo F), un rapporto di inscindibile connessione che impone l'assoluta esigenza di una trattazione comune.

Ne consegue che la mera assoluzione di uno o più imputati dal reato ritenuto di maggior gravità rispetto a quello associativo, non può far venir meno ai fini della competenza territoriale, l'elemento di connessione che aveva imposto ed impone tuttora nei confronti della quasi totalità degli altri compartecipi, la trattazione unitaria.

Non può quindi disporsi, come ipotizzato dalla difesa anche in assenza di una specifica formulazione nelle conclusioni definitive, la declaratoria di incompetenza territoriale di questa Corte con contestuale trasmissione degli atti alla Autorità Giudiziaria di Palermo dove, secondo la contestazione, risulta consumato il reato associativo di cui al capo I).





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Va altresì sottolineato, al riguardo, per mera completezza espositiva, dovendosi ritenere assorbenti in via definitiva le considerazioni sopra esposte, che risulta abbondantemente decorso il termine fissato a pena di decadenza nell'art. 21 co II c.p.p. e che per i fini di cui agli artt. 18 co. I e co. II c.p., la ipotizzata separazione non appare assolutamente necessaria (dovendosi ritenere invece prevalente la già richiamata esigenza di trattazione congiunta), nè si configura come utile alla speditezza processuale tenuto conto della fase di impugnazione in cui il procedimento attualmente si trova.

Nel merito risulta pacificamente provato il ruolo mafioso di vertice rivestito a lungo dal LUCCHESE, nel mandamento di Brancaccio - Ciaculli nell'ambito di Cosa Nostra, sostanzialmente non ostacolato per la permanenza di canali di comunicazione con l'esterno durante i periodi di detenzione cui il medesimo è stato sottoposto.

Sul punto specifico sono univoche le dichiarazioni, dettagliate e di autonoma fonte, di numerosi collaboranti di conclamata attendibilità sia personale che intrinseca, sicché può ravvisarsi il requisito della convergenza del molteplice che come è noto consente alle dichiarazioni accusatorie (nelle quali non è ragionevolmente ipotizzabile alcun intento di malanimo o ritorsione avverso l'appellante da parte dei



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

singoli interessati del resto neppure prospettato dalla difesa) di corroborarsi a vicenda fornendosi reciprocamente conferma e supporto probatorio per i fini di cui all'art. 192 c. 3° c.p.p..

In particolare il BRUSCA (f. 49 - 52 del 30-1-99) ha indicato nel LUCCHESE il predecessore di Giuseppe GRAVIANO alla testa del mandamento mafioso di Brancaccio specificando altresì che costui dopo l'uccisione di Puccio Vincenzo (11-5-89 al carcere dell'Ucciardone) era rimasto solo alla testa del mandamento.

Sul ruolo di vertice dell'appellante nell'ambito della famiglia mafiosa prima e del mandamento di Brancaccio poi, convergono sia il FERRANTE (f. 306 del 28-5-98) che l'ANZELMO, il quale ha in particolare definito (f. 333 del 26-6-98) il LUCCHESE da sempre 'uomo d'onore' di Ciaculli in linea con le dichiarazioni del GALLIANO (f. 181 dell'1-7-98). A sua volta il CANCEMI (f. 127 del 23-6-99) ha attribuito al LUCCHESE la qualità di reggente del mandamento Ciaculli – Brancaccio in conformità con le dichiarazioni di Balduccio DI MAGGIO (f. 94 – 95 del 9-1-99) che ha indicato nel LUCCHESE il reggente di tale mandamento già in precedenza condotto dal GRECO.

In particolare GANCI Calogero (f. 111 del 30-6-98) ha riferito che il LUCCHESE aveva assunto le redini del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mandamento al quale erano stati successivamente preposti i GRAVIANO (come ampiamente trattato nel prendere in esame la posizione di Filippo unico dei fratelli imputati nel presente procedimento) successivamente all'uccisione del Puccio nel 1989.

La specificità e l'attendibilità di tali convergenti dichiarazioni consentono agevolmente di disattendere rilievo difensivo secondo cui anche per effetto dell'avvenuta assoluzione dal reato fine (coperta dal giudicato) non dovrebbero ravvisarsi quegli indizi gravi, precisi e concordanti individuati invece dai primi giudici, come questa Corte condivide, a dimostrazione del permanente ruolo di rilevanza associativa del LUCCHESI finalizzato alla realizzazione del programma criminoso di Cosa Nostra come contestato al capo I), fino alla data della pronuncia della sentenza di primo grado avuto riguardo alla formale contestazione: in Palermo fino alla data odierna.

Per considerazioni analoghe a quelle già svolte nell'esame della posizione dell'appellante MADONIA Giuseppe, deve poi essere disattesa la richiesta difensiva, ex art. 649 cp., non formulata nei motivi di appello, ma ampiamente trattata in sede di discussione, sulla scorta di una sentenza quella della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 29-3-2000 (in parziale riforma di quella dalla Corte d'Assise del 15-7-98),



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

irrevocabile dal 30-4-2000, che aveva ritenuto la penale responsabilità dell'appellante ai sensi dei commi 1, 2, 4 e 6 dell'art. 416 bis. c.p. commesso sino al 15-2-96 o quanto meno alla data della sentenza di I° grado, aggiungendo anni 4 di reclusione in continuazione alla già ricordata condanna in data 10-12-90, irr. dal 30-1-92 della Corte di Assise d'Appello di Palermo.

Va al riguardo premesso che la contestazione del presente procedimento eccede i limiti temporali del precedente giudicato (che allo stato copre il periodo sino al 15-2-96 o al 15-7-98), mentre la cessazione della permanenza del reato associativo deve intendersi avvenuta con la pronuncia della sentenza di primo grado e cioè il 9-12-99.

Ne consegue che l'omessa coincidenza cronologica dei periodi ai quali le singole contestazioni si riferiscono ed il fatto che nella sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 10-12-90, il reato si riferisse solo alla partecipazione associativa e quello giudicato invece irrevocabilmente nella sentenza della stessa Corte del 29-3-2000, attenesse all'ipotesi autonoma di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p., e che prevede cioè la qualità di capo organizzatore o promotore (per cui del resto è intervenuta condanna anche nella presente sede) impedisce di ravvisare la sussistenza del "medesimo fatto"



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

con conseguente improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p. in omaggio al principio del ne bis ibidem che preclude la possibilità di un secondo giudizio.

Resta ferma peraltro la possibilità nella competente sede esecutiva di unificare sotto il vincolo della continuazione, non invocato specificatamente nella presente sede, tutti i reati associativi in relazione dei quali il LUCCHESI ha riportato condanna, individuato il reato di maggior gravità ai sensi degli art. 671 c.p.p., 186 disp. att. c.p.p. con conseguente determinazione della sanzione unica finale, previo scorporo dalla pena irrogata nella sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, per reati diversi da quello associativo.

I rilievi difensivi non attengono specificatamente alla misura della pena e la concessione delle attenuanti generiche.

La Corte osserva ai sensi dell'art. 597 c.p.p. 5° comma, che le attenuanti generiche non possono essere concesse per la particolare gravità dei fatti oggetti di contestazione e per le connotazioni negative che si traggono in ordine alla personalità dell'appellante ex art. 133 c.p.p. dai precedenti penali specifici.

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

VI° dell'art. 416 bis c.p. per le ragioni già illustrate trattando la posizione di altri imputati.

Infine, anche l'entità della pena unica finale irrogata dai primi giudici, nella misura di anni 16 di reclusione (parte IV cap. Il part. Il f.12 sentenza di I grado) pur senza la indicazione specifica della componente base e dei successivi aumenti operati per le ritenute aggravanti, appare congrua rispetto al fatto globalmente considerato nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive.

Ad avviso della Corte i primi giudici hanno fatto prudente uso del potere discrezionale loro concesso in tema di determinazione sanzionatoria ex art. 132 cp, irrogando una pena che si colloca, tenuto conto delle due ritenute aggravanti (IV e VI comma) in termini intermedi pur approssimati largamente per eccesso, considerato lo spessore criminoso del personaggio, tra minimo e massimo edittale.

Infatti ai sensi del IV comma dell'art. 416 bis cp, per i soggetti ricompresi nella previsione del precedente comma II la pena può variare dai 5 a 15 anni aumentabili poi da un terzo alla metà e cioè sino ad un tetto massimo di anni 22 e mesi 6 in forza della previsione di cui al VI comma.

Nella specie alla luce dei criteri indicatori fissati dall'art. 133 cp. del tutto congrua si appalesa la determinazione finale



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

eseguita dai primi giudici in complessivi 16 anni di reclusione, sulla base dei conteggi che, ad avviso della Corte possono eseguirsi nei termini seguenti:

pena base ex art. 416 bis cp commi II e IV anni 12 di reclusione, aumentata di 1/3 fino all'entità finale sopra indicata, ai sensi del comma VI art. 416 bis.

L'impugnata sentenza va pertanto integralmente confermata con rigetto del gravame difensivo.

15.

**MADONIA** Francesco  
mandamento di Resuttana

MADONIA Francesco è stato assolto dal reato di strage e dalle connesse fattispecie satelliti, nell'impugnata sentenza di primo grado, avverso la quale è stato proposto appello dal PM dal PG, nonché dallo stesso imputato che si duole dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo.

La pronuncia assolutoria dei primi giudici è essenzialmente radicata sulla figura di MADONIA Antonino, il maggiore tra i figli dell'appellante, pur estraneo al presente procedimento,



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

ritenuto da taluni collaboratori, titolare di un ruolo paritetico se non preponderante rispetto al padre, all'interno del mandamento palermitano di Resuttana - nel quale ricade la via d'Amelio - facente capo alla famiglia MADONIA da molti anni.

Sulla scorta di tali considerazioni relative alla gestione del vertice, e quindi al potere deliberante nell'ambito della commissione provinciale di Cosa Nostra, l'assunto dei giudici di prime cure, ha preso le mosse da una serie di episodi nell'ambito dei quali la figura di MADONIA Antonino si sarebbe rivelata quale quella di autentico capo mandamento.

Ne sarebbe di conseguenza derivata, secondo l'impugnata sentenza una sostanziale incertezza nelle cariche formali interne al mandamento e quindi la concreta impossibilità di attribuire al padre Francesco - detenuto dal 6-5-87 - la responsabilità decisionale per la strage.

Tali conclusioni non sono condivisibili a giudizio della Corte, dovendosi pertanto riformare sul punto la sentenza impugnata, con conseguente declaratoria di penale responsabilità per il MADONIA Francesco, in accoglimento dell'appello proposto da PM e PG, anche per il reato di strage, sul presupposto della titolarità effettiva - ad onta dello stato detentivo in atto - del ruolo di capo mandamento





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

in capo al MADONIA accompagnata da altri significativi elementi di riscontro.

Invero, è emerso chiarissimamente dal contesto delle prove acquisite in entrambi i gradi di giudizio, che il MADONIA ha fatto parte a pieno titolo, e sin da tempi lontanissimi, di quel “ristretto direttorio” di cui RIINA si era circondato delle ultime cruento episodi legate alla guerra di mafia.

Il collaborante MUTOLO Gaspare, che si è mostrato buon conoscitore delle vicende legate proprio alla nascita di quel mandamento (15-4-99 f.69), ha ricordato che MADONIA Francesco, divenuto capo della famiglia di Resuttana già intorno al 1974, aveva assunto la guida del mandamento quando il medesimo era stato creato e fortemente voluto dal RIINA, nel 1978.

Il RIINA aveva infatti ritenuto che il mandamento di Partanna Mondello (quello di appartenenza del collaborante, da cui derivano le sue conoscenze), precedentemente comprensivo di Resuttana, contenesse nel suo alveo, un numero eccessivo di famiglie mafiose essendo così difficoltoso gestirne gli equilibri.

Peraltro, allo scopo di rinverdire l'autorità di un tempo quando, nel 1963, quella zona di Palermo era autonomamente gestita da tale Matranga, aveva così ripristinato tale autonomia ed indicato in Francesco



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

MADONIA colui che doveva rivestire la posizione di vertice.

Così il MUTOLO testualmente

**MUTOLO GASPARE:** - Guardi, il Francesco MADONIA diventa capofamiglia lo stesso giorno in cui Rosario Riccobono diventa capomandamento e io personalmente con Riccobono e Salvatore Micalizzi andiamo dove lui abitava, a fondo Patti, che aveva un gallinaio e una piccola piantagione di fiori, era insieme al figlio Giuseppe e le diciamo che si poteva fare la famiglia, perché 'nfino a quel periodo, siamo Pa intorno alla fine del '74, quella zona, la Piana dei Colli, la comanda Rosario Riccobono e aveva tutta la zona a Partanna Mondello, Sferracavallo, San Lorenzo, **Resuttana**, Vergine Maria e Acquasanta. Nel '78... nel '78 succede un episodio riscontrabile: Gambino Giacomo Giuseppe, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, Armando Bonanno, della famiglia di **Resuttana**, vengono arrestati nel trapanese perché stanno attentando alla vita di un certo Cordo' per ordine di... di Salvatore RIINA. Riccobono che era il... il loro capomandamento non ne sapeva niente, quindi mette fuori famiglia a Gambino Giacomo Giuseppe, fuori famiglia a... ad Armando Bonanno e ci sconza la famiglia, cioè ci scioglie la famiglia a MADONIA Francesco. Dopo un... non più di quattro mesi - va bene? - il... il Salvatore RIINA riunisce la commissione e si ricorda che nel 1963 a... a **Resuttana** c'era il mandamento comandato da Matranga - va bene? - un certo Matranga; quindi, ci dice che Riccobono aveva molte famiglie a sua disposizione, perché andava da Mondello, da Sferracavallo 'nfino quasi all'Acquasanta, quindi ci tolgono a Riccobono **Resuttana**, Vergine Pagina: Maria e Acquasanta e ci fan... e nasce nel 1978 il mandamento di **Resuttana**. Quindi, dal 1978 anche **Resuttana** - va bene? - è capomandamento con Francesco MADONIA che si alterna; a volte è in galera il padre, e quindi intorno all'80 c'era Nino MADONIA. Quando però il figlio... MADONIA era latitante si alternava con... con Salvatore MADONIA. Comunque, l'unico che ha preso la reggenza del mandamento è stato un loro parente, un certo Francesco Di Trapani, che questo era molto amico di Gaetano Badalamenti e fu il primo a tradire Gaetano Badalamenti e farli uccidere a tutti; che ha... questo ha un figlio che ora è condannato all'erga... un certo Nicola, che io conoscevo da bambino e ora è grande.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il rapporto di particolare confidenza tra il RIINA e la famiglia di Francesco MADONIA che aveva consentito a quest'ultimo di partecipare al matrimonio di un nipote del RIINA - era peraltro già stato oggetto di precedenti valutazioni.

La più volte citata sentenza della Cassazione n. 80-92 infatti, nel definire l'appellante "intimo di RIINA", ne ha evidenziato l'appartenenza al sodalizio mafioso ed il ruolo di capo di quel mandamento, da lui rivestito in salda alleanza con i corleonesi, rifacendosi peraltro al rapporto dei Carabinieri del 21-6 e 25-8 1978 e sottolineando:

"la propalazione di Giuseppe DI CRISTINA, prima di essere ucciso, secondo cui il MADONIA costituiva una delle principali "basi" in Palermo del LEGGIO" (f. 1087).

Il ruolo di preminenza di Francesco MADONIA era stato poi sottolineato, sempre nell'ambito di quella pronuncia, sulla base delle dichiarazioni del BUSCETTA il quale aveva riferito di aver udito positive valutazioni espresse sin da quando il MADONIA sedeva in commissione, dallo stesso Stefano BONTATE, secondo cui i corleonesi, per il tramite di "don Ciccio" (MADONIA), esercitavano un forte controllo sulla cd "piana di Resuttana - Colli" (ibidem f.1088).

Non è dunque da porsi in discussione il ruolo di grande prestigio in Cosa Nostra e la vicinanza particolare al RIINA



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di MADONIA Francesco, fortemente consolidata dalla fiducia che i corleonesi avevano da sempre riposto in lui.

Parimenti è emerso con altrettanta evidenza, quali fossero gli equilibri interni alla famiglia (e quindi allo stesso mandamento) e dunque chi rivestisse il ruolo di capo sostanziale e formale del mandamento, già riconosciuto al MADONIA nella stessa Cass. 80-92

"membro di commissione in rappresentanza del mandamento di Resuttana, senza che i poteri venissero compromessi dal periodo di detenzione sofferto tra il novembre 1980 ed il novembre 1982". (f.369).

Le dichiarazioni rese in primo grado da taluni collaboranti che hanno individuato nell'attuale appellante, e non nel figlio Antonino, l'effettivo titolare del potere nell'ambito del mandamento hanno trovato conforto in questa sede nelle specifiche dichiarazioni rese – ex art. 603 cpp - dal coimputato BRUSCA e da ANDRIOTTA Francesco in veste di testimone.

Già nel dibattimento di primo grado infatti, ONORATO Francesco (f.272 del 16-7-98) aveva perentoriamente affermato che nell'ambito della famiglia MADONIA decideva il padre.

Analogamente CUCUZZA Salvatore (f.59 del 22-10-98) aveva aggiunto che della carica di capo mandamento era investito il solo Ciccio MADONIA; secondo il GALLIANO



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

invece (f.183 del 1-7-98) il ruolo di capo mandamento era di Francesco MADONIA a cui era *succeduto uno dei figli a secondo di chi era fuori* .

Nell'istruzione rinnovata in questa sede, Giovanni BRUSCA esaminato ai sensi dell'art. 603 cpp il 16-6-01, ha reso lunghe e dettagliate dichiarazioni in merito alla famiglia MADONIA, di per sé intrinsecamente credibili, a maggior ragione per il ruolo e lo spessore del collaborante ampiamente giustificativi delle sue ampie conoscenze.

E' però opportuno evidenziare nello specifico, il vincolo di amicizia che legava il BRUSCA anche per ragioni generazionali, proprio con Antonino e Salvatore MADONIA, i figli dell'appellante ai quali era spesso unito dalla comune consumazione di gravi delitti, non ultimo quel traffico di stupefacenti ordito con Salvatore ("Salvuccio") e tale Miceli Giuseppe di Salemi, che poteva costargli la vita, perché non autorizzato dal RIINA, come lo stesso BRUSCA ha ricordato (ff.35 e123 del 23-1-99)

"Be', non dimentichiamo che io sono andato a Salemi, senza preventivamente avvertire Salvatore RIINA, per una... chiamiamola stupidaggine e io ho dovuto essere eliminato, perché avevo trasgredito una regola, addirittura andando fuori provincia, per trattare un traffico di droga"..

Le dichiarazioni del BRUSCA riferite alla famiglia MADONIA hanno pertanto particolare incidenza sul quadro probatorio



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

e sono idonee a chiarire che il mandamento di Resuttana era in realtà chiaramente in pugno al padre Francesco, pur venendo assunte le decisioni di vertice, secondo una regolare alternanza da parte dei figli Nino e Salvuccio, che intervenivano quando il genitore si trovava impedito a comunicare il proprio determinante parere.

Così si era verificato ad esempio, con riferimento dell'omicidio dell'Agente di custodia Giuseppe Montalto. Tale episodio è impropriamente citato nella sentenza di primo grado a sostegno dell'adottata assoluzione, sia perché relativo al 1995 e quindi di tre anni successivo alla strage, sia perché l'ordine di uccidere era giunto nella circostanza dal MADONIA Antonino, sol perché lo stato di salute contingente del padre e la detenzione in Istituto penitenziario lontano, avevano determinato l'assunzione della responsabilità eccezionalmente, in via d'urgenza, in capo al figlio.

Così il BRUSCA nel corso dell'esame 16-6-01.

**DOMANDA:** - No, agente di custodia MONTALTO Giuseppe. Quindi nel 95, l'agente di custodia, rapidamente, perché venne ucciso, qual era la ragione?

**RISPOSTA:** - Perché faceva il suo lavoro come Dio comandava, dava fastidio a qualcuno, non era corruttibile ed è stato eliminato.

**DOMANDA:** - A chi dava fastidio? Chi era questo qualcuno?

**RISPOSTA:** - L'ordine è arrivato da Antonino MADONIA, ma credo che desse un po' fastidio a tutti quelli che erano carcerati in quel periodo storico.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**DOMANDA:** - Antonino **MADONIA**, nel 95, aveva una carica particolare in Cosa Nostra?

**RISPOSTA:** - Antonino **MADONIA** era il vice del padre di Francesco **MADONIA** che mandava a dire gli ordini, quello che si doveva fare dal carcere.

**DOMANDA:** - E perché nel 95 l'ordine venne da Antonino **MADONIA** e non dal padre?

**RISPOSTA:** - Perché il padre si trovava in un altro istituto, se non ricordo male, in grave problemi di salute, ma da sempre, anche se il padre aveva la carica, tutti sapevamo che quello che esplicitava realmente il compito era Antonino **MADONIA**.

**DOMANDA:** - Ma nel caso dell'omicidio MONTALTO la regola che il capo mandamento, perché era ancora capo mandamento il padre, Lei sta dicendo?

**RISPOSTA:** - Sì.

**DOMANDA:** - La regola che il capo mandamento aveva dato l'ordine di uccidere l'agente di custodia non è stata osservata?

**RISPOSTA:** - No, non è così, rispettando una certa regola lineare, ma **da sempre, ogni cosa ha un'eccezione**, da sempre, vedendo Antonino **MADONIA**, anche se erano tutt'e due, padre e figlio, liberi e veniva Antonino **MADONIA** e mi diceva: «Sai dobbiamo andare a commettere questo fatto», io mi chiudevo gli occhi e ci andavo.

**DOMANDA:** - Che significa «io mi chiudevo gli occhi e ci andavo»? Da chi le proveniva...

**RISPOSTA:** - Già conoscevo la serietà e il ruolo che rivestiva Antonino **MADONIA**, non mi veniva a mettere in difficoltà e mettermi in cattiva luce nei confronti o di mio padre, o di Salvatore RIINA, cioè non rispettare quelle regole, quindi io venendo Antonino **MADONIA**, ero già tranquillo.

**DOMANDA:** - Ma Antonino **MADONIA** aveva un ruolo, allora, più importante del padre?

**RISPOSTA:** - No.

**DOMANDA:** - Mi faccia capire.

**RISPOSTA:** - No, no, erano alla pari, il ruolo di Francesco **MADONIA** era alla pari del figlio, il padre, per un senso di rispetto, però quello che era operativo era Antonino **MADONIA**.

Ed ancora il BRUSCA, nell'ambito del medesimo esame del 16-6-01 ha aggiunto testualmente ad ulteriore chiarimento



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

delle regole e dei principi che presiedevano a quel mandamento:

**DOMANDA:** - Quindi la decisione, a parte le regole che dopo il 93 vennero violate, prima del 93, le regole secondo le quali i capi mandamento erano quelli che decidevano, anche nel mandamento di Resuttana, cioè in quello dei **MADONIA** venivano applicate in maniera rigorosa?

**RISPOSTA:** - Per essere ancora più..., vediamo se posso rispondere... a parte che venivano applicate..., cosa voglio dire per completare questa e quella domanda: quando veniva Antonino **MADONIA** non c'era bisogno di andare a verificare o ratificare quello che veniva a dire Antonino nei confronti del padre, perché già era scontata la cosa.

**DOMANDA:** - Cioè scontata che significa? Sia chiaro con la Corte.

**RISPOSTA:** - Scontata, nel senso che nel momento in cui Antonino **MADONIA** ne avrebbe parlato con suo padre e veniva: dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro, o se lui dava il consenso, perché lui, quanto meno, ne aveva parlato con suo padre, o ne aveva tenuto a conoscenza il padre, quindi non c'era..., è un senso, naturale, anche andare a verificare nei confronti di Antonino **MADONIA** verso il padre, cioè scavalcare Antonino **MADONIA**, andare a verificare verso il padre era un senso di offesa, quindi era già talmente seria e confermata la cosa, che non si superava questo gradino.

**DOMANDA:** - Cioè in pratica la volontà del padre era espressa dal figlio in maniera assolutamente conferme a quella che era la realtà.

**RISPOSTA:** - Completamente.

Da tali affermazioni scaturisce che il mandamento di Resuttana, veniva amministrato in forza di un regime oligopolico a base familiare, determinato da diverse ragioni quali, la lunga detenzione patita dal 6-5-87 da MADONIA Francesco che non ne aveva affatto reciso il legame con la consorterìa criminale, la personalità emergente e di





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

indiscusso spessore criminale del figlio Antonino ed infine, la particolare coesione della famiglia i cui rappresentanti erano tutti coinvolti nella gestione degli affari illeciti.

Infatti ancora il BRUSCA (f.104 del 23-1-99) aveva indicato la presenza di 'Salvuccio' MADONIA ad una riunione di commissione alla fine del 1990.

Tali modalità non erano peraltro estranee a Cosa Nostra, come già constatato in altre situazioni analoghe quali quella determinatasi nel mandamento di Brancaccio, dove le decisioni di vertice erano assunte collegialmente dai fratelli GRAVIANO.

Le circostanze contingenti, potevano infatti suggerire che Nino e Salvuccio MADONIA, ed in particolare il primo, si alternassero (CANCEMI f.120 del 23-6-99) con il padre alla guida del mandamento, qualora questi, detenuto, fosse impedito a comunicare all'esterno le proprie decisioni e quando gli stessi figli non si trovassero parimenti ristretti, circostanza questa singolarmente verificatasi il 19 luglio del 1992 quando sia Antonino che Salvatore, oltre al padre Francesco, erano sottoposti a regime detentivo.

Al di là della accertata qualifica di capo mandamento di Resuttana rivestita pro tempore da MADONIA Francesco, molti elementi convergono, ad avviso della Corte, a



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dimostrarne la responsabilità, quale concorrente morale nella strage del 19 luglio.

Come ampiamente esposto nella parte generale dedicata ai parametri di valutazioni della responsabilità penale da parte di componenti di organi collegiali, è avviso della Corte che, la mera titolarità soggettiva della qualità di componente della commissione provinciale di Palermo, pacificamente in capo al MADONIA Francesco, non sia di per sé sufficiente in assenza di altri significativi elementi di conferma per costituire il fondamento probatorio di un'affermazione di penale responsabilità a titolo di concorso morale in qualità di mandante.

Sulla scorta del principio giurisprudenziale fissato dalla più volte citata sentenza 793-2001 (omicidio LIMA), tale qualità soggettiva costituisce ai sensi dell'art. 192 cpp, un indizio seppur qualificato che, per poter sfociare in un'affermazione di penale responsabilità, deve trovare adeguata integrazione e conferma in altri dati del pari significativi.

Più volte si è avuto modo al riguardo di richiamare la massima della Suprema Corte (n.3047 del 1/11/99, Sezione VI°) che ha ritenuto “insufficiente la qualifica formale di componente della Commissione in relazione alla consumazione di un reato pur ritenuto strategico per i fini di Cosa Nostra, se non suffragata da altri indizi riguardanti o una concertazione logistica e tattica o un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura”



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

criminale del soggetto o una connessione del delitto col territorio su cui lo stesso operava, o altri elementi parimenti significativa”

Alla luce di tale principio il legame inscindibile che avvince il MADONIA Francesco alla strage e ne conclama la responsabilità, è l'elemento della territorialità (della quale l'intera famiglia era particolarmente "gelosa"), essendo stata consumata la strage di via d'Amelio, nella zona da molti anni di sua diretta ed esclusiva competenza.

Il rigoroso rispetto della regola della territorialità costituiva infatti altresì uno dei cardini sui quali l'organizzazione criminosa aveva fondato il proprio potere al deliberato scopo di porsi come contraltare sul piano della illegalità con le istituzioni statali per esercitare il predominio attraverso l'esercizio del metodo mafioso.

Proprio sulla base del principio di cui lo stesso RIINA, di concerto con il PROVENZANO, era stato più volte, come unanimemente emerso, uno strenuo propugnatore, non era in alcun modo pensabile che un omicidio di tal fatta per il quale erano stati mobilitati uomini provenienti da vari mandamenti, fosse deliberato ed eseguito, senza il coinvolgimento diretto e l'espresso consenso del titolare territorialmente competente.

Conclusione quest'ultima che è ulteriormente avvalorata dalla posizione di estrema autorevolezza di MADONIA



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Francesco e dal suo rapporto intenso e di vecchia data con i corleonesi in genere e con il RIINA in particolare.

Solo la contemporanea carcerazione di tutti gli esponenti della famiglia MADONIA non ha consentito un impiego diretto dei medesimi nell'azione che ripetesi, intanto poteva essere programmata nel territorio di Resuttana, in quanto il responsabile avesse concesso il necessario 'via libera'.

Che poi tale regola fosse di pacifica applicazione a maggior ragione con riferimento agli omicidi eccellenti ed al mandamento di Resuttana, si può ricavare dalle parole di Salvatore CANCEMI che ha prima individuato il mandamento di competenza della via d'Amelio,(ff.118 del 23-6-99)

**P.M.:** - Poi le volevo chiedere una cosa: lei sapeva dove e' stato ucciso il dottore BORSELLINO, ha già indicato la via D'Amelio. Io vorrei che lei ci spiegasse in quale mandamento ricade questa via.

**CANCEMI SALVATORE:** - Questo e' il mandamento della **Resuttana**, Ciccio MADONIA.

E successivamente ha spiegato (ibidem ff.118) come dovesse venire interpretata tale regola di territorialità, citata anche dall'appellante PM (f. 19 Motivi).

Il collaborante in particolare ha esposto quali particolarità caratterizzassero la famiglia MADONIA, definita come sopra anticipato, la "più gelosa" del proprio territorio, al punto tale da condurre Antonino MADONIA, al momento di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

eseguire un omicidio nel proprio territorio, a togliere l'arma di mano a Calogero GANCI e consegnarla ad un proprio uomo (LA MARCA) per consentire soltanto a lui di sparare:

**P.M.:** - Allora, quali erano le regole di "Cosa Nostra" con riferimento a un fatto da commettere in un determinato territorio?

**CANCEMI SALVATORE:** - Guardi, io vi posso dire questo: la' non solo che c'era Francesco MADONIA, capomandamento, ma la' c'era un comparato, che il Francesco MADONIA era compare di Salvatore RIINA. Giuseppe MADONIA, un altro figlio di Francesco MADONIA, e' compare pure di Salvatore RIINA; sono tutti compari. Quindi che cosa voglio dire: che c'era un rispetto enorme con questa famiglia, quindi RIINA assolutamente era impensabile di potere fare una scorrettezza alla famiglia di Ciccio MADONIA, perche' c'era quasi la parentela, diciamo, come ve l'ho spiegato io.

**P.M.:** - Ecco, e questo, in conclusione, che cosa vuole significare, per essere piu' espliciti?

**CANCEMI SALVATORE:** - Voglio significare che e' impensabile, diciamo, che loro nel... ma la famiglia MADONIA era la famiglia piu' gelosa, attenzione, piu'... Io non so se e' stato in questo processo oppure in un altro processo, che quando abbiamo commesso l'omicidio Puccio al camposanto, la', che e' Rotoli, 'a Vergine Maria, questo omicidio, mi ricordo una cosa che mi ha raccontato La Marca Francesco, e potete anche chiederlo, per dire quanto e' gelosa la famiglia di MADONIA, che sono... che tenevano il prestigio, una cosa incredibile. Quando dice che stavano sparando, perchè là ha sparato Calogero GANCI e Ciccio La Marca, oppure Ciccio La Marca, mi disse Ciccio La Marca, mi raccontò che Nino MADONIA si ha fatto dare la pistola, che era un 357 Magnum, da... da Calogero GANCI e ce l'ha messo nelle mani a La Marca Francesco. Quindi, e' stato questo... come Ciccio La Marca me l'ha raccontato a me, io l'ho capito, magari Ciccio La Marca non l'ha capito, no perchè voglio essere superiore a Ciccio La Marca, per carità, mi ha raccontato questo fatto, quindi per me ha stato un significato questo fatto che il prestigio che hanno la famiglia, come dire, i GANCI sono andati a sparare nel loro territorio, quindi... Ecco. Con noi, diciamo, con Porta Nuova, dice: "Perche' questo con Porta Nuova no e cu i GANCI si'?" Mi potete dire voi. Perche' noi eramo una famiglia piu' umile,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

diciamo, non eramo delle presuntuosi, diciamo, eramo... Si', facevamo pure i fatti, pero' con piu' umilta'.

Peraltro, già la sentenza della Suprema Corte n. 80-92 (f.336 e 395) - occupandosi della cd. strage della Circonvallazione con riferimento alla posizione di Rosario Riccobono - aveva sottolineato quale importanza determinante avesse, tra le numerose regole di Cosa Nostra, quella che consentiva la commissione di un delitto soltanto dietro previa autorizzazione a chi era referente e responsabile di quel territorio.

A maggior ragione, nel caso di specie la consumazione di un delitto così eclatante, in danno di un personaggio simbolo come il dott. BORSELLINO, che avrebbe comportato la reazione dello Stato, delle forze dell'ordine e l'interesse degli organi di comunicazione per lungo tempo, non avrebbe certamente potuto commettersi in quel territorio, se non a seguito dell'acquisito consenso di chi – pur ristretto – deteneva le insegne del potere formale e sostanziale, venendo compromessi in caso contrario, i principi stessi su cui si fonda l'efficienza del potere mafioso. Tale conclusione è avvalorata da due significative circostanze obiettivamente emerse nel corso del dibattimento:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- l'affermazione di DI CARLO Francesco nel corso del proprio esame del 19-6-98, che la via d'Amelio non solo si trova proprio nel mandamento di Resuttana ma nel comprensorio proprio della "famiglia" dei MADONIA (f.237);  
- il dato storico consequenziale (emerso dalla relazione introduttiva del PM in I° grado) che le Forze dell'ordine impegnate nella ricerca del latitante MADONIA Antonino, avevano portato alla luce, il 29-12-89, in occasione dell'arresto di quest'ultimo, un covo dove veniva conservato, tra gli oggetti poi sequestrati, il "libro mastro" della cosca. Il suddetto covo nel mandamento di Resuttana, si trovava proprio in quella stessa via d'Amelio dove pochi anni dopo si sarebbe consumato l'eccidio in danno del dott. BORSELLINO e degli agenti di scorta.

Significativa in assoluto l'affermazione di GANCI Calogero resa a proposito della stessa regola della territorialità (f.182 del 30-9-98):

**P.M.:** - Parliamo del mandamento di **Resuttana**. Volevo chiederle: lei sa dove ricade la via D'Amelio?

**Imp. GANGI Calogero:** - Sì, via D'Amelio ricade nel mandamento di **Resuttana**.

**P.M.:** - Esistono delle regole, e poi eventualmente ci dira' se vengono attuate, secondo cui nel caso in cui un omicidio venga commesso in una determinata zona bisogna rispettare determinate regole?

**Imp. GANGI Calogero:** - Ma guardi, un omicidio del genere, quindi la strage di via D'Amelio, non puo' venire... essere... non puo' essere



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

commessa se prima non si informa il... il mandamento, e quindi in quel caso la famiglia Madonia. Comunque, devo dire un'altra cosa: con la famiglia Madonia la maggior parte di... di omicidi eccellenti, guarda caso, Dalla Chiesa, Chinnici, Cassara', sono stati commessi il gruppo nostro con i Madonia, San Lorenzo. E' sempre stato un gruppo unito; i Madonia e' una delle famiglie, come la famiglia Gangi, come la famiglia Gambino, che ha sempre avuto un ruolo influente con il RIINA.

A tale dato di ordine territoriale di per sé sufficiente ad avviso della Corte per attribuire rilevanza probatoria all'indizio qualificante legato alla titolarità della carica di componente della commissione, debbono unirsi altri rilevanti elementi che ad avviso della Corte possono essere così individuati:

**1)** il movente ritorsivo in capo a MADONIA Francesco derivante dalla severa condanna irrogata all'esito del maxi processo (anni 22 di reclusioni e duecento milioni di multa ex artt. 416 bis e 75 l.685-75) e dalla quella per l'omicidio del Capitano Basile, materialmente commesso in Monreale il 4-5-80 dal figlio Giuseppe e che si trovava alla base dell'intento vendicativo del RIINA oltre che nei confronti dell'Ufficiale, anche del dott. BORSELLINO, a seguito dell'arresto di congiunti suoi e del Leggio avvenuto poco prima in Bologna.

**2)** Il manifestato atteggiamento di insofferenza e di ostilità per l'attività investigativa del magistrato, assai





*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

pregiudizievole per Cosa Nostra di cui si era fatto portavoce, a nome dell'intera cosca, MADONIA Francesco definito nei termini seguenti da MUTOLO Gaspare (f.51 del 15-4-99):

**MUTOLO Gaspare:** Non mi ricordo, pero' si parlava che questo BORSELLINO gia', insomma, stava esagerando, insomma, affari del Giudice Falcone e quindi se non la smetteva di... di pensare queste cose assurde, perche' quando un Giudice pensava una cosa logica, perche' e' logico che se mio figlio va a commettere un omicidio io, essendo un mafioso, lo dovevo sapere. Pero' il Giudice non aveva nessun diritto di pensarlo, e quindi io mi ricordo gia' intorno al 1982 si parlo' cosi', ma erano le prime avisaglie contro il Giudice BORSELLINO, che se non la smetteva, diciamo, ancora non... non si era svegliato, diciamo, il pool di Falcone con Guarnotta, Natoli e gli altri Giudici che dopo incominciarono i maxiprocessi, era poco tempo prima...

**P.M.:** - Senta, e questo...

**MUTOLO Gaspare:** - ... propriamente.

**P.M.:** - E questo discorso della volonta' di ucciderlo, siccome lei ci ha fatto piu' nomi di persone che erano con lei in quel momento, quando fu fatta... quando si parlava del dottore BORSELLINO, a chi in particolare lo senti' dire: "Se non la finisce lo uccidiamo"? Chi e' che aveva questo motivo di risentimento nei confronti del dottore BORSELLINO?

**MUTOLO GASPARE:** - Principalmente Francesco Madonia.

Nel corso dell'esame svoltosi a Bologna durante l'istruzione rinnovata, ANDRIOTTA Francesco, destinatario nel carcere di Busto Arsizio delle confidenze di Scarantino Vincenzo sulle modalita' esecutive della strage, ha poi riferito che (f.24 del 16-6-01) era stato proprio il MADONIA Francesco a trasmettere all'esterno il proprio consenso utilizzando



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'opera di Scotto Pietro, fratello di Gaetano, uomo di fiducia del MADONIA. Così testualmente ANDRIOTTA (ff.24 e 37 del 16-6-01):

**PRESIDENTE:** - Qual era il compito di questo telefonista?

**RISPOSTA:** - Il compito della famiglia MADONIA fu di dare il consenso anche alla strage di via Mariano D'Amelio.

**DOMANDA:** - E lo Scarantino le disse come fece MADONIA Francesco a sapere della strage, prima che la strage si verificasse, poi, nel luglio del 92?

**RISPOSTA:** - Sì, perché ci furono delle riunioni prima all'esterno. Già avevano tentato molte volte di uccidere il dottor Paolo BORSELLINO senza riuscirci, ora i metodi non è che io li so, perché non chiesi più di tanto. Non è che bisogna fare domande quando si parla, perché anche quando si parla tra due criminali la domanda è sempre non accettata dall'altra parte, signor avvocato.

Quanto affermato dall'ANDRIOTTA, acquisisce particolare valore probatorio tenuto conto della qualità di teste del soggetto e della conferma delle circostanze riferite, dal diretto interlocutore interessato Scarantino nel verbale 24-2-95, reso in altro procedimento, e valutate singolarmente al di là delle generali perplessità originate dalle dichiarazioni del collaborante su altri punti specifici della vicenda.

Dal complesso di tali elementi risulta provata a giudizio della Corte la penale responsabilità dell'appellante in relazione al reato di strage (e fattispecie satelliti) per aver dato - nell'ambito della commissione provinciale di Palermo - il proprio determinante contributo personale alla deliberazione collegiale di uccidere il dott. BORSELLINO,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

oltre che per l'imputazione di cui al capo I) che comporta la pena dell'ergastolo e le statuizioni complementari di cui al capitolo apposito.

Non può poi trovare accoglimento, a giudizio della Corte, la richiesta subordinata difensiva, finalizzata ad ottenere la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale ex art. 649 c.p.p. in relazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p. capo I).

Infatti la precedente condanna di cui alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello 10-12-90, in parziale riforma di quella della Corte d'Assise del 16-12-87, si riferisce alla mera partecipazione ad associazione di tipo mafioso, di cui al I° comma dell'art. 416 bis e non al II° che costituisce un autonomo titolo di reato. Inoltre la permanenza in tale reato associativo già unificato in continuazione con le ritenute violazioni della disciplina sulle sostanze stupefacenti, risulta cessata il 16-12-87, in epoca largamente anteriore ai fatti oggetto del presente procedimento, sicchè non può integrare la nozione di 'medesimo fatto', alla base della dedotta improcedibilità.

La richiesta, appena ventilata, di applicazione della continuazione, tra il reato associativo ritenuto e quelli già oggetto di precedenti pronunce, appare priva di rilievo per effetto dell'intervenuto assorbimento della pena temporanea



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

per reato di cui al capo I), nell'ergastolo conseguente al capo F).

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica di MADONIA Francesco in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti.

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**16.**

**MONTALTO** Giuseppe  
mandamento di Villabate

MONTALTO Giuseppe, è stato ritenuto responsabile dai giudici di primo grado, sia per il reato associativo che per la più grave fattispecie di strage ed i reati ad essa satelliti, conseguendone la condanna all'ergastolo quale concorrente morale nella strage di via d'Amelio per avere ricoperto il ruolo di sostituto del padre Salvatore, *pro tempore* detenuto, titolare della carica di capo mandamento di Villabate, del pari condannato per gli stessi titoli.

Le doglianze proposte dall'appellante MONTALTO Giuseppe sono fondate essenzialmente sul suo *status* di latitante, perdurato dal 7-7-84 sino al 5-2-93 data



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'arresto, oltre che sulla mancata individuazione di uno specifico contributo alla strage per cui è processo.

Infine, nella prospettazione difensiva, la infondatezza dell'accusa deriverebbe dalle dichiarazioni di numerosi collaboranti che avevano escluso di conoscerlo.

E' avviso della Corte che le ragioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza debbano trovare conferma, alla luce dei parametri di valutazione di responsabilità utilizzati in questa sede ed esposti nella parte generale sulla scorta del quadro probatorio emerso in entrambi gradi di giudizio.

Il GALLIANO ha dichiarato (f.200 del 1-7-98) di aver appreso dal cugino GANCI Domenico, sostituto pro tempore del padre Raffaele in commissione provinciale, che MONTALTO Giuseppe aveva partecipato, unitamente a RIINA, Biondino, CANCEMI e LA BARBERA, al vertice tenutosi nel 1987 in cui Cosa Nostra aveva deciso il sostegno al P.S.I. nelle elezioni politiche.

GANCI Calogero ha affermato (f.178 del 30-9-98) di avere incontrato "un paio di volte" MONTALTO Giuseppe, che aveva sostituito il padre alla guida del mandamento di Villabate.

La specifica affermazione del collaborante appare ad avviso della Corte idonea a smentire l'assunto difensivo (f.44-45 motivi appello) secondo cui non potrebbe ravvisarsi alcun



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

potere decisionale autonomo del MONTALTO nell'ambito degli incontri di commissione ed il concreto esercizio delle funzioni di capo mandamento ad esso connesso.

Il GANCI infatti, il cui compito era peraltro limitato a quello di accompagnatore del padre, ha semplicemente sostenuto che nel corso di tali incontri alla presenza di altri uomini d'onore (le cd "mangiate") la presenza di MONTALTO Giuseppe non era riconducibile "ad una specifica circostanza" ne ha saputo indicare "in che modo sostituisse il padre"(f.109 del 16-10-98) lungi dal negarne la funzione vicaria.

BRUSCA Giovanni nelle sue dichiarazioni del 23-1-99, (f.108) ha accomunato sostanzialmente le posizioni del mandamento di Boccadifalco (comandato virtualmente dal BUSCEMI Salvatore e regolarmente rappresentato in commissione dal LA BARBERA Michelangelo) a quello di Villabate, dove MONTALTO Salvatore, detenuto sin dal lontano 1980 (pur con un breve intervallo di circa un mese tra il 90 ed il 91), veniva sostituito dal figlio Giuseppe "delegato" a manifestarne il consenso in commissione.

Tale parallelismo tra i due mandamenti citati, secondo la Corte, trova fondamento probatorio lontano ma solido, nelle dichiarazioni del BRUSCA (f.269 ss. del 30-1-99) e del MUTOLO (f.47 del 15-4-99).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

I due collaboranti hanno infatti concordemente ricordato che MONTALTO Giuseppe ed il padre Salvatore, unitamente a BUSCEMI Salvatore ed a LA BARBERA Michelangelo, tutti uomini d'onore affiliati fino alla II° guerra di mafia al mandamento di Passo di Rigano, retto da Inzerillo Salvatore, avevano in sostanza personificato il tradimento del capo, avendo riferendo al RIINA la volontà di ucciderlo da parte del clan avverso, consentendogli così di anticiparne le mosse e prevalere nello scontro tra le diverse fazioni.

Così MUTOLO ha testualmente riferito (f.67 del 15-4-99)

**P.M.:** - E tra queste persone che hanno tradito i loro capi e hanno avuto i ruoli di comando, oltre al Buscemi lei chi ricorda?

**MUTOLO GASPARE:** - Ma guardi, ricordo Salvatore **MONTALTO** che e' l'esempio, diciamo, della figura del tradimento,

BRUSCA analogamente, cita l'episodio cruciale nel quale il RIINA si era sottratto all'agguato predisposto dall'Inzerillo, proprio grazie al tradimento dei MONTALTO e di BUSCEMI Salvatore (ibidem f.233)

**P.M.:** - Chi erano questi avversari che dovevano uccidere in quella occasione RIINA e Raffaele GANCI?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Gli esecutori erano Giovannello Greco, Pietro... Pietro... Pietro Marchese, Spitaleri, qualcuno degli Inzerillo, e la mente era Stefano Bontade, Inzerillo, d'accordo con Gaetano Badalamenti e tutta un'altra serie di personaggi, che poi man mano sono stati eliminati.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.:** - Lei ricorda come viene sventato questo attentato e come lei puo' riferire oggi queste notizie? Chi gliel'ha riferite a sua volta?

**BRUSCA GIOVANNI:** - No, le ho riferite perche' le conosco in prima persona, perche' io assistivo... assistevo agli appuntamenti, che (avevo) gli appuntamenti e sapevo tutto. Il... la prima notizia ci... gli umori c'erano, la prima notizia certa la porta Giuseppe **MONTALTO**... Salvatore **MONTALTO** assieme a Salvatore Buscemi. E poi tanti incontri si fanno a San Giuseppe Jato, prima ancora che venisse ucciso Salvatore Inzerillo.

Le ragioni dunque che legavano i MONTALTO ai corleonesi ed al RIINA, andavano dunque, ben al di là della semplice affiliazione al medesimo sodalizio criminoso, in funzione del contributo decisivo loro fornito per prevalere all'interno di Cosa Nostra.

La spiegazione logica dell'assegnazione di taluni mandamenti e del successivo diretto coinvolgimento dei medesimi nei crimini più eclatanti proposti dal RIINA e dal PROVENZANO, affonda le radici proprio nell'episodio accennato dal BRUSCA (e già affrontato anche nella sentenza della Suprema Corte n.80-92) che viene così testualmente confermato dal CANCEMI (f.134 del 23-6-99):

**CANCEMI SALVATORE:** - Sì, io mi ricordo, mi ricordo che il RIINA... Il RIINA e' stato... il volere e' stato in particolare di RIINA, perche' questo Salvatore MONTALTO e' stato, diciamo, quello che c'ha salvato la vita, perche' RIINA doveva morire, perche' doveva andare in un appuntamento nella tenuta di Inzerillo Salvatore, che la' c'era Stefano Bontade, e ci avevano mandato questo appuntamento che dici che dovevano parlare di droga, i soldi che dovevano incassare; dici che l'argomento era questo, poi io ho



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

saputo. E allora, appunto, questo MONTALTO c'ha fatto sapere che c'era questo tranello, che lo dovevano ammazzare, di non ci andare. Il RIINA, per non fare capire completamente, diciamo, che c'era qualcosa che non andava, c'ha mandato a GANCI Raffaele e a Pippo Gambino, c'ha mandato a loro due. Io questo poi l'ho saputo anche dopo; dici che quando sono arrivati la', quando hanno visto entrare la macchina, che ci sono andati con una Golf, loro hanno raccontato, sia il GANCI e sia il Pippo Gambino, dici che erano tutti nascosti sopra i... sotto 'i pianti dei mandarini, chi saltava del muro, perche' ci sembrava che era RIINA. Quando hanno visto che non era RIINA hanno fatto finta di niente, cosi', come se la cosa... "Ma che e', 'u zu' Totuccio - dici - non e' venuto? Perche'?" E quelli c'hanno detto che aveva... si sentiva male, 'na cosa del genere. Comunque, non c'e' andato la'. Questo l'hanno riferito poi loro. Quindi, questo e' il motivo che io so, che e' stato premiato il... il MONTALTO per questo mandamento.

Nella circostanza dunque il RIINA, giunto a conoscenza - grazie alla provvidenziale informazione di BUSCEMI e MONTALTO - della preparazione di un agguato nei di lui confronti, da parte di Inzerillo, che lo aveva appositamente "invitato" ad un incontro chiarificatore, aveva inviato in sua vece il GANCI Raffaele ed il Gambino Giuseppe Giacomo, "spiazzando" il rivale ed avendo salva la vita.

Da tale evento era immediatamente conseguita, la inevitabile eliminazione del Bontate e dell'Inzerillo (quest'ultimo proprio per mano di MONTALTO Giuseppe), prodromica al prevalere dei corleonesi nella guerra di mafia, del palermitano.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Il riconoscimento della fazione affermatasi al vertice, e la necessità di circondarsi dei fedelissimi, aveva indotto alla creazione dei nuovi mandamenti di Villabate (estrapolato da Caccamo), Noce (ex Porta Nuova) e San Lorenzo (prima Partanna Mondello) e l'assegnazione a coloro che si erano mostrati fedeli ai nuovi vincitori, delle funzioni di capo a MONTALTO Salvatore (uno dei "traditori"), GANCI Raffaele e Gambino Giacomo Giuseppe (che avevano concretamente salvato la vita al RIINA).

Al BUSCEMI (l'altro "traditore") sarebbe toccato il vertice del mandamento di Passo di Rigano già comandato dall'Inzerillo, come ampiamente esposto nella parte a lui dedicata.

Da tali solide basi sulle quali è fondato il rapporto tra i corleonesi ed i MONTALTO, scaturisce sul piano logico la assoluta necessità che il RIINA, li consultasse preventivamente, anche al di fuori dalle riunioni ristrette, in ordine all'intendimento di procedere alla commissione di crimini di rilevanza strategica, quale quello, pur sensibilmente "accelerato" come già si è detto, del 19 luglio 1992.

Oltre al movente comune che legava MONTALTO Giuseppe alla causa dei corleonesi e quindi alla strage, altre ragioni sostanziali consentono - ad avviso della Corte -



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di individuare nei suoi confronti il ruolo di mandante morale ritenuto provato dai primi giudici ed alla base dell'impugnata sentenza dichiarativa della di lui penale responsabilità.

Infatti come ampiamente esposto con riferimento alla posizione dell'appellante MADONIA Francesco, che il principio della territorialità costituisce uno dei cardini della sussistenza stessa del sodalizio mafioso, in applicazione di "regole" consacrate nel tempo ed unanimemente riferite da tutti i collaboratori escussi.

Ad avviso della Corte nel caso specifico – e come sottolineato dal BRUSCA stesso (f. 123 del 23-1-99) – la regola del legame tra il delitto ed il territorio è stata comunque rispettata per altro verso, pur essendo commessa la strage di cui è processo nel mandamento di Resuttana estraneo di per sé ai MONTALTO.

E' infatti dato processuale acquisito che il successivo omicidio dell'esattore palermitano Ignazio Salvo, del 17-9-92, deciso prim'ancora dell'omicidio Lima (BRUSCA F.129 del 23.1.99) ed eseguito pacificamente in correlazione con gli altri crimini legati dalla medesima strategia, è stato commesso in territorio di Bagheria (mandamento di Villabate), quando nell'autunno del 1992, già si avvertivano gli effetti dannosi per l'associazione mafiosa della conversione in legge del cd "decreto Martelli" n.306-92 e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

degli altri provvedimenti legislativi dello stesso tenore la cui origine veniva attribuita da Cosa Nostra al mancato interessamento dei referenti politici.

Il BRUSCA (ibidem f.123) ha così chiarito l'episodio con riferimento alla citata regola mafiosa:

Eh, quando ho ucciso Ignazio Salvo io non ho cercato il Giuseppe **MONTALTO** o persone di Bagheria per andarmi a mettere a posto. Io ho fatto l'omicidio, me ne sono tornato, non... non ho trasgredito nessuna regola.

La disponibilità territoriale del mandamento a quel crimine, in ossequio all'applicazione diretta ed automatica del citato principio, è dunque - ad avviso della Corte - speculare conseguenza di un'adesione totale alla strategia omicida propugnata dal RIINA e dal PROVENZANO, al punto tale da indurre il BRUSCA, nelle vesti di mero esecutore, ad agire nella consapevolezza di una tacita autorizzazione - quantomeno per "facta concludentia" - già acquisita presso il responsabile territoriale, per effetto di un comportamento di aperta condivisione, precedentemente manifestato in modo inequivoco.

Deve peraltro aggiungersi che la formale assenza di MONTALTO Giuseppe in alcune riunioni ristrette della commissione provinciale, peraltro precedute e seguite dal concreto intervento in altre non meno significative nel



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

medesimo arco cronologico, è agevolmente spiegabile con la latitanza dell'appellante, ma non è di per sé ostativa alla formulazione del consenso.

Di ciò può infatti trarsi la prova dalla successiva evoluzione dei fatti e dal mantenimento di una condotta che, lungi dal recidere i rapporti malavitosi, si era tradotta nel dichiarato appoggio o quantomeno nell'acquiescenza alla consumazione nel proprio territorio dell'ultimo delitto eccellente della catena iniziata il 12-3-92 con la soppressione dell'On. Lima.

Sempre sotto il profilo della qualificazione territoriale del fatto deve per altro verso sottolinearsi che il centro di Bagheria, situato all'interno del mandamento di Villabate, è stato pacificamente sfruttato dopo le stragi, e persino in tempi recentissimi, da due personaggi di rilievo assoluto in Cosa Nostra quali PROVENZANO Bernardo e MADONIA Giuseppe di Valledlunga, i quali riponendo fiducia assoluta nella protezione ivi garantita dai referenti territoriali a loro particolarmente legati, avevano eletto per la loro latitanza proprio il comune bagherese.

A giudizio della Corte tali ultimi elementi unitamente alla valutazione complessiva della personalità dell'appellante, del suo grado di inserimento mafioso e dello stretto rapporto che lo legava anche per ragioni di riconoscenza al



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

RIINA, assumono, nella prospettiva di cui all'art. 192 comma II cpp, la veste di "altri elementi parimenti significativi" di cui alla sentenza Cass. Sez VI° n.3047 del 1-11-99.

Tali elementi possono corroborare, unitamente alla comunanza del movente diretto ad eliminare un nemico storico di Cosa Nostra, l'originario e pur qualificato indizio derivante dalla qualità di sostituto del capo mandamento e quindi di componente della commissione provinciale di Palermo, sul piano della gravità della precisione e della concordanza, sino a renderlo probatoriamente idoneo - ad avviso della Corte - a supportare un'affermazione di penale responsabilità.

Tale considerazione, consente di superare i citati rilievi difensivi secondo i quali l'appellante non avrebbe avuto in concreto potere decisionale né, in pratica, occasioni per manifestarlo.

A ciò deve aggiungersi, sotto il profilo del movente ritorsivo specifico vantato nei confronti del dott. BORSELLINO da MONTALTO Giuseppe, che costui aveva subito una pesante condanna a sei anni di reclusione nell'ambito del maxi – processo palermitano, conclusosi con la sentenza n.80-92 della Suprema Corte la quale, nel rigettare il ricorso proposto dal MONTALTO, ne aveva incidentalmente



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sottolineato lo spessore mafioso in relazione al ruolo di autista del commando che aveva ucciso Salvatore Inzerillo. Alle suddette considerazioni che si riverberano sostanzialmente sulla causale della strage e sul contributo ad essa fornito dal mandamento unitariamente considerato, deve aggiungersi la valutazione di un concreto elemento a carico dell'appellante MONTALTO Giuseppe che la Corte ha ritenuto possa distinguere la posizione rispetto a quella del padre Salvatore.

Si è già accennato infatti al lungo periodo di detenzione subito da quest'ultimo al quale era corrisposta una sostanziale sostituzione del figlio al vertice del mandamento.

Tale sostituzione era certamente in corso sia prima che dopo la strage, essendo questo elemento integralmente riscontrato dalle conformi dichiarazioni di numerosi collaboranti.

La presenza di MONTALTO Giuseppe è stata infatti notata da BRUSCA (f.108 del 23-1-99), CANCEMI (f.70,72 del 26-6-99), GALLIANO (f.200 del 1-7-98), GANCI C. (f.179 del 30-9-98) e dall'ANZELMO (f.162 del 26-6-98) a numerose riunioni della commissione provinciale, talvolta tenutesi presso una villetta nella disponibilità del padre Salvatore, ed in particolare al vertice tenutosi nel 1987 che aveva





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

determinato l'appoggio di Cosa Nostra al Partito Socialista, al successivo incontro del 1991 mirato a fronteggiare le rapine ai TIR uccidendone gli autori, ed infine all'incontro, subito successivo alla strage, del novembre 1992, relativo ai provvedimenti da assumere per vendicare l'omicidio di SPERA Salvatore, fratello di Benedetto capo mandamento di Belmonte Mezzagno, avvenuto nel precedente settembre.

Lo stesso ANZELMO (ibidem f.162) ha fornito un importante e sintomatico elemento di giudizio, dato da una serie di incontri, cui il collaboratore aveva assistito, proprio tra MONTALTO Giuseppe da una parte e GANCI Raffaele e LA BARBERA Michelangelo dall'altra, essendo questi ultimi due componenti a tutti gli effetti, di quel ristretto ambito di fiduciari della cui consapevole collaborazione morale e materiale, il RIINA ed il PROVENZANO non potevano né volevano privarsi per alcuna ragione in relazione al progetto accelerato di commettere la strage.

La continuità nelle presenze a tali incontri pur da latitante, è sintomo significativo – a giudizio della Corte – non soltanto della considerazione nella quale era tenuto il MONTALTO dal RIINA e dagli altri "autorevoli componenti del ristretto direttorio" (Cass. 80-92) ma anche della concreta possibilità per l'appellante comunicare costantemente con



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

l'organo collegiale che presiedeva a tutta Cosa Nostra e di esprimervi il proprio determinante consenso.

In relazione al tema del contributo morale alla decisione dell'organo collegiale, devono sottolinearsi, a giudizio della Corte, tra differenze la posizione in esame e quella relativa al mandamento di Resuttana.

Nel caso dei MADONIA infatti, essendo detenuti sia il padre Francesco che i figli ed in particolare Antonino indicato come suo sostituto, seppur non imputato, la Corte ha ritenuto responsabile il titolare effettivo, poiché la parità nella condizione detentiva, rendeva obbligata la via di una comunicazione preventiva al capo mandamento e non al sostituto.

Nel caso dei MONTALTO invece la detenzione del padre (in atto dal 7-11-82 con un intervallo tra il 1-12-90 ed il 17-1-91) a fronte della pluriennale latitanza del figlio (e della sua continua presenza in commissione), accredita inevitabilmente l'ipotesi che sia stato quest'ultimo a manifestare concretamente il proprio assenso alla proposta stragista.

Era infatti assai più agevole, ad avviso della Corte, comunicare con MONTALTO Giuseppe – pur sempre sostituto del capo mandamento – piuttosto che con il padre titolare la cui detenzione rendeva inutilmente complesso e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

rischioso un contatto diversamente instaurabile e parimenti efficace, con il figlio.

Per tutte le suesposte ragioni, il quadro delle prove e dei riscontri complessivamente acquisiti in dibattimento, appare idoneo a superare l'alone di sospetto che è connaturato alle dichiarazioni accusatorie, nel caso di specie univocamente convergenti con riferimento alla partecipazione alla fase ideativa e deliberativa della strage da parte dell'appellante, dovendosi pertanto confermare l'impugnata sentenza, anche in ordine al reato associativo.

Le considerazioni appena svolte in ordine al reato di strage, rendono palese il radicato coinvolgimento dell'appellante nell'ambito dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, con riferimento al ruolo di capo quale sostituto del padre Salvatore alla guida del mandamento di Villabate.

La qualificazione giuridica del fatto è peraltro correttamente inquadrata nei termini ritenuti dai primi giudici di cui ai commi II° IV° e VI° dell'art. 416 bis, in relazione ai quali non può che richiamarsi in questa sede quanto già sostenuto in relazione di altri appellanti versanti nella medesima posizione processuali.

Non richieste dalla difesa le circostanze attenuanti generiche, non possono le medesime essere concesse d'ufficio, per la singolare gravità oggettiva e soggettiva dei



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

fatti contestati e per la valutazione del tutto negativa della personalità dell'appellante come emersa dalle risultanze processuali, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cp..

**17.**

**MONTALTO** Salvatore  
mandamento di Villabate

La valutazione degli elementi raccolti nei confronti dell'appellante MONTALTO Salvatore, condannato nell'impugnata sentenza alla pena dell'ergastolo per i reati di associazione a delinquere, strage e fattispecie connesse, non può che prendere le mosse dalle considerazioni svolte nell'esaminare la posizione del figlio Giuseppe.

L'interrogativo posto dalla difesa in ordine alla effettiva qualità di capo mandamento (motivi appello f. 48), deve essere sciolto affermativamente, tenuto conto delle ragioni ampiamente esposte in ordine alla costituzione delle nuove aree territoriali mafiose, tra cui quella in esame, in esito alla II° guerra di mafia ed alla manifestazione di gratitudine del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

RIINA per coloro, tra cui l'appellante, che lo avevano appoggiato in modo determinante.

La sentenza della Suprema Corte n. 80-92 (f.829), a conclusione del maxi - processo palermitano, aveva già tratteggiato la caratura mafiosa del MONTALTO, ponendo in evidenza il decisivo ruolo, (f.1187) per le sorti di Cosa Nostra e soprattutto dei corleonesi, che aveva consentito al RIINA a sventare l'attentato ai suoi danni, nonché la particolare tendenza dell'appellante ad acquisire potere stipulando alleanze favorevoli anche in spregio di precedenti legami.

Infatti benché fosse stato sospettato di aver partecipato materialmente all'omicidio di Giuseppe Di Cristina del 30-5-78, era risultato per altro verso che egli aveva in corso un illecito traffico di stupefacenti proprio insieme allo stesso Di Cristina ed a Salvatore Inzerillo che avrebbe poi parimenti "tradito" in favore dei corleonesi.

La qualità mafiosa del MONTALTO è stata analiticamente descritta nella stessa sentenza (f.397) in relazione all'omicidio dell'agente di PS Calogero Zucchetto "ritenuto investigatore capace ma dai comportamenti eterodossi", nonché con particolare riferimento anche alle agevolazioni di cui godeva durante il regime detentivo (ibidem 1188) insieme ad altri personaggi di rilievo aveva fatto da



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

padrone nel carcere dell'Ucciardone ove circolava liberamente.

Peraltro, al stessa pronuncia 80-92 (f.1184) aveva significativamente concluso che alla data dell'entrata in vigore della legge cd Rognoni - La Torre (istitutiva dell'art. 416 bis c.) Giuseppe MONTALTO, succedendo al padre dopo che costui era stato tradotto in vincoli, proseguì nella condotta integrativa della violazione della normativa speciale entrata in vigore.

La posizione di MONTALTO Salvatore, era comunque circondata da un alone di prestigio mafioso che ne connota lo spessore criminale, secondo la descrizioni emerse dalle dichiarazioni convergenti di tutti i collaboratori che lo avevano conosciuto, anche solo in carcere dove egli si è trovato peraltro ristretto sin dal 1980, eccezion fatta per un brevissimo periodo tra il dicembre 1990 ed il gennaio 1991. DI CARLO Francesco ha ricordato (f.251 del 19-6-98) con significative espressioni quanto verificatosi nel mandamento di Villabate, precisando anche nei testuali termini riportati, il rapporto tra padre e figlio:

**P.M.** : - Un altro nostro imputato e' MONTALTO SALVATORE. Ci puo' dire se e' un uomo d'onore?

**Imp. DI CARLO Francesco:** - Be', se cosi' dobbiamo definirlo, perche' in "Cosa Nostra" si dice che e' stato l'uomo che ha tradito il suo capo, sarebbe il... INZERILLO; infatti per il tradimento c'hanno dato questo premio e l'hanno fatto diventare capomandamento di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**Villabate.** L'hanno aggregato a **Villabate**, la sua famiglia di origine, perche' lui era combinato nella famiglia di Passo del Rigano.

**P.M.** : - Sa se il MONTALTO aveva un sostituto?

**Imp. DI CARLO Francesco:** - Per quello che... che so io, pero' sempre nell'ordine che ogni... mi tenevo al corrente perche' e' un uomo d'onore che deve ritornare e le cose vede come vanno, uno si tiene sempre al corrente, anche se deve fare guerra o dove ci puo' arrivare anche qualche mala fucilata, si deve tenere sempre al corrente di tutto. Sapevo che il figlio ci aveva... aveva preso il suo posto. Ma piu' che prendere diciamo che regge, perche' il capomandamento e' sempre TOTO', va bene? Ma che regge, cioe', tanto per non perdere la poltrona, chissa' ci va uno estraneo a fare... perche' c'e' pure questa preoccupazione che hanno: se ci va un estraneo a reggere capace che diventa direttamente capomandamento e lo... e lo annullano, e allora ci mettono il figlio. Si tramanda come il Regno dell'Inghilterra, dal padre al figlio.

**P.M.** : - Siccome io non so se MONTALTO abbia tanti figli, vorrei sollecitare un po' il suo ricordo sul nome di questo figlio che sostituisce il padre.

**Imp. DI CARLO Francesco:** - E' quello che si era sposa... che si e' sposato con la figlia di CALUZZO DI MAIO... DI MAGGIO, a Passo del Rigano. GIUSEPPE si dovrebbe chiamare.

CUCUZZA Salvatore (f.62 del 22-10-98) ha confermato la titolarità del ruolo di capo mandamento del MONTALTO Salvatore e CALVARUSO Antonino (f.75 del 18-12-98) ha narrato che Bagarella Leoluca dopo l'arresto del cognato RIINA ed esattamente intorno al 1995, aveva tentato invano di sottrarre il mandamento a MONTALTO Salvatore - a suo dire indebolitosi dopo l'omicidio del figlio minore Francesco - per affidarlo ad uno dei suoi fedelissimi, tale Nino Mangano.



*Corte D'Assise d'Appello di Cataniassetta*

ANZELMO Francesco Paolo, (f.162 ss. del 26-6-98) ha riferito di aver partecipato con MONTALTO Salvatore al plurimo omicidio della circonvallazione di Palermo e ne ha sottolineato il ruolo di capo mandamento, pur sostituito dal figlio Giuseppe che aveva visto incontrarsi con GANCI Raffaele e LA BARBERA Michelangelo.

Il collaborante ha inoltre dichiarato che prima del suo arresto, avvenuto nel 1989, spesso le riunioni di commissione avvenivano presso una villetta nella disponibilità di MONTALTO Salvatore.

Altrettanto significative le dichiarazioni (f.148-151 del 27-2-99) di SIINO Angelo di seguito riportate, il quale sottolineando una datata conoscenza con il MONTALTO, aveva riferito – sia pure dietro contestazione del PM - di talune espressioni di preoccupazione manifestate in carcere da quest'ultimo dopo che si era diffusa la voce dell'arrivo da parte del dott. BORSELLINO alla Procura di Palermo con le funzioni di Procuratore Aggiunto.

**SIINO ANGELO:** - Signora, praticamente duran... quando io sono... ero stato arrestato, sono stato portato poi al reparto detenuti del Civico. Ebbi modo di commentare la venuta del dottore Borsellino quan... allora li' c'era Salvatore Montalto, che fu ricoverato dopo un po' di tempo, ed io ebbi modo di commentare con Salvatore Montalto, che al solito me ne parlo' sempre in termini dispregiativi, sempre in termini di timore da parte di "Cosa Nostra" di... nei confronti del dottore Borsellino che doveva venire ad occupare questo... questo coso a Palermo. Ma ancora... forse ancora in quel periodo non l'aveva occupato.





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.** : - Una precisazione: intanto chi e' Salvatore Montalto? Se lei ha avuto modo di conoscerlo, se appartiene all'organizzazione mafiosa...

**SIINO ANGELO:** - Salvatore Montalto...

**P.M.** : - ... e se ha un ruolo.

**SIINO ANGELO:** - Salvatore Montalto io l'ho conosciuto tantissimo tempo fa. Praticamente l'ho conosciuto nella fattoria di Rosario Di Maggio, che era al... in contrada Bellolampo. L'ho conosciuto perche' aveva una bellissima macchina, aveva una Lamborghini (Islero), per cui praticamente io che sono stato sempre appassionato di belle macchine mi colpì e vidi che naturalmente era un personaggio di rilievo, perche' era tenuto in ottima considerazione e... e praticamente era molto amico anche di Salvatore Inzerillo, lo vedevo con lui. Cioe', Salvatore Inzerillo era nipote di Rosario Di Maggio, per cui l'ho visto parecchie volte in riunioni cosi', a cui ho partecipato per caso, ma sempre in compagnia di Stefano Bontade o di Salvatore Inzerillo, che allora aveva anche lui una bella macchina, una Porche bianca, un 3.0, e praticamente l'ho conosciuto in quelle condizioni. Poi mi fu indicato, per questioni inerenti un problema di un terreno a **Villabate**, mi fu indicato come il capomafia di **Villabate**.

**P.M.** : - Senta, in quel periodo che era detenuto il Montalto assieme a lei, lei sa chi lo sostituisse all'esterno?

**SIINO ANGELO:** - Mah, lo sostituiva all'esterno il figlio, Peppuccio; Peppuccio Montalto, che io avevo conosciuto a casa di... a casa... nella conceria di Franco Baiamonte, che era sita nel viale che scendeva da Bagheria verso Aspra, a sinistra.

**P.M.** : - E come mai l'aveva trovato la', l'aveva incontrato la'? Aveva qualche appuntamento? Il motivo per cui si trovava presso questa fabbrica di [sovrapposizione di voci].

**SIINO ANGELO:** - Si', io avevo appuntamento con Giuseppe Madonia, che questo andava... ci incontravamo spesso in questo sito e questo sito era stato... era stato anche... era frequentato da Provenzano, pero' non... non me lo presentavano a Provenzano. Poi, praticamente, io capii che era Provenzano in un'altra occasione.

**P.M.** : - Le chiedo uno sforzo di memoria. Lei ricorda proprio la frase precisa che pronunzio' Montalto nel momento in cui si riferiva al dottore Borsellino?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**ANGELO:** - No, io ricordo un'altra frase precisa, ma in un altro contesto, al carcere di Termini Imerese. Questa non me la ricordo, onestamente.

**P.M. :** - Allora, io gliela ricordo. E' pag. 63 del verbale del 28 novembre '97. "Volevo sapere - chiede il P.M. - in che termini si espresse Montalto". Siino: "Su Borsellino?" P.M.: "Sul dottore Borsellino e sul suo arrivo a Palermo". Siino: "Di consumazione, cioe' praticamente: **"Chissu ni consuma a tutti e a chiddu"**. Parlando per il dottore... ecco, per esempio, c'era un fatto che mi e' sfuggito. - **Parlando del dottore Giammanco dice - "A chiddu lo metterà' in condizioni di impazzire, lo farà' impazzire"**. Dicendomi questo, pur non intrinsecandomi, non ca chiddu e' giustu". Così lei ha detto: "Praticamente era avvicinabile e magari quello, chiddu, faccia una politica diversa nei confronti di "Cosa Nostra" o nei confronti..." e poi ci sono puntini.

**SIINO ANGELO:** - Confermo in pieno.

Lo stesso SIINO ha aggiunto poi che il MONTALTO si era rivolto a lui, sempre parlando del dott. BORSELLINO e dei suoi interessamenti per le indagini in tema di appalti, affermando (f.160 ibidem) "ma chistu cu cciu purtau a parrari di sti cosi".

Parimenti significative del risentimento maturato verso diversi soggetti di area istituzionali - tra cui gli stessi dott. BORSELLINO e dott. Falcone - le dichiarazioni del MUTOLO Gaspare.

Il collaborante riferiva infatti, dandone poi una propria spiegazione, (f.41, 42 del 15-4-99) una colorita quanto sintomatica espressione dialettale del MONTALTO Salvatore, co detenuto con lui nel carcere di Termini Imerese, successiva all'omicidio dell'On. LIMA e



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

conseguente alla delusione per i negativi esiti del maxi processo attribuiti al mancato "interessamento" dei referenti politici di Cosa Nostra ed alla contemporanea opera delle Autorità giudiziarie palermitane.

Così testualmente il MUTOLO:

**MUTOLO GASPARE:** - Certamente lei deve tener pre... lei deve tener presente una cosa: che con MONTALTO già noi avevamo passato, diciamo... era una persona che io conoscevo fin dal lontano 1970. Diciamo, avevamo passato tutto, diciamo, le peripizie del maxiprocesso, quindi con quelle cose: "Ora si esce; ora si stanno interessando; no, non è possibile perché la sinistra sta avanzando; no, la D.C. ha de..." Avevano fatto anche quel tentativo, diciamo, quella dimostrazione, diciamo, di non dare più i voti politici alla D.C., ma darli ai socialisti. Insomma, quindi erano... era... quella parola significava, cioè, per me tante cose, perché venivo da un... da tre anni di discorsi per quella materia, per quello che era alla fine successo una cosa che nessuno si aspettava. Quindi: "Incominciamo a romperci..." Accuminciarunu a rumpirici 'i corna, nel senso non era soltanto Lima, ma poteva essere Lima, ci poteva essere tutti i Giudici, diciamo, Istruttori di Palermo, incominciando da Falcone; ci poteva essere qualche altro politico più importante a Roma che si era preso la garanzia nel dire: "No, non vi preoccupate che a Roma questo processo ritornerà indietro". Insomma, quindi c'era... c'erano tantissimi persone che entrava in quella parola. Insomma, c'era una dichiarazione di guerra, a dire quello è l'inizio di una guerra. Infatti, Signor Pubblico Ministero, quando io... facendo un passo indietro, quando io il 22, un giorno prima di parlare del dottor Contrada, del Giudice, c'è una dichiarazione mia scritta, cioè, ed è datata 22 ottobre 1992, in cui io faccio un elenco di parlare, in cui lui... lei in quel... in quell'elenco trova a BRUSCA, a CUCUZZA, ai fratelli GRAVIANO, a un... a Gioè, ai... un sacco di... in cui io dico: "Queste persone sono le persone più pericolose; queste persone sicuramente ora la mafia, per distogliere, diciamo, quello che sta facendo lo Stato contro i mafiosi, o ci ucciderà le famiglie o metteranno delle bombe nelle altre città per distogliere, diciamo, l'attenzione della mafia". Io ho questo verbale che è datata 22 ottobre 1992. Cioè, in cui faccio una riflessione e capisco che si era



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

entrato ormai in guerra, diciamo, perche' i mafiosi avrebbero tentato in tutti i modi di piegare, ma non tanto i mafiosi, perche' in fin dei conti i mafiosi sono anche delle persone umane, ma c'era, diciamo, il RIINA Salvatore con quattro - cinque sue amici che avevano la mentalita' distolta, cosa che io ne avevo sentito parlare di trent'anni prima, in cui erano rovinati loro e volevano rovinare a tutti i palermitani, e ci sono riusciti. Quindi, e' accaduto quello che io il 22 ottobre ho scritto.

Le convergenti dichiarazioni dei collaboranti valutate in un'ottica di complessiva attendibilità sul nucleo centrale delle loro dichiarazioni, unitamente alle già svolte considerazioni sul legame creditizio intessuto con i corleonesi a scapito di Salvatore Inzerillo, inducono a ritenere che la carica di capo mandamento di Villabate fosse formalmente rivestita da MONTALTO Salvatore, nonostante la sua lunga e pressocchè ininterrotta detenzione.

In tal senso le doglianze difensive – che hanno sottolineato l'impossibilità di ricevere quel tipo di investitura per un uomo d'onore detenuto al momento dell'elezione – non possono, a giudizio della Corte, essere condivise.

I collaboranti espressamente interrogati sul punto, hanno escluso infatti che la detenzione fosse di per sé di ostacolo all'assunzione della carica, secondo le regole mafiose a loro ben note.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Peraltro, se il conferimento della responsabilità territoriale per quel andamento doveva costituire, come più volte ricordato, una “ricompensa” per il tradimento, certo tali effetti non potevano arrestarsi di fronte ad uno status detentivo che ben poteva interrompersi come effettivamente avvenuto per circa un mese nel periodo già indicato.

Neppure la seconda doglianza difensiva è condivisibile in quanto la mancata rilevazione della presenza di MONTALTO Salvatore agli incontri della “cupola” tenutisi nel periodo della di lui temporanea libertà, non è di per sé significativa del venir meno di quel ruolo, anche in considerazione della mancanza di espressi riferimenti ad alcun vertice tenutosi in quel mese, dovendosi escludere ogni esatto riferimento cronologico all’incontro - ricordato nei motivi di appello - cui l’ANZELMO ha detto di aver partecipato per “festeggiare” la propria scarcerazione.

Dalla valutazione unitaria degli elementi di fatto sopra sinteticamente richiamati scaturisce dunque un quadro probatorio univocamente indicativo della qualità di capo mandamento del MONTALTO nell’ambito geografico di Villabate – Bagheria, pur sostituito durante la detenzione dal figlio Giuseppe.

Tale dato processualmente acquisito, in ossequio a principi e parametri di valutazione individuati nella parte generale,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

non può però, da solo, costituire indizio idoneo a determinare la responsabilità dell'appellante per il delitto di strage.

Devono ancora una volta richiamarsi tutte le valutazioni poc'anzi espresse con riferimento alla posizione di MONTALTO Giuseppe con la quale la Corte ha ritenuto evidente il ruolo determinante del mandamento di Villabate all'interno della commissione provinciale di Cosa Nostra.

I suoi referenti territoriali erano infatti strettamente connessi alle logiche stragiste dei corleonesi, ai quali erano indissolubilmente legati, per il decisivo apporto fornito onde prevalere nella guerra di mafia alla complicità dei primi.

E' stato altresì ricordato come i MONTALTO si erano, senza alcuna remora, manifestati detentori dello specifico movente verso il dott. BORSELLINO, sia sotto l'aspetto ritorsivo (per l'opera già svolta dal magistrato e culminata nel maxi processo palermitano) che sotto quello preventivo per le infauste previsioni legate alle nuove importanti funzioni di Procuratore Aggiunto da poco ricoperte (SIINO f.148-151 del 27-2-99).

Nell'ambito del maxi processo palermitano la responsabilità del MONTALTO per il reato di cui all'art.416 bis cp era già stata ritenuta con condotta perdurante sino alla data della sentenza di I° grado (16-10-87).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Gli era stata irrogata una pena di anni 5 e mesi 10 di reclusione in continuazione con quella di cui ad una precedente sentenza per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (Corte Appello PA del 5-12-88 in riforma di Tribunale PA 6-6-83).

Pur in presenza di tali condizioni che legano indubbiamente il delitto al mandamento di Villabate, la responsabilità morale concorsuale del padre Salvatore non può dirsi provata con il necessario grado di certezza.

Nei suoi confronti infatti, difetta la prova di un'avvenuta consultazione preventiva in ordine alla strage che, come già detto, doveva apparire in quei concitati frangenti, inutile e rischiosa mentre, i "proponenti" PROVENZANO e RIINA potevano assai più agevolmente rivolgersi al figlio latitante, e già da tempo suo autorevole sostituto, per ottenerne il consapevole assenso e perfezionare la volontà dell'organo collegiale ai fini deliberativi.

In presenza di tale quadro probatorio, quantomeno insufficiente o contraddittorio in ordine al punto specifico oggetto di contestazione, deve pertanto, in parziale accoglimento dell'appello difensivo, assolversi l'appellante MONTALTO Salvatore, dal reato di strage ed imputazioni connesse ai sensi dell'art. 530 comma II° cpp., con la conferma della sentenza, con esclusivo riferimento al reato



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

associativo la cui sussistenza, con riferimento alla previsione del II° comma è stata accertata.

Sussistono altresì le contestate aggravanti con riferimento al comma IV° dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (ex plurimis sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue ad essa comunque riferibili ma, nello specifico, anche in virtù della pluralità di crimini commessi, nonché al VI comma traendosi all'evidenza la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva.

La pena dunque comminata nel caso di specie per il reato associativo e pertanto quella variabile da cinque a quindici anni ulteriormente aumentata da un terzo alla metà ai sensi dei commi IV e VI art. 416 bis c.p..

La determinazione sanzionatoria in concreto deve tener conto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. dell'eccezionale grado di pericolosità rivestito dall'associazione e del ruolo di vertice che il MONTALTO, personaggio di indiscussa autorità e caratura mafiosa, ha da sempre ricoperto nell'ambito di essa, e va





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

conseguentemente eseguita in termini non lontani dai massimi editali (pena base anni 14 di reclusione ai sensi del IV comma aumentata fino a 20 per effetto del VI comma dell'art. 416 bis c.p. con le consequenziali statuizioni).

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica di MONTALTO Salvatore in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

18.

**MOTISI Matteo**  
mandamento di Pagliarelli

In relazione alla posizione di MOTISI Matteo ultraottuagenario capo mandamento di Pagliarelli, possono essere integralmente richiamate, oltre alle considerazioni di ordine generale svolte in tema di apporto individuale alla deliberazione collegiale della strage, le argomentazioni specifiche dedicate alla posizione del tutto speculare di GERACI Antonino.

In effetti la responsabilità concorsuale dell'appellante è stata ritenuta dai primi giudici (pagg. 571-574) , in termini dai quali questa Corte ha più volte precisato di dissentire sul piano valutativo, solo ed esclusivamente in forza della ritenuta qualità soggettiva di capo mandamento dalla quale doveva discendere necessariamente, tenuto conto anche



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del fatto che il MOTISI era in stato di libertà al momento della strage, la prova del di lui concorso morale.

Al riguardo, i primi giudici hanno richiamato le dichiarazioni dell'ANZELMO secondo le quali il MOTISI era capo mandamento di Pagliarelli dall'83, ed egli lo aveva più volte accompagnato alle riunioni della commissione provinciale dal 1984 al 1985, e quelle del BRUSCA in ordine alla partecipazione dell'appellante al vertice dell'autunno '91 nella quale era stata decisa l'uccisione dei responsabili delle rapine ai T.I.R. nonché ad altro incontro svoltosi dopo l'arresto del RIINA nella proprietà di tale Badagliacca Pietro, titolare assieme al fratello di un bar in Corso Calatafimi a Palermo, in cui erano intervenuti anche il PROVENZANO, GANCI Raffaele, CANCEMI e LA BARBERA Michelangelo. Le affermazioni del BRUSCA avevano trovato conferma in quelle del CANCEMI, in ordine alla presenza del MOTISI alle richiamate riunioni.

Inoltre GANCI Calogero aveva riferito che il MOTISI era in rapporto fraterni con Rotolo Antonino, spesso in sua compagnia, ed incaricato anche di sostituirlo in ragione della di lui età avanzata e delle malferme condizioni di salute.

I primi giudici hanno al riguardo privilegiato le sopramenzionate dichiarazioni, rispetto a quelle provenienti



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

da diversi collaboranti (DRAGO, ONORATO, GALLIANO e LA MARCA) secondo cui era incerta l'individuazione fisica del MOTISI, donde ne scaturiva la possibilità di confonderlo con altro omonimo più giovane, detto "Matteazzo".

Secondo tali collaboranti era altresì dubbia la effettiva titolarità della carica, in quanto taluni elementi inducevano a ritenere che fosse proprio l'abituale accompagnatore del MOTISI, Rotolo Antonino, a ricoprire l'incarico di effettivo di capo mandamento (sent. da 571 a 573).

Il quadro probatorio accertato in I° grado consente, ad avviso della Corte, di ritenere che il MOTISI Matteo, nonostante la concomitante presenza del Rotolo al suo fianco, esercitasse un ruolo di primo piano alla guida del mandamento di Pagliarelli, nel quale era inserito da molti anni.

Significativo, al riguardo, appare, il convergente richiamo da parte del BRUSCA (f. 106 e 203 del 23-1-99) e del CANCEMI, (f. 81, 82 del 23-6-99) in merito all'invito ripetutamente formulato dal MOTISI ad abbandonare, la consuetudine del bacio in mezzo alla strada in occasione di incontri fra uomini d'onore, per non dare adito a sospetti idonei a svelarne la effettiva qualità.

Lo stesso CANCEMI (ibidem f. 81) ha sottolineato, oltre alla già richiamata presenza del MOTISI alle riunioni del '93 con



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

LA BARBERA, GANCI Raffaele, PROVENZANO e BRUSCA, il “grandissimo lavoro” svolto dal MOTISI nel mandamento di Pagliarelli in linea con le considerazioni del FERRANTE (F. 232 del 28-5-98) del DI CARLO (F. 255 del 19-6-98), del GALLIANO (F. 165, 187, 188 dell'1-7-98), dell'ANZELMO (F. 136) del GANCI Calogero (F. 127 e 128 del 30-9-98) e del DI MAGGIO (F. 83, 84, 93 del 9-1-99).

Sul ruolo del MOTISI anche nella fase successiva all'arresto del RIINA ha riferito ampiamente il BRUSCA ( F. 39 del 30-1-99) indicandolo tra il gruppo di persone che in quella fase si era dichiarato contrario alla continuazione della strategia stragista.

Lo stesso BRUSCA (f. 474 ss. del 30-1-99) meglio chiarendo una diversa affermazione precedentemente resa (f. 241 del 23-1-99), ha testualmente affermato a specifica domanda del Presidente:

**PRESIDENTE:** - L'ultima volta che lei vide MOTISI Matteo in riunioni di commissione quand'e'?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Signor Presidente, (era) tre, quattro... fine '91, '90 - '91.

**PRESIDENTE:** - Fine nova...?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Fine '91, meta' '91. In queste riunioni Matteo Matti... il Matteo MOTISI partecipava.

**PRESIDENTE:** - Si ricorda, ecco, eresempio l'ultima quale fu?

**BRUSCA GIOVANNI:** - Poi lui ha partecipato se non... no, non c'era lui... C'era 'u zi...? No, c'era, ma anche perche' appartenevano a lui e lui... il (Bagagliacca) apparteneva a lui. Il Matteo MOTISI poi ha



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

partecipato a tre - quattro, cinque ca... ma questo dopo l'arresto di Salvatore RIINA.

In questa accertata situazione di fatto non è dubbio – ad avviso della Corte - che il MOTISI abbia svolto per apprezzabile periodo, il ruolo di capo mandamento mafioso di Cosa Nostra di Pagliarelli contestato in rubrica.

Tale ruolo peraltro, in forza dei principi generali ai quali si è fatto in precedenza riferimento, appare insufficiente, per affermare la penale responsabilità quale concorrente morale nella strage.

Infatti le doglianze difensive, diversamente dalla soluzione adottata dai primi giudici, hanno colto pienamente nel segno laddove hanno evidenziato la mancanza di prova di un contributo causale, volontario e consapevole (motivi appello 29) del MOTISI, nella ideazione e consumazione del crimine.

Il difensore in particolare, ha sostenuto che *“se nella deliberazione di delitti c.d. eccellenti, (f.4 memoria del 16-11-99) può dirsi sussistente la regola tipica della associazione mafiosa, secondo cui in caso di necessità il capo mandamento non detenuto partecipa alla riunione della commissione, ovvero viene informato delle decisioni prese o da prendere è necessario in concreto dimostrare che ciò nella specie sia avvenuto”*.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

In realtà nella specie tale prova non è stata raggiunta, a giudizio della Corte, con il grado di certezza e di rigore imprescindibile per costituire il fondamento di una affermazione di penale responsabilità.

Come sopra ampiamente rilevato infatti, non è assolutamente emerso dalle dichiarazioni rese sul punto dal CANCEMI e dal BRUSCA che il MOTISI, o chi per esso in rappresentanza del mandamento di Pagliarelli, sia stato presente ad una delle numerose riunioni a casa Guddo susseguitesi tra il febbraio ed il giugno del 1992 per la deliberazione dell'omicidio del dott. BORSELLINO.

Né può ricavarsi in alcun modo, se non per mera presunzione, che il MOTISI, intervenuto invece alla riunione dell'autunno '91 dedicata all'esame delle sanzioni contro i rapinatori dei T.I.R. e a quella successiva all'arresto del RIINA nella primavera del '93, sia stato esplicitamente interpellato e posto in condizione di deliberare dando il proprio consenso in ordine alla strage.

Al riguardo, come già più volte ribadito, la mera carica di capo mandamento che all'epoca competeva al MOTISI, può costituire un indizio pur qualificato (Cass. Sez V° del 27-5-2001) ma di per sé insufficiente sul piano probatorio ai fini di un'affermazione di penale responsabilità.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

La Suprema Corte, prendendo in esame proprio la posizione del MOTISI, ha ripetutamente sottolineato l'insufficienza di tale ritenuta qualità soggettiva :

"se non suffragata da altri indizi riguardanti o una concertazione logistica e tattica, o un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale del MOTISI, o una connessione del delitto col territorio su cui lo stesso operava, o altri elementi parimenti significativi" (Sez. VI 1-10-99).

Tali elementi appaiono nella specie del tutto carenti in quanto non è stata accertata alcuna connessione del delitto col territorio di competenza del MOTISI.

Men che meno è emersa la prova di alcun apporto sotto il profilo logistico e tattico del MOTISI al piano criminoso come progettato ed eseguito, ovvero dell'impiego nell'ambito del medesimo di compartecipi provenienti dalla struttura criminale radicata in Pagliarelli.

Non possono inoltre essere ravvisati, altri elementi parimenti significativi, che secondo la specifica indicazione della sentenza richiamata, siano idonei a ricollegare comunque sul piano causale il fatto ad un impulso determinativo e volitivo del MOTISI.

La prova, legata esclusivamente alla qualità di capo mandamento, resta dunque incerta e contraddittoria onde si impone ai sensi dell'art. 530 2° co. c.p.p. l'assoluzione dell'appellante dalla strage e dai reati satelliti in parziale





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

riforma dell'impugnata sentenza, che merita invece conferma in ordine al reato associativo, con conseguente rideterminazione della pena da irrogarsi.

Dalla valutazione unitaria degli elementi di fatto sopra sinteticamente richiamati scaturisce infatti un quadro probatorio univocamente indicativo della qualità di uomo di vertice del MOTISI nell'ambito geografico del mandamento di Pagliarelli, onde ne consegue l'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo, con riferimento al II° comma.

Sussistono altresì le contestate aggravanti con riferimento al comma IV dell'art. 416 bis c.p. trattandosi di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (ex plurimis sez. VI 23-1-'98 n. 265 *Triuscioglio*) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue ad essa comunque riferibili ma, nello specifico, anche in virtù della pluralità di crimini commessi, nonché al VI comma traendosi all'evidenza la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsivi.

La pena dunque comminata nel caso di specie per il reato associativo e pertanto quella variabile da cinque a quindici



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

anni ulteriormente aumentata da un terzo la metà ai sensi dei commi IV e VI art. 416 bis c.p..

La determinazione sanzionatoria in concreto deve tener conto, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p. dell'eccezionale grado di pericolosità rivestito dall'associazione e del ruolo di vertice che il MOTISI, personaggio di indiscussa autorità e caratura mafiosa, ha da sempre ricoperto nell'ambito di essa, e va conseguentemente eseguita in termini non lontani dai massimi editali (pena base anni 14 di reclusione ai sensi del IV comma aumentata fino a 20 per effetto del VI comma dell'art. 416 bis c.p. (con le consequenziali statuizioni come specificato nell'apposito capitolo dedicato a tale tema.

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica del MOTISI in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---

19.

**PROVENZANO** Bernardo  
mandamento di Corleone

Nell'atto di impugnazione proposto nell'interesse di Bernardo PROVENZANO, il difensore, con estrema sintesi, censura la decisione dei primi giudici limitandosi a rilevare la asserita carenza, "al di fuori di assiomatiche dichiarazioni dei collaboratori di "giustizia", di prova alcuna che l'imputato abbia partecipato a qualsiasi titolo alla fase ideativa, programmatica ed esecutiva della strage di Via D'Amelio, onde se ne imporrebbe l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

La doglianza difensiva che investe la sentenza nel suo complesso soddisfa, in rito, al requisito di cui all'art. 581 co. 1 lett. C) cpp, che richiede l'indicazione specifica dei motivi, cioè delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto, che sorreggono ogni richiesta in quanto, secondo la più accreditata giurisprudenza:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

“La sinteticità non è affatto ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione se questa contiene gli elementi di fatto e di diritto indispensabili a consentire al giudice dell'impugnazione il controllo dei punti della decisione gravata ” (ex plurimis Cass. Sez. VI 11-5-'93 n. 4800 Barlow ed altri).

Nel merito, peraltro, la richiesta difensiva non può trovare accoglimento onde la sentenza impugnata va *in toto* confermata, in presenza di un quadro probatorio di indiscutibile solidità, dal quale scaturisce la posizione di vertice dell'appellante PROVENZANO (forse seconda pro tempore solo a quella di Salvatore RIINA da considerarsi in base alla colorita definizione di Baldassarre DI MAGGIO, “capo dei capi”, (f. 155 esame del 9-1-99) nell'ambito di Cosa Nostra cui deve di conseguenza ricollegarsi il decisivo apporto concorsuale da lui fornito sotto il profilo ideativo e volitivo alla organizzazione ed alla consumazione della strage di Via D'Amelio.

Non a caso del resto, la formale contestazione del fatto, proprio in omaggio a tale posizione di spiccata preminenza al vertice mafioso (testimoniata altresì dalla capacità di protrarre per quasi un quindicennio la propria latitanza) ha differenziato la posizione del PROVENZANO e del RIINA (che ha seguito singolarmente un iter processuale diverso) da quella degli altri capi mandamento palermitani, facendo risalire **ad essi, e solo ad essi**, sulla base di un “apporto riflesso delle volontà risultate sempre concordi e solidali” (Cass.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

80-'92 I sez. p. 365) la formulazione della proposta omicidiaria destinata a sfociare nella strage di Via D'Amelio.

L'ascesa congiunta di Bernardo PROVENZANO e di Salvatore RIINA al vertice del mandamento di Corleone, dapprima quali rappresentanti di Luciano Leggio (ibidem f. 1016) arrestato a metà degli anni '70, e quindi della "Cupola" nel suo complesso all'esito della II° guerra di mafia dell'81-82, che vide la prevalenza della fazione corleonese, è stata incisivamente tratteggiata ed incontrovertibilmente accertata nella sentenza della Corte di Cassazione 80-92.

In tale sentenza, non solo è stata ritenuta provata la qualità del PROVENZANO di capo dell'associazione mafiosa Cosa Nostra in termini alternativi e sostanzialmente paritetici rispetto al RIINA pur se caratterizzati da una sensibile diversità tattica nelle modalità esecutive privilegiate, ma anche il di lui attivo e determinante concorso in taluni dei più efferati fatti di sangue (per i quali era intervenuta invece sentenza assolutoria nel precedente giudizio di appello) tra cui, preminenti, l'omicidio emblematico e già ricordato, dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa del 3-9-82 e quello commesso in Palermo ai danni di Giuseppe Di Cristina il 30-5-78 prodromico alla guerra di mafia e destinato a spianare la strada all'affermarsi dell'egemonia corleonese.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Dopo aver riportato condanna irrevocabile alla pena di anni 9 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. all'esito del maxi processo, il PROVENZANO con successiva sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo in data 17-3-95 in sede di rinvio, in parziale riforma di quella della Corte di Assise di Palermo del 16-12-'87, irrevocabile dal 10-6-'96, è stato ritenuto responsabile di una lunga serie di omicidi e delle connesse imputazioni tutte unificate sotto il vincolo della continuazione e condannato alla pena dell'ergastolo.

Nell'ambito di tale ritenuta continuazione un ruolo di spiccata rilevanza spetta all'omicidio Di Cristina, per una adeguata valutazione della collocazione associativa del PROVENZANO e della strategia posta in essa dal gruppo corleonese capeggiato dal RIINA e da lui per prevalere poi nella guerra di mafia (contro l'avverso clan Bontate e Inzerillo) attraverso alleanze con altre cosche territoriali, in specie nissene.

Secondo la ricostruzione eseguita in sede di legittimità (sent. 80-92 pagg. 319 - 322) e nella stessa impugnata sentenza (pag. 117), non oggetto di alcuna censura difensiva, la causale dell'omicidio di Di Cristina Giuseppe personaggio a lungo al vertice di Cosa Nostra nel Nisseno e legato alla fazione anti corleonese (in posizione analoga a



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

quella del catanese Giuseppe Calderone, a sua volta soppresso nel settembre '78 per essere poi soppiantato alla direzione della provincia da SANTAPAOLA Benedetto particolarmente vicino al RIINA) affondava le proprie radici nella ritorsione per la precedente eliminazione del boss mafioso di Valledlunga Francesco "Ciccio" MADONIA (padre dell'attuale appellante Giuseppe detto "Piddu") avvenuta in Riesi l'8-4-78.

Mandante dell'omicidio doveva ritenersi, secondo quanto irrevocabilmente accertato, proprio il Di Cristina a sua volta sfuggito, in precedenza il 21-11-'77, ad un primo attentato che era costato la vita a due compagni di lavoro, Di Fede Giuseppe e Napolitano Carlo.

Subito dopo l'uccisione di MADONIA Francesco e quasi contestualmente alla messa in stato di accusa avanti la commissione, per la ritenuta complicità nel delitto, di Gaetano Badalamenti - peraltro rimosso dalla carica di coordinatore - e dello stesso Stefano Bontate, il Di Cristina (Cass. 80-'92 f. 322) "era stato oggetto di un attentato al quale era scampato fortunosamente dando poi inizio a rivelazioni ai carabinieri contro i corleonesi" i quali avevano deciso di eliminarlo definitivamente come poi avvenuto.

Ad avviso della Corte, elementi inequivocabilmente indicativi del ruolo propulsivo nell'ambito della 'cupola' svolto dal PROVENZANO (in piena sintonia con il RIINA) ai



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

fini della ideazione e della esecuzione del tragico attentato di Via D'Amelio, contro uno dei nemici storici della mafia, sono:

- 1) il di lui comprovato concorso in vari delitti strategici posti in essere dall'associazione ed in particolare in quello del Di Cristina, coperto dal giudicato, che aveva assunto una particolare rilevanza nel quadro delle iniziative e dei collegamenti con altri gruppi di Cosa Nostra dislocati in diverse zone territoriali, sfociati nell'egemonia della fazione corleonese;
- 2) il conclamato coinvolgimento con funzioni di vertice in altro delitto strategico quale deve certamente considerarsi la strage di Capaci, (sentenza 26-9-97 della Corte di Assise di Caltanissetta non impugnata dall'imputato e resasi irrevocabile dall'1-11-98)

Molti e convergenti sono infatti, ad avviso della Corte, gli elementi di prova processualmente raccolti che univocamente confluiscono verso tale conclusione.

E' innanzitutto significativo che in un momento cruciale per l'organizzazione mafiosa, quello dell'estate '96 poco prima della già citata "svolta investigativa", il PROVENZANO che dal 15-1-93 aveva preso il posto del RIINA impegnandosi a continuarne il programma criminoso, (CANCEMI f. 211 del 17-6-'99) poi sfociato in altri attentati separatamente





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

giudicati, avvertisse l'estrema pericolosità della ormai trapelata collaborazione posta in essere dal BRUSCA a partire dal suo arresto del 20-5-96.

La preoccupazione per tali paventati sviluppi lo aveva indotto persino ad inviare la di lui moglie a casa del SIINO, *pro tempore* in regime di arresti domiciliari, per assumere al riguardo le informazioni necessarie ai fini dell'adozione, peraltro poi risultata impossibile, di eventuali precauzioni e contromisure per paralizzare l'effetto della collaborazione del BRUSCA.

Il particolare emerge dalla dichiarazione resa all'udienza del 27-3-'99 (f. 19 – 23 – 45) da Cristiano Salvatore, (fratello di Rosaria convivente del BRUSCA) odontotecnico estraneo al mondo criminale, le cui attendibilità e genuinità sono fuori discussione e non può che ricollegarsi al ruolo di vertice del PROVENZANO al quale non era evidentemente sfuggito il pericolo di disgregazione per Cosa Nostra insito nella collaborazione del BRUSCA, che stava muovendo allora i primi passi e che avrebbe coinvolto anche la sua posizione personale più volte dipinta dall'esponente di San Giuseppe Jato in termini di assoluta concordanza rispetto a quella del RIINA anche se con diverse modalità (f. 314 del 23-1-99 ed esame ex art. 603 cpp del 16-6-01).



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sulla stessa falsariga si pongono poi le dichiarazioni del CANCEMI il quale, dopo aver significativamente affermato che *“dicendo RIINA si diceva PROVENZANO”* (f. 178 del 23-6-'99, conf. 222 del 17-6-'99), ovvero che *“i due erano la stessa persona”* (f.177 del 23-6-99) ha spiegato che l'assenza di *“u zu Binu”* alle riunioni di commissione, alle quali interveniva invece di regola l'altro capo corleonese, era in realtà determinata essenzialmente da ragioni di cautela, legate alla necessità di prevenire il pericolo dell'arresto congiunto dei due massimi esponenti.

Essa peraltro, sempre secondo il CANCEMI, non era affatto indicativa di disimpegno o di dissenso, in quanto (ibidem f. 80) *“su Via D'Amelio PROVENZANO era d'accordo al mille per mille”*, come gli aveva espressamente poi confidato nel 93, aggiungendo che il programma criminoso stava continuando.

Il collaboratore ha da ultimo concluso davanti questa Corte (ud. 4-6-2001) che era proprio l'attuale appellante il vero detentore del potere di Cosa Nostra.

La situazione di pari dignità, anche a livello di rappresentanza in commissione, tra il RIINA e il PROVENZANO (visti tra l'altro insieme dal FERRANTE nella propria abitazione f. 55 del 5-6-'98) è stata esplicitamente descritta dall'ANZELMO (f. 149 – 144 del 26-



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

6-'98), mentre il GALLIANO (f. 172 dell'1-7-'98) ha sottolineato il ruolo di anello di congiunzione dell'attuale appellante, tra il gruppo corleonese e quello catanese.

Analogo ruolo competeva al PROVENZANO, secondo il BRUSCA, nei confronti dei referenti istituzionali e del potere politico contigui a Cosa Nostra (f. 125 – 126 del 16-6-01) in linea con le convergenti dichiarazioni del SIINO (f.95 del 13-3-'99).

Quanto alle differenze caratteriali tra i due, il DRAGO (f.116 del 15-7-'98) ha evidenziato che il PROVENZANO in ambito associativo era considerato “più disponibile” ed il RIINA più “stragista”.

Significativamente sul punto lo stesso BRUSCA, nella deposizione del 16-6-01 innanzi al Corte, puntualizzando il ruolo meno appariscente, anche se non meno insidioso del PROVENZANO, ha plasticamente affermato che se fosse dipeso da lui, “il dott. BORSELLINO, lo avrebbe fatto morire in un incidente stradale”.

Lo stesso BRUSCA ha poi precisato (18-6-01 p.109) che, in passato, il RIINA si era palesato nella propria ottica stragista, proponendo senza alternative, le soluzioni più cruente e disattendendo la linea più subdola e meno sanguinaria, propugnata invece dal PROVENZANO. L'episodio cui BRUSCA aveva assistito personalmente in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

occasione dell'incontro tra taluni esponenti di spicco, agli inizi della II° guerra di mafia, veniva narrato nei seguenti termini testuali:

Ad un certo punto si fa una riunione dove vengono Calogero Di Maggio, zio di Salvatore Inzerillo, il fratello di Salvatore Inzerillo. Eravamo a San Giuseppe Jato (*pp. ii. pronuncia non chiara*). Non erano tutti i Capi Mandamento ma erano quattro, cinque, non mi ricordo, anche perché già li ho detti in altri processi. Questi erano tirati in ballo, già sapevo che appena venivano dovevano essere eliminati, perché ancora non si era scoperto, tra virgolette, o, per lo meno, i perdenti non sapevano che i vincenti erano già a conoscenza del loro progetto, quindi facevano finta che cadevano dalle nuvole, volevano conto e ragione perché era stato ucciso il fratello. Quando questi arrivano c'era pure Bernardo PROVENZANO, tutti gli altri, noi eravamo in contrada Dammusi e dovevamo spostarci in contrada Signora, a 500 metri in linea d'aria. Prima di andare da un luogo all'altro si parlò dei compiti da farsi e PROVENZANO dice: «Parliamoci e poi li facciamo andare via».

Il RIINA aveva invece imposto la sua drastica decisione omicidiaria immediata, facendola precedere dal seguente sarcastico commento:

«Se poi li andiamo a cercare, ci vai tu a cercarli, oggi la responsabilità è mia, oggi comando io e non voglio sentire ragioni e contro ragioni di nessuno».

In senso sostanzialmente analogo si colloca la dichiarazione resa dal MUTOLO (f. 95 - 96 del 15-4-'99) secondo il quale, all'epoca della comune reggenza del mandamento di Corleone durante la detenzione di Leggio Luciano, gli associati preferivano rivolgersi per le



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

contingenti necessità al PROVENZANO, considerato più moderato, anziché al più sanguinario RIINA.

GANCI Calogero dopo aver evidenziato gli stretti rapporti esistenti nella zona di Belmonte Mezzagno tra il PROVENZANO e lo SPERA (f.181 del 30-9-'98) ha precisato (16-11-'98 f. 188) che nell'ambito del mandamento di Corleone competeva al PROVENZANO un ruolo amministrativo ed al RIINA uno militare ed a testimonianza ulteriore di tale funzione specifica, il SIINO (f.95 13-3-99) ne ha sottolineato i forti legami del PROVENZANO con l'ingegnere Giammanco, preposto alla direzione dell'Ufficio tecnico del Comune di Bagheria nonché cugino del Procuratore Capo di Palermo, nativo anch'egli di quel Comune.

Infine il DI CARLO (f. 265 del 19-6-'98) ha fotografato nei termini seguenti la descritta situazione di diarchia

“comanda PROVENZANO ma con un passo indietro, Totuccio è sempre Totuccio”.

Tali univoche risultanze, che promanano da collaboratori la cui attendibilità sia personale che intrinseca è stata positivamente accertata, concretano, in ordine alla posizione del PROVENZANO, una eloquente situazione di convergenza del molteplice con riferimento alle numerose chiamate in correità di autonoma fonte, poste in essere nei



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

di lui confronti che appaiono idonee a supportarsi e a corroborarsi vicendevolmente per i fini di cui all'art. 192 comma III° c.p.p. secondo i parametri valutativi già indicati.

Esse appaiono altresì univocamente indicative del fatto che la "alternanza delle presenze" del PROVENZANO e del RIINA nelle riunioni della 'cupola' palermitana evocata nella sentenza 80-'92 Cass. (f. 363) e del resto espressamente menzionata oltre che dal CANCEMI, (16-6-01) da GANCI Calogero (f.188 del 16-10-98), lungi dall'incrinare in qualsiasi modo il monolitico accordo esistente tra i due, rispondeva solo all'esigenza di sicurezza e cautela più volte richiamata che aveva da ultimo indotto ad abbandonare la prassi delle riunioni plenarie, in favore di quella più prudente dei convegni a gruppetti, comunque in forma limitata e ristretta.

Non rileva, pertanto, ad avviso della Corte, la mancata presenza fisica alle riunioni succedutesi tra il marzo ed il giugno 1992 nel corso della quale la strage di via D'Amelio nei confronti del dott. BORSELLINO assunse i suoi contorni definitivi.

Infatti posto che l'inscindibile legame instauratosi (come sopra ampiamente descritto) tra il PROVENZANO ed il RIINA, induce senza dubbio a ritenere che quest'ultimo nel formulare la proposta omicidiaria congiunta, operasse in



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

perfetta armonia con il “co-rappresentante” corleonese, che ne condivideva propositi e strategie finalizzate al perseguimento di scopi evidentemente comuni all’associazione alla quale, anche se con ruoli differenziati e non sempre esattamente sovrapponibili, entrambi presiedevano.

Ne risulta di conseguenza provato, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il determinante ruolo di impulso svolto dal PROVENZANO (di concerto con il RIINA) nella ideazione ed esecuzione della strage, sicchè deve essere confermata integralmente l’impugnata sentenza non essendo tra l’altro stata mossa alcuna censura in ordine alla sussistenza del concorrente reato di cui al capo I).

L’impugnata sentenza deve pertanto integralmente confermarsi nei confronti dell’appellante.

Da ultimo va rilevato che le non richieste attenuanti generiche non possono comunque essere applicate d’ufficio, ex art. 597 V° comma cpp. per motivi che valgono in relazione al PROVENZANO, a maggior ragione di quanto già sottolineato per altri appellanti di spessore criminale forse inferiore.

Va infatti rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la collocazione del



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

PROVENZANO ai vertici dell'intero sodalizio criminoso, dopo gli anni ottanta congiuntamente al RIINA e dopo l'arresto di quest'ultimo in autonomia assoluta, nonché le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti.

Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

20.

**SPERA** Benedetto  
mandamento di Belmonte Mezzagno

Il capo della impugnata sentenza concernente la affermazione di penale responsabilità di SPERA Benedetto, capo mandamento di Belmonte Mezzagno, arrestato nelle more processuali in località Mezzojuso dopo lunga latitanza in data 30-1-2001, nel corso di una operazione di Polizia, finalizzata, peraltro infruttuosamente, alla cattura di Bernardo PROVENZANO, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con condanna ad anni 16 di reclusione, si è reso irrevocabile per difetto di tempestivo gravame.

Né l'imputato SPERA può al riguardo, in assoluto giovare, così come la Corte ha espressamente escluso nel dispositivo, dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta purché non fondata su motivi esclusivamente personali ai sensi dell'art. 57 co. 4° CPP, da altri imputati che versavano nella medesima situazione processuale.

Infatti tutti i gravami proposti dagli appellanti di cui era stata del pari affermata la penale responsabilità per il reato di cui al capo I) 416 bis c.p.p. sono stati disattesi con la conferma



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

della decisione impugnata, in ordine alla sussistenza e alla operatività della organizzazione criminale Cosa Nostra di cui lo SPERA era esponente di spicco quale capo mandamento di Belmonte Mezzagno.

Nei confronti dello SPERA conseguentemente il *thema decidendum* del presente giudizio di impugnazione, è costituito esclusivamente dall'esame dei gravami del PM e del PG in ordine all'avvenuta assoluzione ex art. 530 2° co. c.p.p. dell'imputato in relazione al più grave reato di strage (capo F) ed a quelli satelliti riuniti in continuazione.

Ad avviso della Corte, la decisione assolutoria adottata dai primi giudici appare *in toto* aderente alle risultanze processuali e merita integrale conferma sottraendosi alle pur analitiche e penetranti censure degli appellanti PM e PG.

I primi giudici hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta concretamente la prova che lo SPERA, pur inserito alla testa del mandamento mafioso di Belmonte Mezzagno anche per le sollecitazioni del PROVENZANO al quale era da sempre particolarmente legato (come emerso altresì dalle modalità dell'arresto e dal sequestro delle relative missive riferibili a familiari dell'esponente corleonese latitante da oltre un trentennio), avesse dato il proprio contributo nella forma del concorso morale attraverso la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

deliberazione ed il relativo assenso fornito in qualità di componente della commissione provinciale di Palermo, rafforzando con ciò il proposito criminoso alla base della programmata strage.

Le perplessità ed i dubbi manifestati dai primi giudici e poi sfociate nella sentenza assolutoria dal concorso nella strage, avevano in particolare attinenza alla situazione di conflittualità esistente nel mandamento, alla cui direzione lo SPERA era asceso dopo l'uccisione del precedente titolare Ocello Pietro, in data 7-7-91, senza peraltro far cessare i sanguinosi contrasti tra frazioni contrapposte che avevano portato da ultimo all'eliminazione del di lui fratello Salvatore, avvenuta in data 8-11-92.

Proprio tale situazione di contrapposizione legata ai conflitti interni al mandamento e conseguentemente al mancato integrale controllo dell'intera area territoriale, ed in particolare dell'importante famiglia di Misilmeri, da parte dello SPERA, aveva ingenerato nei primi giudici, il dubbio (f. 578 sent.) del di lui effettivo interpello, ritenuto fonte della conseguente responsabilità quale membro della commissione in ordine alla proposta di eliminazione del dr. BORSELLINO.

Ad avviso della Corte, le risultanze processuali non consentono di risolvere definitivamente in senso positivo la



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

situazione di dubbio ed incertezza correttamente evidenziata dai primi giudici ed alla base della decisione assolutoria.

Conseguentemente la prova del concorso morale dello SPERA, ad onta della di lui conclamata posizione associativa, coperta dal giudicato appare incerta e contraddittoria.

Non può essere poi condiviso alla luce dei principi generali ai quali questa Corte, come indicato in premessa, intende conformarsi in tema di contributo individuale alla formazione della volontà di organismo deliberante collegiale criminoso, l'assunto dell'appellante PG (F. 15) in linea con le convergenti argomentazioni ampiamente svolte dal P.M. secondo cui *“dalla posizione di capo mandamento e di componente della commissione si trae materia di prova di una manifestazione di volontà colpevole, sia pure nella forma della adesione allo altrui proposito criminoso, incrociata con la prova logica che una così lunga permanenza indica ex se una altrettanto costante adesione alle finalità generali “politiche” e criminali di Cosa Nostra, che attraverso gli eccidi tendevano storicamente e concretamente a realizzarsi”*.

Infatti in forza del principio affermato con estrema chiarezza dalla Corte Suprema di Cassazione Sez. V nella sentenza



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

793-2001, la qualità di capo mandamento costituisce, in tema di valutazione della responsabilità concorsuale dei componenti la commissione provinciale investita del potere deliberante in ordine ai delitti c.d. eccellenti, solo un indizio, pur qualificato, che deve trovare in altre risultanze processuali una decisiva conferma per completare il quadro previsto nell'art. 192 co. 2° c.p.

In una pronuncia più volte richiamata, la Corte di Cassazione ha altresì sottolineato, sul punto specifico, che l'appartenenza formale del soggetto alla commissione provinciale di Cosa Nostra è insufficiente, se non suffragata da altri indizi riguardanti o una concertazione logistica e tattica, o un coinvolgimento di esecutori provenienti dalla struttura criminale del soggetto, o una connessione del delitto col territorio su cui egli operava, o altri elementi parimenti significativi (Cassazione sez. VI 1-10-99).

Le risultanze processuali non offrono, invece, prova della sussistenza di altri indizi necessari a suffragare quello legato alla qualità di capo mandamento sulla scorta della richiamata pronuncia giurisprudenziale non emergendo che lo SPERA abbia cooperato comunque nella fase di concertazione del crimine avvenuto lontano dalla zona di sua diretta influenza territoriale e senza alcun apporto di uomini e mezzi da essa provenienti.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Del tutto sterile appare poi il richiamo contenuto nell'impugnazione del PM (F. 151) alla mera presenza dello SPERA ad una riunione di commissione dedicata ai problemi relativi ai furti dei T.I.R. e ad altra addirittura plenaria, convocata dopo la morte del fratello, considerato che la prima si colloca nell'autunno del 1991 in epoca precedente dell'esito negativo del maxi processo, e senza alcun concreto collegamento di ordine logico od operativo con la successiva decisione di eliminare il dr. BORSELLINO, e che la seconda avvenne nel tardo autunno del 1992, alcuni mesi dopo l'avvenuta strage.

Ne consegue che l'impugnata sentenza assolutoria merita integrale conferma.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**21.**

**BIONDO** Salvatore (55)  
Mandamento di San Lorenzo

BIONDO Salvatore classe 1955, è stato unanimemente individuato dai collaboranti escussi con il soprannome “il corto” derivante dalla necessità di distinguerlo, in base alla statura dall’omonimo cugino, nato nel 1956 e denominato invece “il lungo”, al pari di lui uomo d’onore affiliato al medesimo mandamento.

L’appellante è stato a lungo inserito quale uomo d’onore nel mandamento di San Lorenzo, comandato all’epoca dei fatti da Biondino Salvatore, l’uomo tratto in arresto con Salvatore RIINA il 15 gennaio 1993.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno indicato significativi elementi a carico dell’appellante, tutti convergenti non soltanto sulla qualifica di uomo d’onore e sulla particolare vicinanza al Biondino, capo mandamento subentrato alla morte di Gambino, ma anche sul ruolo esecutivo all’interno della cosca.

ANZELMO Francesco Paolo, ha sottolineato che i rapporti del proprio mandamento (la Noce) fossero particolarmente intensi con gli uomini di San Lorenzo poichè i due rispettivi capi, GANCI Raffaele e Gambino Giacomo Giuseppe erano cognati, (f.216 del 26-6-98).



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Ha indicato (ibidem) nel Baglio BIONDO una tenuta nella disponibilità di entrambi i cugini, il “lungo” ed il “corto”, dove si erano verificati numerosi incontri di commissione, circostanza questa esattamente riscontrata da BRUSCA Giovanni (f.79 del 30-1-99).

BRUSCA Giovanni ha indicato nel BIONDO “il corto” l'uomo su cui più contava il Biondino che lo accompagnava assai di frequente (f.76 del 30-1-99).

Il BIONDO era solito altresì mettere spesso a disposizione la propria casa di via Tommaso Natale, oltre al Baglio BIONDO di cui aveva già riferito nei medesimi termini l'ANZELMO, dove il collaborante poteva incontrarsi con GANCI Raffaele e con il RIINA.

Ha aggiunto il BRUSCA di avere commesso insieme all'appellante la strage di Capaci (f.75).

Ha precisato infine poi che “il corto” (ibidem f.159) svolgeva le funzioni di battistrada con la propria auto al RIINA, il giorno dell'arresto di quest'ultimo.

Ha infine ricordato di aver commesso due omicidi con i cugini BIONDO, quello del dott. D'Aleo, con il “corto” e quello del dott. Cassarà con entrambi (ibidem f.215).





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

LA MARCA Francesco (f.53 del 27-10-98) ha peraltro confermato la partecipazione con "il corto" a tale ultimo crimine.

ONORATO Francesco (f.209 del 16-7-98) ha più volte affermato di aver conosciuto entrambi i cugini BIONDO ed ha indicato altresì una serie di omicidi commessi unitamente al "corto" tra cui l'assassinio dell'On. LIMA, quello dei fratelli Sceusa, e molti altri.

GALLIANO Antonino (f.178-179 del 1-7-98) ha riscontrato quanto affermato dall'ANZELMO relativamente al ruolo del "corto" il giorno dell'arresto di RIINA Salvatore, ed ha aggiunto che egli, unitamente all'omonimo cugino che aveva in seguito al suo arresto assunto la guida del mandamento, era uno degli uomini più vicini al Biondino.

La estrema vicinanza del BIONDO al Gambino prima ed al Biondino poi, la disponibilità del Baglio Biondo come base di partenza per taluni efferati crimini come la 'strage della Circonvallazione' sono stati puntualmente (ff. 52 e 142 del 30-9-98) riscontrate anche attraverso le dichiarazioni di GANCI Calogero che ha sottolineato di avere conoscenza di vecchia data con l'appellante.

Già di per sé tali indicazioni, sulla qualifica di uomo d'onore, sullo specifico ruolo del BIONDO all'interno della cosca nel



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

mandamento di San Lorenzo e sul contributo materiale dal medesimo a lungo fornito ad essa, sarebbero sufficienti per giustificare la conferma della sentenza con riferimento alla fattispecie associativa, del resto non specificamente censurata nei motivi di gravame.

Infatti, la pluralità e la convergenza delle dichiarazioni di coimputati o di imputati di reati connesso ex art. 210 cpp, attendibili, sia sotto il profilo personale che sotto quello intrinseco, consente di ritenere integrato il fondamentale requisito di cui all'art. 192 comma III cpp.

Ad avviso della Corte tali dichiarazioni, di autonoma fonte e non sospette di callide operazioni manipolatorie, sono idonee a confortarsi ed a corroborarsi reciprocamente in modo determinante sul piano probatorio.

Ulteriori e decisive indicazioni relative alla posizione dell'appellante, che costituiscono dunque la fonte probatoria principale anche per affermarne la responsabilità nella strage, provengono però dalle affermazioni di FERRANTE Giovambattista, collaborante appartenuto alla medesima famiglia del BIONDO che, com'è noto, ha svolto un ruolo esecutivo nella strage del 19 luglio e, con la propria collaborazione, ha consentito di gettare le premesse per l'identificazione degli altri responsabili.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

I rapporti personali tra il collaborante ed il “corto” erano all’interno del mandamento particolarmente stretti, tanto che il FERRANTE aveva riferito (proc. Capaci 24-10-96) che Carlo Greco, aveva utilizzato proprio il “corto” per fargli sapere poco prima dell’arresto nell’autunno del 1993 che la DIA si stava interessando a lui.

Due sostanzialmente i momenti essenziali delle dichiarazioni di FERRANTE Giovambattista che coinvolgono BIONDO Salvatore “il corto” mettendone definitivamente allo scoperto le dirette responsabilità nella strage in danno del dott. BORSELLINO e degli uomini di scorta.

In primo luogo egli ha riferito quanto accaduto nel pomeriggio dell’11 luglio 1992 in occasione della cd “prova dei telecomandi” quando - come già detto in precedenza - un drappello composto dal collaborante medesimo, da BIONDO Salvatore “il lungo”, e da Biondino Salvatore, si era recato nella Contrada Inserra (dove si trovava il covo di Cosa Nostra occultato all’interno della tenuta Case Ferreri) onde verificare il funzionamento dei suddetti telecomandi, già in dotazione al mandamento di San Lorenzo.

In secondo luogo la narrazione del FERRANTE (ff.115 - 161 del 28-5-98) ha riguardato le fasi salienti del pedinamento svolto la mattina del 19 luglio e culminato con l’esplosione



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

delle ore 17.00 circa innanzi il civico 19-21 di via d'Amelio, trovando un riscontro in quelle convergenti del CANCEMI.

Senza ripercorrere analiticamente tutte le tappe relative al giorno della strage, già più volte individuate anche nella parte generale e comunque ricostruite anche nell'impugnata sentenza con puntuale e condivisibile motivazione, sarà sufficiente ricordare che l'odierno appellante era stato indicato dal FERRANTE:

- in primo luogo presso il 'Car Bar' di via Regione Siciliana a pochi metri dall'abitazione di Biondino Salvatore, dove era fissato il primo appuntamento con quest'ultimo e con lo stesso BIONDO 'il corto'. A bordo della vettura di FERRANTE (Mercedes 190) e del BIONDO (Fiat Uno celeste) i tre si erano spostati poi davanti al punto vendita "Migliore" presso la piazza Strauss;
- in secondo luogo il collaborante ha aggiunto di avere notato per circa un paio di volte la Fiat Uno celeste guidata dal BIONDO, (con a bordo anche il Biondino) e la Fiat Uno con a bordo il CANCEMI ed il GANCI Raffaele, nel corso delle due ore circa di pattugliamento attorno alla casa del dott. BORSELLINO e dopo la suddivisione dei rispettivi compiti, avvenuta in quella piazza Strauss;



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

- il FERRANTE ha affermato di non aver rivisto il BIONDO durante le operazioni pomeridiane, pur sapendo che doveva occupare, sempre insieme al Biondino dal quale non si era mai separato, la zona di piazza Europa tra via dei Nebrodi e viale Strasburgo;
- il collaborante ha aggiunto che dopo la telefonata delle 16.52 ed il boato dell'esplosione si era posto alla guida della propria vettura, ed aveva subito incontrato in via dei Nebrodi il BIONDO ed il Biondino a bordo della Uno seguendoli fino ad una villetta situata dietro Villa Serena;
- da ultimo, presso quell'abitazione - poi risultata appartenere a Priolo Vito - alla presenza, tra gli altri di BIONDO Salvatore 'il corto', aveva avuto luogo il nefasto brindisi per "festeggiare" il buon esito della strage.

Riscontro pieno e di natura individualizzante a tali dichiarazioni, proviene come detto dalle dichiarazioni di CANCEMI Salvatore.

Sul punto le argomentazioni difensive, accennate nei motivi (f.5) e ribadite in discussione, relative alla non esatta sovrapposibilità delle due dichiarazioni, non valgono a smentire l'assunto accusatorio in quanto attengono a marginali particolari di dettaglio che non inficiano il dato essenziale: l'opera di pattugliamento mattutino e pomeridiano



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

e l'emblematica partecipazione al successivo incontro a casa del Priolo.

In particolare il CANCEMI ha infatti affermato infatti (ff.103-106 del 17-6-99) di avere notato il BIONDO in auto con il Biondino durante le operazioni di controllo dei movimenti del magistrato svoltesi nella prima mattinata, mentre era a sua volta impegnato con GANCI Raffaele in quelle operazioni.

In seguito ha riferito di averlo rivisto a casa del cugino Priolo intorno alle 10.30 quando il Biondino aveva comunicato loro che il dott. BORSELLINO non si era recato dalla madre, partendo invece alla volta di Villagrazia di Carini fino all'incontro conclusivo tra le 17 e le 17.30 quando tutti si erano ritrovati, sempre presso l'abitazione del Priolo, per le stesse ragioni indicate dal FERRANTE (il brindisi).

Dalla valutazione unitaria delle due dichiarazioni è possibile notare una convergenza non soltanto sul nucleo fondamentale del loro contenuto (ovvero la presenza ed il ruolo del BIONDO), ma anche su taluni dettagli quali gli orari relativi alle due diverse fasi (la prima mattina ed il pomeriggio dopo le 17.00), i luoghi d'incontro (le strade circostanti la via d'Amelio e la casa di Priolo) e il costante accompagnarsi di BIONDO e Biondino pacificamente riferito da entrambi i collaboranti.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Alla luce di tali elementi infondato appare il rilievo difensivo (f.16 motivi appello) secondo cui i primi giudici avrebbero “*di fatto applicato solo un criterio matematico e quantitativo in presenza di dichiarazioni provenienti da due collaboranti senza badare più di tanto alla qualità dell’apporto conoscitivo offerto*”.

In ossequio pertanto, ai principi generali in tema di valutazione dell’attendibilità della chiamata costituisce, a giudizio della Corte, circostanza processualmente certa che il 19 luglio il BIONDO fu presente a tutta la fase prodromica e successiva alla strage rivestendo peraltro ruolo essenziale poiché finalizzato alla individuazione dei movimenti della vittima.

In tal senso viene superata la specifica doglianza del difensore (f.6 motivi appello) sulla carenza di motivazione dell’impugnata sentenza con riferimento all’inquadramento della condotta partecipativa del BIONDO, laddove le due contestazioni mosse all’appellante - la partecipazione alla “prova dei telecomandi” ed al pattugliamento - hanno trovato specifico riscontro nelle citate dichiarazioni ed hanno così delimitato chiaramente l’ambito di operatività del BIONDO.

E’ altresì circostanza pacificamente accertata, che Biondino Salvatore avesse avuto un ruolo propulsivo nella



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

organizzazione logistica e tattica della strage di via d'Amelio e nella scelta dei partecipanti, ciò si ricava con certezza dal particolare riferito dal BRUSCA in ordine alle modalità con cui quest'ultimo non si era avvalso della sua collaborazione (intorno al 15 luglio) confermandogli però che il crimine era in fase di preparazione, con la significativa espressione “*siamo sotto lavoro*” già indicata (f.159 del 30-1-99) che il BRUSCA ricollegò alla morte del dott. BORSELLINO allorchè ebbe notizia televisiva dalla strage.

Nell'esecuzione di tale compito, il Biondino fu efficacemente affiancato dal “corto” il quale, lo accompagnò nel corso dell'intera giornata del 19 luglio, dopo aver contribuito alla prova di funzionamento del congegno esplosivo.

Lo stesso BIONDO ‘il corto’ si occupò anche, come emerge dalle dichiarazioni di DI MATTEO Mario Santo (f.248 del 9-4-99), di contattare per la concreta collaborazione a livello esecutivo di altri partecipi e tra essi i fratelli GRAVIANO e le persone a loro vicine:

**DI MATTEO** chiesi al Gioe' il motivo per cui questo lavoro non lo facessimo noi, riferendomi al gruppo che aveva già operato a Capaci. Gioe' mi rispose che 'u curtu aveva deciso che dovevano occuparsene i GRAVIANO.

Un terzo significativo elemento è poi derivato della deposizione resa dal FERRANTE nella presente sede – ai sensi dell'art. 603 cpp – laddove questi ha confermato





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dettagliatamente ed a dispetto del tempo trascorso dai fatti, le medesime circostanze già riferite sin dall'inizio della propria collaborazione ed ha aggiunto un particolare, prima trascurato, di rilevante importanza per la valutazione della responsabilità del "corto".

Nei termini seguenti il FERRANTE ha riferito (f.168 del 25-6-01) di aver avuto un colloquio, nel luglio del 1996, con BIONDO Salvatore del '55 all'interno del carcere di Caltanissetta infruttuosamente finalizzato a farlo collaborare, perché "lui sicuramente sapeva".

**PRESIDENTE:** - Ecco, questo e' proprio l'oggetto dell'esame da parte della Corte.

**IMPUT. FERRANTE:** - ... avrei dovuto fare... avrei dovuto fare una dichiarazione spontanea in questo senso. Quando, chiaramente, ho cominciato a collaborare avendo introdotto degli argomenti completamente nuovi sia per la strage di Capaci che credo totalmente nuovi per la strage di via D'Amelio e dopo avere visto praticamente le espressioni di alcuni... di alcuni Procuratori diciamo della Repubblica di Caltanissetta e qualcuno aveva espresso addirittura pure, diciamo, il dubbio che io... che io praticamente dicevo delle cose reali, ho pensato... ho pensato di chiedere a dei magistrati, ai magistrati della Procura di Caltanissetta di farmi incontrare con Salvatore Biondo "il corto" per fare un... praticamente per invogliarlo a collaborare. Questo confronto mi e' stato accordato ed e' stato fatto qui nel carcere di Caltanissetta e chiaramente in presenza dei magistrati e di alcuni avvocati.

**PRESIDENTE:** - Ricorda la data?

**IMPUT. FERRANTE:** - No, la data non... non la ricordo, ma credo che sia stato nel luglio del '96, cioe' praticamente quando... mentre ero ancora, praticamente, qui nel carcere di Caltanissetta. E proprio davanti ai magistrati ho chiesto a Salvatore Biondo "il corto" di cominciare a collaborare, ma soprattutto... cioe' per due motivi l'ho chiesto a Salvatore Biondo "il corto", perche' Salvatore Biondo "il



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

corto" era praticamente l'unica persona con cui ogni tanto si parlava e ogni tanto, praticamente, ci sfogavamo l'uno con l'altro.

**PRESIDENTE:** - Ha detto: "Ci sfogavamo"?

**IMPUT. FERRANTE:** - Sì.

**PRESIDENTE:** - In che senso?

**IMPUT. FERRANTE:** - Nel senso, chiaramente, che di... di tutto quello che si faceva non se ne poteva parlare con nessuno e l'unica persona, chiaramente, con cui potevo parlare, sia io che sfogarsi pure lui, eravamo soltanto... soltanto...

**PRESIDENTE:** - Ma si parlava anche in termini critici, del dramma, di dolore, di preoccupazione?

**IMPUT. FERRANTE:** - Ma... cioè, se ne parlava in questi termini...

**PRESIDENTE:** - Avvertendo il peso della...?

**IMPUT. FERRANTE:** - Sì, chiaramente si sapeva...

**PRESIDENTE:** - [Fuori microfono].

**IMPUT. FERRANTE:** - ... si sapeva perfettamente a cosa si andava incontro, ma è chiaro che non se ne poteva parlare con nessuno...

**PRESIDENTE:** - Quindi con Salvatore Biondo...

**IMPUT. FERRANTE:** - Con Salvatore Biondo "il corto", praticamente...

**PRESIDENTE:** - Aveva un dialogo di questo tipo.

**IMPUT. FERRANTE:** - ... avevo un dialogo di questo tipo. E allora è stata, praticamente, l'unica persona con cui avevo pensato, appunto, che lui... potesse cominciare anche lui a collaborare. Ma non solo, anche perché... **perché sapevo che Salvatore Biondo "il corto", sempre parlando... sapeva perfettamente chi c'era dall'altra parte, cioè praticamente, in poche parole, chi c'era lì in via D'Amelio e quindi...**

**PRESIDENTE:** - Attraverso quali canali? Come faceva a saperlo?

**IMPUT. FERRANTE:** - Loro... loro c'erano stati, lui, Salvatore Biondo "il corto" e Salvatore Biondo lì c'erano stati, quindi lui sapeva praticamente chi c'era, e quindi per offrire sia un quadro completo, ma soprattutto per confermare, visto che c'erano, diciamo, queste preoccupazioni già all'inizio, considerando il fatto che qualcuno aveva detto, appunto, che bisognava buttare quattro anni di lavoro e non avevano intenzione di buttare quattro anni di indagine perché io, praticamente, avevo stravolto tutto quello che loro avevano... avevano fatto, è chiaro che avevo qualche... qualche timore.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Richiesto del perché egli ritenesse che "il corto" sapesse, il FERRANTE ha aggiunto poi che (f.188 del 25-6-01) aveva avuto modo di ricevere taluni chiarimenti sulla tipologia di attentato messo in opera e sulla collocazione dell'esplosivo, dai quali era facile arguire che il BIONDO era a conoscenza anche di dettagli ignoti al FERRANTE, sulle altre fasi della strage.

**Consigliere:** - Due brevissime precisazioni, FERRANTE. Allora, la prima: lei ha detto di avere avuto un confronto in carcere con il BIONDO...

**IMPUT. FERRANTE:** - Salvatore "il corto", sì'.

**Consigliere:** - ... Salvatore "il corto" finalizzato alla sua eventuale collaborazione, perché - lei dice - "lui sicuramente sapeva..."

In qualche misura gliel'abbiamo anche già chiesto, ma - voglio dire - ne avevate parlato del commando di via D'Amelio, degli altri che stavano in via D'Amelio? Altrimenti lei come faceva a sapere? Dice, sì', c'è andato lì con Biondino, ma...

**IMPUT. FERRANTE:** - Sì', ne abbiamo... ne abbiamo parlato con Salvatore BIONDO "il corto" qualche volta, ma ne abbiamo parlato soprattutto in termini di dire: "Va', che sta...?", in poche parole: "Che sta combinando il Cancemi?".

Guardi, c'è stata pure una battuta che nessuno ha preso in considerazione, non so il perché e francamente mi interessa ben poco. C'è stata una battuta per quanto riguardava il collocamento dell'esplosivo; ebbene, il collocamento dell'esplosivo...

**Consigliere :** - Una battuta processuale?

**IMPUT. FERRANTE:** - No, no.

**Consigliere :** - In ambito processuale?

**IMPUT. FERRANTE:** - No, no, io non parlo di battute processuali, perché questa...

**Consigliere :** - Una battuta in che ambito?

**IMPUT. FERRANTE:** - ... questo - ci tengo a precisare questo - è l'unico processo che io sto in parte seguendo, perché tutti gli altri processi non li ho mai seguiti.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**Consigliere** : - Eh, e la battuta a che cosa e' riconducibile allora? Cioe', dove...x

**IMPUT. FERRANTE**: - La battuta e' riconducibile al fatto che abbiamo avuto dei dubbi sul fatto che questa 126 e' stata imbottita... e' stata imbottita, perche' Salvatore **BIONDO**, parlando dell'esplosione...

**Consigliere** : - "Il corto" sempre?

**IMPUT. FERRANTE**: - Sempre "il corto".

**Consigliere** : - Sempre "il corto".

**IMPUT. FERRANTE**: - Mai... con "il lungo" mai altri... altri...

**PRESIDENTE**: - [Fuori microfono]: (?) Case Ferreri.

**Consigliere** : - Finito Case Ferreri "il lungo" non c'entra piu' niente.

**IMPUT. FERRANTE**: - Finito Case Ferreri li' non l'ho visto da nessun'altra parte.

**Consigliere** : - Eh, torniamo...

**IMPUT. FERRANTE**: - E allora, praticamente, il discorso dell'esplosivo... si parlava dell'esplosivo...

**Consigliere** : - Del dubbio sulla 126.

**IMPUT. FERRANTE**: - ... che era praticamente messo in un bidone de... in un bidone di calce.

**Consigliere** : - Di calce?

**IMPUT. FERRANTE**: - Si', esattamente. In un bidone, i bidoni da duecento litri di calce. Cioe' questo...

**Consigliere** : - Si', ma dovrebbe collocare un attimo questa che lei chiama battuta. Cioe', chi eravate?

**IMPUT. FERRANTE**: - In... in occasione, praticamente, di... in occasione di incontri che abbiamo avuto io, Salvatore Biondino e Salvatore BIONDO "il corto" nella stessa area nel carcere di... nel carcere di...

**Consigliere** : - [Fuori microfono].

**IMPUT. FERRANTE**: - ... dell'Ucciardone a Palermo.

**Consigliere** : - E il periodo di questi incontri fra di voi? Grossomodo, eh.

**IMPUT. FERRANTE**: - Eh, il periodo...

**Consigliere** : - Molto prima della sua collaborazione.

**IMPUT. FERRANTE**: - Si', sicuramente molto prima del...

**Consigliere** : - Quindi intorno al '94.

**IMPUT. FERRANTE**: - ... della mia collaborazione. Perche', ripeto, io... cioe', di questo discorso di 126 imbottita non ne so assolutamente niente e la cosa che ci confortava era che, praticamente, le indagini avevano preso una piega sbagliata.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**Consigliere** : - Sia piu' preciso.

**IMPUT. FERRANTE**: - Le indagini avevano preso una piega sbagliata.

**Consigliere** : - E voi eravate soddisfa...

**IMPUT. FERRANTE**: - Piu' preciso di cosi' non...

**Consigliere** : - Al momento eravate soddisfatti di questa...

**IMPUT. FERRANTE**: - E' chiaro.

**Consigliere** : - ... di questa piega chiaramente.

E quindi in quella circostanza avete modo di parlare con il BIONDO di questo discorso esplosivo, bidone 126...

**IMPUT. FERRANTE**: - Che praticamente di questo discorso della 126 non se... cioe'...

**Consigliere** : - E lui mostro' di sapere, evidentemente, per questo lei dice: "Poi ho cercato di farlo collaborare".

**IMPUT. FERRANTE**: - E' chiaro.

**Consigliere** : - Eh, e lo dica.

**IMPUT. FERRANTE**: - Chiaramente io sapevo perfettamente che lui sapeva qualcosa a proposito del...

**Consigliere** : - Degli altri.

**IMPUT. FERRANTE**: - ... effettivamente di dove era stata posizionata questa carica esplosiva.

**Consigliere** : - Quindi, in sostanza, la perplessita' sull'esplosivo ce l'aveva lei e il BIONDO "il corto" gliela chiari', in sostanza. Possiamo dire cosi'?

**IMPUT. FERRANTE**: - In poche parole si'.

Ed ancora ha confermato il FERRANTE al successivo f. 208:

**IMPUT. FERRANTE**: - Si'. Quando si parlava del... quando qualche volta abbiamo parlato con Salvatore BIONDO "il corto" e Salvatore Biondino in occasione di alcuni... diciamo di alcuni giorni che siamo stati all'aria nella stessa... quindi nella stessa aria nel carcere dell'Ucciardone a Palermo, si parlava del fatto che praticamente gli arresti che c'erano... che si erano fatti per la strage di via D'Amelio tutto faceva pensare che praticamente avevano pie... avevano preso delle pieghe sbagliate, quindi un indirizzo praticamente sbagliato rispetto alle nostre, chiaramente, conoscenze. E parlando proprio della 126 si parlava di questo particolare della 126, dice: "Ma quale 126? L'esplosivo e' stato messo in un bidone della calce".

**PRESIDENTE**: - Di calce.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**IMPUT. FERRANTE:** - Adesso, ripeto, io non so se realmente lì c'era una casa in ristrutturazione e c'era il bidone della calce o c'era... non ne so assolu... cioè, non è un dato... cioè, non è una cosa che ho visto io, sono delle cose apprese, così, da Salvatore... da Salvatore BIONDO.

La circostanza, è di per sé indicativa delle conoscenze e del ruolo centrale del BIONDO nell'organizzazione oltre che nell'esecuzione dell'attentato al quale come si è visto aveva peraltro partecipato in prima persona affiancando costantemente in auto il proprio capo mandamento.

La partecipazione esecutiva del BIONDO alla strage nei termini già indicati, è emersa con assoluta certezza, dalle dichiarazioni convergenti di FERRANTE e CANCEMI.

Tale conclamato dato storico, va ricollegato pertanto alle ulteriori dichiarazioni del FERRANTE, sia in ordine alla cd "prova dei telecomandi", che alla circostanza relativa ai successivi colloqui carcerari con il BIONDO ed in particolare a quello finalizzato ad indurlo a collaborare.

Su tale ultimo aspetto, deve precisarsi che la conferma sostanziale sul punto si trae proprio dalle spontanee dichiarazioni del BIONDO (25-6-01) che non ha smentito il verificarsi dell'incontro, pur insistendo sulla estrema brevità del medesimo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Sul punto peraltro, il FERRANTE aveva già precisato che il netto rifiuto da parte del BIONDO 'il corto' era conseguito ad una consultazione con la moglie la quale (f.172 del 25-6-01): non aveva alcuna intenzione di lasciare i suoi familiari per andarsene, praticamente, verso l'ignoto..

Il racconto del FERRANTE in ordine alle specifiche circostanze che coinvolgono la responsabilità del BIONDO, nella parte diversa da quella che ha trovato espressa conferma nelle speculari affermazioni del CANCEMI, idonee a fornire di per sé riscontro ex art. 192 comma III° cp, deve considerarsi attendibile tenuto conto della valutazione generale del contributo probatorio fornito dal collaborante ed in particolare e per le considerazioni che saranno svolte nell'esaminare la posizione di BIONDO Salvatore "il lungo".

Sulla base di tali risultanze deve dunque confermarsi l'impugnata sentenza nei confronti dell'appellante BIONDO Salvatore, responsabile a titolo di concorso materiale - secondo i termini oggetto di specifica contestazione - nel delitto di strage e fattispecie connesse oltre che per il reato associativo di cui al capo I), come contestato.

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata, anche in relazione alle contestate aggravanti di cui ai commi IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Si tratta infatti di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili all'appellante.

La sussistenza del VI° comma si trae invece all'evidenza, dalla comprovata pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva".

Anche sotto il profilo sanzionatorio l'impugnata sentenza merita integrale conferma.

Non è fondata infatti la chiesta applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 438 cpp, peraltro non riproposta nelle conclusioni definitive, per le ragioni diffusamente affrontate nell'ordinanza 23-4-01, cui si può fare integrale riferimento.

Non è parimenti fondata la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cp, avanzata in via subordinata.

I reati contestati infatti, con riferimento alla condotta ed alla gravità di grado massimo delle fattispecie oggettivamente considerate oltre che alla valutazione in termini del tutto





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

negativi della personalità dell'appellante, non consentono l'applicazione della norma di cui all'art. 62 bis cp.

La ratio di quella disposizione, come già sottolineato per altri appellanti, trova fondamento non già nell'assenza di connotazioni negative, (peraltro chiaramente presenti nel caso di specie), ma piuttosto nella presenza di positivi elementi, che possano consentire una diversa e più mite lettura - nella specie assai lontana - dei parametri di cui all'art. 133 cp, relativi alla vita anteatta del reo, alle circostanze di perpetramento del delitto ed al successivo comportamento.

22.

**BIONDO Salvatore (56)**



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

mandamento di San Lorenzo

L'appello proposto dal PM e dal PG avverso il capo della sentenza che ha assolto BIONDO Salvatore classe 1956 dal reato di strage e fattispecie satelliti, affermandone la responsabilità solo per il reato associativo, è fondato e merita accoglimento.

La decisione dei primi giudici è basata infatti solo sulla asserita insufficienza probatoria - in ordine alla residua condotta esecutiva ritenuta sussistente e relativa alla partecipazione alla cd 'prova dei telecomandi' - per difetto di adeguati riscontri alla chiamata in correità, formulata in termini del tutto convincenti a giudizio di questa Corte, da FERRANTE Giovambattista.

La decisione assolutoria si basa poi sul particolare stato fisico dell'imputato che - secondo i primi giudici - versava in condizioni tali, per avere subito la recente sostituzione della valvola cardiaca, da sconsigliarne l'uso in azioni cruente e dinamiche.

Correttamente gli appellanti hanno invece rilevato (motivi PG f.7, motivi PM f.204, 213) un primo elemento di riscontro nel conclamato inserimento nella famiglia e nel mandamento di San Lorenzo, circostanza già idonea a fondare un positivo giudizio sulla credibilità specifica di quanto riferito dal



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

FERRANTE, sia pure limitatamente all'episodio di Case Ferreri, essendo risultato peraltro palesemente infondato, l'ulteriore addebito della partecipazione al pattugliamento non affermato da alcuno dei collaboranti, né *aliunde* ricavabile.

Costituisce un dato processualmente accertato, sulla scorta delle concordi dichiarazioni di tutti i collaboranti esaminati, il ruolo di preminenza associativa di BIONDO Salvatore detto "il lungo" nel mandamento di San Lorenzo ed il forte legame con i cugini Biondino Salvatore e BIONDO Salvatore "il corto".

Risulta altresì provato che dopo l'arresto del Biondino stesso l'appellante aveva, di fatto, assunto la guida del mandamento.

Una prima significativa conferma del ruolo associativo del BIONDO, scaturisce dal suo palese e strumentale mendacio in ordine al soprannome che gli era attribuito per differenziarlo, come già detto, dall'omonimo cugino.

A fronte di una totale concordia sul punto di tutte le voci dei collaboranti, nel corso delle spontanee dichiarazioni del 2-4-01 (f.28) innanzi questa Corte, l'interessato ha negato tale attribuzione sostenendo che si trattava di mere ed infondate indicazioni dei collaboratori.

Non è dato peraltro intravedere ragioni logiche per cui costoro avrebbero dovuto, mentendo, attribuire all'appellante, contro la verità dei fatti, un soprannome in realtà inesistente.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Sul ruolo del BIONDO del '56, significative appaiono innanzi tutto le dichiarazioni del BRUSCA il quale (f.85 del 23-1-99) ha individuato il momento in cui i "nuovi capi mandamento" tra i quali l'appellante, si erano incontrati per deliberare azioni criminose a vario titolo, precisando che (f.82 del 30-1-99) lui stesso ed il Bagarella erano autori dell'indicazione del BIONDO quale reggente il mandamento di San Lorenzo, nomina fondata sulla provata fede del medesimo.

CANCEMI Salvatore (f.144 del 23-6-99) ha esplicitamente riferito che entrambi i cugini erano assai vicini al Biondino, unitamente al FERRANTE, accreditando con ciò ulteriormente la versione di quest'ultimo collaborante sulla composizione e sulla partecipazione congiunta dell'intero quartetto alla prova di Case Ferreri del 11-7-92.

Così CANCEMI testualmente:

**P.M.:** - Abbiamo parlato tante volte di Salvatore Biondino e del suo ruolo. Le faccio una domanda specifica: chi erano, all'interno della famiglia e del mandamento di San Lorenzo, gli uomini d'onore più vicini a Salvatore Biondino, quelli di cui si serviva più che degli altri per gli affari di "Cosa Nostra"?

**CANCEMI SALVATORE:** - Ma io quello che vedevo, che potevo constatare con i miei occhi era il Ferrante Giovan Battista, il Biondo "il lungo" e il Biondo "il corto", li chiama... per distinguerli si chiamavano così, "u curtu" e "u lungo". Questi erano quelli che io vedevo che erano più vicino a lui.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Come già sottolineato nell'affrontare la posizione del "corto", anche GANCI Calogero (52 e 142 del 30-9-98), GALLIANO Antonino (f.178-179 del 1-7-98) ed ONORATO Francesco (f.209 del 16-7-98) hanno narrato dei loro rapporti di conoscenza con entrambi i cugini BIONDO e dei rispettivi soprannomi, descrivendone i ruoli e la disponibilità delle abitazioni (tra cui il Baglio BIONDO) quali luoghi di partenza per la commissione di delitti ritenuti strategici per l'organizzazione.

Il quadro probatorio, chiaramente emerso sulla qualifica e sul ruolo di BIONDO Salvatore e sui suoi rapporti personali con gli altri protagonisti della vicenda, trova altresì conferma nelle affermazioni di FERRANTE Giovambattista (f.214 ss. del 25-6-01) relative sia alle funzioni di "cassiere" del BIONDO nel mandamento di San Lorenzo, sia alla disponibilità di un locale - bunker in piazzetta Majo, circostanza quest'ultima emersa in sede di controesame difensivo e confermata dallo stesso imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni.

**P.G.** : - Senta, lei nell'esame che ha reso in primo grado fa un riferimento a questo, dice "il lungo" dove teneva i soldi, dove li nascondeva, pero' non e' localizzato, e' descritto, diciamo, piu' o meno... Non lo ricorda questo?

**IMPUT. FERRANTE:** - Allora, i soldi che teneva... parte dei soldi che teneva Salvatore Biondo "il lungo"... lui aveva un... cioe', un posto praticamente a casa sua, dove li nascondeva...

**P.G.** : - Ecco, e "casa sua" alla quale si riferisce qual e'?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**IMPUT. FERRANTE:** - "A casa sua" praticamente nel baglio Biondo...

**P.G. :** - Ecco, nel baglio Biondo.

**IMPUT. FERRANTE:** - ... e che, praticamente, confina con la via Regione Siciliana, e quindi c'e' un primo cancello, quello elettrico, e poi c'e' un secondo cancello che e'... un secondo e un terzo cancello, comunque ci sono o un altro o altri due cancelli che sono sempre rimasti praticamente chiusi. Alle spalle di questo cancello loro... cioe', lui aveva una roulotte, non so se era sua o del fratello, comunque li' davanti praticamente avevano una roulotte, e sotto questa roulotte praticamente c'era un buco nel terreno e li' aveva sotterrato un bidoncino, dove appunto teneva qualche pistola e dei soldi che praticamente arrivavano e li conservava.

**P.G. :** - Benissimo. Nessuna domanda, Presidente.

**PRESIDENTE:** - Grazie. L'avvocato Falzone voleva concludere l'esame?

**AVV. LA BLASCA:** - Presidente, c'era un'ultima domanda della difesa.

**PRESIDENTE:** - Dopo diamo... Prego.

**AVV. LA BLASCA:** - Si'. Lei e' a conoscenza se a piazzetta Maio ci fosse un bunker?

**PRESIDENTE:** - Piazzetta...?

**IMPUT. FERRANTE:** - Maio.

**AVV. LA BLASCA:** - Maio.

**IMPUT. FERRANTE:** - Si'.

**AVV. LA BLASCA:** - Ah, si'. Puo' riferire allora...?

**IMPUT. FERRANTE:** - Allora, per quanto riguarda il discorso in linea di massima, diciamo, di piazzetta Maio, praticamente piazzetta Maio e' stata acquistata a suo tempo da... da un certo **Cina'**, che era zio di Nino **Cina'**, uomo d'onore della nostra famiglia, comunque parente suo, e questa casa praticamente l'aveva intestata Salvatore Biondo "il lungo". In questa casa si e' fatto un... praticamente un bunker chiamiamolo, comunque era, praticamente, una stanza... chiamiamola una stanza sotterranea e se ne era occupato, praticamente, Salvatore Biondo "il lungo". A parte che comunque i lavori li aveva fatti... li aveva fatti un cugino di Salvatore Biondo, si chiama D'Alessandro... non mi ricordo adesso il nome, comunque li aveva fatti, praticamente, mentre la casa l'aveva intestata Salvatore Biondo "il lungo".



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Il quadro probatorio univocamente emerso a carico del BIONDO e che dà pieno fondamento alla ritenuta responsabilità per il reato associativo, del resto non contestato se non in termini di mera genericità nei motivi di impugnazione, è perfettamente compatibile con il ruolo specifico che il FERRANTE ha attribuito al BIONDO "lungo" in ordine alla fondamentale circostanza della cd 'prova dei telecomandi', (avvenuta in condizioni definite "estreme") ovvero del radiocomando a distanza per l'esplosione della carica modificato dal Biondo Giuseppe e che costituisce un passaggio cruciale nella preparazione della strage.

Tale prova avvenne secondo le dichiarazioni del FERRANTE nei termini seguenti (ff. 52-67 del 28-5-98):

**P.M.** : - Lei ha detto che BIONDINO le disse di andare a fare la prova del telecomando.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì.

**P.M.** : - Ha anche ricordato che era sabato, perché il cantiere, ci ha spiegato, era chiuso. Ci vuole riferire, a questo punto, quanti eravate ad effettuare questa prova, chi eravate? E poi le farò altre domande.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, eravamo in quattro ed ero, appunto, io, SALVATORE BIONDINO ed i due cugini, i SALVATORE BIONDO, quindi, sia "il lungo" che "il corto", tutti e due. Siamo stati lì, appunto, come ho detto, il... era il sabato pomeriggio e la prova dei telecomandi è stata fatta, appunto, il sabato pomeriggio. Non ricordo...

**P.M.** : - Come siete arrivati sul posto?

**PRESIDENTE:** - "Non ricordo..."?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Non ricordo esattamente l'ora, ma era il sabato pomeriggio. Siamo arrivati con le nostre autovetture,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

io avevo il... un Mercedes 190; SALVATORE BIONDO "il lungo" aveva una Fiat Uno scura a quattro porte; SALVATORE BIONDO "il corto" aveva una... mi pare una Fiat Uno celeste, celestina; SALVATORE BIONDINO è venuto assieme a SALVATORE BIONDO "il corto", praticamente, diciamo... cioè, quasi... camminavano, praticamente, quasi sempre assieme.

**P.M.** : - C'erano dei motivi per cui camminavano assieme e per cui c'erano tre macchine quel giorno?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, i motivi perché camminavano assieme, praticamente, camminavano sempre assieme, ma in quel caso si è... si è sfruttata, diciamo, per battere la strada, perché si dovevano andare a prendere i telecomandi.

**P.M.** : - Vuole spiegare alla Corte che significa "battere la strada" ?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - In poche parole, significa controllare, cioè, mandare qualcuno avanti e controllare che, appunto, nella strada non... non c'è nessuno.

**P.M.** : - Chi è arrivato per primo?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, la persona che è arrivata per prima chiaramente ero io, perché dovevo materialmente aprire il cancello; quindi, ho aperto il cancello, ho aspettato sia il BIONDO "il corto" con il BIONDINO, che, appunto, battevano la strada. Poi è entrato SALVATORE BIONDO "il lungo"; ho richiuso il cancello e nel frattempo loro, chiaramente, erano già arrivati nell'altro cancello... nell'altro cancello. Si è sceso il telecomando... il telecomando... comunque, era il sacchetto dove c'erano i due, praticamente, pezzi che servivano a fare questa prova.

**P.M.** : - Chi aveva in mano questo sacchetto quando lei è arrivato?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Il sacchetto l'ho visto a SALVATORE BIONDINO, però, come ho detto poco fa, SALVATORE BIONDINO assieme al BIONDO "il corto" batteva la strada, quindi, materialmente prima l'aveva... cioè, l'aveva preso, praticamente, SALVATORE BIONDO "il lungo".

**P.M.** : - Perché l'aveva preso BIONDO "il lungo"?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Perché il... i telecomandi... perché i telecomandi erano cinque, non era soltanto quello lì, quindi, il telecomando, uno dei cinque telecomandi, praticamente, è stato preso dal baglio... dal baglio piazzetta Majo; si chiama, praticamente, piazzetta Majo; è una di quelle proprietà che ho indicato alle Autorità di Palermo, ho detto che è stata comprata, appunto, con i soldi, diciamo,





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

di "Cosa Nostra", quindi illeciti, e questi telecomandi erano conservati lì sotto.

**P.M.** : - Questo immobile era intestato a chi?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - A me, personalmente a me.

**P.M.** : - Ce lo vuole descrivere? Aveva delle caratteristiche particolari?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Caratteristiche... eh, sì'. Aveva, praticamente, una stanza sotterranea; a questa stanza si accedeva da una botola che scorreva su due binari, ed era, praticamente, costruita, diciamo, nel bagno; c'era un piccolo bagno e questa botola scorreva a... diciamo, scomparsa sotto... andava a finire sotto un'altra stanza che aveva il livello... il livello, diciamo, del... il piano... il piano più alto. Quindi, si scendeva tramite una scala e lì sotto c'era questa stanza sotterranea, e lì c'erano questi telecomandi; e SALVATORE **BIONDO** "il lungo" ne aveva preso uno, cioè, uno... una coppia. SALVATORE **BIONDO** "il lungo" aveva anche lui le chiavi di quell'immobile.

**P.M.** : - Soltanto per ubicarlo meglio questo immobile, lei ha detto piazza Majo. Ci vuole dire dov'è, in che zona è, in quale mandamento ricade questa piazza Majo?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, il mandamento, chiaramente, è sempre San Lorenzo; è nel territorio della famiglia di San Lorenzo. Praticamente, si tratta della via... via Tranchina, che è la via dove abita SALVATORE BIONDINO. Si oltrepassa la via Ugo La Malfa, via Reg... la via Regione Siciliana e si fanno circa un cinquanta - settanta... un cinquanta metri e sulla destra c'è questo... questo...

**P.M.** : - Questo immobile.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Questo immobile.

**P.M.** : - Poi parleremo delle caratteristiche del congegno. Lei ha detto di averlo visto in mano a BIONDINO in un sacchetto e che era formato da due componenti. Ci vuole spiegare dove erano custoditi a loro volta questi due componenti, ciascuna di

**P.M.** : - queste due componenti?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, spero di essere chiaro. I telecomandi... siccome si trattava di una ricevente ed una trasmittente, quindi erano due cose distinte e separate, e siccome dovevano essere sempre abbinate perché, come ho detto poco fa, ne avevamo cinque coppie, e ognuna di queste trasmittenti doveva funzionare esclusivamente con la propria ricevente. Praticamente, era... era combinato così: c'era il sacchetto con la trasmittente; la trasmittente messa nel sacchetto e legata; la ricevente messa in un altro sacchetto e legata, e tutte e due messe in un unico sacchetto, appunto, per



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

non... per non scambiarsi con le altre... le altre coppie che erano rimaste, che erano a parte lì.

**P.M.** : - Torniamo a case Ferreri. Come si è materialmente verificata questa prova di telecomando?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, noi, praticamente, appena arrivati, poi si è aperto l'altro cancello e SALVATORE **BIONDO** "il lungo" ha portato la macchina nel... diciamo, nella parte opposta all'entrata. Praticamente, per individuarla, ci sono, praticamente, due magazzini: uno ha il tetto... cioè, è senza tetto perché si è bruciato, e l'altro... sono praticamente paralleli questi due magazzini. E la macchina l'ha, praticamente, fermata lì davanti. Poi, praticamente, quello che si è fatto è stato questo qui: SALVATORE **BIONDO** "il lungo" ha... diciamo che ha montato... ha montato la ricevente.

**P.M.** : - Ma l'ha montata perché la sapeva montare? Cioè, era in grado di montarla?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, l'ha montata seguendo, diciamo, delle istruzioni; delle istruzioni che erano scritte su un... su un foglio di carta. Praticamente, lì c'era scritto come bisognava montare la ricevente; per la trasmittente non c'era bisogno, comunque, andiamo sulla ricevente. La ricevente, praticamente, non si dovevano cambiare i poli del... diciamo, della batteria, altrimenti non... si sarebbe bruciato tutto... tutto l'apparato; quindi, c'era scritto che la pinzetta con il filo rosso doveva essere... adesso io materialmente non... non lo ricordo se era quella con il... la pinzetta rossa doveva essere nel polo negativo o, viceversa, in quello positivo; comunque, c'erano scritte... c'erano scritte, praticamente, queste cose.

**P.M.** : - Ma queste pinze, questa rossa o l'altra, da che cosa dovevano essere collegate e sono state collegate?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, praticamente, il discorso è stato questo: il... diciamo, la trasmittente... c'erano dei fili che uscivano...

**PRESIDENTE:** - Stiamo parlando della...?

**P.M.** : - No, della ricevente stiamo parlando.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Scusi, della ricevente. Allora, la ricevente, praticamente, era composta da questo... da questo apparato. Uscivano dei fili ed era una piattina di fili con all'estremità collegate delle pinzette; queste pinzette dovevano essere collegate ai poli della batteria, e quindi funzionava a dodici volt. Poi, praticamente, si doveva togliere l'antenna dal sacchetto e già era, praticamente, pronta. In quel caso...



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**P.M.** : - Cioè, "dal sacchetto" significa che doveva rimanere all'esterno quest'antenna o all'interno?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista** : - Guardi, teoricamente l'antenna avrebbe dovuto funzionare mettendola all'esterno della macchina, però siccome ci era stato assicurato che la potenza dell'apparecchio era abbastanza elevata, si doveva... diciamo che si doveva collaudare in condizioni estreme, cioè doveva avere avanti... sia avanti che dietro delle... degli immobili per... per provarla, appunto. Era questo qui il fatto: si doveva provare, appunto, in queste condizioni. Poi, praticamente, si è preso un filo con un detonatore e questo filo si è allungato... Adesso non saprei essere preciso, comunque si potrà misurare eventualmente la distanza che c'è, ma dovrebbe essere attorno, non so, quaranta - cinquanta metri, non... non più di questa... Praticamente, si è allungato, diciamo, il detonatore con il... con un filo; questo detonatore si è messo all'interno di un... di un recipiente di una latta da venti litri e si è portato nella parte superiore delle case Ferreri, quindi verso la montagna. Per individuarlo meglio c'è un piccolo abbeveratoio e un albero d'ulivo con delle pietre e, praticamente, questo detonatore dentro questa latta si è messa lì dentro.

**P.M.** : - Le sono state spiegate le ragioni per cui si è reso necessario allungare questo filo di trenta - quaranta - cinquanta metri?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista** : - La ragione era che non si doveva, chiaramente, distruggere, perché quello lì si doveva provare se effettivamente funzionava; quindi, non si doveva distruggere quell'apparato, anche se il detonatore senza... senza esplosivo forse non avrebbe fatto, diciamo, grossi danni. Ma è chiaro che si doveva salvaguardare, diciamo, la ricevente, e quindi si è allungato, appunto, questo filo per questo... per questo motivo.

**P.M.** : - Questo per la sistemazione della ricevente.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista** : - Sì.

**P.M.** : - Chi è rimasto sul posto dopo avere preparato materialmente la ricevente?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista** : - Allora, sul posto è rimasto SALVATORE **BIONDO** "il lungo" e SALVATORE BIONDINO. SALVATORE **BIONDO** è rimasto, diciamo, quasi a metà strada per vedere se eventualmente veniva... se poteva venire qualcuno in quei... diciamo, in quei minuti, durante la prova. Io ho invece fatto un'altra cosa: ho, praticamente, provato la trasmittente. Faccio una piccola premessa: SALVATORE **BIONDO** "il lungo" mi aveva spiegato, praticamente, che per la prova della trasmittente non c'era bisogno



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

di... non c'era bisogno, diciamo, della sua presenza perché tutto quello che si doveva fare era mettere un cavetto nel... nel porta - accendini della macchina; cioè, praticamente, si toglie l'accendino elettrico e si mette questo... e si doveva mettere questo... questo affare. Adesso non... non so...

**P.M.** : - Accendisigari? Cosa intende dire?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì, nel porta... nel porta - accendisigari. Praticamente, funzionava come quelle lampadine che si mettono nel porta - accendisigari; era, praticamente, una presa di corrente, in poche parole.

**P.M.** : - E doveva fare soltanto questo o doveva fare altre cose?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, scusi... Va bè, questo era quello che si...

**P.M.** : - Per collocarlo, chiaramente.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - ... doveva fare per... per farla funzionare. Quindi, cosa ho fatto: sono andato io... sono andato all'altra estremità del cancello, e precedentemente mi era stato detto che avrei dovuto schiacciare il pulsante. Per quanto riguarda il pulsante, ricordo che... credo che erano due i pulsanti, però, comunque, si doveva schiacciare il pulsante rosso. Questo pulsante rosso si doveva schiacciare tenendolo premuto per qualche secondo e poi lasciarlo; quindi, non fare, diciamo, una cosa molto veloce. Si doveva tenere schiacciato proprio materialmente per qualche secondo. Io me ne sarei accorto del funzionamento perché si sarebbe accesa pure una lampadina che si trovava lì. Quindi, praticamente, cosa ho fatto: ho messo... ho aperto il sacchetto, si è tirata fuori l'antenna e anche se l'antenna non... ripeto, come ho detto poco fa, non necessariamente si doveva mettere all'esterno; quindi, appena sono arrivato io, diciamo, all'estremità del... nelle vicinanze del cancello, con precisione mi trovo vicino al pozzo, perché su questa strada sulla sinistra, diciamo, quindi sul lato monte, andando verso... in direzione case Ferreri, sul lato monte c'è un pozzo. Mi trovo lì. Lì ho premuto il telecomando, diciamo... il pulsante; si è accesa la lampadina e poi sono ritornato... sono ritornato lì, dagli altri.

**P.M.** : - Quando è arrivato lì ha constatato se la prova era andata a buon fine?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì, quando sono arrivato lì ho... chiaramente, prima mi hanno detto che era... il detonatore era scoppiato, quindi si è tolto il filo; praticamente, si è raccolto tutto, si è messo di nuovo tutto nei sacchetti, e siamo rimasti un altro pò lì a



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

parlare e, diciamo, che in questo... in questo discorso ricordo un particolare: cioè, proprio in questo... dopo che ci siamo messi lì a parlare dieci minuti, ricordo, appunto, che SALVATORE BIONDO "il corto" raccomandava al cugino di essere puntuale nel consegnare questa... diciamo, questa coppia di telecomandi. Glielo raccomandava perché il cugino normalmente non era mai puntuale agli appuntamenti, quindi gli aveva raccomandato proprio per questo motivo.

**P.M.** : - Ma disse BIONDO "il corto" a BIONDO "il lungo" quando era questo appuntamento e dove era?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, dove... dove no. Lui doveva andarli a consegnare, mi pare, proprio all'indomani e gli raccomandò... comunque, cioè, il discorso che mi fa ricordare con esattezza questo è proprio questo: il fatto che gli raccomandò di non ritardare all'appuntamento, perché già... evidentemente, già l'appuntamento lo avevano già preso.

**P.M.** : - Disse BIONDO "il corto" cosa doveva fare BIONDO "il lungo"? Se doveva limitarsi a consegnare l'apparato o doveva fare qualche altra cosa.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, doveva, praticamente... mi pare che doveva spiegare il discorso, diciamo, del montaggio; però se effettivamente doveva... cioè, io non capivo effettivamente se doveva montarlo lui o doveva spiegare lui come si doveva montare, praticamente, questo apparato.

**P.M.** : - Lei ha detto di essersi posizionato all'altezza di un pozzo nelle vicinanze del cancello. Ci può dire che distanza c'era fra la sua macchina e la macchina che conteneva la ricevente?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Ma, guardi, così' ad occhio e croce, credo che sia all'incirca duecentocinquanta metri. Sicuramente.

**P.M.** : - Ci può dire se la visuale fra le due macchine, cioè l'area che distanziava le due macchine, era libera o se c'erano degli immobili, degli ostacoli?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, praticamente le due macchine non si vedevano, anche perché lì c'è una... una semicurva e poi viene tutta la parte della montagna e, comunque, da lì, cioè, diciamo, dal cancello, quindi dal secondo cancello in poi, c'era tutto il caseggiato.

**P.M.** : - Questa collocazione delle macchine è stata casuale o studiata, organizzata appositamente?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Gliel'ho detto: si doveva fare in modo, diciamo, che questi telecomandi funzionavano e si dovevano



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

provare, praticamente, in condizioni estreme; dovevano essere... cioè, il discorso doveva essere questo qui e quindi, materialmente, dovevano esserci, diciamo, più ostacoli.

**P.M.** : - Complessivamente quanto è durata questa prova? Cioè, la prova tecnica, chiamiamola.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Ma, guardi, la prova tecnica... perché il montaggio sostanzialmente è facilissimo; la prova tecnica sarà durata forse una decina di minuti, dieci minuti, un quarto d'ora.

**P.M.** : - Completando questo discorso: è durato il tempo che lei ci ha detto, e poi come siete andati via? Le modalità di questo vostro allontanamento da case Ferreri.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Va bè, il discorso è sempre quello lì: siccome doveva portarlo via SALVATORE **BIONDO** "il lungo", perché avrebbe dovuto lui consegnarlo, io, praticamente, sono andato sempre ad aprire il cancello, perché il cancello si doveva aprire, quindi è andato SALVATORE **BIONDO** e SALVATORE BIONDINO con la stessa macchina, e poi dietro c'era SALVATORE **BIONDO** "il lungo". Poi, io ho richiuso il cancello e non...

**P.M.** : - Prima della descrizione del telecomando come tecnica, come parti tecniche, io vorrei sapere una cosa. Lei, più volte, ha parlato di più di un telecomando, ha parlato di cinque telecomandi. Questi cinque telecomandi dov'erano custoditi?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, i cinque telecomandi erano custoditi... mi pare di averlo già detto, comunque... va bè...

**P.M.** : - Sì. Cioè, no, lei ha parlato di uno. Volevo capire...

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - No, no, lo ripeto.

**P.M.** : - ... se erano tutti custoditi nello stesso posto.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - I cinque telecomandi, quando sono stati presi, erano custoditi tutti a piazza Majo, nella piazzetta Majo.

Sul piano oggettivo un primo concreto riscontro a tali dichiarazioni, scaturisce dalle dichiarazioni del teste Isp. PALUMBO (p.147 e 148 del 5-6-98) che confermando la versione del FERRANTE nella parte relativa ad una Fiat Uno a 4 porte, ha sottolineato la disponibilità in capo al "lungo" di



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

due FIAT Uno entrambe bianche e di una terza di colore grigio Glasgow.

**Teste PALUMBO F.:** - Sì, abbiamo... consulto un attimo. Dunque, lui è stato identificato il febbraio '91, io parlo di **BIONDO** SALVATORE "il **lungo**", quindi classe '56, a bordo di una Fiat Uno Diesel, targata PA 855063 di colore bianco, che risulta intestata ad un certo D'AGOSTINO VINCENZO. Inoltre, l'unico parente ad avere una autovettura dello stesso tipo, quindi Fiat Uno 45 Fire...

**P.M.:** - La targa.

**Teste PALUMBO F.:** - La targa è PA A86024, risulta intestata a CINTURA SILVIA, moglie del fratello LEONARDO.

**P.M.:** - Queste due autovetture Fiat Uno erano in circolazione nel 1992?

**Teste PALUMBO F.:** - Sì, erano in circolazione.

**PRESIDENTE:** - Non abbiamo capito il colore di questa seconda Fiat Uno.

**Teste PALUMBO F.:** - Bianca.

**PRESIDENTE:** - Pure la seconda?

**Teste PALUMBO F.:** - Sì.

**P.M.:** - C'è un'altra autovettura che io leggo dagli atti, di un altro colore.

**Teste PALUMBO F.:** - Sì, una grigio **Glasgow** metallizzato.

**PRESIDENTE:** - E di che stiamo parlando ora? Che autovettura è?

**Teste PALUMBO F.:** - È una terza autovettura targata Palermo... una Fiat Uno 70 SX, targata PA A48067.

**P.M.:** - Ci vuole dire fino a quando a tenuto questa autovettura? Se era circolante nel '92, soltanto questo.

**Teste PALUMBO F.:** - Sì, sì, era circolante.

La dichiarazione del FERRANTE, che deve superare un vaglio di attendibilità particolarmente rigoroso per essere rimasta priva di altri riscontri da parte degli altri diretti partecipanti (ovvero i due BIONDO ed il Biondino), trova una



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

prima conferma sul piano logico nel successo del collaudo di quel congegno, atto ad innescare a distanza l'esplosione, che era stato modificato ad iniziativa di Biondo Giuseppe, cugino degli omonimi e deceduto nelle more del processo.

Non è dubbio altresì che proprio l'esito positivo della prova menzionata dal FERRANTE, e che prevedeva l'uso di telecomandi detenuti da BIONDO il "lungo", fu determinante per la successiva esecuzione dell'attentato perché dimostrò che il congegno era funzionale allo scopo e quindi il piano di attivazione a distanza poteva essere positivamente attuato, come in effetti accadde in via d'Amelio.

Resta da stabilire per quale ragionevole motivo, che sfugge ad un'indagine condotta con gli ordinari criteri della logica, il FERRANTE, dopo aver riferito il vero su tutti i diversi passaggi dell'operazione ed in particolare sugli altri componenti del gruppo, (il Biondino, 'il corto' e lui stesso) abbia deliberatamente voluto mentire con riferimento al "lungo". I tre indicati dal FERRANTE peraltro, erano strettamente legati tra di loro da vincoli di parentela, oltre che criminosi, ed inseriti in profondità nel mandamento mafioso di San Lorenzo, ove la prova aveva avuto luogo. Il dato costituisce un ulteriore, evidente, insormontabile, riscontro logico.





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

E' peraltro da escludere qualsiasi intento calunniatorio perché a fronte di una specifica contestazione in questa sede e modificando quanto dichiarato (f.113 del 28-5-98), il FERRANTE ha categoricamente escluso la presenza del "lungo" nel corso del pattugliamento del 19 luglio, facendo così cadere il secondo dei due addebiti specifici contestatigli. Peraltro la fondatezza dell'assunto del FERRANTE, in ordine all'episodio di Case Ferreri nel suo complesso, scaturisce dal fatto:

- 1) che l'esperimento menzionato costituì sul piano tecnico il prologo ineludibile a quelle modalità di consumazione della strage, riducendo residualmente qualsiasi possibilità di insuccesso di ordine strettamente tecnico legati al funzionamento a distanza dell'ordigno;
- 2) che in particolare i telecomandi utilizzati corrispondevano esattamente a quelli da cui fu azionato l'ordigno in via d'Amelio;
- 3) che tutti i partecipanti all'esperimento, presero poi parte al pattugliamento come *aliunde* riscontrato (CANCEMI), con eccezione del "lungo" verosimilmente non convocato proprio allo scopo di minimizzare i rischi dinamici dell'azione con l'esclusione un soggetto



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

cardiopatico, di cui non era consigliabile l'impiego in un'azione di prima linea.

- 4) Che il luogo indicato per l'esperimento costituiva un punto abitualmente utilizzato dagli uomini di San Lorenzo per detenere armi ed esplosivi come poi confermato dalla deposizione del Col. BRUNO (23-4-01) sui sequestri ivi eseguiti il 14 e 15 luglio 1996;

Sul piano della valutazione probatoria, con riferimento alla regola fissata dall'art. 192 III° comma cpp, il vero problema all'esame della Corte, consiste nell'individuare un sufficiente grado di riscontro esterno individualizzante all'affermazione del FERRANTE, collaborante attendibile sia sotto il profilo personale che intrinseco, attesa la coerenza e la precisione dell'esposizione sopra riferita.

La giurisprudenza nel sottolineare che i riscontri sono per loro natura atipici, ha esplicitamente evidenziato la possibilità che gli stessi possano consistere anche in elementi preminentemente se non esclusivamente di ordine logico. (Cass. pen., sez. V, 30 giugno 1993, Dell'Anna; Cass. pen., sez. II, 17 dicembre 1992, Di Salvo) ed anche nelle acquisizioni probatorie eventualmente già utilizzate per affermare la credibilità del dichiarante (Cass. pen., sez. III, 31 agosto 1993, Villelli).



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

La Suprema Corte ha peraltro affermato che tali elementi potranno utilizzarsi correttamente purché idonei a convalidare *aliunde* l'attendibilità dell'accusa, e gli elementi di responsabilità potranno trarsi da qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga logicamente nella stessa direzione della chiamata in correità. (Cass. 13.6.96, n. 6040, Cass. sez.IV 5.4.1996 Conti, e da ultimo Cass. Sez. II, 10.2.1998, Stratigopoulos e altri)

Come già sottolineato nella parte generale infatti, ed in ossequio all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte consolidatosi negli anni sull'argomento, la imprescindibile necessità dei riscontri individualizzanti, non può giungere a negare la cosiddetta efficacia traslativa interna della chiamata in correità.

Se dunque "I riscontri oggettivi ed esterni alla chiamata in correità devono specificamente riguardare il singolo accusato e ciascun fatto a lui ascritto (vedi Cass.sez. II 1.10.1996, Cass. sez. II 1.4.1996, Cass. 6.12.1996, Arena ed altri) e se la c.d. efficacia traslativa interna della chiamata in correità non è ammissibile *tout court*, risponde altresì al vero che l'esigenza, ricollegabile alla tutela della prova orale, non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, pretendendosi così un riscontro individualizzante per ciascun episodio.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

E' invece sufficiente - proprio come nel caso delle richiamate dichiarazioni del FERRANTE - un richiamo all'identica natura dei fatti, alla coincidenza dei personaggi, all'inserirsi delle condotte in un contesto relazionale unico e stabile sì da valere, tali elementi, come riscontro logico, in assenza di dati contrari, alla probabile partecipazione del soggetto a vicende analoghe a quelle in cui è provata la sua responsabilità Cass. pen., 24 gennaio 1991, Poli, Cass. pen. 21 marzo 1996 n. 2968.

In tale ottica si è riconosciuto che gli elementi di riscontro possano essere costituiti da tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni, collegamenti e relazioni (spaziali o temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato (Cass. sez. I, 5.4.93, Pullarà) ed, ancora, che l'elemento estrinseco di riscontro possa essere ravvisato anche in ricognizioni di cose, in riconoscimenti fotografici, in accertamenti di polizia giudiziaria, in legami esistenti tra il soggetto accusato e altri soggetti facenti parte del medesimo sodalizio, nell'accertata disponibilità di immobili dettagliatamente descritti come luoghi di consumazione di reati, a condizione, ovviamente, che tali elementi siano oltre che certi, "anche univocamente interpretabili come conferma



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

dell'accusa" (Cass. Pen. 14.12.1990 n. 16464, Cass. Sez. IV 4.5.1996, Perez).

Ancora sotto il profilo del carattere individualizzante della chiamata, e cioè del collegamento tra accusa e fatto attraverso il singolo imputato, la giurisprudenza ha chiarito che debba prevalere nel giudizio, l'idoneità dell'elemento ad «individualizzare» la chiamata in correità, a confermare cioè i profili del fatto che riguardino le persone accusate.

Nel tentativo di meglio definire l'ambito di rilevanza di tali riscontri la giurisprudenza ha chiarito comunque che l'esigenza degli altri elementi atti a corroborare le accuse non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano,

«essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza» ed ha precisato, inoltre, che l'esigenza che la dichiarazione «sia corredata da elementi di riscontro e che questi abbiano carattere di specificità, implica soltanto che i detti elementi siano ricollegabili al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, ma non anche che siffatto collegamento abbia carattere di esclusività, nel senso cioè che non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti" (Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1993, Algranati).

Tanto più deve ritenersi fondata tale circostanza interpretativa quando, come nel caso di specie, trattandosi di organizzazioni mafiose caratterizzate da rigorosa compartimentazione ed elevata "impermeabilità" e segretezza



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

di attività, ruoli e condotte, il riferimento fornito dalla prova orale, e così il riscontro ad essa, non può ontologicamente inferire ogni singolo fatto, ed ogni dettaglio di ogni singolo fatto, essendo sufficiente che ad una personale ed intrinseca attendibilità si accompagni il riferimento incrociato sia pure solo parziale.

La considerazione deve valere poi, a maggior ragione, quando l'assenza di riscontri relativi ad una determinata circostanza non è determinata da atteggiamenti reticenti o altri elementi comunque negativi che impediscano di raccogliere ulteriori fonti indiziarie ma semplicemente, come nel caso di specie, dalla oggettiva impossibilità che altri riferisca su quel fatto per il contesto logistico e temporale nel quale esso si è verificato e per la totale 'chiusura' degli altri protagonisti.

Tale dato, ad avviso della Corte, si attaglia perfettamente al caso di specie se si considera che il FERRANTE ha riferito un fatto che coinvolgeva la partecipazione di ben tre persone, oltre a lui, tutte radicate in profondità nel mondo mafioso, nessuna delle quali ha reso versioni alternative.

A giudizio della Corte dunque, non vi è, nel caso di specie, neppure la necessità di fare ricorso al cd principio della "scindibilità o frazionabilità" delle dichiarazioni dei



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

collaboratori di giustizia e, quindi, alla efficacia parziale della chiamata in correità, riscontrata solo su un punto o su un soggetto, con riferimento a più episodi criminosi (c.d. chiamata plurima oggettiva). (Cass. pen., sez. I, 7 maggio 1993, cit.; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 1992, Genovese).

Infatti le indicazioni fornite dal FERRANTE hanno ricevuto pieno avallo di veridicità su ciascun singolo episodio, anche in assenza di altre dichiarazioni, essendo riscontrate *aliunde* da elementi oggettivi quali:

1. le verifiche ed i sopralluoghi in località Case Ferreri, che ne hanno confermato la struttura e la delimitazione,
2. gli accertamenti sulle vetture possedute ed utilizzate da entrambi i BIONDO all'epoca dei fatti,
3. i controlli sull'immobile di piazzetta Majo posseduto da BIONDO "il lungo" ed adibito a vero e proprio bunker,
4. il ritrovamento di ingenti quantitativi di esplosivi, armi, ed altre cose di pertinenza della cosca di San Lorenzo sempre presso le Case Ferreri, esattamente nel nascondiglio indicato dal FERRANTE.

Che nei confronti del "lungo" le dichiarazioni del FERRANTE, alla stregua di tali principi debbano considerarsi individualizzanti e tali quindi da poter supportare un convincimento di reità scaturisce pacifico dall'inserimento dell'accusato nella struttura criminale che organizzò il delitto e



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

dai suoi inscindibili rapporti personali con le altre tre persone oltre al dichiarante, e cioè il Biondino ed il “corto”, che ebbero, nell’economia generale della strage un accertato ruolo determinante.

A ciò si deve aggiungere come già sottolineato, l’assenza di qualsiasi ragionevole motivo di un’arbitraria sostituzione della persona del “lungo” con quella di altro non precisato soggetto. La chiamata in correità del FERRANTE nei confronti di BIONDO Salvatore ‘il lungo’ deve considerarsi pertanto pienamente attendibile sulla scorta di una corretta applicazione dell’art. 192 cpp. ed offre – ad avviso della Corte - la prova piena che il BIONDO, partecipando alla cd ‘prova dei telecomandi abbia fornito un positivo e rilevante contributo alla consumazione della strage.

Va conseguentemente riformata l’impugnata sentenza con affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di strage aggravata, unificato in continuazione con i reati satelliti e con quello di cui all’art. 416 bis cp ed irrogazione della pena dell’ergastolo, previa rideterminazione della stessa, con le relative pene accessorie.

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui ai commi IV° e VI° dell’art. 416 bis c.p.





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Si tratta infatti di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili all'appellante.

La sussistenza del VI° comma si trae invece all'evidenza, dalla comprovata pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva".

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione verticistica di BIONDO Salvatore 'il lungo' in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena, non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti



*Corte D'Assise d'Appello di Catania*

generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

---

**23.**

**CANNELLA** Cristofaro  
mandamento di Brancaccio



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Preliminarmente deve osservarsi che le questioni dedotte in rito, nell'interesse dell'appellante CANNELLA dal difensore, sono comuni a quelle avanzate nel sostenere le impugnazioni dei coappellanti CALO' e GRAVIANO sicchè può farsi integrale riferimento sul punto alle argomentazioni di cui all'ordinanza 19-3-01 ed a quelle integrative dedicate alla posizioni di tali coimputati.

Cristofaro CANNELLA, detto 'Fifetto', appartenente mandamento di Brancaccio, è stato riconosciuto responsabile, nell'impugnata sentenza, di tutti i reati a lui contestati e condannato alla pena dell'ergastolo con le relative sanzioni accessorie.

La pronuncia dei giudici di prime cure si è fondata sul contributo materiale fornito dal CANNELLA, uomo di fiducia dei fratelli GRAVIANO, attraverso l'utilizzazione dell'utenza mobile a lui intestata, in funzione di destinatario delle comunicazioni da parte del FERRANTE sull'arrivo delle auto in via d'Amelio, con a bordo il dott. BORSELLINO e gli agenti di scorta e di chi ha dato il via all'azionamento del congegno esplosivo a distanza.

Le motivazioni dei primi giudici che sorreggono tale pronuncia di condanna sono in *toto* aderenti alle risultanze processuali, onde se ne impone la integrale conferma.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Sull'appartenenza del CANNELLA al mandamento mafioso di Brancaccio e sul suo legame con i GRAVIANO ed in particolare Filippo, i collaboranti sono stati assolutamente univoci.

Sin dalla prima fase delle indagini infatti il rapporto di sudditanza che legava il CANNELLA ai GRAVIANO era stato infatti chiaramente evidenziato.

Già nell'ordinanza di custodia cautelare (f.146) erano stati posti in evidenza i legami del CANNELLA con altri esponenti del mandamento, tra cui Giuliano Salvatore ed il carrozziere Orofino Giuseppe titolare della carrozzeria dove era stata ricoverata la 126 poi trasformata in auto bomba, e con il mondo criminale sottostante.

Nello stesso provvedimento cautelare, era stato evidenziato che il CANNELLA lavorava come prestanome dei fratelli GRAVIANO presso un auto salone della Renault da questi gestito in Palermo all'inizio degli anni novanta.

CALVARUSO Antonino, particolarmente addentro (f. 60 del 18-12-98) alle vicende del mandamento per essere stato autista di Bagarella ed in stretto contatto con Filippo GRAVIANO, ha confermato tali legami con i fratelli che gestivano il mandamento di Brancaccio ed ha aggiunto testualmente:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. Senta, lei ha avuto modo di conoscere Fifetto Cannella?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Sì, Fifetto Cannella l'ho conosciuto pure al villaggio "Euromare". So che e' persona vicina ai Graviano e l'ho incontrato...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Lei quando lo ha conosciuto?

**CALVARUSO ANTONIO:** - ... diverse volte perche'...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Finisca.

**CALVARUSO ANTONIO:** - L'ho conosciuto tempo fa al villaggio "Euromare".

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. Ecco, tempo fa... Vuole essere piu' preciso? In che periodo esattamente?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Sì, l'ho... l'ho conosciuto sempre nel periodo '91 - '92 al villaggio "Euromare". Poi ho avuto, diciamo, una frequentazione piu' frequente con il Fifetto Cannella quando si incontrava con il Bagarella.

**PUBBLICO MINISTERO:** - In che periodo si incontrava con il Bagarella?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Perche' all'inizio... Quando arrestarono i fratelli Graviano.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì.

**CALVARUSO ANTONIO:** - Quindi, nel... nell'inizio del '94.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Quali rapporti vi erano tra il Fifetto Cannella e i fratelli Graviano, in particolare con Giuseppe Graviano?

**CALVARUSO ANTONIO:** - I rapporti tra Fifetto Cannella e i Graviano erano... erano ottimi, tanto che dopo l'arresto dei Graviano il Fifetto Cannella era uno dei tre contendenti che doveva prendere il posto dei Graviano.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. Sa se mentre erano in liberta' i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano se il Fifetto Cannella svolgeva un ruolo particolare, un'attivita' particolare?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Sì, il Fifetto... sì, gli faceva da autista sia al Giuseppe che al Filippo; piu' al Giuseppe che al Filippo il Cannella gli faceva da autista.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì. E questo con riferimento a quale poca?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Mah, io gia' nel '93 lo so per certo, perche' ricordo di averlo visto in un appuntamento che fecimo con il Bagarella...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Dove?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**CALVARUSO ANTONIO:** - Mussumeli, zona Mussumeli o Misilmeri, una cosa del genere. E dove vi... viveva il Giovanni...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Era vicino a Palermo? Vicino a Palermo?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Cosa?

**PUBBLICO MINISTERO:** - Era vicino a Palermo?

**CALVARUSO ANTONIO:** - Sì, vicino Palermo, sì, un pae...

**PUBBLICO MINISTERO:** - Sì'.

DRAGO Giovanni, uomo d'onore di Brancaccio anch'egli, aveva già riferito in precedenza, che il Fifetto avrebbe "dato la vita" per i fratelli GRAVIANO e sarebbe stato disposto a fare "qualsiasi cosa" gli avessero chiesto.

Nel presente procedimento il DRAGO (f.138 ss. del 15-7-98), confermando quanto già sottolineato in precedenza, ha fornito significative precisazioni sul ruolo del CANNELLA, ed anche sui suoi precedenti trascorsi nell'utilizzazione di esplosivi:

**DRAGO GIOVANNI:** - Allora, CANNELLA "Fifetto" era l'uomo della massima fiducia di GRAVIANO, si conosceva benissimo con GRAVIANO GIUSEPPE, con GRAVIANO FILIPPO e con GRAVIANO BENEDETTO. Ha dato ospitalità nella sua casa sia a GRAVIANO... a GRAVIANO GIUSEPPE, l'ha fatto dormire nell'appartamento di suo fratello in Palermo quando lui ne aveva di bisogno, ha messo a disposizione il suo ufficio, ha messo a disposizione la sua macchina, la sua... il suo Vespone; insomma, era una persona che si faceva in quattro per GRAVIANO GIUSEPPE, persona della massima (fiducia).

**PUBBLICO MINISTERO:** - Ha messo a disposizione la sua sa o anche quella di altri familiari?

**PRESIDENTE:** - L'ha detto, del fratello.

**DRAGO GIOVANNI:** - Quella del fratello, è via dell'Orsa Maggiore.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Lei sa di rapporti di società fra il CANNELLA e i GRAVIANO?



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**DRAGO GIOVANNI:** - No.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Lei sa di incontri tra il CANNELLA e i GRAVIANO, incontri avvenuti ai quali lei ha materialmente partecipato?

**DRAGO GIOVANNI:** - Si', si stava quasi sempre insieme, perché abitualmente accompagnava il GRAVIANO, portava la macchina, sapeva i punti di incontro, faceva incontrare... non so, andava a prendere i familiari del GRAVIANO e l'accompagnava da GIUSEPPE per farli incontrare, si'.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Avete mai fatto degli incontri in via Ugo La Malfa?

**DRAGO GIOVANNI:** - Si', via Ugo La Malfa ci sta un'assistenza Centro Gomme di proprietà di GIARRUSSO; di GIARRUSSO che però è entrato in proprietà un certo QUARTARARO DOMENICO. QUARTARARO DOMENICO sarebbe lo zio di GRAVIANO GIUSEPPE che a sua volta, però, ad entrare effettivamente in società con il GIARRUSSO era, si', il QUARTARARO DOMENICO, bensì anche GRAVIANO... i fratelli GRAVIANO e FRANCESCO TAGLIAVIA.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Cioè quale dei fratelli? Tutti e tre i fratelli GRAVIANO?

**DRAGO GIOVANNI:** - Si', io quando parlo di GRAVIANO parlo di tutti e tre, della famiglia GRAVIANO, famiglia di sangue.

**PUBBLICO MINISTERO:** - E l'altro chi era?

**DRAGO GIOVANNI:** - Allora, io parlo di FILIPPO GRAVIANO, GIUSEPPE GRAVIANO e GRAVIANO BENEDETTO.

**PUBBLICO MINISTERO:** - E oltre ai fratelli GRAVIANO lei ha citato un altro nome che mi è sfuggito. Chi era?

**DRAGO GIOVANNI:** - L'altro socio era FRANCESCO TAGLIAVIA.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Lei è a conoscenza di utilizzazione da parte del CANNELLA di esplosivo e in quale occasione?

**DRAGO GIOVANNI:** - Si', ad esempio, insieme al CANNELLA si è messa una bomba nel cantiere della "Ferro Cementi" in (San Ciro Maredolce) dove stavano facendo delle vasche per conservare l'acqua, non so, per... una cosa del genere, per la conservazione dell'acqua. Nella montagna si è andata a mettere, appunto, una bomba nella cabina elettrica di quel... in quel cantiere. E lui era anche presente, diciamo, in questo comando e, ripeto, lui ancora non era combinato. Oltre lui ci stavo io perché... ero presente anch'io, GRAVIANO GIUSEPPE e FRANCESCO TAGLIAVIA.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

GERACI Francesco (ff. 62, 68 del 27-11-98) ha fornito pieno riscontro a tali affermazioni, indicando numerosi appuntamenti tra i GRAVIANO e l'appellante nonché ripetuti contatti anche con il gruppo trapanese facente capo al Messina De Naro Matteo unitamente al quale i tre si erano recati in Roma, per individuare le modalità realizzative di perpetrando attentati in danno di uomini appartenenti alle istituzioni.

DI FILIPPO Pasquale, uomo del mandamento di Brancaccio e quindi a conoscenza di importanti dettagli sull'organizzazione interna del medesimo, oltre che su ruoli e specifiche attribuzioni, ha fornito dettagli significativi sul CANNELLA (f. 91 del 5-5-99) così testualmente affermando:

**P.M.** : - Ci vuole riferire tutto quello che e' a sua conoscenza del **Cannella**?

**DI FILIPPO PASQUALE**: - **Cannella** Cristofaro...

**DI FILIPPO PASQUALE**: - Cristofaro, erano uno che faceva parte della famiglia Ciaculli già da quando c'erano GRAVIANO; e' la persona di massima fiducia dei fratelli GRAVIANO; e' la persona che ritirava il pizzo nella zona industriale di Brancaccio per conto dei GRAVIANO; e' la persona che, per quello che mi risulta a me personalmente, e quindi sto parlando da quando poi hanno arrestato i GRAVIANO e quindi il capomandamento era Nino Mangano, faceva parte del gruppo di fuoco di cui io facevo parte e **Cannella** Cristofaro ha fatto anche degli omicidi assieme ad altre persone per conto di Bagarella Leoluca.

**P.M.** : - Con riferimento a questo rapporto con i GRAVIANO lei sa se il **Cannella**, nel periodo della latitanza dei GRAVIANO, avesse dei compiti particolari?





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**DI FILIPPO PASQUALE:** - Io, quelle che sono le mie conoscenze, e' che lui era una persona di massima fiducia dei fratelli GRAVIANO e che era uno che raccoglieva il pizzo... il pizzo ai fratelli GRAVIANO nella zona industriale. Almeno queste sono le mie conoscenze, con i fratelli GRAVIANO.

**P.M. :** - Quando i fratelli GRAVIANO erano latitanti chi e' che conosceva il posto dove si nascondevano?

**DI FILIPPO PASQUALE:** - Io, per quanto mi riguarda e per quelle che sono le mie conoscenze, quando i GRAVIANO sono stati arrestati a Milano e quindi sono stati arrestati perche' sono state seguite le due persone da Palermo che si sono incontrati a Milano con i GRAVIANO, e quindi mi riferisco a D'Agostino e Spadaro, queste due persone che sono partite da Palermo sono state mandate dai fratelli GRAVIANO da Cristofaro **Cannella**. Quindi, sicuramente Cristofaro **Cannella**...

GRIGOLI Salvatore, altro uomo d'onore del medesimo mandamento del CANNELLA, ha chiarito la propria appartenenza unitamente a quest'ultimo, ad un gruppo di killers di Brancaccio che, tra i diversi delitti commessi, erano stati incaricati anche del sequestro di Giuseppe DI MATTEO (f.58 del 26-11-98).

Il collaborante ha aggiunto, peraltro, che del pedinamento del bambino e della materiale esecuzione del rapimento stesso era stato incaricato proprio il CANNELLA.

BRUSCA Giovanni, confermando la circostanza relativa al sequestro DI MATTEO (f.79 del 30-1-99) richiamata dal GRIGOLI, ha indicato (ibidem f.81) nel CANNELLA l'uomo che, sia pure per breve tempo, aveva retto il mandamento di Brancaccio dopo l'arresto dei GRAVIANO nella primavera del 1994, tra l'altro ricevendo messaggi dal carcere tramite agenti



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

di Polizia penitenziaria e venendo poi sostituito da Mangano Antonio per volontà di Bagarella Leoluca, cognato di RIINA, che aveva in pugno le redini di Cosa Nostra.

Il conclamato ruolo associativo del CANNELLA ed il suo stretto legame con i GRAVIANO, dei quali aveva peraltro “curato” la latitanza, oltre ad integrare pienamente la prova della sussistenza del reato di cui al capo I), contestato peraltro dalla difesa in via meramente generica, accreditata sul piano logico, costituendo un indizio altamente qualificato, il suo concorso nella strage.

Peraltro, il riscontro oggettivo che inscindibilmente avvince il CANNELLA alla strage, è costituito dai tabulati telefonici da cui emerge in modo incontrovertibile il collegamento tra l'appellante, in funzione di esecutore diretto della strage, ed il gruppo di pattugliatori che comunicò colui, da ultimo, alle 16,52.

Su tali aspetti ha riferito con dovizie di particolari il M.Ilo DE GREGORIO all'udienza del 30-6-98 (f.36 ss):

**P.M.** : - Avevo formulato quella domanda e volevo che il teste indicasse cronologicamente tutte le telefonate che vengono ricevute da Cannella Cristofaro il 19 luglio del 1992 e da chi provengono.

**TESTE DI GREGORIO:** - Allora, io leggo nel traffico il numero chiamato, quindi sul 0337/899976, intestata a Cannella Cristofaro...

**P.M.** : - Lei deve essere pero', quando indica i numeri, deve andarci piano, perche' poi non riescono a trascriverli.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**TESTE DI GREGORIO:** - Quindi, allora, ripeto, in entrata...

**P.M. :** - Che poi sono la cosa piu' importante i numeri, se sbagliamo i numeri abbiamo sbagliato il processo.

**TESTE DI GREGORIO:** - Quindi in entrata sull'utenza numero 0337/899976 intestata a Cannella Cristofaro io leggo, con riferimento specifico alle telefonate in entrata sulla predetta utenza e con riferimento al solo giorno 19.07.92, una delle ore zero e venti... zero venti...

**P.M. :** - 23.

**TESTE DI GREGORIO:** - ... 23, l'utenza chiamante e' 0337/967725 verso, quindi, sempre l'utenza di Cannella, 0337/899976. Poi ce n'e' un'altra, sempre da parte del... alle ore 7.36 da parte dell'utenza chiamante 0337/967725, sempre verso l'utenza di Cannella.

**P.M. :** - Senta, ma lei sa a chi e' intestato questo cellulare 0337/967725?

**TESTE DI GREGORIO:** - Il chiamante si', e' indicato a fianco, e e' Ferrante Giovan Battista.

**P.M. :** - Quindi abbiamo una prima telefonata alle 00.23 di Ferrante a Cannella, una seconda telefonata alle 7.36...

**TESTE DI GREGORIO:** - E 36.

**P.M. :** - ... di Ferrante a Cannella.

**TESTE DI GREGORIO:** - Si'.

**P.M. :** - Una terza telefonata...?

**TESTE DI GREGORIO:** - Una terza telefonata quelle delle ore sempre 19.07.92 ore 9.37 da parte dell'utenza chiamante 0336/890387 verso l'utenza chiamata 0337/899976; l'utenza chiamante e' intestata a Ruisi G.B. di Utro Mariano, via Principe di Palagonia nr. 2 Palermo, l'utenza chiamata invece e' intestata a Cannella Cristofaro, cortile Grigoli nr. 3 Palermo.

Poi ancora, andando avanti, ce n'e' un'altra, sempre in entrata, sull'utenza del Cannella Cristofaro delle ore 9.46 proveniente dall'utenza chiamante 0337/967725 verso, ripeto, quella chiamata 0337/899976 con i rispettivi intestatari, utenza chiamante Ferrante Giovan Battista, utenza chiamata sempre Cannella Cristofaro.

**P.M. :** - Poi, proseguiamo.

**TESTE DI GREGORIO:** - Proseguendo sempre a giorno 19 alle ore 9.49 vi e' un'altra chiamata in entrata, quindi, il chiamante e' 0336/891288 intestato a Ganci Stefano, largo Mariano Accardo 54 Palermo, verso l'utenza chiamata 0337/899976 intestata a Cannella Cristofaro, cortile Grigoli nr. 3 Palermo.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Andando ancora avanti ce n'e' una successiva, sempre del giorno 19 alle ore 15.38, l'utenza chiamante e' 0336/890387, intestata a Ruisi G.B. di Utro Mariano, via Principe di Palagonia nr. 2 Palermo, verso l'utenza chiamata 0337/899976 intestata a Cannella Cristofaro, cortile Grigoli nr. 3 Palermo.

Poi ce n'e' ancora una successiva, sempre giorno 19.07.92 delle ore 16.52, l'utenza chiamante e' la 0337/967725 intestata a Ferrante Giovan Battista via Villa Malta nr. 3A Palermo, verso l'utenza chiamata 0337/899976 intestata a Cannella Cristofaro cortile Grigoli nr. 3 Palermo.

E l'ultima delle ore... sempre del giorno 19.07.92 delle ore 17.11, proveniente dall'utenza chiamante 0337/899976, in questo caso mi riferisco pero'... l'utenza chiamante e' quella di Cannella.

**P.M.** : - Verso...?

**TESTE DI GREGORIO:** - L'utenza chiamante e' quella di Cannella, 0337/899976, intestata appunto a Cannella Cristofaro cortile Grigoli nr. 3 Palermo, verso l'utenza chiamata 0337/898680 intestato a Cannistraro Provvidenza via Brancaccio nr. 68 Palermo.

Alla luce di tali elementi documentali e testimoniali, va rilevato che il dato fondamentale ricavabile dalle dichiarazioni del FERRANTE, rese sin dall'inizio della collaborazione, era quello concernente il numero di telefono fornitogli la sera prima su un bigliettino manoscritto dal Biondino - e corrispondente appunto all'utenza del CANNELLA - al quale egli aveva fatto più telefonate quel giorno sino a quella fatale delle 16.52.

La conferma emersa dai tabulati e riscontrata dal M.Ilo DE GREGORIO in dibattimento, costituisce pertanto ai sensi dell'art. 192 comma III° CPP, un caso scolastico di riscontro oggettivo, esterno non contestabile né contestato.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Sul punto è appena il caso di aggiungere che né il CANNELLA, né altri partecipi dell'operazione, hanno offerto alcun elemento sulla scorta del quale possa anche lontanamente ipotizzarsi, che l'uso di tale utenza cellulare, pacificamente intestata al CANNELLA, sia avvenuto quel giorno *proibente* o semplicemente *invito domino*.

Che peraltro il cellulare fosse in uso al CANNELLA in quel periodo, come non seriamente contestato, risulta pacificamente dai dati concernenti numerose telefonate, a lui riferibili, che emergono dai tabulati dei giorni precedenti e successivi la strage.

Il dato è dunque di per sé idoneo a ricollegare con criterio di assoluta certezza al CANNELLA, la qualità di interlocutore del FERRANTE (e degli altri appellanti che ebbero a chiamarlo), anche alla luce del tentativo palesemente depistatorio posto in essere dai fratelli GRAVIANO, di indurre il FERRANTE a precisare che si era trattato di una voce di donna.

Nel proprio esame del 28-5-98 (f.158) il collaborante ha escluso fermamente che l'interlocutore, sempre nella telefonata delle 16.52, fosse di sesso femminile.

Ulteriori elementi possono trarsi dalla sequenza cronologica dei fatti ed in particolare dall'intervallo di soli 19 minuti tra le due telefonate delle 16.52 e 17.11.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Tale intervallo separa infatti la telefonata di avviso al comando in via d'Amelio ricevuta dal cellulare del CANNELLA, da quella partita invece da tale apparecchio verso altra utenza già indicata e riconducibile al clan GRAVIANO.

In rapporto a quest'ultima non è stata fornita alcuna ragionevole spiegazione alternativa, sì da escludere che si sia trattato della conclusiva comunicazione di conferma.

Così ricostruito il quadro emerso dalle risultanze processuali, è pacificamente provata la penale responsabilità dell'appellante, anche alla luce del palese fallimento dell'alibi fornito dal CANNELLA.

In relazione ad esso, in assenza di specifiche doglianze difensive, può farsi espresso riferimento alla compiuta motivazione dei primi giudici che hanno considerato inattendibili le deposizioni dei testi INGRASSIA Paolo, INGRASSIA Ottavio ed ARMATO Ninfa disponendone la trasmissione degli atti al PM, per l'ipotizzato il reato di falsa testimonianza.

Si appalesa conclusivamente privo di pregio il rilievo difensivo (memoria 19-1-2001) in linea con quanto sostenuto a ff.3,4,5 dell'atto d'impugnazione secondo cui *“nessuna chiamata in correità, né per sentito dire, nessun collaboratore ha mai*



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

*parlato di un coinvolgimento anche marginale di CANNELLA Cristoforo nell'eccidio di via d'Amelio”.*

Infatti il coinvolgimento è scaturito, più che da accuse specifiche, dalla titolarità del numero di cellulare menzionato dal FERRANTE e che fu utilizzato senza che l'appellante abbia avvertito l'esigenza di fornire spiegazioni plausibili sulle telefonate in entrata ed in uscita in un momento cruciale per la consumazione della strage.

Da ultimo appare del tutto infondato il motivo d'impugnazione subordinato, finalizzato ad ottenere la derubricazione del reato da concorso in strage in favoreggiamento, per l'ovvia considerazione che la condotta ascritta e verificata è precedente nonché contestuale alla consumazione del reato, lungi dall'essere successiva ad esso, come richiesto dall'art. 378 cp.

Quanto al trattamento sanzionatorio, deve premettersi che la richiesta subordinata di irrogazione del minimo della pena per il reato di cui all'art. 416 bis cp, è priva di concreto contenuto a seguito dell'assorbimento per la consumazione ritenuta dai primi giudici, in termini condivisi da questa Corte, dell'ipotesi di cui al capo I) in quella di maggior gravità di cui al capo F).



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p.

Si tratta infatti di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioaglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili all'appellante.

La sussistenza del VI° comma si trae invece all'evidenza, dalla comprovata pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsivi".

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione del CANNELLA in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie.

L'impugnata sentenza va pertanto integralmente confermata.

**24.**

**FERRANTE Giovambattista  
mandamento di San Lorenzo**

Le impugnazioni proposte dal PM e dal difensore in ordine alla posizione processuale del collaborante FERRANTE



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Giovanbattista, sono finalizzate esclusivamente alla concessione della diminuzione di cui all'art. 8 DL. 152-91 convertito nella legge 203-91 negata dai primi giudici nonostante l'applicazione delle attenuanti generiche considerate prevalenti sulle contestate e ritenute aggravanti ad eccezione di quella di cui all'art. 7 della stessa legge.

In tal senso convergono le conclusioni difensive (motivi principali in data 22-6-00 e aggiunti l'8-1-'01) nonché quelle del P.M. in data 27-4-00.

Il FERRANTE, uomo d'onore della famiglia di S. Lorenzo da vecchia data per lunga tradizione familiare, ha plasticamente descritto nei seguenti termini le modalità della propria affiliazione ed il contesto mafioso di appartenenza. (28-05-98 f.18 – 20):

**P.M.** : - Ci vuole dire quando è stato combinato e da chi?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Allora, io sono stato combinato nel 1980; il mio padrino è stato ROSARIO RICCOBONO.

**P.M.** : - Assieme a lei il giorno della sua combinazione sono state combinate altre persone? Ed eventualmente ci può dire chi?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì. Allora, assieme a me sono state combinate altre tre persone: uno era SALVATORE BIONDINO, l'altro era GIROLAMO BIONDINO, fratello di SALVATORE, e un'altra persona sempre della famiglia di San Lorenzo, si chiama ISIDORO. Non lo so...

**P.M.** : - Il cognome ce lo vuole dire?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì. Allora, un attimo soltanto che... ISIDORO FARAONE.

**P.M.** : - Lo vuole ripetere? ISIDORO...?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - ISIDORO FARAONE.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.** : - Lei ha detto di avere avuto come padrino ROSARIO RICCOBONO. BIONDINO SALVATORE ha avuto anche lui un padrino, ovviamente. Ci può dire chi era?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì. Allora, tutti e quattro, praticamente, abbiamo avuto dei padrini; tra l'altro erano le quattro persone estranee, diciamo, alla famiglia, a tutti i componenti della famiglia di San Lorenzo e, appunto, erano: ROSARIO RICCOBONO, poi c'era MICHELE GRECO che è stato il padrino di SALVATORE BIONDINO, poi c'era STEFANO BONTADE e TOTUCCIO INZERILLO.

**P.M.** : - La sua famiglia di sangue può definirsi famiglia mafiosa?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì, può definirsi famiglia mafiosa perché anche mio padre era un uomo d'onore; i miei zii erano uomini d'onore; io non ho conosciuto mio nonno, ma anche lui era uomo d'onore, mi è stato detto così da mio padre.

**P.M.** : - Suo padre come si chiamava?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Si chiamava GIUSEPPE.

**P.M.** : - Quando lei è stato combinato le sono state spiegate le motivazioni per cui anche lei doveva diventare uomo d'onore?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Va bè, era... diciamo che era una tradizione, a quanto pare, che si tramandava, visto che, appunto, mio nonno ne faceva parte, mio... i miei zii e tutto, mio padre, e quindi, diciamo, era una questione di orgoglio fare parte di "Cosa Nostra".

I primi giudici hanno motivato la decisione di diniego, nonostante l'ampia collaborazione del FERRANTE su presupposto: che egli non avrebbe riferito tutti i dati in suo possesso (sent. f.96) e *“negato invece l'evidenza di circostanze obiettive che dimostrano la falsità delle sue dichiarazioni”*, sostenendo in particolare di *“non aver saputo chi rispose alla sua chiamata delle 16,52 fatta all'utenza cellulare intestata al CANNELLA”*.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Conclusivamente secondo i primi giudici vi “*sarebbero ragioni serie per ritenere che il FERRANTE deliberatamente abbia negato il vero, al fine di tenere celata la responsabilità di taluni suoi complici che si trovavano in Via D'Amelio*”.

Si sarebbe, altresì, rivelata falsa la circostanza della seconda telefonata fatta dal FERRANTE alla medesima utenza del CANNELLA, subito dopo le 16,52, servendosi di un telefono pubblico.

Infine, secondo i primi giudici il FERRANTE avrebbe ostacolato con il proprio comportamento processuale la ricostruzione dei fatti e la scoperta dei responsabili, tra l'altro non menzionando tra i soggetti impegnati nel pattugliamento i fratelli Domenico e Stefano GANCI, il cui attivo ruolo nell'occasione è stato *aliunde* accertato (sent. f. 297 – 299).

Le conclusioni dei primi giudici come del resto concordemente sostenuto dal difensore e dall'appellante P.M. non possono essere condivise.

Ne consegue che sul punto, attesa l'ampiezza della collaborazione del FERRANTE e i determinanti risultati che dalla stessa sono conseguiti sul piano investigativo ed istruttorio, la fattispecie in esame deve costituire - ad avviso della Corte - un caso scolastico di applicazione della diminuzione in esame.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Tale previsione normativa non prevede infatti, che le dichiarazioni del collaborante siano totalmente prive di imprecisioni o di zone d'ombra, se non addirittura di reticenze, ma richiede solo, ed espressamente, che dalle stesse sia globalmente derivato un contributo sostanziale per l'impulso all'attività ricostruttiva dei fatti ed alla individuazione o alla cattura dei responsabili, ovvero di taluni di essi, da parte dell'imputato dissociatosi irreversibilmente dal sodalizio criminoso cui apparteneva.

Tanto si ricava, con assoluta certezza, non solo dalla *ratio legis* da cui le disposizioni in oggetto sono ispirate quanto dalla esplicita previsione letterale che testualmente recita.

*“Per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero nei confronti dell’imputato che dissociandosi dagli altri si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente le autorità di Polizia o la A.G. nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei responsabili, le pene sono ridotte (...).*

Nel caso di specie le condizioni previste dalla norma in esame, risultano pienamente realizzate, anche se il FERRANTE non è stato in grado di rivelare, per le ragioni



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

diffusamente ribadite anche nella presente sede il 25-6-01, l'identità della persona, poi identificata *aliunde* in CANNELLA Cristoforo, che ebbe a rispondere alla telefonata delle 16,52 per preannunciare l'arrivo in Via D'Amelio del dott. BORSELLINO e dare così il via all'attivazione a distanza del congegno esplosivo.

Non emerge, infatti dagli atti che il FERRANTE il quale anche negli episodi relativi all'omicidio Lima ed alla strage di Capaci aveva svolto compiti di telefonista fosse consapevole di tale identità che ben poteva essergli stata tenuta celata dagli organizzatori allo scopo di assicurare nell'ambito della compartimentazione dei ruoli, la massima segretezza al fine di evitare il pericolo connesso a possibili, e in realtà poi effettive, collaborazioni.

Non è dato, peraltro, stabilire con certezza se il FERRANTE abbia deliberatamente taciuto - come ipotizzato dai primi giudici - i nomi dei complici in attesa in Via D'Amelio, essendo anzi verosimile che lo stesso abbia semplicemente ignorato tale circostanza.

Inoltre il particolare riferito da lui circa la seconda telefonata di controllo eseguita servendosi di un telefono pubblico, trova esplicita conferma sul piano tecnico, nelle dichiarazioni rese



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

in entrambi i gradi di giudizio dall'ispettore Vincenzo Maniscaldi nei termini già ampiamente menzionati.

Il particolare, poi, che il FERRANTE non abbia menzionato tra i soggetti impegnati nel pattugliamento anche i fratelli GANCI può giustificarsi con il mancato incontro con i predetti stante la diversità delle zone da controllare e la non corrispondenza cronologica, delle diverse operazioni.

In ogni caso non può ravvisarsi sul punto la sostanziale reticenza ipotizzata dai primi giudici perché, in particolare per quanto riguarda Domenico GANCI, il FERRANTE (f. 160 del 28-5-'98) ne ha menzionato la presenza al sinistro brindisi a casa Priolo e quindi prescindendo da qualsiasi intento volto a minimizzare o ad escludere il ruolo del coimputato nell'episodio criminoso.

Conclusivamente, ad avviso della Corte, le dichiarazioni del FERRANTE tra l'altro particolarmente dettagliate in ordine alla descrizione della decisiva prova dei telecomandi avvenuta nel pomeriggio in località Case Ferreri con l'intervento del Biondino e dei cugini BIONDO Salvatore "il lungo" e BIONDO Salvatore "il corto" tutti uomini d'onore del mandamento di S. Lorenzo, globalmente attendibili al di là di qualche inevitabile zona d'ombra, sono risultate di particolari utilità nell'economia generale della ricostruzione del crimine.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Va al riguardo osservato che il FERRANTE, ad onta della sua lunga militanza in Cosa Nostra, nel solco di una radicata tradizione familiare, era dedito ad attività lavorative lecite di auto trasportatore senza precedenti penali di sorta (ad eccezione di una contravvenzione stradale) sino al suo arresto avvenuto il 11 novembre del '93.

Fu proprio la sua collaborazione, iniziata dopo qualche giorno di mera dissociazione all'inizio della seconda decade del luglio '96, nelle circostanze da lui spiegate e cioè per effetto del colloquio carcerario con Scotto Pietro da lui ritenuto innocente rispetto all'accusa mossagli, a consentire agli inquirenti di aprire un varco nelle fitte tenebre che allora avvolgevano la fase esecutiva della strage ed in particolare l'arco cronologico compreso tra l'uscita di casa del dr. BORSELLINO nella tarda mattinata del 19-7 e la fatale esplosione.

Nella presente sede il Colonnello BRUNO della DIA, di Palermo esaminato ad istanza difensiva il 23-4-01 ha riferito che le prime dichiarazioni rese dal FERRANTE sfociarono in data 13 e 14-7-96 nel rinvenimento di un ingente quantitativo di armi e di esplosivi scoperti con la collaborazione degli artificieri rinvenuti in località Case Ferreri ed in Contrada





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Malatucca, occultati in immobili di cui l'appellante aveva la disponibilità ed appartenenti alla cosca mafiosa.

Deve altresì rilevarsi che fu proprio la collaborazione del FERRANTE ad aprire un varco agli investigatori sulla fase esecutiva del crimine rimasta fino a quel momento avvolta nel mistero più fitto.

Infatti alla data in cui il FERRANTE avviò la propria collaborazione, sussistevano soltanto le dichiarazioni rese da GANCI Calogero il quale aveva preso a rivelare quanto confidatogli dal padre e confermato dal fratello Domenico in ordine alla riferibilità, fra gli altri, della fase esecutiva agli uomini del mandamento della Noce senza però poter scendere nei dettagli.

Solo in un secondo tempo si sarebbero poi aggiunte oltre a quelle dell'ANZELMO, diretto destinatario delle confidenze del FERRANTE, le dichiarazioni del CANCEMI dalla fine di luglio '96 e quelle del BRUSCA a partire del successivo agosto che dovevano consentire agli inquirenti di ricostruire le varie fasi di quella drammatica giornata in termini di chiara attendibilità.

Giova comunque ribadire che, al momento in cui il FERRANTE iniziò a collaborare, la sua fu la prima voce raccolta dagli inquirenti che riferì circostanze di fatto provenienti in via diretta dai preposti all'esecuzione o



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

quantomeno dalla parte di essi rimasta lontana da via D'Amelio, gettando così le premesse per la svolta investigativa sfociata nella individuazione, oltre che dei pattugliatori, dei mandanti poi colpiti dall'ordinanza di custodia cautelare del 11-11-96.

E che il FERRANTE avesse detto il vero, come poi confermato in primo e secondo grado, risultò poi pacificamente confermato dall'esame dei tabulati telefonici, indicativi dei frenetici contatti intercorsi durante la giornata ed analiticamente ricostruiti dal teste M.Ilo DI GREGORIO della DIA di Roma, fino alla telefonata del 19-7-92 con la quale il collaboratore, postosi ancora una volta in contatto con il CANNELLA, dette il via libera all'azionamento del congegno esplosivo avvenuto sei minuti dopo.

La ragione del riconoscimento a favore del FERRANTE, della speciale diminuente anche se, per evidenti ragioni di equilibrio e di proporzione, non nella massima estensione come prospettato dal solo difensore, chiaramente compatibile con le già concesse attenuanti generiche, consiste dunque, nella essenzialità del suo contributo originario, senza il quale assai difficilmente l'indagine avrebbe assunto l'indirizzo poi sfociato nella ricostruzione del fatto e nella accertamento delle singole responsabilità.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

L'asserito proposito di voler coprire pallidamente, con il deliberato silenzio, la compartecipazione di altri correi, è del resto palesemente smentita dall'analitico racconto, più volte evocato con cui il FERRANTE ha riferito dell'invito rivoltogli in carcere da GRAVIANO Giuseppe, più volte evocato, in presenza del fratello appellante Filippo, a sostenere, con riferimento alla telefonata delle 16.52 (esame del 28-5-98 f.183-184) che l'interlocutrice era stata una donna.

Tale elemento specifico, unitamente al dato emergente dall'esame dei tabulati telefonici, ha infatti consentito di risalire attraverso il numero fornito al FERRANTE, in modo incontrovertibile, al ruolo primario nell'ideazione ed esecuzione della strage rivestito dai vertici in generale del mandamento di Brancaccio, ed in particolare GRAVIANO Filippo e dagli uomini d'onore, tra cui proprio il CANNELLA Cristoforo, che ne facevano parte.

In considerazione di quanto sin qui affermato pertanto, l'appello è fondato e merita accoglimento con conseguente concessione del beneficio di cui all'art. 8 dl 152/91 al FERRANTE.

Conseguentemente sulla base dei criteri fissati dall'art. 133 cp la determinazione sanzionatoria può essere eseguita nei termini seguenti:



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

- pena base per il più grave delitto di strage (capo F) anni 16 di reclusione, intermini esattamente intermedi tra minimo e massimo edittale ex art. 8 DL 203/91, attesa la particolare rilevanza della collaborazione fornita;
- diminuita per effetto delle già concesse attenuanti di cui all'art. 62 bis ad anni 15 di reclusione, ritenute le medesime prevalenti sulle contestate aggravanti;
- aumentata ad anni 16 e mesi 10 ex art. 81 cpv. nella misura globale di anni uno e mesi 10, di cui mesi due per ciascuno dei reati di cui ai capi D) E) ed anno uno e mesi sei per il reato di cui al capo I).

In ragione del già ritenuto giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, consegue la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati satelliti di cui ai capi A) B) C) ed H), tutti astrattamente sanzionabili con pena contenuta entro i cinque anni e quindi con termine di prescrizione massimo, ex art. 160 u.c. di anni sette e mesi sei, già ampiamente decorso dal 19-7-92 e compiutosi alla data del 19-1-00.

25.

**GANCI** Domenico  
mandamento della Noce



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

In ordine alla posizione processuale di GANCI Domenico (essendo del tutto comuni i dedotti motivi di impugnazione) possono essere integralmente richiamate, sotto un profilo generale, le argomentazioni svolte in relazione a quella del padre Raffaele anche per ciò che concerne la questione relativa all'assorbimento nell'ambito della ritenuta continuazione della pena detentiva temporanea per i reati satellite in quella dell'ergastolo irrogata per la strage.

Sotto il profilo specifico, invece, la prova certa dell'inserimento di GANCI Domenico nell'ambito di Cosa Nostra con un ruolo di vertice e spesso di sostituto del padre Raffaele alla guida del mandamento della Noce, si trae dalla convergenza delle versioni di numerosi collaboratori fra le quali particolare rilievo assumono, considerati i vincoli di sangue oltre che di famiglia mafiosa, quelle rese dal fratello Calogero e dai cugini GALLIANO Antonino e ANZELMO Francesco Paolo, per lunghi anni vicini all'appellante sul piano della comune attività criminosa .

Particolarmente significative appaiono sul punto le dichiarazioni dell'ANZELMO, la cui collaborazione, (autonoma rispetto a quella quasi contemporanea del GALLIANO e di poco successiva a quella di GANCI Calogero) data dal luglio 1996, avendo tratto origine dal desiderio di dare un " taglio netto" con l'organizzazione, dopo l'atroce fine del figlio di Santino DI



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

MATTEO e che si riferiscono addirittura ad epoca anteriore alla “combinazione” di entrambi fra la fine degli anni 70 ed i primi anni 80.

L'ANZELMO ha dichiarato ( f. 30 del 26-6-98) di avere rubato insieme a Domenico GANCI la 128 poi utilizzata il 21-7-1979 per l'omicidio del dott. Boris GIULIANO individuando proprio il negozio di macelleria dell'appellante tra via Loiacono e via Notarbartolo, quale luogo di appuntamento per un duplice omicidio poi consumato in Belmonte Mezzagno in correatà con Leoluca Bagarella.

Lo stesso collaborante si è poi diffusamente soffermato sull'incisivo ruolo di GANCI Domenico nell'ambito del mandamento con riferimento anche ai contrasti interni insorti dopo l'arresto del padre Raffaele (ibidem 194-271-354).

Ha riferito da ultimo significativamente (f. 65 ibidem), la confidenza rivoltagli dal FERRANTE (in senso conforme GANCI Calogero 30-9-98 f. 69) relativa ai timori per le rivelazioni del CANCEMI da cui aveva avuto modo di intuire la verità sulla strage di via D' Amelio, dopo che egli stesso era stato in passato coinvolti in un fallito attentato al dott. BORSELLINO (ibidem f. 70 ).

Secondo l'ANZELMO infine (ibidem f. 189) il GALLIANO “ragazzo istruito che andava all'università” figlio di Rosetta



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

GANCI, sorella di Raffaele, era assai vicino a Stefano GANCI e lo avrebbe poi sostituito, ad iniziativa del padre e del fratello Domenico, nell'opera di pattugliamento posta in essere il 19-7-1992 .

Assai diffuse e particolareggiate sono poi le notizie fornite da GANCI Calogero (ampiamente confesso ed irrevocabilmente condannato per la strage di Capaci e rimasto invece estraneo a quella di via D' Amelio,) sulla collocazione dei fratelli nell'ambito del mandamento diretto dal padre e sul coinvolgimento dell'intero nucleo familiare nell'attentato di cui è causa.

GANCI Calogero (f. 52 e segg. del 30-9-98) ha infatti affermato che pochi giorni prima dell'inizio della sua collaborazione (dal 7-6-1996), data dalla quale era poi rimasto ininterrottamente isolato senza possibilità di contatti con chiunque fino alla scarcerazione del 28-11-1997, aveva avuto un illuminante scambio di battute con il padre ed il fratello Domenico - già più volte citato - il 28-5-1996 in una gabbia dell'Aula Bunker di Palermo ove era in corso il processo Agrigento nel quale tutti e tre erano imputati.

La conversazione era caduta sulla collaborazione del CANCEMI ed il padre gli aveva detto *e meno male che non*



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

*parla della strage di BORSELLINO*, aggiungendo (f.52-53 del 30-9-98):

Quindi, io qui capisco che mio padre come... puo' darsi pure qualche altro familiare abbia partecipato alla strage di BORSELLINO, ed io diciamo che mi ricordo che ho chiesto a mio fratello Domenico, per dire, se lui avesse partecipato. Lui non mi disse ne' si' e ne' no, pero', diciamo, ci siamo capiti che lui, bene o male, come mio padre, abbia partecipato alla cosa. E mio padre mi racconto' un particolare che ci fu quella volta, infatti io mi ricordai che in quell'estate, dopo la morte di FALCONE, quindi io al... gestivo un punto vendita al "Cash & Carry" in via Ugo La Malfa e li' di solito capitava che si incontravano Biondino, mio padre, CANCEMI e altre persone venivano li', come Biondo Salvatore, "il corto", a portare magari qualche novita' per... qualche informazione per mio padre e cose varie. E mi ricordo che mio padre mi disse che il Biondino si era incontrati al "Cash & Carry"... In effetti io li vedevo che si incontravano li' e in quell'occasione mi disse che il Biondino ci disse a mio padre e a CANCEMI se avrebbero voluto venire a vedere, a controllare, come ci sembrava, diciamo, un parere, ecco, inteso nel senso come ci sembrava a loro l'organizzazione che avevano messo in atto. Io questo particolare mi ricordo.

GANCI Calogero ha dichiarato inoltre di aver dato per scontato che il padre in quanto capo mandamento avesse dato un contributo deliberativo alla strage (ibidem f. 60, 62) aggiungendo testualmente (ibidem 56)

“io sfogavo con mio padre il fatto che dicevo se era stata una cosa intelligente commettere due stragi nel giro di qualche mese appunto perché diciamo abbiamo avuto addosso tutte le istituzioni, lo stato diciamo, ha reagito fortemente e mio padre mi disse in quell'occasione che .... ..”purtroppo – dice – è andata così, così è stata e così si è fatta“ (conf. ibidem f.64)

Per quanto riguarda la posizione specifica del fratello Domenico in ordine alla strage di via D'Amelio GANCI





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Calogero ha così significativamente precisato (f.67 del 30-9-98):

Eravamo io, mio padre e mio fratello Domenico, eravamo accanto. Come ripeto, io... quando io faccio quella domanda: "Ma che ne sai tu del fatto di BORSELLINO?" lo faccio quella domanda per sentirmi dire se... sull'esecuzione materiale, mi spiego? Guardando negli occhi mio fratello Domenico, ci siamo guardati in faccia, mi ha fatto capire che lui... che anche lui abbia partecipato, che era a conoscenza; qualcosa del genere, capisce? Pero' io il ruolo che lui abbia avuto non lo so. Come ripeto, fu in questa discussione, diciamo, che io ero un pochettino arrabbiato, ecco, per dire, mi stavo sfogando e loro cercavano di... di tranquillizzarmi.

Gli autentici accenti di sincerità e verità che si colgono nella descrizione da parte di GANCI Calogero di un episodio precedente solo di una decina di giorni l'inizio della collaborazione, trovano altresì conferma non solo nella conclamata attendibilità sia personale che intrinseca del soggetto ma negli ulteriori particolari scaturiti dall'incontro fra i due fratelli nella caserma CC di Caltanissetta il 16-6-96.

Il GANCI Calogero, (soggetto di cui non è individuabile alcun ragionevole motivo, del resto nemmeno processualmente ipotizzato, per lanciare accuse calunniatorie o depistatorie nei confronti dei suoi prossimi congiunti) ha infatti riferito, in sede di controesame difensivo del (16-10-98 f.150), di avere avuto un incontro nella caserma dei Cc di Caltanissetta poco dopo l'inizio della sua collaborazione per indurlo a fare altrettanto nei seguenti termini testuali:



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

“e allora ci dissi a mio fratello che avevo cominciato a collaborare e che lo invitai a farlo pure pure lui a questa scelta che stavo facendo pure io e però lui mi disse , dice “ io non .....non ho il coraggio di fare queste cose che stai facendo tu - dice .... “ mi disse dice mi ha salutato si alzò e se ne è andato “ .

Tale versione di per sé agevolmente comprensibile sul piano logico da parte del collaborante in quanto finalizzata al tentativo di attrarre il fratello verso una posizione processuale simile alla sua viene poi accreditata dalla palese inverosimiglianza dalle spiegazioni alternative avanzate da Domenico e Raffaele GANCI nel corso delle rispettive dichiarazioni.

Domenico (f.193, 194 del 16-10-98) ha affermato infatti:

**IMPUT. GANCI D.** :Calogero in quel momento mi spiegava la sua decisione, mi diceva che le sue parole non trovavano conforto di prova da parte degli organi giudiziari, l'unica fonte di prova che lui poteva dimostrare era quella di accusare me e mio padre e cioè lui adesso ha negato

Raffaele ha aggiunto (ibidem f. 197):

**IMPUT. GANCI R.:** - Signor Presidente, io voglio replicare sempre il discorso, come ha detto (ora) mio figlio, mio figlio Domenico, che lui dice che... che non accusa a suo padre e i suo fratelli... i suoi fratelli. Tutte le carte processuali parlano che dice lui: "Se non accusava a mio padre e i miei fratelli, a me nun mi veni cre... nun (veninu) creduti", sono scritte da tutti i processi, io c'ho anche (se)... c'ho una custodia cautelaria, Ganci + 10, che e' scritto: "Se io non accusavo a mio padre, a miei fratelli, a me non mi... non ve... non veniva credutu .Poi c'è un'altra cosa Sig. Presidente io sono innocente di tutti questi fatti tutti. Io tutte queste cose che accusa lui, mandamento, contromandamento, RIINA, contro RIINA, io a questo Signore non l'ho mai conosciuto “ .



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Infine una dettagliata descrizione dell'inserimento associativo di Domenico GANCI e della sua funzione vicaria del padre - non senza risvolti di rivalità e antagonismo - si trae dalle dichiarazioni del cugino Antonino GALLIANO (in sede di esame dibattimentale udienza dell'1-7-1998 e nei tre verbali degli interrogatori resi innanzi il P.M. il 17-4 ed il terzo il 7-5-97 acquisiti a seguito delle contestazioni mosse) particolarmente precise nell'indicare il ruolo dell'appellante, il giorno della strage nonché in quelli immediatamente precedenti e successivi.

In tale quadro di per sé esauriente poichè delineato dalle dichiarazioni di tre stretti congiunti di GANCI Domenico, per lunghi anni a lui vicini per ragioni familiari e criminose, e non certamente ispirate a malevolenza, vanno poi ad inserirsi quelle, *in toto* convergenti di Baldassarre di MAGGIO, secondo il quale 'Mimmo' GANCI era reggente della Noce durante l'arresto del padre e del BRUSCA.

Il DI MAGGIO (f. 222-224 del 23-1-99) ha infatti indicato Domenico GANCI quale elemento di spicco insieme al padre, sottolineandone la propensione filo - stragista.

A sua volta il BRUSCA ha spiegato (ibidem f. 248) di aver commesso vari omicidi in correttezza con Domenico "Mimmo" GANCI nei termini seguenti:



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

“ho partecipato all’omicidio di Rizzuto Sclafani avvenuto alla Noce alla strage della Circonvallazione, all’omicidio dell’Inzerillo – Di Maggio, qualche omicidio ad Altofonte, ne ho fatti di omicidi con Domenico GANCI.

Infine, secondo il BRUSCA (ibidem f.224) i Carabinieri avevano individuato il nascondiglio palermitano del RIINA arrestandolo poi il 15-1-93, proprio seguendo Domenico GANCI.

Particolare quest’ultimo che trova conferma nella convergente dichiarazione del Generale MORI (f.134 del 27-3-99) il quale ha compiutamente descritto l’attività di pedinamento, osservazione e riscontro, soprattutto video dell’attività della famiglia GANCI ed

TESTE MORI: in particolare prima di Raffaele il padre e poi suoi due figli Domenico e l’altro che non mi ricordo come si chiama.

Anche CANCEMI ha ampiamente descritto la posizione associativa di Domenico GANCI sottolineandone tra l’altro la propensione egemonica ad assumere atteggiamenti “*da prima donna*” (f. 140, 141 del 23-6-99 ).

Le risultanze probatorie offrono dunque, ad avviso della Corte, la prova certa del ruolo preminente svolto dall’appellante Domenico GANCI nell’ambito della Noce, onde con riferimento alla fattispecie associativa, l’impugnata sentenza va integralmente confermata.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Tale premessa è poi idonea ad accreditare, innanzitutto sul piano logico e considerati i compiti propulsivi che agli uomini di tale mandamento furono affidati in ordine alla esecuzione della strage, la fondatezza dell'addebito mosso al GANCI con il capo F) in riferimento all'attività di coordinazione logistica e di pattugliamento svolta in funzione e nel corso di quella fatale giornata del 19-7-92.

Il punto di partenza per il corretto inquadramento ai fini valutativi della posizione di GANCI Domenico, in merito al concorso nella strage, è costituito dalla confessione stragiudiziale di GANCI Raffaele al figlio Calogero in presenza, e con l'espresso avallo, dello stesso appellante. Ad essa deve aggiungersi peraltro, il contributo conoscitivo che emerso dalle dichiarazioni degli altri due collaboratori esecutori materiali, FERRANTE e CANCEMI e dai riscontri oggettivi derivanti dall'esame dei tabulati telefonici illustrati dall'Isp. Diego DE GREGORIO all'udienza del 30-6-99.

Vi è poi la versione di GALLIANO relativa alla proposta partecipazione al crimine, ed alla conseguente sostituzione con GANCI Stefano per effetto del suo rifiuto, sulla visita dei due fratelli alla Sicilcassa nel pomeriggio del 19-7-92 e sul dettagliato racconto dello svolgimento del fatto, ricevuto il successivo lunedì 20 proprio dalla viva voce dello stesso



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

“Mimmo“, accompagnato dall’assicurazione che il temuto GANCI Raffaele, rispettivo zio e padre, sarebbe stato tenuto all’oscuro della effettiva ragione che lo avevano indotto a declinare l’incarico.

La confessione extra - giudiziale resa da GANCI Raffaele in ordine alla partecipazione alla strage è pienamente attendibile.

Altrettanto è a dirsi per quella del figlio Domenico, anche se non manifestata *expressis verbis* ma solo con atteggiamento mimico e gestuale, di natura però univocamente allusiva, nei termini riferiti da GANCI Calogero come sopra riportati.

Essa è infatti aderente, ad avviso della Corte, ai canoni interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi per tutte Cass. Sez. I° 1090 del 18-12-00 pag. 24 con i correlativi richiami giurisprudenziali) dati gli stretti rapporti familiari esistenti fra gli interlocutori, e l’incombente pericolo costituito dalla posizione confessoria del CANCEMI che accreditano, sul piano logico, la rivelazione confidenziale.

La confessione è supportata poi dalla conclamata esistenza di riscontri esterni di ordine oggettivo, sulla materiale sussistenza del fatto, e di natura individualizzante cioè estesi alle persone dei soggetti specificatamente coinvolti.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Il GALLIANO poi (nei cui confronti da parte della difesa non è evidenziato alcun motivo di astio o di rancore verso il cugino Domenico) è stato estremamente puntuale, sin dalle precisazioni rese alle 20.15 dopo la riapertura del verbale pomeridiano del 17-4-97, e nel successivo interrogatorio del 7-5-97 avanti il PM, nel descrivere lo svolgimento cronologico del fatto, al quale diversamente dalla strage di Capaci, aveva deciso di non partecipare nonostante l'imperativo invito proveniente dallo zio Raffaele, con riferimento anche alle fasi pregresse e successive.

Tali dichiarazioni delle quali il GALLIANO ha riferito e ricevute nell'immediatezza del fatto da Domenico, costituiscono una vera e propria confessione extra giudiziale, ai quali devono applicarsi i principi valutativi generali sopra esposti.

Il GALLIANO ha chiarito, fin dalla fase delle indagini preliminari, i motivi che in un primo tempo lo avevano indotto a mentire sostituendo la propria persona a quella del cugino Stefano GANCI per l'affetto e la comprensione che lo legavano a quest'ultimo rimasto orfano di madre in giovane età e considerato altresì le di lui precarie condizioni di salute in quanto affetto da epilessia.

Alla stregua di tali chiarimenti, è avviso della Corte che il GALLIANO, del resto ampiamente riscontrato su tutti gli altri



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

punti della versione, sia attendibile anche sotto tale aspetto, e che il particolare riferito dal CANCEMI di avere appreso quella mattina per effetto di confidenza di GANCI Raffaele che tra i pattugliatori ci fosse anche il nipote "Ninuzzo" come da costui categoricamente smentito (f. 153 dell'1-7-98) sia effetto di una erronea indicazione della fonte informativa diretta ovvero di una imprecisa osservazione o visualizzazione dello stesso CANCEMI .

Particolarmente eloquente ed efficace è stato il GALLIANO nel descrivere:

1) le fasi della formulazione della proposta e del suo strumentale rifiuto (ff. 95-98 del 1-7-98):

Si'. Quando RAFFAELE GANGI... RAFFAELE GANGI mi disse... mi diede quest'incarico io subito... perché RAFFAELE GANGI mi disse di rendermi libero per la domenica successiva. Io dissi che la domenica ero impegnato con il lavoro. In effetti avevo il turno di lavoro dalle 13.30 alle 21.00... cioè dalle 06.00 alle 13.30. Allora, diciamo, dissi che io ero impegnato e, quindi, non potevo lavorare... eh, non potevo andare a pedinare il dottor BORSELLINO. MIMMO GANGI, diciamo... disse: "Va bè - dice - non c'è preoccupazione, incarichiamo STEFANO GANGI", cioè il fratello. E così', diciamo, è successo. Io, diciamo, raccontai a MIMMO GANGI in seguito, diciamo, i movimenti che avevo, diciamo, notato del dottor BORSELLINO. Gli avevo raccomandato che se lo vedeva... vedeva andare le macchine verso, diciamo, scendere dalla via delle Alpi e, quindi, risalire per via Lazio, imboccare l'autostrada, ciò significava che il dottor BORSELLINO andasse in qualche zona di villeggiatura, dalle parti, diciamo, di Carini. Poi, diciamo, io mi preoccupai perché conoscendo mio zio e conoscendo anche i miei cugini mi preoccupai, diciamo, del fatto che loro potessero venire in banca a, diciamo, a prendermi e dire: "Vah, abbandona il lavoro e vieni con noi perché abbiamo di bisogno".





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Perché Cosa Nostra quando ha di bisogno di qualcuno non ci dev'essere nessun impedimento, cioè tutto viene messo in subordine e... perché si deve... cioè la causa, diciamo, di Cosa Nostra si deve servire e viene prima di tutto ogni altra cosa, anche... poteva essere anche una cosa a livello familiare. Allora io mi preoccupai di questo fatto perché avevo paura che loro mi potessero venire a trovare, a cercare anche in banca. Perché MIMMO GANGI e STEFANO GANGI, diciamo, avevano i numeri di telefono, diciamo, degli uffici dove io normalmente facevo servizio. Perché se loro avevano di bisogno o mi venivano a trovare o mi telefonavano. Cioè, finito il turno di lavoro io, se loro avevano bisogno, ci andavo e allora mi cambiavi il turno con un collega perché la domenica fare il turno di mattina è più favorevole che farlo di pomeriggio, perché si ha il pomeriggio libero e quindi... Io e un altro mio collega che... CASTELLANA, che non... non andava a casa e, quindi, era di paese, diciamo, favorimmo due ragazzi che invece abitavano a Cinisi. Quindi cambiammo il turno con loro due.

2) le affannose ricerche personali telefoniche da parte di Stefano GANGI nella mattinata del 19-7-92 (ff.106-112):

**P.M.** : - Lei ha detto che appena è tornato a casa le è stato detto che STEFANO GANGI era venuto a trovarla. Le disse...

**Imp. GALLIANO A.**: - Sì, è venuto (a cercarmi).

**P.M.** : - Chi glielo disse questa... chi le riferì questa circostanza e se le fu detto il motivo...

**Imp. GALLIANO A.**: - Mia madre.

**P.M.** : - ... per cui STEFANO GANGI era venuto a cercarla.

**Imp. GALLIANO A.**: - Mah, presumo che lui sia venuto per controllare se realmente io avevo detto la verità quando avevo detto che lavoravo. E quindi era venuto a controllarmi.

**P.M.** : - Ma chiese STEFANO GANGI a sua madre dove lei era andato a quell'ora?

**Imp. GALLIANO A.**: - Non... non ricordo se STEFANO GANGI... in questo momento non ricordo.

**P.M.** : - Quanto tempo si è fermato a casa dopo essere tornato dalla corsa alla Favorita?

**Imp. GALLIANO A.**: - Il tempo di fare la doccia e subito vestirmi per uscire nuovamente.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**P.M.** : - Vediamo se riesce a fare, a ricordare con la maggiore precisione possibile a che ora lei è uscito da casa sua per andare a casa della sua fidanzata.

**Imp. GALLIANO A.:** - Noi avevamo appuntamento intorno alle nove, quindi io ricordo che intorno alle nove - nove e un quarto in questo... l'arco, diciamo, di questo... di questo tempo sono arrivato a casa, diciamo, dei miei suoceri.

**P.M.** : - Quando è arrivato alle nove e un quarto lei ha detto che le fu fatto presente che STEFANO GANGI l'aveva cercata.

Chi le fece presente questa circostanza e se STEFANO GANGI in occasione della telefonata spiegò il motivo per cui la cercava, o diede una giustificazione.

**Imp. GALLIANO A.:** - No, cioè, spiegare il motivo no. Aveva chiesto soltanto se mi avevano visto, se io ero là. E quindi, essendo che io non... non ero neanche arrivato là, mia suocera... diciamo, rispose mia suocera al telefono e me lo riferì mia suocera che mio cugino aveva chiamato.

**P.M.** : - A che ora è uscito da casa della sua fidanzata?

**Imp. GALLIANO A.:** - Ma intorno alle nove e mezza.

**3)** l'esecuzione delle telefonate e delle "controtefonate" eseguite nel corso del convulso pattugliamento di quel giorno e del controllo sui movimenti del Dott. BORSELLINO dopo la sua uscita di casa (f.133-134)

**P.M.** : - Parliamo un attimo di queste due telefonate che sono state fatte, una telefonata e una controtefonata. Lei sa quali cellulari sono partite la prima e poi la seconda?

**Imp. GALLIANO A.:** - No. Cioè mi dissero soltanto che avevano fatto la prima erroneamente e quindi la smentita con la seconda.

**P.M.** : - Ci ha già detto che non sa chi era la persona a cui hanno telefonato. Lei sa come avevano avuto questo numero di telefono e che tipo di frase dovevano adoperare, ammesso che ci fosse una frase per potere comunicare?

**Imp. GALLIANO A.:** - Mah, era stata usata, diciamo, la stessa tecnica che avevano usato nella strage FALCONE. Anche in quel caso



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

MIMMO GANGI aveva un numero di telefono a cui doveva chiamare e doveva dire, diciamo, un convenzionale che già era stato pattuito, però di preciso cosa si dovevano dire non lo so.

**P.M.** : - Lei sa se dopo che il dottore BORSELLINO si diresse verso la villa estiva - e lei ci ha detto fu seguito da BIONDINO - si continuò questo pedinamento fino al momento in cui fu ammazzato?

**Imp. GALLIANO A.:** - Io, come ho detto poco fa, ricordo che MIMMO GANGI mi ebbe a dire che non aveva avuto neanche il tempo di andare a mangiare e quindi che era stato impegnato fino al momento, diciamo, del pedinamento là in via Cordova.

**4)** l'accesso dei due fratelli presso la Sicilcassa (come confermato dal teste CASTELLANA e meglio esaminato trattando del GANCI Stefano) nell'imminenza della esplosione (ff.113-115):

**P.M.** : - E poi ci torniamo per non... Le dissero: "Sentiti il botto". Le dissero anche dove si sarebbe verificato questo botto? Le fecero capire...

**Imp. GALLIANO A.:** - Mi disse: "Sentiti il botto, è qua vicino."

**P.M.** : - "È qua vicino."

**Imp. GALLIANO A.:** - "Sentiti 'u bottu, è qua vicino."

**P.M.** : - Poi lei ha detto: "L'avevano raggiunto fino all'incrocio e poi fecero un'inversione." Allora ci può dire che distanza c'era dal posto in cui loro hanno finito di pedinare il dottore BORSELLINO alla portineria della Sicilcassa? Quanti metri su per giù avevano percorso?

**Imp. GALLIANO A.:** - Ma ci saranno una cinquantina di metri, sessanta, pochissimo comunque.

**P.M.** : - Come si muovevano? Con un'unica macchina, a piedi, con due macchine? Ci spieghi.

**Imp. GALLIANO A.:** - No, erano tutt'e due in un'unica macchina.

**P.M.** : - Ricorda il tipo di macchina?

**Imp. GALLIANO A.:** - No, perché sul ciglio della strada, diciamo davanti le portinerie, c'erano messe, diciamo, le nostre macchine o macchine diciamo degli... perché accanto c'è la clinica (Latteri), quindi, diciamo, il ciglio della strada è sempre occupato da macchine, e loro misero la macchina in seconda fila. Cioè, io potrei dire erano con x macchina perché sapevo, diciamo, quante macchine, bene o male,



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

loro erano... avevano, ma direi una bugia onestamente. Non ricordo, diciamo, la macchina, il tipo di macchina che loro in quel momento adoperassero.

**P.M.** : - Lei ricorda dove posteggiarono questa macchina di cui non ricorda il tipo?

**Imp. GALLIANO A.:** - È stata... cioè, era posteggiata, come ho detto, dato che il ciglio della strada era occupato... era in doppia fila.

**P.M.** : - Andiamo ora a questa conversazione. Intanto lei fece entrare MIMMO e STEFANO GANGI?

**Imp. GALLIANO A.:** - No, no, perché quando loro mi dissero: "Sentiti 'u bottu, è qua vicino", diciamo, io mi preoccupai, gli dissi: "Andatevene." Anche STEFANO GANGI sollecitò suo fratello, diciamo, di andarsene perché gli disse: "Andiamocene ché papà e TOTÒ CANCEMI ci aspettano a casa di VITO PRIOLO." VITO PRIOLO è il cugino, diciamo, di SALVATORE CANCEMI.

**5)** il dettagliato racconto dell'episodio fattogli il giorno successivo da Domenico che egli, preoccupato, si era recato a trovare, (ff.123-125):

**Imp. GALLIANO A.:** - Sì, io il lunedì successivo, cioè l'indomani, sono andato a trovare MIMMO GANGI nella macelleria di via Francesco Lo Iacono. MIMMO GANGI, diciamo, mi spiegò quello che lui e STEFANO GANGI avevano fatto quella mattinata. Perché la mia supposizione del fatto che il dottor BORSELLINO potesse andare in una zona di villeggiatura era alquanto fondata perché la mattina intorno alle nove avevano visto uscire le macchine e quando loro hanno visto uscire le macchine - non so di preciso chi abbia fatto, diciamo, abbia telefonato...

**P.M.** : - Più forte, signor GALLIANO, non riusciamo a sentirla. Parli un pò più forte. Mi scusi. La mattina stava dicendo?

**Imp. GALLIANO A.:** - Loro intorno alle nove hanno visto uscire il dottor BORSELLINO e quindi **hanno fatto una telefonata** agli uomini che si trovavano nel posto che dovevano schiacciare il telecomando. Però quando si sono accorti che la macchina non scendeva per via Principe Paternò ma che era girata dalla via delle Alpi e quindi risalita dalla via Lazio **hanno dovuto fare subito una controtelefonata per, diciamo, annullare la prima.**



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**P.M.** : - Allora, qualche precisazione. Nel corso di questa conversazione MIMMO GANGI le disse dove era posizionato lui, dove si è collocato, si è messo STEFANO e se c'erano altre persone e qual era il ruolo di queste altre persone e a che ora era iniziata questa attività?

**Imp. GALLIANO A.:** - Dunque, MIMMO GANGI si trovava nei pressi dell'A.C.I., quindi quasi ad angolo con via delle Alpi, mentre STEFANO GANGI era posizionato nel posto dove originariamente, negli anni precedenti, ero stato messo io.

**P.M.** : - E cioè?

**Imp. GALLIANO A.:** - Vicino la chiesa, vicino la chiesa. Mentre più giù, (mi disse) MIMMO GANGI, all'incrocio con via Sciuti si trovava il FERRANTE, mentre quando la macchina gira per via delle Alpi, quindi prosegue per l'autostrada, MIMMO GANGI mi disse che era stata, diciamo, pedinata dal BIONDINO SALVATORE che aveva realmente verificato che la macchina era andata in un villino a Carini. Poi...

**P.M.** : - Quando parla di macchina parla di un'unica macchina oppure le disse MIMMO se era più macchine e che tipo di macchine?

**Imp. GALLIANO A.:** - Cioè le macchine del dottor BORSELLINO. Quindi... le due macchine che lui aveva in dotazione, cioè la macchina e la macchina di scorta. E quindi, diciamo, quello che io avevo detto a MIMMO GANGI... MIMMO GANGI mi disse, dice: "Quello che tu hai detto si (è) veramente verificato."...

**P.M.** : - A che ora è uscito il dottore BORSEL...

**Imp. GALLIANO A.:** - MIMMO GANGI mi disse che, diciamo, non aveva avuto neanche il... Mi ha interrotto?

**P.M.** : - Sì, un attimo, perché se lei va avanti poi io sono costretta a tornare indietro a chiederle dei particolari, per cui preferivo chiederglieli a mano a mano.

**Imp. GALLIANO A.:** - Prego.

**P.M.** : - Lei ha detto: "Il dottore BORSELLINO è uscito da casa". Ed è uscito da casa a che ora? Se lei ce lo può dire.

**Imp. GALLIANO A.:** - Intorno alle nove, l'ho già detto.

**P.M.** : - Scusi, allora. E poi lei ha già fatto riferimento a una telefonata e a una controtelefonata. Intanto da dove sono partite queste telefonate, ad opera di chi, e a chi erano dirette queste telefonate?

**Imp. GALLIANO A.:** - Le telefonate venivano effettuate tramite dei telefonini. A chi doveva essere telefonato, diciamo, non lo so, però MIMMO GANGI mi ha spiegato, sempre nel corso di questa conversazione, che il TOTÒ RIINA, diciamo, nella distribuzione dei



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

compiti delle due stragi aveva, diciamo, attuato lo stesso metodo che aveva attuato con gli omicidi del dottor CASSARÀ e del dottor MONTANA. Quindi mi disse che, diciamo, chi materialmente, diciamo, doveva effettuare... diciamo... la strage erano gli uomini dell'altro lato, spiegandomi l'altro lato, cioè intendendo per l'altro lato le famiglie mafiose di Brancaccio, Santa Maria di Gesù, cioè di quel lato. Cioè mi disse, dice quelli dell'altro lato, perché noi abbiamo dato, diciamo, un aiuto logistico perché... prima perché noi la casa, diciamo, del dottor BORSELLINO ricadeva nel nostro mandamento e poi perché c'era l'esperienza, diciamo, degli anni precedenti. E quindi avevano partecipato, diciamo, dal punto di vista logistico le famiglie della Noce, di Porta Nuova e la famiglia, diciamo, di San Lorenzo, cioè avevano dato l'appoggio; mentre chi doveva realmente fare la strage erano gli uomini dell'altro lato, cioè dell'altro lato della città, cioè intendendo lui l'altro lato come le famiglie di Brancaccio, Santa Maria di Gesù, Ciaculli, di quel lato.

**P.M.** : - Quindi, mi scusi, intendendo cioè glielo disse esplicitamente le famiglie di Brancaccio, Ciaculli e Santa Maria di Gesù e le fece, eventualmente, i nomi dei rappresentanti dei mandamenti?

**Imp. GALLIANO A.:** - Cioè mi disse... cioè lui usò, diciamo, il paragone perché il dottor MONTANA l'avevano fatto gli uomini di quel lato, cioè (come intendendo) le famiglie dell'altro lato della città, intendendo cioè... non mi disse specificatamente però, diciamo, dalla nostra conoscenza di uomini mafiosi non c'era bisogno che lui mi specificava chi, diciamo, chi erano le famiglie perché intendendo da quel lato già lui mi intende dire le famiglie di quel lato, cioè dell'altra parte della città.

**6)** l'esplicita assicurazione accompagnata dalla 'consegna del silenzio', sulle vere ragioni che lo avevano indotto a defilarsi per metterlo al riparo da possibili reazioni ritorsive da parte del temutissimo zio Raffaele detto "Faluzzo":

"Meno male che queste cose, diciamo, le sappiamo io e STEFANO GANGI - dice - e quindi non le sa... non le sa nessuno".

Quindi, è anche per questo, diciamo, che io mi preoccupavo di andare a trovare DOMENICO GANGI poi l'indomani, perché ho anche



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

preoccupazione che RAFFAELE GANGI possa venire a sapere il fatto che io abbia cambiato il turno, che io non mi sia fatto trovare e quindi io ho cercato, diciamo, conforto e rassicurazione in MIMMO GANGI e MIMMO GANGI me lo dà, in quanto mi dice: "Meno male che queste cose, diciamo, le sappiamo io e STEFANO GANGI, cioè quindi rimane fra di noi tre e - dice - dato che il tutto è andato per come doveva andare, quindi - dice - non c'è niente da preoccuparsi - dice - non ti preoccupare".

In questo contesto probatorio, di per sé indicativo, si inseriscono poi le ripetute dichiarazioni del CANCEMI il quale, a sua volta impegnato, unitamente a GANCI Raffaele (f.109,119 del 17-6-99) nell'opera di pattugliamento dell'area circostante la casa del dott. BORSELLINO in via Cilea, ha espressamente indicato GANCI Domenico fra i soggetti impegnati nel corso di quella fatale giornata in analoghe attività operative di controllo del Magistrato e con il telefonino in tasca (ibidem 137,140), nonché conclusivamente, presente a casa di Vito Priolo in occasione del 'brindisi' dopo la deflagrazione (ibidem f. 166, 168), unitamente al padre Raffaele, al fratello Stefano, al Biondino, al FERRANTE, a BIONDO Salvatore cl. 55 ("il corto") ed ad altri soggetti non compiutamente identificati.

Quest'ultimo particolare, cioè la presenza a casa Priolo ha trovato espressa ed inequivoca conferma nelle dichiarazioni di FERRANTE Giovambattista (esame 28-5-98 f.171,173, 284-285) nei termini seguenti:



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**P.M. dott. DI MATTEO:** - Lei ha detto di avere alla riunione, quella del brindisi, anche Mimmo GANGI, Domenico GANGI.

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Sì.

**P.M. dott. DI MATTEO:** - Lo aveva conosciuto da prima? Sapeva chi fosse, se avesse un ruolo e quale ruolo, eventualmente, in famiglie mafiose?

**Imp. FERRANTE Giovan Battista:** - Mimmo GANGI era figlio di RAFFAELE GANGI. L'ho conosciuto negli anni... negli anni '80 e tengo a precisare che con Mimmo GANGI c'eravamo visti perché avevamo partecipato, dico, un paio di mesi prima alla strage di... di Capaci.

Tale specifica e significativa convergenza è di per sé idonea a privare di qualsiasi rilievo la censura difensiva (motivi di appello ff.2 e 4) in ordine alla asserita contraddittorietà delle fonti accusatorie e tra esse le dichiarazioni del FERRANTE e del CANCEMI (nonostante il palese tentativo di quest'ultimo di minimizzare il proprio personale contributo al pattugliamento) le quali, al di là di qualche mera fisiologica discrasia di dettaglio, confluiscono armonicamente secondo le reciproche prospettive sul nucleo centrale del fatto narrato.

Del pari infondati, ad avviso della Corte, sono gli ulteriori rilievi difensivi in ordine alla asserita omessa verifica alla base della causale della strage la cui matrice mafiosa è stata invece positivamente accertata, come in precedenza esposto, ed alla possibile convergenza rispetto all'attentato di interessi esterni legati a *“diversi centri di potere occulti che avevano un grosso interesse economico affinché il dott. BORSELLINO non sviluppasse alcuna indagine relativa ai lavori pubblici ed*





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

*al riciclaggio di denaro all'estero*" (motivi di appello avv. La Blasca f. 4).

Infatti tale ipotizzata confluenza di interessi criminosi, è sfornita di qualsiasi supporto probatorio e non potrebbe comunque avere effetti scriminanti di sorta sulla posizione degli appellanti in genere e di GANCI Domenico in specie.

Resta, conclusivamente, da considerare la questione relativa ai tabulati telefonici che, come del resto riconosciuto anche nei motivi di gravame (f. 6), costituiscono oggettivo ed esterno ex art. 192 cpp alle dichiarazioni accusatorie rese sul punto da FERRANTE.

Sulla base dell'analitica ricostruzione del fatto ed illustrazione dei dati riportati nei tabulati anche sul piano cronologico eseguite dal teste MIl.o Diego DE GREGORIO (ff. 28-36 del 30-6-99) è emerso che il cellulare dell'appellante CANNELLA Cristoforo, secondo l'accusa ritenuta provata dai primi Giudici in attesa in via D' Amelio per dare il via all'esplosione all'atto dell'arrivo del Magistrato, numero 0337-899976 fu chiamata alle 9,37 e alle 15,38 del 19-7-92 dall'utenza n.0336-890387 intestata a RUISI G. B. di UTRO Mariano via Principe di Palagonia 4 Palermo in uso a GANCI Domenico in quel periodo.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Giova osservare che fra le due chiamate al cellulare del CANNELLA (che fu poi destinatario della telefonata del FERRANTE alle 16,52, sei minuti prima dello scoppio avvenuto alle 16,58) se ne inserisce altra (f. 37 del 30-6-99) proveniente dall'apparecchio di telefonia mobile intestato a GANCI Stefano (alle 9,49 dello stesso giorno) da identificarsi in quella con cui, secondo le confidenze di GANCI Domenico al GALLIANO (f.122 del 1-7-98) del giorno successivo alla strage, era stato dato il contrordine, avendo il Magistrato preso la direzione di Carini anziché di via D'Amelio.

L'indicazione di tali telefonate, si concilia perfettamente dal punto di vista cronologico con l'uscita del dott. BORSELLINO dall'abitazione di via Cilea e con l'inizio del viaggio di ritorno da Carini (evidentemente sotto l'occhio dei pattugliatori) nel pomeriggio.

La disponibilità esclusiva del cellulare da parte di GANCI Domenico, da cui partirono le due telefonate indirizzate a chi poi assolse il compito di dare il via all'esplosione emerge pacificamente dalle dichiarazioni di GANCI Calogero: (f.196 del 30-9-98)

**P.M.** : - Puo' dirci se suo fratello Domenico aveva la disponibilita' di un cellulare?

**Imp. GANGI Calogero:** - Si', si'.

**P.M.** : - Ci puo' dire, se ne e' a conoscenza, se suo fratello Domenico aveva intestato a se stesso il contratto, se era intestato a terzi?

**Imp. GANGI Calogero:** - No, numero del... il contratto e'



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

intestato a Giovambattista Ruisi, che e' una persona che e' morta; era una ditta di elettrodomestici.

**P.M.** : - Lei questa circostanza che il cellulare non fosse intestato a suo fratello l'ha appresa gia' nel '92 o successivamente?

**Imp. GANGI Calogero:** - No io l'ho appresa successivamente, che in effetti il cellulare di mio fratello e' intestato a Giovambattista Ruisi. E precisamente durante il processo di Capaci.

**P.M.** : - Questo telefono di cui disponeva suo fratello era un telefono che suo fratello portava sempre con se'?

**Imp. GANGI Calogero:** - Si', si', era un Microtac della Motorola.

**P.M.** : - Suo fratello Stefano disponeva anche di telefono cellulare?

**Imp. GANGI Calogero:** - Si', si'.

e dell'intestatario dell'apparecchio UTRO Mariano il quale esaminato all'udienza del 15-7-98 ha testualmente riferito (ff.22-26):

**P.M.:** - Lei conosce anche i familiari di GANGI DOMENICO? Anche i componenti?

**TESTE UTRO M.:** - Si', per lo stesso motivo, insomma.

**P.M.:** - E chi conosce?

**TESTE UTRO M.:** - Il padre, i fratelli, la moglie.

**P.M.:** - Ci vuole dire il nome del padre e dei fratelli?

**TESTE UTRO M.:** - RAFFAELE il padre; poi i fratelli sono STEFANO e CALOGERO.

**P.M.:** - Che attività svolgeva GANGI DOMENICO?

**TESTE UTRO M.:** - Macelleria.

**P.M.:** - Quindi è un'antica conoscenza. Nell'acquisto, diciamo, di questa società da parte sua dopo la morte di RUISI ha influito GANGI DOMENICO?

**TESTE UTRO M.:** - Influito in che senso?

**P.M.:** - Nel senso che l'ha indotta, è stato lui a invitarla a fare parte di questa società o è stato un problema diverso?

**TESTE UTRO M.:** - No, ma lui diciamo che era... era, diciamo, più amico con RUISI, che è morto, che con me. Quando lui è morto, dico, analizzando la situazione, dico, che era disastrosa, chiaramente, dico, come lui, come chiunque dice: "È un peccato - dice - chiudere", perché c'era una situazione che non era per niente florida.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**P.M.:** - Quindi, sostanzialmente, il GANGI ha influito nella sua scelta di prendere questa società in mano?

**TESTE UTRO M.:** - No di prenderla, dico che la società ce l'avevo, diciamo, per certi versi in mano io, nel senso che c'ho sempre lavorato, l'ho costituita assieme a lui. Dico, pero' vedendo che c'era un dare che non era il corrispondente di quello che avevo, dissi: "Come faccio io a pagare 'sti debiti con le aziende se ho die... se ho dieci da pagare e c'ho cinque?", per esempio. Ci siamo?

**P.M.:** - E quindi?

**TESTE UTRO M.:** - E quindi, dico, cioè abbiamo resistito fino all'ultimo; poi all'ultima analisi l'avvocato, dico, che a suo tempo seguiva la cosa, dice: "Puoi provare... Perché non provi - dice - un concordato con le aziende?".

**P.M.:** - No, ma questo io l'ho capito. La mia domanda era diversa: se GANGI DOMENICO in qualche modo aveva una compartecipazione anche occulta in questa società sua.

**TESTE UTRO M.:** - No. No, no, no.

**P.M.:** - Cioè se in qualche modo è intervenuto come socio occulto o, comunque, in ogni caso era dietro questa società.

**TESTE UTRO M.:** - No.

**P.M.:** - Andiamo al 1992. Lei ha avuto un telefono cellulare nel 1992?

**TESTE UTRO M.:** - Sì.

**P.M.:** - Si ricorda il numero di questo telefono cellulare?

**TESTE UTRO M.:** - 890387 o 6, non mi ricordo in questo momento.

**P.M.:** - E il prefisso?

**TESTE UTRO M.:** - 0336.

**P.M.:** - Questo telefono cellulare quando è stato attivato e a nome di chi è stato attivato?

**TESTE UTRO M.:** - A nome della ditta.

**P.M.:** - E ricorda in che periodo è stato attivato?

**TESTE UTRO M.:** - Ma io firmai... diciamo che è stato... perché firmai come socio accomandatario... dunque, lui è morto a novembre... aprile credo che sia stato.

**P.M.:** - Aprile di quale anno?

**TESTE UTRO M.:** - Appunto del '92, perché ho firmato quel particola...

**P.M.:** - Come lei ha acquistato questo cellulare? Serviva a lei?

**TESTE UTRO M.:** - Sì. Dico, in virtù del fatto... perché una volta che RUISI, appunto il socio, era morto; lui, diciamo, curava più la parte esterna, che la parte interna la curavo io; in virtù del fatto che non



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

c'era piu lui e potevo, dico, magari uscire per andare da un cliente, o questo o quell'altro, diciamo, ho ritenuto opportuno che poteva servire.

**P.M.:** - Ma chi le ha consigliato di acquistare questo telefono cellulare e di attivare il contratto? C'è qualcuno che gliel'ha consigliato a lei?

**TESTE UTRO M.:** - Dico, ma consigliato proprio magari, che ne so, parlando anche con lui mi avrà detto...

**P.M.:** - "Con lui" chi?

**TESTE UTRO M.:** - Con GANGI DOMENICO. Appunto m'avrà detto, dice: "Perché non ti fai il telefonino? Ti puo' servire". Dico, adesso a distanza di te...

**P.M.:** - Lei ha attivato questo telefono cellulare, no? Cosa ne ha fatto? Lo ha utilizzato sempre lei o lo ha ceduto a terzi? E a chi eventualmente?

**TESTE UTRO M.:** - Diciamo che la... il primo periodo, dico, a fatti... con il fatto che avevo firmato, dico, di uscire e poi non sono uscito più io.

Ed ancora

**P.M.:** - Quindi è stato un uso esclusivo?

**TESTE UTRO M.:** - Si'.

**P.M.:** - Lei non ha fatto telefonate in questi primi mesi?

**TESTE UTRO M.:** - Credo di no.

**P.M.:** - Lei ha ricevuto telefonate su questo telefono?

**TESTE UTRO M.:** - Cioè quando l'ho avuto io, poi, si'.

**P.M.:** - Limitiamo i suoi ricordi al periodo in cui lei fa il contratto, diciamo, per alcuni mesi e quindi limitiamo ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, e basta. Per questi cinque mesi lei in questa dichiarazione mi dice: "Me l'ha restituito dopo molti mesi e ne ha fatto un uso esclusivo". Lei conferma quello che ha dichiarato al P.M.?

**TESTE UTRO M.:** - Si', certo.

**P.M.:** - Che l'uso era esclusivo?

**TESTE UTRO M.:** - Per quella parte di... per quel periodo si'.

**P.M.:** - Perfetto, ed era questa la cosa. Quindi lei non lo utilizzava neanche per ricevere telefonate?

**TESTE UTRO M.:** - No, no.

**P.M.:** - Lei pagava le bollette di questo telefono cellulare?

**TESTE UTRO M.:** - Si'.

**P.M.:** - Che importo potevano avere queste bollette?



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**TESTE UTRO M.:** - Cioè a suo tempo ho presentato pure le bollette, dico, che ne so, 200 mila lire; adesso, dico, a distanza di anni. Dico, mi ricordo adesso il particolare che mi hanno chiesto le bollette pagate e le ho date.

**P.M.:** - Lei pagava queste bollette ogni bimestre come per tutti i contratti, no?

**TESTE UTRO M.:** - Sì. Sì.

**P.M.:** - Ma se il telefono lo utilizzava GANGI STEFANO ci può dire se avevate un accordo con GANGI che imponesse anche il pagamento da parte sua?

**TESTE UTRO M.:** - Ma non c'era un accordo, diciamo, ben preciso. C'erano dei rapporti supponevo di amicizia, perché, magari, che so io, andavo in macelleria per comprare la carne; faceva finta di farmi pagare, che so, veniva... dice, un chilo di carne magari mi diceva: "Dammi 10 mila lire" o magari avevo preso una fettina per la bambina: "Va bè, poi me la paghi".

Trattasi di dato incontrovertito che non è sostanzialmente contestato dalla difesa, se non con un generico accenno alla mera possibilità che in quel periodo organizzazioni malavitose disponessero di telefoni cellulari clonati di cui, peraltro, è arduo individuare ragionevoli motivi che ne possono avere suggerito l'impiego nel fatto di causa.

Le dichiarazioni convergenti di GANCI Calogero e dei testi UTRO e DE GREGORIO circa l'uso di tale telefono cellulare da parte di GANCI Domenico nonché l'esecuzione delle chiamate in oggetto, consideratane la collocazione cronologica del tutto in linea con la ricostruzione investigativa, unita a quella fatta *medio tempore* (a titolo di contrordine secondo il GALLIANO dal telefono a mani di GANCI Stefano che per l'intera giornata secondo la ricostruzione dei primo



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Giudici condivisa da questa Corte aveva affiancato il fratello Domenico nell'opera di pattugliamento), costituiscono all'evidenza ulteriore riscontro oggettivo che, ai sensi dell'art. 192 comma 3 cpp conferma definitivamente l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti, ed in particolare di GALLIANO, FERRANTE e CANCEMI, nei termini sopra ampiamente riferiti.

Il dato documentale e testimoniale, ulteriormente avvalorato dal fatto che GANCI Domenico non ha nemmeno abbozzato qualsivoglia tentativo di giustificare in via alternativa un diverso uso del cellulare pacificamente nella di lui disponibilità quel giorno, si inserisce in un quadro probatorio in cui le diverse chiamate in correatà o in reità poste in essere nei confronti dell'appellante, in quanto di autonoma fonte nonché personalmente ed intrinsecamente attendibili, erano di per sé idonee, in forza del ben noto principio della convergenza del molteplice, a fornirsi reciproco conforto incrociato corroborandosi vicendevolmente.

Sulla base di tali considerazioni deve considerarsi raggiunta la prova della fondatezza dell'accusa mossa all'attuale appellante, come ritenuto dai primi giudici, la cui decisione merita sul punto integrale conferma.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p.

Si tratta infatti di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioaglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili all'appellante.

La sussistenza del VI° comma si trae invece all'evidenza, dalla comprovata pressante ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsivi".

Da ultimo va rilevato che le attenuanti generiche non sono richieste e che le stesse non possono comunque essere applicate d'ufficio, ex art. 597 V° comma cpp.

Infatti, va rilevato che la eccezionale gravità dei fatti, il motivo di allarme sociale derivatone, la ultra ventennale collocazione del GANCI in un sodalizio criminoso di particolare pericolosità, le connotazioni negative che si traggono dalla valutazione della di lui personalità per i fini di cui all'art. 133 cp e già tenute presenti in tema di quantificazione della pena,





*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

non consentono alla radice l'applicazione di dette attenuanti. Del resto è principio costante e consolidato quello secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio da elargire a seguito della mera mancata rilevazione di dati negativi (nella specie peraltro ampiamente presenti) ma una mitigazione da applicare ove si ravvisino sintomi positivi del tutto assenti nel caso di specie

**26.**

**GANCI Stefano  
mandamento della Noce**

Deve preliminarmente osservarsi, con riferimento alla posizione processuale dell'appellante GANCI Stefano (figlio minore di Raffele capo mandamento della Noce) che, nonostante non sia materialmente indicata nella rubrica la condotta a lui ascrivibile, essa può desumersi dalla identica contestazione mossa agli altri esecutori ed in particolare al fratello Domenico, del quale egli è stato per l'intera giornata



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

accompagnatore ed “ombra”, nel duplice ruolo di pattugliatore e telefonista.

L'omissione deriva dal fatto che la posizione di GANCI Stefano era stata oggetto di una diversa ordinanza cautelare e del successivo decreto del GUP del 10-3-98 e di un autonomo procedimento, (conseguenziale alle dichiarazioni di GALLIANO Antonino del 17-4-97) poi riunito al principale senza inserimento nella rubrica di quest'ultimo della specifica parte relativa alla condotta dell'appellante.

La difesa ha mostrato comunque di prestare acquiescenza a tale implicita forma di contestazione, dovendosene desumere una conoscenza delle accuse *per tabulas*, peraltro emersa dall'approfondita e dettagliata esposizione contenuta nell'atto d'appello.

Incontroverso il ruolo associativo di rilievo del GANCI, definito “mafioso della Noce” da NERI Aurelio (f.28,49 del 20-5-99), collaborante appartenuto allo stesso mandamento.

Secondo il NERI in particolare, Stefano aveva retto il mandamento allorché si erano trovati detenuti contemporaneamente il padre Raffaele ed i fratelli maggiori Domenico e Calogero, non senza taluni contrasti con il RIINA insorti in seguito alle prime dichiarazioni del CANCEMI:



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

**PUBBLICO MINISTERO:** - ... Stefano venne arrestato Mimmo, Calogero e il padre Raffaele fossero liberi o detenuti?

**NERI AURELIO:** - No, erano arrestati. Come, infatti, da quando avevano arrestati 'a famiglia Ganci a tutti, era Stefano che si muoveva andando in giro e io ero a fianco suo, nel senso che qualsiasi cosa c'era da fare dovevamo fare. Come, infatti, Stefano aveva organizzato che dovevamo andare a Belmonte Mezzagno perche' aveva paura che Bagarella... o Toto' Riina... Bagarella, perche' in quel periodo Bagarella era latitante, Bagarella, aveva paura che lo volesse ammazzare a Stefano Ganci, tramite quello che gli aveva detto Salvatore Cancemi quando inizio' a collaborare. E, allora, mi aveva detto a me di organizzarci di cui ho messo anche nel mezzo sia io che lui a mio figlio, Franco Spina, lui, doveva esserci anche Galliano, e dovevamo andare a ammazzare a Belmonte Mezzagno a Bagarella e mi aveva detto di procurare un camion, un telone, con un telone, 'na motocicletta e io gia' avevo preparato il tutto. Mi ha detto che voleva anche un'apparecchiatura che se la voleva mettere addosso, 'na... 'na trasmittente questa... cosi', quando ogni volta lui andava da Bagarella, aveva paura se non scendeva piu', se lo strangolava, no? E, allora, lui m'aveva detto una volta anche che voleva trovato un'apparecchiatura sofisticata che si metteva addosso che noi potevamo sentire a una certa distanza e se ci dovevano essere dei problemi dovevamo intervenire con le armi, prima di fare l'attentato pero'. Poi, invece, ha detto, dici: "No, organizziamoci - dici - e li ammazziamo a tutti quelli che troviamo la', di cui c'e' pure Bagarella" ci doveva essere anche Brusca e lo dovevamo ammazzare. Stavamo organizzando un piano per ammazzarlo, invece, poi l'hanno arrestato e mi e' rimasta la motocicletta e gli ho detto a Franco Spina: "Ma che debbo fare con questa motocicletta?" e mi ha detto di andarla... "Per adesso - dici - valla a buttare" e, infatti, l'ho fatta buttare al nipote... si e' interessato Enzo Passafiume, perche' la motocicletta l'aveva preso il nipote di Passafiume.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Signor Neri, andiamo con ordine, risponda a queste mie domande per ricostruire un po' meglio quello che ha detto. Innanzitutto lei ha detto che siamo nel periodo successivo all'arresto di Calogero, Mimmo e Raffaele e prima dell'arresto di Stefano, e' giusto?

**NERI AURELIO:** - Si', ma que... si', questione di... di... non e' che erano anni, mesi dopo che avevano arrestato alla famiglia Ganci. Poi spunto' nel giornale il fatto di Cancemi Salvatore che dici che il padre



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

gli aveva detto di Toto' Riina, dici: "Stu curnutu ci sta rovinando a tutti". Percio' da quel momento che spunto' 'sta notizia nel giornale si sono preoccupati e aveva paura, di cui una volta e' successo che eravamo in via Bernabei e c'era una macchina targata Trapani che girava in via Bernabei, poi e' sceso uno che era zoppo e aveva un pacco in mano e Stefano Ganci e' scappato e mi ha detto... e io stupidamente, pero' e' stato un istinto, no? mi ha detto a me spaventato, dici: "Eh, quello la pistola c'ha, stai attento, stai attento". Io mi ci sono messo di parapetto, pero' e' stato un gesto, come si dice, spontaneo. E cercavo di vedere questo perche' si stava avvicinando verso di noi, ma quello era per i fatti suoi. Era cosi' spaventato che a chi vedeva, vedeva con macchine targate straniere o qualcuno... si spaventava, perche' pensava che a un momento all'altro gli avrebbe fatto male il Bagarella, tramite quello che era successo con Salvatore Cancemi che aveva detto quella frase del padre.

**PUBBLICO MINISTERO:** - Senta, ci puo' meglio specificare quello che ha detto e cioe' che dopo l'arresto di Calogero, Mimmo e Raffaele Ganci si muoveva per la famiglia Stefano Ganci? Che cosa intendeva dire? Ci puo' fare qualche esempio?

**NERI AURELIO:** - Un esempio, che so, tutti i da fare che c'erano, che so, riunione, istruzioni da seguire, qualsiasi cosa che era stata lasciata in asso dalla famiglia, nel senso dal padre, dal fratello, Stefano interveniva, andava negli appuntamenti con persone; addirittura non mi ricordo questa persona chi fu, chi era piu' che altro, e' venuto un capomandamento di Partanna Mondello che voleva sapere da Stefano, ha voluto un appuntamento, l'ho accompagnato io in un autosalone dove ho fatto io gia' dichiarazione su questa situazione, ed era il capomandamento di Partanna Mondello, pero' io non... non so chi e', nel senso l'ho visto di sfuggita a questa persona, dove voleva sape... voleva sapere questa persona da Stefano che si doveva fare, perche' c'era la famiglia di Partanna Mondello che era a corto di denari e voleva chiarimenti anche da Stefano Ganci per vedere quello che si doveva fare, dici: "Puoi vedere di sapere quello che si deve fare", pero' realmente non so Stefano cosa gli ha... me l'ha detto Stefano a me, dici: "Questo di qua e' venuto perche' non sa... e' senza soldi - nel senso... no senza soldi per modo di dire - non hanno fondi sufficienti per potere andare avanti la famiglia di Partanna Mondello, per i carcerati" e voleva sapere come si dovevamo... forse era sta... dalla mia esperienza, forse era uno che era stato messo da poco e non



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

sapeva cosa fare e voleva un consiglio. Perché se era una persona che aveva un'esperienza, sapeva cosa fare.

L'attivo inserimento nel contesto mafioso dell'appellante, è stato altresì espressamente sottolineato dalle dichiarazioni di CUCUZZA Salvatore (f.117 del 22-10-98) laddove il collaborante ha ricordato che, parlando con Spina Francesco del GANCI, se ne era sottolineato il legame con il NERI che era solito accompagnarlo durante le attività connesse al mandamento.

Particolarmente significative inoltre, le dichiarazioni di GANCI Calogero proprio perché provenienti dal fratello dell'appellante e quindi da ritenersi immuni da quell'alone di sospetto che di regola connota le affermazioni rese dai soggetti escussi ai sensi dell'art. 210 cpp.

Nella specie tale dubbio può ritenersi fugato perché nelle parole di Calogero non è alcun modo riscontrabile alcun accanimento accusatorio verso il fratello Stefano.

Tanto risulta in particolare confermato da quanto esplicitamente detto (f.42 del 16-10-98) con riferimento alla strage per cui è processo, laddove il collaborante, già destinatario delle confidenze del padre e del fratello Domenico sul coinvolgimento degli uomini del mandamento nella strage, ha altresì precisato:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

**Avv. ZAMPARDI:** - Va bene, la ringrazio, per quanto attiene questo aspetto mi sembra che non ci sia altro da aggiungere.

Senta una cosa: lei ha mai parlato con suo fratello **Stefano** della strage BORSELLINO?

**Imp. GANCI C.:** - No.

**Avv. ZAMPARDI:** - Che lei sappia, suo fratello **Stefano** ha avuto un qualche ruolo nella strage BORSELLINO?

**Imp. GANCI C.:** - Avvocato, io... come ho già dichiarato, io non lo so se mio fratello **Stefano** abbia avuto un ruolo, però chiaramente non lo... non lo posso escludere,

perché io non... non so la dinamica come è stata... è stata fatta la strage di BORSELLINO. Io ho... io sulla strage di BORSELLINO quello che ho saputo l'ho... l'ho dichiarato. E...

Analoga assenza di qualsiasi pregiudizio accusatorio verso GANCI Stefano, si trae dalla precisazione con cui il FERRANTE (f.286 del 28-5-98) ha affermato di non ricordare che costui gli fosse mai stato presentato come uomo d'onore.

GANCI Calogero inoltre (f.170 del 16-10-98), ha riferito del ruolo di sostituto svolto dal fratello Stefano, dopo l'arresto del padre, e quindi dell'amministrazione ordinaria del mandamento e della gestione da parte sua della cassa delle estorsioni, i cui proventi erano detenuti dal cugino Spina Francesco.

Ampie e diffuse le dichiarazioni di GALLIANO Antonino sul cugino Stefano, a cui era particolarmente legato riservandogli attenzioni e premure determinate dalle di lui precarie condizioni fisiche.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Egli in particolare, ne ha collocato (f.176 1-7-98) l'inserimento nel mandamento sin da epoca anteriore alla propria affiliazione quale uomo d'onore riservato risalente al 1983.

ANZELMO Francesco Paolo, cugino dell'appellante ha delineato (ff.93,94,95 216 del 26-6-98) con dovizia di particolari i ruoli dei fratelli GANCI all'interno del mandamento, le "alleanze" e le rivalità interne, sottolineando che il padre Raffaele aveva una predilezione per Mimmo e Stefano a causa del carattere di Calogero, il quale soleva "aggrederlo" verbalmente.

In particolare, secondo l'ANZELMO, era stato proprio il GANCI Stefano a portare ai congiunti detenuti la notizia della costituzione e collaborazione del CANCEMI che aveva determinato nel genitore un autentico choc (ibidem f.213):

**Imp. ANSELMO F. P.:** - Ma io l'ho appreso mentre che, le ripeto, noi eravamo tutti detenuti, che c'avevano arrestato, quindi a... sarà stato verso luglio del '93. Siamo andati a colloquio io, GANGI CALOGERO e GANGI DOMENICO con i... con i rispettivi familiari - io con mia moglie, CALOGERO con sua moglie e MIMMO con sua moglie - ed è venuto pure STEFANO GANGI a colloquio. Ovviamente, le donne si sono spostate e GANGI STEFANO ci comunicò questa notizia, che c'era TOTO' CANCEMI che si era andato a consegnare ed aveva iniziato a collaborare e così abbiamo appreso la notizia, mentre che noi stavamo in pensiero, com'è che avevano arrestato a TOTO', com'è che l'hanno arrestato, ma dove stava andando di mattina, perché là si diceva... si parlava nei giornali e, se non ricordo male, anche nella televisione di mattina presto l'hanno arrestato, questo e quell'altro. E, invece, poi ci arrivò la notizia che non era così il discorso, che ce la portò proprio STEFANO GANGI, che lui... durante questo colloquio, che lui, invece, si era andato a costituire ed aveva iniziato a



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

collaborare. E dopodiché' io, dopo il colloquio, siccome io ero... mi trovavo alla nona in quel periodo ed ero nello stesso lato al primo piano dove si trovava GANGI RAFFAELE, prima di andarmi a chiudere nella cella dov'ero io, sono passato da GANGI RAFFAELE e ce l'ho comunicato; perché' GANGI RAFFAELE non c'era quel giorno con noi a colloquio. E così' sono venuto a conoscenza della collaborazione di TOTO' CANCEMI.

DI MAGGIO Baldassarre ha affermato (f.114 del 9-1-99) di aver conosciuto GANCI Stefano nella macelleria del padre di via Lancia di Brolo, in occasione di un incontro al quale si era ivi recato unitamente al BRUSCA Giovanni.

Il conclamato inserimento di Stefano GANCI nell'ambito del mandamento della Noce, che ha fornito uno dei contributi più consistenti alla fase sia deliberativa che esecutiva della strage, accredita il ruolo di compartecipe ad essa dell'appellante.

Non può poi trovare accoglimento, ad avviso della Corte, la richiesta difensiva subordinata, finalizzata ad ottenere (f.24 motivi appello) la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato associativo in forza di altra sentenza (Appello PA 20-1-96 in riforma di quella del GIP PA del 30-1-95, irr dal 9-4-97) affermativa della penale responsabilità di GANCI Stefano, con condanna ad anni tre e mesi 8 di reclusione.





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Al riguardo è appena il caso di osservare che non vi è, innanzi tutto, coincidenza cronologica tra le due condotte, essendosi quella oggetto del presente procedimento protratta fino al 9-12-99, mentre la permanenza del reato irrevocabilmente giudicato, deve considerarsi cessata il 30-1-95 e non fino al 1996, come emerge dal certificato penale in atti.

Inoltre la presente imputazione, ha riferimento, diversamente da quella coperta dal giudicato e relativa alla mera partecipazione esecutiva, alla contestata ipotesi di cui al comma II° dell'art. 416 bis cp, ascritto indistintamente a tutti gli imputati, che per costante giurisprudenza costituisce autonomo titolo di reato e non mera circostanza aggravante dell'ipotesi base, avuto riguardo alla diversità delle condotte.

Ne consegue che difetta alla radice il requisito del "medesimo fatto" indicato dall'art. 649 cpp, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, in forza del ben noto principio del *ne bis in idem*.

Tale ruolo associativo costituisce innanzi tutto, sul piano logico un primo sintomatico ma qualificato, indizio di reità in rapporto alla partecipazione esecutiva alla strage.

La responsabilità di GANCI Stefano, emersa solo in un secondo tempo attraverso le parole del GALLIANO, ha



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

peraltro trovato fondamento concreto sia in sede di approfondimenti investigativi che in dibattimento.

La difesa, nei motivi di appello ha sottoposto ad attenta analisi critica le dichiarazioni del GALLIANO (ff.13-20 motivi), insistendo in particolar modo sulla inattendibilità e mutevolezza delle stesse definendole quindi, del tutto contraddittorie ed insufficienti a costituire il fondamento di un'affermazione di penale responsabilità.

Nel corso della discussione la difesa ha ribadito tali argomentazioni, sostenendo in particolare che presenterebbe dei profili di totale inverosimiglianza, l'assunto del GALLIANO di aver voluto in un primo tempo proteggere il cugino per benevolenza, sostituendosi alla sua persona, nonostante precedenti, gravi accuse, già formulate nei suoi confronti (es. dichiarazioni del 20-10-96 su omicidio Albanese).

Ad avviso della Corte tale prospettazione non può essere condivisa, ancorchè sia effettivamente emerso che già prima delle dichiarazioni rese al PM in data 17-4-97, il GALLIANO aveva in effetti indicato nel GANCI uno dei partecipi all'omicidio Albanese, accusa che peraltro non aveva retto al vaglio dibattimentale.

In particolare, deve sottolinearsi che in realtà si tratta di una circostanza marginale nell'economia generale del racconto



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

poiché da un lato le dichiarazioni del GALLIANO - nella versione conclusiva - non offrono il fianco a censure sul piano della coerenza mentre, d'altro canto, molti e consistenti sono gli elementi di carattere oggettivo che accreditano la ricostruzione effettuata dal collaborante e confermata in dibattimento.

Deve aggiungersi che ad una prima versione di copertura delle attività svolte dal GANCI Stefano, resa dal GALLIANO al PM di Caltanissetta nel pomeriggio del 17-4-97, ha fatto seguito il chiarimento intervenuto, dopo la riapertura del verbale, e soltanto a partire dalle ore 20.15.

Da tale ultima versione, il GALLIANO non si è più discostato, sia nel corso del successivo interrogatorio reso il 7-5-97, sia in tutti gli esami e controesami dibattimentali, cui sono stati allegati i precedenti verbali utilizzati per le contestazioni ai sensi dell'art. 503 comma III cpp.

Le dichiarazioni del GALLIANO rese unicamente all'udienza 1-7-98 sono state già diffusamente richiamate, oltre che testualmente riportate, nell'esaminare la posizione di GANCI Domenico, onde alle stesse potrà farsi integrale riferimento per evitare ripetizioni e prolissità.

Il GALLIANO ha dato in particolare conto del fatto che, per sottrarlo alle ire del temuto zio 'Faluzzo', a fronte dell'addotto



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

infondato impedimento ostativo all'accoglimento della proposta (*rectius* imposizione) di presentarsi quella domenica mattina, fu proprio il cugino Domenico a proporre la sostituzione con il fratello Stefano, senza peraltro una preventiva consultazione dello stesso.

Il GALLIANO ha reso altresì un'analitica descrizione circa il rischio al quale si era esposto per il carattere cogente delle richieste provenienti dai vertici di Cosa Nostra (e per essa dallo zio) con il proprio rifiuto, e del clima di silenziosa complicità instauratosi con Domenico che gli aveva assicurato, come in effetti aveva poi fatto, di coprirlo nei confronti del padre per evitarne la temuta reazione ritorsiva.

Ha anche ribadito che il ruolo originariamente a lui riservato di pattugliatore ed accompagnatore di Domenico, uno dei depositari del compito di informazione telefonica, era stato poi svolto proprio da Stefano.

Il GALLIANO è stato altresì puntuale nel descrivere, pur con qualche inevitabile discrasia, i tentativi di Stefano di mettersi in contatto con lui quella mattina, per motivi non esattamente chiariti, nonché il successivo accesso dei due fratelli alla Sicilcassa quel pomeriggio nell'imminenza della deflagrazione, ed il racconto dettagliato da parte di Domenico,



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

del giorno seguente sulle modalità di esecuzione e di partecipazione alla strage.

Il dato oggettivo di riscontro alle dichiarazioni del GALLIANO, nei termini richiesti dall'art. 192 comma III cpp, emerge inconfutabilmente dalle risultanze del tabulato telefonico ampiamente descritte dal M.llo DE GREGORIO (f.36 30-6-99) e che si collocano cronologicamente in modo del tutto compatibile con i movimenti operativi resisi necessari a seguito del cambio di programma del dott. BORSELLINO.

Il dato proveniente dal tabulato e relativo al complesso delle telefonate verificatesi quel giorno è così riassumibile:

1- ore 00.23	FERRANTE	- CANNELLA
2- ore 07.19	GANCI STEFANO	- GALLIANO
Sicilcassa		
3- ore 07.36	FERRANTE	- CANNELLA
4- ore 09.01	GANCI STEFANO	- GALLIANO Suocera
<b>5- ore 09.37</b>	<b>GANCI DOMENICO</b>	<b>- CANNELLA</b>
6- ore 09.46	FERRANTE	- CANNELLA
<b><u>7- ore 09.49</u></b>	<b><u>GANCI STEFANO</u></b>	<b><u>- CANNELLA</u></b>
<b>8- ore 15.38</b>	<b>GANCI DOMENICO</b>	<b>- CANNELLA</b>
9- ore 16.52	FERRANTE	- CANNELLA
10- ore 17.11	CANNELLA	- CANNISTRARO

L'esame di tale risultanza istruttoria documentale, conferma innanzi tutto la versione del GALLIANO sui tentativi posti in essere dal cugino di rintracciarlo (tel n. 2 e 4).



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

Dalle telefonate n. 5), 7) e 8) scaturisce poi, all'evidenza, un riscontro decisivo in ordine allo svolgimento, da parte dell'appellante, del ruolo di accompagnatore del fratello Domenico con il compito di pattugliare e tenere i contatti telefonici con gli altri gruppi.

In particolare la telefonata n. 7 delle **9.49**, indirizzata, al pari di quella n.5 delle **9.37**, all'utenza del CANNELLA, non può che interpretarsi come "contrordine" a seguito dell'accertato cambio di programma del dott. BORSELLINO, direttosi al mare anziché in via d'Amelio, dopo essere uscito di casa all'ora indicata dalla vedova Agnese PIRAINO.

Tra le due telefonate se ne era infatti inserita una terza, la n. 6, questa volta effettuata alle **9.46** dal FERRANTE il quale, con un'operazione poi definitivamente ripetuta alle 16.52, aveva allertato una prima volta il CANNELLA.

Analogamente a quanto sostenuto in ordine alla posizione proprio del CANNELLA, il dato oggettivo costituito dall'esecuzione della telefonata delle 9.49, direttamente funzionale all'esecuzione della strage, costituisce un indiscutibile riscontro alle dichiarazioni del GALLIANO non avendo il GANCI contestato la disponibilità del cellulare ed avendo omesso di fornire sul punto qualsiasi spiegazione in termini alternativi.



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

A tali elementi, già di per sé risolutivi, deve poi aggiungersi l'ulteriore riscontro che scaturisce dalle dichiarazioni del BRUSCA.

Il collaborante (23-01-99 f.220), ha ricordato infatti di avere convocato nel 1993 Stefano GANCI ad Altofonte, quale unico rappresentante della famiglia non detenuto in quel momento, al fine di eliminare tale Vinciguerra del mandamento della Noce.

Nella circostanza, parlando con lui della strage di via d'Amelio, a proposito della recente collaborazione del CANCEMI, ne aveva recepito un commento, inquadrabile esclusivamente nei termini di una confessione stragiudiziale (Cass. 1090-2000 Orofino ed altri).

Infatti, alla sua domanda se CANCEMI sapesse qualcosa dell'esecuzione della strage, il GANCI Stefano gli aveva risposto, quasi meravigliandosi della domanda, che ciò era intuitivo avendo partecipato con loro al brindisi di casa Priolo subito dopo l'esplosione nei termini seguenti:

**BRUSCA GIOVANNI:** - (Almeno) ad Altofonte io mando a chiamare a Stefano Ganci, perché si doveva eliminare un certo Vinciguerra a Palermo, il territorio era di... della Noce, e lo mandai a chiamare con Vittorio Mangano per comunicare che si doveva fare questo... questo crimine; al che Stefano Ga... Stefano... Stefano Ganci si mise a disposizione, ci dissi: "Ti la sbrighi tu o ce la sbrighiamo noi?", dici: "No...", e gli ho detto: "C'è Vittorio Mangano che se la sbriga lui, se eventualmente gli dai 'na ma... una mano d'aiuto", dice: "No, no - dice - vediamo quello che posso fare"; e poi la cosa l'abbiamo fatta noi. In



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

quella occasione, parlando con Stefano Ganci, e perche' si era presentato il Cancemi, valutando un pochetto che il Cancemi... perche' si era presentato, perche' non si era presentato, e dopodiche' siamo arrivati al punto (di dire): "Ma lui sa niente della strage?", che a lui... ancora lui non ne parlava o perlomeno non si accusava di questa strage, erano notizie giornalistiche, e Stefano mi dice, dice: **"Nun era dda a brindare!". Cioe', io da lui lo so che erano assieme o quantomeno lui sapeva piu' di me, il Stefano Ganci, della buona... del buon esito della strage del dottor Borsellino.** E quindi, questo incontro avviene ad Altofonte, alla presenza mia e di Vittorio Mangano, e precisamente vicino l'impianto di calcestruzzi di Giovanni Vassallo.

Il quadro probatorio così delineato, appare del tutto idoneo a costituire il fondamento della penale responsabilità dell'appellante.

Il successivo ulteriore apporto fornito dalle dichiarazioni, anche in questo caso non univoche del CANCEMI, aggiunge un elemento meramente integrativo sul piano probatorio.

Il collaborante infatti, ha indicato il GANCI Stefano (f.105 del 17-6-99) al brindisi di casa Priolo e la presenza dei due fratelli nella stessa mattinata (f.147), sempre a casa del Priolo, quando il Biondino aveva riferito della partenza per Villagrazia della vittima.

Le incertezze del CANCEMI poi, sull'effettiva presenza del giovane Stefano a casa Priolo, sulla quale hanno fatto leva i primi giudici, sono superate dalla decisiva conferma proveniente dal diretto interessato attraverso la confessione





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

resa al BRUSCA che ne hanno reso palese la partecipazione al brindisi.

Infine l'originaria indicazione del CANCEMI, circa la presenza quella mattina di "Ninuzzo" GALLIANO (che accrediterebbe la prima versione resa da quest'ultimo sulla di lui effettiva partecipazione al pattugliamento) perde di significato sostanziale se si considerano le modalità con cui il collaborante ha dichiarato di averla appresa.

CANCEMI infatti, ha precisato di avere ricevuto tale informazione de relato da GANCI Raffaele, senza constatare personalmente l'identità del soggetto avendolo visto soltanto da lontano e di spalle.

La decisione adottata dai primi giudici, merita dunque integrale conferma, quanto all'affermazione di penale responsabilità, anche se attraverso un percorso motivazionale diverso, che prescinde dalle due formulate ipotesi alternative in ordine alla disponibilità o all'uso effettivo del telefonino, da parte di GANCI Stefano, ampiamente censurate nei motivi di appello (ff. 20-21).

Infatti, ad avviso della Corte, il contributo causale del GANCI alla consumazione del crimine è incontrovertibilmente provato:



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

- 1) dallo svolgimento del ruolo di pattugliatore a fianco del fratello Domenico, in sostituzione del cugino GALLIANO Antonino, sia in mattinata che nelle ore pomeridiane;
- 2) dalle telefonate eseguite dalla coppia di fratelli nelle varie fasi del pattugliamento ed in particolare dall'uso del cellulare per la chiamata di "contrordine" delle 9.49 al CANNELLA, con l'apparecchio in suo esclusivo uso;
- 3) dalla partecipazione al brindisi, in termini compatibili cronologicamente con la visita eseguita presso la Sicilcassa, come indicato dal GALLIANO, confessata al BRUSCA, ed emergente anche dalle dichiarazioni di CANCEMI, pur nei termini sopra riferiti.

Nell'interesse dell'appellante GANCI Stefano non sono formulate richieste subordinate di tipo sanzionatorio ed in particolare quella finalizzata alla concessione delle attenuanti generiche.

E' peraltro avviso della Corte che tali attenuanti possano essere concesse d'ufficio in forza del principio di cui all'art. 597 comma V° cpp.

E' noto al riguardo che il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute dall'art. 62 cp, può prenderne in considerazione altre e diverse, considerato il fatto nelle sue



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

componenti oggettive e soggettive, qualora le ritenga tali da giustificare una riduzione di pena.

Nel caso di specie numerosi elementi, correttamente possono essere utilizzati ai fini di sottolineare l'esigenza, anche comparativa rispetto alla posizione dei coimputati, di adeguare l'entità della sanzione al contributo non certamente rilevante (anche se non di minima importanza) fornito dall'appellante alla strage.

In tal senso deve innanzitutto porsi l'accento sulla esigenza evidenziata dai giudici di legittimità, di valutare per i fini di cui all'art. 62 bis cp la effettiva "quantità del reato":

Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale concessione del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente (art. 62 cp) che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali, da esigere una più incisiva, particolare considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente i incidano sull'apprezzamento della quantità di reato e della capacità di delinquere sicchè il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto Cass sez fer. 6-9-90 n.12280 Poliseri conf Cass Pen sez VI 25-2-99 n.2642 Catone A.

Il legislatore ha dato al giudice il potere discrezionale di valorizzare circostanze non specificamente previste come attenuanti ovvero elementi compresi tra quelli indicati nell'art. 133 cp quando si presentino con connotazioni positivamente valutate tanto peculiari e di tale rilevante peso da incidere in maniera particolare ed esclusiva sulla quantità oggettiva e soggettiva del reato e quindi tali da giustificare l'attribuzione ad essi della potenzialità di concorrere quali circostanze attenuanti generiche alla determinazione della pena nella misura meglio adeguata ai parametri di legge Cass sez II° 15-5-92 n.5808 berti

E' stato, inoltre, adeguatamente sottolineato che la gravità del reato e la pericolosità del soggetto non costituiscono un



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

ostacolo in astratto idoneo ad impedire la concessione della attenuanti generiche.

La concessione delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto reato e, quindi, la determinazione della pena base in misura prossima al minimo edittale. La concessione di tale attenuante e', infatti, la risultante del riconoscimento di elementi circostanziali - nell'ambito della previsione dell'art. 133 c.p. - che, anche in relazione a fatti reato di elevata gravità, possono giustificare una ulteriore riduzione della pena rispetto alla misura che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie. Cassazione penale sez. VI, 5 marzo 1992 Giust. pen. 1992,II, 349 (s.m.) Conf. Cass sez V 13-8-98 n.9472 Magrelli

Ai fini di un uso corretto delle attenuanti generiche il giudice deve cogliere nella concretezza di ciascun fatto quegli elementi che possono giustificare la concessione di dette attenuanti. Ne consegue che non costituisce ostacolo alla concessione delle stesse la "pericolosità" dell'imputato desumibile con un criterio astratto di valutazione, dal particolare tipo d'imputazione, anziché dagli elementi concreti della fattispecie. Cass sez I 12-4-88 n.4506 Riso

In ordine alla valutazione della posizione del GANCI e della conseguente necessità di differenziarne la posizione rispetto a quella dei coimputati e prima di tutto del padre e del fratello che, a differenza di lui hanno avuto un ruolo propulsivo ben più rilevante nella ideazione e consumazione del reato, la cui gravità eccezionale è peraltro di solare evidenza, deve osservarsi che:

1) il GANCI versava per la patologia epilettica di cui soffre da anni, in condizione di palese menomazione fisica come analiticamente descritte, oltre che nella certificazione medica allegata dalla difesa, dal GALLIANO Antonino (esame del 1-7-98) e dal NERI Aurelio (f 72,73 del 20-5-99)



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

2) per effetto di tali menomate condizioni particolarmente avvertite nelle prime ore della mattinata, lo stesso non poteva essere suscettibile di un ruolo autonomo ed esclusivo ma poteva al più svolgere, come in effetti fece, funzioni di mero accompagnatore del fratello;

3) la decisione di utilizzarlo per sostituire il GALLIANO (ibidem f. 96) fu adottata in via del tutto estemporanea e senza previa consultazione dell'interessato, dal fratello e dal padre soltanto poche ore prima del fatto ed in termini tali da non consentire all'appellante qualsiasi possibilità di dissentire o di defilarsi.

4) il contributo dell'appellante a parte la già rilevata disponibilità del cellulare, fu certamente limitato ad un ruolo di mero accompagnatore con funzioni di supporto del fratello Domenico al quale solo in effetti il GALLIANO si rivolse il giorno dopo per avere una dettagliata cronistoria di tutte le operazioni di giornata.

A tutto ciò deve aggiungersi che il collocamento nella famiglia e poi nel mandamento mafioso retto dal padre con la collaborazione dei fratelli maggiori, sin dalla più giovane età, aveva privato l'appellante di modelli di vita finalizzati al perseguimento di valori autentici ponendolo in una condizione



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

di non poter esercitare correttamente le facoltà critiche e di opporsi al volere dei congiunti.

Sulla base di tali circostanze globalmente considerate ed a dispetto del ruolo di sostituto del padre e dei fratelli al vertice della cosca assunto peraltro dopo i fatti per cui è processo e durante la detenzione dei congiunti, è avviso della Corte che il contributo dell'appellante alla consumazione del fatto, si connota in termini certamente minoritari se non marginali.

Va inoltre conclusivamente osservato, che al momento dei fatti l'appellante era sostanzialmente incensurato e che il suo coinvolgimento in altre operazioni criminose di questo tipo (vedasi proc. per la strage di via Pipitone Federico nel quale pure l'appellante ha beneficiato di tale attenuante) non ancora coperte da giudizio, è stata caratterizzata non già da un ruolo preminente ma dallo svolgimento di mansioni sostanzialmente secondarie.

Ne consegue la necessità di adeguare gli elementi soggettivi rilevabili nella personalità del GANCI ed nel ruolo effettivamente svolto, alla sanzione in concreto da irrogarsi procedendo ad una mitigazione che costituisce proprio il principio ispiratore della norma in esame.

Tali attenuanti possono essere pertanto concesse e dichiarate, per i fini di cui all'art. 69 cp, equivalenti, valutati i



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

parametri di cui all'art. 133 cp, rispetto alle contestate e ritenute aggravanti diverse da quelle di cui all'art. 7 dl 152/91, non oggetto di contestazione difensiva.

Deve confermarsi peraltro la sentenza impugnata anche in relazione alle contestate aggravanti di cui al comma IV° e VI° dell'art. 416 bis c.p.

Si tratta infatti di associazione palesemente armata nel senso fissato dalla giurisprudenza consolidata sul punto (*ex plurimis* sez. VI 23-1-98 n. 265 Triuscioglio) non solo sulla base di notorie esperienze relative ai numerosi fatti di sangue attribuibili al GANCI.

La sussistenza del VI° comma si trae invece all'evidenza, dalla pressante, conclamata ingerenza mafiosa nel settore degli appalti pubblici a fini spartitori la prova che "le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere o mantenere il controllo erano finanziati in tutto o in parte con il prezzo il prodotto o il profitto di delitti in specie estorsiva.

La pena finale deve pertanto determinarsi nella misura di trenta (30) anni di reclusione così calcolata:

- anni 24 di reclusione ai sensi dell'art. 422 e 65 comma I° n.2 cp, ritenendo che la eccezionale gravità dei fatti sia idonea a far applicare il massimo della pena comminata secondo la previsione normativa in misura variabile tra i 20 ed i 24 anni;



*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

- tale pena base deve aumentarsi ai sensi dell'art. 81 cpv cp nei termini seguenti: anni 1 per ciascuno dei reati concernenti la detenzione ed il porto degli esplosivi ed anni quattro per il reato associativo sino alla concorrenza unica finale di anni trenta (30) di reclusione.

27.

**BRUSCA** Bernardo  
mandamento di San Giuseppe Jato

L'imputato BRUSCA Bernardo di cui è stata affermata la penale responsabilità per il reato associativo di cui al capo I) nonché per quello di strage e connesse imputazioni, unificati tutti sotto il vincolo della continuazione, nella sua qualità di capo mandamento di S. Giuseppe Jato, non ha proposto impugnazione avverso la sentenza, divenuta così irrevocabile in data 2-6-2000, salva l'eventualità di effetto estensivo dell'impugnazione proposta ex art. 587 co I° cpp dagli altri





*Corte D'Assise d'Appello di Catanzaro*

coimputati, purché non fondati su motivi esclusivamente personali.

Nelle more del procedimento di secondo grado, il BRUSCA è deceduto in data 9-12-2000, come da certificato di morte allegato al fascicolo processuale.

In presenza di tali condizioni, non potendosi ritenere operante a favore del BRUSCA in ordine alla sussistenza dei fatti ascritti al medesimo ed ai coimputati. l'efficacia dell'effetto estensivo alla stregua delle risultanze dibattimentali, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 150 cp 129 cpp.

Manca del tutto infatti, l'evidenza della prova liberatoria che, da sola, in caso di estinzione del reato per morte del reo prima della condanna, potrebbe giustificare una diversa formula assoluzione nel merito.

Al contrario le univoche risultanze processuali ed in particolare le stesse ampie dichiarazioni di BRUSCA Giovanni, figlio di Bernardo, in ordine al ruolo del padre, ancorché detenuto, nell'ambito di cosa nostra, quale componente di commissione provinciale di Palermo in rappresentanza del mandamento di S. Giuseppe Jato, sono assolutamente indicative dell'apporto da lui concorsualmente dato, alle decisioni di maggior rilievo dell'associazione e tra esse di quella della strage.



*Corte D'Assise d'Appello di Caltanissetta*

Peraltro, deve pacificamente sottolinearsi che proprio il BRUSCA, anche per ragioni generazionali e di comunanza di interessi e prospettive era particolarmente vicino al RIINA ed al PROVENZANO.

La circostanza è pacificamente emersa dal fatto che la modifica delle condizioni carcerarie, con concessione degli arresti ospedalieri, costituiva una delle condizioni evidenziate nelle richieste avanzate nel cd “papello” del quale vi è ampia traccia nella motivazione dell’impugnata sentenza.

Tali circostanze rendono palesi l’impossibilità di adottare nel merito, una formula di proscioglimento diversa da quella discendente *ope legis*, dall’intervenuto decesso dell’imputato.



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

## P. Q. M.

visto l'art. 605 cpp  
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la  
sentenza della *Corte di Assise di Caltanissetta* emessa il  
09/12/1999, **dagli imputati:**

AGATE Mariano, MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto,  
BRUSCA Giovanni, BUSCEMI Salvatore, CALO' Giuseppe,  
CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele,  
GERACI Antonino, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA  
BARBERA Michelangelo, LUCCHESI Giuseppe MADONIA  
Francesco, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI  
Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore (55),  
BIONDO Salvatore(56), CANNELLA Cristofaro, FERRANTE  
Giovambattista, GANCI Domenico, GANCI Stefano,

**dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale  
e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di  
Caltanissetta;**

-----

oltre che dalle parti civili costituite,  
**Avv. Francesco Crescimanno** del Foro di Palermo quale  
procuratore speciale e difensore di:

Piraino Borsellino Agnese, Borsellino Lucia, Borsellino Manfredi,  
Borsellino Fiammetta, Lepanto Borsellino Maria Pia, Borsellino  
Adele, Borsellino Rita, Borsellino Salvatore;

**Avv. Mimma Tamburello** del Foro di Palermo quale procuratore  
speciale e difensore di:

- Incandela Ippolito Emilia, Catalano Salvatore, Catalano Rosetta,  
Catalano Tommaso, Catalano Giuseppa, Catalano Giulia, Catalano  
Emanuele (classe 1972), Catalano Emilia, Catalano Rosalinda in  
proprio e nella qualità di eredi di Catalano Emanuele (classe 1919)  
Gioè Giuseppe;

- Li Muli Mariano, Melia Provvidenza, Li Muli Alessandro, Li Muli  
Tiziana, Li Muli Angela, Scalici Ignazio;



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

- Dos Santos Maria Petrucia in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Traina Dario, Asta Grazia, Traina Giuseppe, Traina Bartolomeo, Traina Luciano, Palmas Antonietta, Traina Filomena, Gentile Bartolomeo;
- Lai Albertina, Loi Marcello, Loi Maria Claudia; Cosliani Nella, Cosina Edna, Cosina Oriana;
- Vullo Antonino;

**Avv. Armando Sorrentino** del Foro di Palermo quale procuratore speciale e difensore della Provincia Regionale di Palermo in persona del Sig. Presidente pro – tempore;

**In parziale riforma della suddetta sentenza**

**così provvede:**

visto l'art. 533 cpp

**D I C H I A R A**

**MADONIA Francesco, BIONDO Salvatore ('56)** colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A) B) C) D) E) F) H) I) della rubrica, come già qualificati in primo grado ed unificati sotto il vincolo della continuazione, individuato ex art. 81 cpv cp., il delitto di strage come quello di maggior gravità e per l'effetto

**C O N D A N N A**

ciascuno alla pena dell'**ergastolo**;

visti gli artt. 29, 32 e 34 cp

**D I C H I A R A**

i predetti **MADONIA Francesco e BIONDO Salvatore ('56)** interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà genitoriale;

visti gli artt. 36 cp e 536 cpp



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

**DISPONE**

la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione all'albo dei Comuni di Caltanissetta e Palermo, , nonché sui giornali quotidiani "**La Stampa**", **Il Messaggero**, Il Giornale di Sicilia e La Gazzetta del Sud, per le parti riguardanti **Madonia Francesco** e **Biondo Salvatore ('56)**, a spese dei medesimi;

visto l'art. 530 Il comma cpp

**ASSOLVE**

**SANTAPAOLA Benedetto, MADONIA Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GIUFFRE' Antonino, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo** dai reati loro ascritti ai capi A), B), C), D), E), F), G), H) per non aver commesso il fatto.

Revoca le pene accessorie - già irrogate in primo grado, nei confronti dei predetti e conseguenti alla pena dell'ergastolo - della decadenza dalla potestà genitoriale, della affissione all'albo del Comune di Caltanissetta e di quelli di residenza nonché della pubblicazione della sentenza di condanna;

**CONFERMA**

l'impugnata sentenza nei confronti dei suddetti imputati, quanto all'affermazione di penale responsabilità in relazione al capo **I**) e per l'effetto, ridetermina la pena nella misura di anni **venti (20)** di reclusione ciascuno.

visti gli artt. 62 bis, 69, 157 co.l° n.4) e 160 ult. co. Cp, 597 V° comma cpp

**CONCEDE**

a **GANCI Stefano**, le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle residue aggravanti contestate, diverse da quella di cui all'art. 7 DL 152/91 già esclusa in primo grado, ed individuato ex art. 81 cpv, nell'ambito della ritenuta continuazione tra i reati di cui ai



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

capi D) E) F) I), come qualificati nell'impugnata sentenza, nel delitto di strage quello maggior gravità,

RIDUCE

la pena inflitta ad anni 30 di reclusione.

REVOCA

le pene accessorie nei confronti del predetto, già irrogate in primo grado e conseguenti alla pena dell'ergastolo, della decadenza dalla potestà genitoriale, della affissione all'albo dei Comuni di Caltanissetta e Palermo e della pubblicazione della sentenza di condanna;

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **GANCI Stefano** in ordine ai residui reati di cui ai capi A) B) C) H) perché estinti per prescrizione;

visti gli artt. 29 e 32 cp

CONDANNA

**MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, FARINELLA Giuseppe, GIUFFRE' Antonino, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, GANCI Stefano**, alla pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

visti gli artt 228, 230, 417 cp

APPLICA

a **MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, FARINELLA Giuseppe, GIUFFRE' Antonino, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, GANCI Stefano**, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni **cinque (5)**, a pena espiata, con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate ed obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 20.00 e di non uscirne prima delle 7.00 di ciascun giorno.

visti gli artt. 62 bis, 69 cp



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

**C O N C E D E**

a **BRUSCA Giovanni**, le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle residue aggravanti contestate, diverse da quella di cui all'art. 7 DL 152/91 conv. in l.203/91, già esclusa in primo grado ed individuato ex art. 81 cpv, nell'ambito della già ritenuta continuazione tra i reati di cui ai capi D) E) F) I), come qualificati nell'impugnata sentenza, nel delitto di strage quello maggior gravità, per l'effetto,

**R I D U C E**

la pena inflitta a **BRUSCA Giovanni** ad anni **tredecim (13)** e mesi **dieci (10)** di reclusione;

visto il D. L. 152/91 conv. in l.203/91

**C O N C E D E**

a **FERRANTE Giovambattista**, e **CANCEMI Salvatore** la diminvente di cui all'art. 8 D.L. n. 152/91 conv. in l.203/91, ed individuato nel reato di strage quello di maggior gravità ex art 81 cpv cp, nell'ambito della già ritenuta continuazione tra i reati di cui ai capi D) E) F) I), come qualificati in primo grado, ed anche per l'effetto delle già concesse attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle residue aggravanti diverse da quella di cui all'art. 7 DL 152/91 conv. in l.203/91,

**R I D U C E**

la pena inflitta ad anni **sedici (16)** e mesi **dieci (10)** di reclusione per il **FERRANTE Giovambattista** e ad anni **diciotto (18)** e mesi **dieci (10)** di reclusione per il **CANCEMI Salvatore**;

visti gli artt. 157 co.l° n.4) e 160 ult. co. cp

**D I C H I A R A**

non doversi procedere nei confronti di **BRUSCA Giovanni**, **CANCEMI Salvatore**, **FERRANTE Giovambattista**, in ordine ai residui reati di cui ai capi A) B) C) H) perché estinti per prescrizione, in virtù del giudizio di comparazione nei termini sopra formulati, ex art. 69 cp;



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

visto l'art. 605 cpp

**C O N F E R M A**

l'impugnata sentenza nei confronti di **CALO' Giuseppe, GANCI Raffaele, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore (55), CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico**, e la conseguente condanna all'ergastolo nonchè alle relative pene accessorie, in ordine ai reati di cui ai capi A), B), C), D), E), F), H), I) della rubrica, come già qualificati in primo grado ed unificati sotto il vincolo della continuazione, individuato il delitto di strage come quello maggior gravità, ex art. 81 cpv cp;

Visto l'art. 72 II° comma cp

**A P P L I C A**

a **CALO' Giuseppe, GANCI Raffaele, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Francesco, MONTALTO Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore (55), BIONDO Salvatore (56), CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico**, la sanzione penale dell'isolamento diurno per la durata di anno **uno (1)** ciascuno;

**C O N F E R M A**

integralmente l'impugnata sentenza, nei confronti di **AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, SPERA Benedetto**, escluso nei confronti di quest'ultimo, non appellante, ogni effetto estensivo dell'impugnazione altrui;

visto l'art. 592 cpp

**C O N D A N N A**

**CALO' Giuseppe, GANCI Raffaele, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, MONTALTO Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore (55), BIONDO Salvatore (56), CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico**, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in solido tra loro.





*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

visti gli artt. 129 cpp, 150 cp

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di **BRUSCA Bernardo**, non appellante, perché i reati a lui ascritti sono estinti per morte del reo, escluso ogni effetto estensivo nei suoi confronti, dell'impugnazione proposta da altri imputati.

visto l'art. 541 cpp

CONDANNA

**BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore GANCI Raffaele, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore (55) CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovambattista, GANCI Domenico, GANCI Stefano**, alla rifusione in via tra loro solidale delle spese e competenze, in favore di tutte le parti civili costituite, nei termini che seguono:

avv. Armando Sorrentino per la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Sig. Presidente pro - tempore

**€ 30.000, per il primo grado di giudizio, oltre CPA ed IVA**

**€ 17.000 per il secondo grado di giudizio oltre CPA ed IVA;**

avv. Mimma Tamburello per le parti civili richiamate in premessa:

**€ 34.000, per il primo grado di giudizio, oltre CPA ed IVA**

**€ 30.000 per il secondo grado di giudizio oltre CPA ed IVA;**

avv. Francesco Crescimanno per gli eredi Borsellino

**€ 38.000, per il primo grado di giudizio, oltre CPA ed IVA**

**€ 22.000 per il secondo grado di giudizio oltre CPA ed IVA;**

Avvocatura Distrettuale dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Sig. Presidente pro - tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Sig. Ministro pro - tempore, Ministero dell'Interno in persona del Sig. Ministro pro - tempore, Regione Siciliana in persona del Sig. Presidente pro - tempore:

**€ 2.500 oltre CPA ed IVA,**

Avvocato Salvatore La Marca per il Comune di Palermo in persona del Sig. Sindaco pro - tempore:

**€ 8000 oltre CPA ed IVA.**



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

Condanna altresì il solo **GANCI Stefano** alla rifusione delle spese e competenze processuali del presente grado di giudizio, in favore dell'avv. Giacomo Vitello per le parti civili Camarda Biagio e Lo Balbo Maria Teresa nella misura di **€ 2.100**

visto l'art. 538 cpp

R I G E T T A

Per difetto d'impugnazione ex art. 576 cpp, le istanze proposte dalle parti civili costituite nei confronti di **MADONIA Francesco** e **BIONDO Salvatore ('56)**;

visto l'art. 605 I° e II° comma cpp

C O N F E R M A

nel resto l'impugnata sentenza ivi comprese le statuizioni civili concernenti le istanze risarcitorie in essa contenute;

visto l'art. 544 co III°

I N D I C A

in giorni novanta (90) il termine per il deposito della motivazione, della presente sentenza;

visto l'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

D I S P O N E

la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, nei confronti di tutti gli imputati detenuti, durante la pendenza dell'anzidetto termine.



*La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta*

**IL CONSIGLIERE RELATORE CO - ESTENSORE**

*Dott. Michele Barillaro*

**IL PRESIDENTE CO - ESTENSORE**

*Dott. Giacomo Boderò Maccabeo*

Caltanissetta 7 febbraio 2002



*La Corte di Assise di Appello di Catanzaro*

# INDICE



*La Corte di Assise di Appello di Catanzaro*

## **LIBRO I°**

### **PREMESSA STORICA E SENTENZA DI I° GRADO**

<b>Capitolo I°</b>	<b>La vicenda storica e le origini del procedimento</b>	p. 32
<b>Capitolo II°</b>	<b>Le indagini</b>	p. 46
Paragrafo I°	I filoni investigativi	p. 46
Paragrafo II°	Le dichiarazioni di coimputati ed imputati di reato connesso	p. 60
<b>Capitolo III°</b>	<b>La matrice mafiosa dell'attentato</b>	p. 79
Paragrafo I°	La struttura di Cosa Nostra	p. 79
Paragrafo II°	Il contributo dei singoli collaboranti	p. 91
Paragrafo III°	Il movente complesso	p. 109
Paragrafo IV°	Cosa Nostra: le vicende storiche	p. 124
Paragrafo V°	Cosa Nostra: la commissione provinciale di Palermo	p. 131
Paragrafo VI°	Cosa Nostra: le singole posizioni nei mandamenti	p. 139
Paragrafo VII°	Cosa Nostra: la commissione regionale	p. 159
Paragrafo VIII°	Cosa Nostra: le singole posizioni nella commissione regionale	p. 171
Paragrafo IX°	Cosa Nostra: la deliberazione della strage	p. 177
Paragrafo X°	Cosa Nostra: il consenso alla strage	p. 186
Paragrafo XI°	Le conclusioni sulla fase esecutiva	p. 196
Paragrafo XII°	Gli esecutori materiali	p. 203
<b>Capitolo IV°</b>	<b>La sentenza di I° grado: le valutazioni conclusive</b>	p. 210
Paragrafo I°	Gli strumenti valutativi delle dichiarazioni dei collaboranti	p. 210
Paragrafo II°	La responsabilità per il reato associativo	p. 216
Paragrafo III°	Le conclusioni della Corte d'Assise nel processo di I° grado	p. 247
<b>Capitolo V°</b>	<b>Motivi di appello</b>	p. 251
Paragrafo I°	L'appello del Procuratore della Repubblica	p. 251
Paragrafo II°	L'appello del Procuratore Generale	p. 271
Paragrafo III°	L'appello delle parti civili	p. 275
Paragrafo IV°	L'appello degli imputati	p. 276



*La Corte di Assise di Appello di Catanzaro*

## **LIBRO II°**

### **IL DIBATTIMENTO DI II° GRADO**

<b>Capitolo I°</b>	<b>La costituzione del collegio</b>	p. 318
<b>Capitolo II°</b>	<b>La rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale</b>	p. 323
<b>Capitolo III°</b>	<b>L'esame dei testi</b>	p. 333
<b>Capitolo IV°</b>	<b>L'esame degli appellanti e degli imputati di reato connesso</b>	p. 350

## **LIBRO III°**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

<b>Capitolo I°</b>	<b>Premessa: le radici della strage</b>	p. 405
<b>Capitolo II°</b>	<b>I principi di responsabilità</b>	p. 430
Paragrafo I°	La ricostruzione storica	p. 430
Paragrafo II°	I criteri applicativi dell'art. 192 cpp	p. 437
Paragrafo III°	L'apporto dei singoli collaboranti	p. 457
Paragrafo IV°	Le regole di Cosa Nostra: i dati oggettivi	p. 474
<b>Capitolo III°</b>	<b>Contesto e moventi della strage</b>	p. 485
Paragrafo I°	La riferibilità a Cosa Nostra	p. 485
Paragrafo II°	Il contesto storico	p. 494
Paragrafo III°	I presupposti istituzionali	p. 511
Paragrafo IV°	La chiave del movente: la cd "accelerazione"	p. 523
<b>Capitolo IV°</b>	<b>La struttura di Cosa Nostra: consenso e collegialità</b>	p. 536
Paragrafo I°	I vertici: premessa	p. 536
Paragrafo II°	I vertici: la commissione provinciale di Palermo	p. 541
Paragrafo III°	I vertici: la commissione regionale	p. 547
Paragrafo IV°	I vertici: Il direttorio ristretto	p. 554
Paragrafo V°	Conclusioni in tema di consenso e collegialità della decisione	p. 559



*La Corte di Assise di Appello di Catanzaro*

<b>Capitolo V°</b>	<b>Le singole posizioni</b>	p. 573
	1. AGATE Mariano	p. 577
	2. MADONIA Giuseppe	p. 594
	3. SANTAPAOLA Benedetto	p. 620
	4. BRUSCA Giovanni	p. 639
	5. BUSCEMI Salvatore	p. 646
	6. CALO' Giuseppe	p. 666
	7. CANCEMI Salvatore	p. 684
	8. FARINELLA Giuseppe	p. 694
	9. GANCI Raffaele	p. 710
	10. GERACI Antonino	p. 724
	11. GIUFFRE ' Antonino	p. 738
	12. GRAVIANO Filippo	p. 755
	13. LA BARBERA Michelangelo	p. 781
	14. LUCCHESI Giuseppe	p. 795
	15. MADONIA Francesco	p. 804
	16. MONTALTO Giuseppe	p. 826
	17. MONTALTO Salvatore	p. 841
	18. MOTISI Matteo	p. 855
	19. PROVENZANO Bernardo	p. 864
	20. SPERA Benedetto	p. 878
	21. BIONDO Salvatore '55	p. 884
	22. BIONDO Salvatore '56	p. 903
	23. CANNELLA Cristofaro	p. 928
	24. FERRANTE Giovambattista	p. 943
	25. GANCI Domenico	p. 954
	26. GANCI Stefano	p. 983
	27. BRUSCA Bernardo	p. 1006
<b>Capitolo VI°</b>	<b>Questioni finali</b>	p. 1008
Paragrafo I°	Trattamento sanzionatorio	p. 1008
Paragrafo II°	Le spese processuali	p. 1013
Paragrafo III°	L'appello della parte civile	p. 1015
Paragrafo IV°	Altri provvedimenti	p. 1020
<b>Dispositivo</b>		p. 1021
<b>Indice</b>		p. 1030